



2024/1620

19.6.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1620 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2024

che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza con l'attuale quadro di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che si basa marcatamente sull'attuazione nazionale delle misure AML/CFT, ha rivelato debolezze non soltanto per quanto riguarda il funzionamento efficiente di detto quadro dell'Unione ma anche per quanto concerne l'integrazione delle raccomandazioni internazionali. Tali carenze hanno determinato l'emergere di nuovi ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, tanto in ragione dei rischi nel contesto del mercato interno quanto delle minacce esterne da esso affrontate.
- (2) La natura transfrontaliera della criminalità e dei proventi di attività criminose mette in pericolo gli sforzi del sistema finanziario dell'Unione riguardo alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È necessario intensificare tali sforzi a livello dell'Unione attraverso la creazione di un'autorità incaricata di contribuire all'attuazione di norme armonizzate in tale ambito. Inoltre, detta autorità dovrebbe rafforzare, mediante un approccio armonizzato, l'attuale quadro preventivo AML/CFT dell'Unione e in particolare la supervisione e la cooperazione tra unità di informazione finanziaria (*Financial Intelligence Units* — FIU) in materia di AML/CFT. Tale approccio è inteso a ridurre le divergenze nelle legislazioni nazionali e nelle prassi di supervisione nonché introdurre strutture che favoriscano il corretto funzionamento del mercato interno in modo determinato e dovrebbe di conseguenza essere basato sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (3) Di conseguenza, dovrebbe essere istituita un'autorità dell'Unione per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, («Autorità»). La creazione dell'Autorità è fondamentale per assicurare una supervisione efficiente e adeguata dei soggetti obbligati che presentano un rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rafforzando gli approcci comuni di supervisione per tutti gli altri soggetti obbligati e agevolando le analisi congiunte e la cooperazione tra le FIU.
- (4) Il presente regolamento fa parte di un pacchetto completo volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Insieme, il presente regolamento, il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e la direttiva (UE)

⁽¹⁾ GU C 152 del 6.4.2022, pag. 89.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2024.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (EU) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(?) costituiranno il quadro giuridico che disciplina i requisiti in materia di AML/CFT che devono essere soddisfatti dai soggetti obbligati e che sono alla base del quadro istituzionale dell'Unione in materia di AML/CFT.

- (5) Per portare la supervisione AML/CFT a un livello efficiente e uniforme in tutta l'Unione, è necessario fornire all'Autorità i poteri seguenti: la supervisione diretta di un determinato numero di soggetti obbligati selezionati nel settore finanziario, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività; il monitoraggio, l'analisi e lo scambio di informazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno; il coordinamento e la sorveglianza dei supervisori AML/CFT del settore finanziario; il coordinamento e la sorveglianza dei supervisori AML/CFT del settore non finanziario, compresi gli organi di autoregolamentazione; e il coordinamento e il sostegno delle FIU.
- (6) Combinando le competenze di supervisione diretta e indiretta in relazione ai soggetti obbligati, e fungendo anche da meccanismo di sostegno e coordinamento per le FIU, tale Autorità costituisce il mezzo più adeguato per attuare la supervisione e la cooperazione AML/CFT tra le FIU a livello dell'Unione. È pertanto necessario che l'Autorità combini indipendenza e un livello elevato di competenza tecnica e che sia stabilita in linea con la dichiarazione congiunta e l'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentrate.
- (7) Le disposizioni relative alla sede dell'Autorità dovrebbero essere stabilite in un accordo sulla sede tra l'Autorità e lo Stato membro in cui è ubicata la sede. L'accordo sulla sede dovrebbe stipulare le condizioni di stabilimento della sede e i vantaggi conferiti dallo Stato membro all'Autorità e al suo personale. L'accordo sulla sede dovrebbe essere concluso in tempo utile prima che l'Autorità inizi a operare.
- (8) Nel selezionare la sede dell'Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio devono garantire che, data la natura dell'Autorità, la sua ubicazione le consenta di esercitare pienamente le proprie funzioni e competenze, di assumere personale altamente qualificato e specializzato, di offrire opportunità adeguate di formazione per le attività di AML/CFT e, se del caso, di cooperare strettamente con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; e, al fine di evitare rischi reputazionali, il Parlamento europeo e il Consiglio devono valutare, sulla base di informazioni accessibili al pubblico, pertinenti e comparabili, come le relazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), in che modo i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo siano adeguatamente affrontati nello Stato membro in cui sarà ubicata la sede. Il Parlamento europeo e il Consiglio devono inoltre tenere conto dei criteri seguenti per la selezione della sede dell'Autorità: garanzia che l'Autorità possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento; accessibilità del sito; esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale, accesso adeguato al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria per coniugi e figli dei membri del personale; e equilibrio geografico. Considerando tali criteri, l'Autorità dovrebbe avere sede a Francoforte sul Meno, Germania.
- (9) I poteri dell'Autorità mirano a consentirle di migliorare la supervisione AML/CFT nell'Unione in vari modi. Per quanto concerne i soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe assicurare il rispetto a livello di gruppo degli obblighi stabiliti dal quadro AML/CFT e da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli enti finanziari obblighi in materia di AML/CFT. Per quanto concerne i supervisori del settore finanziario, l'Autorità dovrebbe in particolare effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario svolgano i loro compiti in modo adeguato. Dovrebbe inoltre indagare sulle carenze sistematiche di supervisione derivanti da violazioni o dalla mancata o scorretta applicazione del diritto dell'Unione. Per quanto concerne i supervisori del settore non finanziario, compresi, se del caso, gli organi di autoregolamentazione, l'Autorità dovrebbe coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione e chiedere ai supervisori del settore non finanziario di garantire l'osservanza dei requisiti in materia di AML/CFT nella loro sfera di competenza. L'Autorità dovrebbe poter intervenire in caso di potenziali violazioni o mancata applicazione del diritto dell'Unione da parte di supervisori del settore non finanziario e, qualora tali violazioni non siano corrette in linea con le raccomandazioni dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe emettere avvertimenti alle controparti interessate dei

(?) Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj>).

supervisor del settore non finanziario. L'Autorità dovrebbe facilitare il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT sia nel settore finanziario che in quello non finanziario. Nel complesso, l'Autorità dovrebbe contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di livelli elevati di supervisione. L'Autorità dovrebbe inoltre coordinare e sostenere la conduzione di analisi congiunte da parte delle FIU, o richiedere l'avvio di analisi congiunte, e mettere a disposizione delle FIU servizi informatici e di intelligenza artificiale per rafforzare le loro capacità di analisi dei dati, nonché strumenti per una condivisione sicura delle informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net, il sistema informatico dedicato che consente alle FIU di cooperare e scambiarsi informazioni tra di loro e, se del caso, con le loro controparti di paesi terzi e con terze parti.

- (10) Al fine di rafforzare le norme AML/CFT a livello dell'Unione, di migliorarne la chiarezza, garantendo nel contempo la coerenza con le norme internazionali e altre normative, e di aumentare l'efficienza dell'attuazione delle misure AML/CFT, anche nel settore non finanziario, è necessario stabilire il ruolo di coordinamento dell'Autorità a livello dell'Unione in relazione ai soggetti obbligati sia nel settore finanziario che in quello non finanziario allo scopo di assistere i supervisor nazionali e promuovere la convergenza della supervisione. Di conseguenza, l'Autorità dovrebbe essere incaricata di predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e di adottare orientamenti, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di fare sì che, laddove la supervisione rimanga a livello nazionale, le stesse prassi e norme di supervisione si applichino in linea di principio a tutti i soggetti comparabili. Inoltre, l'Autorità dovrebbe essere incaricata di monitorare e misurare il grado di convergenza e l'applicazione coerente dei requisiti giuridici e di livelli elevati di supervisione da parte delle autorità di supervisione e dei soggetti obbligati. L'Autorità dovrebbe essere incaricata, grazie alle sue competenze altamente specializzate, di sviluppare una metodologia di supervisione, in linea con un approccio basato sul rischio. Alcuni aspetti della metodologia, che possono integrare parametri quantitativi armonizzati, quali gli approcci per classificare il profilo di rischio dei soggetti obbligati, compresi i loro profili di rischio intrinseco e residuo, dovrebbero essere dettagliati in misure di regolamentazione vincolanti direttamente applicabili — norme tecniche di regolamentazione o di attuazione — tenendo conto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di garantire un'interazione efficace tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale. Altri aspetti della metodologia che richiedono una più ampia discrezione di supervisione, come gli approcci destinati a valutare i controlli interni dei soggetti obbligati, dovrebbero essere oggetto di orientamenti, raccomandazioni e pareri non vincolanti dell'Autorità. La metodologia di supervisione armonizzata dovrebbe tenere in debito conto e, se del caso, sfruttare le metodologie di supervisione esistenti relative ad altri aspetti della supervisione di soggetti obbligati del settore finanziario, in particolare quando vi è un'interazione tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale. Più specificamente, la metodologia di supervisione che l'Autorità dovrà sviluppare dovrebbe integrare gli orientamenti e gli altri strumenti messi a punto dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ che specifica gli approcci delle autorità di vigilanza prudenziale in relazione alla considerazione di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di assicurare un'efficace interazione tra la vigilanza prudenziale e la supervisione AML/CFT. Una metodologia di supervisione armonizzata consentirebbe inoltre lo sviluppo di strumenti comuni di supervisione per le interazioni con i soggetti obbligati e le richieste di dati da parte di questi ultimi nell'intero sistema di supervisione. L'Autorità dovrebbe essere in grado di coordinare lo sviluppo di tali strumenti sotto forma di questionari strutturati, online o offline, e integrati in un'unica piattaforma per l'interazione con i soggetti obbligati e tra i supervisor all'interno del sistema. Tale piattaforma non solo faciliterebbe i processi di supervisione e gli approcci armonizzati in materia di supervisione, ma eviterebbe anche la duplicazione degli obblighi di segnalazione e l'imposizione di un onere eccessivo ai soggetti obbligati sottoposti a supervisione a livello dell'Unione o nazionale.
- (11) L'estensione dei reati presupposto del riciclaggio al fine di includere la mancata attuazione e l'evasione di sanzioni finanziarie mirate richiede lo sviluppo di una comprensione delle minacce e delle vulnerabilità in tale settore a livello di soggetti obbligati, di supervisor e dell'Unione. Nello svolgimento dei propri compiti di supervisione in relazione a soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe pertanto garantire che tali soggetti dispongano di sistemi adeguati per attuare i requisiti relativi a sanzioni finanziarie mirate. Analogamente, dato il suo ruolo centrale nel garantire un sistema di supervisione efficace in tutto il mercato interno, l'Autorità dovrebbe sostenere la convergenza della supervisione per assicurare un'adeguata vigilanza sul rispetto, da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari, dei requisiti relativi all'attuazione di sanzioni finanziarie mirate. Le informazioni raccolte attraverso i compiti di supervisione e convergenza dell'Autorità costituiscono una risorsa per la comprensione, da parte dell'Unione, dei

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

rischi connessi alla mancata attuazione e all'evasione delle sanzioni finanziarie mirate e possono contribuire all'individuazione di misure di attenuazione efficaci. A tal fine, l'Autorità dovrebbe contribuire con la propria esperienza e conoscenza allo sviluppo di una valutazione dei rischi a livello dell'Unione in relazione alla mancata attuazione e all'evasione di sanzioni finanziarie mirate.

- (12) L'Autorità dovrebbe essere incaricata della predisposizione di progetti di norme tecniche di regolamentazione per completare il corpus normativo armonizzato stabilito nel regolamento (UE) 2023/1113, nel regolamento (UE) 2024/1624 e nella direttiva (UE) 2024/1640. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di approvare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante.
- (13) L'Autorità dovrebbe essere incaricata della predisposizione di progetti di norme tecniche di attuazione, ove necessario, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE.
- (14) I progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dovrebbero essere modificati soltanto in circostanze molto limitate e straordinarie, dal momento che l'Autorità è l'attore che è a più stretto contatto con il quadro AML/CFT e ne ha la migliore conoscenza. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione di tali norme, è opportuno imporre alla Commissione un termine per deliberare sull'approvazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.
- (15) Nel processo di predisposizione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e di orientamenti e raccomandazioni rivolti ai soggetti obbligati, ai supervisori o alle FIU, l'Autorità dovrebbe, di norma, condurre consultazioni pubbliche aperte, a meno che tali consultazioni e analisi non siano altamente sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto delle misure in questione o rispetto alla particolare urgenza della questione. Le consultazioni pubbliche dovrebbero essere condotte per analizzare i potenziali costi e benefici correlati delle nuove misure e i requisiti che esse introducono e per garantire che tutti i portatori di interessi, compresi altri organismi dell'Unione il cui settore di competenza potrebbe essere interessato, abbiano avuto la possibilità di fornire il loro contributo e la loro consulenza. Poiché il ruolo della società civile, compresi il mondo accademico, i giornalisti investigativi e le organizzazioni non governative, si è dimostrato fondamentale nel corso degli anni nell'individuare i modelli criminali e il modo in cui il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT può essere rafforzato per prevenire l'uso improprio a fini illeciti del mercato interno, l'Autorità dovrebbe prestare particolare attenzione ai contributi forniti dalla società civile. Dovrebbe garantire che la società civile sia coinvolta adeguatamente nel processo decisionale e che le sue opinioni siano ricercate attivamente.
- (16) Poiché non esistono accordi sufficientemente efficaci per gestire gli incidenti AML/CFT che presentano aspetti transfrontalieri, è necessario mettere in atto un sistema integrato di supervisione AML/CFT a livello di Unione che assicuri un'applicazione coerente e di qualità elevata della metodologia di supervisione AML/CFT e promuova una cooperazione efficiente tra tutte le autorità competenti pertinenti. Per tali motivi, l'Autorità e le autorità nazionali di supervisione AML/CFT dovrebbero costituire insieme un sistema di supervisione AML/CFT. Il sistema di supervisione AML/CFT dovrebbe basarsi sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione in buona fede, comprendendo scambi di informazioni e dati relativi alla supervisione, al fine di consentire all'Autorità e alle autorità di supervisione di svolgere i propri compiti in modo efficace. Il sistema di supervisione AML/CFT apporterebbe vantaggi alle autorità di supervisione nel momento in cui si trovano ad affrontare sfide specifiche, ad esempio nei confronti di un rischio maggiore di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o in ragione di una mancanza di risorse, dato che all'interno di tale sistema, su richiesta, dovrebbe essere disponibile l'assistenza reciproca. Tale assistenza reciproca potrebbe comportare anche scambi e distacchi di personale, attività di formazione e scambi di buone prassi. La Commissione potrebbe inoltre fornire sostegno tecnico agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ al fine di promuovere riforme destinate a rafforzare la lotta al riciclaggio.
- (17) Dato l'importante ruolo delle verifiche tematiche nella supervisione AML/CFT in tutta l'Unione, in quanto consentono di individuare e confrontare il livello di esposizione ai rischi in relazione ai soggetti obbligati sottoposti a supervisione, e dato che attualmente i supervisori in diversi Stati membri non beneficiano di tali verifiche, occorre

(7) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

che l'Autorità individui le verifiche tematiche nazionali che hanno una portata e un calendario simili e ne assicuri il coordinamento a livello dell'Unione. Al fine di evitare situazioni di possibili comunicazioni conflittuali con i soggetti sottoposti a supervisione, il ruolo di coordinamento dell'Autorità dovrebbe essere limitato all'interazione con le autorità di supervisione pertinenti e non dovrebbe contemplare alcuna interazione diretta con soggetti obbligati non selezionati. Per lo stesso motivo, l'Autorità dovrebbe esaminare la possibilità di allineare o sincronizzare il calendario delle verifiche tematiche nazionali e agevolare qualsiasi attività che le autorità di supervisione pertinenti potrebbero voler svolgere, congiuntamente o in altro modo.

- (18) L'uso efficiente dei dati determina un monitoraggio e una conformità migliori dei soggetti obbligati. Di conseguenza, tanto la supervisione diretta quanto quella indiretta da parte dell'Autorità e delle autorità di supervisione di tutti i soggetti obbligati nell'intero sistema di supervisione AML/CFT dovrebbero basarsi su un accesso rapido ai dati e alle informazioni pertinenti sui soggetti obbligati stessi così come sulle azioni e sulle misure di supervisione adottate nei loro confronti, subordinatamente a periodi di conservazione limitati in conformità del quadro normativo applicabile in materia di protezione dei dati. A tal fine, e tenendo conto della natura riservata e sensibile delle informazioni, l'Autorità dovrebbe istituire una banca dati AML/CFT centrale con informazioni raccolte da tutte le autorità di supervisione e dovrebbe rendere tali informazioni disponibili a qualsiasi autorità di supervisione e a qualsiasi autorità non preposta all'AML/CFT all'interno del sistema quando necessario, nel rispetto della riservatezza e in base al principio della necessità di sapere. I dati raccolti dovrebbero riguardare anche gli aspetti rilevanti della revoca delle procedure di autorizzazione e delle valutazioni di professionalità e onorabilità degli azionisti o dei membri dell'organo di gestione dei singoli soggetti obbligati, in quanto ciò consentirebbe alle autorità di supervisione e alle autorità non preposte all'AML/CFT di prendere in debita considerazione eventuali carenze di specifici soggetti e individui che potrebbero essersi concretizzate in altri Stati membri. La banca dati dovrebbe altresì comprendere informazioni statistiche su autorità di supervisione e FIU. Tutti i dati e le informazioni raccolti consentirebbero all'Autorità di sorvegliare efficacemente il corretto funzionamento e l'efficacia del sistema di supervisione AML/CFT. Le informazioni della banca dati consentirebbero all'Autorità di reagire tempestivamente a potenziali debolezze e casi di non conformità da parte di soggetti obbligati non selezionati. Al fine di garantire che la banca dati contenga tutte le informazioni pertinenti disponibili in tutto il sistema di supervisione AML/CFT, le autorità di supervisione dovrebbero avere la flessibilità che permetta loro di presentare altre categorie di dati oltre a quelle direttamente previste dal presente regolamento. Nella stessa ottica, l'Autorità, nel gestire la banca dati e nell'analizzare i dati trasmessi, si troverebbe nella posizione migliore per individuare quali ulteriori punti di dati o categorie di dati potrebbero essere richiesti alle autorità di controllo per aumentare l'efficacia della banca dati. Per contribuire alla compilazione, alla conservazione e all'utilizzo di una serie di dati coerente e strutturata, è necessario specificare ulteriormente il formato, le procedure, i termini e altri dettagli relativi alla portata e alla natura dei dati da trasmettere alla banca dati. A tal fine, l'Autorità dovrebbe predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione e presentarli alla Commissione. Le specifiche previste nelle norme tecniche di regolamentazione determinerebbero il livello di dettaglio appropriato per specifiche categorie di informazioni che si prevede di trasmettere in relazione ai vari tipi di attività di supervisione o alle categorie di soggetti obbligati. I dati raccolti per quanto riguarda i soggetti obbligati nel settore non finanziario dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità e del mandato dell'Autorità nel settore non finanziario. Inoltre, considerando che l'Autorità introdurrebbe per la prima volta la sorveglianza a livello di Unione nel settore non finanziario e che la direttiva (UE) 2024/1640 richiede adeguamenti del quadro istituzionale nazionale di supervisione che devono essere recepiti, è necessario prevedere un periodo sufficiente per preparare l'integrazione nella banca dati delle informazioni provenienti dalle autorità di supervisione del settore non finanziario. Nello specifico, i dati relativi al settore non finanziario dovrebbero essere trasmessi alla banca dati entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ossia un anno dopo il termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640. Tuttavia, le autorità di supervisione del settore non finanziario dovrebbero poter presentare i dati su base volontaria prima di tale data. I dati personali trattati nel contesto della banca dati dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di 10 anni dalla data della loro raccolta da parte dell'Autorità. Tale durata del periodo di conservazione è strettamente necessaria e proporzionata ai fini delle attività di supervisione svolte dall'Autorità e dalle autorità di supervisione. La durata del periodo di conservazione dei dati garantisce inoltre che l'Autorità e le autorità di supervisione conservino l'accesso alle informazioni necessarie sulla valutazione del rischio, sulle attività commerciali, sui controlli in atto e sulle violazioni da parte di singoli soggetti obbligati al fine di svolgere i loro compiti, il che richiede loro di accedere alle informazioni relative ai casi per un periodo di tempo più lungo. Tale periodo di conservazione si rende necessario soprattutto perché le autorità di supervisione dovrebbero tenere conto, tra l'altro, della gravità, della durata e della ripetitività della violazione per determinare il livello delle sanzioni da irrogare o delle misure da applicare, il che richiede l'analisi delle informazioni sui casi relativamente a un periodo di riferimento più lungo. Analogamente, tale periodo di conservazione dei dati è necessario anche per quanto riguarda le informazioni risultanti da valutazioni di professionalità e onorabilità degli azionisti o dei membri dell'organo di gestione, al fine di garantire che le autorità di supervisione dispongano di informazioni sufficienti per valutare se essi godano di buona reputazione, agiscano con onestà e integrità e possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni, nonché per assicurare il

monitoraggio continuo di tali condizioni, come richiesto dalla direttiva (UE) 2024/1640. I dati personali dovrebbero essere cancellati qualora non sia più necessario conservarli. In considerazione della finalità della banca dati e dell'uso delle informazioni ivi contenute da parte dei vari partecipanti al sistema di supervisione AML/CFT, essa non dovrebbe contenere dati coperti da segreto professionale.

- (19) Con l'obiettivo di assicurare una tutela più efficace e meno frammentata del quadro finanziario dell'Unione, è opportuno che un numero limitato dei soggetti obbligati più a rischio sia sottoposto alla supervisione diretta dell'Autorità. Dato che i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non sono proporzionali alle dimensioni dei soggetti sottoposti a supervisione, si dovrebbero applicare altri criteri per individuare i soggetti più a rischio. Occorre in particolare considerare due categorie: enti creditizi ed enti finanziari transfrontalieri a rischio elevato con attività in un numero significativo di Stati membri, selezionati periodicamente; e, in casi eccezionali, qualsiasi soggetto le cui violazioni sostanziali degli obblighi applicabili non siano sufficientemente o tempestivamente affrontate dal suo supervisore nazionale. In tali casi eccezionali, l'Autorità o i supervisori del settore finanziario dovrebbero poter chiedere il trasferimento della supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione, con un'adeguata giustificazione. Qualora siano presentate dall'Autorità, tali richieste di trasferimento dovrebbero essere esaminate dalla Commissione e approvate o respinte mediante una decisione ufficiale, tenendo conto della motivazione presentata. Qualora tali richieste di trasferimento siano presentate dai supervisori del settore finanziario all'Autorità e comportino la delega volontaria di compiti e poteri, dovrebbe spettare all'Autorità decidere in merito alla necessità del trasferimento e assumere la supervisione diretta del soggetto o del gruppo obbligato in questione qualora constati che gli interessi dell'Unione e l'integrità del sistema AML/CFT lo richiedano. Tutti i soggetti nei confronti dei quali l'Autorità eserciterebbe poteri di supervisione diretta rientrano nella categoria dei «soggetti obbligati selezionati».
- (20) La prima categoria di enti creditizi ed enti finanziari, o gruppi di tali enti creditizi ed enti finanziari, dovrebbe essere valutata ogni tre anni, sulla base di una combinazione di criteri oggettivi relativi alla loro presenza e attività a livello transfrontaliero e di criteri relativi al loro profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nel processo di selezione dovrebbero essere inclusi soltanto gli enti creditizi o gli enti finanziari, o gruppi di tali enti creditizi ed enti finanziari, che sono presenti in un numero significativo di Stati membri, indipendentemente dal fatto che operino attraverso stabilimenti o in regime di libera prestazione di servizi negli Stati membri, e per i quali la supervisione a livello di Unione sarebbe quindi più adeguata.
- (21) La valutazione periodica del profilo di rischio di enti creditizi ed enti finanziari ai fini della selezione per la supervisione diretta dovrebbe basarsi sui dati che devono essere forniti dai supervisori del settore finanziario o, per i soggetti obbligati già selezionati, dall'Autorità. Inoltre, l'Autorità dovrebbe assicurare l'applicazione armonizzata della metodologia da parte dei supervisori del settore finanziario e coordinare la valutazione del profilo di rischio dei soggetti a livello di gruppo. Una norma tecnica di attuazione dovrebbe precisare i ruoli rispettivi dell'Autorità e dei supervisori del settore finanziario nel processo di valutazione. L'Autorità dovrebbe assicurare, se del caso, l'allineamento tra la metodologia per la valutazione del profilo di rischio ai fini del processo di selezione a norma del presente regolamento e la metodologia per armonizzare la valutazione dei profili di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati a livello nazionale da mettere a punto nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1640.
- (22) Data l'ampia varietà di approcci adottati dalle autorità nazionali per la valutazione del profilo di rischio residuo dei soggetti obbligati, il processo di elaborazione normativa di una metodologia armonizzata perfezionata e dettagliata che consenta la valutazione del rischio residuo con risultati comparabili è in evoluzione e dovrebbe essere avviato quanto prima sulla base del lavoro svolto dall'ABE. Pertanto, la metodologia per la categorizzazione del rischio residuo da adottare per la prima individuazione dei soggetti obbligati selezionati dovrebbe mirare a essere più semplice e ad armonizzare i diversi approcci applicati a livello nazionale. L'Autorità dovrebbe riesaminare la propria metodologia ogni tre anni, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze pertinenti.
- (23) Il criterio di selezione finale dovrebbe garantire parità di condizioni tra i soggetti obbligati sottoposti a supervisione diretta e, a tal fine, non dovrebbe essere lasciata alcuna discrezione all'Autorità o alle autorità di supervisione nel decidere l'elenco dei soggetti obbligati che devono essere sottoposti a supervisione diretta. Di conseguenza, quando un determinato soggetto obbligato valutato opera su base transfrontaliera e rientra nella categoria di rischio elevato secondo la metodologia armonizzata, dovrebbe essere considerato un soggetto obbligato selezionato.
- (24) Al fine di fornire trasparenza e chiarezza agli enti pertinenti, l'Autorità dovrebbe pubblicare un elenco dei soggetti obbligati selezionati entro sei mesi dall'inizio di un periodo di selezione, dopo aver verificato che le informazioni fornite dai supervisori del settore finanziario corrispondano ai criteri delle attività transfrontaliere e alla metodologia del profilo di rischio. Di conseguenza, è importante che all'inizio di ciascun periodo di selezione i pertinenti supervisori del settore finanziario e, se necessario, gli stessi soggetti obbligati, forniscano all'Autorità informazioni statistiche aggiornate per determinare l'elenco degli enti finanziari ammissibili alla valutazione in conformità con i criteri di accesso alla valutazione relativi alle loro operazioni transfrontaliere. In tale contesto, i supervisori del

settore finanziario dovrebbero informare l'Autorità in merito alla categoria di profilo di rischio nella quale rientra un ente finanziario nelle proprie giurisdizioni, conformemente alla metodologia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità dovrebbe quindi iniziare la supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati sei mesi dopo la pubblicazione di tale elenco. Tale periodo è necessario per preparare adeguatamente il trasferimento dei compiti di supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione, compresa la formazione di un gruppo di supervisione congiunto e l'adozione di eventuali accordi di lavoro pertinenti con i supervisori del settore finanziario interessati.

- (25) Al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di condizioni tra i soggetti obbligati selezionati, ciascun soggetto obbligato selezionato dovrebbe rimanere oggetto della supervisione diretta dell'Autorità per almeno tre anni, anche se dopo il momento della selezione e nel corso dei tre anni il soggetto obbligato selezionato cessa di soddisfare uno dei criteri di attività transfrontaliera o relativi al rischio in ragione ad esempio di una cessazione, un consolidamento, un'espansione o una riallocazione eventuale delle attività svolte attraverso stabilimenti o in libera prestazione di servizi. L'Autorità dovrebbe altresì assicurare che sia allocato un tempo sufficiente alla preparazione da parte dei soggetti obbligati selezionati e delle loro autorità di supervisione per il trasferimento della supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione. Di conseguenza, ogni selezione successiva dovrebbe iniziare dodici mesi prima dello scadere del periodo di tre anni di supervisione dei soggetti obbligati precedentemente selezionati.
- (26) L'Autorità dovrebbe vigilare sui soggetti obbligati nel settore finanziario aventi un profilo di rischio elevato se tali soggetti operano in almeno sei Stati membri attraverso stabilimenti o in regime di libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione. In tali casi, la supervisione da parte dell'Autorità a livello dell'Unione apporterebbe un significativo valore aggiunto rispetto alla supervisione frammentata tra Stati membri d'origine e Stati membri ospitanti, in quanto eliminerebbe la necessità, per i supervisori nazionali degli Stati membri d'origine e degli Stati membri ospitanti, di coordinare e allineare le misure adottate nei confronti di varie parti dello stesso gruppo. Al fine di garantire la vigilanza omogenea dei gruppi e un'analisi più granulare del rischio dei soggetti transfrontalieri valutati, la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei soggetti obbligati che fanno parte di un gruppo dovrebbe sempre essere effettuata a livello di gruppo, determinando un unico punteggio di rischio a livello di gruppo da prendere in considerazione ai fini della selezione. L'intero gruppo dovrebbe quindi essere considerato come soggetto obbligato selezionato. Sebbene il numero esatto di soggetti che potrebbero soddisfare i criteri relativi al rischio e alle attività transfrontaliere per la supervisione diretta sia variabile e dipenda dai rispettivi modelli aziendali e profili di rischio di riciclaggio al momento della valutazione, è necessario garantire una ripartizione ottimale, progressiva e dinamica delle competenze tra l'Unione e le autorità nazionali nella prima fase di esistenza dell'Autorità. Per garantire un numero sufficiente e una gamma adeguata di tipi di gruppi e soggetti a rischio elevato sottoposti a supervisione a livello dell'Unione, l'Autorità dovrebbe disporre di risorse sufficienti per sottoporre simultaneamente a supervisione fino a 40 gruppi e soggetti, almeno durante il primo processo di selezione. Nel caso in cui più di 40 soggetti soddisfino i requisiti per la supervisione diretta sulla base del proprio profilo di rischio elevato, l'Autorità dovrebbe selezionare tra loro i 40 soggetti che operano nel maggior numero di Stati membri mediante stabilimenti o in libera prestazione di servizi. Qualora tale criterio non sia sufficiente per poter selezionare 40 soggetti, in particolare laddove più soggetti obbligati operino nello stesso numero di Stati membri — ad esempio nel caso in cui i soggetti numero 39, 40 e 41 operino tutti nello stesso numero di Stati membri — l'Autorità dovrebbe essere in grado di distinguere tra di essi selezionando quelli che presentano il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il loro volume totale di operazioni. Nei successivi processi di selezione, e sulla base dell'esperienza acquisita in materia di supervisione durante il primo processo di selezione, sarebbe utile che il numero di soggetti sotto la supervisione dell'Autorità aumentasse anche affinché questa garantisca una copertura completa del mercato interno sotto la sua supervisione. A tal fine, nel caso in cui più di 40 soggetti si qualificano per la supervisione diretta sulla base del loro profilo di rischio elevato, l'Autorità dovrebbe potere, in consultazione con le autorità di supervisione, concordare di supervisionare un numero specifico diverso di soggetti o gruppi superiore a 40. Nel decidere in merito a tale numero specifico, l'Autorità dovrebbe tenere conto delle proprie risorse in termini di capacità di assegnare o assumere personale aggiuntivo di supervisione e sostegno numericamente sufficiente e dovrebbe garantire che l'aumento delle risorse finanziarie e umane sia fattibile. Al tempo stesso, la copertura completa del mercato interno potrebbe essere garantita supervisionando almeno un soggetto per Stato membro. Negli Stati membri in cui non sono stati individuati soggetti a seguito del regolare processo di selezione, al fine di selezionare un soggetto è opportuno applicare la metodologia di rischio concepita per il processo di selezione, compresi i criteri per la scelta tra più soggetti con un profilo di rischio elevato.
- (27) Gli attori pertinenti coinvolti nell'applicazione del quadro AML/CFT dovrebbero cooperare tra loro in conformità con il dovere di leale cooperazione sancito dai trattati. Al fine di assicurare che il sistema di supervisione AML/CFT composto dall'Autorità e dalle autorità di supervisione funzioni come un meccanismo integrato e che i rischi specifici di una giurisdizione e le competenze locali in materia di supervisione siano debitamente presi in considerazione e ben utilizzati, la supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati dovrebbe avere luogo ricorrendo a gruppi di supervisione congiunti e, se del caso, ad appositi gruppi di ispezione in loco. Tali gruppi dovrebbero essere guidati da un membro del personale dell'Autorità che coordina tutte le attività di supervisione di un gruppo («coordinatore del gruppo di supervisione congiunto»). Il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto e gli altri membri del personale dell'Autorità assegnati al gruppo di supervisione congiunto dovrebbero

avere come base la sede dell'Autorità, ma dovrebbero essere in grado di svolgere i loro compiti quotidiani e le loro attività di supervisione in qualsiasi Stato membro in cui il soggetto obbligato selezionato svolge le proprie attività. A tal fine, i supervisori del settore finanziario dovrebbero contribuire a garantire modalità di lavoro agevoli e flessibili per tutti i membri del gruppo di supervisione congiunto. L'Autorità dovrebbe essere responsabile dell'istituzione e della composizione del gruppo di supervisione congiunto e i supervisori locali coinvolti nella supervisione del soggetto dovrebbero assicurare che un numero sufficiente di membri del loro personale sia nominato a far parte di tale gruppo, tenendo conto del profilo di rischio del soggetto selezionato nella rispettiva giurisdizione e del suo volume di attività complessivo. Ogni autorità di supervisione che partecipa alla supervisione di un gruppo dovrebbe nominare un membro del gruppo di supervisione congiunto. Tuttavia, nei casi in cui il rischio delle attività del soggetto obbligato sia basso in un determinato Stato membro, il supervisore del settore finanziario di tale Stato membro dovrebbe poter scegliere, d'intesa con il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto, di non nominare un membro del gruppo di supervisione congiunto. Qualora non sia nominato alcun membro a far parte del gruppo di supervisione congiunto, il supervisore del settore finanziario pertinente dovrebbe comunque avere un punto di contatto per eventuali questioni e responsabilità del gruppo di supervisione congiunto.

- (28) Al fine di assicurare di poter adempiere i propri obblighi di supervisione in maniera efficiente nei confronti dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe essere in grado di ottenere tutti i documenti e le informazioni interni necessari per l'esercizio dei propri compiti e, a tal fine, disporre di poteri generali di indagine riconosciuti a tutte le autorità di supervisione dal diritto amministrativo nazionale. A tal fine, l'Autorità dovrebbe essere in grado di rivolgere richieste di informazioni al soggetto obbligato selezionato, alle persone fisiche alle sue dipendenze, alle persone giuridiche ad esso appartenenti e alle sue parti contrattuali, quali: il soggetto obbligato stesso o qualsiasi persona giuridica all'interno del soggetto obbligato; dipendenti del soggetto obbligato e persone in posizioni comparabili, compresi agenti e distributori; contraenti esterni; e terzi ai quali un soggetto obbligato selezionato ha esternalizzato le proprie attività.
- (29) L'Autorità dovrebbe disporre del potere di richiedere azioni, in seno a un soggetto, con l'obiettivo di migliorare la conformità dei soggetti obbligati rispetto al quadro AML/CFT, compreso il rafforzamento delle procedure interne e modifiche della struttura di governance, giungendo fino a sollevare dall'incarico membri dell'organo di gestione, fatti salvi i poteri di altre autorità di supervisione pertinenti dello stesso soggetto obbligato selezionato. A seguito di conclusioni relative alla non conformità o alla conformità parziale con i requisiti applicabili da parte del soggetto obbligato selezionato, l'Autorità dovrebbe essere in grado di imporre misure o procedure specifiche per particolari clienti o categorie di clienti che presentano rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo elevati. Le ispezioni in loco dovrebbero rappresentare una caratteristica regolare di tale supervisione e potrebbero essere effettuate da gruppi appositi. Se un tipo specifico di ispezione in loco, ad esempio in relazione a una persona fisica i cui locali commerciali sono gli stessi della sua residenza privata, richiede un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria nazionale, l'Autorità dovrebbe richiedere tale autorizzazione.
- (30) L'Autorità dovrebbe disporre di una gamma completa di poteri di supervisione in relazione ai soggetti sottoposti a supervisione diretta, al fine di garantire il rispetto degli obblighi applicabili. Tali poteri dovrebbero applicarsi nei casi in cui il soggetto obbligato selezionato non soddisfi i requisiti, nei casi in cui è improbabile che determinati requisiti siano soddisfatti, così come nei casi in cui le procedure interne non siano appropriate per assicurare una sana gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo posti dal soggetto obbligato selezionato. L'esercizio di tali poteri potrebbe avvenire per mezzo di decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati.
- (31) Oltre ai poteri di supervisione di applicare misure amministrative e al fine di garantire la conformità, negli eventuali casi di violazioni di obblighi direttamente applicabili, l'Autorità dovrebbe essere in grado di irrogare sanzioni pecuniarie ai soggetti obbligati selezionati. Nell'eventualità di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, l'Autorità dovrebbe sempre irrogare sanzioni pecuniarie. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate e dissuasive, dovrebbero avere un effetto punitivo e deterrente, e dovrebbero rispettare il principio del *ne bis in idem*. Gli importi massimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero essere in linea con quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2024/1640 e disponibili per tutte le autorità di supervisione dell'Unione. Gli importi di base di tali sanzioni dovrebbero essere determinati entro i limiti stabiliti dal quadro AML/CFT, tenendo conto della natura degli obblighi che sono stati violati. Affinché l'Autorità possa prendere adeguatamente in considerazione circostanze aggravanti o attenuanti, dovrebbero essere possibili adeguamenti del corrispondente importo di base. Con l'obiettivo di conseguire una cessazione tempestiva della pratica commerciale dannosa, il comitato esecutivo dell'Autorità dovrebbe avere il potere di imporre penali di mora al fine di costringere la persona fisica o giuridica interessata a cessare la condotta in questione. Al fine di aumentare la consapevolezza di tutti i soggetti obbligati, incoraggiandoli ad adottare prassi commerciali in linea con il quadro AML/CFT, tali sanzioni pecuniarie e penali di mora dovrebbero essere rese note. Il regime di informativa relativo alle misure amministrative nonché alle sanzioni pecuniarie e alle penali di mora

imposte dall'Autorità e specificate nel presente regolamento dovrebbe essere strettamente allineato a quello esistente a livello nazionale, come previsto dalla direttiva (UE) 2024/1640. La Corte di giustizia dovrebbe avere competenza per esercitare il controllo di legittimità sulle decisioni adottate dall'Autorità, dal Consiglio e dalla Commissione, in conformità dell'articolo 263 TFUE, nonché per determinare la loro responsabilità extracontrattuale.

- (32) È importante che le autorità incaricate di sorvegliare l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate a livello nazionale siano informate in maniera tempestiva di qualsiasi violazione di tale obbligo da parte di soggetti obbligati selezionati. A tal fine, l'Autorità dovrebbe poter condividere tali informazioni con il supervisore del settore finanziario dello Stato membro interessato e incaricarlo di trasmetterle all'autorità nazionale incaricata di sorvegliare l'attuazione di tali sanzioni.
- (33) Per i soggetti obbligati non selezionati, la supervisione AML/CFT deve rimanere principalmente a livello nazionale; in tale contesto le autorità nazionali competenti manterrebbero la piena competenza e responsabilità per la supervisione diretta. Si dovrebbero concedere all'Autorità adeguati poteri di supervisione indiretta al fine di assicurare che le azioni di supervisione a livello nazionale siano coerenti e di alta qualità in tutta l'Unione. Di conseguenza, l'Autorità dovrebbe effettuare valutazioni dello stato di convergenza della supervisione e pubblicare relazioni contenenti le sue conclusioni. È opportuno conferire all'Autorità il potere di adottare misure di follow-up sotto forma di orientamenti e raccomandazioni, comprese singole raccomandazioni, rivolti ai supervisori del settore finanziario a seguito della valutazione, al fine di garantire prassi di supervisione armonizzate e di alto livello in tutta l'Unione. Le singole raccomandazioni potrebbero contenere suggerimenti di misure specifiche di follow-up e il supervisore del settore finanziario dovrebbe compiere ogni sforzo per conformarsi a tali misure. Qualora il supervisore del settore finanziario non attui le misure di follow-up, l'Autorità dovrebbe adottare i provvedimenti appropriati e necessari a norma del presente regolamento.
- (34) L'Autorità dovrebbe inoltre essere in grado di risolvere i disaccordi tra i supervisori del settore finanziario in merito alle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato non selezionato nel settore finanziario. Al fine di garantire una cooperazione costruttiva, l'Autorità dovrebbe in primo luogo cercare di risolvere il disaccordo mediante una fase di conciliazione con un termine prestabilito. Nel caso in cui la fase di conciliazione non raggiunga i risultati desiderati, l'Autorità dovrebbe poter adottare una decisione vincolante per imporre a tali supervisori di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
- (35) Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento e l'efficacia del sistema di supervisione AML/CFT, l'Autorità dovrebbe essere in grado di individuare e agire in caso di carenze sistematiche della supervisione causate da violazioni del diritto dell'Unione derivanti dalla mancata o inadeguata applicazione delle disposizioni di diritto interno di recepimento delle direttive dell'Unione. A tal fine, e fatti salvi i poteri della Commissione in relazione all'avvio di una procedura di infrazione a norma del TFUE, l'Autorità dovrebbe poter indagare su tali possibili violazioni. Se ha constatato una violazione, dopo aver informato il supervisore interessato e, se del caso, aver dato agli altri supervisori del settore finanziario la possibilità di fornire informazioni sulla questione, l'Autorità dovrebbe poter formulare una raccomandazione rivolta al supervisore in questione, se lo ritiene opportuno, che illustri le misure da adottare per porre rimedio alla violazione. Qualora le carenze individuate non siano state sanate, la Commissione dovrebbe inoltre poter esprimere un parere che imponga al supervisore di conformarsi alla raccomandazione formulata dall'Autorità.
- (36) Alcuni soggetti obbligati nel settore finanziario che non soddisfano i requisiti per la selezione regolare potrebbero comunque presentare un profilo di rischio intrinseco o residuo elevato dal punto di vista del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo oppure potrebbero intraprendere, modificare o espandere attività che comportano un rischio elevato, non mitigato da un livello commisurato di controlli interni, determinando così violazioni gravi, ripetute o sistematiche dei loro obblighi AML/CFT. Eventuali indizi di possibili violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi AML/CFT applicabili potrebbero configurare negligenza grave da parte del soggetto obbligato. L'autorità di supervisione dovrebbe essere in grado di rispondere adeguatamente a qualsiasi possibile violazione e di impedire che i rischi si concretizzino e determinino una negligenza grave nel rispetto degli obblighi AML/CFT. Tuttavia, in alcuni casi una risposta a livello nazionale potrebbe non essere sufficiente o tempestiva, specialmente quando ci sono indizi del fatto che si siano verificate violazioni gravi, ripetute o sistematiche a livello di soggetto. In tali casi l'Autorità dovrebbe chiedere al supervisore locale di adottare misure specifiche per porre rimedio alla situazione, compresa la richiesta di irrogare sanzioni finanziarie o altre misure coercitive. Al fine di evitare che i rischi di riciclaggio e di terrorismo si materializzino, il termine per l'azione a livello nazionale dovrebbe essere sufficientemente breve.

- (37) L'Autorità dovrebbe essere informata di qualsiasi deterioramento rapido e significativo della situazione di un soggetto obbligato non selezionato per quanto riguarda il rispetto dei requisiti applicabili e l'esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare quando tale deterioramento potrebbe causare un danno significativo alla reputazione di vari Stati membri o dell'Unione nel suo insieme.
- (38) L'Autorità dovrebbe avere l'opportunità di richiedere un trasferimento di compiti e poteri di supervisione relativi a uno specifico soggetto obbligato di propria iniziativa in caso di inerzia, mancato rispetto delle sue istruzioni o incapacità di seguire tali istruzioni entro il termine previsto. Dato che il trasferimento di compiti e poteri relativi a un soggetto obbligato senza una richiesta specifica rivolta all'Autorità dal supervisore del settore finanziario richiederebbe una decisione discrezionale da parte dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe indirizzare una richiesta specifica a tal fine alla Commissione. Affinché la Commissione possa adottare una decisione coerente con il quadro dei compiti assegnati all'Autorità nel contesto del quadro AML/CFT, la richiesta dell'Autorità dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata motivazione e dovrebbe specificare la durata della riassegnazione di compiti e poteri all'Autorità. L'orizzonte temporale per la riassegnazione dei poteri dovrebbe corrispondere al tempo di cui l'Autorità necessita per affrontare i rischi a livello di soggetto e non dovrebbe superare i tre anni. L'Autorità dovrebbe poter chiedere una proroga di tale termine nel caso in cui le violazioni individuate non siano state pienamente affrontate. Tale proroga dovrebbe essere limitata a quanto necessario per affrontare tali violazioni e non superare i tre anni. La Commissione dovrebbe adottare una decisione che trasferisca i poteri e i compiti di supervisione del soggetto all'Autorità rapidamente e, in ogni caso, senza indebito ritardo. Tale decisione dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (39) Al fine di migliorare le prassi di supervisione nel settore non finanziario, l'Autorità dovrebbe effettuare verifiche inter pares dei supervisori del settore non finanziario, che dovrebbero anche includere verifiche inter pares delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione. A tal fine, l'Autorità dovrebbe elaborare il quadro metodologico per tali verifiche, comprese norme volte a evitare conflitti di interesse nello svolgimento delle verifiche inter pares e nell'elaborazione dei risultati, nonché riguardo all'opportunità di tenere conto delle valutazioni da parte delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al momento di decidere in merito alla pianificazione delle verifiche inter pares e al loro contenuto. Al fine di promuovere la convergenza delle prassi di supervisione, l'Autorità dovrebbe pubblicare relazioni contenenti le conclusioni di tali verifiche inter pares, comprese le carenze e le buone prassi individuate. Tali relazioni potrebbero essere accompagnate da orientamenti o raccomandazioni indirizzati alle autorità pubbliche competenti, comprese le autorità pubbliche che supervisionano gli organi di autoregolamentazione. Tali organi di autoregolamentazione dovrebbero essere in grado di partecipare alle verifiche inter pares, qualora abbiano espresso un interesse in tal senso.
- (40) Con l'obiettivo di aumentare l'efficacia dell'attuazione delle misure AML/CFT anche nel settore non finanziario, l'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di indagare in merito a eventuali violazioni o applicazioni scorrette del diritto dell'Unione da parte dei supervisori di tale settore, nonché da parte delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione. Qualora accerti l'esistenza di una violazione, l'Autorità dovrebbe essere in grado di formulare una raccomandazione nei confronti del supervisore del settore non finanziario o dell'autorità di supervisione interessati, specificando le misure da adottare per porvi rimedio. Qualora non siano state adottate misure adeguate in risposta a tale raccomandazione, l'Autorità dovrebbe anche poter inviare una segnalazione alle controparti interessate dell'autorità di supervisione o del supervisore del settore non finanziario. Il potere dell'Autorità di emettere tali raccomandazioni e segnalazioni lascia impregiudicato il potere della Commissione di avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri qualora rilevi una situazione di mancata o inadeguata attuazione del diritto dell'Unione, conformemente ai poteri che le sono conferiti dai trattati.
- (41) L'Autorità dovrebbe inoltre essere in grado di risolvere i disaccordi tra supervisori del settore non finanziario in merito alle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato nel settore non finanziario. Al fine di garantire una cooperazione costruttiva, l'Autorità dovrebbe cercare di risolvere i disaccordi mediante una fase di conciliazione con un termine prestabilito. Al termine della fase di conciliazione, l'Autorità dovrebbe esprimere un parere su come risolvere il disaccordo.
- (42) Alla luce della natura transfrontaliera del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, rivestono fondamentale importanza una cooperazione efficace ed efficiente, lo scambio di informazioni e un'azione coordinata tra le FIU. Al fine di migliorare tale coordinamento e tale cooperazione, all'Autorità dovrebbero essere affidati compiti e poteri che consentano all'Autorità stessa e alle FIU di costituire congiuntamente un meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU. A tal fine, l'Autorità dovrebbe disporre di risorse umane, finanziarie e informatiche sufficienti, le quali, se necessario, dovrebbero essere separate dal punto di vista organizzativo dal personale che svolge i compiti relativi alle attività di supervisione dell'Autorità. Il successo del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU dipende

dalla cooperazione in buona fede tra l'Autorità e le FIU, nonché dal loro scambio di tutte le informazioni pertinenti necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti. In caso di disaccordo tra le FIU in relazione alla cooperazione e allo scambio di informazioni, l'Autorità dovrebbe essere informata di conseguenza e dovrebbe poter fungere da mediatore tra le FIU pertinenti.

- (43) Al fine di analizzare le attività sospette che interessano più giurisdizioni, le FIU che hanno ricevuto segnalazioni collegate dovrebbero essere in grado di condurre in modo efficiente analisi congiunte di casi di interesse comune. A tal fine l'Autorità dovrebbe essere in grado di proporre, avviare, coordinare e sostenere con tutti i mezzi adeguati le analisi congiunte di operazioni o attività transfrontaliere sospette. Dovrebbe essere attivata un'analisi congiunta quando ve ne è la necessità conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e conformemente ai metodi e i criteri elaborati dall'Autorità per la selezione e la definizione delle priorità in relazione ai casi pertinenti per la conduzione di analisi congiunte. Le FIU dovrebbero compiere ogni sforzo per accettare l'invito dell'Autorità a partecipare a un'analisi congiunta. Una FIU che rifiuta di partecipare a un'analisi congiunta dovrebbe spiegare all'Autorità i motivi del suo rifiuto. Tali motivi dovrebbero essere forniti, se del caso, alla FIU che ha individuato la necessità di un'analisi congiunta. Su esplicito consenso delle FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene lo svolgimento di tale analisi dovrebbe avere accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni necessari, compresi i dati e le informazioni relativi all'oggetto del caso.
- (44) L'Autorità dovrebbe essere in grado di chiedere alle FIU di avviare un'analisi congiunta in circostanze specifiche, anche qualora le informazioni siano state portate all'attenzione dell'Autorità da informatori o giornalisti investigativi o laddove l'analisi congiunta di casi complessi e transfrontalieri apporterebbe un valore aggiunto. Le FIU alle quali è stato chiesto di partecipare a un'analisi congiunta dovrebbero rispondere senza ritardo all'Autorità indicando se sono disposte a partecipare all'analisi congiunta e, se non sono disposte a partecipare, illustrandone i motivi.
- (45) Individuare, in una fase precoce, i collegamenti con le informazioni detenute da altri organi e organismi dell'Unione e da terzi interessati è fondamentale per garantire che siano selezionati i casi transfrontalieri più pertinenti, compresi quelli che richiedono un'analisi operativa approfondita. A tal riguardo, e previo consenso di tutte le FIU che si sono dichiarate disposte a partecipare a un'analisi congiunta, il personale dell'Autorità dovrebbe essere autorizzato a effettuare, sulla base di un sistema di riscontro positivo o negativo, la corrispondenza incrociata dei dati di tali FIU con le informazioni messe a disposizione da altre FIU e da altri organi e organismi dell'Unione, tra cui Europol. L'Autorità dovrebbe garantire che, per la corrispondenza incrociata dei dati sulla base di un sistema di riscontro positivo o negativo, sia utilizzata la tecnologia allo stato dell'arte più avanzata disponibile, comprese le tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata. La funzionalità «match» del sistema FIU.net è un esempio di soluzione che consente a una FIU di stabilire in tempo reale se un soggetto i cui dati sono pseudonimizzati sia già noto alla FIU di un altro paese o a un organo o organismo dell'Unione, evitando così il trattamento non necessario di dati personali. In caso di riscontro positivo, l'Autorità dovrebbe condividere le informazioni che hanno generato tale riscontro positivo con le FIU che partecipano all'analisi congiunta. In tali circostanze, l'Autorità dovrebbe altresì condividere le informazioni che hanno generato il riscontro positivo con gli organi e gli organismi dell'Unione, previo consenso della FIU che le ha fornite.
- (46) Al fine di garantire che il processo di istituzione di un'analisi congiunta sia rapido ed efficiente, l'Autorità dovrebbe essere responsabile della creazione e della composizione del gruppo di analisi congiunto, nonché del suo coordinamento.
- (47) Un'efficace cooperazione operativa nei casi transfrontalieri tra l'Autorità e altri pertinenti organi e organismi dell'Unione è di fondamentale importanza. Al fine di garantire, se del caso, che sia dato concretamente seguito ai risultati delle analisi congiunte in relazione a casi transfrontalieri, l'Autorità dovrebbe comunicare i risultati delle analisi congiunte alla Procura europea (EPPO) o trasmetterli all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), qualora i risultati di tale analisi congiunta indichino che potrebbe essere stato commesso un reato in relazione al quale l'EPPO o l'OLAF potrebbe esercitare le proprie competenze. Inoltre, previo accordo di tutte le FIU che partecipano a un'analisi congiunta, l'Autorità dovrebbe anche poter trasmettere i risultati di tale analisi congiunta a Europol ed Eurojust, qualora i risultati di tale analisi congiunta indichino che potrebbe essere stato commesso un reato in relazione al quale Europol ed Eurojust potrebbero esercitare le loro competenze. L'Autorità dovrebbe essere in grado di scambiare informazioni strategiche, quali tipologie e indicatori di rischio, con l'EPPO, l'OLAF, Europol ed Eurojust.

- (48) A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽⁸⁾, l'Autorità è tenuta a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, l'Autorità è tenuta a trasmettere senza ritardo all'OLAF qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Conformemente alle disposizioni applicabili degli strumenti giuridici che li disciplinano, l'EPPO e l'OLAF dovrebbero informare l'Autorità in merito alle misure adottate in relazione alle informazioni fornite e agli eventuali risultati pertinenti.
- (49) Al fine di migliorarne l'efficacia, l'Autorità dovrebbe essere in grado di definire metodi e procedure per lo svolgimento delle analisi congiunte. Sulla base dei riscontri forniti dalle FIU che partecipano alle analisi congiunte, l'Autorità dovrebbe essere in grado di riesaminare la loro condotta in modo da individuare gli insegnamenti tratti. Tali riesami dovrebbero consentire all'Autorità di emanare relazioni e conclusioni di follow-up da condividere con tutte le FIU, senza divulgare informazioni confidenziali o riservate, al fine di perfezionare e migliorare ulteriormente i metodi e le procedure per lo svolgimento di analisi congiunte, nonché di migliorare e promuovere, in definitiva, le analisi stesse.
- (50) Al fine di agevolare e migliorare la cooperazione tra le FIU e l'Autorità, anche con l'obiettivo di condurre analisi congiunte, le FIU dovrebbero delegare uno o più membri del personale per ciascuna FIU all'Autorità («delegati delle FIU nazionali»). I delegati delle FIU nazionali dovrebbero sostenere il personale dell'Autorità nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle FIU, compresi lo svolgimento di analisi congiunte e la preparazione di valutazioni delle minacce e analisi strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pur rimanendo sotto l'autorità della rispettiva FIU delegante, i delegati delle FIU dovrebbero essere indipendenti e autonomi sul piano operativo nello svolgimento dei loro compiti e nell'adempimento dei loro doveri a norma del presente regolamento. Essi non dovrebbero chiedere né ricevere istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione e neppure da governi o altri organismi pubblici o privati. I loro compiti e doveri non dovrebbero pregiudicare le norme di sicurezza e riservatezza delle FIU.
- (51) Oltre alle analisi congiunte, l'Autorità dovrebbe incoraggiare e agevolare varie forme di assistenza reciproca tra le FIU, compresa la formazione e gli scambi di personale al fine di migliorare lo sviluppo di capacità e consentire lo scambio di conoscenze e buone prassi tra le FIU. Il ruolo dell'Autorità nel sostenere le FIU nelle loro attività le conferisce una posizione unica per facilitare l'accesso delle FIU alle banche dati e agli strumenti fondamentali per migliorare la qualità dell'intelligence finanziaria. L'Autorità dovrebbe utilizzare la propria posizione per negoziare, per conto di tutte le FIU, contratti con i fornitori di tali strumenti e banche dati, nonché per la pertinente formazione del proprio personale e del personale delle FIU. L'Autorità dovrebbe inoltre svolgere un ruolo di mediazione in caso di disaccordo tra le FIU. A tal fine, le FIU dovrebbero poter deferire alla mediazione dell'Autorità i disaccordi relativi alla cooperazione, compreso lo scambio di informazioni tra le FIU, nel caso in cui non riescano a risolvere tali disaccordi mediante il dialogo e i contatti diretti.
- (52) L'Autorità dovrebbe gestire, ospitare e sottoporre a manutenzione FIU.net. L'Autorità dovrebbe mantenere il sistema aggiornato, tenendo conto delle esigenze espresse dalle FIU. A tal fine, l'Autorità dovrebbe garantire che in ogni momento, per lo sviluppo di FIU.net, sia utilizzata la tecnologia allo stato dell'arte più avanzata disponibile, previo svolgimento di un'analisi costi-benefici. Dato che l'Autorità dovrebbe affidarsi a terzi prestatori di servizi solo per compiti non essenziali, non dovrebbe esternalizzare l'hosting e la gestione di FIU.net. L'Autorità non dovrebbe avere accesso al contenuto delle informazioni scambiate nell'ambito di FIU.net, a meno che non sia la destinataria prevista di tali informazioni. Per poter inviare e ricevere le informazioni ed effettuare su di esse la corrispondenza incrociata, l'Autorità dovrebbe disporre di un nodo operativo nel sistema FIU.net.
- (53) Al fine di stabilire prassi uniformi, efficienti ed efficaci in materia di supervisione e di FIU e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe poter emanare orientamenti e formulare

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

raccomandazioni indirizzate a tutti i soggetti obbligati o a una categoria di essi e a tutte le autorità di supervisione e le FIU o a una categoria di esse. Tali orientamenti e raccomandazioni potrebbero essere emanati in virtù di un conferimento specifico di poteri negli atti applicabili dell'Unione, oppure su iniziativa dell'Autorità, laddove vi sia la necessità di rafforzare il quadro AML/CFT a livello di Unione.

- (54) Per fornire un'assistenza ottimale alle FIU e aumentare in tal modo l'efficacia del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU, l'Autorità e le FIU dovrebbero essere in grado di rafforzare l'efficacia delle attività di queste ultime, individuando e promuovendo le migliori prassi. Le verifiche inter pares sarebbero lo strumento migliore per permettere una valutazione oggettiva di tali attività e pratiche e, pertanto, l'Autorità dovrebbe essere incaricata di organizzare tali verifiche inter pares, sulla base di metodi e norme procedurali per lo svolgimento di tali verifiche, che saranno elaborate a livello centrale dall'Autorità. Per essere utili, le verifiche inter pares dovrebbero essere complete e riguardare tutti gli aspetti pertinenti dei compiti delle FIU stabiliti al capo III della direttiva (UE) 2024/1640. Le verifiche dovrebbero quindi riguardare, tra l'altro, l'adeguatezza delle risorse delle FIU, le misure attuate per garantire l'indipendenza e l'autonomia delle FIU sul piano operativo, le misure predisposte per tutelare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate dalle FIU, le funzioni relative al ricevimento delle segnalazioni di operazioni sospette, le funzioni relative alle analisi operative e strategiche delle FIU e alla loro diffusione, nonché gli accordi e le pratiche di cooperazione nazionale e transfrontaliera delle FIU. A seguito delle verifiche inter pares, l'Autorità potrebbe emanare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere le migliori prassi individuate e ad affrontare eventuali carenze.
- (55) L'istituzione di una struttura di governance solida all'interno dell'Autorità è essenziale per assicurare l'esercizio efficace dei compiti assegnati all'Autorità e un processo decisionale efficiente ed obiettivo. In ragione della complessità e della varietà dei compiti conferiti all'Autorità tanto nel settore della supervisione quanto in quello delle FIU, le decisioni non possono essere adottate da un unico organo direttivo, come spesso accade in seno alle agenzie decentrate. Mentre alcuni tipi di decisioni, come le decisioni sull'adozione di strumenti comuni, devono essere adottate dai rappresentanti delle autorità competenti o delle FIU, e rispettare le modalità di voto di cui al TFUE, alcune altre decisioni, quali quelle relative a singoli soggetti obbligati selezionati o singole autorità, richiedono un organo decisionale più ridotto, i cui membri dovrebbero essere soggetti a disposizioni adeguate di materia di responsabilità. Di conseguenza, l'Autorità dovrebbe disporre di un consiglio generale e di un comitato esecutivo.
- (56) Al fine di garantire la competenza pertinente, il consiglio generale dovrebbe articolarsi in due composizioni. Per tutte le decisioni sull'adozione di atti di applicazione generale quali i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e i pareri relativi alle FIU, dovrebbe essere composto dai capi delle FIU degli Stati membri («consiglio generale nella composizione FIU»). Per gli stessi tipi di atti relativi alla supervisione diretta o indiretta di soggetti obbligati finanziari e non finanziari, tale consiglio dovrebbe essere composto dai capi dei supervisori AML/CFT che sono autorità pubbliche («consiglio generale nella composizione di supervisione»). Tutte le parti rappresentate nel consiglio generale si dovrebbero sforzare di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori di tale consiglio. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata in termini di genere in seno al consiglio generale.
- (57) Ai fini di un processo decisionale agevole, si dovrebbero suddividere i compiti in maniera chiara: il consiglio generale nella composizione FIU dovrebbe pronunciarsi in merito ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, agli orientamenti e alle misure analoghe rivolti alle FIU, mentre il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe emettere una decisione in merito ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, agli orientamenti e alle misure analoghe rivolti ai soggetti obbligati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe inoltre essere in grado di formulare, sulla base di procedure da definire in accordo con il comitato esecutivo, il proprio parere al comitato esecutivo in relazione a tutti i progetti di decisione relativi a singoli soggetti obbligati selezionati proposti dai gruppi di supervisione congiunti. In assenza di tale parere, le decisioni dovrebbero essere adottate dal comitato esecutivo. Ogni volta che, nella decisione finale, il comitato esecutivo si discosta dal parere formulato dal consiglio generale nella composizione di supervisione, esso dovrebbe illustrarne i motivi per iscritto.
- (58) Ai fini delle operazioni di voto e dell'adozione di decisioni, ogni Stato membro dovrebbe disporre di un rappresentante votante. Di conseguenza, i capi delle autorità di supervisione dei soggetti obbligati in ogni Stato membro dovrebbero nominare un rappresentante permanente in veste di membro votante in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. In alternativa, a seconda dell'oggetto della decisione o dell'ordine del giorno di una determinata riunione del consiglio generale, le autorità di supervisione di uno Stato membro dovrebbero poter nominare un rappresentante ad hoc. Le disposizioni pratiche relative al processo decisionale e al voto da parte dei membri del consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del consiglio generale, che sarà elaborato dall'Autorità.

- (59) Affinché il consiglio generale nella composizione FIU riceva assistenza nella predisposizione di tutte le decisioni pertinenti nell'ambito del suo mandato, dovrebbe essere sostenuto da un comitato permanente con una composizione più limitata. Il comitato permanente dovrebbe sostenere il lavoro del consiglio generale nella composizione FIU e svolgere i propri compiti esclusivamente nell'interesse dell'Unione nel suo insieme. Dovrebbe operare in stretta cooperazione con i delegati delle FIU e il personale dell'Autorità responsabile dei compiti connessi alle FIU, nonché in piena trasparenza nei confronti del consiglio generale nella composizione FIU.
- (60) Il presidente dell'Autorità dovrebbe presiedere le riunioni del consiglio generale e avere diritto di voto quando le decisioni sono adottate a maggioranza semplice salvo che sia altrimenti disposto dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe fungere da membro senza diritto di voto in seno al consiglio generale. Al fine di stabilire una buona cooperazione con altre istituzioni pertinenti, il consiglio generale dovrebbe altresì essere in grado di ammettere altri osservatori senza diritto di voto — in particolare rappresentanti nominati dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE) e da ciascuna delle tre autorità europee di vigilanza, ovvero l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾, e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾, (collettivamente, «le AEV»), per il consiglio generale nella sua composizione di supervisione, e rappresentanti dell'OLAF, di Europol, di Eurojust e dell'EPPO per il consiglio generale nella sua composizione FIU — quando vengono discusse o decise questioni rientranti nei loro rispettivi mandati. Per garantire che le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell'Unione siano invitati alle riunioni in cui la loro presenza sarebbe richiesta o utile, il regolamento interno del consiglio generale dovrebbe definire chiaramente le circostanze in cui tali istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché altri osservatori, dovrebbero poter essere ammessi alle riunioni. Nell'elaborare le parti pertinenti del regolamento interno, l'Autorità dovrebbe concordare con tali istituzioni, organi e organismi dell'Unione i termini e le condizioni della loro partecipazione. Si presume l'esistenza di un siffatto accordo quando i termini e le condizioni di partecipazione sono già inclusi negli accordi di lavoro bilaterali o nei memorandum d'intesa previsti dal presente regolamento. Al fine di consentire un processo decisionale agevole, le decisioni del consiglio generale dovrebbero essere prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per le decisioni riguardanti i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni che dovrebbero essere prese a maggioranza qualificata dei rappresentanti degli Stati membri conformemente alle modalità di voto dei trattati.
- (61) L'organo direttivo dell'Autorità dovrebbe essere il comitato esecutivo composto dal presidente dell'Autorità e da cinque membri a tempo pieno, compreso il vicepresidente, nominati dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta del consiglio generale sulla base di un elenco ristretto di candidati qualificati predisposto dalla Commissione. Al fine di assicurare un processo decisionale rapido ed efficiente, il comitato esecutivo dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione di tutti i compiti dell'Autorità, fatta eccezione nei casi in cui l'adozione di decisioni specifiche è esplicitamente assegnata al consiglio generale. Al fine di garantire l'obiettività e l'adeguata rapidità del processo decisionale nel settore della supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati, il comitato esecutivo dovrebbe adottare tutte le decisioni vincolanti indirizzate ai soggetti obbligati selezionati. I rappresentanti dei supervisori del settore finanziario in cui è stabilito il soggetto dovrebbero poter assistere alle delibere del comitato esecutivo. Inoltre, unitamente a un rappresentante della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere collettivamente responsabile delle decisioni amministrative e di bilancio dell'Autorità.
- (62) Al fine di consentire decisioni rapide, tutte le decisioni del comitato esecutivo, comprese quelle in cui la Commissione ha diritto di voto, dovrebbero essere adottate a maggioranza semplice e il voto del presidente dell'Autorità dovrebbe essere decisivo in caso di parità. Al fine di assicurare una sana gestione finanziaria dell'Autorità, per quanto riguarda le decisioni in cui la Commissione ha diritto di voto e il comitato esecutivo si discosta dal parere della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere in grado di fornire una motivazione dettagliata di tale scostamento.
- (63) Al fine di assicurare il funzionamento indipendente dell'Autorità, i cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo e il presidente dell'Autorità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione nel suo insieme. Tanto durante quanto successivamente alla cessazione del loro mandato, dovrebbero comportarsi con integrità e discrezione per quanto concerne l'accettazione di determinate funzioni o di determinati vantaggi. Al fine di evitare di dare l'impressione che i membri del comitato esecutivo dell'Autorità possano sfruttare la propria posizione di membro del comitato esecutivo per ottenere una nomina di alto livello nel settore privato in seguito al

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

loro mandato e per prevenire qualsiasi conflitto di interessi dopo l'impiego pubblico, dovrebbe essere introdotto un periodo di riflessione per i cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo, nonché per il presidente dell'Autorità.

- (64) Il presidente dell'Autorità dovrebbe essere nominato sulla base di criteri oggettivi dal Consiglio in seguito ad approvazione da parte del Parlamento europeo. Sia il Parlamento europeo che il consiglio generale dovrebbero essere in grado di condurre audizioni dei candidati alla posizione di presidente dell'Autorità, figuranti nell'elenco ristretto elaborato dalla Commissione. Al fine di garantire una scelta informata del miglior candidato da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e un elevato grado di trasparenza del processo di nomina, il consiglio generale dovrebbe essere in grado di formulare e pubblicare un parere sui risultati delle sue audizioni o di trasmettere il suo parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il presidente dovrebbe avere la rappresentanza esterna dell'Autorità e dovrebbe riferire sull'esecuzione dei compiti dell'Autorità.
- (65) Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere nominato dal comitato esecutivo sulla base di un elenco ristretto elaborato dalla Commissione. Per consentire una scelta ottimale, l'elenco ristretto dovrebbe comprendere almeno due candidati, selezionati dalla Commissione in base al merito e a documentate capacità amministrative, di bilancio e di gestione di alto livello, che devono essere dimostrate dai candidati figuranti in tale elenco nel corso di una procedura di selezione aperta. Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere un alto funzionario amministrativo dell'Autorità, incaricato della gestione quotidiana della stessa e responsabile dell'amministrazione del bilancio, degli appalti, delle assunzioni e del personale.
- (66) La parità tra donne e uomini e la diversità sono valori fondamentali dell'Unione, che promuove tali valori in tutte le sue attività. Sebbene nel tempo siano stati realizzati progressi in tali ambiti, occorre fare di più per conseguire una rappresentanza equilibrata nel processo decisionale, sia a livello dell'Unione che a livello nazionale. Il principale organo direttivo dell'Autorità, il comitato esecutivo, dovrebbe essere collegiale e composto dal presidente dell'Autorità e da altri cinque membri indipendenti, mentre la gestione quotidiana dovrebbe essere affidata a un direttore esecutivo. Tutte queste persone dovrebbero essere selezionate mediante una procedura di selezione aperta fondata principalmente su criteri individuali basati sul merito. Nel contempo, l'obiettivo perseguito è che le nomine determinino collettivamente una direzione collegiale dell'Autorità da parte di un gruppo dotato di competenze ed esperienze sufficientemente diversificate e con una rappresentanza equilibrata dal punto di vista del genere. Considerando che la Commissione ha il compito di predisporre gli elenchi ristretti di candidati per le posizioni di presidente dell'Autorità, membro del comitato esecutivo e direttore esecutivo, la Commissione dovrebbe essere guidata dalla necessità inderogabile di prendere in considerazione l'esito collettivo delle nomine. Nello specifico, i candidati figuranti negli elenchi ristretti dovrebbero consentire alle corrispondenti autorità che hanno il potere di nomina di procedere a nomine che, in definitiva, assicurino una sufficiente diversità e l'equilibrio di genere in seno all'alta dirigenza dell'Autorità.
- (67) Al fine di tutelare efficacemente i diritti delle parti interessate, per ragioni di semplificazione delle procedure e per ridurre l'onere della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Autorità dovrebbe riconoscere alle persone fisiche e giuridiche la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni prese in virtù dei poteri di supervisione diretta conferiti all'Autorità dal presente regolamento e adottate nei loro confronti o che le riguardano direttamente e individualmente. L'indipendenza e l'obiettività dei pareri dati dalla commissione amministrativa del riesame dovrebbero essere garantite tra l'altro dalla sua composizione di cinque persone indipendenti e adeguatamente qualificate.
- (68) È necessario fornire all'Autorità le risorse umane e finanziarie necessarie affinché possa conseguire gli obiettivi, realizzare i compiti e adempiere le responsabilità che le sono assegnati a norma del presente regolamento. Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Autorità, il finanziamento dovrebbe essere assicurato, a seconda dei compiti e delle funzioni, da una combinazione di commissioni imposte a determinati soggetti obbligati e da un contributo del bilancio dell'Unione. Al fine di assicurare che l'Autorità possa adempiere i suoi compiti di supervisore diretto o indiretto dei soggetti obbligati, dovrebbe essere introdotto un meccanismo adeguato per la determinazione e la riscossione delle commissioni. Per quanto concerne le commissioni riscosse presso i soggetti obbligati selezionati e alcuni soggetti obbligati non selezionati, la metodologia per il loro calcolo e il processo per la loro riscossione dovrebbero essere stabiliti in un atto delegato della Commissione. Le commissioni imposte a determinati soggetti obbligati dovrebbero essere calcolate secondo il principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare, del fatto che i soggetti obbligati soddisfino o meno i requisiti per la supervisione diretta, nonché in relazione al profilo di rischio e al fatturato. La metodologia dovrebbe essere calibrata in modo tale da garantire che un profilo di rischio inferiore comporti un minor contributo in termini di commissioni in funzione delle dimensioni del soggetto. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione deve essere deciso dall'autorità di bilancio dell'Unione mediante la procedura di bilancio. A tal fine, l'Autorità dovrebbe presentare alla Commissione uno stato di previsione. Essa dovrebbe inoltre adottare le norme finanziarie previa consultazione della Commissione.

- (69) Le norme sull'istituzione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, così come sulla presentazione dei conti annuali della stessa, dovrebbero rispettare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715⁽¹²⁾ della Commissione per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF.
- (70) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente le frodi interne, la corruzione o qualsiasi altra attività illegale in seno all'Autorità, quest'ultima dovrebbe essere soggetta al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF. L'Autorità dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁽¹³⁾, che dovrebbe essere in grado di effettuare controlli in loco nel suo settore di competenza.
- (71) Come affermato nella comunicazione della Commissione, del 7 febbraio 2013, dal titolo «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciber spazio aperto e sicuro», è essenziale garantire un livello elevato di ciberresilienza presso tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi dell'UE in ragione del contesto sempre più ostile in termini di minacce. Il direttore esecutivo dovrebbe quindi garantire un'adeguata gestione del rischio informatico, una solida governance informatica interna e un finanziamento sufficiente della sicurezza informatica. Di norma, almeno il 10 % della spesa dell'Autorità in tecnologie dell'informazione dovrebbe essere assegnato in modo trasparente alla sicurezza informatica diretta. Il contributo al servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (CERT-UE) può essere conteggiato in tale obbligo di spesa minima. L'Autorità dovrebbe lavorare in stretta collaborazione con CERT-UE e segnalare gli incidenti gravi entro 24 ore a tale squadra e alla Commissione.
- (72) L'Autorità dovrebbe rispondere tanto al Parlamento europeo quanto al Consiglio dell'esecuzione dei suoi compiti e dell'attuazione del presente regolamento. L'Autorità dovrebbe presentare ogni anno una relazione al riguardo al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
- (73) Il personale dell'Autorità dovrebbe essere composto da agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, compresi i delegati nazionali messi a disposizione dell'Autorità dalle FIU dell'Unione, pur restando sotto l'Autorità della rispettiva FIU delegante. L'Autorità, in accordo con la Commissione, dovrebbe adottare le pertinenti misure di applicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁴⁾ («statuto dei funzionari»).
- (74) Al fine di assicurare che le informazioni riservate siano trattate in quanto tali, tutti i membri degli organi direttivi dell'Autorità, tutto il personale dell'Autorità, compreso quello distaccato e quello messo a disposizione dell'Autorità, nonché tutte le persone che svolgono compiti per conto dell'Autorità su base contrattuale, dovrebbero essere soggetti all'obbligo del segreto professionale, compresi gli obblighi e le restrizioni di riservatezza derivanti dalle pertinenti disposizioni della legislazione dell'Unione e relativi ai compiti specifici dell'Autorità. Tuttavia, gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale non dovrebbero impedire all'Autorità di cooperare con, scambiare informazioni con o divulgarle ad altre autorità od organismi nazionali o dell'Unione pertinenti, laddove ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e qualora tale cooperazione e tali obblighi di scambio di informazioni siano previsti dal diritto dell'Unione.
- (75) Fatti salvi gli obblighi di riservatezza che si applicano al personale e ai rappresentanti dell'Autorità conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe essere soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾. In linea con le restrizioni relative alla riservatezza e al segreto professionale concernenti i compiti di supervisione nonché di sostegno e coordinamento delle FIU dell'Autorità, l'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione previsto da tale regolamento non dovrebbe essere esteso alle informazioni riservate trattate dal personale dell'Autorità. In particolare, tutti i dati o le informazioni di natura operativa concernenti tali dati operativi dell'Autorità e delle FIU trattati dal personale dell'Autorità in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU dovrebbero essere considerati riservati. Per quanto concerne i compiti di supervisione, in linea di principio, l'accesso alle informazioni o ai dati dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o dei soggetti obbligati ottenuti in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività relativi alla supervisione diretta dovrebbe essere trattato come riservato e non soggetto ad alcuna divulgazione. Tuttavia, le informazioni riservate

⁽¹²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

⁽¹³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽¹⁴⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

che si riferiscono a una procedura di supervisione dovrebbero poter essere rivelate in tutto o in parte ai soggetti obbligati che sono parti di tale procedura, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla protezione dei loro segreti commerciali.

- (76) Fatto salvo qualsiasi regime linguistico specifico che potrebbe essere adottato nell'ambito del sistema di supervisione AML/CFT e con soggetti obbligati selezionati, il regolamento n. 1 ⁽¹⁶⁾ del Consiglio dovrebbe applicarsi all'Autorità e i servizi di traduzione eventualmente necessari per il funzionamento dell'Autorità, ad eccezione dell'interpretazione, dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
- (77) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e delle loro autorità, il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dovrebbe essere considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾. Il regolamento (UE) 2018/1725 impone alla Commissione di consultare il Garante europeo della protezione dei dati nella stesura di atti delegati o di esecuzione che incidano sulla protezione dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali. Ciò potrebbe valere per le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che devono essere elaborate dall'Autorità. Onde garantire un processo agevole di predisposizione e adozione di tali atti, qualora l'Autorità ritenga che la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati offra un valore aggiunto già nella fase di elaborazione degli stessi, dovrebbe informarne la Commissione e ottenere la sua autorizzazione a procedere alla consultazione.
- (78) La segnalazione di irregolarità da parte di dipendenti di soggetti obbligati o loro gruppi può fornire all'Autorità informazioni essenziali sul livello generale di conformità degli enti creditizi e degli enti finanziari in tutta l'Unione agli obblighi AML/CFT. Analogamente, la segnalazione da parte di dipendenti delle autorità di supervisione, degli organi di autoregolamentazione che svolgono funzioni di supervisione e delle FIU può assistere l'Autorità nel suo ruolo di garante di una vigilanza di alta qualità e di sostegno allo sviluppo di un'informazione finanziaria efficace in tutto il mercato interno. Tuttavia, tali dipendenti devono avere sufficienti garanzie che le loro segnalazioni saranno trattate con un elevato livello di riservatezza e che i loro dati personali non saranno divulgati in alcun caso. A tal fine, l'Autorità dovrebbe adottare misure volte a mantenere la riservatezza delle segnalazioni di irregolarità. Nello stabilire le proprie norme interne per il trattamento delle segnalazioni riguardanti possibili violazioni delle norme in materia di AML/CFT, l'Autorità dovrebbe garantire che le segnalazioni dei dipendenti di soggetti obbligati selezionati siano considerate prioritarie e può stabilire procedure per trattare segnalazioni ripetute, afflussi elevati di segnalazioni e situazioni in cui sono presentate segnalazioni concernenti violazioni che esulano dal mandato dell'Autorità. Inoltre, le persone che segnalano violazioni in materia di AML/CFT all'Autorità dovrebbero beneficiare della protezione di cui alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾, purché siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.
- (79) L'Autorità dovrebbe stabilire relazioni di cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione pertinenti, tra i quali Europol, Eurojust, la Procura europea e le AEV. Al fine di migliorare la supervisione intersettoriale e promuovere una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e i supervisori AML/CFT, l'Autorità dovrebbe inoltre stabilire relazioni di cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza prudenziale dei soggetti obbligati del settore finanziario, compresa la BCE per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le

⁽¹⁶⁾ Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽²⁰⁾, nonché con le autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾, le autorità designate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾ e le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾. A tal fine, l'Autorità dovrebbe essere in grado di concludere accordi o protocolli d'intesa con tali organismi, anche per quanto concerne qualsiasi scambio di informazioni necessario all'adempimento dei rispettivi compiti dell'Autorità e di tali organismi. L'Autorità dovrebbe fare del suo meglio per condividere le informazioni con tali organismi su loro richiesta, entro i limiti posti dai vincoli giuridici, compresa la normativa in materia di protezione dei dati. Inoltre, l'Autorità dovrebbe consentire un efficace scambio di informazioni tra tutti i supervisori del settore finanziario nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT e le suddette autorità; tale cooperazione e scambio di informazioni dovrebbe avvenire in modo strutturato ed efficiente.

- (80) I partenariati per la condivisione di informazioni sono diventati consessi sempre più importanti per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i soggetti obbligati in alcuni Stati membri. Dato il mandato dell'Autorità di prevenire e individuare il riciclaggio, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo, l'Autorità dovrebbe poter istituire un partenariato per la condivisione di informazioni al fine di perseguire tale obiettivo. Le informazioni scambiate nell'ambito di un partenariato per la condivisione di informazioni dovrebbero essere coerenti con l'ambito del mandato dell'Autorità. Qualora l'Autorità agisca in veste di supervisore diretto di soggetti obbligati selezionati o a sostegno di FIU che fanno parte di un partenariato per la condivisione di informazioni in uno Stato membro, potrebbe essere utile che anche l'Autorità vi partecipi, alle condizioni stabilite dalla o dalle autorità pubbliche nazionali pertinenti che hanno istituito il partenariato in questione e con il loro esplicito accordo.
- (81) Considerando che la cooperazione tra le autorità di supervisione, amministrative e di contrasto è fondamentale per contrastare con successo il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e che alcune autorità e organismi dell'Unione svolgono compiti o mandati specifici in questo settore, l'Autorità dovrebbe assicurarsi di essere in grado di cooperare con tali autorità e organismi, in particolare con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. Laddove sia necessario stabilire accordi di lavoro specifici o concludere protocolli d'intesa tra l'Autorità e tali autorità e organismi, l'Autorità dovrebbe essere in grado di procedere in tal senso. Gli accordi dovrebbero avere natura strategica e tecnica, non dovrebbero comportare la condivisione di informazioni riservate od operative in possesso dell'Autorità e dovrebbero tener conto dei compiti già svolti dalle altre istituzioni, dagli altri organi od organismi dell'Unione in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
- (82) Poiché tanto i reati presupposto quanto il reato stesso di riciclaggio hanno spesso natura globale e dato che i soggetti obbligati dell'Unione operano anche con e in paesi terzi, una cooperazione efficace con tutte le autorità pertinenti di paesi terzi nei settori di supervisione e funzionamento delle FIU è fondamentale per rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Data la combinazione unica della supervisione diretta e indiretta e di compiti e poteri legati alla cooperazione con le FIU, l'Autorità dovrebbe essere in grado di assumere un ruolo attivo in tali accordi di cooperazione esterna. In particolare, l'Autorità dovrebbe avere il potere di sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU. Il ruolo dell'Autorità potrebbe essere particolarmente utile nei casi in cui l'interazione di diverse autorità pubbliche e FIU dell'Unione con le autorità di paesi terzi riguardi questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità. In tali casi l'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nell'agevolare tale interazione.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽²¹⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽²²⁾ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

- (83) Dati i suoi compiti e i suoi poteri in materia di AML/CFT, l'Autorità è nella posizione ideale per sostenere l'azione della Commissione nei consessi internazionali, compreso il GAFI, al fine di promuovere una rappresentanza unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell'Unione in tali consessi. L'Autorità dovrebbe pertanto assistere la Commissione nelle sue attività in qualità di membro del GAFI e contribuire alla rappresentanza dell'Unione e alla difesa dei suoi interessi nei consessi internazionali. In considerazione dell'importanza delle valutazioni reciproche effettuate dal GAFI e dal comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo — MONEYVAL, e qualora tali valutazioni riguardino Stati membri, il personale dell'Autorità dovrebbe mettersi a disposizione e cooperare con i gruppi di valutazione incaricati di effettuare le valutazioni, ove necessario.
- (84) Dato che si intende che l'Autorità disponga di una gamma completa di poteri e compiti relativi alla supervisione diretta e indiretta e alla sorveglianza di tutti i soggetti obbligati, è necessario che tali poteri rimangano consolidati all'interno di un unico organismo dell'Unione e non diano luogo a competenze in conflitto con quelle di altri organismi dell'Unione. Di conseguenza l'ABE non dovrebbe mantenere i suoi compiti in materia di AML/CFT una volta che il presente regolamento sarà pienamente applicabile e i rispettivi articoli del regolamento (UE) n. 1093/2010 dovrebbero essere soppressi. Le risorse assegnate all'ABE per l'adempimento di tali compiti e poteri dovrebbero essere trasferite all'Autorità. Considerando che tutte e tre le AEV dovrebbero collaborare con l'Autorità e dovrebbero poter partecipare alle riunioni del consiglio generale nella composizione di supervisione in qualità di osservatori, occorre conferire all'Autorità la stessa possibilità di partecipare alle riunioni del consiglio di ciascuna delle AEV. Nei casi in cui i rispettivi consigli delle autorità europee di vigilanza discutono o decidono in merito a questioni rilevanti per l'esecuzione dei compiti e dei poteri dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe poter partecipare alle loro riunioni in veste di osservatore. Gli articoli sulla composizione del consiglio delle autorità europee di vigilanza contenuti nei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (85) Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle norme procedurali per l'esercizio della facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie o penali di mora, riguardo alle norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni, nonché riguardo alla definizione di una metodologia di calcolo dell'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato selezionato e non selezionato tenuto a versare commissioni e di una procedura di riscossione di tali commissioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016⁽²⁴⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla predisposizione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della predisposizione di tali atti delegati.
- (86) L'Autorità dovrebbe assumere la maggior parte dei suoi compiti e poteri conformemente al presente regolamento entro il 1° luglio 2025. La supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati dovrebbe iniziare a partire dal 2028. Tale termine dovrebbe conferire all'Autorità il tempo sufficiente per stabilire la propria sede nello Stato membro, come stabilito dal presente regolamento.
- (87) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (88) La BCE ha formulato il suo parere il 16 febbraio 2022⁽²⁵⁾.
- (89) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 22 settembre 2021⁽²⁶⁾,

⁽²⁴⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁵⁾ GU C 210 del 25.5.2022, pag. 5.

⁽²⁶⁾ GU C 524 del 29.12.2021, pag. 10.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE, STATUS GIURIDICO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Istituzione e ambito di intervento

1. È istituita l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo («Autorità»).
2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferitile dal presente regolamento, in particolare quelli stabiliti all'articolo 6, e nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1113, della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, nonché di tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, quelli stabiliti da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che conferisca compiti all'Autorità quelli stabiliti dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e quelli stabiliti da altre direttive che conferiscono compiti alle autorità di supervisione.
3. L'obiettivo dell'Autorità è la protezione dell'interesse pubblico, la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e il buon funzionamento del mercato interno:
 - a) prevenendo l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - b) contribuendo a individuare e valutare i rischi e le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in tutto il mercato interno, nonché i rischi e le minacce provenienti dall'esterno dell'Unione che incidono o sono suscettibili di incidere sul mercato interno;
 - c) assicurando una supervisione di qualità elevata nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo («AML/CFT») in tutto il mercato interno;
 - d) contribuendo a una convergenza della supervisione nel settore della AML/CFT in tutto il mercato interno;
 - e) contribuendo all'armonizzazione delle prassi nell'individuazione di operazioni o attività sospette da parte delle unità di informazione finanziaria («FIU»);
 - f) sostenendo e coordinando lo scambio di informazioni tra le FIU e tra le FIU e altre autorità competenti.

Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell'articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1624 e all'articolo 2 della direttiva (UE) 2024/1640, si applicano le definizioni seguenti:
 - 1) «soggetto obbligato selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione, in conformità delle norme contabili pertinenti, che è soggetto alla supervisione diretta dell'Autorità ai sensi dell'articolo 13;
 - 2) «soggetto obbligato non selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione in conformità delle norme contabili pertinenti, che non è un soggetto obbligato selezionato;
 - 3) «sistema di supervisione AML/CFT»: l'Autorità e le autorità di supervisione degli Stati membri;
 - 4) «autorità non preposta all'AML/CFT»:

- a) un'autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾;
- b) la Banca centrale europea (BCE), quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;
- c) l'autorità di risoluzione designata in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE;
- d) l'autorità designata, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE;
- e) l'autorità competente, quale definita all'articolo 3, punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114.

Articolo 3

Status giuridico

1. L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Autorità è rappresentata dal suo presidente.

Articolo 4

Sede

L'Autorità ha sede a Francoforte sul Meno, Germania.

CAPO II

COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

SEZIONE I

COMPITI E POTERI

Articolo 5

Compiti

1. L'Autorità svolge i compiti seguenti in relazione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposto il mercato interno:
 - a) monitora gli sviluppi nel mercato interno e valuta le minacce, le vulnerabilità e i rischi in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
 - b) monitora gli sviluppi in paesi terzi e valuta le minacce, le vulnerabilità e i rischi in relazione ai loro sistemi AML/CFT che si ripercuotono, o hanno il potenziale di ripercuotersi, sul mercato interno;
 - c) raccoglie e analizza informazioni dalle proprie attività di supervisione e da quelle dei supervisori e delle autorità di supervisione in merito alle carenze individuate nell'applicazione delle norme AML/CFT da parte dei soggetti obbligati, la loro esposizione al rischio, le sanzioni irrogate e le azioni correttive intraprese;

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- d) istituisce una banca dati centrale AML/CFT di informazioni raccolte da autorità di supervisione o derivanti dalle attività dell'Autorità, e la tiene aggiornata;
- e) analizza le informazioni raccolte nella banca dati centrale e condivide tali analisi con i supervisori, le autorità di supervisione e le autorità non preposte all'AML/CFT su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere;
- f) sostiene l'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate che incidono sul mercato interno di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640;
- g) sostiene, agevola e rafforza la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i soggetti obbligati e i supervisori, le autorità di supervisione e le autorità non preposte all'AML/CFT al fine di sviluppare una comprensione comune dei rischi e delle minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui il mercato interno è esposto, anche partecipando a partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT;
- h) rilascia pubblicazioni e offre formazione, nonché altri servizi su richiesta, al fine di sensibilizzare e affrontare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- i) riferisce alla Commissione i casi in cui l'Autorità, nello svolgimento dei propri compiti, rileva che uno Stato membro ha recepito la direttiva (UE) 2024/1624 in modo errato o incompleto;
- j) intraprende ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento e da altri atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. L'Autorità svolge i compiti seguenti nei confronti di soggetti obbligati selezionati:

- a) garantisce il rispetto dei soggetti obbligati selezionati agli obblighi loro applicabili a norma del regolamento (UE) 2024/1624 e del regolamento (UE) 2023/1113, compresi gli obblighi relativi all'attuazione di sanzioni finanziarie mirate;
- b) effettua revisioni e valutazioni della supervisione a livello di singolo soggetto e di gruppo per accertare se le politiche, le procedure e i controlli interni messi in atto dai soggetti obbligati selezionati siano adeguati per soddisfare i requisiti ad essi applicabili, e sulla base di tali revisioni della supervisione imporre obblighi specifici, applicare misure amministrative, irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora ai sensi degli articoli 21, 22 e 23;
- c) partecipa alla supervisione a livello di gruppo, in particolare nei collegi di supervisione AML/CFT, anche quando un soggetto obbligato selezionato fa parte di un gruppo che ha sede, filiazioni o succursali al di fuori dell'Unione;
- d) sviluppa e mantiene aggiornato un sistema di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità dei soggetti obbligati selezionati per informare le attività di supervisione dell'Autorità e delle autorità di supervisione, anche attraverso la raccolta di dati da tali soggetti mediante questionari strutturati e altri strumenti online od offline.

3. L'Autorità svolge i compiti seguenti nei confronti dei supervisori del settore finanziario:

- a) tiene un elenco aggiornato dei supervisori del settore finanziario all'interno dell'Unione;
- b) effettua valutazioni periodiche per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario dispongano delle risorse, dei poteri e delle strategie adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT, e rende disponibili i risultati di tali valutazioni;
- c) adotta, in risposta a una richiesta dei supervisori del settore finanziario affinché assuma la supervisione diretta o di propria iniziativa, misure adeguate in circostanze eccezionali che richiedono l'intervento dell'Autorità e relative alla conformità o all'esposizione al rischio dei soggetti obbligati non selezionati;

- d) agevola il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario;
- e) contribuisce, in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di elevati livelli di supervisione in materia di AML/CFT, anche in relazione alla verifica del rispetto degli obblighi AML/CFT relativi a sanzioni finanziarie mirate;
- f) coordina gli scambi di personale e di informazioni tra i supervisori del settore AML/CFT;
- g) fornisce assistenza, in materia AML/CFT, ai supervisori del settore non finanziario, in seguito alle loro richieste specifiche, comprese le richieste di mediazione tra supervisori del settore finanziario;
- h) risolve, con effetto vincolante, i disaccordi tra i supervisori del settore finanziario sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT, a seguito di una richiesta specifica di cui alla lettera g).

4. L'Autorità svolge i compiti seguenti nei confronti dei supervisori del settore non finanziario:

- a) tiene un elenco aggiornato dei supervisori del settore non finanziario all'interno dell'Unione;
- b) coordina le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione in materia di AML/CFT;
- c) in materia AML/CFT, indaga su potenziali violazioni o mancata applicazione del diritto dell'Unione da parte dei supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione, formulare raccomandazioni su come porre rimedio alle violazioni individuate e, qualora i supervisori o le autorità pubbliche non si conformino alle raccomandazioni, emette segnalazioni che identifichino le misure da attuare per attenuare gli effetti della violazione;
- d) effettua riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore non finanziario dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT;
- e) contribuisce alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di livelli elevati di supervisione in materia di AML/CFT;
- f) agevola il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT del settore non finanziario;
- g) fornisce assistenza ai supervisori del settore non finanziario, su loro richieste specifiche, quali le richieste di mediazione tra supervisori del settore non finanziario in caso di disaccordo sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT.

Laddove la supervisione in merito a settori specifici sia delegata a livello nazionale a organi di autoregolamentazione, l'Autorità esercita i compiti di cui al primo comma in relazione alle autorità di supervisione che sorvegliano l'attività di tali organi.

5. L'Autorità svolge i compiti seguenti per quanto concerne le FIU e le loro attività negli Stati membri:

- a) tiene un elenco aggiornato delle FIU all'interno dell'Unione;
- b) monitora i cambiamenti nel quadro giuridico delle FIU, nonché nella loro organizzazione, concentrandosi sulle risorse per lo svolgimento dei loro compiti;
- c) sostiene il lavoro delle FIU e contribuisce a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le FIU;
- d) contribuisce all'individuazione e alla selezione di casi pertinenti per lo svolgimento di analisi congiunte da parte delle FIU;

- e) sviluppa metodi e procedure adeguati per lo svolgimento di analisi congiunte da parte delle FIU in relazione a casi transfrontalieri;
- f) istituisce, coordina, organizza e agevola lo svolgimento di analisi congiunte effettuate dalle FIU;
- g) fornisce assistenza alle FIU, a seguito delle loro richieste specifiche, quali le richieste di mediazione in caso di disaccordo tra le FIU;
- h) effettua verifiche inter pares delle attività delle FIU al fine di rafforzarne la coerenza e l'efficacia e individuare le migliori pratiche;
- i) sviluppa e mette a disposizione delle FIU strumenti e servizi per potenziarne le capacità di analisi, come anche servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per la condivisione sicura di informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net;
- j) sviluppa, condivide e promuove le conoscenze di esperti sui metodi di rilevamento, analisi e disseminazione relativi alle operazioni sospette;
- k) su richiesta delle FIU, fornisce loro formazione e assistenza specializzata, anche mediante sostegno finanziario, nel contesto dell'ambito di applicazione dei suoi obiettivi e in funzione delle risorse in termini di personale e di bilancio di cui dispone;
- l) sostiene, su richiesta delle FIU, la loro interazione con i soggetti obbligati fornendo conoscenze di esperti ai soggetti obbligati, compreso il miglioramento della loro consapevolezza e delle procedure per rilevare attività e operazioni finanziarie sospette e la loro segnalazione alle FIU;
- m) prepara e coordina le valutazioni e le verifiche strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi individuati dalle FIU in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

6. Ai fini dell'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il diritto dell'Unione applicabile sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, l'Autorità applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.

Articolo 6

Poteri dell'Autorità

1. Nei confronti dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dispone dei poteri di supervisione e di indagine di cui agli articoli da 17 a 21 e del potere di irrogare sanzioni pecuniarie e penali di mora di cui agli articoli 22 e 23.

L'Autorità ha inoltre i poteri e gli obblighi che il diritto dell'Unione applicabile dell'Unione conferisce ai supervisori del settore finanziario in materia di AML/CFT, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.

Nella misura necessaria ad assolvere i compiti ad essa conferiti dal presente regolamento, l'Autorità può chiedere alle autorità nazionali, mediante istruzioni, di utilizzare i propri poteri in materia di AML/CFT, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non conferisca tali poteri all'Autorità.

Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al primo e al secondo comma, l'Autorità può emettere decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati. L'Autorità ha il potere di applicare misure amministrative e di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni prese nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21, conformemente all'articolo 22.

2. Per quanto concerne i supervisori e le autorità di supervisione, l'Autorità dispone dei poteri seguenti:

- a) richiedere la presentazione di informazioni o documenti, comprese spiegazioni scritte o orali, necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, nonché informazioni statistiche e informazioni riguardanti i processi o le disposizioni interni dei supervisori e delle autorità di supervisione, e di accedere a tali informazioni ed estrarle dai questionari strutturati comuni e altri strumenti online e offline sviluppati dall'Autorità;
 - b) emanare orientamenti e raccomandazioni;
 - c) emettere richieste di azione e istruzioni sulle misure da adottare nei confronti di soggetti obbligati non selezionati ai sensi del capo II, sezione 4;
 - d) effettuare una mediazione su richiesta di un supervisore del settore finanziario o di un supervisore del settore non finanziario;
 - e) su richiesta dei supervisori del settore finanziario, regolare, con effetto vincolante, le controversie tra i supervisori del settore finanziario, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT.
3. Per quanto concerne le FIU negli Stati membri, l'Autorità dispone dei poteri seguenti:
- a) richiedere alle FIU dati non operativi e analisi laddove questi siano necessari per la valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi che il mercato interno si trova ad affrontare in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
 - b) raccogliere informazioni e statistiche in relazione ai compiti e alle attività delle FIU;
 - c) ottenere e trattare le informazioni e i dati necessari per l'avvio, lo svolgimento e il coordinamento di analisi congiunte, come specificato all'articolo 40;
 - d) emanare orientamenti e raccomandazioni.
4. Ai fini dello svolgimento dei compiti stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri seguenti:
- a) predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 49;
 - b) predisporre progetti di norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 53;
 - c) emanare orientamenti e raccomandazioni come previsto all'articolo 54;
 - d) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, come previsto all'articolo 55.

SEZIONE 2

Sistema di supervisione AML/CFT

Articolo 7

Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT

1. L'Autorità è responsabile del funzionamento efficace e coerente del sistema di supervisione AML/CFT.
2. Tanto l'Autorità quanto le autorità di supervisione sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni ai fini dell'AML/CFT a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113, del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640.
3. Su richiesta dell'Autorità, le autorità di supervisione forniscono all'Autorità tutte le informazioni relative ai soggetti obbligati che rimangono sotto supervisione diretta a livello nazionale e che sono necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'Autorità a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, qualora le autorità di supervisione abbiano accesso legale a tali informazioni.

4. Le autorità di supervisione assistono l'Autorità nell'individuare e nel considerare le specificità dei rispettivi quadri giuridici nazionali, in particolare quando l'Autorità applica la legislazione nazionale di recepimento del diritto dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 8

Metodologia di supervisione AML/CFT

1. In cooperazione con le autorità di supervisione, l'Autorità elabora e gestisce una metodologia di supervisione AML/CFT aggiornata e armonizzata che descrive in dettaglio l'approccio basato sul rischio per la supervisione di soggetti obbligati nell'Unione. Tale metodologia comprende orientamenti, raccomandazioni, pareri e altre misure e strumenti adeguati, tra cui in particolare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, sulla base dei poteri conferiti negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Nell'elaborare la metodologia di supervisione, l'Autorità opera una distinzione tra i soggetti obbligati, in particolare in base alle loro attività nonché al tipo e alla natura dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti. La metodologia di supervisione è basata sul rischio e contiene almeno gli elementi seguenti:

- a) parametri di riferimento e metodologia per la classificazione dei soggetti obbligati in categorie di rischio sulla base del loro profilo di rischio residuo, separatamente per ogni categoria di soggetti obbligati;
- b) approcci alla revisione della supervisione delle autovalutazioni del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei soggetti obbligati;
- c) approcci alla revisione della supervisione delle politiche e procedure interne dei soggetti obbligati, nonché delle loro politiche e delle procedure in materia di adeguata verifica della clientela, in linea con un approccio alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo basato sul rischio;
- d) approcci alla valutazione della supervisione dei fattori di rischio inerenti o collegati a clienti, rapporti d'affari, operazioni e canali di distribuzione dei soggetti obbligati, così come dei fattori di rischio geografici.

3. L'Autorità elabora questionari strutturati e altri strumenti online o offline che devono essere utilizzati dall'Autorità e dai supervisori ai fini della richiesta, della raccolta, della compilazione e dell'analisi dei dati e delle informazioni provenienti dai soggetti obbligati, inclusi i dati su cui basarsi nell'applicazione degli elementi della metodologia di supervisione elencati al paragrafo 2.

Gli strumenti messi a punto dall'Autorità garantiscono la raccolta di dati e informazioni obiettivi e comparabili in materia di AML/CFT dai soggetti obbligati e consentono uno scambio efficiente e rapido di informazioni tra i supervisori e l'Autorità.

L'Autorità si adopera per mettere a punto tali strumenti non appena la metodologia di supervisione è applicabile all'intero sistema di supervisione AML/CFT.

4. La metodologia di supervisione riflette gli standard elevati di supervisione a livello dell'Unione e si basa su norme e orientamenti internazionali pertinenti. L'Autorità riesamina e aggiorna periodicamente la sua metodologia di supervisione, tenendo conto dell'evoluzione dei rischi che incidono sul mercato interno, inclusi i rischi e le minacce individuati dalle autorità nazionali di contrasto e dalle FIU. La metodologia di supervisione tiene conto, nella misura del possibile, delle migliori prassi e degli orientamenti elaborati dagli organismi di normazione internazionali.

Articolo 9

Verifiche tematiche

1. Entro il 1° dicembre di ogni anno, le autorità di supervisione forniscono all'Autorità informazioni in merito alle revisioni della supervisione che intendono effettuare, su base tematica, durante l'anno o il periodo di supervisione successivo allo scopo di valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o un aspetto specifico di tali rischi cui sono esposti contemporaneamente più soggetti obbligati. Sono fornite le informazioni seguenti:

- a) l'ambito di applicazione di ciascuna verifica tematica prevista in termini di categoria e numero di soggetti obbligati inclusi nonché l'argomento della verifica;

- b) l'arco di tempo di ciascuna verifica tematica prevista;
- c) i tipi, la natura e la frequenza previsti delle attività di supervisione da svolgere in relazione a ciascuna verifica tematica, comprese eventuali ispezioni in loco o altri tipi di interazione diretta con i soggetti obbligati, se del caso.
2. Entro la fine di ogni anno, il presidente dell'Autorità presenta al consiglio generale nella composizione di supervisione di cui all'articolo 57, paragrafo 2, una pianificazione consolidata delle verifiche tematiche che le autorità di supervisione intendono effettuare nell'anno successivo.
3. Quando l'ambito di applicazione e la rilevanza a livello dell'Unione delle verifiche tematiche giustificano un coordinamento a livello dell'Unione, tali analisi sono condotte congiuntamente dalle autorità di supervisione pertinenti e sono coordinate dall'Autorità. Il comitato esecutivo può proporre verifiche tematiche congiunte, sulla base delle analisi disponibili delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi nel mercato interno. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige un elenco di verifiche tematiche congiunte. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige una relazione in merito allo svolgimento, all'oggetto e all'esito di ciascuna verifica tematica congiunta. L'Autorità pubblica le relazioni sul proprio sito web.
4. L'Autorità coordina le attività delle autorità di supervisione e agevola la pianificazione e l'esecuzione delle verifiche tematiche congiunte di cui al paragrafo 3. Qualsiasi interazione diretta con soggetti obbligati diversi da quelli selezionati nel contesto di qualsiasi verifica tematica rimane soggetta alla responsabilità esclusiva dell'autorità di supervisione competente per la supervisione di detti soggetti obbligati e non è interpretata come un trasferimento di compiti e poteri relativi a tali soggetti all'interno del sistema di supervisione AML/CFT.
5. Quando le verifiche tematiche previste a livello nazionale non sono oggetto di un approccio coordinato a livello dell'Unione, l'Autorità, insieme alle autorità di supervisione, esamina la necessità e la possibilità di allineare o sincronizzare il calendario di tali verifiche tematiche e agevola lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra le autorità di supervisione che effettuano tali verifiche tematiche. L'Autorità agevola inoltre le attività che le autorità di supervisione pertinenti possono voler svolgere congiuntamente o in modo analogo nel contesto delle loro rispettive verifiche tematiche.
6. L'Autorità assicura la condivisione con tutte le autorità di supervisione degli esiti e delle conclusioni delle verifiche tematiche condotte a livello nazionale da diverse autorità di supervisione, fatta eccezione per le informazioni riservate relative a singoli soggetti obbligati. Tale condivisione delle informazioni comprende qualsiasi conclusione comune derivante da scambi di informazioni o qualsiasi attività congiunta o coordinata tra più autorità di supervisione.

Articolo 10

Assistenza reciproca all'interno del sistema di supervisione AML/CFT

1. L'Autorità può elaborare, se del caso:
- a) nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di supervisione;
- b) strumenti e metodi pratici per l'assistenza reciproca a seguito di:
- i) richieste specifiche delle autorità di supervisione;
- ii) rinvio di disaccordi tra le autorità di supervisione sulle misure che devono essere adottate congiuntamente da diverse autorità di supervisione in relazione a un soggetto obbligato.
2. L'Autorità agevola e incoraggia almeno le attività seguenti:
- a) programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica;
- b) scambi di personale e ricorso a regimi di distacco, gemellaggi e visite di breve termine;
- c) scambi di migliori prassi di supervisione tra le autorità di supervisione, quando un'autorità ha sviluppato competenze in un settore specifico delle prassi di supervisione AML/CFT.

3. Ogni autorità di supervisione può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai suoi compiti di supervisione, specificando il tipo di assistenza che chiede al personale dell'Autorità, al personale di una o più autorità di supervisione o a una combinazione di entrambi. Se la richiesta riguarda attività che si riferiscono alla supervisione di soggetti obbligati specifici, l'autorità di supervisione richiedente trasmette all'Autorità le informazioni e i dati necessari per la prestazione di assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle autorità di supervisione di prestare assistenza reciproca relativa ai loro compiti di supervisione.
4. Laddove all'Autorità pervenga una richiesta di assistenza per lo svolgimento di compiti specifici di supervisione a livello nazionale nei confronti di soggetti obbligati diversi dai soggetti obbligati selezionati, l'autorità di supervisione richiedente precisa nella sua richiesta i compiti per i quali è richiesto tale sostegno. L'assistenza non è interpretata come il trasferimento, dall'autorità di supervisione richiedente all'Autorità, di compiti di supervisione, poteri o responsabilità per la supervisione di soggetti obbligati diversi dai soggetti obbligati selezionati.
5. Qualora ritenga che la richiesta è ragionevole e fattibile, l'Autorità compie ogni sforzo per prestare l'assistenza richiesta, anche mobilitando le proprie risorse umane e assicurando che le autorità di supervisione mobilitino risorse su base volontaria.
6. Entro la fine di ogni anno, il presidente dell'Autorità informa il consiglio generale nella composizione di supervisione in merito alle risorse umane che l'Autorità destinerà alla prestazione dell'assistenza richiesta in conformità del paragrafo 3 del presente articolo nel corso dell'anno successivo. Quando si verificano variazioni in relazione alla disponibilità di risorse umane in ragione dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, il presidente dell'Autorità ne informa il consiglio generale nella composizione di supervisione.
7. Qualsiasi interazione tra il personale dell'Autorità e il soggetto obbligato rimane soggetta alla responsabilità esclusiva dell'autorità di supervisione competente per la supervisione del soggetto in questione. Tale interazione non è interpretata come un trasferimento di compiti e poteri relativi a tali singoli soggetti obbligati all'interno del sistema di supervisione AML/CFT.

Articolo 11

Banca dati centrale AML/CFT

1. L'Autorità istituisce e aggiorna una banca dati centrale contenente le informazioni raccolte ai sensi del presente articolo.

L'Autorità mette le informazioni a disposizione in via riservata alle autorità di supervisione, alle autorità non preposte all'AML/CFT, ad altre autorità e organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁸⁾, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁹⁾, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁾, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³¹⁾, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³²⁾, della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³³⁾, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁴⁾ o della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁵⁾, e alle autorità europee di vigilanza, segnatamente

⁽²⁸⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

⁽²⁹⁾ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

⁽³⁰⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽³¹⁾ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

⁽³²⁾ Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

⁽³³⁾ Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196).

⁽³⁴⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽³⁵⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (collettivamente «le AEV»), che dimostrino di avere un interesse a conoscerle, qualora ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

L'Autorità analizza le informazioni raccolte e può condividere i risultati della sua analisi di propria iniziativa con le autorità di supervisione, qualora ciò agevoli le loro attività di supervisione, e, se del caso, con i soggetti obbligati.

2. Le autorità di supervisione trasmettono all'Autorità quanto meno le informazioni che seguono, nonché i dati relativi ai singoli soggetti obbligati, di modo che l'Autorità inserisca tali informazioni nella banca dati:

- a) un elenco di tutte le autorità di supervisione e degli organi di autoregolamentazione nel loro Stato membro incaricati della supervisione di soggetti obbligati, comprese informazioni sul loro mandato, sui loro compiti e sui loro poteri e, se del caso, l'identificazione del supervisore principale o del meccanismo di coordinamento;
- b) informazioni statistiche sulle categorie e sul numero di soggetti obbligati sottoposti a supervisione per categoria nel loro Stato membro e informazioni di base sul profilo di rischio di tali soggetti;
- c) le misure amministrative applicate e le sanzioni pecuniarie irrogate durante la supervisione dei singoli soggetti obbligati in risposta alle violazioni dei requisiti in materia di AML/CFT, accompagnate da:
 - i) i motivi per l'applicazione della misura amministrativa o per l'imposizione della sanzione pecuniaria, quali la natura della violazione;
 - ii) le informazioni sulle attività di supervisione e sugli esiti che hanno condotto all'applicazione della misura amministrativa o all'imposizione della sanzione pecuniaria;
- d) qualsiasi consulenza o parere relativo ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo forniti ad altre autorità in relazione alle procedure di autorizzazione, alla revoca delle procedure di autorizzazione e alle valutazioni di professionalità e idoneità degli azionisti o dei membri dell'organo di gestione dei singoli soggetti obbligati;
- e) gli esiti delle loro valutazioni dei profili di rischio intrinseco e residuo di tutti gli enti creditizi e gli enti finanziari che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 12, paragrafo 1;
- f) gli esiti e le relazioni delle verifiche tematiche e di altre azioni di supervisione orizzontali relative a settori o attività ad alto rischio;
- g) informazioni riguardanti le attività di supervisione svolte durante l'anno civile trascorso, raccolte in conformità dell'articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1640;
- h) informazioni statistiche sul personale e su altre risorse dei supervisori e delle autorità di supervisione.

Le informazioni fornite in conformità del primo comma non includono riferimenti a segnalazione di sospetti segnalati in conformità dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2024/1624.

L'Autorità inserisce nella banca dati anche le informazioni derivanti dalle sue attività nel settore della supervisione diretta che corrispondono alle categorie di informazioni elencate al primo comma, come pure gli esiti del processo di valutazione del rischio condotto dall'Autorità in conformità dell'articolo 12.

3. L'Autorità può chiedere alle autorità di supervisione di fornire altre informazioni oltre a quelle di cui al paragrafo 2. Le autorità di supervisione aggiornano le informazioni fornite non appena l'aggiornamento è necessario o su richiesta dell'Autorità.

4. L'Autorità inserisce nella banca dati tutti i dati o le informazioni pertinenti ai fini delle attività di supervisione AML/CFT, che sono forniti da autorità non preposte all'AML/CFT, da altre autorità e organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti della direttiva 2008/48/CE, della direttiva 2009/110/CE, della direttiva 2009/138/CE, della direttiva 2014/17/UE, del regolamento (UE) n. 537/2014, della direttiva 2014/56/UE, della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2015/2366, o dalle AEV.

Le informazioni di cui al primo comma includono casi in cui le autorità e gli organi di cui a tale comma hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano state tentate o compiute operazioni di riciclaggio o che sia stato commesso tale reato o che esista un maggiore rischio a tale riguardo in relazione a un soggetto obbligato, e quando tali motivi ragionevoli sono

emersi nel contesto dell'esercizio delle rispettive funzioni. La banca dati include anche informazioni pertinenti che le autorità o gli organi che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi in conformità della direttiva 2013/36/EU del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁾, inclusa la BCE quando agisce in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013, hanno ottenuto nel contesto della vigilanza su base continuativa, incluse le informazioni sulle valutazioni dei modelli di business, le valutazioni dei dispositivi di governance, le procedure di autorizzazione, le valutazioni delle acquisizioni di partecipazioni qualificate, le valutazioni di professionalità e idoneità e le procedure relative al ritiro delle licenze.

5. Le autorità e gli organi di cui al paragrafo 1, secondo comma, possono rivolgere all'Autorità una richiesta motivata in merito a informazioni raccolte ai sensi del presente articolo, se tali informazioni sono necessarie per le proprie attività di supervisione. L'Autorità valuta le richieste e fornisce in modo tempestivo le informazioni richieste su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere. L'Autorità comunica all'autorità o all'organo che ha inizialmente fornito le informazioni richieste l'identità dell'autorità o dell'organo richiedente, l'identità del soggetto obbligato interessato, il motivo della richiesta di informazioni e se le informazioni siano state fornite all'autorità o all'organo richiedente. Laddove decida di non fornire le informazioni richieste, l'Autorità fornisce una giustificazione motivata per tale decisione.

6. L'Autorità predispone progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:

- a) le procedure, i formati e i termini per la trasmissione delle informazioni in conformità dei paragrafi 2 e 3;
- b) la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere, tenendo conto delle pertinenti distinzioni tra i soggetti obbligati, quali il loro profilo di rischio;
- c) la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere in relazione ai soggetti obbligati nel settore non finanziario;
- d) il tipo di informazioni la cui comunicazione da parte dell'Autorità, in seguito a una richiesta motivata o di propria iniziativa, richiede l'approvazione preliminare da parte dell'autorità di supervisione da cui provengono;
- e) il livello di rilevanza che una violazione deve avere affinché un'autorità di supervisione sia obbligata a trasmettere informazioni sulla violazione in conformità del paragrafo 2, lettera c);
- f) le condizioni alle quali l'Autorità può richiedere informazioni supplementari in conformità del paragrafo 3;
- g) i tipi di informazioni supplementari da trasmettere all'Autorità in conformità del paragrafo 3.

L'Autorità presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 27 dicembre 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 49 del presente regolamento.

7. I dati personali raccolti in conformità del presente articolo possono essere conservati in una forma identificabile per un periodo massimo di 10 anni dopo la data della raccolta dei dati, al termine del quale tali dati sono cancellati. Sulla base di una valutazione periodica della loro necessità, i dati personali possono essere cancellati prima della scadenza di tale periodo, caso per caso.

⁽³⁶⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

SEZIONE 3

Supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati

Articolo 12

Valutazione di enti creditizi e di enti finanziari ai fini della selezione per la supervisione diretta

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'Autorità, in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, effettua una valutazione periodica di enti creditizi e di enti finanziari, e di gruppi di enti creditizi e di enti finanziari, laddove essi operino, tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi, in almeno sei Stati membri, compreso lo Stato membro d'origine, indipendentemente dal fatto che le attività siano svolte da un'infrastruttura sul territorio in questione o a distanza.
2. Le autorità di supervisione e i soggetti obbligati sottoposti a una valutazione periodica forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione periodica di cui al paragrafo 1.
3. Il profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati valutati a norma del paragrafo 1 è classificato dall'Autorità come basso, medio, sostanziale o elevato, sulla base dei parametri di riferimento e secondo la metodologia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5. Se il soggetto obbligato valutato fa parte di un gruppo di enti creditizi o di enti finanziari, il profilo di rischio è classificato a livello dell'intero gruppo.
4. La metodologia per la classificazione del profilo di rischio intrinseco e residuo è stabilita separatamente almeno per le categorie seguenti di soggetti obbligati:
 - a) enti creditizi;
 - b) cambiavalute (bureau de change);
 - c) organismi d'investimento collettivo;
 - d) fornitori di credito diversi dagli enti creditizi;
 - e) istituti di moneta elettronica;
 - f) imprese di investimento;
 - g) istituti di pagamento;
 - h) imprese di assicurazione vita;
 - i) intermediari assicurativi vita;
 - j) prestatori di servizi per le crypto-attività.
 - k) altri enti finanziari.
5. Per ciascuna categoria di soggetti obbligati di cui al paragrafo 4, i parametri di riferimento per la valutazione di rischio intrinseco nella metodologia di valutazione si basano sulle categorie di fattori di rischio relativi a clienti, prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione e zone geografiche. I parametri di riferimento sono stabiliti almeno per gli indicatori di rischio intrinseco seguenti in ogni Stato membro in cui i soggetti obbligati operano:
 - a) in relazione al rischio legato ai clienti: la quota di clienti non residenti di paesi terzi identificati in conformità del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624, la presenza e la quota di clienti identificati come persone politicamente esposte;
 - b) in relazione ai prodotti e ai servizi offerti:
 - i) l'importanza e il volume degli scambi di prodotti e servizi identificati come i più vulnerabili ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello del mercato interno nella valutazione del rischio a livello dell'Unione, o a livello di paese, nella valutazione nazionale del rischio;

- ii) per i prestatori di servizi di rimessa di denaro, l'importanza delle attività aggregate annue di emissione e ricezione di ogni prestatore nei paesi identificati in conformità del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624;
 - iii) il volume relativo dei prodotti, dei servizi e delle operazioni che offrono un considerevole livello di protezione della privacy e dell'identità dei clienti o altre forme di anonimato;
- c) in relazione alle zone geografiche:
- i) il volume annuo di servizi bancari di corrispondenza e di servizi per le cripto-attività di corrispondenza, forniti da soggetti del settore finanziario dell'Unione in paesi terzi identificati in conformità del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624;
 - ii) il numero e la quota di clienti di banche corrispondenti e di clienti di cripto-attività in paesi terzi identificati in conformità del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624.
6. Per ciascuna categoria di soggetti obbligati di cui al paragrafo 4, la valutazione del rischio residuo nella metodologia di valutazione include criteri per la valutazione della qualità delle politiche, dei controlli e delle procedure interni messi in atto dai soggetti obbligati per ridurre il rischio intrinseco.
7. L'Autorità predispone progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:
- a) le attività minime che devono essere svolte da un ente creditizio o da un ente finanziario nel quadro della libera prestazione di servizi, tramite un'infrastruttura o a distanza, affinché esso sia considerato come operante in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito;
 - b) la metodologia basata sui parametri di riferimento di cui ai paragrafi 5 e 6 per classificare il profilo di rischio intrinseco e residuo degli enti creditizi o degli enti finanziari, o dei gruppi di enti creditizi o di enti finanziari, come basso, medio, sostanziale o elevato.

L'Autorità presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 49 del presente regolamento.

8. L'Autorità riesamina i parametri di riferimento e la metodologia almeno ogni tre anni. Laddove si rendano necessarie modifiche, l'Autorità presenta alla Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione modificate.

Articolo 13

Definizione dell'elenco dei soggetti obbligati selezionati

1. Gli enti creditizi e gli enti finanziari e i gruppi di enti creditizi e di enti finanziari, il cui profilo di rischio residuo è stato classificato come elevato in conformità dell'articolo 12, si qualificano come soggetti obbligati selezionati.
2. Tuttavia, qualora più di 40 soggetti siano identificati in conformità del paragrafo 1, l'Autorità può, in consultazione con le autorità di supervisione, decidere di limitare la selezione a un numero specifico diverso, superiore a 40, di soggetti o di gruppi.

Nel decidere in merito al numero specifico diverso di soggetti obbligati selezionati di cui al primo comma, l'Autorità tiene conto delle proprie risorse in termini di capacità di assegnare o di impiegare il numero necessario di personale di supervisione e di supporto e garantisce che l'aumento necessario delle risorse finanziarie e umane sia fattibile.

In conformità della decisione sul numero massimo, i soggetti obbligati selezionati sono quelli che si qualificano in conformità del paragrafo 1, che operano nel numero più elevato di Stati membri tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi.

Nel caso in cui, utilizzando il criterio di cui al terzo comma, risulti un numero superiore a quello massimo stabilito di soggetti obbligati selezionati, l'Autorità seleziona, tra i soggetti obbligati o i gruppi che sarebbero selezionati a norma di tale comma e che operano nel minor numero di Stati membri, quelli che presentano il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il volume totale delle operazioni misurato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario.

3. Qualora in uno Stato membro nessun ente creditizio, ente finanziario o gruppo di enti creditizi e di enti finanziari che vi è stabilito, autorizzato o registrato o ha una filiazione, e il cui profilo di rischio è classificato come elevato, si qualifichi come un soggetto obbligato selezionato in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Autorità svolge un processo di selezione supplementare in tale Stato membro, sulla base della metodologia di cui all'articolo 12, paragrafo 7, lettera b).

In seguito al processo di selezione supplementare, l'ente creditizio, l'ente finanziario o il gruppo di enti creditizi e di enti finanziari stabilito o registrato in tale Stato membro, il cui profilo di rischio è classificato come elevato, si qualifica come un soggetto obbligato selezionato.

Qualora più enti creditizi o enti finanziari o gruppi di enti creditizi o di enti finanziari nello Stato membro in questione presentino un profilo di rischio che è classificato come elevato, il soggetto che opera nel numero più elevato di Stati tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi si qualifica come un soggetto obbligato selezionato. Qualora più enti creditizi o enti finanziari o gruppi di enti creditizi o di enti finanziari operino nello stesso numero di Stati membri, il soggetto che presenta il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il volume totale delle operazioni misurato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario si qualifica come un soggetto obbligato selezionato.

4. L'Autorità avvia il primo processo di selezione entro il 1° luglio 2027 e lo conclude entro sei mesi dalla data di avvio. Successivamente, il processo di selezione è svolto ogni tre anni a partire dalla data di avvio della prima selezione e, per ogni processo di selezione, si conclude entro sei mesi. L'elenco dei soggetti obbligati selezionati è pubblicato dall'Autorità senza indebito ritardo una volta completato il processo di selezione. L'Autorità inizia la supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati sei mesi dopo la pubblicazione di tale elenco.

5. Prima della pubblicazione dell'elenco dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità informa le pertinenti autorità non preposte all'AML/CFT degli esiti del processo di valutazione e di classificazione del rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati sottoposti a una valutazione.

6. Un soggetto obbligato selezionato rimane soggetto a supervisione diretta da parte dell'Autorità finché quest'ultima non inizia la supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati sulla base di un elenco definito per il successivo periodo di selezione che non comprenda più tale soggetto obbligato.

Articolo 14

Ulteriore trasferimento di compiti e di poteri di supervisione diretta in circostanze eccezionali su richiesta di un supervisore del settore finanziario

1. Un supervisore del settore finanziario può presentare all'Autorità una richiesta giustificata affinché assuma la supervisione diretta ed esegua i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nei confronti di un soggetto obbligato non selezionato.

La richiesta di cui al primo comma è presentata solamente in circostanze eccezionali allo scopo di affrontare a livello dell'Unione un maggiore rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o la mancata conformità di un soggetto obbligato non selezionato e di garantire un'applicazione coerente di livelli di supervisione elevati.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1:

- a) identifica il soggetto obbligato non selezionato rispetto al quale il supervisore del settore finanziario ritiene che l'Autorità debba assumere la supervisione diretta;
- b) indica i motivi per cui è necessaria la supervisione diretta AML/CFT del soggetto obbligato non selezionato;
- c) identifica e giustifica debitamente la data di trasferimento proposta e il periodo per il quale si richiede il trasferimento di compiti e di poteri; e
- d) fornisce tutte le informazioni, i dati e gli elementi di prova necessari che potrebbero essere utili per la valutazione della richiesta.

3. La richiesta del supervisore del settore finanziario è accompagnata da una relazione che indichi i precedenti in materia di supervisione e il profilo di rischio del soggetto obbligato non selezionato interessato. Il soggetto obbligato non selezionato è informato della richiesta e del calendario in essa proposto.

4. L'Autorità valuta la richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi o entro un periodo di tempo che consente il trasferimento di compiti e poteri entro la data proposta nella richiesta, se quest'ultima è posteriore. L'Autorità acconsente alla richiesta di trasferimento della supervisione diretta solamente qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- a) il supervisore del settore finanziario richiedente può dimostrare l'inefficacia delle misure di supervisione imposte al soggetto obbligato non selezionato in relazione a gravi, ripetute o sistematiche violazioni degli obblighi applicabili;
- b) il maggiore rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o le violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi applicabili riguardano vari soggetti all'interno di un gruppo di soggetti obbligati non selezionati e i supervisori del settore finanziario interessati concordano sul fatto che un'azione di supervisione coordinata a livello di Unione sarebbe più efficace per provi rimedio;
- c) la richiesta riguarda una mancanza di capacità temporanea, obiettiva e dimostrabile al livello del supervisore del settore finanziario per affrontare in modo adeguato e tempestivo il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di un soggetto obbligato non selezionato.

5. Qualora il comitato esecutivo dell'Autorità constati che le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono soddisfatte, esso adotta una decisione destinata al supervisore del settore finanziario richiedente e al soggetto obbligato non selezionato per notificare loro l'accettazione della richiesta. La decisione specifica la data in cui l'Autorità assumerà la supervisione diretta e la durata di tale supervisione. A partire dalla data in cui l'Autorità assumerà la supervisione diretta, il soggetto obbligato non selezionato interessato è considerato un soggetto obbligato selezionato ai fini del presente regolamento.

Al termine del periodo di supervisione diretta da parte dell'Autorità, indicato nella decisione di cui al primo comma, i compiti e i poteri relativi alla supervisione diretta del soggetto obbligato interessato sono automaticamente ritrasferiti al supervisore del settore finanziario, a meno che l'Autorità non proroghi l'applicazione di tale decisione in seguito a una richiesta corrispondente presentata dal supervisore del settore finanziario in conformità dei paragrafi da 1 a 4.

6. Qualora il comitato esecutivo dell'Autorità respinga la richiesta del supervisore del settore finanziario, esso fornisce le relative motivazioni per iscritto, indicando chiaramente quali condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 non sono state soddisfatte. L'Autorità consulta il supervisore del settore finanziario prima di adottare una decisione e garantisce che il soggetto obbligato non selezionato sia informato dell'esito del processo.

Articolo 15

Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT ai fini della supervisione diretta

1. Fatto salvo il potere dell'Autorità ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), di ricevere direttamente o di avere accesso diretto alle informazioni comunicate su base continuativa da soggetti obbligati selezionati, i supervisori del settore finanziario forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa conferiti in conformità del presente regolamento e di altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione.

2. Se del caso, i supervisori del settore finanziario assistono l'Autorità nella predisposizione e nell'attuazione di qualsiasi atto relativo ai compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), per quanto concerne tutti i soggetti obbligati selezionati, compresa l'assistenza nelle attività di verifica. Essi seguono le istruzioni fornite dall'Autorità nell'assolvimento di tali compiti.

3. L'Autorità predispone norme tecniche di attuazione che specifichino:

- a) le condizioni alle quali i supervisori del settore finanziario devono prestare assistenza all'Autorità ai sensi del paragrafo 2;
- b) il processo di valutazione periodica di cui all'articolo 12, paragrafo 1, compresi i ruoli delle autorità di supervisione e dell'Autorità nel valutare il profilo di rischio degli enti creditizi e degli enti finanziari di cui a tale paragrafo;
- c) le disposizioni operative per il trasferimento di compiti e di poteri di supervisione all'Autorità o dall'Autorità al livello nazionale in seguito a un processo di selezione, incluse disposizioni sulla continuità delle procedure di supervisione o delle indagini in sospenso;
- d) le procedure per la predisposizione e l'adozione di decisioni relative alla selezione dei soggetti obbligati;

- e) le norme e le disposizioni dettagliate sulla composizione e il funzionamento dei gruppi di supervisione congiunti di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2.

L'Autorità presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 53.

Articolo 16

Gruppi di supervisione congiunti

1. È istituito un gruppo di supervisione congiunto per la supervisione di ogni soggetto obbligato selezionato. Ogni gruppo di supervisione congiunto è composto da personale dell'Autorità e dei supervisori del settore finanziario competenti per la supervisione del soggetto obbligato selezionato a livello nazionale. I membri del gruppo di supervisione congiunto sono nominati conformemente al paragrafo 4 e lavorano sotto il coordinamento di un membro del personale designato dell'Autorità («coordinatore del gruppo di supervisione congiunto»).

2. Il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto assicura il coordinamento del lavoro all'interno di tale gruppo. A tale scopo i membri del gruppo di supervisione congiunto si attengono alle istruzioni di tale coordinatore per quanto attiene ai loro compiti in seno a detto gruppo. Ciò non pregiudica i loro compiti e doveri all'interno dei rispettivi supervisori del settore finanziario.

Ciascun supervisore del settore finanziario che nomina più di un membro del personale del gruppo di supervisione congiunto in conformità del paragrafo 4 può designare uno di essi quale sub-coordinatore («sub-coordinatore nazionale»). I sub-coordinatori nazionali assistono il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto per quanto riguarda l'organizzazione e il coordinamento dei compiti all'interno del gruppo di supervisione congiunto, in particolare per quanto concerne i membri del personale nominati dallo stesso supervisore del settore finanziario che ha nominato il pertinente sub-coordinatore nazionale. Il sub-coordinatore nazionale può dare istruzioni ai membri del gruppo di supervisione congiunto nominati dallo stesso supervisore del settore finanziario, a condizione che tali istruzioni non siano in conflitto con le istruzioni fornite dal coordinatore del gruppo di supervisione congiunto.

3. I compiti di un gruppo di supervisione congiunto comprendono quanto segue:

- a) svolgimento di revisioni e valutazioni della supervisione per i soggetti obbligati selezionati;
- b) coordinamento di ispezioni in loco presso i soggetti obbligati selezionati e predisposizione di misure di supervisione, se necessario;
- c) partecipazione alla predisposizione di progetti di decisioni applicabili al rispettivo soggetto obbligato selezionato da proporre al consiglio generale e al comitato esecutivo, tenendo conto delle revisioni, delle valutazioni e delle ispezioni in loco di cui alle lettere a) e b);
- d) gestione dei contatti con i supervisori del settore finanziario, se necessario, per l'esercizio dei compiti di supervisione in qualsiasi Stato membro in cui è stabilito un soggetto obbligato selezionato.

4. L'Autorità è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di supervisione congiunti. L'Autorità e i rispettivi supervisori del settore finanziario nominano una o più persone del loro personale come membro o membri di un gruppo di supervisione congiunto. Un membro può essere nominato come membro di più di un gruppo di supervisione congiunto.

5. L'Autorità e i supervisori del settore finanziario si consultano e si accordano in merito all'uso del personale per quanto concerne i gruppi di supervisione congiunti.

6. L'Autorità predispone regole e procedure operative interne relative alla composizione dei gruppi di supervisione congiunti, in particolare per quanto riguarda il personale di ciascun supervisore del settore finanziario, lo status del personale dei supervisori del settore finanziario e l'assegnazione delle risorse umane da parte dell'Autorità ai gruppi di supervisione congiunti, che garantiscono che tali gruppi siano composti da personale con un sufficiente livello di conoscenze, competenze ed esperienza, e con una sufficiente varietà di conoscenze, percorso professionale, competenze ed esperienza.

*Articolo 17***Richiesta di informazioni**

1. L'Autorità può chiedere ai soggetti obbligati selezionati e alle persone fisiche o giuridiche ad essi appartenenti, nonché a terzi ai quali i soggetti obbligati selezionati abbiano esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone fisiche o giuridiche ad essi affiliate, di fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa conferiti dal presente regolamento e da altra normativa applicabile dell'Unione.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste senza indebito ritardo assicurandosi che siano chiare, accurate e complete. Legali debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Detti clienti restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
3. Qualora ottenga le informazioni richieste a norma del paragrafo 1, l'Autorità mette tali informazioni a disposizione del supervisore del settore finanziario interessato.

*Articolo 18***Indagini generali**

1. Al fine di svolgere i compiti che le sono conferiti dal presente regolamento, l'Autorità può effettuare tutte le indagini necessarie in merito a qualsiasi soggetto obbligato selezionato o a qualsiasi persona fisica da esso impiegata o a qualsiasi persona giuridica appartenente allo stesso e stabilita o situata in uno Stato membro.

A tal fine, l'Autorità può:

- a) richiedere l'esibizione di documenti;
- b) esaminare i libri e i documenti contabili delle persone interessate e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
- c) ottenere accesso alle relazioni di audit interno, alla certificazione dei conti e a qualsiasi software, banca dati, strumento informatico o altro mezzo elettronico di registrazione di informazioni;
- d) ottenere l'accesso ai documenti e alle informazioni concernenti i processi decisionali, ivi compresi quelli sviluppati da algoritmi o da altri processi digitali;
- e) ottenere spiegazioni scritte od orali dai soggetti di cui all'articolo 17 o dai loro rappresentanti o dal loro personale;
- f) organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interpellate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.

2. Le persone di cui all'articolo 17 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'Autorità. Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro nel quale sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l'assistenza necessaria, anche agevolando l'accesso dell'Autorità ai locali commerciali delle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 17, in modo che i predetti poteri di cui al paragrafo 1 possano essere esercitati.

*Articolo 19***Ispezioni in loco**

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può, previa notifica al supervisore del settore finanziario interessato, effettuare tutte le ispezioni in loco necessarie nei locali commerciali delle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 17. Per quanto riguarda le persone fisiche i cui locali commerciali sono gli stessi della loro residenza privata, l'Autorità chiede e ottiene l'autorizzazione giudiziaria per un'ispezione in loco. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'Autorità può svolgere l'ispezione in loco senza darne preavviso alle suddette persone fisiche e giuridiche.

2. L'Autorità può decidere di affidare l'esecuzione delle ispezioni in loco a un gruppo di supervisione congiunto conformemente all'articolo 16 o a un gruppo dedicato, che potrebbe includere, se del caso, membri del gruppo di supervisione congiunto. L'Autorità è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi per le ispezioni in loco, in cooperazione con i supervisori del settore finanziario.
3. Il personale dell'Autorità e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone fisiche e giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall'Autorità e, per quanto riguarda le persone fisiche i cui locali commerciali sono gli stessi della loro residenza privata, dopo aver ottenuto l'autorizzazione giudiziaria per un'ispezione in loco ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Il personale dell'Autorità e le altre persone autorizzate dall'Autorità possono esercitare i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 21.
4. Le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 17, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco decise dall'Autorità.
5. I membri del personale del supervisore del settore finanziario e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dal supervisore stesso dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione prestano, sotto la supervisione e il coordinamento dell'Autorità, attivamente assistenza ai membri del personale di quest'ultima e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 3. Anche il personale dei supervisori del settore finanziario dello Stato membro interessato ha diritto di partecipare alle ispezioni in loco.
6. Qualora una persona si opponga all'esecuzione di un'ispezione in loco ordinata a norma del presente articolo, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Se il supervisore del settore finanziario interessato non dispone di tale potere, utilizza i propri poteri per chiedere l'assistenza necessaria di altre autorità nazionali.

Articolo 20

Autorizzazione di un'autorità giudiziaria

1. Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 19 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, l'Autorità richiede tale autorizzazione.
2. Qualora sia richiesta un'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale verifica l'autenticità della decisione dell'Autorità e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Autorità di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali essa sospetta una violazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'Autorità. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione dell'Autorità.

Articolo 21

Misure amministrative

1. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'Autorità dispone del potere di applicare le misure amministrative di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo per imporre a qualsiasi soggetto obbligato selezionato di adottare le misure necessarie qualora:
 - a) il soggetto obbligato risulti essere in violazione degli atti dell'Unione e della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - b) l'Autorità disponga di indicazioni sufficienti e dimostrabili del fatto che il soggetto obbligato selezionato rischia di violare i requisiti degli atti dell'Unione e della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e che l'applicazione di una misura amministrativa può prevenire il verificarsi della violazione o ridurre il rischio;
 - c) sulla base di una determinazione debitamente giustificata da parte dell'Autorità, le politiche, le procedure e i controlli interni in vigore nel soggetto obbligato selezionato non siano commisurati ai rischi di riciclaggio, ai relativi reati presupposto o al finanziamento del terrorismo cui il soggetto obbligato selezionato è esposto.

2. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, l'Autorità ha, in particolare, il potere di applicare le misure amministrative seguenti:
 - a) formulare raccomandazioni;
 - b) imporre ai soggetti obbligati di conformarsi, anche per quanto riguarda l'attuazione di misure correttive specifiche;
 - c) rilasciare una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;
 - d) emanare un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine alla condotta e di astenersi dal ripeterla;
 - e) restringere o limitare l'attività, le operazioni o la rete di enti che compongono il soggetto obbligato selezionato oppure richiedere la cessione di attività;
 - f) esigere modifiche della struttura di governance;
 - g) se un soggetto obbligato selezionato è soggetto ad autorizzazione, proporre la revoca o la sospensione di tale autorizzazione all'autorità che l'ha concessa; se l'autorità che ha concesso l'autorizzazione non segue la proposta dell'Autorità relativa alla sospensione o alla revoca, l'Autorità le chiede di comunicarne i motivi per iscritto.
3. Mediante le misure amministrative di cui al paragrafo 2, l'Autorità può, in particolare:
 - a) esigere la fornitura senza indebito ritardo di qualsiasi dato necessario o informazione necessaria per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, richiedere la presentazione di qualsiasi documento o imporre obblighi di segnalazione aggiuntivi o più frequenti;
 - b) chiedere il rafforzamento delle politiche, delle procedure e dei controlli interni;
 - c) richiedere l'applicazione di una politica o di obblighi specifici relativi a categorie di clienti o singoli clienti, operazioni, attività o canali di distribuzione che comportano elevati rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - d) esigere l'attuazione di misure volte a ridurre i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo intrinseci alle attività e ai prodotti dei soggetti obbligati selezionati;
 - e) interdire temporaneamente dall'esercizio di funzioni dirigenziali in soggetti obbligati le persone con compiti dirigenziali nel soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;
4. Le misure amministrative di cui al paragrafo 2 sono accompagnate, se del caso, da termini vincolanti per la loro attuazione. L'Autorità segue e valuta l'attuazione delle azioni richieste da parte del soggetto obbligato selezionato.
5. I supervisori del settore finanziario informano l'Autorità senza indebito ritardo qualora vengano a conoscenza di una o più indicazioni del fatto che un soggetto obbligato selezionato ha violato il regolamento (UE) 2023/1113 o il regolamento (UE) 2024/1624.
6. Le misure amministrative applicate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 22

Sanzioni pecuniarie

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può irrogare sanzioni pecuniarie se un soggetto obbligato selezionato viola, intenzionalmente o per negligenza, un obbligo del regolamento (UE) 2023/1113 o del regolamento (UE) 2024/1624 oppure non si conforma a una decisione vincolante di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Se il comitato esecutivo dell'Autorità ritiene che un soggetto obbligato selezionato abbia commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione grave, ripetuta o sistematica degli obblighi direttamente applicabili contenuti nel regolamento (UE) 2023/1113 o nel regolamento (UE) 2024/1624, adotta una decisione che irroga sanzioni pecuniarie conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Le sanzioni pecuniarie irrogate per tali violazioni sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure amministrative di cui all'articolo 21, paragrafo 2, o in luogo di tali misure.

3. L'importo di base delle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 è compreso entro i limiti seguenti:

a) per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di uno o più obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela, alle politiche, alle procedure e ai controlli a livello di gruppo o agli obblighi di segnalazione, individuate in due o più Stati membri in cui opera un soggetto obbligato selezionato, l'importo è di almeno 500 000 EUR e non supera 2 000 000 EUR oppure l'1 % del fatturato annuo, se superiore;

b) per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di uno o più obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela, alle politiche, alle procedure e ai controlli interni o agli obblighi di segnalazione, individuate in uno Stato membro in cui opera un soggetto obbligato selezionato, l'importo è di almeno 100 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR oppure lo 0,5 % del fatturato annuo, se superiore;

c) per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di tutti gli altri obblighi, individuate in due o più Stati membri in cui opera un soggetto obbligato selezionato, l'importo è di almeno 100 000 EUR e non supera 2 000 000 EUR;

d) per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di tutti gli altri obblighi, individuate in uno Stato membro in cui opera un soggetto obbligato selezionato, l'importo è di almeno 100 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR;

e) per violazioni gravi, ripetute o sistematiche delle decisioni dell'Autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, l'importo è di almeno 100 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR.

4. Gli importi di base definiti entro i limiti di cui al paragrafo 3 sono adeguati, se necessario, tenendo conto delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all'allegato I. I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base. Quando è possibile determinare il profitto ricavato dalla violazione oppure i danni a terzi causati dalla violazione, tali importi sono aggiunti all'ammontare totale della sanzione, dopo l'applicazione dei coefficienti.

5. I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base.

6. L'importo massimo di una sanzione per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), non supera il 10 % del fatturato annuo totale del soggetto obbligato nell'esercizio finanziario precedente, previa applicazione dei coefficienti di cui ai paragrafi 4 e 5.

7. L'importo massimo di una sanzione per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), non supera 10 000 000 EUR previa applicazione dei coefficienti di cui ai paragrafi 4 e 5.

8. Se il soggetto obbligato selezionato è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che è tenuta a redigere il bilancio consolidato conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁷⁾, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, in conformità delle norme contabili pertinenti applicabili agli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa madre apicale.

9. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, laddove necessario all'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può chiedere ai supervisori del settore finanziario di avviare procedimenti volti a intervenire per assicurare che siano irrogate sanzioni pecuniarie appropriate in virtù del diritto

⁽³⁷⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2024/1640 e di qualsiasi pertinente disposizione legislativa nazionale che conferisca specifici poteri attualmente non previsti dal diritto dell'Unione. Le sanzioni pecuniarie irrogate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il primo comma si applica alle sanzioni pecuniarie da irrogare ai soggetti obbligati selezionati per le violazioni del diritto nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2024/1640 e alle eventuali sanzioni pecuniarie da irrogare ai membri dell'organo di amministrazione dei soggetti obbligati selezionati che, in base al diritto nazionale, sono responsabili di una violazione commessa dal soggetto obbligato selezionato.

10. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Autorità sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Nel definire l'importo della sanzione pecuniaria, l'Autorità tiene debitamente conto della capacità del soggetto obbligato selezionato di pagare la sanzione pecuniaria e, qualora la sanzione pecuniaria possa incidere sul rispetto della regolamentazione prudenziale, consulta le autorità responsabili della vigilanza sul rispetto del diritto dell'Unione applicabile da parte dei soggetti obbligati selezionati.

Articolo 23

Penalità di mora

1. Il comitato esecutivo può adottare una decisione che impone penalità di mora volte a obbligare:
 - a) un soggetto obbligato selezionato a porre fine a una violazione, se non si conforma a una misura amministrativa applicata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), d), e) o f), e dell'articolo 21, paragrafo 3;
 - b) una persona di cui all'articolo 17, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;
 - c) una persona di cui all'articolo 17, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine avviata a norma dell'articolo 18.
2. La penalità di mora è efficace e proporzionata. La penalità di mora è imposta fino a che il soggetto obbligato selezionato o la persona interessata non si conforma alla misura amministrativa di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 2, l'importo di una penalità di mora non supera, per le persone giuridiche, il 3 % del fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio finanziario precedente o, per le persone fisiche, il 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione che impone la penalità di mora.
4. La penalità di mora può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'Autorità. Se, alla scadenza di tale periodo, il soggetto obbligato selezionato non si è ancora conformato alla misura amministrativa, l'Autorità può imporre penalità di mora per un periodo aggiuntivo non superiore a sei mesi.
5. La decisione che impone una penalità di mora può essere adottata in una fase successiva con effetto retroattivo fino alla data di applicazione della misura amministrativa.

Articolo 24

Audizione di persone interessate dal procedimento

1. Prima di prendere qualsiasi decisione che imponga una sanzione pecuniaria o una penalità di mora a norma degli articoli 22 e 23, il comitato esecutivo dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere ascoltate in merito alle conclusioni dell'Autorità. Il comitato esecutivo basa le proprie decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell'Autorità, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'Autorità.

*Articolo 25***Pubblicazione di misure amministrative, sanzioni pecuniarie e penalità di mora**

1. L'Autorità pubblica ogni decisione che irroga sanzioni pecuniarie o penalità di mora o che applica le misure amministrative di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da c) a g), adottate nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), immediatamente dopo che la persona responsabile della violazione è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene almeno informazioni sul tipo e sulla natura della violazione, sull'identità della persona responsabile e, per le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora, sul loro importo.

In deroga al primo comma, se la pubblicazione riguarda misure amministrative impugnabili e che non mirano a porre rimedio a violazioni gravi, ripetute e sistematiche, l'Autorità può differire la pubblicazione di tali misure amministrative fino alla scadenza del termine per presentare un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Alla scadenza del termine per il riesame della decisione da parte della commissione amministrativa del riesame o, qualora tale riesame non sia stato richiesto dal soggetto obbligato, alla scadenza del termine per un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Autorità pubblica le informazioni su una richiesta di riesame o ricorso. Qualsiasi informazione successiva sull'esito di tale riesame o ricorso è pubblicata dall'Autorità immediatamente dopo aver ottenuto tali informazioni. È altresì pubblicata qualsiasi decisione di annullamento della decisione di imporre una sanzione pecuniaria o una penalità di mora o di applicare una misura amministrativa a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

3. Fatto salvo l'obbligo di cui al paragrafo 1, se, a seguito di una valutazione caso per caso, l'Autorità ritiene sproporzionata la pubblicazione dell'identità delle persone responsabili o dei dati personali di tali persone o se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, l'Autorità:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino al momento in cui cessano di sussistere i motivi della mancata pubblicazione;
- b) pubblica la decisione in forma anonima, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali delle persone responsabili; in tal caso, l'Autorità rimanda la pubblicazione dei dati pertinenti per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo vengano meno le ragioni di una pubblicazione anonima;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti a garantire:
 - i) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio; o
 - ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione per quanto riguarda le misure amministrative applicate a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), se tali misure sono considerate di natura minore.

4. L'Autorità rende accessibili tutte le pubblicazioni a norma del presente articolo sul proprio sito web ufficiale per un periodo di cinque anni.

*Articolo 26***Esecuzione forzata delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora e allocazione degli importi di tali sanzioni e penalità**

1. Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate a norma degli articoli 22 e 23 costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro nel territorio del quale essa ha luogo. La formula esecutiva è apposta alla decisione di irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora a norma degli articoli 22 e 23, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone l'Autorità e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo il diritto nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

2. Gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 27

Norme procedurali per l'adozione di misure di supervisione e l'imposizione di sanzioni pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all'allegato II, l'Autorità nomina al suo interno un gruppo investigativo incaricato delle indagini in merito alla questione. Tale gruppo investigativo non è coinvolto o non deve essere stato coinvolto nella supervisione diretta relativa al soggetto obbligato selezionato interessato e svolge le sue funzioni in maniera indipendente dal comitato esecutivo. L'Autorità elabora procedure interne per determinare le norme che disciplinano la selezione dei membri del gruppo investigativo, in particolare per quanto riguarda le conoscenze, la preparazione, le competenze e l'esperienza di tali membri.

2. Il gruppo investigativo indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni presentate dalle persone soggette all'indagine e invia al comitato esecutivo un fascicolo completo sull'esito delle indagini.

Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, il gruppo investigativo può esigere informazioni in conformità dell'articolo 17 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in conformità degli articoli 18 e 19.

Nello svolgimento dei propri compiti, il gruppo investigativo ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dal gruppo di supervisione congiunto durante le sue attività di supervisione.

3. Al termine della propria indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le relative conclusioni al comitato esecutivo, il gruppo investigativo dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il proprio punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il gruppo investigativo basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

4. Al momento della presentazione del fascicolo con le relative conclusioni al comitato esecutivo, il gruppo investigativo notifica tale circostanza alle persone oggetto delle indagini. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

5. In base al fascicolo contenente le conclusioni dei lavori del gruppo investigativo e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, il comitato esecutivo decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato II, e in tale caso impone una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 22 e applica una misura amministrativa conformemente all'articolo 21, in aggiunta o in sostituzione di sanzioni pecuniarie.

6. Il gruppo investigativo non può partecipare alle delibere del comitato esecutivo o intervenire in qualsiasi altro modo nel processo decisionale di quest'ultimo.

7. La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie o penalità di mora, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di sanzioni pecuniarie o penalità di mora e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati che integrano il presente regolamento conformemente all'articolo 100.

La Commissione adotta gli atti delegati di cui al secondo comma entro il 1° gennaio 2027.

8. L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre, l'Autorità si astiene dall'irrogare sanzioni pecuniarie o penali di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Articolo 28

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale illimitata anche di merito al controllo giurisdizionale delle decisioni dell'Autorità che impongono una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Essa può annullare o ridurre o aumentare l'importo della sanzione pecuniaria o della penalità di mora imposta.

Articolo 29

Regime linguistico nel conteso della supervisione diretta

1. L'Autorità e i supervisori del settore finanziario adottano accordi per le loro comunicazioni nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT, anche per quanto concerne la lingua o le lingue da utilizzare.
2. Qualsiasi documento che un soggetto obbligato selezionato o qualsiasi altra persona fisica o giuridica sottoposta individualmente alle procedure di supervisione dell'Autorità presenta a quest'ultima può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, scelta dal soggetto obbligato selezionato o dalla persona fisica o giuridica interessata.
3. L'Autorità, i soggetti obbligati selezionati e qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta individualmente alle procedure di supervisione dell'Autorità possono convenire di utilizzare esclusivamente una delle lingue ufficiali dell'Unione nelle loro comunicazioni scritte, anche per quanto concerne le decisioni di supervisione dell'Autorità.
4. Se un accordo sull'uso esclusivo di una lingua di cui al paragrafo 3 è successivamente revocato, tale revoca ha effetto sui soli aspetti della procedura di supervisione dell'Autorità che non sono stati ancora trattati.
5. Ove i partecipanti a un'audizione richiedano di essere sentiti in una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla lingua della procedura di supervisione dell'Autorità, la richiesta è comunicata a quest'ultima con sufficiente preavviso in modo da consentirle di predisporre quanto necessario.

SEZIONE 4

SUPERVISIONE INDIRETTA DI SOGGETTI OBBLIGATI NON SELEZIONATI

Articolo 30

Valutazioni dello stato di convergenza della supervisione

1. L'Autorità effettua valutazioni periodiche di una parte o della totalità delle attività di una, di più o di tutti i supervisori del settore finanziario nonché dei loro strumenti e delle loro risorse. Nell'ambito di ciascuna valutazione, l'Autorità valuta in che misura un supervisore del settore finanziario svolga i propri compiti conformemente alla direttiva (UE) 2024/1640 e adotta le misure necessarie per assicurare un elevato livello uniforme delle norme e delle prassi di supervisione. Le valutazioni tengono conto del livello di armonizzazione degli approcci alla supervisione e, a tal fine, comprendono una revisione dell'applicazione completa o parziale della metodologia di supervisione AML/CFT sviluppata ai sensi dell'articolo 8 e riguardano tutti i supervisori del settore finanziario in un unico ciclo di valutazione. Il comitato esecutivo adotta, previa consultazione del consiglio generale nella composizione di supervisione, un piano del ciclo di valutazione. Il consiglio generale, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può chiedere al comitato esecutivo di adottare un nuovo piano. La durata di ogni ciclo di valutazione è determinata dall'Autorità e non supera i sette anni.

L'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto coerenti dei supervisori del settore finanziario verificati nell'ambito dello stesso ciclo. Al termine di ogni ciclo di valutazione, l'Autorità presenta le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Le valutazioni sono effettuate dal personale dell'Autorità e, a seguito di un invito aperto a partecipare, dal personale dei supervisori del settore finanziario non soggetti a revisione, su base volontaria. Se del caso, le valutazioni tengono debitamente conto delle valutazioni, degli accertamenti o delle relazioni redatte da organizzazioni internazionali od organismi intergovernativi competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le valutazioni possono anche tenere debitamente conto delle informazioni specificate nella banca dati centrale AML/CFT istituita a norma dell'articolo 11.

3. L'Autorità predispone una relazione che illustra i risultati di ciascuna valutazione. Un progetto della relazione è presentato al supervisore del settore finanziario oggetto di valutazione, per eventuali osservazioni, prima dell'esame da parte del consiglio generale nella composizione di supervisione. Entro un termine stabilito dall'Autorità, il supervisore del settore finanziario oggetto della valutazione presenta osservazioni sul progetto di relazione. La relazione finale è adottata dal comitato esecutivo, tenendo conto delle osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione. Il comitato esecutivo garantisce la coerenza nell'applicazione della metodologia di valutazione. La relazione spiega e indica le eventuali misure specifiche di follow-up che il supervisore del settore finanziario sottoposto a valutazione deve adottare e che sono ritenute adeguate, proporzionate e necessarie a seguito della valutazione. Le misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni del consiglio generale. Le misure di follow-up possono essere adottate anche sotto forma di raccomandazioni individuali del comitato esecutivo. Tali misure di follow-up individuali sono pubblicate solo previo consenso del supervisore del settore finanziario interessato e unicamente in forma sintetica o aggregata, di modo che i singoli enti finanziari non possano essere identificati. La versione pubblicata della relazione non contiene informazioni riservate né riferimenti a specifici supervisori del settore finanziario.

4. I supervisori del settore finanziario compiono ogni sforzo per rispettare le misure specifiche di follow-up loro indirizzate a seguito della valutazione. Se del caso, i supervisori del settore finanziario forniscono aggiornamenti regolari all'Autorità in merito alle misure che hanno attuato in risposta alla relazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 31

Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario

1. Nel contesto dei suoi poteri e fatti salvi i poteri dei pertinenti supervisori del settore finanziario, l'Autorità assicura che i collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario siano istituiti e funzionino in modo uniforme per i soggetti obbligati non selezionati che operano stabilimenti in vari Stati membri conformemente all'articolo 49 della direttiva (UE) 2024/1640. A tal fine, l'Autorità può:

- a) istituire un collegio, se tale collegio non è stato istituito sebbene siano soddisfatte le condizioni pertinenti per la sua istituzione di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2024/1640, e convocare e organizzare le riunioni di collegi;
- b) fornire assistenza nell'organizzazione delle riunioni del collegio, se richiesto dai supervisori del settore finanziario competenti;
- c) fornire assistenza nell'organizzazione di piani di supervisione congiunti e di ispezioni in loco o indagini extra loco congiunte;
- d) raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, in modo da facilitare i lavori del collegio e rendere tali informazioni accessibili alle autorità del collegio;
- e) promuovere attività e prassi di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati non selezionati sono o potrebbero essere esposti;
- f) supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dai supervisori del settore finanziario.

2. Ai fini del paragrafo 1, il personale dell'Autorità ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione AML/CFT e può partecipare alle loro attività, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più supervisori del settore finanziario.

Articolo 32

Richieste di agire in circostanze eccezionali a seguito di indicazioni di violazioni gravi, ripetute o sistematiche

1. I supervisori del settore finanziario notificano all'Autorità le circostanze in cui la situazione di qualsiasi soggetto obbligato non selezionato per quanto concerne l'osservanza del regolamento (UE) 2024/1624 al regolamento (UE) 2023/1113, a qualsiasi altra disposizione giuridica adottata per l'attuazione di tali regolamenti o a qualsiasi atto amministrativo emanato da qualsiasi supervisore e la sua esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si deteriora rapidamente e significativamente, in particolare se tale deterioramento possa avere ripercussioni negative su diversi Stati membri o sull'Unione nel suo insieme o compromettere l'integrità del sistema finanziario dell'Unione.

2. Laddove disponga di indizi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche da parte di un soggetto obbligato non selezionato, l'Autorità può chiedere al suo supervisore del settore finanziario di:

- a) indagare su tali indicazioni che potrebbero riguardare violazioni del diritto dell'Unione o, se tale diritto è costituito da direttive o concede espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, della normativa nazionale nella misura in cui tale normativa nazionale recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri; nonché
- b) prendere in considerazione l'irrogazione di sanzioni conformemente al diritto dell'Unione direttamente applicabile o al diritto nazionale che recepisce direttive.

In tale contesto, l'Autorità, se necessario, può altresì chiedere al supervisore del settore finanziario di un soggetto obbligato non selezionato di adottare una decisione individuale che imponga a tale soggetto di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono a norma del diritto dell'Unione direttamente applicabile o della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Le richieste di cui al presente paragrafo non sono d'ostacolo alle misure di supervisione in corso adottate dal supervisore del settore finanziario destinatario della richiesta.

3. Una richiesta di cui al paragrafo 2 può essere avviata qualora l'Autorità disponga di indizi di una violazione grave, ripetuta o sistematica:

- a) a seguito di notifiche dei supervisori del settore finanziario a norma del paragrafo 1;
- b) a seguito della raccolta di informazioni circostanziate da parte dell'Autorità stessa; o
- c) quando ricevono informazioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o da qualsiasi altra fonte di informazione affidabile e credibile.

4. Il supervisore del settore finanziario interessato si conforma alle richieste ad esso rivolte in conformità del paragrafo 2 e informa l'Autorità, il prima possibile e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla data della notifica di tale richiesta, delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi alla richiesta.

5. Se non è dato seguito alla richiesta di cui al paragrafo 2 o non sono fornite informazioni all'Autorità sulle misure adottate o che si intende adottare per soddisfare la richiesta entro dieci giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta, l'Autorità può chiedere alla Commissione di autorizzare il trasferimento temporaneo dei compiti e dei poteri pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, relativi alla supervisione diretta del soggetto obbligato non selezionato dal supervisore del settore finanziario interessato all'Autorità.

6. Una richiesta dell'Autorità alla Commissione a norma del paragrafo 5 contiene:

- a) una descrizione delle violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi direttamente applicabili da parte del soggetto obbligato non selezionato e una spiegazione del motivo per cui tali violazioni rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità, ai sensi dei paragrafi 2 e 3;
- b) una spiegazione del motivo per cui la richiesta indirizzata al supervisore del settore finanziario di cui al paragrafo 2 non ha dato luogo ad alcuna azione entro il termine fissato al paragrafo 4, unitamente, se del caso, all'informazione che il supervisore del settore finanziario non ha fornito alcuna risposta;
- c) un periodo proposto di un massimo tre anni, durante il quale l'Autorità eserciterà i compiti e i poteri pertinenti in relazione al soggetto obbligato non selezionato interessato;

d) una descrizione delle misure che l'Autorità intende adottare nei confronti del soggetto obbligato non selezionato al momento del trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti per affrontare le violazioni gravi, ripetute o sistematiche di cui al paragrafo 2.

e) qualsiasi comunicazione pertinente tra l'Autorità e il supervisore del settore finanziario interessato.

7. Sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 6, la Commissione dispone di un mese dalla data di ricevimento della richiesta dell'Autorità per adottare una decisione debitamente motivata che autorizza o meno il trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti oppure opporsi ad esso. La decisione è notificata all'Autorità, che ne informa immediatamente il supervisore del settore finanziario e il soggetto obbligato non selezionato. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati della decisione.

8. Il decimo giorno lavorativo successivo alla notifica all'Autorità della decisione che autorizza il trasferimento di compiti e poteri in relazione al soggetto obbligato non selezionato, quest'ultimo soggetto è considerato un soggetto obbligato selezionato ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 17 a 23. La decisione della Commissione fissa un termine per l'esercizio di tali compiti e poteri, alla scadenza del quale essi sono automaticamente ritrasferiti al supervisore del settore finanziario interessato.

9. Dopo aver consultato il supervisore del settore finanziario interessato, l'Autorità può presentare alla Commissione una richiesta di proroga dell'applicazione della decisione che autorizza il trasferimento di compiti e poteri. Tale richiesta è presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo iniziale.

La richiesta di cui al primo comma è accompagnata da:

a) una descrizione delle misure che l'Autorità ha disposto in relazione al soggetto obbligato interessato e delle ulteriori misure che intende disporre;

b) una giustificazione del motivo per cui tali misure rimanenti affrontano violazioni che rientrano ancora nell'ambito di competenza dell'Autorità, ai sensi del comma 2;

c) un periodo proposto di un massimo di tre anni per la prosecuzione dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 17 a 23 in relazione al soggetto obbligato;

d) qualsiasi comunicazione pertinente tra l'Autorità e il supervisore del settore finanziario interessato.

La Commissione adotta una decisione in merito alla concessione della proroga entro il termine indicato al paragrafo 7. Qualsiasi proroga concessa a norma del presente paragrafo può essere concessa una sola volta.

Articolo 33

Risoluzione di controversie tra supervisori del settore finanziario in situazioni transfrontaliere

1. L'Autorità può aiutare i supervisori del settore finanziario a raggiungere un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo su richiesta di uno o più supervisori del settore finanziario a norma degli articoli 46, 47, 49 o 54 della direttiva (UE) 2024/1640 o in altri casi quando un supervisore del settore finanziario è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un altro supervisore del settore finanziario, con la misura da esso proposta o con la sua assenza di intervento nella misura in cui ciò pregiudica i suoi compiti e le sue responsabilità di supervisione in relazione a un soggetto obbligato non selezionato specifico o a più soggetti obbligati non selezionati.

2. Nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 46, 47, 49 e 54 della direttiva (UE) 2024/1640, un supervisore del settore finanziario chiede senza indebito ritardo l'assistenza dell'Autorità quando una disposizione del diritto dell'Unione impone che tale supervisore del settore finanziario raggiunga, con un altro supervisore del settore finanziario, un accordo, un'intesa o un'altra forma di cooperazione stabilita o formalizzata in relazione alla supervisione di soggetti obbligati non selezionati specifici, e si verifica una delle situazioni seguenti:

a) l'accordo è stato raggiunto ma non è stato effettivamente applicato o rispettato da una delle parti;

b) un supervisore del settore finanziario stabilisce l'esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;

- c) sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un supervisore del settore finanziario di una richiesta di un altro supervisore del settore finanziario di adottare determinate misure per conformarsi agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e il supervisore interpellato non ha adottato una decisione che soddisfi la richiesta.
3. Il comitato esecutivo valuta le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e comunica alle parti interessate se ritiene che la richiesta sia giustificata e se intende darvi seguito conformemente al presente articolo.
4. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra i supervisori del settore finanziario tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia nel diritto dell'Unione nonché della complessità e dell'urgenza della questione. Ai fini della fase di conciliazione l'Autorità funge da mediatore. Se necessario o previsto dal diritto dell'Unione, essa esprime un parere su come risolvere la controversia.
5. Quando i supervisori del settore finanziario non riescono a trovare un accordo durante la fase di conciliazione di cui al paragrafo 4 o non seguono il parere espresso dall'Autorità, l'Autorità può imporre a tali supervisori di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. La decisione dell'Autorità è vincolante per i supervisori del settore finanziario. La decisione dell'Autorità può imporre ai supervisori del settore finanziario di revocare o di modificare una decisione da essi adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del diritto dell'Unione applicabile.
6. L'Autorità informa i supervisori del settore finanziario della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 4 e 5 e, se del caso, della decisione presa a norma del paragrafo 5.
7. Ogni misura adottata dai supervisori del settore finanziario in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 5 è compatibile con tale decisione.
8. Nella relazione di cui all'articolo 84, il presidente dell'Autorità espone la natura e il tipo di controversie fra i supervisori del settore finanziario, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.

Articolo 34

Misure da applicare in caso di carenze sistematiche di supervisione

1. Quando un supervisore del settore finanziario non ha applicato le misure di cui alla direttiva (UE) 2024/1640 o le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono tale direttiva, o ha applicato misure in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione che dà luogo a carenze sistematiche nella sua supervisione che interessano più soggetti obbligati e compromettono l'efficacia del sistema di supervisione AML/CFT, l'Autorità agisce conformemente ai poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'Autorità può, di propria iniziativa, avviare un'indagine su una potenziale violazione del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1 se dispone di indizi di tale violazione sulla base di informazioni circostanziate raccolte dall'Autorità nello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento.

L'Autorità può inoltre indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione su richiesta motivata di uno o più supervisori del settore finanziario, del Parlamento europeo o della Commissione.

Quando è stata richiesta un'indagine su una potenziale violazione del diritto dell'Unione a norma del primo o secondo comma, l'Autorità informa debitamente la parte richiedente del modo in cui intende procedere con la questione e indica se un'indagine sulla presunta violazione è giustificata. Qualora decida di procedere a un'indagine, l'Autorità ne informa innanzitutto il supervisore del settore finanziario interessato.

3. Il supervisore del settore finanziario sottoposto a un'indagine a norma del paragrafo 2 fornisce senza ritardo all'Autorità tutte le informazioni che quest'ultima richiede ai fini della sua indagine, incluse le informazioni sulle modalità di applicazione degli atti di cui al paragrafo 1 in conformità al diritto dell'Unione.
4. Se lo ritiene opportuno e necessario, l'Autorità, dopo aver informato il supervisore del settore finanziario sottoposto all'indagine, può anche dare a tutti gli altri supervisori del settore finanziario la possibilità di trasmettere all'Autorità le informazioni che ritengono pertinenti o rivolgere direttamente una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata a qualsiasi altro supervisore del settore finanziario. I destinatari di detta richiesta trasmettono senza indebito ritardo all'Autorità informazioni chiare, precise e complete.

5. Non oltre sei mesi dalla data di avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere al supervisore del settore finanziario sottoposto all'indagine una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione.

Prima di emettere tale raccomandazione, l'Autorità interagisce con il supervisore del settore finanziario, laddove reputi appropriata tale interazione per risolvere le carenze sistematiche di supervisione che danno luogo a una violazione del diritto dell'Unione, nell'intento di trovare un accordo sulle azioni necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, il supervisore del settore finanziario informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell'Unione.

6. Se il supervisore del settore finanziario non si conforma al diritto dell'Unione entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata di tale situazione dall'Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere al supervisore del settore finanziario di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

La Commissione esprime tale parere formale entro tre mesi dalla data di adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare detto termine di un mese.

L'Autorità e il supervisore del settore finanziario forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

7. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 6, il supervisore del settore finanziario informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale. In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale, il supervisore del settore finanziario si conforma a tale parere formale.

SEZIONE 5

SESORVEGLIANZA DEL SETTORE NON FINANZIARIO

Articolo 35

Verifiche inter pares

1. L'Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività dei supervisori del settore non finanziario o di parte di esse e delle autorità pubbliche di cui all'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640 in modo da rafforzare l'uniformità e l'efficacia degli esiti in materia di supervisione. L'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi dei supervisori del settore non finanziario verificati. Se del caso, la programmazione e lo svolgimento delle valutazioni tengono debitamente conto delle valutazioni, analisi e relazioni redatte da organizzazioni internazionali od organismi intergovernativi competenti in materia di AML/CFT. Le valutazioni possono anche tenere debitamente conto delle informazioni contenute nella banca dati centrale AML/CFT istituita a norma dell'articolo 11 del presente regolamento.

I metodi di cui al primo comma tengono conto delle caratteristiche specifiche del quadro di supervisione nei casi in cui la supervisione è affidata a organi di autoregolamentazione, compreso il ruolo dell'autorità pubblica incaricata della sorveglianza in merito a tali organi a norma dell'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640, e delle caratteristiche specifiche dei supervisori in tali casi.

2. Le verifiche inter pares sono effettuate dal personale dell'Autorità congiuntamente al personale competente dei supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche di cui all'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640.

3. La verifica inter pares include una valutazione degli, ma non limitata agli, elementi seguenti:

- a) l'adeguatezza dei poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche, il grado di indipendenza, gli accordi di governance e le norme professionali del supervisore del settore non finanziario per garantire l'applicazione effettiva del capo IV della direttiva (UE) 2024/1640;
- b) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di supervisione, nonché la misura in cui le pratiche di supervisione conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;

- c) l'applicazione delle migliori prassi sviluppate da supervisori del settore non finanziario la cui adozione potrebbe essere utile per altri supervisori del settore non finanziario;
- d) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all'osservanza delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, comprese le sanzioni pecuniarie irrogate e le misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.

4. L'Autorità predispose una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione di verifica inter pares è predisposta congiuntamente dal personale dell'Autorità e dal personale competente dei supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche di cui all'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640 che partecipano alla verifica inter pares, e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione sulla coerenza dell'applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 54 e di pareri a norma dell'articolo 55 del presente regolamento. I supervisori del settore non finanziario e le autorità pubbliche di cui all'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640 compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni emanate, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, del presente regolamento.

5. L'Autorità pubblica le conclusioni della verifica inter pares sul proprio sito web e ne informa quanto meno il Parlamento europeo. Essa presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito di tale verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili ai soggetti obbligati nel settore non finanziario o ai supervisori del settore non finanziario.

6. L'Autorità fornisce una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. Tale relazione è predisposta congiuntamente dal personale dell'Autorità e dal personale competente dei supervisori del settore non finanziario che partecipano alla verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione sulla coerenza dell'applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese dai supervisori del settore non finanziario che erano soggetti alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares. L'Autorità pubblica le conclusioni della relazione di follow-up sul proprio sito web.

7. Ai fini del presente articolo, il comitato esecutivo adotta un piano di lavoro concernente le verifiche inter pares ogni due anni, previa consultazione del consiglio generale nella composizione di supervisione. Tale piano di lavoro riflette gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni tenute in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. Il consiglio generale nella composizione di supervisione, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può chiedere al comitato esecutivo di adottare un nuovo piano. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale ed è incluso nel documento unico di programmazione di cui all'articolo 65. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l'Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.

8. Quando le verifiche inter pares riguardano attività di supervisione che in uno o più Stati membri sono svolte da organi di autoregolamentazione, la verifica inter pares comprende una valutazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640 dall'autorità pubblica incaricata della sorveglianza in merito a tali organi per garantire che svolgano la loro funzione in modo adeguato ed efficace.

9. Quando le verifiche inter pares riguardano attività di supervisione che in uno o più Stati membri sono svolte da organi di autoregolamentazione, questi ultimi non sono tenuti a parteciparvi. Tuttavia, quando essi indicano un interesse a partecipare a una verifica inter pares, il personale di tali organi incaricato di funzioni di supervisione è autorizzato a partecipare a tale verifica.

Articolo 36

Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario

1. L'Autorità, nell'ambito dei suoi poteri e fatti salvi i poteri dei pertinenti supervisori del settore non finanziario a norma dell'articolo 50 della direttiva (UE) 2024/1640, fornisce assistenza nell'istituzione e nel funzionamento di collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario per i soggetti obbligati nel settore non finanziario che gestiscono stabilimenti in diversi Stati membri conformemente a tale articolo.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'Autorità può:
- a) proporre l'istituzione di un collegio se nessun collegio è stato istituito benché l'Autorità ritenga che l'esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del soggetto obbligato e la portata delle sue attività transfrontaliere giustificano l'istituzione di un collegio, nonché la convocazione e l'organizzazione di riunioni del collegio;
 - b) fornire assistenza nell'organizzazione delle riunioni del collegio e nella valutazione del rispetto delle condizioni per la partecipazione di supervisori di paesi terzi al collegio, ove richiesto dai pertinenti supervisori del settore non finanziario;
 - c) fornire assistenza nell'organizzazione di piani di supervisione congiunti e di ispezioni in loco o indagini extra loco congiunte;
 - d) fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario nella raccolta e condivisione di tutte le informazioni pertinenti, in modo da facilitare i lavori del collegio e rendere tali informazioni accessibili ai supervisori nel collegio;
 - e) promuovere attività e pratiche di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati del settore non finanziario sono o potrebbero essere esposti;
 - f) fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario, a seguito delle loro richieste specifiche, comprese le richieste di mediazione tra supervisori del settore non finanziario nelle situazioni oggetto dell'articolo 50, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/1640.
3. Ai fini del paragrafo 1, il personale dell'Autorità ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione AMC/CFT. Previo accordo dei supervisori del settore non finanziario interessati, il personale dell'Autorità può partecipare alle attività del collegio svolte congiuntamente da due o più supervisori del settore non finanziario, comprese le ispezioni in loco dei soggetti obbligati del settore non finanziario oggetto dell'articolo 3, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE).2024/1624.

Articolo 37

Segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione da parte di supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione

1. Se l'Autorità ha motivo di sospettare che un supervisore del settore non finanziario o un'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione di cui all'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640 non abbia applicato gli atti dell'Unione o la legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, o li abbia applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, essa informa il supervisore o l'autorità pubblica in questione di tali presunte violazioni e indaga al riguardo.

Ai fini del primo comma, l'Autorità può agire su richiesta di uno o più supervisori del settore non finanziario o autorità pubbliche, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, anche quando tale azione si basa su informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche a norma dell'articolo 90.

2. L'Autorità può chiedere al supervisore o all'autorità pubblica in questione tutte le informazioni che considera necessarie per le proprie indagini, incluse le informazioni sulle modalità di applicazione degli atti dell'Unione o della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento in conformità al diritto dell'Unione, ad eccezione, tuttavia, delle informazioni coperte dal segreto professionale, a meno che non si applichino le deroghe di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE).2024/1624 e all'articolo 52, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2024/1640.

Il supervisore o l'autorità pubblica in questione fornisce senza ritardo all'Autorità le informazioni richieste.

Se le informazioni richieste al supervisore o all'autorità pubblica in questione si sono rivelate o sono considerate essere insufficienti per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'indagine sulla sospetta violazione, l'Autorità, dopo averne informato il supervisore o l'autorità pubblica in questione, può rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altri supervisori o ad altre autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione.

Il destinatario di detta richiesta trasmette all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.

3. Non oltre sei mesi dall'avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere al supervisore o all'autorità pubblica in questione una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per rimediare alla violazione identificata.

Prima di emettere tale raccomandazione, l'Autorità interagisce con il supervisore o l'autorità pubblica in questione, laddove reputi appropriata tale interazione per superare la violazione, nell'intento di trovare un accordo sulle azioni necessarie a tal fine.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, il supervisore o l'autorità pubblica in questione informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per rimediare alla violazione.

4. Se il supervisore o l'autorità pubblica non ha rimediato alla violazione identificata di cui al paragrafo 3, primo comma, entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, quest'ultima emette un avvertimento che specifica la violazione e identifica le misure che i destinatari dell'avvertimento devono attuare per attenuarne gli effetti.

L'avvertimento di cui al primo comma è rivolto:

a) nel caso di un supervisore del settore non finanziario, ai supervisori omologhi di altri Stati membri e, se il supervisore è un organo di autoregolamentazione, alla sua autorità pubblica;

b) nel caso di un'autorità pubblica, agli organi di autoregolamentazione soggetti alla sua sorveglianza.

5. Non appena il supervisore o l'autorità pubblica in questione ha rimediato alla violazione, l'Autorità informa i destinatari dell'avvertimento di cui al paragrafo 4 che la violazione è stata risolta e che le misure di attenuazione sono cessate.

Articolo 38

Risoluzione di controversie tra supervisori del settore non finanziario in situazioni transfrontaliere

1. L'Autorità può aiutare i supervisori del settore non finanziario a raggiungere un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo su richiesta di uno o più supervisori del settore non finanziario a norma degli articoli 46, 47, 50 o 54 della direttiva (UE) 2024/1640 o in altri casi quando un supervisore del settore non finanziario è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un altro supervisore del settore non finanziario, con la misura da esso proposta o con la sua assenza di intervento nella misura in cui ciò pregiudica i suoi compiti e le sue responsabilità di supervisione in relazione a un soggetto obbligato specifico o a più soggetti obbligati.

2. Nei casi diversi da quelli oggetto degli articoli 46, 47, 50 e 54 della direttiva (UE) 2024/1640, un supervisore del settore non finanziario chiede senza indebito ritardo l'assistenza dell'Autorità quando una disposizione del diritto dell'Unione impone che tale supervisore del settore non finanziario raggiunga, con un altro supervisore del settore non finanziario o altri supervisori del settore non finanziario, un accordo, un'intesa o un'altra forma di cooperazione stabilita o formalizzata in relazione alla supervisione di soggetti obbligati specifici, e si verifica una delle situazioni seguenti:

a) l'accordo è stato raggiunto ma non è stato effettivamente applicato o rispettato da una delle parti;

b) un supervisore del settore non finanziario stabilisce l'esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;

c) sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un supervisore del settore non finanziario di una richiesta di un altro supervisore del settore non finanziario di adottare determinate misure per conformarsi agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e il supervisore interpellato non ha adottato una decisione che soddisfi la richiesta.

3. Il comitato esecutivo valuta le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e comunica alle parti interessate se ritiene che la richiesta sia giustificata e se intende darvi seguito conformemente al presente articolo.

4. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra i supervisori del settore non finanziario tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia nel diritto dell'Unione nonché della complessità e dell'urgenza della questione. Ai fini della fase di conciliazione l'Autorità funge da mediatore. Se necessario o previsto dal diritto dell'Unione, l'Autorità esprime un parere su come risolvere la controversia.

SEZIONE 6

MECCANISMO DI SOSTEGNO E COORDINAMENTO DELLE FIU

Articolo 39

Cooperazione tra l'Autorità e le unità di informazione finanziaria

1. L'Autorità è incaricata di garantire una cooperazione efficace e coerente tra le unità di informazione finanziaria («FIU») nel quadro del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU. A tal fine, l'Autorità sostiene e coordina le attività delle FIU.
2. L'Autorità e le FIU sono soggette al dovere di cooperazione leale, anche per quanto riguarda le analisi congiunte sostenute o avviate dall'Autorità, e all'obbligo di scambiare le informazioni necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti.
3. L'Autorità dispone di risorse umane, finanziarie e informatiche dedicate a sostegno dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e garantisce, se necessario, la separazione, a livello organizzativo, tra il personale addetto a tali compiti e il personale che esegue i compiti legati alle attività di supervisione dell'Autorità.

Una FIU può informare l'Autorità se un'altra FIU non coopera. In tal caso l'Autorità funge da mediatore.

Articolo 40

Conduzione di analisi congiunte

1. L'Autorità stabilisce i metodi e i criteri per la selezione e la definizione delle priorità in relazione ai casi pertinenti per la conduzione di analisi congiunte conformemente all'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 con il sostegno dell'Autorità.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Autorità redige annualmente un elenco degli ambiti prioritari per la conduzione di analisi congiunte. Tale elenco può essere rivisto qualora si identifichino nuovi ambiti prioritari.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 e tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una FIU di uno Stato membro individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi congiunta con una o più FIU di altri Stati membri, ne informa l'Autorità.

L'Autorità registra tutte le notifiche ricevute a norma del primo comma del presente paragrafo e valuta la pertinenza del caso conformemente ai metodi e ai criteri di cui al paragrafo 1. Se ritiene che il caso sia pertinente, l'Autorità, entro cinque giorni dalla notifica iniziale, informa le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti e le invita a partecipare all'analisi congiunta. A tal fine l'Autorità utilizza canali di comunicazione sicuri. Le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti considerano la possibilità di partecipare all'analisi congiunta.

4. Se almeno un'altra FIU accetta di partecipare all'analisi congiunta, l'Autorità assicura che l'analisi congiunta sia avviata entro 20 giorni dalla valutazione iniziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, a meno che l'urgenza del caso non giustifichi l'imposizione di un termine più breve.
5. Qualsiasi FIU che si rifiuti di partecipare all'analisi congiunta fornisce le motivazioni della propria decisione per iscritto all'Autorità, entro cinque giorni dal ricevimento dell'invito. L'Autorità fornisce senza ritardo tale spiegazione alla FIU che ha individuato la necessità di un'analisi congiunta.

6. Previo consenso esplicito di tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene l'analisi congiunta ha accesso a tutti i dati relativi all'oggetto del caso e può trattarli ai fini del sostegno a tale analisi.

Qualora una FIU rifiuti di concedere al personale dell'Autorità l'accesso ai dati relativi all'oggetto del caso, essa provvede affinché le informazioni siano fornite diversamente in modo da non impedire al personale dell'Autorità di fornire un sostegno operativo all'analisi congiunta, né pregiudicare effettivamente la sua capacità di fornire tale sostegno.

Qualora più FIU rifiutino di concedere l'accesso ai dati relativi all'oggetto del caso, l'Autorità riesamina se i compiti che il suo personale svolgerebbe giustificano il suo sostegno all'analisi congiunta e valuta la possibilità di raccomandare che l'analisi congiunta proceda senza il suo sostegno.

7. L'Autorità fornisce tutti gli strumenti necessari e il sostegno operativo richiesto per lo svolgimento dell'analisi congiunta, in conformità con i metodi e le procedure sviluppate. In particolare, l'Autorità istituisce un canale di comunicazione dedicato e sicuro per lo svolgimento dell'analisi congiunta e fornisce l'adeguato coordinamento tecnico, compreso il sostegno informatico, di bilancio e logistico.

8. Previo consenso esplicito di tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene l'analisi congiunta è autorizzato a effettuare controlli incrociati, su una base «hit/no hit», tra i dati di tali FIU e i dati messi a disposizione da altre FIU e dagli organi e organismi dell'Unione nell'ambito dei rispettivi mandati.

In caso di riscontro positivo, l'Autorità condivide con tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta le informazioni che hanno generato il riscontro positivo nella misura in cui il fornitore delle informazioni ne ha autorizzato la condivisione e le informazioni sono necessarie per lo svolgimento dell'analisi congiunta.

Ai fini del presente paragrafo, l'Autorità utilizza un sistema concepito per il controllo incrociato delle informazioni pertinenti ai fini della prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposti e del finanziamento del terrorismo in modo proporzionato. Tale sistema garantisce un livello di sicurezza e riservatezza proporzionato alla natura e alla portata delle informazioni sottoposte a controlli incrociati. I metodi e le procedure da stabilire per la conduzione delle analisi congiunte a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, e gli accordi di lavoro da concludere a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, specificano i metodi di realizzazione dei controlli incrociati sulla base del sistema «hit/no hit» di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 41

Segnalazione e trasmissione dei risultati delle analisi congiunte

1. Se i risultati di un'analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di riciclaggio o altre attività criminali in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939, l'Autorità comunica senza indebito ritardo all'EPPO i risultati dell'analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente.

2. L'Autorità, in consultazione con l'EPPO, predispone progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato da usare, da parte dell'Autorità, per la presentazione delle informazioni all'EPPO.

L'Autorità presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 27 giugno 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 53.

3. Se i risultati di un'analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di frode o corruzione ovvero ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione alle quali l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Autorità trasmette all'OLAF i risultati dell'analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente.

4. Previo consenso esplicito di tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta e se i risultati dell'analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che sia stato commesso un reato in relazione al quale Europol potrebbe esercitare la propria competenza conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁸⁾, l'Autorità trasmette a Europol i risultati dell'analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente.

5. Previo consenso esplicito di tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta e se i risultati dell'analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che sia stato commesso un reato in relazione al quale Eurojust potrebbe esercitare la propria competenza conformemente al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁹⁾, l'Autorità trasmette a Eurojust i risultati dell'analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente.

6. L'Autorità, l'EPPO, Europol, Eurojust e l'OLAF possono scambiare informazioni strategiche e altre informazioni non operative, quali tipologie e indicatori di rischio, negli ambiti di loro competenza.

Le condizioni per lo scambio delle informazioni di cui al primo comma sono stabilite negli accordi di lavoro di cui all'articolo 94.

Articolo 42

Richieste, da parte dell'Autorità, di avvio di un'analisi congiunta

1. Qualora l'Autorità individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi congiunta ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento o dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640, ne informa le FIU interessate e chiede loro di partecipare all'analisi congiunta.

2. Le FIU interessate informano l'Autorità senza indebito ritardo, adoperandosi al massimo per provvedervi entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, della loro decisione in merito alla richiesta di cui al paragrafo 1.

3. Qualora una FIU invitata a partecipare all'analisi congiunta rifiuti una richiesta presentata dall'Autorità a norma del paragrafo 1, informa l'Autorità dei motivi della sua decisione senza indebito ritardo, adoperandosi al massimo per provvedervi entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 43

Riesame dei metodi, delle procedure e della conduzione di analisi congiunte

1. L'Autorità stabilisce i metodi e le procedure per la conduzione delle analisi congiunte e li rivede e aggiorna periodicamente, se del caso. L'obbligo di revisione e aggiornamento si applica anche ai metodi e criteri di cui all'articolo 40, paragrafo 1.

2. Le FIU che hanno partecipato o sono state altrimenti coinvolte in un'analisi congiunta possono fornire all'Autorità il loro riscontro sulla conduzione dell'analisi, anche in merito al sostegno operativo fornito dall'Autorità nel processo di analisi congiunta, così come il riscontro sull'esito dell'analisi, sui metodi e sulle procedure in vigore a norma del paragrafo 1, sugli strumenti disponibili e sul coordinamento tra le FIU partecipanti. Il riscontro etichettato come confidenziale non sarà condiviso con altre FIU.

3. Sulla base del riscontro di cui al paragrafo 2 oppure di propria iniziativa, l'Autorità può pubblicare una relazione di follow-up relativa alla conduzione dell'analisi congiunta, compresi suggerimenti specifici sugli adeguamenti relativi ai metodi e alle procedure per la conduzione dell'analisi congiunta, nonché conclusioni sull'esito dell'analisi congiunta. La relazione di follow-up è condivisa con tutte le FIU, senza rivelare informazioni confidenziali o riservate in merito al caso. Le conclusioni e le raccomandazioni relative alla conduzione dell'analisi congiunta sono condivise con tutte le FIU che hanno partecipato a tale analisi congiunta e con tutte le altre FIU nella misura in cui tali conclusioni e raccomandazioni non contengano informazioni confidenziali o riservate.

⁽³⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

*Articolo 44***Delegati nazionali delle FIU**

1. La FIU di ogni Stato membro delega uno o più membri del personale all'Autorità. Il posto di lavoro regolare del delegato nazionale della FIU è presso la sede dell'Autorità.
2. I delegati delle FIU hanno lo status di personale della FIU delegante al momento della loro nomina e per tutta la durata della loro delega. Gli Stati membri nominano il proprio delegato della FIU sulla base di una comprovata esperienza pratica di alto livello e pertinente nel settore dei compiti delle FIU. Il delegato rimane soggetto all'autorità della FIU delegante e rispetta le norme di sicurezza e riservatezza della FIU delegante, compreso il diritto nazionale pertinente.
3. Il consiglio generale nella composizione FIU può rigettare una designazione qualora la persona designata quale delegato della FIU non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. Il mandato dei delegati delle FIU è di tre anni, rinnovabile una volta con il consenso della FIU delegante.
4. I delegati delle FIU sostengono l'Autorità nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5. A tal fine i delegati delle FIU nazionali hanno accesso ai dati e alle informazioni dell'Autorità necessari allo svolgimento dei loro compiti per la durata della delega.
5. I delegati delle FIU hanno accesso a tutti i dati accessibili dalla loro FIU delegante ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5.
6. Il comitato esecutivo determina i diritti e gli obblighi dei delegati delle FIU in relazione all'Autorità, tenendo conto del parere del consiglio generale nella composizione FIU. Le FIU assicurano che i loro delegati si conformino a tali diritti e obblighi.

*Articolo 45***Assistenza reciproca nel settore della cooperazione tra FIU**

1. Nel contesto della promozione della cooperazione e del sostegno al lavoro delle FIU, l'Autorità, tenendo conto delle esigenze delle FIU, promuove approcci, metodi e migliori prassi comuni. Inoltre, l'Autorità organizza e agevola in particolare le attività seguenti:
 - a) programmi di formazione, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica;
 - b) scambi di personale e regimi di distacco, compreso il distacco di personale delle FIU da uno Stato membro all'Autorità;
 - c) scambi di prassi tra le FIU, compresa la condivisione di competenze in un settore specifico;
 - d) sviluppo o acquisizione di strumenti e servizi informatici per migliorare le capacità di analisi delle FIU.
2. Una FIU può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai compiti della FIU stessa, specificando il tipo di assistenza che richiede al personale dell'Autorità, al personale di una o più FIU o a una combinazione di entrambi. La FIU che richiede assistenza garantisce che sia consentito l'accesso a tutte le informazioni e ai dati necessari per la prestazione di tale assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle FIU di prestare assistenza reciproca in relazione ai compiti delle FIU.
3. L'Autorità compie ogni sforzo per fornire l'assistenza richiesta, anche considerando il sostegno da fornire con le proprie risorse umane, nonché coordinando e agevolando la prestazione di qualsiasi forma di assistenza da parte di altre FIU su base volontaria.

4. All'inizio di ogni anno, il presidente dell'Autorità informa il consiglio generale nella composizione FIU in merito alle risorse che l'Autorità può destinare alla prestazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Quando si verificano variazioni in relazione alla disponibilità di risorse umane in ragione dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, il presidente dell'Autorità ne informa il consiglio generale nella composizione FIU.

Articolo 46

Mediazione tra FIU

1. L'Autorità può facilitare una soluzione in caso di disaccordo tra due o più FIU in merito a singoli casi relativi alla cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, a norma della direttiva (UE) 2024/1640. Lo scopo di tale mediazione è quello di conciliare punti di vista divergenti tra le FIU e di adottare un parere non vincolante.

2. Qualora un disaccordo non possa essere risolto tramite contatti diretti e il dialogo tra le FIU interessate, l'Autorità avvia una procedura di mediazione su richiesta di una o più di tali FIU. L'Autorità può inoltre proporre di avviare il procedimento di mediazione di propria iniziativa. La mediazione è condotta solo con il consenso di tutte le FIU interessate.

3. La procedura di mediazione è avviata dinanzi al consiglio generale nella composizione FIU. Tutti i membri del consiglio generale nella composizione FIU, ad eccezione dei capi delle FIU interessate dal disaccordo, cercano di conciliare i punti di vista delle FIU interessate dal disaccordo e si accordano su un parere non vincolante. Se del caso, esperti della Commissione possono essere invitati a partecipare alla procedura di mediazione a titolo consultivo.

4. Il consiglio generale nella composizione FIU adotta il regolamento interno per le procedure di mediazione, compresi i termini applicabili.

5. Qualora una FIU interessata da un disaccordo rifiuti di partecipare alla procedura di mediazione, essa informa l'Autorità e le altre FIU interessate dal disaccordo dei motivi della sua decisione entro il termine specificato nel regolamento interno di cui al paragrafo 4.

6. Entro tre mesi dall'adozione del parere non vincolante di cui al paragrafo 3, le FIU interessate dal disaccordo riferiscono al consiglio generale nella composizione FIU in merito alle misure che hanno adottato in risposta al parere o, qualora non abbiano adottato misure, ai motivi per cui non lo hanno fatto.

Articolo 47

FIU.net

1. L'Autorità assicura l'hosting, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo adeguati, sicuri e senza interruzioni di FIU.net. Tenendo conto delle esigenze delle FIU, l'Autorità assicura che per FIU.net sia utilizzata la tecnologia più avanzata e sicura disponibile, fatta salva un'analisi costi-benefici.

2. L'Autorità assicura il funzionamento senza interruzioni di FIU.net e la mantiene aggiornata. Se necessario al fine di sostenere o rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le FIU e sulla base delle esigenze delle FIU, l'Autorità progetta e attua, o rende altrimenti disponibili, funzionalità aggiornate o aggiuntive di FIU.net.

3. L'Autorità è inoltre competente per i compiti seguenti relativi alla FIU.net:

a) attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza che protegga i dati personali;

b) pianificare, coordinare, gestire e sostenere qualsiasi attività di prova;

c) assicurare risorse finanziarie adeguate;

d) fornire formazione sull'utilizzo dal punto di vista tecnico di FIU.net da parte degli utenti finali.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, all'Autorità è conferito il potere di concludere o stipulare contratti o accordi giuridicamente vincolanti con terzi prestatori di servizi, dopo opportuni audit delle loro norme di sicurezza.

5. L'Autorità adotta e attua le misure necessarie all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro per la FIU.net.

6. Il consiglio generale nella composizione FIU, deliberando all'unanimità, può decidere di sospendere l'accesso a FIU.net di una FIU, di una sua controparte in un paese terzo, o di un organo o organismo dell'Unione, qualora abbia motivo di ritenere che tale accesso comprometterebbe l'attuazione del capo III della direttiva (UE) 2024/1640 nonché la sicurezza e la riservatezza delle informazioni detenute dalle FIU e scambiate attraverso il sistema FIU.net, anche qualora sussistano preoccupazioni in relazione alla mancanza di indipendenza e autonomia di una FIU.

Qualora il consiglio generale nella composizione FIU adotti una decisione che sospende l'accesso di una FIU a FIU.net, il consiglio generale delibera all'unanimità con il voto di tutti i membri del consiglio generale nella composizione FIU, ad eccezione del capo della FIU in questione.

Il consiglio generale nella composizione FIU definisce i criteri per la sospensione dell'accesso a FIU.net e adotta il regolamento interno per tale sospensione.

Articolo 48

Verifica inter pares

1. L'Autorità istituisce un processo di verifica inter pares delle attività delle FIU a norma del capo III della direttiva (UE) 2024/1640 per rafforzare la coerenza e l'efficacia delle attività delle FIU e agevolare lo scambio di migliori prassi tra le FIU. L'Autorità elabora metodi per consentire una valutazione obiettiva delle FIU esaminate ed elabora anche norme procedurali per lo svolgimento delle verifiche inter pares.

Se del caso, la programmazione e lo svolgimento delle verifiche inter pares tengono debitamente conto delle valutazioni, analisi e relazioni redatte da organizzazioni internazionali od organismi intergovernativi competenti in materia di prevenzione e individuazione del riciclaggio, dei relativi reati presupposti e del finanziamento del terrorismo.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'Autorità istituisce gruppi ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell'Autorità e da rappresentanti delle FIU che partecipano alla verifica inter pares.

3. La verifica inter pares delle attività di una FIU include una valutazione degli elementi seguenti, ma non è limitata ad essi:

- a) l'adeguatezza delle risorse della FIU, comprese le risorse umane, tecniche e informatiche, per svolgere le sue funzioni;
- b) le misure attuate per garantire che la FIU goda di indipendenza e autonomia operativa e non sia soggetta a indebite influenze;
- c) le misure che la FIU ha messo in atto per tutelare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni;
- d) la funzione della FIU di ricevere segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni, compresi il numero e la natura delle informazioni ricevute e la loro qualità;
- e) le misure che la FIU ha messo in atto per migliorare la segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, in particolare in relazione alla loro qualità;
- f) l'accesso a informazioni supplementari da parte della FIU e l'utilizzo di tali informazioni per arricchire la sua analisi;
- g) gli strumenti utilizzati dalla FIU per effettuare un'analisi;

- h) la misura in cui l'analisi e la diffusione da parte della FIU sostengono le esigenze operative delle autorità competenti per le indagini e il perseguimento del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo;
- i) la cooperazione interna tra la FIU e altre autorità competenti;
- j) la cooperazione transfrontaliera tra la FIU e le FIU di altri Stati membri.

4. L'Autorità predispone una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione di verifica inter pares è predisposta congiuntamente dal personale dell'Autorità e dal personale competente delle FIU che partecipano alla verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione FIU sulla coerenza dell'applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione include le buone prassi individuate e, ove opportuno, le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 54 e di pareri a norma dell'articolo 55. Le FIU compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni emanate, conformemente all'articolo 54.

5. L'Autorità pubblica le conclusioni della verifica inter pares sul proprio sito web e presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito di tale verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili alle FIU.

6. L'Autorità fornisce una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. Tale relazione di follow-up è predisposta congiuntamente dal personale dell'Autorità e dal personale competente delle FIU che partecipano al gruppo di verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione della FIU sulla coerenza dell'applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese dalle FIU soggette alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares. L'Autorità pubblica le conclusioni della relazione di follow-up sul proprio sito web.

7. Ai fini del presente articolo, il comitato esecutivo adotta un piano di lavoro concernente le verifiche inter pares ogni due anni, che riflette gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni tenute in seno al consiglio generale nella composizione FIU. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale ed è incluso nel documento unico di programmazione. Ogni FIU partecipa alle verifiche inter pares che la riguardano.

SEZIONE 7

STRUMENTI COMUNI

Articolo 49

Norme tecniche di regolamentazione

1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo, l'Autorità trasmette tali progetti di norme tecniche di regolamentazione per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.

Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se approvarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate.

La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione predisposto dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. Se l'Autorità non può rispettare tale nuovo termine, ne informa in tempo utile il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

3. Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

La Commissione trasmette senza ritardo il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dall'Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione predisposto dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l'espressione «norma tecnica di regolamentazione». Tali norme sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore alla data ivi indicata.

*Articolo 50***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 49 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 26 giugno 2024. La Commissione predisporre una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata.
2. Non appena adotta una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 49, 51 e 52.

*Articolo 51***Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione**

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.
2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione, quest'ultima è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

La norma tecnica di regolamentazione può essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione nel termine di cui al paragrafo 1, essa non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione ne illustra le ragioni.

*Articolo 52***Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione**

1. Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all'articolo 49, la Commissione ne informa l'Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.
2. Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a un'apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le loro divergenze.

*Articolo 53***Norme tecniche di attuazione**

1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio attribuiscono alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può predisporre progetti di norme tecniche di attuazione. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo, l'Autorità trasmette tali norme tecniche di attuazione per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottare in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione predisposto dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. Se l'Autorità non può rispettare tale nuovo termine, ne informa in tempo utile il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

3. Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

La Commissione trasmette senza ritardo il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il progetto di norma tecnica di attuazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall'Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti.

La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione predisposti dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4. Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l'espressione «norma tecnica di attuazione». Tali norme sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore alla data ivi indicata.

*Articolo 54***Orientamenti e raccomandazioni**

1. Al fine di istituire prassi di supervisione e relative alle FIU uniformi, efficienti ed efficaci, e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti e raccomandazioni rivolti alle autorità di supervisione, ai supervisori, alle FIU o ai soggetti obbligati.
2. L'Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche su tali orientamenti e raccomandazioni e analizza i potenziali costi e benefici. Tali consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla portata, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Se non effettua consultazioni pubbliche aperte, l'Autorità fornisce le proprie motivazioni e le rende pubbliche.
3. Le autorità di supervisione, i supervisori, le FIU e i soggetti obbligati compiono ogni sforzo per conformarsi a tali orientamenti e a tali raccomandazioni.

Entro due mesi dall'emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ogni autorità di supervisione, supervisore o FIU conferma se è conforme o intende conformarsi all'orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un'autorità di supervisione, un supervisore o una FIU non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l'Autorità motivando la decisione.

L'Autorità pubblica l'informazione secondo cui l'autorità di supervisione, il supervisore o la FIU non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L'Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un'autorità di supervisione, un supervisore o una FIU riguardo alla mancata conformità all'orientamento o alla raccomandazione in questione. L'autorità di supervisione, il supervisore o la FIU riceve preavviso di tale pubblicazione.

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, i soggetti obbligati riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

4. Nella relazione di cui all'articolo 64, paragrafo 4, lettera c), l'Autorità elenca gli orientamenti e le raccomandazioni da essa emanati.
5. Gli orientamenti e le raccomandazioni emanate dall'Autorità sostituiscono gli orientamenti e le raccomandazioni precedentemente emanati dall'ABE o dai supervisori e dalle FIU sulla stessa materia. A condizione che siano ancora pertinenti, gli orientamenti e le raccomandazioni emanati dall'ABE o dai supervisori e dalle FIU a norma della direttiva (UE) 2015/849⁽⁴⁰⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2023/1113 restano applicabili fino a quando inizieranno ad applicarsi i nuovi orientamenti e le nuove raccomandazioni emanati dall'Autorità sullo stesso argomento. L'Autorità prevede un adeguato periodo di transizione per l'applicazione dei nuovi orientamenti e raccomandazioni.

*Articolo 55***Pareri e consulenza tecnica**

1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione con altri organismi pertinenti dell'Unione per quanto riguarda la loro competenza, una consultazione pubblica o un'analisi tecnica.
3. L'Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

⁽⁴⁰⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

Articolo 56

Struttura amministrativa e di gestione

La struttura dell'Autorità prevede:

- a) un consiglio generale, che svolge i compiti di cui all'articolo 60;
- b) un comitato esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 64;
- c) un presidente dell'Autorità, che svolge i compiti di cui all'articolo 69;
- d) un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 71;
- e) una commissione amministrativa del riesame, che svolge i compiti di cui all'articolo 74.

SEZIONE 1

CONSIGLIO GENERALE

Articolo 57

Composizione del consiglio generale

1. Il consiglio generale assume, alternativamente, la composizione di supervisione di cui al paragrafo 2 o la composizione FIU di cui al paragrafo 3.
2. Il consiglio generale nella composizione di supervisione è composto da:
 - a) il presidente dell'Autorità, avente diritto di voto;
 - b) i capi delle autorità di supervisione dei soggetti obbligati in ogni Stato membro, aventi diritto di voto;
 - c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto.

I capi delle autorità di supervisione di cui al primo comma, lettera b), in ogni Stato membro condividono un unico voto e si accordano su un unico rappresentante comune, che è un rappresentante permanente o un rappresentante votante ad hoc, ai fini di ogni specifica riunione o procedura di voto. Se i temi che il consiglio generale nella composizione di supervisione deve discutere riguardano la competenza di più autorità di vigilanza, il rappresentante comune unico può essere accompagnato da un rappresentante al massimo di fino a due altre autorità di vigilanza, senza diritto di voto.

Ogni autorità di vigilanza che abbia un membro votante in virtù di un accordo ad hoc o permanente è competente per la nomina, al suo interno, di un supplente di alto livello che può sostituire il membro votante in seno al consiglio generale di cui al secondo comma in caso di impedimento a partecipare di tale persona.

3. Il consiglio generale nella composizione FIU è composto da:
 - a) il presidente dell'Autorità, avente diritto di voto;
 - b) i capi delle FIU, aventi diritto di voto;
 - c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto.

Ciascuna FIU nomina al suo interno un supplente di alto livello che può sostituire il capo della FIU di cui al primo comma, lettera b), in caso di impedimento a partecipare di tale persona.

4. Il consiglio generale può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio generale nella composizione FIU può ammettere come osservatori i rappresentanti dell'OLAF, di Europol, di Eurojust e della Procura europea alle proprie riunioni, quando vengono discusse questioni che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione ammette un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della BCE e un rappresentante di ciascuna delle AEV in qualità di osservatori, quando vengono discusse questioni che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati.

Le circostanze in cui le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione elencati al primo comma devono essere invitati alle riunioni del consiglio generale sono specificate nel regolamento interno del consiglio generale e riflettono un accordo raggiunto tra l'Autorità e ciascuno di tali osservatori.

Altri osservatori possono essere ammessi su base ad hoc se approvati a maggioranza di due terzi dei membri votanti del consiglio generale nella composizione pertinente.

5. I membri del comitato esecutivo possono partecipare alle riunioni del consiglio generale nella composizione di supervisione o nella composizione FIU, senza diritto di voto, quando vengono discussi temi che rientrano nei loro settori di competenza, come stabilito dal presidente dell'Autorità e di cui all'articolo 66, paragrafo 2.

Articolo 58

Delega di compiti e decisioni e comitati interni del consiglio generale

1. Il consiglio generale può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente dell'Autorità, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Il consiglio generale può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al comitato esecutivo o al presidente dell'Autorità. Il consiglio generale può revocare tale delega in qualsiasi momento.

2. I comitati interni riferiscono al consiglio generale in merito a tutte le conclusioni raggiunte, affinché adotti una decisione.

3. I membri del comitato esecutivo possono partecipare alle riunioni dei comitati interni a norma dell'articolo 57, paragrafo 5.

4. Il consiglio generale nella composizione FIU istituisce un comitato permanente composto da nove dei suoi membri o da rappresentanti delle rispettive FIU nazionali aventi competenze adeguate, al fine di assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, anche presentando proposte e predisponendo progetti di decisioni.

Il comitato permanente non ha poteri decisionali. Esso assolve i suoi compiti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme e coopera con il consiglio generale nella composizione FIU in piena trasparenza.

Il consiglio generale nella composizione FIU adotta il regolamento interno del comitato permanente. La composizione del comitato permanente garantisce un giusto equilibrio e una rotazione tra i membri o i rappresentanti delle FIU nazionali. I suoi nove membri sono nominati dal consiglio generale nella composizione FIU.

Articolo 59

Indipendenza del consiglio generale

1. Nello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti dal presente regolamento, il presidente dell'Autorità e i membri del consiglio generale nella composizione di supervisione e nella composizione FIU agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

2. Né gli Stati membri, né le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio generale nell'assolvimento dei loro compiti.

3. Nel proprio regolamento interno, il consiglio generale stabilisce le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.

*Articolo 60***Compiti del consiglio generale**

1. Il consiglio generale nella composizione di supervisione adotta le decisioni relative ai compiti di cui agli articoli da 7 a 10, nonché qualsiasi altra decisione che, a norma del presente regolamento, deve essere adottata dal consiglio generale nella composizione di sorveglianza.

2. Il consiglio generale nella composizione di supervisione può fornire il proprio parere in merito a qualsiasi progetto di decisione predisposto dal comitato esecutivo nei confronti di soggetti obbligati selezionati in conformità con la sezione 3 del capo II e con l'articolo 64, paragrafo 2.

Il consiglio generale nella composizione di supervisione e il comitato esecutivo concordano e adottano congiuntamente le procedure e i termini ai fini della formulazione del parere di cui al primo comma.

3. Il consiglio generale nella composizione FIU svolge i compiti e adotta le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e alla sezione 5 del capo II.

4. Il consiglio generale adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell'Autorità di cui al capo II, sezione 7, nella composizione adeguata, tenendo conto dell'oggetto dello strumento. Quando un determinato strumento riguarda sia questioni concernenti la supervisione sia questioni relative alle FIU, il consiglio generale nella composizione di supervisione e il consiglio generale nella composizione FIU adottano ciascuno separatamente tali pareri, orientamenti e decisioni. I pareri, le raccomandazioni e gli orientamenti sono adottati sulla base di una proposta del comitato interno pertinente.

5. Il consiglio generale vota i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 49 e i progetti di norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 53 e li presenta alla Commissione ai fini della loro adozione, nella composizione adeguata, tenendo conto dell'oggetto delle norme.

6. Il consiglio generale, nell'una o nell'altra composizione, è consultato in merito ai progetti di decisione che il comitato esecutivo deve adottare ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 4, lettere a), c), e) ed m). Laddove la conseguente decisione presa dal comitato esecutivo si discosti dal parere del consiglio generale, il comitato esecutivo ne fornisce le motivazioni per iscritto.

7. Il consiglio generale adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

8. Fatti salvi l'articolo 63, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 68, paragrafi 1 e 2, il consiglio generale esercita i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina») nei confronti del presidente dell'Autorità e dei cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo, per tutto il loro mandato.

*Articolo 61***Modalità di voto in seno al consiglio generale**

1. Le decisioni del consiglio generale sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro avente diritto di voto come stabilito dall'articolo 57, paragrafi 2 e 3, dispone di un voto. In caso di parità, il voto del presidente dell'Autorità è determinante.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto concerne gli atti di cui agli articoli 49, 53, 54 e 55 del presente regolamento, il consiglio generale adotta decisioni a maggioranza qualificata dei suoi membri come previsto all'articolo 16, paragrafo 4, TUE.

Il presidente dell'Autorità non vota in relazione alle decisioni di cui al primo comma, ai pareri di cui all'articolo 60, paragrafo 2, o alle decisioni relative alla valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo di cui all'articolo 63, paragrafo 5.

3. I membri senza diritto di voto e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio generale nella composizione di supervisione relative a singoli soggetti obbligati, salvo se diversamente disposto negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o se deciso diversamente dai membri aventi diritto di voto.

4. Il paragrafo 3 non si applica ai membri del comitato esecutivo e al rappresentante della BCE nominato dal consiglio di vigilanza della BCE.

5. Il presidente dell'Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale prerogativa e l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità, il consiglio generale si adopera per giungere all'adozione delle decisioni per consenso.

Articolo 62

Riunioni del consiglio generale

1. Il presidente dell'Autorità convoca le riunioni del consiglio generale.
2. Il consiglio generale tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su istanza del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Il consiglio generale può invitare ad assistere alle proprie riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.
4. I membri del consiglio generale e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
5. Il consiglio generale è assistito da un segretariato fornito dall'Autorità.
6. Il presidente dell'Autorità e i cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo non partecipano alle riunioni del consiglio generale in cui vengono discusse o decise questioni relative all'esercizio del loro mandato.

SEZIONE 2

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 63

Composizione e nomina del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto da:
 - a) il presidente dell'Autorità;
 - b) cinque membri a tempo pieno, compreso il vicepresidente.

Quando il comitato esecutivo svolge i compiti di cui all'articolo 64, paragrafo 4, lettere da a) a l), un rappresentante della Commissione è autorizzato a partecipare alle discussioni e ha accesso solo ai documenti relativi a tali compiti.

2. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
3. In caso di esame delle decisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 2, in relazione a un soggetto obbligato selezionato, il membro del consiglio generale nella composizione di supervisione dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto obbligato selezionato può partecipare alle delibere durante le pertinenti riunioni del comitato esecutivo.

Tale membro del consiglio generale non è presente durante la votazione successiva a tali delibere.

4. I membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, all'integrità, al prestigio riconosciuto e all'esperienza in materia di AML/CFT e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Commissione predispose un elenco ristretto di candidati per la posizione di membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b). Il Parlamento europeo può condurre audizioni dei candidati inclusi nell'elenco ristretto.

Il consiglio generale presenta al Parlamento europeo una proposta di nomina dei membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla base dell'elenco ristretto predisposto dalla Commissione. Previa approvazione della proposta da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare tali membri del comitato esecutivo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Durante l'intero processo di nomina si tiene conto, per quanto possibile, dei principi dell'equilibrio di genere e geografico.

5. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), è di quattro anni. Nel corso dei 12 mesi che precedono la fine del loro mandato quadriennale, il consiglio generale in entrambe le composizioni o un comitato più ristretto scelto tra i membri del consiglio generale, compreso un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione di tali membri del comitato esecutivo. La valutazione tiene conto del rendimento di ciascun membro del comitato esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'Autorità. Sulla base della valutazione, il consiglio generale in entrambe le composizioni può proporre al Parlamento europeo di rinnovare il loro mandato. Tale proroga può essere concessa una sola volta. A seguito dell'approvazione della proposta del consiglio generale da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per il rinnovo del mandato del membro o dei membri interessati del comitato esecutivo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

6. I membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, né da governi o da altri soggetti pubblici o privati. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i governi degli Stati membri e tutti gli altri soggetti pubblici o privati rispettano tale indipendenza.

7. Se un membro del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o si è reso colpevole di una colpa grave, il Consiglio può, di propria iniziativa o su proposta del Parlamento europeo o del consiglio generale in una delle sue composizioni, adottare una decisione di esecuzione per destituire tale membro del comitato esecutivo dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

8. Per un periodo di 18 mesi dopo la cessazione del mandato, agli ex membri del comitato esecutivo, compresi il presidente e il vicepresidente dell'Autorità, è vietato esercitare un'attività professionale lucrativa presso:

a) un soggetto obbligato selezionato;

b) qualsiasi altro soggetto, qualora ciò comporti o possa comportare un conflitto con gli interessi legittimi dell'Autorità.

Nelle sue norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri di cui all'articolo 64, paragrafo 4, lettera e), il comitato esecutivo specifica le circostanze in cui tale conflitto di interessi esiste o potrebbe essere percepito come tale.

Articolo 64

Compiti del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è competente per la pianificazione generale e l'esecuzione dei compiti conferiti all'Autorità ai sensi dell'articolo 5. Il comitato esecutivo adotta tutte le decisioni dell'Autorità, ad eccezione di quelle che devono essere prese dal consiglio generale conformemente all'articolo 60.

2. Il comitato esecutivo adotta le decisioni indirizzate ai soggetti obbligati selezionati ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo conto della proposta del gruppo di supervisione congiunto dei soggetti obbligati selezionati di cui all'articolo 16, della proposta del gruppo investigativo indipendente di cui all'articolo 27 e del parere fornito dal consiglio generale su tale proposta di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 2. Se il comitato esecutivo decide di discostarsi da tale parere, ne fornisce le motivazioni dettagliate per iscritto.

3. Il comitato esecutivo adotta le decisioni indirizzate a singole autorità pubbliche ai sensi degli articoli 14 e 30 e da 32 a 36.

4. Il comitato esecutivo svolge inoltre i compiti seguenti:

- a) entro il 30 novembre di ogni anno adotta, su proposta del direttore esecutivo, il progetto di documento unico di programmazione ai sensi dell'articolo 65 e lo trasmette per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, nonché adotta e trasmette qualsiasi altra versione aggiornata del documento;
- b) adotta il progetto di bilancio annuale dell'Autorità ed esercita altre funzioni relative al bilancio dell'Autorità;
- c) valuta e adotta una relazione annuale consolidata sulle attività dell'Autorità, compresa una panoramica dell'esecuzione dei compiti che le spettano, la trasmette entro il 1° luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica;
- d) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
- e) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri nonché ai membri della commissione amministrativa del riesame;
- f) adotta il proprio regolamento interno;
- g) esercita, nei confronti del personale dell'Autorità, i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina;
- h) adotta le opportune norme di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;
- i) nomina il direttore esecutivo e lo rimuove dal suo incarico, in conformità con l'articolo 70, paragrafo 5;
- j) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;
- k) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;
- l) adotta le regole finanziarie applicabili all'Autorità;
- m) adotta tutte le decisioni relative alla costituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Autorità.

5. Il comitato esecutivo sceglie un vicepresidente dell'Autorità tra i suoi membri votanti. Il vicepresidente sostituisce *ex officio* il presidente dell'Autorità quando quest'ultimo non è in grado di adempiere alle proprie funzioni.

6. Per quanto concerne i poteri di cui al paragrafo 4, lettera h), del presente articolo, il comitato esecutivo adotta, conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità investita del potere di nomina. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

7. In circostanze eccezionali il comitato esecutivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità investita del potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 65

Programmazione annuale e pluriennale

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il comitato esecutivo adotta un documento unico di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale e un programma di lavoro annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda il programma di lavoro pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora decida di non tener conto di un elemento del parere della Commissione, il

comitato esecutivo fornisce una giustificazione dettagliata per tale decisione. L'obbligo di fornire una giustificazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo quando è consultato. Il comitato esecutivo trasmette il documento unico di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza.

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3. Quando all'Autorità è assegnato un nuovo compito, il comitato esecutivo modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il comitato esecutivo può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso presenta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ogni anno.

Articolo 66

Modalità di voto in seno al comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo decide a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro del comitato esecutivo dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente dell'Autorità, o del vicepresidente quando sostituisce il presidente, è determinante.

2. Un rappresentante della Commissione ha diritto di voto ogni volta che sono discusse e decise questioni relative all'articolo 64, paragrafo 4, lettere da a) a l).

3. Il regolamento interno del comitato esecutivo stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 67

Responsabile dei diritti fondamentali

1. Il comitato esecutivo, su proposta del direttore esecutivo, designa un responsabile dei diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali può essere un membro attuale del personale dell'Autorità.

2. Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i compiti seguenti:

a) fornire consulenza al personale dell'Autorità in merito a qualsiasi attività svolta dall'Autorità, qualora lo ritenga necessario o su richiesta del personale, senza ostacolare o ritardare tali attività;

b) promuovere e monitorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Autorità;

c) fornire pareri non vincolanti sulla conformità delle attività dell'Autorità ai diritti fondamentali;

d) informare il direttore esecutivo e il comitato esecutivo in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività dell'Autorità.

3. Il comitato esecutivo provvede affinché il responsabile dei diritti fondamentali non chieda né riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti.

4. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce direttamente al direttore esecutivo e redige relazioni periodiche sull'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 2. Tali relazioni sono messe a disposizione del comitato esecutivo.

SEZIONE 3

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ

Articolo 68

Nomina del presidente dell'Autorità

1. Il presidente dell'Autorità è scelto in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, all'integrità, al prestigio riconosciuto e all'esperienza in materia di AML/CFT e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il Parlamento europeo, il Consiglio e il consiglio generale sono debitamente e tempestivamente informati sulla procedura in ogni fase del suo svolgimento.

La Commissione predispone un elenco ristretto di almeno due candidati qualificati per la posizione di presidente dell'Autorità. Il Parlamento europeo e il consiglio generale possono condurre audizioni dei candidati inclusi nell'elenco ristretto. Il consiglio generale può emettere un parere pubblico sui risultati delle sue audizioni o trasmettere il proprio parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

La Commissione presenta al Parlamento europeo una proposta relativa alla nomina del presidente dell'Autorità.

A seguito dell'approvazione della proposta da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione di nomina del presidente dell'Autorità. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

In deroga al secondo comma, per la nomina del primo presidente dell'Autorità a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di nomina del presidente senza coinvolgere il consiglio generale.

2. Il presidente dell'Autorità agisce in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, né da governi o da altri soggetti pubblici o privati. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i governi degli Stati membri e tutti gli altri soggetti pubblici o privati rispettano detta indipendenza.

3. La durata del mandato del presidente dell'Autorità è di quattro anni. Nel corso dei 12 mesi che precedono la fine del mandato quadriennale del presidente, il consiglio generale in entrambe le composizioni o un comitato più ristretto scelto tra i membri del consiglio generale, compreso un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione del presidente. La valutazione tiene conto del rendimento del presidente e dei compiti e delle sfide future dell'Autorità. Sulla base della valutazione, la Commissione può proporre al Parlamento europeo di prorogare il mandato del presidente. Tale proroga può essere concessa una sola volta. A seguito dell'approvazione della proposta della Commissione da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione di proroga del mandato del presidente dell'Autorità. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

4. Qualora il presidente dell'Autorità non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o si sia reso gravemente colpevole di cattiva amministrazione, il Consiglio può, di propria iniziativa o a seguito di una proposta del Parlamento europeo o del consiglio generale in una delle sue composizioni, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il presidente dell'Autorità si dimette o non è in grado di adempiere le sue funzioni per qualsiasi altra ragione, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Articolo 69

Responsabilità del presidente dell'Autorità

1. Il presidente dell'Autorità rappresenta l'Autorità ed è competente per la preparazione dei lavori del consiglio generale e del comitato esecutivo, compresa la fissazione dell'ordine del giorno, la convocazione e la presidenza di tutte le riunioni e la presentazione di questioni da decidere.

2. Il presidente dell'Autorità assegna ai membri del comitato esecutivo di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), settori specifici di competenza, nell'ambito dei compiti dell'Autorità, per la durata del loro mandato.

SEZIONE 4

IL DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 70

Nomina del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni nell'interesse dell'Unione e indipendentemente da qualsiasi interesse specifico.
3. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Autorità. Il direttore esecutivo risponde al comitato esecutivo. Fatte salve le competenze della Commissione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione o alcun organo o organismo dell'Unione, né da alcun governo o altro soggetto pubblico o privato.
4. Il direttore esecutivo è scelto in base al merito e a documentate capacità amministrative, di bilancio e di gestione di alto livello, mediante una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, se del caso, su altri organi di stampa o siti internet. La Commissione stila un elenco ristretto di almeno due candidati qualificati per la posizione di direttore esecutivo. Il comitato esecutivo nomina il direttore esecutivo.
5. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Nel corso dei nove mesi che precedono la fine del mandato del direttore esecutivo, il comitato esecutivo effettua una valutazione che tiene conto delle prestazioni del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'Autorità. Il comitato esecutivo, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico dal comitato esecutivo su proposta della Commissione.

6. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato rinnovato non partecipa a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto al termine del mandato prorogato.

Articolo 71

Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è competente per la gestione quotidiana dell'Autorità e si adopera per garantire un equilibrio di genere e, per quanto possibile, geografico in seno ad essa. In particolare, il direttore esecutivo è competente per:
 - a) attuare le decisioni adottate dal comitato esecutivo;
 - b) predisporre il documento unico di programmazione e presentarlo al comitato esecutivo previa consultazione della Commissione;
 - c) attuare il documento unico di programmazione e riferire al comitato esecutivo in merito alla sua attuazione;
 - d) predisporre il progetto di relazione annuale di attività consolidata dell'Autorità e presentarla al comitato esecutivo per valutazione e adozione;
 - e) predisporre un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e riferire periodicamente in merito ai progressi compiuti alla Commissione, al consiglio generale e al comitato esecutivo;

- f) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, attraverso controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'irrogazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;
 - g) elaborare una strategia antifrode per l'Autorità e presentarla al comitato esecutivo per approvazione;
 - h) predisporre il progetto di regole finanziarie applicabili all'Autorità;
 - i) predisporre, nell'ambito del progetto di documento unico di programmazione, il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità a norma dell'articolo 78 e dare esecuzione al bilancio a norma dell'articolo 79;
 - j) elaborare e attuare una strategia di sicurezza informatica, assicurando un'adeguata gestione dei rischi per tutte le infrastrutture, i sistemi e i servizi informatici, che sono sviluppati o acquistati dall'Autorità, nonché un sufficiente finanziamento della sicurezza informatica;
 - k) attuare il programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto il controllo del comitato esecutivo;
 - l) predisporre un progetto di relazione che descriva tutte le attività dell'Autorità con una sezione sulle questioni finanziarie e amministrative.
2. Il direttore esecutivo adotta altre misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.

3. Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Autorità in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del comitato esecutivo e degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Autorità. Può essere concluso di conseguenza un accordo con lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

SEZIONE 5

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RIESAME

Articolo 72

Istituzione e composizione della commissione amministrativa del riesame

1. L'Autorità istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dall'Autorità nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 21, 22, 23 e 77. L'ambito del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.
2. La commissione amministrativa del riesame è composta da cinque persone di indubbio prestigio, in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche in materia di AML/CFT, escluso il personale in servizio dell'Autorità nonché quello delle autorità di supervisione AML/CFT e delle FIU e di altre istituzioni, altri organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti all'Autorità dal presente regolamento. La commissione amministrativa del riesame dispone di risorse e competenze sufficienti per valutare l'esercizio dei poteri dell'Autorità a norma del presente regolamento.
3. La commissione amministrativa del riesame decide a maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.

*Articolo 73***Membri della commissione amministrativa del riesame**

1. I membri della commissione amministrativa del riesame e due membri supplenti sono nominati dal consiglio generale nella composizione di supervisione per un mandato di cinque anni, che può essere prorogato una volta, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione.
2. I membri della commissione amministrativa del riesame agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse e non esercitano altre funzioni all'interno dell'Autorità. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica d'impegni e di interessi con la quale indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.

*Articolo 74***Decisioni soggette a riesame**

1. Una richiesta di riesame rispetto a decisioni adottate dall'Autorità a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 21, 22, 23 e 77 può essere presentata alla commissione amministrativa del riesame da qualsiasi persona fisica o giuridica cui sia rivolta la decisione o che sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione.
2. La richiesta di riesame è presentata per iscritto, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, all'Autorità entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il riesame o, in assenza di notificazione, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.
3. Dopo essersi pronunciata sull'ammissibilità della richiesta di riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all'urgenza della questione e comunque non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al comitato esecutivo affinché predisponga una nuova decisione. Il comitato esecutivo tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e adotta senza ritardo una nuova decisione. La nuova decisione abroga la decisione iniziale e la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure con una decisione modificata.
4. Una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 2 può comprendere una richiesta di sospensione dell'applicazione della decisione oggetto del procedimento di riesame. La commissione amministrativa del riesame può, se ritiene che le circostanze lo richiedano e tenendo conto del parere del comitato esecutivo, disporre la sospensione dell'applicazione della decisione in questione fino a quando il comitato esecutivo non adotti una nuova decisione a norma del paragrafo 3. Se la commissione amministrativa del riesame non decide in merito alla richiesta di sospensione entro 14 giorni, tale richiesta si considera respinta.
5. Il parere espresso dalla commissione amministrativa del riesame e la nuova decisione adottata dal comitato esecutivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti.
6. L'Autorità adotta una decisione che stabilisce il regolamento interno della commissione amministrativa del riesame.

*Articolo 75***Esclusione e ricusazione**

1. I membri della commissione amministrativa del riesame non partecipano al procedimento di riesame se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato all'adozione della decisione impugnata.
2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro della commissione amministrativa del riesame ritiene di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di riesame, tale membro ne dovrebbe informare la commissione amministrativa del riesame.

3. Qualsiasi membro della commissione amministrativa del riesame può essere ricusato da una delle parti del procedimento di riesame per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora la parte del procedimento di riesame abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza di un motivo per la ricusazione. La ricusazione non può essere ammessa in base alla cittadinanza dei membri.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, la commissione amministrativa del riesame decide come procedere senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini dell'adozione della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione amministrativa del riesame dal suo supplente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 76

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Autorità formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Autorità sono in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Autorità sono costituite da una combinazione degli elementi seguenti:
 - a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione;
 - b) le commissioni versate dai soggetti obbligati selezionati e non selezionati conformemente all'articolo 77, per i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettere f) e g);
 - c) gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
 - d) gli oneri concordati per le pubblicazioni, per la formazione e per qualsiasi altro servizio fornito dall'Autorità laddove specificamente richiesti da una o più FIU o dalle loro controparti in paesi terzi o da autorità non preposte all'AML/CFT;
 - e) un possibile finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di contributo o di sovvenzioni ad hoc a norma della regolamentazione finanziaria dell'Autorità di cui all'articolo 81 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.

L'importo e l'origine delle eventuali entrate di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), del presente paragrafo sono inclusi nei conti annuali dell'Autorità e chiaramente specificati nella relazione annuale sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'Autorità di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

4. Le spese dell'Autorità comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e i costi di esercizio.

Articolo 77

Commissioni applicate ai soggetti obbligati selezionati e non selezionati

1. L'Autorità impone una commissione annuale per le attività di supervisione a tutti i soggetti obbligati selezionati di cui all'articolo 13 e ai soggetti obbligati non selezionati che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 12, paragrafo 1. Le commissioni coprono le spese sostenute dall'Autorità in relazione ai compiti di supervisione di cui al capo II, sezioni 3 e 4. Tali commissioni non superano le spese relative a detti compiti. Qualora tali criteri non siano pienamente rispettati in un dato anno, gli aggiustamenti necessari vengono apportati al momento del calcolo delle commissioni per i due anni successivi.
2. L'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato di cui al paragrafo 1 è calcolato secondo le modalità stabilite nell'atto delegato di cui al paragrafo 6.

3. Le commissioni sono calcolate al livello di consolidamento più elevato dell'Unione in conformità delle norme contabili pertinenti.
4. La base di calcolo della commissione annuale per le attività di supervisione per un dato anno civile è la spesa relativa alla supervisione diretta e indiretta dei soggetti obbligati selezionati e non selezionati tenuti a corrispondere detta commissione nell'anno in questione. L'Autorità può richiedere pagamenti anticipati della commissione annuale per le attività di supervisione, basati su stime ragionevoli. L'Autorità comunica con il supervisore del settore finanziario pertinente prima di decidere in merito al livello definitivo della commissione così da assicurare che i costi della supervisione restino sostenibili e ragionevoli per tutti i soggetti obbligati del settore finanziario. L'Autorità comunica ai soggetti obbligati interessati la base di calcolo della commissione annuale per le attività di supervisione. Gli Stati membri provvedono a che l'obbligo di versare le commissioni previste nel presente articolo sia opponibile a norma del diritto nazionale e che le commissioni siano versate integralmente.
5. Il presente articolo non pregiudica il diritto dei supervisori del settore finanziario di imporre il pagamento di commissioni conformemente al diritto nazionale, nella misura in cui non siano stati attribuiti compiti di supervisione all'Autorità, o relativamente ai costi di cooperazione con l'Autorità e di assistenza a questa fornita e di intervento su istruzioni della stessa, conformemente al diritto dell'Unione applicabile.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 100 per integrare il presente regolamento specificando la metodologia di calcolo dell'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato selezionato e non selezionato tenuto a versare commissioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, nonché la procedura di riscossione di tali commissioni. Nell'elaborare la metodologia per determinare l'importo individuale delle commissioni, la Commissione tiene conto di quanto segue:
 - a) il fatturato annuo totale o il tipo di reddito corrispondente dei soggetti obbligati al livello più alto di consolidamento nell'Unione, in conformità delle norme contabili pertinenti;
 - b) se il soggetto obbligato ha soddisfatto i requisiti per la supervisione diretta;
 - c) la classificazione del profilo di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo dei soggetti obbligati conformemente alla metodologia di cui all'articolo 12, paragrafo 7, lettera b);
 - d) l'importanza del soggetto obbligato per la stabilità del sistema finanziario o per l'economia di uno o più Stati membri o dell'Unione;
 - e) che l'ammontare della commissione da riscuotere dai soggetti obbligati non selezionati in proporzione al loro reddito o fatturato di cui alla lettera a) non superi il 20 % dell'importo della commissione da riscuotere dai soggetti obbligati selezionati con lo stesso livello di reddito o fatturato.

La Commissione adotta gli atti delegati di cui al primo comma entro il 1° gennaio 2027.

Articolo 78

Formazione del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al comitato esecutivo.
2. Sulla base di tale progetto, il comitato esecutivo adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo.
3. Il progetto definitivo di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell'Unione.
5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Autorità.
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Autorità.

8. Il comitato esecutivo adotta il bilancio dell'Autorità. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Articolo 79

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'Autorità rispettando i principi di economia, efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 80

Rendicontazione e discarico

1. Il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo dell'esercizio successivo (anno N+1).
2. Entro il 31 marzo dell'anno N+1, l'Autorità trasmette la relazione annuale sulla sua gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
3. Entro il 31 marzo dell'anno N+1, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.
4. Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴¹⁾, il comitato esecutivo formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

Entro il 30 settembre dell'anno N+1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al comitato esecutivo.

5. Entro il 1° luglio dell'anno N+1, il contabile dell'Autorità trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del comitato esecutivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. Un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi dell'Autorità è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'anno N+1.
7. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario interessato, in conformità dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
8. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'anno N.

Articolo 81

Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal comitato esecutivo previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione si discosta dal regolamento delegato (UE) 2019/715 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione.

⁽⁴¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

*Articolo 82***Misure antifrode**

1. Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali, si applica all'Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nonché l'articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2019/715.
2. L'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁽⁴²⁾ e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di attuazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l'OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità.

*Articolo 83***Sicurezza informatica**

1. L'Autorità istituisce una governance informatica interna a livello del direttore esecutivo che stabilisce e gestisce il bilancio per le tecnologie dell'informazione e assicura la presentazione di relazioni periodiche al comitato esecutivo in merito al rispetto delle regole e delle norme applicabili in materia di sicurezza informatica.
2. L'Autorità assicura che una quota sufficiente della sua spesa in tecnologie dell'informazione sia assegnata in modo trasparente alla sicurezza informatica diretta. Il contributo al servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (CERT-UE) può essere conteggiato in tale quota.
3. È istituito un servizio adeguato di monitoraggio, rilevamento e risposta in materia di sicurezza informatica, utilizzando i servizi del CERT-UE. Eventuali incidenti gravi sono comunicati al CERT-UE e alla Commissione entro 24 ore dal rilevamento.

*Articolo 84***Responsabilità e relazioni**

1. L'Autorità risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento.
2. L'Autorità trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo delle commissioni per le attività di supervisione di cui all'articolo 77. Per quanto riguarda gli orientamenti e le raccomandazioni formulati dall'Autorità a norma dell'articolo 54, la relazione contiene informazioni sulla conformità agli orientamenti e alle raccomandazioni emanati nel corso dell'anno oggetto della relazione, nonché eventuali aggiornamenti pertinenti sulla conformità agli orientamenti e alle raccomandazioni precedentemente emanati. La relazione è resa pubblica e include qualsiasi altra informazione pertinente richiesta dal Parlamento europeo su base ad hoc. Il presidente dell'Autorità presenta tale relazione in pubblico al Parlamento europeo.
3. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente dell'Autorità partecipa ad audizioni riguardo all'esecuzione dei compiti di supervisione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo. L'audizione ha luogo almeno una volta l'anno. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente dell'Autorità fa una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai loro membri ogniqualvolta gli sia richiesto.
4. Entro sei settimane da ogni riunione del consiglio generale, l'Autorità fornisce al Parlamento europeo almeno un resoconto chiaro e completo dei lavori di tale riunione che consenta di comprendere le discussioni ivi tenutesi, compreso un elenco commentato delle decisioni. Tale resoconto non contempla le discussioni del consiglio generale relative a singoli soggetti obbligati o a dati riservati in materia di supervisione o FIU, salvo se diversamente disposto negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

⁽⁴²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

5. L'Autorità risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni presentate dal Parlamento europeo entro cinque settimane dal loro ricevimento.
6. Su richiesta, il presidente dell'Autorità tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con le commissioni competenti del Parlamento europeo, quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi dei trattati. Tutti i partecipanti rispettano l'obbligo del segreto professionale.
7. Nell'informare il Parlamento europeo su questioni attinenti al contributo delle Autorità all'azione dell'Unione nei consessi internazionali, l'Autorità non divulga le informazioni ricevute nello svolgimento di tale compito se tali informazioni sono soggette a obblighi di riservatezza imposti da terzi.

CAPO V

PERSONALE E COOPERAZIONE

SEZIONE 1

PERSONALE

Articolo 85

Disposizione generale

1. Al personale dell'Autorità, in relazione a tutte le questioni non disciplinate nel presente regolamento, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.
2. In deroga al paragrafo 1, il presidente dell'Autorità e i membri del comitato esecutivo di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), sono equiparati rispettivamente a un membro e al cancelliere del Tribunale per quanto riguarda gli emolumenti e l'età pensionabile, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio⁽⁴³⁾. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2016/300, si applicano per analogia lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.
3. Il comitato esecutivo, in accordo con la Commissione, adotta le necessarie misure di applicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. L'Autorità può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Autorità, compresi delegati delle FIU.
5. Il comitato esecutivo adotta norme relative al personale degli Stati membri da distaccare presso l'Autorità e le aggiorna se necessario. Tali norme comprendono, in particolare, le disposizioni finanziarie connesse a tali distacchi, ivi compresa l'assicurazione, nonché gli accordi di finanziamento connessi alla formazione. Dette norme tengono conto del fatto che il personale è distaccato e deve essere impiegato come personale dell'Autorità. Sono incluse disposizioni sulle condizioni di impiego. Se del caso, il comitato esecutivo mira a garantire la coerenza con le regole applicabili al rimborso delle spese di missione del personale statutario.

Articolo 86

Privilegi e immunità

All'Autorità e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità del TUE e del TFUE.

⁽⁴³⁾ Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

*Articolo 87***Personale dell'Autorità precedentemente in servizio presso l'ABE**

Agli agenti temporanei assunti a norma dell'articolo 2, lettera f), e agli agenti contrattuali assunti a norma dell'articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti, che prestano servizio presso l'Autorità con un contratto concluso prima del 1° gennaio 2026 e che, immediatamente prima della loro assunzione presso l'Autorità erano in servizio presso l'ABE ed erano coinvolti nell'assolvimento dei compiti e delle attività dell'ABE in materia di AML/CFT elencati nel regolamento (UE) n. 1093/2010, è offerto presso l'Autorità lo stesso tipo di contratto di lavoro offerto presso l'ABE e alle stesse condizioni, fatto salvo il limite del numero di posti trasferibili dall'ABE all'Autorità. Si considera che tali agenti abbiano prestato il loro servizio interamente presso l'Autorità.

*Articolo 88***Obbligo del segreto professionale**

1. I membri del consiglio generale e del comitato esecutivo e tutto il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e all'articolo 67 della direttiva (UE) 2024/1640, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
2. Il comitato esecutivo garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi ai compiti dell'Autorità, compresi i funzionari del comitato esecutivo e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità pubbliche e dalle FIU a tale fine, siano vincolati a obblighi in materia di segreto professionale equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1.
3. Ai fini dell'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi dell'Unione o nazionali nei casi in cui tali atti consentano ai supervisori del settore finanziario di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi del diritto dell'Unione applicabile.
4. L'Autorità definisce disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. L'Autorità applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ⁽⁴⁴⁾.

*Articolo 89***Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate**

1. L'Autorità adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 ⁽⁴⁵⁾ e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Le norme di sicurezza dell'Autorità comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni. Il comitato esecutivo adotta le norme di sicurezza dell'Autorità, previa approvazione della Commissione.
2. Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità è approvato dalla Commissione in via preliminare.

⁽⁴⁴⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

⁽⁴⁵⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

*Articolo 90***Segnalazione di violazioni e protezione delle persone segnalanti**

1. L'Autorità predispone appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone che segnalano casi di violazione effettiva o potenziale:
 - a) del regolamento (UE) 2024/1624 per quanto riguarda i requisiti applicabili agli enti creditizi e agli enti finanziari;
 - b) del regolamento (UE) 2023/1113;
 - c) della direttiva (UE) 2024/1640 per quanto riguarda i requisiti applicabili alle autorità di supervisione, agli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle funzioni di supervisione e alle FIU.
2. Le persone segnalanti che si avvalgono di tali canali e le persone interessate godono, se del caso, della protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937.
3. A seguito della presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1640 da parte delle autorità di supervisione nel settore non finanziario, l'Autorità può chiedere a tali autorità informazioni supplementari circa il seguito dato alle segnalazioni ricevute. Dette autorità di supervisione forniscono tempestivamente le informazioni richieste, ma non divulgano le informazioni che possono comportare l'identificazione della persona segnalante.

SEZIONE 2

COOPERAZIONE*Articolo 91***Cooperazione con le autorità europee di vigilanza**

1. L'Autorità istituisce e mantiene una stretta cooperazione con le AEV, in particolare nella predisposizione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, orientamenti o raccomandazioni nell'ambito dei loro rispettivi compiti.
2. Entro il 27 giugno 2025, l'Autorità conclude un protocollo d'intesa con le AEV che stabilisce le modalità di cooperazione nell'assolvimento dei loro rispettivi compiti ai sensi del diritto dell'Unione.

*Articolo 92***Cooperazione con autorità non preposte all'AML/CFT**

1. L'Autorità coopera e scambia informazioni con le autorità non preposte all'AML/CFT e, su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere, con le altre autorità e gli altri organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza delle direttive 2009/110/CE, 2009/138/CE, 2014/17/UE, 2014/65/UE e (UE) 2015/2366, e con le AEV, entro i limiti dei loro rispettivi mandati.
2. L'Autorità conclude un protocollo d'intesa con le autorità di vigilanza prudenziale quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013, con le AEV e con le altre autorità e gli altri organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza del regolamento (UE) 2023/1114, che stabilisce in termini generali le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni nell'esecuzione dei loro compiti di supervisione ai sensi del diritto dell'Unione in relazione a soggetti obbligati selezionati e non selezionati.

Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità può altresì concludere un protocollo d'intesa con qualsiasi altra autorità o qualsiasi altro organo di cui al paragrafo 1 che stabilisca in termini generali le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni nell'esecuzione dei loro compiti di supervisione ai sensi del diritto dell'Unione in relazione a soggetti obbligati selezionati e non selezionati.

3. Entro il 27 giugno 2025, l'Autorità e la BCE concludono un protocollo d'intesa che stabilisce le modalità pratiche di cooperazione e di scambio di informazioni nell'assolvimento dei loro rispettivi compiti ai sensi del diritto dell'Unione.

4. L'Autorità assicura una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra tutte le autorità di supervisione nel sistema di supervisione AML/CFT e le autorità e gli organi pertinenti di cui al paragrafo 1, anche per quanto concerne l'accesso alle informazioni e ai dati della banca dati centrale AML/CFT di cui all'articolo 11.

Articolo 93

Partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT

1. Se pertinente per l'adempimento dei compiti di cui al capo II, l'Autorità può stabilire partenariati transfrontalieri per la condivisione di informazioni, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali giudiziarie, o partecipare a partenariati per la condivisione di informazioni esistenti conclusi in uno o più Stati membri con l'obiettivo di contribuire a prevenire e combattere il riciclaggio di denaro, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo. La partecipazione dell'Autorità a un partenariato già esistente è soggetta al consenso delle autorità che hanno stabilito detto partenariato.

2. Qualora stabilisca un partenariato transfrontaliero per la condivisione di informazioni, l'Autorità garantisce che tale partenariato sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 75, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1624. Oltre ai soggetti obbligati, l'Autorità può invitare le autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettere a), b) e c), di tale regolamento, nonché gli organi e gli organismi dell'Unione impegnati nella prevenzione e nella lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo a partecipare al partenariato, se tale partecipazione è pertinente per l'adempimento dei loro compiti e poteri. Se del caso, previo consenso unanime dei membri partecipanti, altri terzi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del partenariato su base occasionale.

Articolo 94

Cooperazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea

1. L'Autorità può concludere accordi di lavoro con le istituzioni dell'Unione, le agenzie decentrate dell'Unione e altri organismi dell'Unione che operano nel settore del contrasto e della cooperazione giudiziaria. Tali accordi di lavoro possono essere di carattere strategico, operativo o tecnico e hanno, in particolare, l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Tali accordi di lavoro non costituiscono la base per consentire lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.

2. L'Autorità stabilisce e mantiene una stretta relazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. A tal fine, l'Autorità conclude accordi di lavoro separati con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea che stabiliscono i dettagli della loro cooperazione. Tale rapporto mira in particolare a garantire lo scambio di informazioni e tendenze operative e strategiche in relazione alle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta l'Unione.

3. Al fine di promuovere e facilitare una cooperazione agevole tra l'Autorità ed Europol, Eurojust e la Procura europea, gli accordi di lavoro con tali attori prevedono in particolare la possibilità di distaccare ufficiali di collegamento nelle rispettive sedi di servizio e stabiliscono le condizioni a tal fine.

Articolo 95

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità competenti in materia di AML/CFT di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU nel

settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché con organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.

2. L'Autorità può predisporre un modello di accordi amministrativi per istituire prassi uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e per rafforzare il coordinamento e la cooperazione internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le autorità di supervisione e le FIU si adoperano per attenersi a tale modello di accordi amministrativi.

3. Nei casi in cui l'interazione tra, da un lato, varie autorità di supervisione e FIU dell'Unione e, dall'altro, le autorità di paesi terzi riguarda questioni che rientrano nell'ambito dei compiti dell'Autorità stabiliti all'articolo 5, quest'ultima svolge un ruolo guida nell'agevolare tale interazione, se del caso. Tale ruolo dell'Autorità lascia impregiudicata la normale interazione delle autorità di supervisione e delle FIU con le autorità dei paesi terzi.

4. Nel contesto dei poteri conferitile dal presente regolamento e dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità contribuisce a rappresentare in maniera unitaria, comune, coerente ed efficace gli interessi dell'Unione nei consessi internazionali, anche assistendo la Commissione nei suoi compiti relativi all'adesione di quest'ultima al Gruppo di azione finanziaria internazionale e sostenendo i lavori e gli obiettivi del gruppo Egmont delle unità di informazione finanziaria.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 96

Accesso ai documenti

1. Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Le decisioni adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.
3. Il diritto di accesso ai documenti non si estende alle informazioni riservate tra le quali figurano:
 - a) informazioni o dati dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o dei soggetti obbligati ottenuti in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e al capo II, sezione 3;
 - b) tutti i dati o le informazioni di natura operativa concernenti tali dati operativi dell'Autorità e delle FIU che sono in possesso dell'Autorità in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e al capo II, sezione 6.
4. Le informazioni riservate di cui al paragrafo 3, lettera a), che si riferiscono a una procedura di supervisione possono essere rivelate in tutto o in parte ai soggetti obbligati che sono parti di tale procedura, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla protezione dei loro segreti commerciali. Tale accesso non si estende ai documenti interni dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o alla corrispondenza tra di essi.
5. Il comitato esecutivo adotta misure pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle norme relative alla divulgazione delle informazioni concernenti procedure di supervisione.

Articolo 97

Regime linguistico generale

1. All'Autorità si applica il regolamento n. 1 del Consiglio.
2. Il comitato esecutivo decide in merito al regime linguistico interno dell'Autorità, che è coerente con il regime linguistico della supervisione diretta adottato ai sensi dell'articolo 29.

3. La traduzione e tutti gli altri servizi linguistici richiesti dall'Autorità, ad eccezione dell'interpretazione, sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio ⁽⁴⁶⁾.

Articolo 98

Protezione dei dati

1. Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 70 della direttiva (UE) 2024/1640 e all'articolo 76 del regolamento (UE) 2024/1624 è considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Nell'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 54, aventi un impatto significativo sulla protezione dei dati personali, l'Autorità collabora strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 al fine di evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nella sfera della protezione dei dati. Previa autorizzazione della Commissione, l'Autorità consulta anche il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725. L'Autorità può altresì invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al processo di elaborazione di tali orientamenti e raccomandazioni in veste di osservatrici.

2. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, l'Autorità è autorizzata ad adottare norme interne che limitano l'applicazione dei diritti degli interessati laddove tali restrizioni siano necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 70 della direttiva (UE) 2024/1640 e all'articolo 76 del regolamento (UE) 2024/1624.

Articolo 99

Responsabilità dell'Autorità

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.

Articolo 100

Atti delegati

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 27 e 77 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 27 dicembre 2024.
3. La delega di potere di cui agli articoli 27 e 77 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

⁽⁴⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 77 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 101

Accordo sulla sede e condizioni operative

1. Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell'Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede che deve essere concluso, previa approvazione del comitato esecutivo, tra l'Autorità e lo Stato membro.

2. Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 102

Valutazione e riesame

1. Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione elabora una relazione in cui valuta i risultati dell'Autorità in funzione degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dell'ubicazione di quest'ultima, in conformità degli orientamenti della Commissione. Tale relazione prende in considerazione, in particolare:

- a) l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità e le implicazioni finanziarie di tale modifica;
- b) l'impatto di tutte le attività e di tutti i compiti di supervisione dell'Autorità sugli interessi dell'Unione nel suo complesso, e in particolare l'efficacia di:
 - i) compiti e attività di supervisione relativi alla supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati;
 - ii) supervisione indiretta dei soggetti obbligati non selezionati;
 - iii) sorveglianza indiretta di altri soggetti obbligati;
- c) l'impatto delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU, e in particolare il coordinamento delle analisi congiunte delle attività e delle operazioni transfrontaliere condotte dalle FIU;
- d) l'imparzialità, l'obiettività e l'autonomia dell'Autorità;
- e) l'adeguatezza delle disposizioni di governance, compresa la composizione e le disposizioni di voto del comitato esecutivo e la sua relazione con il consiglio generale;
- f) l'analisi costo-efficacia dell'Autorità, se del caso, separatamente in relazione alle sue fonti distinte di finanziamento;
- g) l'efficacia del meccanismo di ricorso nei confronti di decisioni dell'Autorità e degli accordi di indipendenza e responsabilità applicabili all'Autorità;

- h) l'efficacia degli accordi di cooperazione e di condivisione delle informazioni tra l'Autorità e le autorità non preposte all'AML/CFT;
 - i) l'interazione tra l'Autorità e le altre autorità e gli altri organismi di vigilanza e supervisione dell'Unione, compresi l'Autorità bancaria europea, Europol, Eurojust, l'OLAF e la Procura europea;
 - j) l'ambito della supervisione diretta e i criteri e la metodologia per la valutazione e la selezione dei soggetti da sottoporre a supervisione diretta;
 - k) l'efficacia dei poteri di supervisione e sanzionatori dell'Autorità;
 - l) l'efficacia e la convergenza delle prassi di supervisione raggiunte dalle autorità di supervisione e il ruolo dell'Autorità in tale contesto.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:
- a) se le risorse dell'Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere le sue responsabilità;
 - b) se sia opportuno conferire all'Autorità ulteriori compiti di supervisione in merito a soggetti obbligati del settore non finanziario, specificando, se del caso, i tipi di soggetti che dovrebbero essere sottoposti a compiti aggiuntivi di supervisione;
 - c) se sia opportuno conferire all'Autorità ulteriori compiti nel settore del sostegno e del coordinamento del lavoro delle FIU;
 - d) se sia opportuno conferire all'Autorità ulteriori poteri sanzionatori.
3. In una relazione su due, la Commissione effettua un riesame approfondito dei risultati ottenuti dall'Autorità, tenuto conto degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dei poteri, e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Autorità alla luce di tali obiettivi, mandato e compiti.
4. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 103

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è così modificato:
 - a) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
 - b) al paragrafo 5, la lettera h) è soppressa;
- 2) l'articolo 4 è così modificato:
 - a) il punto 1 bis) è soppresso;
 - b) al punto 2), il punto iii) è soppresso;
- 3) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera l) è soppressa;
- 4) gli articoli 9 bis e 9 ter sono soppressi;
- 5) all'articolo 17, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, l'Autorità

può adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.»;

6) all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.»;

7) all'articolo 33, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

8) all'articolo 40, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio delle autorità di vigilanza ammette un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) quando sono discusse o decise questioni rientranti nel suo mandato.

(*) Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>);»;

9) all'articolo 81, il paragrafo 2 ter è soppresso.

Articolo 104

Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010

Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

2) all'articolo 40, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio delle autorità di vigilanza ammette un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, istituita dal regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), quando sono discusse o decise questioni rientranti nel suo mandato.

(*) Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>);»;

3) all'articolo 54, il paragrafo 2 bis è soppresso;

*Articolo 105***Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010**

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
- 2) all'articolo 40, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio delle autorità di vigilanza ammette un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), quando sono discusse o decise questioni rientranti nel suo mandato.

(*) Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>).»;

- 3) all'articolo 54, il paragrafo 2 bis è soppresso.

*Articolo 106***Disposizioni transitorie**

1. Fino al 27 giugno 2028, l'articolo 11 si applica unicamente ai supervisori del settore finanziario, agli enti creditizi e agli enti finanziari. Tuttavia, le autorità di supervisione nel settore non finanziario possono, su base volontaria, conformarsi ai requisiti di tale articolo già prima di tale data.

Ai fini dell'istituzione e del mantenimento della banca dati di cui all'articolo 11, l'Autorità conclude un accordo bilaterale con l'ABE relativamente all'accesso nonché al finanziamento e alla gestione congiunta della banca dati AML/CFT istituita in conformità dell'articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'accordo è stabilito per un periodo concordato, che può essere prorogato non oltre il 30 giugno 2027. Durante tale periodo, l'ABE può almeno continuare a ricevere informazioni, analizzarle e metterle a disposizione conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, o conformemente al presente regolamento per conto dell'Autorità e sulla base dei finanziamenti messi a disposizione dall'Autorità a tal fine.

2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, qualora, durante il primo processo di selezione, più di 40 soggetti obbligati possano beneficiare della supervisione diretta a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, l'Autorità svolge i compiti elencati all'articolo 5, paragrafo 2, in relazione ai 40 soggetti obbligati o loro gruppi che operano nel maggior numero di Stati membri tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi.

Nel caso in cui, utilizzando il criterio di cui al primo comma del presente paragrafo, risultino più di 40 soggetti obbligati o gruppi, l'Autorità seleziona, tra i soggetti obbligati o i gruppi che sarebbero selezionati a norma del primo comma del presente paragrafo e che operano nel minor numero di Stati membri, quelli che presentano il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il volume totale delle operazioni misurato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario.

3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 3, la procedura di selezione supplementare ivi prevista non si applica durante il primo processo di selezione.

4. In deroga all'articolo 48, paragrafo 7, la partecipazione delle FIU alle verifiche inter pares è volontaria durante i primi due processi di verifica inter pares.

*Articolo 107***Inizio delle attività dell'Autorità**

La Commissione è competente per l'istituzione e il funzionamento iniziale dell'Autorità fino al 31 dicembre 2025. A tal fine:

- a) la Commissione può designare un funzionario della Commissione affinché funga da direttore esecutivo ad interim ed eserciti le funzioni assegnate al direttore esecutivo fino a quando l'Autorità non sia in grado di dare esecuzione al proprio bilancio e il direttore esecutivo non abbia assunto le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del comitato esecutivo a norma dell'articolo 70;
- b) in deroga all'articolo 62, paragrafo 1, fino alla nomina del presidente dell'Autorità, il direttore esecutivo ad interim può convocare e presiedere le riunioni del consiglio generale, senza diritto di voto;
- c) in deroga all'articolo 64, paragrafo 4, lettera g), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 70, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell'autorità investita del potere di nomina;
- d) la Commissione può offrire assistenza all'Autorità, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;
- e) il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.

Articolo 108

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2025.

Tuttavia, gli articoli 1, 4, 49, 53, 54, 55, da 57 a 66, da 68 a 71, 100, 101 e 107 si applicano a decorrere dal 26 giugno 2024 e l'articolo 103 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

ALLEGATO I

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 22

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all'articolo 22, paragrafo 4, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti.

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

1. se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta si applica un coefficiente aggiuntivo di 1,1;
2. se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi, si applica un coefficiente di 1,5;
3. in caso di evidenziazione, attraverso la violazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione del soggetto obbligato selezionato, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni dello stesso, si applica un coefficiente di 2,2;
4. se la violazione è stata commessa intenzionalmente, si applica un coefficiente di 3;
5. se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione, si applica un coefficiente di 1,7;
6. se l'alta dirigenza del soggetto obbligato selezionato non ha cooperato con l'Autorità nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente di 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

1. se l'alta dirigenza del soggetto obbligato selezionato può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'infrazione, si applica un coefficiente di 0,7;
2. se il soggetto obbligato selezionato ha portato rapidamente ed efficacemente all'attenzione dell'Autorità l'intera violazione, si applica un coefficiente di 0,4;
3. se il soggetto obbligato selezionato ha adottato misure volontarie per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro, si applica un coefficiente di 0,6.

ALLEGATO II

Elenco degli obblighi direttamente applicabili di cui all'articolo 22, paragrafo 3

1. Gli obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e b), del presente regolamento sono quelli previsti agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 e 47 del regolamento (UE) 2024/1624.
2. Gli obblighi relativi alle politiche, alle procedure e ai controlli a livello di gruppo di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento sono quelli previsti agli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2024/1624.
3. Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e b), del presente regolamento sono quelli previsti agli articoli 69, 70, e 71 del regolamento (UE) 2024/1624 e agli articoli 9, 13 e 18 del regolamento (UE) 2023/1113.
4. Gli obblighi relativi alle politiche, alle procedure e ai controlli interni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento sono quelli previsti agli articoli 9, 10, 11, 18, 48 e 49 del regolamento (UE) 2024/1624 e articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1113.
5. Altri obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere c) e d), del presente regolamento sono quelli previsti agli articoli 73, 77, 78 e 79 del regolamento (UE) 2024/1624 e articoli 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 e 26 del regolamento (UE) 2023/1113.



2024/1624

19.6.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1624 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2024

**relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva definisce un quadro giuridico completo che la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ha ulteriormente rafforzato affrontando i rischi emergenti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e aumentando la trasparenza della titolarità effettiva. Nonostante i risultati ottenuti nell'ambito di tale quadro giuridico, l'esperienza ha dimostrato che dovrebbero essere introdotti ulteriori miglioramenti per mitigare adeguatamente i rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e individuare efficacemente i tentativi di abuso del sistema finanziario dell'Unione per scopi criminosi.
- (2) La principale sfida individuata per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 che stabiliscono gli obblighi per i soggetti obbligati, è la mancanza di applicabilità diretta delle norme stabilite in tali disposizioni e un approccio frammentato a livello nazionale. Sebbene esistano e siano in evoluzione da trent'anni, tali norme sono ancora attuate in modo non pienamente conforme alle esigenze di un mercato interno integrato. È pertanto necessario che le norme sulle materie attualmente disciplinate dalla direttiva (UE) 2015/849 che potrebbero essere direttamente applicabili dai soggetti obbligati interessati siano trattate nell'ambito di un regolamento al fine di conseguire l'auspicata uniformità di applicazione.

⁽¹⁾ GU C 210 del 25.5.2022, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 152 del 6.4.2022, pag. 89.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2024.

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

- (3) Tale nuovo strumento fa parte di un pacchetto integrato volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il presente regolamento, la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ e i regolamenti (UE) 2023/1113⁽⁷⁾ e (UE) 2024/1620⁽⁸⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio costituiranno insieme il quadro giuridico che disciplina gli obblighi in materia di AML/CFT che devono essere soddisfatti dai soggetti obbligati e che sono alla base del quadro istituzionale dell'Unione in materia di AML/CFT, compresa l'istituzione di un'autorità per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AMLA).
- (4) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate a livello dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Le misure adottate in materia dall'Unione dovrebbero pertanto essere compatibili e altrettanto rigorose rispetto alle iniziative intraprese a livello internazionale. L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad tenere in particolare considerazione le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e gli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, i pertinenti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove opportuno, essere allineati alle norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione, adottate dal GAFI nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI») e alle successive modifiche di tali norme.
- (5) Dall'adozione della direttiva (UE) 2015/849 i recenti sviluppi del quadro di diritto penale dell'Unione hanno contribuito a rafforzare la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾ ha portato a un'interpretazione comune dei reati di riciclaggio e dei reati presupposto associati. La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾ ha definito i reati finanziari che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e che dovrebbero essere considerati a loro volta reati presupposto del riciclaggio di denaro. La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾ ha definito un'interpretazione comune del reato di finanziamento del terrorismo. Poiché tali concetti sono ora chiariti nel diritto penale dell'Unione, non è più necessario che le norme AML/CFT dell'Unione definiscano il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo. Il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT dovrebbe piuttosto essere pienamente coerente con il quadro di diritto penale dell'Unione.
- (6) L'armonizzazione nel settore pertinente del diritto penale consente un approccio forte e coerente a livello dell'Unione alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio di denaro e i reati presupposto associati, compresa la corruzione. Al tempo stesso, tale approccio garantisce che gli Stati membri che hanno adottato un approccio più ampio alla definizione delle attività criminose che costituiscono reati presupposto del riciclaggio di denaro possano continuare ad applicare tale approccio. Per tale motivo, in linea con la direttiva (UE) 2018/1673, qualsiasi coinvolgimento perseguibile nella perpetrazione di un reato presupposto di riciclaggio qualificato come reato conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere altresì considerato un'attività criminosa ai fini di tale direttiva e del presente regolamento.
- (7) La tecnologia continua a evolversi, offrendo al settore privato l'opportunità di sviluppare nuovi prodotti e sistemi per scambiare fondi o valore. Tale fenomeno, seppur positivo, può generare nuovi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in quanto i criminali riescono continuamente a trovare modi per sfruttare le vulnerabilità al fine di occultare e trasferire fondi illeciti in ogni parte del mondo. I fornitori di servizi per le cripto-attività e le piattaforme di crowdfunding sono esposti all'uso improprio di nuovi canali per la circolazione di denaro illecito e si trovano nella posizione ideale per individuare tali movimenti e mitigare i rischi. L'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto essere esteso a tali soggetti, in linea con le norme del GAFI in materia di

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>).

⁽⁹⁾ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

⁽¹⁰⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽¹¹⁾ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

cripto-attività. Al tempo stesso, i progressi in materia di innovazione, come lo sviluppo del metaverso, offrono nuove vie per la commissione di reati e il riciclaggio dei relativi proventi. È pertanto importante vigilare sui rischi associati alla fornitura di prodotti o servizi innovativi, a livello dell'Unione o nazionale o a livello di soggetti obbligati.

- (8) Gli enti e le persone cui si applica il presente regolamento svolgono un ruolo cruciale in quanto custodi del sistema finanziario dell'Unione e dovrebbero pertanto adottare tutte le misure per attuare le prescrizioni del presente regolamento al fine di impedire ai criminali di riciclare i proventi delle loro attività illecite o di finanziare il terrorismo. Dovrebbero inoltre essere messe in atto misure per mitigare eventuali rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate.
- (9) La definizione di intermediario assicurativo di cui alla direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾ comprende un'ampia gamma di persone fisiche o giuridiche che accedono all'attività di distribuzione assicurativa. Alcuni intermediari assicurativi accedono ad attività di distribuzione assicurativa sotto la piena responsabilità di imprese di assicurazione o di intermediari assicurativi e svolgono attività soggette alle loro politiche e procedure. Ove tali intermediari non riscuotono premi o importi destinati al cliente, al contraente dell'assicurazione o al beneficiario della polizza assicurativa, non sono in grado di effettuare efficacemente l'adeguata verifica o di individuare e segnalare operazioni sospette. Tenuto conto di tale ruolo limitato e del fatto che la piena applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT è garantita dalle imprese di assicurazione o dagli intermediari assicurativi sotto la cui responsabilità prestano i servizi, gli intermediari che non gestiscono fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾ non dovrebbero essere considerati soggetti obbligati ai fini del presente regolamento.
- (10) Le società di partecipazione che svolgono attività miste e che hanno almeno una filiazione che sia un soggetto obbligato dovrebbero essere esse stesse incluse come soggetti obbligati nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Per garantire una supervisione coerente da parte dei supervisori finanziari, nei casi in cui le filiazioni di una società di partecipazione mista includano almeno un ente creditizio o un ente finanziario, la società di partecipazione stessa dovrebbe essere considerata un ente finanziario.
- (11) Le operazioni finanziarie possono avere luogo anche all'interno di uno stesso gruppo come forma di gestione delle finanze del gruppo. Tuttavia tali operazioni non sono effettuate nei confronti dei clienti e non richiedono l'applicazione di misure AML/CFT. Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario riconoscere che il presente regolamento non si applica alle attività finanziarie o ad altri servizi finanziari forniti dai membri di un gruppo ad altri membri dello stesso gruppo.
- (12) I professionisti legali indipendenti dovrebbero essere tenuti al rispetto del presente regolamento quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, poiché i servizi prestati da tali professionisti corrono il rischio di essere utilizzati impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente, in quanto tali informazioni sono coperte dal privilegio forense. Di conseguenza la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta all'obbligo del segreto professionale tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale conoscenza e tale fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive. Poiché la consulenza legale potrebbe già essere richiesta nella fase di commissione dell'attività criminale che genera proventi, è importante che i casi esclusi dal privilegio forense comprendano le situazioni in cui la consulenza legale è fornita nel contesto dei reati presupposto. La consulenza legale richiesta in relazione a procedimenti giudiziari in corso non dovrebbe essere considerata una consulenza legale a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
- (13) Al fine di assicurare il rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, sono abilitati a difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o a esaminare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

⁽¹³⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

a obblighi di segnalazione. Tuttavia, le stesse eccezioni che si applicano ai notai e agli avvocati dovrebbero applicarsi anche ai professionisti che agiscono nell'esercizio del diritto di difesa o qualora accertino la posizione giuridica di un cliente.

- (14) La direttiva (UE) 2018/843 è stata il primo strumento giuridico ad affrontare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi alle cripto-attività nell'Unione. Essa ha esteso l'ambito di applicazione del quadro in materia di AML/CFT a due tipi di fornitori di servizi per le cripto-attività: i prestatori di servizi di scambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. A causa dei rapidi sviluppi tecnologici e dell'avanzamento delle norme del GAFI, è necessario rivedere tale approccio. Un primo passo per completare e aggiornare il quadro giuridico dell'Unione è stato compiuto con il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁴⁾, che stabilisce i requisiti per i fornitori di servizi per le cripto-attività che desiderano richiedere un'autorizzazione a prestare i loro servizi nel mercato interno. Tale regolamento ha inoltre introdotto una definizione di cripto-attività e di fornitori di servizi per le cripto-attività che comprende una gamma più ampia di attività. Il regolamento (UE) 2023/1113 ha inoltre esteso gli obblighi in materia di tracciabilità ai trasferimenti di cripto-attività svolti dai fornitori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114, e ha modificato la direttiva (UE) 2015/849 al fine di imporre agli Stati membri di rendere tali fornitori di servizi per le cripto-attività soggetti obbligati. Tali fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, allo scopo di mitigare eventuali rischi di abuso delle cripto-attività a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
- (15) La creazione di mercati delle cripto-attività uniche e non fungibili è ancora recente e non ha dato luogo a una legislazione che ne disciplini il funzionamento. L'evoluzione di tali mercati è oggetto di monitoraggio ed è importante che non si traduca in nuovi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che non sarebbero adeguatamente mitigati. Entro il 30 dicembre 2024, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli ultimi sviluppi in materia di cripto-attività, compresa una valutazione dello sviluppo dei mercati delle cripto-attività uniche e non fungibili, sul trattamento normativo opportuno di tali cripto-attività, compresa una valutazione della necessità e della fattibilità di regolamentare i prestatori di servizi relativi alle cripto-attività uniche e non fungibili. Se del caso, la Commissione deve corredare tale relazione di una proposta legislativa.
- (16) Le vulnerabilità delle piattaforme di crowdfunding ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono orizzontali e interessano il mercato interno nel suo complesso. Finora sono emersi approcci divergenti tra gli Stati membri per quanto riguarda la gestione di tali rischi. Mentre il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾ armonizza l'approccio normativo per le piattaforme di crowdfunding basato sul prestito e sull'investimento in tutta l'Unione e introduce numerose salvaguardie per far fronte ai potenziali rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, quali l'adeguata verifica delle piattaforme di crowdfunding rispetto ai titolari di progetti e nelle procedure di autorizzazione, la mancanza di un quadro giuridico armonizzato con obblighi rigorosi in materia di AML/CFT per le piattaforme di crowdfunding crea lacune e indebolisce le salvaguardie dell'Unione in materia di AML/CFT. È pertanto necessario assicurare che tutte le piattaforme di crowdfunding, comprese quelle già autorizzate a norma del regolamento (UE) 2020/1503, siano soggette alla legislazione dell'Unione in materia di AML/CFT.
- (17) Gli intermediari di crowdfunding, che gestiscono una piattaforma digitale al fine di abbinare o agevolare l'abbinamento dei finanziatori con i titolari di progetti, quali associazioni o persone fisiche che cercano finanziamenti, sono esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le imprese che non sono autorizzate a norma del regolamento (UE) 2020/1503 sono attualmente lasciate non regolamentate o soggette ad approcci normativi divergenti tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda le norme e le procedure per contrastare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali intermediari dovrebbero pertanto essere soggetti agli obblighi del presente regolamento, in particolare al fine di evitare la diversione di fondi di cui all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 o di cripto-attività raccolte a fini illeciti da criminali. Al fine di mitigare tali rischi, tali obblighi si applicano a un'ampia gamma di progetti, compresi, tra l'altro, progetti educativi o culturali e la raccolta di tali fondi o cripto-attività per sostenere cause più generali, ad esempio nel settore umanitario, o per organizzare o celebrare un evento familiare o sociale.
- (18) La direttiva (UE) 2015/849 mirava a mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rappresentati dai pagamenti in contanti di importo elevato, includendo tra i soggetti obbligati le persone che commerciano beni quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10 000 EUR e consentendo nel

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

contempo agli Stati membri di introdurre misure più rigorose. Tale approccio si è rivelato inefficace alla luce della scarsa comprensione e applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT, della mancanza di supervisione e del numero limitato di operazioni sospette segnalate all'Unità di informazione finanziaria (FIU). Al fine di mitigare adeguatamente i rischi derivanti dall'uso improprio di somme di denaro ingenti, è opportuno fissare un limite a livello dell'Unione per i pagamenti in contanti di importo superiore a 10 000 EUR. Di conseguenza, le persone che commerciano beni non devono più essere sottoposte agli obblighi in materia di AML/CFT, ad eccezione delle persone che commerciano metalli preziosi, pietre preziose, altri beni di valore elevato e beni culturali.

- (19) Alcune categorie di persone che commerciano beni sono particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a causa dell'elevato valore dei beni spesso trasportabili e di piccole dimensioni che esse trattano. Per tale motivo, le persone che commerciano pietre e metalli preziosi e altri beni di valore elevato dovrebbero essere sottoposte a obblighi in materia di AML/CFT, qualora tale commercio sia un'attività professionale regolare o principale.
- (20) Gli autoveicoli, le unità da diporto e gli aeromobili nei segmenti di mercato più elevati sono vulnerabili ai rischi di uso improprio per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, dato il loro elevato valore e la loro trasportabilità. Pertanto, le persone che commerciano tali beni dovrebbero essere soggette agli obblighi in materia di AML/CFT. La trasportabilità di tali beni è particolarmente interessante a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, data la facilità con cui tali beni possono circolare attraverso o al di fuori dei confini dell'Unione e il fatto che le informazioni relative a tali beni se registrati in paesi terzi potrebbero non essere facilmente accessibili da parte delle autorità competenti. Per mitigare il rischio che beni di valore elevato dell'Unione possano essere utilizzati impropriamente a fini criminali e per garantire la visibilità della proprietà di tali beni, è necessario imporre alle persone che commerciano beni di valore elevato di segnalare le operazioni relative alla vendita di autoveicoli, unità da diporto e aeromobili. Gli enti creditizi e gli enti finanziari forniscono servizi essenziali per la conclusione della vendita o del trasferimento della proprietà di tali beni e dovrebbero altresì essere tenuti a segnalare tali operazioni alla FIU. Mentre i beni destinati esclusivamente allo svolgimento di attività commerciali non dovrebbero essere soggetti a tali comunicazioni, le vendite per uso privato a fini non commerciali non dovrebbero essere limitate ai casi in cui il cliente è una persona fisica, ma dovrebbe riguardare anche vendite a soggetti e istituti giuridici, in particolare quando sono istituiti per amministrare la ricchezza del loro titolare effettivo.
- (21) Gli operatori che prestano servizi di migrazione degli investimenti sono società, organismi o persone private che agiscono o interagiscono direttamente con le autorità nazionali competenti a concedere diritti di soggiorno per conto di cittadini di paesi terzi o che prestano servizi di intermediazione a cittadini di paesi terzi che intendono ottenere diritti di soggiorno in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimenti, inclusi i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e i contributi al bilancio statale. I programmi di soggiorno per investitori presentano rischi e vulnerabilità in relazione al riciclaggio di denaro, alla corruzione e all'evasione fiscale. Tali rischi sono aggravati dai diritti transfrontalieri associati alla residenza in uno Stato membro. È pertanto necessario che gli operatori che prestano servizi di migrazione degli investimenti siano soggetti agli obblighi in materia di AML/CFT. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai programmi di cittadinanza per investitori che comportano l'acquisizione della cittadinanza in cambio di investimenti, in quanto tali programmi devono essere considerati tali da compromettere lo status fondamentale della cittadinanza dell'Unione e una leale cooperazione tra gli Stati membri.
- (22) Mentre i creditori di crediti ipotecari e al consumo sono tipicamente enti creditizi o enti finanziari, vi sono intermediari del credito ipotecario e al consumo che non sono considerati enti creditizi o enti finanziari e pur non essendo soggetti a obblighi in materia di AML/CFT a livello dell'Unione, lo sono in alcuni Stati membri a causa della loro esposizione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. A seconda del loro modello di impresa, tali intermediari del credito ipotecario e al consumo possono essere esposti a rischi significativi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. È importante garantire che i soggetti che svolgono attività analoghe che sono esposti a tali rischi siano soggetti agli obblighi in materia di AML/CFT, indipendentemente dal fatto che siano considerati enti creditizi o enti finanziari. È pertanto opportuno includere gli intermediari del credito ipotecario e al consumo che non sono enti creditizi o enti finanziari ma che, a causa delle loro attività, sono esposti a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In molti casi, tuttavia, l'intermediario del credito agisce per conto dell'ente creditizio o dell'ente finanziario che concede e tratta il prestito. In tali casi, gli obblighi in materia di AML/CFT non dovrebbero applicarsi agli intermediari del credito ipotecario e al consumo, ma solo agli enti creditizi o gli enti finanziari.

- (23) Per garantire un approccio coerente, è necessario chiarire quali soggetti del settore degli investimenti sono sottoposti agli obblighi in materia di AML/CFT. Sebbene gli organismi di investimento collettivo rientrino già nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849, è necessario allineare la terminologia pertinente all'attuale legislazione dell'Unione in materia di fondi di investimento, vale a dire alle direttive 2009/65/CE⁽¹⁶⁾ e 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾. Poiché i fondi potrebbero essere costituiti senza personalità giuridica, è altresì necessario includere i loro gestori nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli obblighi in materia di AML/CFT dovrebbero applicarsi indipendentemente dalla forma in cui le quote o le azioni di un fondo sono messe a disposizione per l'acquisto nell'Unione, anche nel caso in cui le quote o le azioni siano offerte direttamente o indirettamente a investitori stabiliti nell'Unione o collocate presso tali investitori su iniziativa del gestore o per conto del gestore. Considerato che sia i fondi che i gestori di fondi rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT, è opportuno chiarire che si dovrebbe evitare una duplicazione degli sforzi. A tal fine, le misure in materia di AML adottate a livello del fondo e a livello del suo gestore non dovrebbero essere le stesse, ma dovrebbero riflettere la ripartizione dei compiti tra il fondo e il suo gestore.
- (24) Le attività delle società calcistiche professionistiche e degli agenti calcistici sono esposte al rischio di riciclaggio e ai reati presupposto associati a causa di diversi fattori inerenti al settore calcistico, quali la popolarità mondiale del calcio, gli importi considerevoli, i flussi di cassa e gli interessi finanziari coinvolti, la prevalenza di operazioni transfrontaliere e talvolta gli assetti proprietari opachi. Tutti questi fattori espongono il calcio a possibili abusi commessi da criminali per legittimare fondi illeciti e rendono così lo sport vulnerabile al riciclaggio e ai reati presupposto associati. Tra i principali settori di rischio figurano, ad esempio, le operazioni con investitori e sponsor, compresi gli inserzionisti, e il trasferimento di giocatori. Le società calcistiche professionistiche e gli agenti calcistici dovrebbero pertanto mettere in atto solide misure antiriciclaggio, compresa l'adeguata verifica della clientela per quanto concerne gli investitori, gli sponsor, compresi gli inserzionisti, e altri partner e controparti con i quali effettuano operazioni. Al fine di evitare oneri sproporzionati per le società di minori dimensioni che sono meno esposte al rischio di abusi criminali, gli Stati membri dovrebbero potere, sulla base di un comprovato minore rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati e di finanziamento del terrorismo, esentare talune società calcistiche professionistiche dagli obblighi del presente regolamento, in tutto o in parte.
- (25) In ragione delle loro attività, le società calcistiche professionistiche che competono nelle massime divisioni dei rispettivi campionati nazionali di calcio sono maggiormente esposte a rischi più elevati di riciclaggio e di reati presupposto associati rispetto alle società calcistiche che gareggiano in divisioni inferiori. Ad esempio, le società calcistiche della massima divisione effettuano transazioni finanziarie di maggiore rilievo, come trasferimenti di giocatori e accordi di sponsorizzazione di valore elevato, potrebbero presentare strutture societarie più complesse con vari livelli di proprietà ed è molto più probabile che effettuino operazioni transfrontaliere. Tali fattori fanno sì che le società della massima divisione risultino più attraenti per i criminali e offrano maggiori opportunità di occultare fondi illeciti. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero potere esentare le società calcistiche professionistiche della prima divisione solo nei casi di basso livello di rischio comprovato e purché il fatturato di tali società, per ciascuno dei due anni precedenti, sia inferiore a 5 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Ciononostante, il rischio di riciclaggio non è determinato esclusivamente dalla divisione in cui gareggia la società calcistica. Anche le società di divisioni inferiori possono essere esposte a rischi significativi di riciclaggio e reati presupposto associati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di esentare dagli obblighi del presente regolamento solo le società calcistiche delle divisioni inferiori che sono associate a un basso livello di rischio comprovato di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo.
- (26) Il presente regolamento armonizza le misure da attuare per prevenire il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione. Nel contempo, in linea con l'approccio basato sul rischio, gli Stati membri dovrebbero poter imporre requisiti aggiuntivi in casi limitati, laddove si trovino ad affrontare rischi specifici. Per garantire che tali rischi siano adeguatamente mitigati, i soggetti obbligati la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro dovrebbero imporre tali requisiti aggiuntivi, indipendentemente dal fatto che essi operino in tale altro Stato membro in virtù della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, purché dispongano di un'infrastruttura in tale altro Stato membro. Inoltre, al fine di chiarire il rapporto tra tali libertà del mercato interno, è importante chiarire quali attività equivalgono a uno stabilimento.
- (27) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stabilito specificamente nella normativa settoriale, uno stabilimento non deve necessariamente assumere la forma di una filiazione, di una succursale o di un'agenzia, ma può consistere in un ufficio gestito dal personale proprio di un soggetto obbligato o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto del

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

soggetto obbligato. Secondo tale definizione, che comporta l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Analogamente, gli uffici o altre infrastrutture utilizzati per attività di sostegno, quali semplici operazioni di back-office, poli informatici o centri dati gestiti da soggetti obbligati, non costituiscono uno stabilimento. Per contro, attività quali la prestazione di servizi per le cripto-attività tramite sportelli automatici costituiscono uno stabilimento, tenuto conto delle limitate apparecchiature fisiche necessarie agli operatori che prestano servizi ai loro clienti principalmente attraverso internet, come nel caso dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

- (28) È importante che gli obblighi in materia di AML/CFT si applichino in modo proporzionato e che l'imposizione di qualsiasi obbligo sia proporzionata al ruolo che i soggetti obbligati sono in grado svolgere nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. A tal fine, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri, in linea con l'approccio basato sul rischio del presente regolamento, esentare determinati operatori dagli obblighi in materia di AML/CFT, qualora le attività da essi svolte presentino bassi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e siano di natura limitata. Per garantire un'applicazione trasparente e coerente di tali esenzioni in tutta l'Unione, è opportuno istituire un meccanismo che consenta alla Commissione di verificare la necessità delle esenzioni da concedere. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare tali esenzioni su base annua nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (29) Un insieme coerente di norme sui sistemi e i controlli interni applicabile a tutti i soggetti obbligati che operano nel mercato interno rafforzerà la conformità al quadro AML/CFT e renderà più efficace la supervisione. Al fine di garantire un'adeguata mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come anche dei rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, i soggetti obbligati dovrebbero disporre di un quadro di controllo interno comprendente politiche, procedure e controlli basati sul rischio e una chiara ripartizione delle responsabilità in tutta l'organizzazione. In linea con l'approccio basato sul rischio del presente regolamento, tali politiche, procedure e controlli dovrebbero essere proporzionati alla natura dell'attività, compresi i suoi rischi e la sua complessità, e alle dimensioni del soggetto obbligato e rispondere ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui il soggetto deve far fronte, comprese, per i prestatori di servizi per le cripto-attività, le operazioni con portafogli auto-ospitati.
- (30) Un approccio adeguato basato sul rischio impone ai soggetti obbligati di individuare i rischi intrinseci di riciclaggio e finanziamento del terrorismo come anche i rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate cui devono far fronte in virtù della loro attività, al fine di mitigarli efficacemente e di garantire che le loro politiche, procedure e controlli interni siano adeguati per affrontare tali rischi intrinseci. Nel far ciò, i soggetti obbligati dovrebbero tenere conto delle caratteristiche dei loro clienti, dei prodotti, dei servizi o delle operazioni offerti, comprese, per i prestatori di servizi per le cripto-attività, le operazioni con indirizzi auto-ospitati, dei paesi o delle aree geografiche interessati e dei canali di distribuzione utilizzati. Data la natura in continua evoluzione dei rischi, tale valutazione del rischio dovrebbe essere aggiornata periodicamente.
- (31) Al fine di sostenere un approccio coerente ed efficace all'individuazione dei rischi che interessano le loro attività da parte dei soggetti obbligati, l'AMLA dovrebbe emanare orientamenti sui requisiti minimi relativi al contenuto della valutazione del rischio per l'intera attività e fonti di informazione aggiuntive di cui tenere conto. Tali fonti potrebbero comprendere le informazioni degli enti di normazione internazionali in materia di AML/CFT — come le relazioni di valutazione reciproca del GAFI — e altre fonti credibili e affidabili che forniscono informazioni sulle tipologie, sui rischi emergenti e sulle attività criminali, compresa la corruzione, come le relazioni delle organizzazioni della società civile, dei media e del mondo accademico.
- (32) È opportuno tener conto delle caratteristiche e delle necessità dei soggetti obbligati più piccoli e garantire che venga riservato ad essi un trattamento adeguato alle loro esigenze specifiche e alla natura della loro attività. Ciò potrebbe includere l'esenzione di taluni soggetti obbligati dallo svolgimento di una valutazione del rischio quando i rischi del settore in cui essi operano sono ben compresi.
- (33) Il GAFI ha elaborato norme che consentono alle giurisdizioni di individuare e valutare i rischi di potenziale mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione e di adottare misure per mitigare tali rischi. Le nuove norme introdotte dal GAFI non sostituiscono né compromettono le attuali rigorose prescrizioni che impongono ai paesi di applicare sanzioni finanziarie mirate per conformarsi alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) relative alla prevenzione, alla repressione e all'interruzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del relativo finanziamento. Tali obblighi

vigenti, attuati a livello dell'Unione dalle decisioni 2010/413/PESC⁽¹⁸⁾ e (PESC) 2016/849⁽¹⁹⁾ del Consiglio nonché dai regolamenti (UE) n. 267/2012⁽²⁰⁾ e (UE) 2017/1509⁽²¹⁾ del Consiglio, rimangono vincolanti per tutte le persone fisiche e giuridiche all'interno dell'Unione. Dati i rischi specifici derivanti dalla mancata attuazione e dall'evasione delle sanzioni finanziarie mirate cui l'Unione è esposta, è opportuno ampliare la valutazione dei rischi per includervi tutte le sanzioni finanziarie mirate adottate a livello dell'Unione. La natura sensibile al rischio delle misure in materia di AML/CFT connesse a sanzioni finanziarie mirate non elimina l'obbligo basato sulle norme che incombe su tutte le persone fisiche o giuridiche nell'Unione di congelare e di non mettere a disposizione di persone o entità designate, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni.

- (34) Al fine di garantire che i rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate siano adeguatamente mitigati, è importante stabilire misure che i soggetti obbligati sono tenuti ad attuare, comprese misure per verificare la loro clientela rispetto agli elenchi delle persone o entità designate nell'ambito delle sanzioni finanziarie mirate. Gli obblighi imposti ai soggetti obbligati nell'ambito del presente regolamento non eliminano l'obbligo basato sulle norme che incombe su tutte le persone fisiche o giuridiche nell'Unione di congelare e di non mettere a disposizione di persone o entità designate, direttamente o indirettamente, fondi e altri beni. Inoltre, gli obblighi del presente regolamento non sono intesi a sostituire gli obblighi relativi allo screening dei clienti ai fini dell'applicazione delle sanzioni finanziarie mirate ai sensi di altri atti giuridici dell'Unione o del diritto nazionale.
- (35) Al fine di rispecchiare gli ultimi sviluppi a livello internazionale, il presente regolamento deve introdurre un obbligo di individuare, comprendere, gestire e mitigare i rischi di potenziale mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate a livello dei soggetti obbligati.
- (36) L'inserimento in elenco o la designazione di persone o entità da parte dell'UNSC o del comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite sono integrati nel diritto dell'Unione mediante decisioni e regolamenti adottati a norma rispettivamente dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che impongono sanzioni finanziarie mirate a tali persone ed entità. La procedura di adozione di tali atti a livello di Unione richiede la verifica della conformità delle designazioni o degli inserimenti in elenco ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta. Tra il momento della pubblicazione da parte delle Nazioni Unite e il momento di entrata in applicazione degli atti dell'Unione che recepiscono le designazioni o gli inserimenti in elenco delle Nazioni Unite, al fine di consentire l'efficace applicazione di sanzioni finanziarie mirate, i soggetti obbligati dovrebbero tenere traccia dei fondi o degli altri beni detenuti per i clienti designati o inseriti nell'elenco nell'ambito delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite, o per i clienti che appartengono o sono controllati da persone o entità designate o inserite in elenco, nonché di qualsiasi tentativo di operazione e delle operazioni effettuate per conto del cliente, ad esempio per soddisfare le sue esigenze di base.
- (37) Nel valutare se un cliente che è un soggetto giuridico appartenga o sia controllato da persone designate nell'ambito di sanzioni finanziarie mirate, i soggetti obbligati dovrebbero tenere conto degli orientamenti del Consiglio sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e delle migliori pratiche per l'attuazione effettiva di misure restrittive.
- (38) È importante che i soggetti obbligati adottino a livello dirigenziale tutte le misure per attuare le politiche, le procedure e i controlli interni, nonché gli obblighi in materia di AML/CFT. Anche se è opportuno identificare un membro dell'organo di amministrazione che sia responsabile dell'attuazione delle politiche, procedure e controlli interni del soggetto obbligato, la responsabilità del rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT dovrebbe spettare in ultima analisi all'organo di amministrazione del soggetto. Tale attribuzione di responsabilità non dovrebbe pregiudicare le disposizioni nazionali in materia di responsabilità civile o penale degli organi di amministrazione. I compiti relativi all'attuazione quotidiana delle politiche, delle procedure e dei controlli interni del soggetto obbligato in materia di AML/CFT dovrebbero essere affidati al responsabile per la funzione di controllo della conformità.

⁽¹⁸⁾ Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

⁽¹⁹⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

- (39) Nel proprio diritto nazionale ciascuno Stato membro dovrebbe potere prevedere che un soggetto obbligato cui si applicano norme prudenziali che richiedono la nomina di un responsabile per la funzione di controllo della conformità o di un responsabile della funzione di revisione interna possa affidare a tali persone le funzioni e gli incarichi di responsabile per la funzione di controllo della conformità in materia di AML/CFT e di revisione interna a fini di AML/CFT. In situazioni ad alto rischio o qualora sia giustificato dalle dimensioni del soggetto obbligato, le responsabilità dei controlli di conformità e del funzionamento quotidiano delle politiche e procedure in materia di AML/CFT del soggetto obbligato dovrebbero potere essere affidate a due persone diverse.
- (40) Ai fini di un'efficace attuazione delle misure AML/CFT, è altresì essenziale che i dipendenti dei soggetti obbligati, nonché i loro agenti e distributori, che hanno un ruolo nell'attuazione delle misure, comprendano gli obblighi e politiche, procedure e controlli interni in vigore presso il soggetto. I soggetti obbligati dovrebbero mettere in atto misure a tal fine, tra cui programmi di formazione. Ove necessario, i soggetti obbligati dovrebbero fornire una formazione di base sulle misure in materia di AML/CFT a tutti coloro che svolgono un ruolo nell'attuazione di tali misure, compresi non solo i dipendenti dei soggetti obbligati, ma anche i loro agenti e i distributori.
- (41) Le persone cui sono affidati compiti connessi al rispetto, da parte del soggetto obbligato, degli obblighi in materia di AML/CFT dovrebbero essere sottoposte a una valutazione delle loro capacità, conoscenze, competenze, integrità e condotta. Lo svolgimento da parte dei dipendenti di compiti connessi al rispetto, da parte del soggetto obbligato, del quadro in materia di AML/CFT in relazione a clienti con i quali hanno uno stretto rapporto privato o professionale può portare a conflitti di interessi e compromettere l'integrità del sistema. Tali rapporti potrebbero sussistere al momento dell'instaurazione del rapporto d'affari, ma possono anche svilupparsi successivamente. Pertanto, i soggetti obbligati dovrebbero disporre di procedure per gestire e affrontare i conflitti di interessi. Tali procedure dovrebbero fare in modo che ai dipendenti sia impedito di svolgere compiti connessi al rispetto, da parte del soggetto obbligato, del quadro in materia di AML/CFT in relazione a tali clienti.
- (42) Potrebbero sussistere situazioni in cui soggetti qualificabili come soggetti obbligati prestano i loro servizi internamente a imprese le cui attività non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Poiché tali imprese non agiscono in qualità di custodi del sistema finanziario dell'Unione, è importante chiarire che i dipendenti interessati, per esempio i professionisti legali interni, non sono soggetti agli obblighi del presente regolamento. Analogamente, le persone che svolgono attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere considerate soggetti obbligati a pieno titolo laddove le attività in questione siano svolte nel contesto del loro impiego presso un soggetto obbligato, ad esempio nel caso di professionisti legali o contabili impiegati presso uno studio legale o contabile.
- (43) L'attuazione coerente delle politiche e delle procedure in materia di AML/CFT a livello di gruppo è fondamentale per una gestione solida ed efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo all'interno di un gruppo. A tal fine, l'impresa madre dovrebbe adottare e attuare politiche, procedure e controlli a livello di gruppo. I soggetti all'interno di un gruppo dovrebbero essere tenuti a scambiarsi informazioni qualora tale condivisione sia utile per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La condivisione delle informazioni dovrebbe essere soggetta a garanzie sufficienti in termini di riservatezza, protezione dei dati e uso delle informazioni. L'AMLA dovrebbe avere il compito di elaborare progetti di norme di regolamentazione che specifichino obblighi e requisiti minimi delle procedure e delle politiche a livello di gruppo, incluse le norme minime per la condivisione delle informazioni all'interno di un gruppo e i criteri per individuare le imprese madri per i gruppi la cui sede centrale è situata al di fuori dell'Unione.
- (44) Per garantire l'efficace applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT laddove vari soggetti obbligati sono direttamente o indirettamente collegati tra loro e che costituiscono o fanno parte di un gruppo di soggetti, è necessario prendere in considerazione la definizione più ampia possibile di gruppo. A tal fine, è opportuno che i soggetti obbligati seguano norme contabili applicabili, che permettano di considerare come gruppi le strutture con svariati tipi di legami economici. Se, da un lato, un gruppo nel senso tradizionale comprende un'impresa madre e le sue filiazioni, dall'altro, altri tipi di strutture di gruppo sono altrettanto pertinenti, ad esempio le strutture di gruppo composte di più imprese madri che possiedono un'unica filiazione, che sono state indicate come entità affiliate permanentemente ad un organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²²⁾, o enti finanziari che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, di detto regolamento. Tali strutture sono tutte gruppi in conformità delle norme contabili e dovrebbero pertanto essere considerate gruppi ai fini del presente regolamento.

(22) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- (45) Oltre ai gruppi esistono altre strutture, quali reti o partenariati, in cui i soggetti obbligati potrebbero condividere proprietà, gestione e controlli della conformità. Per garantire parità di condizioni in tutti i settori ed evitare nel contempo di imporre oneri eccessivi a tali settori, è opportuno che l'AMLA individui le situazioni in cui a tali strutture debbano applicarsi politiche analoghe a livello di gruppo, tenendo conto del principio di proporzionalità.
- (46) Vi sono circostanze in cui succursali e filiazioni di soggetti obbligati sono ubicate in paesi terzi nei quali gli obblighi minimi in materia di AML/CFT, inclusi gli obblighi in materia di protezione dei dati, sono meno rigorosi rispetto al quadro AML/CFT dell'Unione. In tali situazioni, e allo scopo di impedire totalmente l'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di garantire il massimo livello di protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione, tali succursali e filiazioni dovrebbero rispettare gli obblighi in materia di AML/CFT stabiliti a livello dell'Unione. Qualora la legislazione di un paese terzo non consenta il rispetto di tali obblighi, ad esempio a causa di limitazioni alla capacità del gruppo di accedere, trattare o scambiare informazioni per via di un livello insufficiente della normativa in materia di protezione dei dati o di segreto bancario in tale paese terzo, i soggetti obbligati dovrebbero adottare misure supplementari per garantire che tali succursali e le filiazioni ubicate in tale paese gestiscano efficacemente i rischi. L'AMLA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il tipo di tali misure supplementari, tenendo conto del principio di proporzionalità.
- (47) I soggetti obbligati potrebbero esternalizzare a un prestatore di servizi i compiti relativi all'esecuzione di taluni obblighi in materia di AML/CFT. In caso di rapporti di esternalizzazione su base contrattuale fra soggetti obbligati e prestatori di servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT, qualsiasi obbligo AML/CFT applicabile a tali prestatori di servizi esternalizzati deriva unicamente dal contratto tra le parti e non dal presente regolamento. È pertanto opportuno che la responsabilità per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT spetti interamente al soggetto obbligato. Il soggetto obbligato dovrebbe in particolare garantire che, quando un prestatore di servizi è coinvolto ai fini dell'identificazione a distanza del cliente, sia rispettato l'approccio basato sul rischio. I processi o le modalità che contribuiscono all'esecuzione di un obbligo ai sensi del presente regolamento — ma ove l'esecuzione dell'obbligo in quanto tale non sia effettuata da un prestatore di servizi, quali l'uso o l'acquisizione di software di terzi o l'accesso alle banche dati o a servizi di screening da parte del soggetto obbligato — non sono considerati esternalizzazione.
- (48) La possibilità di esternalizzare compiti a un prestatore di servizi consente ai soggetti obbligati di decidere come assegnare le loro risorse per conformarsi al presente regolamento, ma non li esonera dall'obbligo di comprendere se le misure da essi adottate, comprese quelle esternalizzate a prestatori di servizi, mitigano i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati, e se tali misure siano adeguate. Al fine di garantire tale comprensione, le decisioni finali sulle misure che incidono sull'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli dovrebbero sempre spettare al soggetto obbligato.
- (49) La notifica al supervisore degli accordi di esternalizzazione non implica l'accettazione dell'accordo di esternalizzazione. Tuttavia, le informazioni contenute in tale notifica potrebbero essere prese in considerazione dai supervisori nel valutare i sistemi e i controlli del soggetto obbligato e nel determinare il profilo di rischio residuo o in fase di preparazione delle ispezioni, segnatamente quando le funzioni essenziali sono esternalizzate o se il soggetto obbligato esternalizza sistematicamente le sue funzioni.
- (50) Affinché i rapporti di esternalizzazione funzionino in modo efficiente, occorre una maggiore chiarezza in merito alle condizioni in base alle quali avviene l'esternalizzazione. L'AMLA dovrebbe avere il compito di elaborare orientamenti sulle condizioni alle quali può avvenire l'esternalizzazione, nonché sui ruoli e sulle responsabilità delle rispettive parti. Per garantire una sorveglianza coerente sulle pratiche di esternalizzazione in tutta l'Unione, gli orientamenti dovrebbero anche chiarire in che modo i supervisori devono tenere conto di tali pratiche e verificare il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT quando i soggetti obbligati si avvalgono di tali pratiche.
- (51) Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono essenziali per garantire che i soggetti obbligati identifichino, verifichino e controllino i loro rapporti d'affari con i clienti in relazione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che essi comportano. L'identificazione e la verifica accurate dei dati dei clienti potenziali ed esistenti sono essenziali per comprendere i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche. I soggetti obbligati dovrebbero altresì accertare per conto o a vantaggio di chi è effettuata un'operazione, ad esempio in situazioni in cui enti creditizi o gli enti finanziari forniscono conti a professionisti legali al fine di ricevere o detenere i fondi dei loro clienti quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366. Nel contesto dell'adeguata verifica della clientela, la persona a beneficio della quale è

effettuata un'operazione o un'attività non si riferisce al destinatario o al beneficiario di un'operazione effettuata dal soggetto obbligato per il suo cliente.

- (52) È necessario conseguire un livello uniforme ed elevato di adeguata verifica della clientela nell'Unione, basandosi su prescrizioni armonizzate per l'identificazione dei clienti e la verifica della loro identità e riducendo le divergenze nazionali per garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno e un'applicazione coerente delle disposizioni in tutta l'Unione. Allo stesso tempo è essenziale che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela secondo un approccio basato sul rischio, il quale non costituisce un'opzione indebitamente permissiva per i soggetti obbligati. Esso implica infatti un processo decisionale basato sui fatti allo scopo circoscrivere più efficacemente le attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incombono sull'Unione e su coloro che vi operano.
- (53) Le organizzazioni della società civile che svolgono attività caritative o umanitarie nei paesi terzi contribuiscono agli obiettivi dell'Unione di conseguire la pace, la stabilità, la democrazia e la prosperità. Gli enti creditizi e gli enti finanziari svolgono un ruolo importante nel fare in modo che tali organizzazioni possano continuare a svolgere il loro lavoro, fornendo accesso al sistema finanziario e a importanti servizi finanziari che consentono di convogliare i finanziamenti umanitari e allo sviluppo verso zone in via di sviluppo o colpite da conflitti. Sebbene i soggetti obbligati dovrebbero essere consapevoli del fatto che le attività svolte in determinate giurisdizioni li espongono a un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le operazioni delle organizzazioni della società civile in tali giurisdizioni non dovrebbero, da sole, comportare il rifiuto di fornire servizi finanziari o la cessazione di tali servizi, in quanto l'approccio basato sul rischio richiede una valutazione olistica dei rischi posti dai singoli rapporti d'affari e l'applicazione di misure adeguate per mitigare i rischi specifici. Sebbene gli enti creditizi e gli enti finanziari rimangano liberi di decidere con chi instaurare relazioni contrattuali, essi dovrebbero anche tenere conto del ruolo centrale che svolgono ai fini del funzionamento del sistema finanziario internazionale e per consentire i movimenti di fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, o di crypto-attività, per gli importanti obiettivi umanitari e di sviluppo perseguiti dalle organizzazioni della società civile. Tali enti dovrebbero pertanto avvalersi della flessibilità consentita dall'approccio basato sul rischio per mitigare i rischi associati ai rapporti d'affari in modo proporzionato. In nessun caso dovrebbero essere invocate motivazioni in materia di AML/CFT per giustificare le decisioni commerciali riguardanti clienti potenziali o esistenti.
- (54) I soggetti obbligati dovrebbero individuare e adottare misure ragionevoli per verificare l'identità del titolare effettivo utilizzando documenti e fonti affidabili di informazione. La consultazione dei registri centrali dei titolari effettivi («registri centrali») consente ai soggetti obbligati di assicurare la coerenza con le informazioni ottenute attraverso il processo di verifica e non dovrebbe costituire la modalità principale di verifica del soggetto obbligato. Qualora i soggetti obbligati individuino difformità tra le informazioni conservate nei registri centrali e le informazioni che ottengono dal cliente o da altre fonti affidabili nel corso dell'adeguata verifica della clientela, dovrebbero segnalare tali difformità all'organismo responsabile dei pertinenti registri centrali affinché possano essere adottate misure per eliminare le incongruenze. Tale processo contribuisce alla qualità e all'affidabilità delle informazioni conservate in tali registri nel quadro di un approccio su più fronti volto a garantire che le informazioni conservate nei registri centrali siano accurate, adeguate e aggiornate. In situazioni a basso rischio e in cui i titolari effettivi sono noti al soggetto obbligato, i soggetti obbligati dovrebbero potere consentire al cliente di segnalare difformità nel caso in cui siano individuate differenze di lieve entità consistenti in errori tipografici o di natura tecnica analoga.
- (55) I rischi posti dai soggetti giuridici e dagli istituti giuridici stranieri devono essere adeguatamente mitigati. Qualora un soggetto giuridico creato all'esterno dell'Unione o i trust espressi o gli istituti giuridici affini amministrati all'esterno dell'Unione o il cui trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente risiede o è stabilito all'esterno dell'Unione siano in procinto di avviare rapporti d'affari con un soggetto obbligato, la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva nel registro centrale di uno Stato membro dovrebbe costituire una precondizione per l'avvio del rapporto d'affari. Tuttavia, per i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione, il requisito dovrebbe applicarsi solo nel caso di rischi medio alti o elevati di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo a causa associati alla categoria del soggetto giuridico straniero, al settore in cui il soggetto giuridico straniero opera, o nel caso di rischi medio alti o elevati di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo associati al settore in cui opera il soggetto obbligato. La registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dovrebbe costituire anche una precondizione per la prosecuzione di un rapporto d'affari con un soggetto giuridico creato all'esterno dell'Unione nel caso in cui tale rapporto diventi associato, una volta instaurato, a tali rischi medio-alti o elevati.
- (56) L'instaurazione di un rapporto d'affari o l'espletamento delle misure necessarie per effettuare un'operazione occasionale sono processi avviati quando il cliente manifesta il proprio interesse ad acquisire un prodotto o a ricevere un servizio da un soggetto obbligato. Fra i servizi offerti dagli agenti immobiliari rientra aiutare i clienti nella

ricerca di un bene immobile da acquistare, vendere, affittare o prendere in locazione. Tali servizi diventano rilevanti a fini di AML/CFT quando emerge chiaramente la volontà delle parti di procedere ad acquistare, vendere, affittare o prendere in locazione o di procedere all'espletamento delle misure preparatorie necessarie. Potrebbe trattarsi, ad esempio, del momento in cui viene presentata e accettata dalle parti un'offerta di acquisto o di locazione del bene immobile. Prima di tale momento, non sarebbe necessario attuare misure di adeguata verifica nei confronti del potenziale cliente. Analogamente, non sarebbe proporzionato effettuare un'adeguata verifica della clientela nei confronti di persone che non abbiano ancora manifestato interesse a procedere con l'acquisto o la locazione di uno specifico bene immobile.

- (57) Le transazioni immobiliari sono esposte a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di mitigare tali rischi, gli operatori immobiliari che fungono da intermediari nell'acquisto, nella vendita e nella locazione di beni immobili dovrebbero essere soggetti agli obblighi del presente regolamento, indipendentemente dalla loro qualifica o attività imprenditoriale o professionale principale, compresi i promotori immobiliari quando e nella misura in cui fanno da intermediari nell'acquisto, nella vendita e nella locazione dei beni immobili.
- (58) L'anonimato associato a determinati strumenti di pagamento elettronico espone questi strumenti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Esistono tuttavia differenze significative nel settore e non tutti questi strumenti presentano lo stesso livello di rischio. Ad esempio, alcuni strumenti di pagamento elettronico di valore modesto, come le carte regalo prepagate o i buoni prepagati, potrebbero presentare bassi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per far sì che gli obblighi imposti al settore siano commisurati al rischio da esso rappresentato e non ne ostacolino di fatto il funzionamento, dovrebbe essere possibile, in determinate circostanze di comprovato basso livello di rischio e a rigorose condizioni di mitigazione del rischio, esentare tali strumenti da determinate misure di adeguata verifica della clientela, come l'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, ma non dal controllo sulle operazioni o sui rapporti d'affari. Unicamente i supervisori dovrebbero potere concedere tale esenzione previa verifica del comprovato basso livello di rischio, tenuto conto dei pertinenti fattori di rischio che saranno definiti dall'AMLA e in modo tale da mitigare efficacemente qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e da escludere l'elusione delle norme in materia di AML/CFT. In ogni caso, qualsiasi esenzione dovrebbe essere subordinata a limitazioni tassative per quanto riguarda il valore massimo dello strumento, il suo uso esclusivo per l'acquisto di beni o servizi e il requisito che l'importo caricato non possa essere scambiato con un altro valore.
- (59) I soggetti obbligati non dovrebbero essere tenuti ad applicare misure di adeguata verifica nei confronti dei clienti che effettuano operazioni occasionali o collegate al di sotto di un determinato valore, a meno che vi sia un sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Sebbene la soglia di 10 000 EUR, o del controvalore in moneta nazionale, si applichi alla maggior parte delle operazioni occasionali, i soggetti obbligati che operano in settori o eseguono operazioni che presentano un rischio più elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dovrebbero essere tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela per le operazioni con soglie inferiori. Per individuare i settori o le operazioni, nonché le soglie adeguate per tali settori o operazioni, l'AMLA dovrebbe elaborare progetti specifici di norme tecniche di regolamentazione.
- (60) Vi sono situazioni particolari in cui, ai fini dell'adeguata verifica della clientela, per cliente non deve intendersi unicamente la persona che effettua un'operazione con il soggetto obbligato. È il caso in cui, ad esempio, un solo notaio sia coinvolto in una transazione immobiliare. In tali casi, per garantire che siano effettuati controlli adeguati sull'operazione per individuare possibili casi di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati dovrebbero considerare clienti sia l'acquirente che il venditore e applicare misure di adeguata verifica della clientela nei confronti di entrambe le parti. Il presente regolamento dovrebbe fornire un elenco delle situazioni in cui il cliente non è o non è solo il cliente diretto del soggetto obbligato. Tale elenco dovrebbe integrare il senso dato al termine cliente in situazioni normali e non dovrebbe intendersi come comprensivo di un'interpretazione esaustiva del termine. Analogamente, un rapporto d'affari non dovrebbe sempre richiedere un rapporto contrattuale o impegno formale di altro tipo, a patto che i servizi siano forniti in modo ripetitivo o per un certo periodo di tempo, così da comportare una certa durata. Qualora il diritto nazionale osti a che i soggetti obbligati che sono ufficiali pubblici instaurino rapporti contrattuali con i clienti, tale diritto nazionale non dovrebbe essere interpretato come un divieto fatto a tali soggetti obbligati di trattare una serie di operazioni alla stregua di un rapporto d'affari a fini di AML/CFT.
- (61) L'introduzione di un limite a livello di Unione per i pagamenti in contanti di importo elevato mitiga i rischi associati all'uso di tali pagamenti. Tuttavia, i soggetti obbligati che effettuano operazioni in contanti al di sotto di tale limite rimangono vulnerabili ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in quanto offrono un punto di ingresso nel sistema finanziario dell'Unione. È pertanto necessario imporre l'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela per mitigare i rischi di uso improprio del contante. Per garantire che le misure siano proporzionate ai rischi posti dalle operazioni di valore inferiore a 10 000 EUR, tali misure dovrebbero limitarsi all'identificazione e alla verifica del cliente e del titolare effettivo quando questi effettuano operazioni occasionali in contanti pari almeno a 3 000 EUR. Tale limitazione non esime il soggetto obbligato dall'applicare tutte le misure di

adeguata verifica della clientela qualora sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o dal segnalare operazioni sospette alla FIU.

- (62) Alcuni modelli di impresa si basano sull'instaurazione, da parte del soggetto obbligato, di un rapporto d'affari con un commerciante per l'offerta di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso i quali il commerciante riceve un corrispettivo per la fornitura di beni o servizi, e non con il cliente del commerciante che autorizza il servizio di disposizione di ordine di pagamento allo scopo di avviare un'operazione unica o una tantum nei confronti del commerciante. In tale modello di impresa, il cliente del soggetto obbligato ai fini delle norme AML/CFT è il commerciante e non il cliente del commerciante. Pertanto, con riguardo ai servizi di disposizione di ordine di pagamento, le misure di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere applicati dal soggetto obbligato nei confronti del commerciante. In relazione ad altri servizi finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, compresi quelli forniti dallo stesso operatore, il cliente dovrebbe essere determinato tenuto conto dei servizi forniti.
- (63) Le attività connesse al gioco d'azzardo variano per natura, ambito geografico e rischi associati. Al fine di garantire un'applicazione del presente regolamento che sia proporzionata e basata sul rischio, gli Stati membri dovrebbero poter individuare i servizi di gioco d'azzardo associati a bassi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come le lotterie statali o private o le attività di gioco d'azzardo gestite dallo Stato, e decidere di non applicare a tali servizi tutti o parte degli obblighi del presente regolamento. Dati i potenziali effetti transfrontalieri delle eccezioni nazionali, è necessario garantire che sia applicato coerentemente in tutta l'Unione un rigoroso approccio basato sul rischio. A tal fine, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di approvare le decisioni degli Stati membri o di respingerle qualora l'eccezione non sia giustificata da un comprovato basso livello di rischio. In ogni caso, non dovrebbe essere ammessa alcuna eccezione con riguardo ad attività associate a situazioni ad alto rischio. Questo vale per attività quali le case da gioco, i giochi d'azzardo online e le scommesse sportive, ma non quando le attività di gioco d'azzardo online sono gestite dallo Stato, mediante la fornitura diretta di tali servizi di gioco d'azzardo o attraverso la regolamentazione delle relative modalità di organizzazione, esercizio e gestione. Tenuto conto dei rischi che possono essere associati al gioco d'azzardo sul piano della salute pubblica o delle attività criminose, le misure nazionali adottate per disciplinare l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco d'azzardo possono contribuire, se effettivamente finalizzate a obiettivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, alla mitigazione dei rischi associati con tale attività.
- (64) La soglia di 2 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale applicabile ai prestatori di servizi di gioco d'azzardo è raggiunta indipendentemente dal fatto che il cliente effettui un'unica operazione di almeno pari importo o varie operazioni più piccole che sommate raggiungono detto importo. A tal fine, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo dovrebbero poter attribuire le operazioni a un determinato cliente, anche se non hanno verificato ancora l'identità del cliente, per poter determinare se e quando tale soglia è stata raggiunta. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dovrebbero pertanto disporre di sistemi che consentano di attribuire e controllare le operazioni prima che si applichi l'obbligo di adeguata verifica della clientela. Con riguardo alle case da gioco o ad altri locali fisici per il gioco d'azzardo, può risultare impraticabile verificare l'identità del cliente a ogni operazione. In tali casi, dovrebbe essere possibile identificare il cliente e verificare l'identità del cliente al momento dell'ingresso nei locali in questione, a condizione che siano predisposti sistemi che consentano di attribuirgli le operazioni effettuate in tali locali, compreso l'acquisto o lo scambio di gettoni da gioco.
- (65) La direttiva (UE) 2015/849, pur avendo armonizzato in una certa misura le norme degli Stati membri in materia di obblighi di identificazione dei clienti, non ha stabilito norme dettagliate in relazione alle procedure che i soggetti obbligati devono seguire. In considerazione dell'importanza cruciale di tale aspetto nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è opportuno, conformemente all'approccio basato sul rischio, introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate in materia di identificazione dei clienti e di verifica dell'identità dei clienti, che sia in relazione a persone fisiche o giuridiche, a istituti giuridici quali i trust o a soggetti dotati di capacità giuridica a norma del diritto nazionale.
- (66) Gli sviluppi tecnologici e i progressi della digitalizzazione consentono un'identificazione e una verifica a distanza o elettronica sicura dei clienti potenziali ed esistenti e possono agevolare l'esecuzione a distanza dell'adeguata verifica della clientela. Le soluzioni di identificazione di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²³⁾ consentono mezzi sicuri e affidabili di identificazione e verifica sia dei clienti potenziali che di quelli esistenti e possono agevolare l'esecuzione a distanza dell'adeguata verifica della clientela. L'identificazione elettronica di cui al suddetto regolamento dovrebbe essere presa in considerazione e accettata dai soggetti obbligati per il processo di identificazione dei clienti. L'uso di tali mezzi di identificazione può ridurre, se sono in atto adeguate misure di mitigazione dei rischi, il livello di rischio a standard o addirittura basso. Qualora un cliente non disponga

⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

di tale identificazione elettronica, ad esempio a causa della natura del suo status di soggiornante in un determinato Stato membro o di residente in un paese terzo, la verifica dovrebbe avvenire tramite i pertinenti servizi fiduciari qualificati.

- (67) Per garantire che il quadro in materia di AML/CFT impedisca l'ingresso di fondi illeciti nel sistema finanziario, i soggetti obbligati dovrebbero effettuare l'adeguata verifica della clientela prima di avviare rapporti d'affari con potenziali clienti, in linea con l'approccio basato sul rischio. Tuttavia, allo scopo di non ritardare inutilmente la normale conduzione dell'attività, i soggetti obbligati dovrebbero potere raccogliere le informazioni dal potenziale cliente durante l'instaurazione di un rapporto d'affari. Gli enti creditizi e gli enti finanziari dovrebbero poter ottenere le informazioni necessarie dai potenziali clienti una volta instaurato tale rapporto, a condizione che le operazioni non siano avviate fino al completamento della procedura di adeguata verifica della clientela.
- (68) Il processo di adeguata verifica della clientela non si limita all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti. Prima di avviare rapporti d'affari o effettuare operazioni occasionali, i soggetti obbligati dovrebbero anche valutare lo scopo e la natura di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale. Le informazioni precontrattuali o di altro tipo sul prodotto o servizio proposto che sono comunicate al potenziale cliente possono contribuire alla comprensione dello scopo. I soggetti obbligati dovrebbero essere sempre in grado di valutare in modo inequivocabile lo scopo e la natura di un potenziale rapporto d'affari o operazione occasionale. Se il servizio o il prodotto offerto consente ai clienti di effettuare vari tipi di operazioni o attività, i soggetti obbligati dovrebbero ottenere informazioni sufficienti sull'intenzione del cliente in merito all'uso che deve essere fatto di tale rapporto.
- (69) Per garantire l'efficacia del quadro in materia di AML/CFT, i soggetti obbligati dovrebbero riesaminare periodicamente le informazioni ottenute dai loro clienti, conformemente all'approccio basato sul rischio. È probabile che i rapporti d'affari si evolvano man mano che cambiano con il tempo le circostanze pertinenti del cliente e le attività che svolge nel corso del rapporto d'affari. Al fine di mantenere una comprensione completa del profilo di rischio del cliente ed effettuare una verifica significativa sulle operazioni, i soggetti obbligati dovrebbero riesaminare periodicamente le informazioni ottenute dai loro clienti, secondo l'approccio basato sul rischio. Tali riesami dovrebbero essere eseguiti con frequenza periodica, ma dovrebbero anche essere determinati da cambiamenti nelle circostanze pertinenti del cliente, quando fatti e informazioni indicano una potenziale modifica del profilo di rischio o degli estremi del cliente. A tal fine, il soggetto obbligato dovrebbe valutare la necessità di riesaminare il fascicolo del cliente per reagire a cambiamenti sostanziali quali una modifica della giurisdizione con cui sono effettuate le operazioni, del valore o del volume delle operazioni, all'atto della richiesta di nuovi prodotti o servizi che presentano un rischio notevolmente diverso, o a seguito di cambiamenti nella titolarità effettiva.
- (70) Nel caso di clienti abituali per i quali sono state applicate di recente misure di adeguata verifica della clientela, l'obbligo di adeguata verifica della clientela dovrebbe poter essere adempiuto ottenendo dal cliente una conferma secondo cui i dati e i documenti conservati nei registri non sono cambiati. Tale metodo facilita l'applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT in situazioni in cui il soggetto obbligato è sicuro che le informazioni relative al cliente non sono cambiate, in quanto spetta ai soggetti obbligati garantire l'adozione delle opportune misure di adeguata verifica della clientela. In tutti i casi, la conferma ricevuta dal cliente e le eventuali modifiche delle informazioni detenute su di esso dovrebbero essere registrate.
- (71) I soggetti obbligati possono fornire più di un prodotto o servizio nell'ambito di un rapporto d'affari. In tali casi, l'obbligo di aggiornare le informazioni, i dati e i documenti a intervalli regolari non interessa il singolo prodotto o servizio, bensì l'intero rapporto d'affari. Spetta ai soggetti obbligati valutare, fra i vari prodotti o servizi forniti, quando cambiano le circostanze pertinenti del cliente o quando si verificano altre condizioni che determinano l'aggiornamento dell'adeguata verifica della clientela e procedere al riesame del fascicolo del cliente in relazione all'intero rapporto d'affari.
- (72) I soggetti obbligati dovrebbero inoltre istituire un sistema di controllo per individuare le operazioni che potrebbero far sorgere sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per garantire l'efficacia del controllo sulle operazioni, l'attività di controllo dei soggetti obbligati dovrebbe riguardare, in linea di principio, tutti i servizi e i prodotti offerti ai clienti e tutte le operazioni effettuate per conto del cliente od offerte al cliente dal soggetto obbligato. Tuttavia non tutte le operazioni devono essere esaminate singolarmente. L'intensità del controllo dovrebbe rispettare l'approccio basato sul rischio ed essere stabilita secondo criteri precisi e pertinenti, tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche dei clienti e del livello di rischio ad essi associato, dei prodotti e servizi offerti e dei

paesi o aree geografiche interessati. L'AMLA dovrebbe elaborare orientamenti per garantire che l'intensità del controllo sui rapporti d'affari e sulle operazioni sia adeguata e proporzionata al livello di rischio.

- (73) La cessazione del rapporto d'affari qualora l'obbligo di adeguata verifica della clientela non possa essere adempiuto riduce l'esposizione del soggetto obbligato ai rischi posti da un'eventuale modifica del profilo del cliente. Tuttavia, vi possono essere situazioni in cui la cessazione non dovrebbe essere perseguita, a causa di obiettivi di interesse pubblico. È il caso, ad esempio, riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita in cui i soggetti obbligati dovrebbero, se necessario, adottare, in alternativa alla cessazione, misure per congelare il rapporto d'affari, negando, tra l'altro, ulteriori servizi a tale cliente e sospendendo i pagamenti ai beneficiari, fino a quando non siano adempiute le misure di adeguata verifica della clientela. Inoltre, determinati prodotti e servizi impongono al soggetto obbligato di continuare a detenere o a ricevere i fondi del cliente quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, ad esempio nel contesto di prestiti, di conti di pagamento o della raccolta di depositi. Ciò non dovrebbe tuttavia essere considerato un ostacolo alla necessità di porre fine a un rapporto d'affari, che può essere realizzata facendo sì che nessuna operazione o attività sia svolta per il cliente.
- (74) Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, l'AMLA dovrebbe avere il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione in materia di adeguata verifica della clientela. Tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero stabilire l'insieme minimo di informazioni che i soggetti obbligati devono ottenere per avviare nuovi rapporti d'affari con i clienti o per valutare quelli in corso, in funzione del livello di rischio associato a ciascun cliente. Inoltre, i progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero fornire sufficiente chiarezza per consentire agli operatori del mercato di sviluppare strumenti sicuri, accessibili e innovativi per verificare l'identità dei clienti ed effettuare l'adeguata verifica della clientela, anche a distanza, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. Tali compiti specifici sono in linea con il ruolo e le responsabilità dell'AMLA di cui al regolamento (UE) 2024/1620.
- (75) L'armonizzazione delle misure di adeguata verifica della clientela contribuirà a ottenere una comprensione coerente ed efficace dei rischi associati a un cliente esistente o potenziale indipendentemente dal luogo in cui il rapporto d'affari è avviato nell'Unione. Tale armonizzazione dovrebbe inoltre garantire che le informazioni ottenute nell'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela non siano utilizzate dai soggetti obbligati per perseguire pratiche di eliminazione dei rischi che potrebbero tradursi nell'elusione di altri obblighi giuridici, in particolare quelli stabiliti nella direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁴⁾ o nella direttiva (UE) 2015/2366, senza conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per consentire una corretta supervisione del rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, è importante che i soggetti obbligati tengano traccia delle azioni intraprese e delle informazioni ottenute durante il processo di adeguata verifica della clientela, indipendentemente dal fatto che sia stato instaurato con loro un nuovo rapporto d'affari e che abbiano presentato una segnalazione di operazioni sospette al momento del rifiuto di instaurare un rapporto d'affari. Qualora il soggetto obbligato decida di non avviare un rapporto d'affari con un potenziale cliente, o di interrompere un rapporto d'affari esistente, di rifiutarsi di effettuare un'operazione occasionale o di applicare misure alternative alla cessazione di un rapporto d'affari, la documentazione relativa all'adeguata verifica della clientela dovrebbe includere i motivi di tale decisione. Ciò consentirà alle autorità di supervisione di valutare se i soggetti obbligati abbiano adeguatamente calibrato le loro pratiche di adeguata verifica della clientela e in che modo si evolva l'esposizione al rischio del soggetto, nonché di contribuire all'acquisizione di dati statistici sull'applicazione delle norme in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati in tutta l'Unione.
- (76) Nell'ambito dell'attuale quadro in materia di AML/CFT l'approccio adottato per il riesame dei clienti esistenti si basa già sul rischio. Tuttavia, dato il rischio più elevato di riciclaggio, di reati presupposto associati e di finanziamento del terrorismo connesso a taluni intermediari, tale approccio potrebbe non consentire la tempestiva individuazione e valutazione dei rischi. Pertanto è importante assicurare che specifiche categorie di clienti esistenti siano anche oggetto di un monitoraggio regolare.
- (77) Il rischio è per sua natura variabile e le variabili possono, singolarmente o in combinazione fra loro, aumentare o diminuire il rischio potenziale, incidendo così sulla determinazione del livello adeguato di misure preventive, quali le misure di adeguata verifica della clientela.

⁽²⁴⁾ Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

- (78) In situazioni a basso rischio, i soggetti obbligati dovrebbero poter applicare misure semplificate di adeguata verifica. Ciò non equivale a un'esenzione o all'assenza di misure di adeguata verifica della clientela. Si tratta piuttosto di un insieme semplificato o ridotto di misure di controllo, che dovrebbero tuttavia riguardare tutte le componenti della procedura standard di adeguata verifica. In linea con l'approccio basato sul rischio, i soggetti obbligati dovrebbero in ogni caso poter ridurre la frequenza o l'intensità del controllo sul cliente o sull'operazione o affidarsi a ipotesi adeguate per quanto riguarda lo scopo del rapporto d'affari o l'uso di prodotti semplici. Le norme tecniche di regolamentazione in materia di adeguata verifica della clientela dovrebbero stabilire le misure semplificate specifiche che i soggetti obbligati possono attuare in caso di situazioni a basso rischio individuate nella valutazione del rischio a livello di Unione elaborata dalla Commissione. Nell'elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'AMLA dovrebbe tenere nella dovuta considerazione il mantenimento dell'inclusione sociale e finanziaria.
- (79) Occorre prendere atto che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ferma restando la necessità di stabilire l'identità e il profilo economico di tutti i clienti mediante la regolare applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela, vi sono casi in cui sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica della clientela particolarmente rigorose. È pertanto necessario stabilire norme dettagliate su tali misure rafforzate di adeguata verifica, incluse misure rafforzate specifiche di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri.
- (80) I rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente rispondente di un paese terzo sono caratterizzati dalla loro natura ripetitiva e continuativa. Inoltre, non tutti i servizi bancari di corrispondenza su scala transfrontaliera presentano lo stesso livello di rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Pertanto, l'intensità delle misure rafforzate di adeguata verifica dovrebbe essere determinata applicando i principi dell'approccio basato sul rischio. Tuttavia, l'approccio basato sul rischio non dovrebbe essere applicato nell'interazione con enti rispondenti di un paese terzo che non hanno una presenza fisica nel luogo in cui sono creati o con entità che prestano servizi per le crypto-attività senza esservi autorizzate o registrate. Dato l'elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso agli enti di comodo, gli enti creditizi e gli enti finanziari dovrebbero astenersi dall'intrattenere rapporti di corrispondenza con tali enti di comodo, come anche con le controparti nei paesi terzi che consentono a enti di comodo di utilizzare i propri conti. Onde evitare abusi del sistema finanziario dell'Unione per fornire servizi non regolamentati, i prestatori di servizi per le crypto-attività dovrebbero inoltre garantire che i loro conti non siano utilizzati da piattaforme di scambio annidato (nested exchange) e dovrebbero disporre di politiche e procedure per individuare qualsiasi tentativo in tal senso.
- (81) Nel contesto dello svolgimento della propria funzione di sorveglianza, i supervisori potrebbero individuare situazioni in cui violazioni degli obblighi in materia di AML/CFT o carenze nell'attuazione di tali obblighi da parte di enti rispondenti di paesi terzi comportano rischi per il sistema finanziario dell'Unione. Al fine di mitigare tali rischi, l'AMLA dovrebbe poter formulare raccomandazioni all'attenzione degli enti creditizi e degli enti finanziari nell'Unione in modo da informarli del suo parere circa le carenze degli enti rispondenti di paesi terzi in questione. Tali raccomandazioni dovrebbero essere formulate qualora l'AMLA e i supervisori finanziari dell'Unione convengano che le violazioni e le carenze riscontrate negli enti rispondenti di un paese terzo sono suscettibili di incidere sull'esposizione al rischio dei rapporti di corrispondenza da parte di enti creditizi e di enti finanziari nell'Unione, e a condizione che l'ente rispondente del paese terzo e la rispettiva autorità di vigilanza abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro parere. Al fine di preservare il buon funzionamento del sistema finanziario dell'Unione, gli enti creditizi e gli enti finanziari dovrebbero adottare misure adeguate in risposta alle raccomandazioni dell'AMLA, anche astenendosi dall'avviare o proseguire un rapporto di corrispondenza, a meno che non possano mettere in atto sufficienti misure di mitigazione per affrontare i rischi posti dal rapporto di corrispondenza.
- (82) Nel contesto delle misure rafforzate di adeguata verifica, ottenere l'autorizzazione degli alti dirigenti per avviare un rapporto d'affari non implica necessariamente che si debba ottenere in tutti i casi l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione. Dovrebbe essere possibile che a concedere l'autorizzazione sia una persona sufficientemente informata in merito all'esposizione del soggetto al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e che sia investita di una posizione gerarchica sufficientemente alta da adottare decisioni che incidono sull'esposizione al rischio.
- (83) Al fine di proteggere il buon funzionamento del sistema finanziario dell'Unione dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, a Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati per identificare i paesi terzi le cui carenze nei regimi nazionali di AML/CFT rappresentano una minaccia per l'integrità del mercato interno dell'Unione. La natura mutevole delle minacce poste dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione, agevolata dalla costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi di cui i criminali dispongono, impone adattamenti rapidi e continui del quadro giuridico con riferimento ai paesi terzi, allo scopo di affrontare efficacemente i rischi esistenti e impedire l'insorgenza di nuovi. La Commissione dovrebbe tener conto, come base di riferimento per la sua valutazione, delle informazioni provenienti da organizzazioni ed enti di normazione internazionali nel settore dell'AML/CFT, quali le dichiarazioni pubbliche del GAFI, i rapporti di valutazione reciproca, i rapporti di valutazione particolareggiata o i rapporti di follow-up pubblicati e adattare, ove opportuno, le sue

valutazioni alle modifiche ivi contenute. La Commissione dovrebbe intervenire entro 20 giorni dall'accertamento delle carenze nel regime in materia di AML/CFT di un paese terzo che rappresentano una minaccia all'integrità del mercato interno dell'Unione.

- (84) I paesi terzi che sono «oggetto di un invito ad agire» da parte del pertinente ente di normazione internazionale, segnatamente il GAFI, presentano significative carenze strategiche di natura persistente nei loro quadri giuridici e istituzionali in materia di AML/CFT e nella loro attuazione, che possono comportare un rischio elevato per il sistema finanziario dell'Unione. Il carattere persistente delle significative carenze strategiche, che riflette la mancanza di impegno o la perdurante incapacità del paese terzo di affrontarle, segnala un aumento del livello di minaccia proveniente da tali paesi terzi, che richiede una risposta di mitigazione efficace, coerente e armonizzata a livello dell'Unione. Pertanto i soggetti obbligati dovrebbero essere tenuti ad applicare l'intero insieme di misure rafforzate di adeguata verifica disponibili alle operazioni occasionali e ai rapporti d'affari che coinvolgono tali paesi terzi ad alto rischio allo scopo di gestire e mitigare i rischi sottostanti. Inoltre l'elevato livello di rischio giustifica l'applicazione di contromisure specifiche supplementari, a livello sia dei soggetti obbligati che degli Stati membri. Tale approccio eviterebbe che le divergenze nella determinazione delle contromisure pertinenti possano esporre l'intero sistema finanziario dell'Unione a rischi. Laddove individuino rischi specifici che non sono mitigati, gli Stati membri dovrebbero poter applicare contromisure supplementari, nel qual caso dovrebbero informarne la Commissione. Se ritiene che tali rischi siano rilevanti per il mercato interno, la Commissione dovrebbe potere aggiornare l'atto delegato pertinente per includere le contromisure supplementari necessarie a mitigare tali rischi. Se invece ritiene che tali contromisure non siano necessarie e compromettano il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere che lo Stato membro ponga fine alla contromisura specifica. Prima di avviare la procedura relativa a tale decisione, la Commissione dovrebbe offrire allo Stato membro interessato la possibilità di presentare il proprio parere sulle considerazioni della Commissione. Data la sua competenza tecnica, l'AMLA può fornire un utile contributo alla Commissione nell'individuare le contromisure appropriate.
- (85) I criminali possono sfruttare le carenze di conformità nel quadro giuridico e istituzionale in materia di AML/CFT nei paesi terzi soggetti a un «controllo rafforzato» da parte del GAFI, così come nella sua attuazione. Ciò potrebbe rappresentare un rischio per il sistema finanziario dell'Unione, e tale rischio deve essere gestito e mitigato. L'impegno di tali paesi terzi ad affrontare le carenze individuate, pur non eliminando il rischio, giustifica una risposta di mitigazione meno severa di quella applicabile ai paesi terzi ad alto rischio. Qualora tali paesi terzi si impegnino ad affrontare le carenze individuate quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici stabiliti in tali paesi terzi, i soggetti obbligati dell'Unione dovrebbero applicare alle operazioni occasionali e ai rapporti d'affari misure rafforzate di adeguata verifica che siano commisurate alle carenze specifiche individuate in ciascun paese terzo. In linea con l'approccio basato sul rischio, tale individuazione granulare delle misure rafforzate di adeguata verifica da applicare garantirebbe anche che le misure siano proporzionate al livello di rischio. Per garantire un simile approccio coerente e proporzionato, la Commissione dovrebbe essere in grado di individuare quali specifiche misure rafforzate di adeguata verifica sono necessarie al fine di mitigare i rischi specifici per paese. Data la sua competenza tecnica, l'AMLA può fornire un utile contributo alla Commissione nell'individuare le opportune misure rafforzate di adeguata verifica.
- (86) I paesi che non sono pubblicamente identificati come oggetto di inviti ad agire o soggetti a un controllo rafforzato da parte dei GAFI potrebbero continuare a rappresentare una minaccia specifica e grave per l'integrità del sistema finanziario dell'Unione, che potrebbe essere dovuta a carenze di conformità o a carenze strategiche significative di natura persistente nel loro regime in materia di AML/CFT. Per mitigare tali rischi specifici, che non possono essere mitigati mediante misure applicabili a paesi con carenze strategiche significative o a paesi con carenze di conformità, la Commissione dovrebbe poter intervenire in circostanze eccezionali identificando tali paesi terzi, sulla base di un chiaro insieme di criteri e con il sostegno dell'AMLA. In funzione del livello di rischio per il sistema finanziario dell'Unione, la Commissione dovrebbe richiedere l'applicazione di tutte le misure rafforzate di adeguata verifica e di tutte le contromisure specifiche per paese, in relazione ai paesi terzi ad alto rischio, oppure di misure rafforzate di adeguata verifica specifiche per paese, in relazione ai paesi terzi che presentano carenze di conformità.
- (87) Al fine di garantire l'identificazione coerente dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione, pur non essendo pubblicamente identificati come oggetto di inviti ad agire o soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI, la Commissione dovrebbe poter stabilire, mediante un atto di esecuzione, la metodologia per l'identificazione, in circostanze eccezionali, di tali paesi terzi. Tale metodologia dovrebbe includere in particolare le modalità di valutazione dei criteri come anche la procedura di interazione con tali paesi terzi e la procedura di coinvolgimento degli Stati membri e dell'AMLA nelle fasi preparatorie dell'identificazione.

- (88) Considerando che potrebbero intervenire mutamenti nei quadri in materia di AML/CFT di paesi terzi identificati a norma del presente regolamento o nella loro attuazione, ad esempio a seguito dell'impegno del paese a far fronte alle carenze individuate o dell'adozione di pertinenti misure AML/CFT per affrontarle, che potrebbero modificare la natura e il livello dei rischi che ne derivano, è opportuno che la Commissione riesami periodicamente l'individuazione di tali specifiche misure rafforzate di adeguata verifica al fine di garantire che restino proporzionate e adeguate.
- (89) Potenziali minacce esterne al sistema finanziario dell'Unione non provengono solo dai paesi terzi, ma possono emergere anche in relazione a specifici fattori di rischio legati ai clienti o a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione osservati in relazione a una specifica area geografica all'esterno dell'Unione. È pertanto necessario individuare le tendenze, i rischi e i metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai quali possono essere esposti i soggetti obbligati dell'Unione. L'AMLA è nella posizione migliore per individuare qualsiasi tipologia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo emergente dall'esterno dell'Unione e per monitorarne l'evoluzione, al fine di fornire orientamenti ai soggetti obbligati dell'Unione sulla necessità di applicare misure rafforzate di adeguata verifica allo scopo di mitigare tali rischi.
- (90) I rapporti con persone che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche, all'interno dell'Unione o a livello internazionale, e in particolare con persone provenienti da paesi in cui la corruzione è diffusa, potrebbero esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e giuridici. Gli sforzi condotti sul piano internazionale volti a combattere la corruzione altresì giustificano la necessità di prestare particolare attenzione a tali persone e di applicare le opportune misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti delle persone che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche e nei confronti di alti funzionari di organizzazioni internazionali. È pertanto necessario specificare le misure che i soggetti obbligati dovrebbero applicare alle operazioni o ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte. Per agevolare l'approccio basato sul rischio, l'AMLA dovrebbe essere incaricata di emanare orientamenti sulla valutazione del livello di rischio associato a una particolare categoria di persone politicamente esposte, ai loro familiari o ai soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami.
- (91) I rischi associati a persone che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche non si limitano al livello nazionale, ma possono esistere anche a livello regionale o comunale. Ciò vale in particolare a livello locale per le zone densamente popolate, come le città, che spesso, insieme al livello regionale, gestiscono ingenti fondi pubblici e l'accesso a servizi o permessi essenziali, con il conseguente rischio di corruzione e di riciclaggio associato. È pertanto necessario includere nella categoria delle persone che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche i capi di autorità regionali e locali, compresi i raggruppamenti di comuni e le regioni metropolitane, con almeno 50 000 abitanti. Nel contempo, è opportuno riconoscere che la geografia e l'organizzazione amministrativa degli Stati membri variano notevolmente e gli Stati membri dovrebbero potere, se del caso, fissare una soglia inferiore per includere le competenti autorità locali sulla base del rischio. Qualora decidano di fissare soglie inferiori, gli Stati membri dovrebbero comunicarle alla Commissione.
- (92) Anche i membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese controllate dallo Stato o da autorità regionali o locali possono essere esposti a rischi di corruzione e riciclaggio associati. Tenuto conto dell'entità del bilancio di tali imprese e dei fondi gestiti, tali rischi sono particolarmente elevati in relazione a membri di alto livello con funzioni esecutive nelle imprese controllate dallo Stato. Possono emergere rischi anche in relazione a imprese di dimensioni significative controllate da autorità regionali e locali. Di conseguenza, i membri di alto livello con funzioni esecutive di imprese controllate da autorità regionali o locali dovrebbero essere considerati persone politicamente esposte ove tali imprese siano considerate medie imprese, grandi imprese, gruppi di dimensioni medie o grandi gruppi ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁵⁾. Tuttavia, riconoscendo le differenze geografiche e in ordine all'organizzazione amministrativa, nonché i poteri e le responsabilità associati a tali imprese e ai loro membri di alto livello con funzioni esecutive, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di fissare una soglia di fatturato annuo inferiore sulla base del rischio. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero notificare tale decisione alla Commissione.
- (93) Al fine di identificare le persone politicamente esposte nell'Unione, è opportuno che gli Stati membri pubblichino elenchi indicanti le funzioni specifiche che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, devono essere considerate importanti cariche pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero richiedere che ogni organizzazione internazionale accreditata nei loro territori pubblici e aggiorni un elenco delle importanti cariche pubbliche ricoperte nell'ambito di tale organizzazione internazionale. La Commissione dovrebbe essere incaricata di compilare e pubblicare un elenco, che dovrebbe essere valido in tutta l'Unione, per quanto riguarda le persone che

⁽²⁵⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

ricoprono importanti cariche pubbliche in seno alle istituzioni o agli organi dell'Unione. Al fine di garantire un approccio armonizzato all'identificazione e alla notifica di importanti cariche pubbliche, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante un atto di esecuzione, il formato da utilizzare per le notifiche degli Stati membri e dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati che integrino le categorie di importanti cariche pubbliche individuate dal presente regolamento, laddove siano comuni a tutti gli Stati membri.

- (94) I clienti che non ricoprono più importanti cariche pubbliche possono comunque presentare un rischio più elevato, ad esempio a causa dell'influenza informale che potrebbero ancora esercitare o dei collegamenti esistenti tra le loro cariche precedenti e attuali. È essenziale che i soggetti obbligati prendano in considerazione tali rischi persistenti e applichino una o più misure rafforzate di adeguata verifica fino al momento in cui si riterrà che le persone non presentino ulteriori rischi, e in ogni caso per non meno di 12 mesi dal momento in cui tali persone non ricoprono più importanti cariche pubbliche.
- (95) Spesso le imprese di assicurazione non hanno rapporti di clientela con i beneficiari delle polizze assicurative. Tuttavia dovrebbero essere in grado di individuare i casi ad alto rischio, ad esempio quando i corrispettivi della polizza vanno a beneficio di una persona politicamente esposta. Per stabilire se sia questo il caso, la polizza assicurativa dovrebbe includere misure ragionevoli di identificazione del beneficiario, come se si trattasse di un nuovo cliente. Dovrebbe essere possibile adottare tali misure al momento del pagamento o della cessione della polizza, ma non successivamente.
- (96) Stretti rapporti privati e professionali potrebbero essere oggetto di abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per questo motivo le misure riguardanti le persone politicamente esposte dovrebbero applicarsi anche ai loro familiari e ai soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami. Una corretta identificazione dei familiari e dei soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami può dipendere dalla struttura socioeconomica e culturale del paese della persona politicamente esposta. In tale contesto, l'AMLA dovrebbe avere il compito di emanare orientamenti sui criteri da utilizzare per identificare le persone da considerare come soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami.
- (97) Nelle relazioni con i familiari che potrebbero essere oggetto di abuso da parte di persone politicamente esposte non rientrano solo quelle con i genitori e i figli, ma anche quelle con i fratelli e le sorelle. Ciò vale in particolare per le categorie di persone politicamente esposte che ricoprono incarichi di alto livello nel governo centrale. Tuttavia, in considerazione delle diverse strutture socioeconomiche e culturali esistenti a livello nazionale che potrebbero influenzare il potenziale di abuso dei rapporti con fratelli o sorelle, gli Stati membri dovrebbero poter applicare un ambito di applicazione più ampio per la designazione di fratelli e sorelle come familiari di persone politicamente esposte, al fine di mitigare adeguatamente i rischi di abuso di tali relazioni. Qualora decidano di applicare un ambito di applicazione più ampio, gli Stati membri dovrebbero comunicarne i dettagli alla Commissione.
- (98) Gli obblighi relativi alle persone politicamente esposte, ai loro familiari e ai soggetti con i quali intrattengono notoriamente stretti legami, hanno natura preventiva e non penale, e non dovrebbero essere interpretati come volti a implicare che tali persone, i loro familiari o i soggetti con i quali intrattengono notoriamente stretti legami, siano coinvolte in attività criminose. Rifiutare un rapporto d'affari con una persona semplicemente in ragione del fatto che questa è politicamente esposta o è un familiare o un soggetto che intrattiene notoriamente stretti legami con una persona politicamente esposta è in contrasto con la lettera e con lo spirito del presente regolamento.
- (99) Data la vulnerabilità dei programmi di soggiorno per investitori al riciclaggio, ai reati fiscali, alla corruzione, all'evasione delle sanzioni nonché alle potenziali minacce significative alla sicurezza associate per l'Unione nel suo insieme, è opportuno che i soggetti obbligati effettuino perlomeno un'adeguata verifica specifica rafforzata nei confronti dei clienti che sono cittadini di paesi terzi che chiedono diritti di soggiorno in uno Stato membro nel quadro di tali programmi.
- (100) La prestazione di servizi di gestione patrimoniale su misura a persone con un elevato livello di ricchezza potrebbe esporre gli enti creditizi, finanziari e i prestatori di servizi relativi a società o trust a rischi specifici, compresi quelli derivanti dalla natura complessa e spesso personalizzata di tali servizi. È pertanto necessario specificare una serie di misure rafforzate di adeguata verifica che dovrebbero essere applicate perlomeno qualora si ritenga che tali rapporti d'affari presentino un rischio elevato di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo. Per determinare se un cliente possiede attività con valore di almeno 50 000 000 EUR, o del controvalore in moneta nazionale o estera, si tiene conto delle attività finanziarie e investibili, ivi comprese le disponibilità liquide e mezzi equivalenti, detenuti come depositi o in prodotti di risparmio, nonché di investimenti quali titoli azionari, obbligazioni e fondi comuni, anche qualora siano detenuti nel quadro di accordi a lungo termine con il soggetto obbligato in questione. Inoltre, dovrebbe essere preso in considerazione il valore delle attività immobiliari del cliente, ad esclusione della sua residenza privata. Ai fini di tale determinazione, non è necessario che gli enti creditizi, finanziari e i prestatori di servizi relativi a società o trust effettuino o richiedano un calcolo preciso del patrimonio totale del cliente. È invece opportuno che tali entità adottino misure per stabilire se un cliente detiene attività con un

valore di almeno 50 000 000 EUR, o del controvalore in moneta nazionale o estera, in attività finanziarie, investibili o immobiliari.

- (101) Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, è opportuno consentire ai soggetti obbligati, fatti salvi adeguati presidi, di fare affidamento sulle informazioni relative ai clienti raccolte da altri soggetti obbligati. Nei casi in cui il soggetto obbligato ricorra a un altro soggetto obbligato, la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela dovrebbe rimanere in capo al soggetto obbligato che sceglie di affidarsi all'adeguata verifica della clientela effettuata da un altro soggetto obbligato. Anche il soggetto obbligato cui è fatto ricorso dovrebbe mantenere la propria responsabilità in relazione al rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e quello di conservare i documenti.
- (102) L'introduzione di obblighi armonizzati in materia di AML/CFT in tutta l'Unione, anche per quanto riguarda le politiche e le procedure a livello di gruppo, lo scambio di informazioni e il ricorso a terzi consente ai soggetti obbligati che operano all'interno di un gruppo di sfruttare al massimo i sistemi esistenti all'interno di tale gruppo in situazioni riguardanti gli stessi clienti. Tali norme consentono non solo un'attuazione coerente ed efficiente delle norme in materia di AML/CFT in tutto il gruppo, ma anche di beneficiare di economie di scala a livello di gruppo, ad esempio consentendo ai soggetti obbligati all'interno del gruppo di ricorrere all'esito delle procedure adottate da altri soggetti obbligati all'interno del gruppo per rispettare i relativi obblighi di identificazione e verifica del cliente.
- (103) Affinché il ricorso a misure attuate da terzi funzioni in modo efficiente, occorre una maggiore chiarezza in merito alle condizioni in base alle quali avviene tale ricorso. L'AMLA dovrebbe avere il compito di elaborare orientamenti sulle condizioni alle quali può avvenire il ricorso a terzi, nonché sui ruoli e sulle responsabilità delle rispettive parti. Per garantire una sorveglianza coerente sulle pratiche di ricorso a terzi in tutta l'Unione, tali orientamenti dovrebbero anche chiarire in che modo i supervisori dovrebbero tenere conto di tali pratiche e verificare il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT qualora i soggetti obbligati si avvalgano di tali pratiche.
- (104) Il concetto di titolarità effettiva è stato introdotto per aumentare la trasparenza delle strutture societarie complesse. La necessità di accedere a informazioni accurate, aggiornate e adeguate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti riuscire a occultare la propria identità dietro strutture opache. Attualmente gli Stati membri devono assicurare che le società e gli altri soggetti giuridici, nonché i trust espressi e altri istituti giuridici affini ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi. Tuttavia il grado di trasparenza imposto dagli Stati membri è variabile. Le norme sono soggette a interpretazioni divergenti e ciò comporta metodi diversi di identificazione dei titolari effettivi di un dato soggetto giuridico o istituto giuridico. Ciò è dovuto, tra l'altro, a metodi incoerenti di calcolo della proprietà indiretta di un soggetto giuridico o di un istituto giuridico e alle differenze tra sistemi giuridici degli Stati membri, e ostacola la trasparenza che si intendeva conseguire. È pertanto necessario chiarire le norme per conseguire una definizione coerente di titolare effettivo e la sua applicazione in tutto il mercato interno.
- (105) L'applicazione delle norme per l'individuazione della titolarità effettiva dei soggetti giuridici, come anche degli istituti giuridici, può dar luogo a interrogativi sull'attuazione allorché i pertinenti portatori di interessi affrontano casi concreti, segnatamente in casi di strutture societarie complesse, in cui coesistono criteri di partecipazione e controllo, o al fine di determinare la titolarità effettiva o il controllo. Al fine di sostenere l'applicazione di tali norme da parte dei soggetti giuridici, dei trustee o delle persone che ricoprono una posizione equivalente in istituti giuridici affini e dei soggetti obbligati, e coerentemente con l'obiettivo di armonizzazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe potere adottare orientamenti che definiscono le modalità di applicazione delle norme per identificare il titolare effettivo o i titolari effettivi in diversi scenari, anche mediante l'uso di esempi di casi.
- (106) Per identificare in modo significativo i titolari effettivi è necessario stabilire se il controllo sia esercitato tramite altri mezzi. La determinazione dell'esistenza di una partecipazione o di un controllo attraverso una partecipazione è necessaria ma non sufficiente e non esclude la necessità di controlli necessari per determinare i titolari effettivi. La verifica dell'esercizio del controllo da parte di una persona fisica tramite altri mezzi non è una verifica successiva da effettuare solo qualora non sia possibile determinare una partecipazione. Le due verifiche, vale a dire quella dell'esistenza di una partecipazione o di un controllo attraverso una partecipazione e quella del controllo tramite altri mezzi, dovrebbero essere effettuate in parallelo.

- (107) In linea generale, una titolarità pari o superiore al 25 % delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione determina la titolarità effettiva di una società. La partecipazione dovrebbe comprendere sia i diritti di controllo sia i diritti che sono significativi in termini di vantaggio ricevuto, quali i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione. Potrebbero tuttavia insorgere situazioni in cui il rischio che determinate categorie di società siano utilizzate impropriamente a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è più elevato, ad esempio a causa dei settori specifici ad alto rischio in cui operano tali società. In tali situazioni sono necessarie misure di trasparenza rafforzate per dissuadere i criminali dal costituire o infiltrare tali entità attraverso la titolarità effettiva o il controllo. Per fare in modo che l'Unione sia in grado di mitigare adeguatamente tali svariati livelli di rischio, è necessario conferire alla Commissione il potere di individuare tali categorie di società cui applicare soglie più basse di trasparenza della titolarità effettiva. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione qualora individuino le categorie di società esposte a rischi più elevati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In tali notifiche, gli Stati membri dovrebbero poter anche indicare una soglia inferiore di proprietà che ritengano suscettibile di mitigare tali rischi. L'individuazione dovrebbe essere in corso e dovrebbe basarsi sui risultati della valutazione del rischio a livello di Unione e della valutazione nazionale del rischio nonché sulle pertinenti analisi e relazioni elaborate dall'AMLA, da Europol o da altri organismi dell'Unione che svolgono un ruolo nella prevenzione, nell'indagine e nel perseguimento dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale soglia inferiore dovrebbe essere di livello sufficientemente basso da mitigare il rischio più elevato che le società siano utilizzate impropriamente per scopi criminosi. A tal fine, in linea generale, tale soglia inferiore non dovrebbe essere fissata a più del 15 % delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione. Tuttavia, vi potrebbero essere casi in cui, sulla base di una valutazione sensibile al rischio, una soglia più elevata sarebbe più proporzionata per affrontare i rischi individuati. In tali casi, la Commissione dovrebbe poter fissare la soglia tra il 15 % e il 25 % della partecipazione.
- (108) A causa della loro natura complessa, gli assetti proprietari e di controllo a più livelli rendono più difficile l'identificazione dei titolari effettivi. Il concetto di «assetto proprietario o di controllo» è inteso a descrivere il modo in cui un soggetto giuridico è indirettamente posseduto o controllato, o in cui un istituto giuridico è indirettamente controllato, in conseguenza dei rapporti esistenti tra soggetti giuridici o istituti giuridici a più livelli. Al fine di garantire un approccio coerente in tutto il mercato interno, è necessario chiarire le norme che si applicano a tali situazioni. A tal fine è necessario valutare simultaneamente se una persona fisica detenga una partecipazione azionaria diretta o indiretta pari al 25 % o più delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione, e se una persona fisica controlli l'azionista diretto con il 25 % o più delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società. In caso di partecipazione azionaria indiretta, i titolari effettivi dovrebbero essere identificati moltiplicando le azioni nella catena di proprietà. A tal fine dovrebbero essere sommate tutte le azioni direttamente o indirettamente detenute dalla stessa persona fisica. Ciò richiede che si tenga conto della partecipazione azionaria ad ogni livello di proprietà. Se il 25 % delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società sono di proprietà di un azionista che è un soggetto giuridico diverso da una società, la titolarità effettiva dovrebbe essere determinata tenendo conto della struttura specifica dell'azionista, compresa l'eventualità che una persona fisica eserciti un controllo con altri mezzi su un azionista.
- (109) La determinazione del titolare effettivo di una società nelle situazioni in cui le azioni della società sono detenute in un istituto giuridico, o sono detenute da una fondazione o da un soggetto giuridico affine, potrebbe essere più difficile alla luce delle differenze tra soggetti giuridici e istituti giuridici per quanto riguarda la loro natura e i criteri di identificazione della titolarità effettiva. E pertanto necessario stabilire norme chiare per far fronte a tali situazioni di struttura a più livelli. In tali casi, tutti i titolari effettivi dell'istituto giuridico o di un soggetto giuridico affine, come una fondazione, dovrebbero essere i titolari effettivi della società le cui azioni sono detenute nell'istituto giuridico o detenute dalla fondazione.
- (110) Un'interpretazione comune del concetto di controllo e una definizione più precisa dei mezzi di controllo sono necessarie per garantire un'applicazione coerente delle norme in tutto il mercato interno. Il controllo dovrebbe essere inteso come l'effettiva capacità di imporre la propria volontà nel processo decisionale della società su questioni sostanziali. Il consueto mezzo di controllo è una quota di maggioranza dei diritti di voto. La posizione di titolare effettivo può essere stabilita anche mediante controllo attraverso altri mezzi, senza avere una partecipazione significativa o senza alcuna partecipazione. Per tale motivo, al fine di accertare tutte le persone fisiche che sono titolari effettivi di un soggetto giuridico, il controllo dovrebbe essere identificato indipendentemente dalla partecipazione. Il controllo può essere esercitato, in genere, con qualsiasi mezzo, anche di tipo giuridico e non giuridico. Tali mezzi possono essere presi in considerazione per valutare se il controllo sia esercitato attraverso altri mezzi, a seconda della situazione specifica di ciascun soggetto giuridico.

- (111) La titolarità effettiva o il controllo potrebbero essere determinati da più anelli di una catena o da più catene individuali o interconnesse. Qualsiasi persona fisica o giuridica o istituto giuridico potrebbe costituire un anello della catena. I rapporti tra gli anelli potrebbero consistere in una partecipazione o in diritti di voto o in altri mezzi di controllo. In tali casi, laddove partecipazione e controllo coesistono nell'assetto proprietario, sono necessarie norme specifiche e dettagliate sull'identificazione della titolarità effettiva, a sostegno di un approccio armonizzato all'identificazione dei titolari effettivi.
- (112) Al fine di garantire un'effettiva trasparenza, la gamma più ampia possibile di soggetti e istituti giuridici creati o istituiti nel territorio degli Stati membri dovrebbe essere coperta dalle norme sulla titolarità effettiva. Sono incluse le società, che sono caratterizzata dalla possibilità detenere una partecipazione in esse, nonché altri soggetti giuridici e gli istituti giuridici affini ai trust espressi. A causa delle differenze tra i sistemi giuridici degli Stati membri, tali grandi categorie comprendono una varietà di strutture organizzative diverse. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione un elenco dei tipi di soggetti giuridici i cui titolari effettivi sono identificati in linea con le norme per l'identificazione dei titolari effettivi sia delle società che di altri soggetti giuridici.
- (113) La natura specifica di taluni soggetti giuridici, come associazioni, sindacati, partiti politici o chiese, non comporta un'identificazione significativa dei titolari effettivi sulla base di una partecipazione o appartenenza. In tali casi, tuttavia, può accadere che i dirigenti di alto livello esercitino il controllo sul soggetto giuridico con altri mezzi. In tali casi, tali dirigenti di alto livello dovrebbero essere segnalati come i titolari effettivi.
- (114) Per garantire l'identificazione coerente dei titolari effettivi di trust espressi e di soggetti giuridici affini, quali fondazioni o istituti giuridici affini, è necessario stabilire norme armonizzate sulla titolarità effettiva. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione un elenco dei tipi di soggetti giuridici e istituti giuridici affini ai trust espressi i cui titolari effettivi sono identificati in base all'identificazione dei titolari effettivi per i trust espressi e i soggetti o gli istituti giuridici affini. La Commissione dovrebbe poter adottare, mediante un atto di esecuzione, un elenco degli istituti giuridici e dei soggetti giuridici disciplinati dal diritto degli Stati membri che hanno struttura o funzione simile a quelli dei trust espressi.
- (115) I trust discrezionali conferiscono ai propri trustee un potere discrezionale in merito all'allocazione dei beni o dei benefici che ne derivano. In quanto tali, non si determina un determinato beneficiario o una determinata classe di beneficiari sin dall'inizio, bensì un insieme di persone tra cui i trustee possono scegliere i beneficiari, oppure le persone che diventeranno beneficiari qualora i trustee non esercitino il loro potere discrezionale. Come riconosciuto dalla recente revisione delle norme del GAFI in materia di istituti giuridici, tale potere discrezionale può essere utilizzato impropriamente e consentire l'occultamento dei titolari effettivi qualora non sia imposto un livello minimo di trasparenza anche per i trust discrezionali, in quanto la trasparenza sui beneficiari sarebbe conseguita solo con l'esercizio del potere discrezionale dei trustee. Pertanto, al fine di garantire una trasparenza adeguata e coerente per tutti i tipi di istituti giuridici, è importante che, nel caso dei trust discrezionali, siano raccolte informazioni anche sui beneficiari potenziali, ossia i potenziali beneficiari rispetto ai quali il trustee può esercitare il suo potere discrezionale e sui beneficiari di default che otterrebbero i beni o i benefici nel caso in cui i trustee non esercitino il loro potere discrezionale. Vi sono situazioni in cui i beneficiari potenziali o i beneficiari di default potrebbero essere identificati non singolarmente ma come una classe. In tali casi dovrebbero essere raccolte informazioni sulla classe di beneficiari nonché informazioni sulle singole persone che sono selezionate in tale classe.
- (116) Le caratteristiche dei trust espressi e degli istituti giuridici affini variano tra Stati membri. Al fine di garantire un approccio armonizzato, è opportuno stabilire principi comuni per l'individuazione di tali istituti. I trust espressi sono trust istituiti su iniziativa del costituente. I trust istituiti per legge o che non sono istituiti per esplicito intento del costituente dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. I trust espressi sono solitamente istituiti sotto forma di documento, quali un atto scritto o uno atto costitutivo di un trust e usualmente risponde a un'esigenza aziendale o personale. Gli istituti giuridici affini ai trust espressi sono istituti privi di personalità giuridica simili per struttura o funzioni. Il fattore determinante non è la designazione del tipo di istituto giuridico, bensì il soddisfacimento delle caratteristiche di base della definizione di trust espresso, segnatamente l'intenzione del costituente di porre i beni sotto l'amministrazione e il controllo di una determinata persona per un fine specifico, solitamente di natura aziendale o personale, come il beneficio dei beneficiari. Per garantire l'identificazione coerente dei titolari effettivi di istituti giuridici affini ai trust espressi, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione un elenco dei tipi di istituti giuridici affini ai trust espressi. Tale notifica dovrebbe essere accompagnata da una valutazione che giustifichi l'individuazione di determinati istituti giuridici come affini ai trust espressi nonché che spieghi il motivo per cui altri istituti giuridici sono stati considerati non affini ai trust espressi

per struttura o funzione. Nell'effettuare tale valutazione gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione tutti gli istituti giuridici disciplinati dal loro diritto.

- (117) In relazione ad alcuni tipi di soggetti giuridici — come fondazioni, trust espressi e istituti giuridici affini non è possibile identificare i singoli beneficiari perché questi devono ancora essere determinati. In tali casi, le informazioni sulla titolarità effettiva dovrebbero contenere invece una descrizione della classe di beneficiari e delle sue caratteristiche. Non appena i beneficiari vengono designati all'interno della classe, essi saranno i titolari effettivi. Vi sono inoltre tipi specifici di persone giuridiche e istituti giuridici in cui i beneficiari esistono, ma qualora la loro identificazione non sia proporzionata rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati a tali persone giuridiche o istituti giuridici. Tale è il caso relativo a prodotti regolamentati quali gli schemi pensionistici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾, e potrebbe essere il caso, ad esempio, relativo ai regimi di partecipazione o di partecipazione finanziaria dei dipendenti, o di soggetti giuridici o istituti giuridici senza scopo di lucro o a fini filantropici, a condizione che i rischi associati a tali persone giuridiche e istituti giuridici siano bassi. In questi casi dovrebbe essere sufficiente l'identificazione della classe di beneficiari.
- (118) Gli schemi pensionistici disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/2341 sono prodotti regolamentati soggetti a norme di supervisione rigorose e presentano bassi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ove tali schemi pensionistici sono istituiti sotto forma di un istituto giuridico, i suoi beneficiari sono i lavoratori dipendenti e i lavoratori che si affidano a tali prodotti, collegati ai loro contratti di lavoro, per la gestione delle loro prestazioni pensionistiche. Data la natura specifica delle prestazioni pensionistiche, che comporta un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non sarebbe proporzionato imporre l'identificazione di ciascuno di tali beneficiari e l'identificazione della classe e delle sue caratteristiche dovrebbe essere sufficiente per adempiere agli obblighi di trasparenza.
- (119) Per garantire l'identificazione coerente dei titolari effettivi di organismi d'investimento collettivo è necessario stabilire norme armonizzate sulla titolarità effettiva. Indipendentemente dal fatto che gli organismi d'investimento collettivo esistano nello Stato membro sotto forma di soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, come istituto giuridico privo di personalità giuridica, o sotto qualsiasi altra forma, l'approccio all'identificazione del titolare effettivo dovrebbe essere coerente con la loro finalità e funzione.
- (120) Un approccio coerente al regime di trasparenza della titolarità effettiva richiede inoltre che siano raccolte le stesse informazioni sulla titolarità effettiva in tutto il mercato interno. È opportuno introdurre obblighi precisi per quanto riguarda le informazioni da raccogliere in ogni singolo caso. Tali informazioni comprendono un insieme minimo di dati personali concernenti il titolare effettivo, informazioni sulla natura e sull'entità dell'interesse beneficiario detenuto nel soggetto giuridico o istituto giuridico e informazioni sul soggetto giuridico o istituto giuridico, necessarie per assicurare la corretta identificazione della persona fisica che è il titolare effettivo e i motivi per cui tale persona fisica è identificata come titolare effettivo.
- (121) Un quadro efficace di trasparenza della titolarità effettiva richiede che le informazioni siano raccolte attraverso vari canali. Tale approccio su più fronti comprende le informazioni detenute dal soggetto giuridico o dal trustee di un trust espresso o da persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine, le informazioni ottenute dai soggetti obbligati nel contesto dell'adeguata verifica della clientela e le informazioni contenute nei registri centrali. Il controllo incrociato delle informazioni tra tali pilastri contribuisce a garantire che ciascuno di essi disponga di informazioni adeguate, accurate e aggiornate. A tal fine, e al fine di evitare discrepanze causate da approcci diversi, è importante individuare le categorie di dati che dovrebbero sempre essere raccolte al fine di garantire informazioni adeguate sulla titolarità effettiva. Tra queste figurano informazioni di base sul soggetto giuridico e sull'istituto giuridico, che rappresenta la condizione preliminare per consentire al soggetto o all'istituto stesso di comprendere la propria struttura, attraverso la proprietà o attraverso il controllo.
- (122) Ove i soggetti giuridici e gli istituti giuridici fanno parte di una struttura complessa, la chiarezza sul loro assetto proprietario o di controllo è fondamentale per determinare chi sono i loro titolari effettivi. A tal fine è importante che i soggetti giuridici e gli istituti giuridici abbiano una chiara comprensione dei rapporti tramite cui sono indirettamente posseduti o controllati, compresi tutti gli elementi intermedi tra i titolari effettivi e il soggetto giuridico o l'istituto giuridico stesso, siano tali rapporti sotto forma di altri soggetti giuridici e istituti giuridici o di rapporti fiduciari. L'identificazione dell'assetto proprietario e di controllo consente l'individuazione delle modalità

⁽²⁶⁾ Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

con cui la proprietà è stabilita o il controllo può essere esercitato su un soggetto giuridico ed è pertanto essenziale per una comprensione completa della posizione del titolare effettivo. Le informazioni sul titolare effettivo dovrebbero pertanto sempre includere una descrizione della struttura del rapporto.

- (123) Alla base di un quadro efficace in materia di trasparenza della titolarità effettiva vi è la conoscenza, da parte dei soggetti giuridici, delle persone fisiche che ne sono i titolari effettivi. Pertanto, tutti i soggetti giuridici dell'Unione dovrebbero ottenere e mantenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva. Tali informazioni dovrebbero essere conservate per cinque anni e l'identità della persona responsabile della conservazione delle informazioni dovrebbe essere comunicata ai registri centrali. Tale periodo di conservazione è equivalente al periodo di conservazione delle informazioni ottenute tramite l'applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT, quali le misure di adeguata verifica della clientela. Al fine di garantire la possibilità di effettuare controlli incrociati e di verificare le informazioni, ad esempio attraverso il meccanismo di comunicazione delle difformità, è giustificato garantire che i pertinenti periodi di conservazione dei dati siano allineati.
- (124) Per garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva siano aggiornate, il soggetto giuridico dovrebbe aggiornarle immediatamente dopo qualsiasi modifica e dovrebbe verificarle periodicamente, ad esempio al momento della presentazione del bilancio o in occasione delle altre interazioni ricorrenti con le autorità pubbliche. Il termine per l'aggiornamento delle informazioni dovrebbe essere ragionevole in considerazione di eventuali situazioni complesse.
- (125) I soggetti giuridici dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per identificare i loro titolari effettivi. Tuttavia, talvolta potrebbe risultare impossibile identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla un soggetto. In tali casi eccezionali, a condizione che siano stati esperiti tutti i mezzi di identificazione, dovrebbe essere possibile segnalare i dirigenti di alto livello, anziché i titolari effettivi, al momento di fornire le informazioni sulla titolarità effettiva ai soggetti obbligati nel corso del processo di adeguata verifica della clientela o al momento di trasmettere le informazioni al registro centrale. Sebbene in tali situazioni siano identificati i dirigenti di alto livello, questi ultimi non sono i titolari effettivi. I soggetti giuridici dovrebbero conservare le registrazioni delle azioni intraprese al fine di identificare i loro titolari effettivi, in particolare quando ricorrono a tale misura di ultima istanza, che dovrebbe essere debitamente giustificata e documentata.
- (126) Le difficoltà nell'ottenere le informazioni non dovrebbero costituire un motivo valido per evitare lo sforzo di identificazione e procedere invece a segnalare l'alta dirigenza. Pertanto, i soggetti giuridici dovrebbero sempre essere in grado di corroborare i loro dubbi sulla veridicità delle informazioni raccolte. Tale motivazione dovrebbe essere proporzionata al rischio del soggetto giuridico e alla complessità del suo assetto proprietario. In particolare, quando richiesto, dovrebbero essere fornite tempestivamente alle autorità competenti le registrazioni delle azioni intraprese e, in funzione del rischio, tali registrazioni dovrebbero potere includere risoluzioni del consiglio di amministrazione e verbali delle loro riunioni, accordi di partenariato, atti di costituzione di trust, accordi informali che determinano poteri equivalenti a deleghe o altri accordi contrattuali e documentazione. Nei casi in cui l'assenza di titolari effettivi sia evidente per quanto riguarda la forma e la struttura specifiche del soggetto giuridico, la motivazione dovrebbe essere intesa come un riferimento a tale fatto, ossia che il soggetto giuridico non ha un titolare effettivo a causa della sua forma e struttura specifiche. Tale mancanza del titolare effettivo nasce qualora a esempio, non ci siano partecipazioni nel soggetto giuridico o qualora il soggetto giuridico non possa essere controllato in ultima istanza con altri mezzi.
- (127) In considerazione dell'obiettivo della determinazione della titolarità effettiva, vale a dire garantire un'effettiva trasparenza dei soggetti giuridici, è proporzionato esentare determinati soggetti dall'obbligo di identificare il loro titolare effettivo. Tale regime può essere applicato solo ai soggetti per i quali l'identificazione e la registrazione dei loro titolari effettivi non sono utili e in cui un livello analogo di trasparenza è raggiunto con mezzi diversi dalla titolarità effettiva. A tale riguardo, gli organismi di diritto pubblico dello Stato membro non dovrebbero essere tenuti a determinare il loro titolare effettivo. La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁷⁾ ha introdotto rigorosi obblighi di trasparenza per le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In determinate circostanze, tali obblighi di trasparenza possono conseguire un regime di trasparenza equivalente alle norme in materia di trasparenza della titolarità effettiva di cui al presente regolamento. Ciò avviene qualora il controllo sulla società sia esercitato mediante diritti di voto e l'assetto proprietario o di controllo della società comprenda unicamente persone fisiche. In tali circostanze non è necessario applicare gli

⁽²⁷⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

obblighi in materia di titolarità effettiva alle summenzionate società quotate. L'esenzione per i soggetti giuridici dall'obbligo di determinare e registrare il proprio titolare effettivo non dovrebbe incidere sull'obbligo dei soggetti obbligati di identificare il titolare effettivo di un cliente quando effettuano l'adeguata verifica della clientela.

- (128) È necessario garantire condizioni di parità tra i diversi tipi di forme giuridiche ed evitare l'abuso di trust espressi e istituti giuridici, che spesso sono stratificati in strutture complesse per occultare ulteriormente la titolarità effettiva. I trustee di qualsiasi trust espresso amministrato in uno Stato membro o stabilito o residente in uno Stato membro dovrebbero pertanto essere responsabili di ottenere e mantenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust espresso, nonché di comunicare il loro status e di trasmettere tali informazioni ai soggetti obbligati che effettuano l'adeguata verifica della clientela. Qualsiasi altro titolare effettivo del trust espresso dovrebbe assistere il trustee nell'ottenimento di tali informazioni.
- (129) La natura degli istituti giuridici e la mancanza di pubblicità circa le loro strutture e le loro finalità impongono un particolare onere a carico dei trustee o delle persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini al fine di ottenere e detenere tutte le informazioni pertinenti sull'istituto giuridico. Tali informazioni dovrebbero consentire l'identificazione dell'istituto giuridico, dei beni che vi sono collocati o che sono amministrati attraverso di esso e di qualsiasi agente o prestatore di servizi al trust. Al fine di agevolare le attività delle autorità competenti in materia di prevenzione, individuazione e indagini del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo, è importante che i trustee mantengano aggiornate tali informazioni e le conservino per un periodo di tempo sufficiente dopo la cessazione del loro ruolo di trustee o equivalente. La trasmissione di un quantitativo di base di informazioni sull'istituto giuridico ai soggetti obbligati è altresì necessaria per consentire loro di accertare pienamente lo scopo di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale che coinvolge l'istituto giuridico, di valutare adeguatamente i rischi associati e di attuare misure commisurate per mitigare tali rischi.
- (130) In considerazione della struttura specifica di determinati istituti giuridici, quali le fondazioni, nonché della necessità di garantire sufficiente trasparenza in merito alla loro titolarità effettiva, tali istituti giuridici affini ai trust espressi dovrebbero essere soggetti a obblighi in materia di titolarità effettiva equivalenti a quelli che si applicano ai trust espressi.
- (131) Gli accordi di nomina fiduciaria possono consentire l'occultamento dell'identità dei titolari effettivi, in quanto un fiduciario potrebbe agire in qualità di amministratore o azionista di un soggetto giuridico, mentre il fiduciante non è sempre reso noto. Tali accordi potrebbero celare la titolarità effettiva e l'assetto di controllo, qualora i titolari effettivi non desiderino rivelare la propria identità o il ruolo svolto all'interno. È pertanto necessario introdurre obblighi di trasparenza per evitare che tali accordi siano utilizzati impropriamente e impedire ai criminali di nascondersi dietro persone che agiscono per loro conto. Il rapporto tra il fiduciante e il fiduciario non è determinato dal fatto di avere o meno effetti sul pubblico o su terzi. Sebbene gli azionisti fiduciari i cui nomi compaiono in registri pubblici o ufficiali abbiano formalmente un controllo indipendente sulla società, dovrebbe essere imposto loro di comunicare se agiscono su istruzioni di terzi sulla base di un accordo privato. Gli azionisti fiduciari e gli amministratori fiduciari dei soggetti giuridici dovrebbero mantenere informazioni sufficienti sull'identità del loro fiduciante e di qualsiasi titolare effettivo del fiduciante e comunicare tali informazioni, così come il loro status, ai soggetti giuridici. Le stesse informazioni dovrebbero essere a loro volta comunicate dai soggetti giuridici ai soggetti obbligati, quando questi applicano misure di adeguata verifica della clientela, e ai registri centrali.
- (132) È necessario mitigare i rischi posti dalle entità giuridiche e dagli istituti giuridici stranieri, che sono utilizzati impropriamente per incanalare proventi o fondi nel sistema finanziario dell'Unione. Poiché le norme sulla titolarità effettiva in vigore nei paesi terzi potrebbero non essere sufficienti a consentire lo stesso livello di trasparenza e disponibilità tempestiva delle informazioni sulla titolarità effettiva dell'Unione, è necessario garantire mezzi adeguati per identificare i titolari effettivi di entità giuridiche o istituti giuridici stranieri in circostanze specifiche. Pertanto i soggetti giuridici costituiti all'esterno dell'Unione e i trust espressi o gli istituti giuridici affini amministrati all'esterno dell'Unione o i cui trustee o persone che ricoprono una posizione equivalente risiedono o sono stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero essere tenuti a comunicare i loro titolari effettivi qualora operino nell'Unione avviando un rapporto d'affari con un soggetto obbligato dell'Unione o acquisendo beni immobili nell'Unione o determinati beni di valore elevato da soggetti obbligati ubicati nell'Unione, o aggiudicandosi un appalto pubblico per beni o servizi, o concessioni. L'esposizione al rischio potrebbe variare da uno Stato membro all'altro, anche a seconda della categoria o del tipo di attività svolte dai soggetti obbligati e dell'attrattiva dei beni immobili nel loro territorio per i criminali. Pertanto, qualora individuino casi ad alto rischio, gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure supplementari di mitigazione per far fronte a tali rischi.

- (133) Gli obblighi di registrazione per i soggetti giuridici e gli istituti giuridici stranieri dovrebbero essere proporzionati ai rischi associati alle loro operazioni nell'Unione. Data la natura aperta del mercato interno dell'Unione e l'utilizzo da parte di soggetti giuridici stranieri dei servizi offerti da soggetti obbligati stabiliti nell'Unione, molti dei quali sono associati a rischi inferiori di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, è opportuno limitare l'obbligo di registrazione ai soggetti giuridici che appartengono a settori ad alto rischio o che operano in categorie ad alto rischio o che ottengono servizi da soggetti obbligati che operano in settori associati a situazioni ad alto rischio. La natura privata degli istituti giuridici e gli ostacoli all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in caso di istituti giuridici stranieri giustificano l'applicazione di un obbligo di registrazione indipendentemente dal livello di rischio associato al soggetto obbligato che presta servizi all'istituto giuridico o, se del caso, associato al settore in cui opera l'istituto giuridico. Il riferimento alla valutazione a livello di Unione del rischio a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640 dovrebbe essere inteso, fino alla prima pubblicazione della relazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640, come riferimento alla valutazione del rischio pubblicata dalla Commissione a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849.
- (134) Al fine di incoraggiare la conformità e garantire un'effettiva trasparenza della titolarità effettiva, è necessario applicare obblighi in materia di titolarità effettiva. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni in caso di violazione di tali obblighi. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, e limitarsi a quanto necessario per incoraggiare il rispetto degli obblighi. Le sanzioni introdotte dagli Stati membri dovrebbero avere un effetto deterrente equivalente in tutta l'Unione sulle violazioni degli obblighi in materia di titolarità effettiva. Le sanzioni dovrebbero potere comprendere, ad esempio, sanzioni imposte ai soggetti giuridici e trustee o a persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine per la mancata predisposizione di informazioni accurate, adeguate o aggiornate sulla titolarità effettiva, la cancellazione di soggetti giuridici che non rispettano l'obbligo di detenere informazioni sulla titolarità effettiva o di presentare le informazioni sulla titolarità effettiva entro un determinato termine, ammende per i titolari effettivi e altre persone che non cooperano con il soggetto giuridico o il trustee di un trust espresso o persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine, ammende per gli azionisti fiduciari e gli amministratori fiduciari che non rispettano l'obbligo di comunicazione o conseguenze di diritto privato per i titolari effettivi non comunicati, come il divieto di distribuzione degli utili o il divieto di esercizio dei diritti di voto.
- (135) Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione degli obblighi in materia di titolarità effettiva in tutto il mercato interno, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per definire le categorie di violazioni soggette a sanzioni e le persone responsabili di tali violazioni, nonché gli indicatori relativi al livello di gravità e i criteri per determinare il livello delle sanzioni. Inoltre, al fine di sostenere la determinazione di tale livello delle sanzioni e in linea con l'obiettivo di armonizzazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe potere adottare orientamenti che stabiliscano gli importi di base che dovrebbero essere applicati a ciascuna categoria di violazione.
- (136) Le operazioni sospette, incluse quelle tentate, e altre informazioni riguardanti attività di riciclaggio, reati presupposto associati e attività di finanziamento del terrorismo dovrebbero essere segnalate alla FIU, che dovrebbe fungere da unità nazionale centrale unica per la ricezione e l'analisi dei sospetti segnalati e la comunicazione alle autorità competenti dei risultati delle proprie analisi. Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, dovrebbero essere segnalate a prescindere dall'importo oggetto delle stesse e i riferimenti a sospetti dovrebbero intendersi come comprensivi di operazioni, attività, comportamenti e schemi di operazioni sospetti. Le informazioni segnalate potrebbero anche comprendere informazioni basate su soglie. Al fine di sostenere la rilevazione di sospetti da parte dei soggetti obbligati, l'AMLA dovrebbe emanare orientamenti sugli indicatori di attività o comportamenti sospetti. Data la continua evoluzione del contesto di rischio, tali orientamenti dovrebbero essere riesaminati periodicamente e non dovrebbero pregiudicare l'emissione, da parte delle FIU, di orientamenti o indicatori in materia di rischi e metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuati a livello nazionale. La comunicazione di informazioni in buona fede alla FIU da parte del soggetto obbligato o di un suo dipendente o amministratore non dovrebbe costituire violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni e non dovrebbe comportare responsabilità di alcun tipo per il soggetto obbligato o per i suoi dipendenti o amministratori.
- (137) I soggetti obbligati dovrebbero istituire regimi di segnalazione completi che comprendano tutti i sospetti, indipendentemente dal valore o dalla gravità percepita dell'attività criminale associata. Dovrebbero essere consapevoli delle aspettative delle FIU e, per quanto possibile, dovrebbero adattare i loro sistemi di rilevazione e processi di analisi ai rischi principali che interessano lo Stato membro in cui sono stabiliti e, se necessario, dare priorità alla loro analisi volta ad affrontare tali rischi chiave.

- (138) Le operazioni dovrebbero essere valutate sulla base di informazioni note o che dovrebbero essere note al soggetto obbligato, comprese informazioni pertinenti provenienti da agenti, distributori e prestatori di servizi. Se il reato presupposto sottostante non è noto o evidente al soggetto obbligato, il ruolo consistente nell'individuare e segnalare le operazioni sospette è svolto in modo più efficiente concentrandosi sulla rilevazione dei sospetti e sulla segnalazione tempestiva. In tali casi non occorre che, al momento della segnalazione di un'operazione sospetta alla FIU, il soggetto obbligato specifichi il reato presupposto se non ne è a conoscenza. Se disponibili, tali informazioni dovrebbero essere incluse nella segnalazione. In quanto custodi del sistema finanziario dell'Unione, i soggetti obbligati dovrebbero inoltre poter trasmettere una segnalazione qualora sappiano o sospettino che i fondi siano stati o saranno utilizzati per svolgere attività criminali, come l'acquisto di beni illeciti, anche se le informazioni a loro disposizione non indicano che i fondi utilizzati provengono da fonti illecite.
- (139) Le differenze negli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette tra gli Stati membri potrebbero aggravare le difficoltà in relazione alla conformità in materia di AML/CFT che incontrano i soggetti obbligati che hanno una presenza o si occupano di operazioni a livello transfrontaliero. Inoltre la struttura e il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette incidono sulla capacità delle FIU di effettuare un'analisi e sulla natura di tale analisi, nonché sulla capacità delle FIU di cooperare e scambiarsi informazioni. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti obbligati e consentire un funzionamento più efficace delle attività di analisi e della cooperazione delle FIU, l'AMLA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino un modello comune per la segnalazione delle operazioni sospette da utilizzare come base uniforme in tutta l'Unione.
- (140) Le FIU dovrebbero poter ottenere rapidamente da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Il loro accesso rapido e incondizionato alle informazioni è essenziale per garantire il corretto tracciamento dei flussi di denaro e l'individuazione precoce di reti e flussi illegali. La necessità che le FIU ottengano ulteriori informazioni dai soggetti obbligati sulla base di un sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo potrebbe manifestarsi non solo a seguito del ricevimento di una segnalazione di operazioni sospette ma anche, ad esempio, sulla scorta di altri strumenti, come le analisi svolte dalle stesse FIU o le informazioni fornite dalle autorità competenti o detenute da un'altra FIU. Nell'ambito delle loro funzioni, le FIU dovrebbero pertanto poter ottenere informazioni da qualsiasi soggetto obbligato, anche in assenza di una segnalazione da parte di un singolo soggetto obbligato. In particolare, le registrazioni delle operazioni e dei trasferimenti finanziari effettuati tramite un conto bancario, di pagamento o di cripto-attività sono fondamentali per il lavoro di analisi delle FIU. Tuttavia, a causa della mancanza di armonizzazione, attualmente gli enti creditizi e gli enti finanziari forniscono alle FIU registrazioni delle operazioni in vari formati che non sono facilmente utilizzabili ai fini dell'analisi. Vista la natura transfrontaliera delle attività di analisi delle FIU, le differenze nei formati e le difficoltà nel trattamento delle registrazioni delle operazioni ostacolano lo scambio di informazioni tra le FIU e lo sviluppo di analisi finanziarie transfrontaliere. L'AMLA dovrebbe pertanto elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino un modello comune per la trasmissione delle registrazioni delle operazioni alle FIU da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari, da utilizzare come base uniforme in tutta l'Unione.
- (141) I soggetti obbligati dovrebbero rispondere a una richiesta di informazioni da parte della FIU non appena possibile e, in ogni caso, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta o qualsiasi altro termine più o meno breve imposto dalla FIU. In casi giustificati e urgenti, il soggetto obbligato dovrebbe rispondere alla richiesta della FIU entro 24 ore. Tali termini dovrebbero applicarsi solo alle richieste di informazioni basate su presupposti definiti in modo sufficientemente chiaro. Una FIU dovrebbe inoltre poter ottenere queste informazioni dai soggetti obbligati a seguito della richiesta presentata da un'altra FIU e poter scambiare le informazioni con l'unità richiedente. Le richieste ai soggetti obbligati sono di varia natura. Ad esempio, le richieste complesse potrebbero richiedere più tempo e necessitare di termini più lunghi. A tal fine, le FIU dovrebbero poter concedere termini più lunghi ai soggetti obbligati, a condizione che ciò non abbia un impatto negativo sull'analisi delle FIU.
- (142) Per taluni soggetti obbligati gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare un idoneo organo di autoregolamentazione cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo della FIU. In conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un sistema di segnalazione in prima battuta a un organo di autoregolamentazione costituisce un'importante garanzia a difesa dei diritti fondamentali in relazione agli obblighi di segnalazione applicabili ai professionisti legali. Gli Stati membri dovrebbero provvedere ai mezzi e alle modalità con cui garantire la tutela del segreto professionale, della riservatezza e della vita privata.
- (143) I notai, gli avvocati, altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari non dovrebbero essere obbligati a trasmettere alla FIU o a un organo di autoregolamentazione le informazioni ricevute da uno dei loro clienti o in merito a uno di essi nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento della sua difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa l'attività di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano

ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Tuttavia, tale eccezione non dovrebbe applicarsi qualora il professionista legale, revisore dei conti, contabile esterno o consulente tributario partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza legale sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale, revisore dei conti, contabile esterno o consulente tributario sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale conoscenza e il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive. La consulenza legale richiesta in relazione a procedimenti giudiziari in corso non dovrebbe essere considerata una consulenza legale a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In linea con l'approccio basato sul rischio, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di individuare ulteriori situazioni in cui, tenuto conto dell'elevato rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo connesso a determinati tipi di operazioni, l'esenzione dall'obbligo di segnalazione non si applica. Nell'individuare tali ulteriori situazioni, gli Stati membri devono garantire il rispetto, in particolare, degli articoli 7 e 47 della Carta.

- (144) In via eccezionale, i soggetti obbligati dovrebbero poter eseguire operazioni sospette prima di informare la FIU qualora non realizzarle sia impossibile o rischi di vanificare gli sforzi di perseguire i beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tuttavia tale eccezione non dovrebbe essere invocata in relazione alle operazioni interessate dagli obblighi internazionali accettati dallo Stato membro della FIU di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche o dei finanziatori del terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
- (145) La riservatezza in relazione alla segnalazione di operazioni sospette e alla comunicazione di altre informazioni pertinenti alle FIU è essenziale per consentire alle autorità competenti di congelare e sequestrare i beni potenzialmente connessi al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo. Un'operazione sospetta non è un indizio di attività criminosa. La segnalazione di un sospetto, quando divulgata, potrebbe ledere la reputazione delle persone coinvolte nell'operazione e compromettere lo svolgimento di analisi e indagini. Pertanto, i soggetti obbligati e i loro amministratori e dipendenti, o le persone in posizione comparabile, inclusi gli agenti e i distributori, non dovrebbero comunicare al cliente interessato né a terzi che sono in corso di trasmissione, saranno o sono state trasmesse informazioni alla FIU, direttamente o attraverso un organo di autoregolamentazione, o che è in corso o potrebbe essere svolta un'analisi in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il divieto di comunicazione non dovrebbe applicarsi in circostanze specifiche riguardanti, ad esempio, le comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di autoregolamentazione nell'esercizio di funzioni di supervisione o le comunicazioni a fini di indagine o qualora le comunicazioni avvengano tra soggetti obbligati appartenenti allo stesso gruppo.
- (146) I criminali trasferiscono i proventi illeciti avvalendosi di numerosi intermediari onde evitare di essere individuati. Di conseguenza è importante consentire ai soggetti obbligati di scambiare informazioni non soltanto tra membri di uno stesso gruppo, ma anche, in alcuni casi, tra enti creditizi e enti finanziari e altri soggetti che operano all'interno di reti, rispettando debitamente le norme in materia di protezione dei dati. Al di fuori di un partenariato per la condivisione delle informazioni, la comunicazione consentita tra determinate categorie di soggetti obbligati nei casi che riguardano la stessa operazione dovrebbe avvenire solo in relazione alla specifica operazione effettuata tra tali soggetti obbligati o da essi agevolata, e non in relazione a operazioni precedenti o successive collegate.
- (147) Lo scambio di informazioni tra i soggetti obbligati e, se del caso, le autorità competenti, potrebbe aumentare le possibilità di individuare i flussi finanziari illeciti riguardanti il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i proventi di reato. Per tale motivo, i soggetti obbligati e le autorità competenti dovrebbero poter scambiare informazioni nel quadro di un partenariato per la condivisione delle informazioni qualora ritengano che tale condivisione sia necessaria per il rispetto dei loro obblighi e compiti in materia di AML/CFT. La condivisione delle informazioni dovrebbe essere soggetta a solide garanzie relative alla riservatezza, alla protezione dei dati, all'uso delle informazioni e alla procedura penale. I soggetti obbligati non dovrebbero attenersi alle sole informazioni ricevute attraverso lo scambio di informazioni per trarre conclusioni sul rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in relazione al cliente o all'operazione o per prendere decisioni in merito all'instaurazione o alla cessazione di un rapporto d'affari o all'esecuzione di un'operazione. Come riconosciuto nella direttiva 2014/92/UE, il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un'economia moderna e socialmente inclusiva dipende sempre più dalla prestazione universale di servizi di pagamento. Pertanto, l'accesso ai servizi finanziari di base non dovrebbe essere negato sulla base delle informazioni scambiate tra i soggetti obbligati o tra i soggetti obbligati e le autorità competenti o l'AMLA.
- (148) Il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento è soggetto a controlli da parte di supervisori. Qualora i soggetti obbligati scambino informazioni nel quadro di un partenariato per la condivisione delle informazioni, tali controlli dovrebbero comprendere anche il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento per tali scambi di informazioni. I controlli di supervisione dovrebbero essere basati sul rischio, ma in ogni caso dovrebbero

essere effettuati prima dell'inizio delle attività del partenariato per la condivisione delle informazioni. I partenariati per la condivisione delle informazioni che comportano il trattamento di dati personali potrebbero presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. È pertanto opportuno effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾ prima dell'avvio delle attività del partenariato. Nell'ambito dei controlli di supervisione, i supervisori dovrebbero consultare, se del caso, le autorità preposte alla protezione dei dati, che sono le uniche competenti a valutare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Le disposizioni relative alla protezione dei dati e tutti gli obblighi in materia di riservatezza delle informazioni sulle operazioni sospette di cui al presente regolamento si applicano alle informazioni condivise nel quadro di un partenariato. In linea con il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri dovrebbero potere mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione di tale regolamento al fine di prevedere obblighi più specifici in relazione al trattamento dei dati personali scambiati nel quadro di un partenariato per la condivisione delle informazioni.

- (149) Sebbene i partenariati per la condivisione delle informazioni consentano lo scambio di informazioni operative e di dati personali nell'ambito di rigorose garanzie, tali scambi non dovrebbero sostituire gli obblighi, previsti dal presente regolamento, di segnalare qualsiasi sospetto alla FIU competente. Pertanto, quando individuano attività sospette sulla base di informazioni ottenute nel contesto di un partenariato per la condivisione delle informazioni, i soggetti obbligati dovrebbero segnalare tale sospetto alla FIU dello Stato membro in cui sono stabiliti. Le informazioni indicanti attività sospette sono soggette a norme più rigorose che ne vietano la comunicazione e dovrebbero essere condivise solo ove necessario ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio, ai reati presupposto associati e al finanziamento del terrorismo e fatte salve le garanzie a tutela dei diritti fondamentali, della riservatezza del lavoro delle FIU e dell'integrità delle indagini delle autorità di contrasto.
- (150) Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento. La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di importante interesse pubblico da tutti gli Stati membri. I soggetti obbligati dovrebbero prestare particolare attenzione ai principi secondo cui i dati personali trattati nel quadro del rispetto dei loro obblighi in materia di AML/CFT devono essere accurati, affidabili e aggiornati. Ai fini della conformità al presente regolamento, i soggetti obbligati dovrebbero potere adottare processi che consentano un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, come stabilito all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679. In tale contesto, gli obblighi stabiliti dal presente regolamento per salvaguardare i diritti delle persone soggette a tali processi dovrebbero applicarsi in aggiunta a qualsiasi altro obbligo pertinente stabilito dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.
- (151) È essenziale che l'allineamento del quadro in materia di AML/CFT alle raccomandazioni riviste del GAFI sia effettuato in piena conformità con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta. Alcuni aspetti dell'attuazione del quadro in materia di AML/CFT comportano la raccolta, l'analisi, la conservazione e la condivisione dei dati. Tale trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe essere consentito esclusivamente per gli scopi definiti nel presente regolamento e per l'adeguata verifica della clientela, il controllo costante, l'analisi e la segnalazione delle operazioni sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, l'identificazione delle persone politicamente esposte e la condivisione di informazioni tra gli enti creditizi e gli enti finanziari ed altri soggetti obbligati. La raccolta e il successivo trattamento di dati personali da parte dei soggetti obbligati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per conformarsi agli obblighi in materia di AML/CFT, senza un ulteriore trattamento dei dati personali che sia incompatibile con gli scopi suddetti. In particolare, è opportuno vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali.
- (152) Il trattamento di talune categorie di dati sensibili quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 potrebbe comportare rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Al fine di ridurre al minimo il rischio che il trattamento di tali dati da parte dei soggetti obbligati dia luogo a risultati discriminatori o distorti che incidono negativamente sul cliente, come la cessazione di un rapporto d'affari o il rifiuto di avviarne uno, i soggetti obbligati non dovrebbero prendere decisioni unicamente sulla base delle informazioni in loro possesso riguardanti categorie particolari di dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 qualora tali informazioni non abbiano alcuna rilevanza per i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rappresentato da un'operazione o da un rapporto. Analogamente, al fine di garantire che l'intensità dell'adeguata verifica della clientela si basi su una

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

comprensione olistica dei rischi associati al cliente, i soggetti obbligati non dovrebbero basare l'applicazione di un livello più elevato o inferiore di misure di adeguata verifica della clientela unicamente sui dati sensibili di cui dispongono relativamente al cliente.

- (153) Le raccomandazioni riviste del GAFI dimostrano che, per poter cooperare pienamente e soddisfare rapidamente le richieste di informazioni da parte delle autorità competenti al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati dovrebbero conservare, per almeno cinque anni, le necessarie informazioni ottenute mediante misure di adeguata verifica della clientela e le registrazioni delle operazioni. Al fine di evitare approcci diversi e al fine di ottemperare agli obblighi in materia di protezione dei dati personali e di certezza del diritto, è opportuno fissare tale periodo di conservazione a cinque anni dalla fine del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale. Vi potrebbero essere situazioni in cui le funzioni delle autorità competenti non possono essere svolte efficacemente se le informazioni pertinenti detenute dai soggetti obbligati sono cancellate a seguito della scadenza del periodo di conservazione. In tali casi, le autorità competenti dovrebbero poter chiedere ai soggetti obbligati di conservare le informazioni caso per caso per un periodo più lungo che non dovrebbe eccedere i cinque anni.
- (154) La nozione di autorità competenti, qualora si riferisca alle autorità inquirenti e giudiziarie, dovrebbe intendersi come comprensiva della Procura europea (EPPO) per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (155) Le comunicazioni da parte delle FIU svolgono un ruolo cruciale nell'individuazione di possibili attività criminali di competenza dell'EPPO o dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o in relazione alle quali Eurojust ed Eurojust possono fornire sostegno operativo in una fase precoce, conformemente ai rispettivi mandati, e sostenere indagini e azioni penali rapide ed efficaci. Le informazioni condivise con l'EPPO e l'OLAF dalle FIU dovrebbero includere i motivi per sospettare che un reato nell'ambito delle rispettive competenze dell'EPPO e dell'OLAF possa essere o sia stato commesso e dovrebbero essere accompagnate da tutte le informazioni pertinenti in possesso delle FIU e che possono sostenere un intervento, comprese le pertinenti informazioni finanziarie e amministrative. Qualora l'EPPO e l'OLAF chiedano informazioni alle FIU, è altrettanto importante che le FIU possano condividere tutte le informazioni in loro possesso in relazione al caso. Conformemente alle disposizioni applicabili nei rispettivi strumenti giuridici istitutivi, l'EPPO e l'OLAF dovrebbero informare le FIU in merito alle misure adottate in relazione alle informazioni comunicate e agli eventuali risultati pertinenti.
- (156) Al fine di garantire un'adeguata ed efficiente amministrazione della giustizia durante il periodo tra l'entrata in vigore e l'applicazione del presente regolamento e al fine di consentire un'agevole interazione con il diritto processuale nazionale, le informazioni e i documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso volti a prevenire, individuare o investigare su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, qualora tali procedimenti siano pendenti negli Stati membri alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere conservati per un periodo di cinque anni a decorrere da tale data, con possibilità di proroga di ulteriori cinque anni.
- (157) Il diritto di accesso ai dati della persona interessata è applicabile ai dati personali trattati ai fini del presente regolamento. Tuttavia, l'accesso della persona interessata ad eventuali informazioni relative alla segnalazione di un'operazione sospetta comprometterebbe gravemente l'efficacia della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Potrebbero pertanto essere giustificate limitazioni ed eccezioni a tale diritto in conformità dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679. L'interessato ha il diritto di chiedere che un'autorità di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 verifichi la liceità del trattamento, nonché il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 79 di tale regolamento. Tale autorità di controllo può procedere anche d'ufficio nei casi previsti a norma del regolamento (UE) 2016/679. Fatte salve le restrizioni al diritto di accesso, l'autorità di controllo dovrebbe poter informare la persona interessata dell'avvenuto espletamento di tutte le verifiche necessarie a suo carico e dell'esito riguardo alla liceità del trattamento in questione.
- (158) I soggetti obbligati possono ricorrere ai servizi di altri operatori privati. Tuttavia, il quadro in materia di AML/CFT dovrebbe applicarsi solo ai soggetti obbligati, i quali dovrebbero mantenere la piena responsabilità per il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT. Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare che alcuni servizi siano inavvertitamente inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, è necessario chiarire che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le persone che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e che agiscono in base a un contratto con un soggetto obbligato, nonché le persone che forniscono agli enti creditizi o agli enti finanziari esclusivamente sistemi di messaggistica o altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, o sistemi di compensazione e regolamento.

- (159) I soggetti obbligati dovrebbero ottenere e mantenere informazioni adeguate e accurate sulla titolarità effettiva e sul controllo delle persone giuridiche. Le azioni al portatore, conferendo la proprietà alla persona che possiede il certificato azionario al portatore, consentono al titolare effettivo di rimanere anonimo. Per garantire che tali azioni non siano utilizzate impropriamente a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le società, diverse da quelle con titoli quotati su un mercato regolamentato o le cui azioni sono emesse come titoli detenuti presso un intermediario, dovrebbero convertire tutte le azioni al portatore esistenti in azioni nominative o accentrarle o depositarle presso un ente finanziario. Inoltre, i certificati azionari al portatore dovrebbero essere consentiti solo se detenuti presso un intermediario.
- (160) L'anonimato delle cripto-attività le espone a rischi di abuso per scopi criminosi. I conti di cripto-attività anonimi e altri strumenti anonimizzanti non consentono la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività, e rendono difficile l'individuazione di operazioni collegate che potrebbero destare sospetti o l'applicazione di un livello appropriato di adeguata verifica della clientela. Al fine di garantire l'efficace applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT alle cripto-attività, è necessario vietare ai prestatori di servizi per le cripto-attività la fornitura e la custodia di conti di cripto-attività anonimi o di conti che consentono l'anonimizzazione o un maggiore offuscamento delle operazioni, anche attraverso monete incentrate sull'anonimato. Tale divieto non si applica ai fornitori di hardware o software o ai fornitori di portafogli auto-ospitati nella misura in cui questi non hanno accesso a detti portafogli di cripto-attività o non ne detengono il controllo.
- (161) Le operazioni in contanti di importo elevato sono molto esposte al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e tale vulnerabilità non è stata sufficientemente mitigata dall'obbligo per le persone che commerciano beni di essere soggetti alle norme antiriciclaggio quando effettuano o ricevono pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Allo stesso tempo, le differenze di approccio tra gli Stati membri hanno compromesso la parità di condizioni nel mercato interno a scapito delle imprese ubicate in Stati membri con controlli più rigorosi. È pertanto necessario introdurre un limite a livello dell'Unione per i pagamenti in contanti di importo pari a 10 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare soglie inferiori e ulteriori disposizioni più rigorose nella misura in cui perseguono obiettivi legittimi di interesse pubblico. Poiché il quadro in materia di AML/CFT si basa sulla regolamentazione dell'economia non finanziaria, il limite non dovrebbe applicarsi ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione. Inoltre, al fine di assicurare che il limite a livello di Unione non crei inavvertitamente ostacoli che impediscono alle persone che non usano o che non hanno accesso ai servizi bancari di effettuare pagamenti o alle imprese di depositare nei propri conti i proventi delle loro attività, dovrebbero essere esentati dall'applicazione del limite anche i pagamenti o i depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli istituti di pagamento o degli istituti di moneta elettronica.
- (162) I pagamenti o i depositi in contanti effettuati presso i locali degli enti creditizi, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di moneta elettronica che superano la soglia per i pagamenti in contanti di importo elevato non dovrebbero essere automaticamente considerati un indicatore o un indizio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo. La segnalazione di tali operazioni consente alle FIU di valutare e identificare modelli di movimentazione di denaro contante e, sebbene tali informazioni contribuiscano all'analisi strategica o operativa delle FIU, la natura delle comunicazioni basate su soglie le distingue dalle segnalazioni di operazioni sospette. A tal fine le comunicazioni basate su soglie non sostituiscono l'obbligo di segnalare operazioni sospette o di applicare misure rafforzate di adeguata verifica in casi ad alto rischio. Le FIU dovrebbero potere imporre che le segnalazioni siano effettuate entro un termine specifico, il che può includere la trasmissione periodica su base aggregata.
- (163) Cause di forza maggiore, dovute ad esempio a catastrofi naturali, in alcuni casi potrebbero tradursi in una generalizzata perdita di accesso ai meccanismi di pagamento diversi dai contanti. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter sospendere l'applicazione del limite per i pagamenti in contanti di importo elevato. Tale sospensione è una misura straordinaria che dovrebbe applicarsi solo se necessario in risposta a situazioni eccezionali e debitamente motivate. L'impossibilità di accedere ai servizi finanziari non costituisce un motivo valido per la sospensione del limite qualora essa sia attribuibile all'inadempienza di uno Stato membro nel garantire ai consumatori l'accesso all'infrastruttura finanziaria in tutto il suo territorio.
- (164) La Commissione dovrebbe valutare i costi, i benefici e gli impatti dell'adeguamento del limite per i pagamenti in contanti di importo elevato a livello dell'Unione, al fine di creare condizioni di maggiore parità per le imprese e ridurre le opportunità per i criminali di utilizzare denaro contante a fini di riciclaggio. Tale valutazione dovrebbe considerare in particolare il livello più appropriato per un limite armonizzato ai pagamenti in contanti a livello dell'Unione, tenendo conto degli attuali limiti ai pagamenti in contanti in vigore in un gran numero di Stati membri, dell'applicabilità di tale limite a livello dell'Unione e degli effetti di tale limite sul corso legale dell'euro.

- (165) La Commissione dovrebbe inoltre valutare i costi, i benefici e gli impatti di un abbassamento della soglia fissata al 25 % per l'identificazione dei titolari effettivi qualora il controllo sia esercitato attraverso una partecipazione. Tale valutazione dovrebbe tenere conto in particolare degli insegnamenti tratti dagli Stati membri o dai paesi terzi che hanno introdotto soglie inferiori.
- (166) I rischi associati ai beni di valore elevato potrebbero estendersi anche ad altri beni altamente portabili, come gli articoli e gli accessori di abbigliamento. La Commissione, pertanto, dovrebbe valutare la necessità di ampliare l'ambito di applicazione della nozione di soggetto obbligato al fine di includervi le persone che commerciano tali beni di valore elevato. Inoltre, dato che il presente regolamento introduce per la prima volta a livello di Unione comunicazioni obbligatorie basate su soglie in relazione a determinati beni di valore elevato, la Commissione dovrebbe valutare, sulla base dell'esperienza acquisita in relazione all'attuazione del presente regolamento, la necessità di ampliare l'ambito di applicazione dei beni soggetti a comunicazioni basate su soglie e di armonizzare il formato di tali comunicazioni alla luce dell'utilizzo di comunicazioni basate su soglie da parte delle FIU. Infine, dati i rischi associati con i beni di valore elevato nelle zone franche, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di ampliare la portata delle informazioni che devono essere segnalate dagli operatori che commerciano e custodiscono beni di valore elevato in tali zone franche.
- (167) Al fine di garantire l'applicazione coerente degli obblighi in materia di AML/CFT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE relativamente all'identificazione dei paesi terzi ad alto rischio, dei paesi terzi che presentano carenze di conformità e dei paesi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione nonché all'identificazione di contromisure o misure specifiche rafforzate di adeguata verifica che mitigano rischi derivanti da tali paesi terzi; all'identificazione di ulteriori situazioni ad alto rischio aventi impatto sull'Unione e misure rafforzate di adeguata verifica associate; all'identificazione di ulteriori categorie comuni di importanti cariche pubbliche; all'identificazione di categorie di società associate a situazioni ad alto rischio nonché le soglie più basse associate al fine di identificare la titolarità effettiva attraverso una partecipazione; alla definizione delle categorie di violazioni degli obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva che sono soggette a sanzioni e le persone responsabili per esse, gli indicatori per classificare il livello di gravità di tali violazioni e i criteri di cui tenere conto nel fissare i livelli delle sanzioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016⁽²⁹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (168) È opportuno attribuire alla Commissione il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione sviluppate da AMLA che specificano gli obblighi e i requisiti minimi delle politiche, delle procedure e dei controlli a livello di gruppo, comprese le norme minime per la condivisione delle informazioni, i criteri per l'individuazione dell'impresa madre e le condizioni alle quali le strutture che condividono proprietà, gestione o controlli della conformità sono tenute ad applicare le politiche, le procedure e i controlli a livello di gruppo, specificando la tipologia di misure supplementari, incluse l'azioni minima che i gruppi devono intraprendere quando il diritto di paesi terzi non consente l'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli e delle azioni di supervisione supplementari a livello di gruppo e delle misure di supervisione, che specificino i soggetti obbligati, i settori e le operazioni associate a rischi più elevati e che svolgono operazioni di occasionali di valore modesto, i valori corrispondenti, i criteri per individuare le operazioni occasionali e i rapporti d'affari, e i criteri per individuare le operazioni collegate ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela; e che specificino le informazioni necessarie per l'esecuzione di tale verifica. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente all'articolo da 49 del regolamento (UE) 2024/1620.
- (169) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per decidere in merito alla sospensione delle contromisure nazionali, stabilire la metodologia per identificare i paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione, stabilire il formato per la costituzione e la comunicazione degli elenchi degli Stati membri delle importanti cariche pubbliche, e individuare le tipologie di soggetti giuridici e le tipologie degli istituti giuridici affini ai trust espressi disciplinati dal diritto degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁾. Alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione anche per decidere di porre fine alle contromisure supplementari specifiche.

⁽²⁹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (170) È opportuno attribuire alla Commissione anche poteri per adottare norme tecniche di attuazione sviluppate dall'AMLA che specificino il formato da utilizzare per la segnalazione dei sospetti e per la trasmissione delle registrazioni delle operazioni e il formato che le FIU devono utilizzare per segnalare informazioni all'EPPO. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e in conformità dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2024/1620.
- (171) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e la libertà d'impresa.
- (172) Conformemente all'articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi forma di discriminazione, i soggetti obbligati dovrebbero effettuare valutazioni del rischio nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela senza discriminazioni.
- (173) Al momento di elaborare una relazione sulla valutazione dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe prestare debita attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta.
- (174) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire prevenire l'uso del sistema finanziario dell'Unione a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in oggetto, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (175) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 22 settembre 2021 ⁽³¹⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme concernenti:

- a) le misure che i soggetti obbligati devono applicare per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- b) gli obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva per i soggetti giuridici, i trust espressi e gli istituti giuridici affini;
- c) le misure volte a limitare l'abuso degli strumenti anonimi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

⁽³¹⁾ GU C 524 del 29.12.2021, pag. 10.

- 1) «riciclaggio»: la condotta di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della direttiva (UE) 2018/1673, compresi il concorso, l'istigazione e il tentativo di porre in atto tale condotta, indipendentemente dal fatto che le attività che hanno generato i beni da riciclare siano state svolte nel territorio di uno Stato membro o in quello di un paese terzo. La conoscenza, l'intenzione o la finalità che devono costituire un elemento di tale condotta possono essere desunte da circostanze di fatto oggettive;
- 2) «finanziamento del terrorismo»: la condotta di cui all'articolo 11 della direttiva (UE) 2017/541, compresi il concorso, l'istigazione e il tentativo di porre in atto tale condotta, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nel territorio di uno Stato membro o in quello di un paese terzo. La conoscenza, l'intenzione o la finalità che devono costituire un elemento di tale condotta possono essere desunte da circostanze di fatto oggettive;
- 3) «attività criminosa»: attività criminosa quale definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1673, nonché frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371, corruzione passiva e corruzione attiva quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, e appropriazione indebita quale definita all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della medesima direttiva;
- 4) «fondi» o «beni»: beni quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2018/1673;
- 5) «ente creditizio»:
 - a) ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - b) succursale di un ente creditizio quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 575/2013, quando ubicata nell'Unione, indipendentemente dal fatto che la sua sede centrale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo;
- 6) «ente finanziario»:
 - a) impresa diversa da un ente creditizio o un'impresa di investimento, che svolge una o più attività elencate nell'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 14 e 15, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change») ma escluse le attività di cui all'allegato I, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366, o impresa la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni, comprese società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista finanziaria;
 - b) impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³³⁾, nella misura in cui svolge attività di assicurazione vita o altre attività di assicurazione connesse ad investimenti disciplinate da tale direttiva, compresa la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione assicurativa mista quali definite rispettivamente all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2009/138/CE;
 - c) intermediario assicurativo quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva (UE) 2016/97, se opera in relazione all'assicurazione vita e ad altri servizi assicurativi connessi ad investimenti, ad eccezione dell'intermediario assicurativo che non raccoglie premi o somme destinate al cliente e che agisce sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione o di uno o più intermediari assicurativi per i prodotti che li riguardano rispettivamente;
 - d) impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁴⁾;
 - e) organismo di investimento collettivo, in particolare:
 - i) un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE e la sua società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, o una società di investimento autorizzata a norma di tale direttiva e che non abbia designato una società di gestione, che rende disponibili per l'acquisto nell'Unione quote di OICVM;

⁽³²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽³³⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽³⁴⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

- ii) un fondo di investimento alternativo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e il suo gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 di tale direttiva;
- f) depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁵⁾;
- g) creditore quale definito all'articolo 4, punto 2), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁾ e all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁷⁾;
- h) intermediario del credito quale definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2014/17/UE e all'articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48/CE, quando detiene i fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 in connessione con il contratto di credito, ad eccezione dell'intermediario del credito che svolge attività sotto la responsabilità di uno o più creditori o intermediari del credito;
- i) prestatore di servizi per le cripto-attività;
- j) una succursale di un ente finanziario di cui alle lettere da a) a i), quando ubicate nell'Unione, indipendentemente dal fatto che la sua sede centrale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo;
- 7) «cripto-attività»: cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, tranne quando rientra nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento;
- 8) «servizi per le cripto-attività»: servizi per le cripto-attività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, fatta eccezione per la prestazione di consulenza sulle cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), lettera h), di tale regolamento;
- 9) «prestatore di servizi per le cripto-attività»: prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, se presta uno o più servizi per le cripto-attività;
- 10) «società di partecipazione mista finanziaria»: un'impresa, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista, che non è una filiazione di un'altra impresa, le cui filiazioni comprendono almeno un ente creditizio o un ente finanziario;
- 11) «prestatore di servizi relativi a società o trust»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
 - a) la costituzione di società o di altre persone giuridiche;
 - b) ricoprire la posizione di amministratore o segretario generale (secretary) di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altre persone giuridiche oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;
 - c) la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo nonché di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico;
 - d) ricoprire la posizione di trustee in un trust espresso o svolgere una funzione equivalente in un istituto giuridico affine oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;
 - e) esercitare la funzione di azionista fiduciario (nominee shareholder) per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona eserciti tale funzione;
- 12) «servizi di gioco d'azzardo»: servizio che implica una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;

⁽³⁵⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

⁽³⁶⁾ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

⁽³⁷⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

- 13) «società di partecipazione mista non finanziaria»: un'impresa, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista, che non è una filiazione di un'altra impresa, le cui filiazioni comprendono almeno un soggetto obbligato di cui all'articolo 3, punto 3);
- 14) «indirizzo auto-ospitato»: un indirizzo auto-ospitato quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2023/1113;
- 15) «fornitore di servizi di crowdfunding»: un fornitore di servizi di crowdfunding quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;
- 16) «intermediario di crowdfunding»: un'impresa, diversa da un fornitore di servizi di crowdfunding, la cui attività consiste nell'abbinare o agevolare l'abbinamento, mediante un sistema informatico basato su internet aperto al pubblico o a un numero limitato di finanziatori, tra:
 - a) titolari di progetti, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che persegue l'obiettivo di ottenere finanziamenti per progetti, che consistono in un'operazione o una serie di operazioni predefinite con un particolare obiettivo, compresa la raccolta di fondi per una causa o un evento specifici, indipendentemente dal fatto che tali progetti siano proposti al pubblico o a un numero limitato di finanziatori; e
 - b) finanziatori, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che contribuisce al finanziamento di progetti, mediante prestiti, con o senza interessi, o donazioni, anche quando tali donazioni conferiscono al donatore il diritto a un beneficio non materiale;
- 17) «moneta elettronica»: moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁸⁾, escluso il valore monetario di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva;
- 18) «stabilimento»: l'esercizio effettivo, da parte di un soggetto obbligato, di un'attività economica disciplinata dall'articolo 3, in uno Stato membro o paese terzo diverso dal paese in cui è situata la sua sede centrale, a tempo indeterminato e con un'infrastruttura stabile, comprese:
 - a) una succursale o una filiazione;
 - b) nel caso di enti creditizi ed enti finanziari, un'infrastruttura che si qualifica come stabilimento a norma della regolamentazione prudenziale;
- 19) «rapporto d'affari»: rapporto d'affari, professionale o commerciale correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato che viene stabilito tra un soggetto obbligato e un cliente, anche in assenza di un contratto scritto e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, o che acquisisce successivamente, una certa ripetitività o durata;
- 20) «operazioni collegate»: due o più operazioni con origine, destinazione e finalità, o altre caratteristiche pertinenti, identiche o simili nell'arco di un periodo determinato;
- 21) «paese terzo»: qualsiasi giurisdizione, Stato indipendente o territorio autonomo che non fa parte dell'Unione e che ha una propria legislazione o un proprio regime di applicazione delle norme in materia di AML/CFT;
- 22) «rapporto di corrispondenza»:
 - a) la prestazione di servizi bancari da parte di un ente creditizio quale corrispondente a un altro ente creditizio quale rispondente, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio;
 - b) i rapporti tra enti creditizi e tra enti creditizi ed enti finanziari, compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;
- 23) «ente di comodo»:

⁽³⁸⁾ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

- a) per gli enti crediti e gli enti finanziari diversi dai prestatori di servizi per le cripto-attività: ente creditizio, ente finanziario, o ente che svolge attività equivalenti a quelle svolte da enti creditizi e da enti finanziari, creato in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica, che consente di esercitare una direzione e una gestione reali e che non è collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
- b) per i prestatori di servizi per le cripto-attività: un'entità il cui nome (denominazione) compare nel registro istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2023/1114 o entità di paesi terzi che prestano servizi per le cripto-attività senza essere ivi autorizzate o registrate né soggette a supervisione in materia di AML/CFT;
- 24) «conto di cripto-attività»: un conto di cripto-attività quale definito all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) 2023/1113;
- 25) «monete incentrate sull'anonimato»: cripto-attività che presentano caratteristiche intrinseche progettate per rendere anonime le informazioni sui trasferimenti di cripto-attività, sistematicamente o come opzione facoltativa;
- 26) «IBAN virtuale»: un identificativo che fa sì che i pagamenti siano reindirizzati verso un conto di pagamento identificato da un IBAN diverso da tale identificativo;
- 27) «identificativo delle persone giuridiche»: codice di riferimento alfanumerico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico;
- 28) «titolare effettivo»: qualsiasi persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un soggetto giuridico, un trust espresso o un istituto giuridico affine;
- 29) «trust espresso»: un trust istituito intenzionalmente dal costituente, inter vivos o mortis causa, solitamente sotto forma di documento scritto, per porre beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse del beneficiario o per un fine specifico;
- 30) «beneficiari potenziali»: le persone fisiche o giuridiche o la categoria di persone fisiche o giuridiche tra i quali i trustee possono selezionare i beneficiari in un trust discrezionale;
- 31) «beneficiario di default»: la persona fisica o giuridica o la classe di persone fisiche o giuridiche che sono beneficiarie di un trust discrezionale qualora i trustee non esercitino il loro potere discrezionale;
- 32) «istituto giuridico»: trust espresso o istituto avente struttura o funzione affini a quelle del trust espresso, compresi *fiducie* e determinati tipi di *Treuhand* e *fideicomiso*;
- 33) «informazioni di base»:
- a) in relazione a un soggetto giuridico:
- i) forma giuridica e nome del soggetto giuridico;
 - ii) atto costitutivo, e gli statuti se contenuti in un atto separato;
 - iii) l'indirizzo della sede legale o ufficiale e, se diversa, la sede di attività principale, e il paese di creazione;
 - iv) l'elenco dei rappresentanti legali;
 - v) se del caso, un elenco degli azionisti o membri, comprese informazioni sul numero di azioni detenute da ciascun azionista nonché sulle categorie di tali azioni e sulla natura dei diritti di voto associati;
 - vi) se disponibili, il numero di registrazione, l'identificativo unico europeo, il codice di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica;
 - vii) nel caso delle fondazioni, i beni detenuti dalla fondazione per perseguire le sue finalità;
- b) in relazione a un istituto giuridico:
- i) il nome o l'identificativo unico dell'istituto giuridico;
 - ii) l'atto di costituzione del trust o atto equivalente;

- iii) la o le eventuali finalità dell'istituto giuridico;
 - iv) i beni detenute nell'istituto giuridico o da esso gestiti;
 - v) il luogo di residenza dei trustee del trust espresso o delle persone che ricoprono posizioni equivalenti nell'istituto giuridico affine e, se diverso, il luogo da cui il trust espresso o l'istituto giuridico affine è amministrato;
- 34) «persona politicamente esposta»: persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche, tra cui:
- a) in uno Stato membro:
 - i) capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari;
 - ii) parlamentari o membri di organi legislativi analoghi;
 - iii) membri degli organi direttivi di partiti politici che occupano seggi in organi esecutivi o legislativi nazionali, o in organi esecutivi o legislativi regionali o locali che rappresentano circoscrizioni di almeno 50 000 abitanti.
 - iv) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - v) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - vi) ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate;
 - vii) membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese controllate secondo qualsiasi delle relazioni elencate all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE, dallo Stato o, se tali imprese sono considerate medie imprese, grandi imprese, gruppi di dimensioni medie o grandi gruppi quali definiti all'articolo 3, paragrafi 3, 4 6 e 7, di tale direttiva, dalle autorità regionali o locali;
 - viii) capi di autorità regionali e locali, compresi i raggruppamenti di comuni e le regioni metropolitane, con almeno 50 000 abitanti;
 - ix) altre importanti cariche pubbliche previste dagli Stati membri;
 - b) in un'organizzazione internazionale:
 - i) i funzionari di grado più elevato, i loro vice e i membri dell'organo di amministrazione, o funzioni equivalenti, dell'organizzazione internazionale;
 - ii) i rappresentanti in uno Stato membro o presso l'Unione;
 - c) a livello dell'Unione:
 - funzioni a livello delle istituzioni e degli organi dell'Unione equivalenti a quelle elencate alla lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi);
 - d) in un paese terzo:
 - funzioni equivalenti a quelle elencate alla lettera a);
- 35) «familiari»:
- a) il coniuge o la persona di un'unione registrata o di un'unione civile o di un istituto affine;
 - b) il figlio e il coniuge, o la persona di un'unione registrata o di un'unione civile o di un istituto affine, di tale figlio;
 - c) il genitore;

- d) per le cariche di cui al punto 34), lettera a), punto i), e le cariche equivalenti a livello dell'Unione o in un paese terzo, i fratelli e le sorelle.
- 36) «soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami»:
- a) persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta;
 - b) persona fisica che sia unica titolare effettiva di soggetti giuridici o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona politicamente esposta;
- 37) «organo di amministrazione»: l'organo, o gli organi di un soggetto obbligato, nominati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto obbligato, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone che dirigono di fatto l'attività del soggetto obbligato; qualora non vi sia tale organo, la persona che dirige di fatto l'attività del soggetto obbligato;
- 38) «organo di amministrazione nella sua funzione di gestione»: l'organo di amministrazione responsabile della gestione quotidiana del soggetto obbligato;
- 39) «organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione»: l'organo di amministrazione che agisce nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza;
- 40) «alta dirigenza»: i membri dell'organo di amministrazione con funzione di gestione, nonché i funzionari e i dipendenti sufficientemente informati dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del soggetto obbligato e in una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio;
- 41) «gruppo»: gruppo di imprese comprendente un'impresa madre, le sue filiazioni, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;
- 42) «impresa madre»:
- a) per i gruppi la cui sede centrale è situata nell'Unione, un soggetto obbligato che è un'impresa madre quale definita all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2013/34/UE che non è essa stessa la filiazione di un'altra impresa nell'Unione, a condizione che almeno una filiazione sia soggetto obbligato;
 - b) per i gruppi la cui sede centrale è situata al di fuori dell'Unione, qualora almeno due imprese figlie siano soggetti obbligati stabiliti al di fuori dell'Unione, un'impresa all'interno di tale gruppo stabilita nell'Unione che:
 - i) è un soggetto obbligato;
 - ii) è un'impresa la quale non è una filiazione di un'altra impresa che è un soggetto obbligato stabilito nell'Unione;
 - iii) ha sufficiente rilevanza all'interno del gruppo e una comprensione sufficiente delle operazioni del gruppo soggette ai requisiti di cui al presente regolamento; e
 - iv) è incaricata dell'attuazione degli obblighi e requisiti a livello di gruppo di cui al capo II, sezione 2, del presente regolamento;
- 43) «denaro contante»: denaro contante quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁹⁾;
- 44) «autorità competente»:
- a) un'Unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit — FIU);
 - b) un'autorità di supervisione;

⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).

- c) un'autorità pubblica che ha il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato;
- d) un'autorità pubblica cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo;
- 45) «supervisore»: organismo cui sono attribuite responsabilità intese a garantire il rispetto, da parte dei soggetti obbligati, delle prescrizioni del presente regolamento, compresa l'AMLA nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1620;
- 46) «autorità di supervisione»: supervisore che è un organismo pubblico o l'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle funzioni di supervisione a norma dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2024/1640. o l'AMLA quando agisce in qualità di supervisore;
- 47) «organo di autoregolamentazione»: organo che rappresenta i membri di una professione e svolge un ruolo nella loro regolamentazione, nell'espletamento di alcune funzioni a carattere di controllo o di supervisione e nel garantire il rispetto delle norme che li riguardano;
- 48) «fondi o altri beni»: qualsiasi bene, tra cui, ma non solo, attivi finanziari, risorse economiche, compresi petrolio e altre risorse naturali, beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, a prescindere dal modo in cui sono stati acquisiti, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali fondi o altri beni, tra cui crediti bancari, assegni turistici (travellers cheques), assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito, e qualsiasi interesse, dividendo o altro reddito o valore derivanti o generati da tali fondi o altri beni, nonché qualsiasi altro bene che potrebbe essere utilizzato per ottenere fondi, merci o servizi;
- 49) «sanzioni finanziarie mirate»: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio adottate sulla base dell'articolo 29 TUE e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 TFUE;
- 50) «sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite»: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a beneficio di persone ed entità designate o inserite in elenco a norma:
- a) della risoluzione 1267 (1999) dell'UNSC e delle rispettive risoluzioni successive;
- b) della risoluzione 1373 (2001) dell'UNSC, compresa la decisione di applicare le sanzioni pertinenti alla persona o entità e la comunicazione pubblica di tale decisione;
- c) di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione;
- 51) «sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione»: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a beneficio di persone ed entità designate o inserite in elenco a norma:
- a) della risoluzione 1718 (2006) dell'UNSC e delle rispettive risoluzioni successive;
- b) della risoluzione 2231 (2015) dell'UNSC e delle rispettive risoluzioni successive;
- c) altre risoluzioni del Consiglio dell'UNSC che impongano il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione fondi o altri beni in relazione al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- 52) «società calcistica professionistica»: qualsiasi persona giuridica che è, che possiede o che gestisce una società calcistica cui è stata concessa una licenza e che partecipa al o ai campionati nazionali di calcio in uno Stato membro, i cui giocatori e il cui personale sono assunti contrattualmente e remunerati in cambio dei loro servizi;
- 53) «agente calcistico»: una persona fisica o giuridica che, dietro compenso, fornisce servizi di intermediazione e rappresenta calciatori o società calcistiche professionistiche nelle trattative per la conclusione di un contratto per un calciatore o rappresenta società calcistiche professionistiche nelle trattative per la conclusione di un accordo di trasferimento di un calciatore;

- 54) «beni di valore elevato»: i beni elencati nell'allegato IV;
- 55) «pietre e metalli preziosi»: le pietre e i metalli elencati nell'allegato V;
- 56) «beni culturali»: i beni elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 ⁽⁴⁰⁾;
- 57) «partenariato per la condivisione delle informazioni»: un meccanismo che consente la condivisione e il trattamento delle informazioni tra i soggetti obbligati e, se del caso, le autorità competenti di cui al punto 44), lettere a), b) e c), ai fini della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, a livello nazionale o su base transfrontaliera, e indipendentemente dalla forma di tale partenariato.
2. Nelle cariche pubbliche di cui al paragrafo 1, punto 34), non rientrano funzionari di livello medio o inferiore.
3. Ove giustificato dall'organizzazione amministrativa e dal rischio rispettivi, gli Stati membri possono fissare una soglia inferiore per la designazione delle seguenti importanti cariche pubbliche:
- a) membri degli organi direttivi di partiti politici rappresentati a livello regionale o locale di cui al paragrafo 1, punto 34), lettera a), punto iii);
- b) capi di autorità regionali e locali di cui al paragrafo 1, punto 34), lettera a), punto viii).

Gli Stati membri notificano tali soglie inferiori alla Commissione.

4. In relazione al paragrafo 1, punto 34), lettera a), punto vii), del presente articolo, ove giustificato dall'organizzazione amministrativa e dal rischio rispettivi, gli Stati membri possono fissare soglie inferiori per l'identificazione delle imprese controllate dalle autorità regionali o locali di quelle definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4, 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE.

Gli Stati membri notificano tali soglie inferiori alla Commissione.

5. Ove giustificato dalle strutture sociali e culturali e dal rischio rispettivi, gli Stati membri possono applicare un ambito di applicazione più ampio per la designazione di fratelli e sorelle come familiari di persone politicamente esposte, di cui al paragrafo 1, punto 35), lettera d).

Gli Stati membri notificano tale ambito di applicazione più ampio alla Commissione.

SEZIONE 2

Ambito di applicazione

Articolo 3

Soggetti obbligati

Ai fini del presente regolamento sono considerati soggetti obbligati i soggetti seguenti:

- 1) enti creditizi;
- 2) enti finanziari;
- 3) le persone fisiche o giuridiche seguenti quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:
 - a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, nonché qualunque altra persona fisica o giuridica, compresi liberi professionisti legali come gli avvocati, che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale;
 - b) notai, avvocati e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti uno dei seguenti elementi:

⁽⁴⁰⁾ Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).

- i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;
 - ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti, comprese le cripto-attività;
 - iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio, conti titoli o conti di cripto-attività;
 - iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - v) la costituzione, l'istituzione la gestione o l'amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture simili;
- c) prestatori di servizi relativi a società o trust;
- d) agenti immobiliari e altri professionisti del settore immobiliare, nella misura in cui agiscono in qualità di intermediari nelle transazioni immobiliari, anche in relazione alla locazione di un bene immobile, per le operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal mezzo di pagamento;
- e) persone che commerciano, quale attività professionale regolare o principale, pietre e metalli preziosi;
- f) persone che commerciano, quale attività professionale regolare o principale, beni di valore elevato;
- g) prestatori di servizi di gioco d'azzardo;
- h) fornitori di servizi di crowdfunding e intermediari di crowdfunding;
- i) persone che commerciano beni culturali o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio degli stessi, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte e case d'asta, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari almeno a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- j) persone che conservano o commerciano beni culturali e beni di valore elevato o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio degli stessi, quando tale attività è effettuata all'interno di zone franche e depositi doganali, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari almeno a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- k) intermediari del credito di crediti ipotecari e al consumo diversi dagli enti creditizi e dagli enti finanziari, ad eccezione degli intermediari del credito che svolgono attività sotto la responsabilità di uno o più creditori o intermediari del credito;
- l) operatori che prestano servizi di migrazione degli investimenti autorizzati a rappresentare cittadini di paesi terzi, o a offrire loro servizi di intermediazione, che intendono ottenere diritti di soggiorno in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimento, inclusi i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività per il bene pubblico e i contributi al bilancio statale;
- m) società di partecipazione mista non finanziaria;
- n) agenti calcistici;
- o) società calcistiche professionistiche per le seguenti operazioni:
- i) operazioni con un investitore;
 - ii) operazioni con uno sponsor;
 - iii) operazioni con agenti calcistici o altri intermediari;
 - iv) operazioni ai fini del trasferimento di un calciatore.

*Articolo 4***Esenzioni per taluni prestatori di servizi di gioco d'azzardo**

1. Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e, se del caso, dalle dimensioni operative di detti servizi.

L'esenzione di cui al primo comma non si applica:

- a) alle case da gioco;
- b) ai prestatori di servizi di gioco d'azzardo la cui attività principale consiste nel fornire servizi di gioco d'azzardo online o servizi connessi con le scommesse sportive diversi:
 - i) dai servizi di gioco d'azzardo online gestiti dallo Stato attraverso un'autorità pubblica ovvero un'impresa o un organismo controllati dallo Stato;
 - ii) dai servizi di gioco d'azzardo online le cui organizzazione, gestione e amministrazione sono disciplinate dallo Stato.
2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri effettuano una valutazione del rischio dei servizi di gioco d'azzardo valutando:
 - a) le minacce e le vulnerabilità che i servizi di gioco d'azzardo presentano in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e i relativi fattori di mitigazione;
 - b) i rischi connessi all'entità delle operazioni e ai metodi di pagamento utilizzati;
 - c) l'area geografica in cui sono gestiti i servizi di gioco d'azzardo, comprese la dimensione transfrontaliera e l'accessibilità da altri Stati membri o da paesi terzi.

Nell'effettuare le valutazioni del rischio di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640.

3. Gli Stati membri prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure adeguate atte a evitare abusi delle esenzioni concesse a norma del presente articolo.

*Articolo 5***Esenzioni per talune società calcistiche professionistiche**

1. Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, le società calcistiche professionistiche che partecipano alla massima divisione del campionato nazionale di calcio e che hanno un fatturato annuo complessivo inferiore a 5 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale per ciascuno dei due anni civili precedenti dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e dalle dimensioni operative di dette società calcistiche professionistiche.

Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, le società calcistiche professionistiche che partecipano a una divisione inferiore alla massima divisione del campionato nazionale di calcio dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e dalle dimensioni operative di dette società calcistiche professionistiche.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri effettuano una valutazione del rischio delle società calcistiche professionistiche valutando:
 - a) le minacce e le vulnerabilità che le società calcistiche professionistiche presentano in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e i relativi fattori di mitigazione;
 - b) i rischi connessi all'entità e alla natura transfrontaliera delle operazioni.

Nell'effettuare le valutazioni del rischio di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni del rischio svolte a livello dell'Unione dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640.

3. Gli Stati membri prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure adeguate atte a evitare abusi delle esenzioni concesse a norma del presente articolo.

*Articolo 6***Esenzioni per talune attività finanziarie**

1. Fatta eccezione per le persone che esercitano un'attività di rimessa di denaro quale definita all'articolo 4, punto 22), della direttiva (UE) 2015/2366, gli Stati membri possono decidere di esentare dagli obblighi stabiliti nel presente regolamento le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala molto limitata, un'attività finanziaria di cui all'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 14 e 15, della direttiva 2013/36/UE che presenta un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché tali persone soddisfino tutti i criteri seguenti:

- a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti;
- b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni;
- c) l'attività finanziaria non è l'attività principale di tali persone;
- d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale di tali persone;
- e) l'attività principale di tali persone non è un'attività di cui all'articolo 3, punto 3), lettere da a) a d) o lettera g) del presente regolamento;
- f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale di tali persone e non offerta in generale al pubblico.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri prescrivono che il fatturato complessivo dell'attività finanziaria non superi una data soglia che è sufficientemente bassa. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, in funzione del tipo di attività finanziaria.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e per singola operazione, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o tramite operazioni collegate. Tale soglia massima è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria. Essa è sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo difficilmente utilizzabile e inefficace per il riciclaggio o per il finanziamento del terrorismo, e non supera 1 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal mezzo di pagamento.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri prescrivono che il fatturato dell'attività finanziaria non superi il 5 % del fatturato complessivo della persona fisica o giuridica in questione.

5. Nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

6. Gli Stati membri prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure adeguate atte a evitare abusi delle esenzioni concesse a norma del presente articolo.

*Articolo 7***Notifica preventiva delle esenzioni**

1. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le esenzioni che intendono concedere a norma degli articoli 4, 5 e 6. La notifica include una motivazione basata sulla pertinente valutazione del rischio effettuata dallo Stato membro a sostegno dell'esenzione.

2. Entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione intraprende una delle azioni seguenti:

- a) conferma che l'esenzione può essere concessa sulla base della motivazione fornita dallo Stato membro;
- b) con decisione motivata, dichiara che l'esenzione non può essere concessa.

Ai fini del primo comma, la Commissione può chiedere informazioni supplementari allo Stato membro notificante.

3. Al ricevimento di una conferma da parte della Commissione a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri possono adottare una decisione di concessione dell'esenzione. La decisione precisa le ragioni sulle quali si fonda. Gli Stati membri riesaminano tali decisioni periodicamente e in ogni caso quando aggiornano la valutazione nazionale del rischio a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1640.
4. Entro il 10 ottobre 2027 gli Stati membri notificano alla Commissione le esenzioni concesse a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 in vigore al 10 luglio 2027.
5. La Commissione pubblica ogni anno nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'elenco delle esenzioni concesse a norma del presente articolo e mette tale elenco a disposizione del pubblico sul proprio sito web.

SEZIONE 3

operazioni transfrontaliere

Articolo 8

Notifica delle operazioni transfrontaliere e applicazione del diritto nazionale

1. I soggetti obbligati che desiderano svolgere per la prima volta attività nel territorio di un altro Stato membro notificano ai supervisori del loro Stato membro d'origine le attività che intendono svolgere in tale altro Stato membro. Tale notifica è presentata non appena il soggetto obbligato adotta misure finalizzate allo svolgimento di tali attività e, nel caso degli stabilimenti, almeno entro tre mesi prima dell'inizio delle attività di tali stabilimenti. I soggetti obbligati informano immediatamente i supervisori del loro Stato membro d'origine al momento dell'avvio di dette attività in tale altro Stato membro.

Il primo comma non si applica ai soggetti obbligati sottoposti a procedure di notifica specifiche per l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi a norma di altri atti giuridici dell'Unione o ai casi in cui il soggetto obbligato è sottoposto a specifici obblighi di autorizzazione per operare nel territorio di tale altro Stato membro.

2. Qualsiasi modifica prevista delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 è comunicata dal soggetto obbligato al supervisore dello Stato membro d'origine almeno un mese prima di effettuare la modifica.
3. Qualora il presente regolamento consenta agli Stati membri di adottare norme supplementari applicabili ai soggetti obbligati, questi ultimi si conformano alle norme nazionali dello Stato membro in cui sono stabiliti.
4. Se gestiscono stabilimenti in più Stati membri, i soggetti obbligati provvedono affinché ogni stabilimento applichi le norme dello Stato membro in cui è ubicato.
5. Qualora operino in Stati membri diversi da quello in cui sono stabiliti tramite agenti, distributori o altri tipi di infrastrutture ubicati in tali altri Stati membri in virtù della libera prestazione dei servizi, i soggetti obbligati di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1640 applicano le norme degli Stati membri in cui prestano servizi in relazione a tali attività, a meno che non si applichi l'articolo 38, paragrafo 2, di tale direttiva, nel qual caso applicano le norme dello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale.
6. Se sono tenuti a nominare un punto di contatto centrale a norma dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2024/1640, i soggetti obbligati provvedono affinché il punto di contatto centrale sia in grado di garantire il rispetto del diritto applicabile per conto del soggetto obbligato.

CAPO II

POLITICHE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI DEI SOGGETTI OBBLIGATI

SEZIONE I

Politiche, Procedure e controlli interni, valutazione del rischio e personale

Articolo 9

Ambito di applicazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni

1. I soggetti obbligati pongono in essere politiche, procedure e controlli interni per garantire la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore e in particolare per:

- a) mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione, degli Stati membri e degli stessi soggetti obbligati;
- b) oltre all'obbligo di applicare sanzioni finanziarie mirate, mitigare e gestire i rischi di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate.

Le politiche, procedure e controlli di cui al primo comma sono commisurati alla natura dell'attività, inclusi i suoi rischi e la sua complessità, e alle dimensioni del soggetto obbligato e riguardano tutte le attività del soggetto obbligato che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Le politiche, le procedure e i controlli di cui al paragrafo 1 includono:

- a) le politiche e le procedure interne, tra cui in particolare:
 - i) l'esecuzione e l'aggiornamento della valutazione del rischio per l'intera attività;
 - ii) il quadro di gestione del rischio del soggetto obbligato;
 - iii) l'adeguata verifica della clientela per attuare il capo III del presente regolamento, comprese le procedure per determinare se il cliente, il titolare effettivo o la persona per conto della quale o a favore della quale è realizzata un'operazione o un'attività sia una persona politicamente esposta o un familiare o un soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami;
 - iv) la segnalazione delle operazioni sospette;
 - v) l'esternalizzazione o il ricorso all'adeguata verifica della clientela effettuata da altri soggetti obbligati;
 - vi) la conservazione dei dati e le politiche relative al trattamento dei dati personali a norma degli articoli 76 e 77;
 - vii) il monitoraggio e la gestione del rispetto di tali politiche e procedure interne in conformità della lettera b), del presente paragrafo, l'identificazione e la gestione delle carenze e l'attuazione di azioni correttive;
 - viii) la verifica, proporzionale ai rischi associati ai compiti e alle funzioni da svolgere, al momento dell'assunzione e dell'assegnazione del personale a taluni compiti e funzioni e della nomina di agenti e distributori, che tali persone soddisfino requisiti di onorabilità;
 - ix) la comunicazione interna delle politiche, delle procedure e dei controlli interni del soggetto obbligato, anche ai suoi agenti, distributori e prestatori di servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche AML/CFT;
 - x) una politica in materia di formazione dei dipendenti e, se del caso, degli agenti e distributori in merito alle misure poste in essere dal soggetto obbligato per conformarsi agli obblighi del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113 e degli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore;

- b) i controlli interni e una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche e delle procedure interne di cui alla lettera a) del presente paragrafo e dei controlli in vigore presso il soggetto obbligato. In assenza di una funzione di revisione indipendente, i soggetti obbligati possono far svolgere tale verifica a un esperto esterno.

Le politiche, le procedure e i controlli interni di cui al primo comma sono registrati per iscritto. Le politiche interne sono approvate dall'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione. Le procedure interne e i controlli, sono approvate almeno a livello di manager della funzione di controllo della conformità.

3. I soggetti obbligati tengono aggiornati le politiche interne, le procedure e i controlli e li migliorano qualora siano individuate carenze.

4. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA emana orientamenti sugli elementi di cui i soggetti obbligati dovrebbero tenere conto, in base alla natura della loro attività, inclusi i suoi rischi e la sua complessità, e alle loro dimensioni, nel decidere la portata delle politiche, delle procedure e dei controlli interni, in particolare per quanto riguarda il personale assegnato a funzioni di controllo della conformità. Tali orientamenti individuano inoltre le situazioni in cui, per la natura e le dimensioni del soggetto obbligato:

- i) i controlli interni devono essere organizzati a livello della funzione commerciale, della funzione di controllo della conformità e della funzione di revisione;
- ii) la funzione di revisione indipendente può essere svolta da un esperto esterno.

Articolo 10

Valutazione del rischio per l'intera attività

1. I soggetti obbligati adottano misure adeguate, proporzionate alla natura della loro attività, inclusi i suoi rischi e la sua complessità, e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, nonché i rischi di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, tenendo conto almeno:

- a) delle variabili di rischio di cui all'allegato I e dei fattori di rischio di cui agli allegati II e III;
- b) dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640;
- c) dei risultati delle valutazioni nazionali del rischio effettuate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1640, nonché di qualsiasi pertinente valutazione del rischio specifica per settore svolta dagli Stati membri;
- d) delle pertinenti informazioni pubblicate da enti di normazione internazionali in materia di AML/CFT o, a livello dell'Unione, delle pertinenti pubblicazioni della Commissione o dell'AMLA;
- e) delle informazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo fornite dalle autorità competenti;
- f) delle informazioni sulla clientela.

Prima del lancio di nuovi prodotti, servizi o pratiche commerciali, compreso l'uso di nuovi canali di distribuzione e di tecnologie nuove o in evoluzione, in relazione a prodotti e servizi nuovi o già esistenti o prima dell'avvio della prestazione di servizi o prodotti esistenti a un nuovo segmento di clientela o in un una nuova area geografica, i soggetti obbligati identificano e valutano, in particolare, i connessi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottano misure adeguate per gestire e mitigare tali rischi.

2. La valutazione del rischio per l'intera attività elaborata dal soggetto obbligato a norma del paragrafo 1 è documentata, aggiornata e riesaminata periodicamente, anche quando eventi interni o esterni incidono in modo significativo sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ad attività, prodotti, operazioni, canali di distribuzione, clienti o aree geografiche delle attività del soggetto obbligato. Deve essere messa a disposizione dei supervisori su richiesta.

La valutazione del rischio per l'intera attività deve essere elaborata dall'incaricato della funzione di controllo della conformità e approvata dall'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, nonché comunicata all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione, qualora tale organo esista.

3. Ad eccezione degli enti creditizi, degli enti finanziari, dei fornitori di servizi di crowdfunding e degli intermediari di crowdfunding, il supervisore può decidere che le singole valutazioni del rischio per l'intera attività documentate non sono necessarie, qualora i rischi specifici connessi al settore siano chiari e compresi.

4. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA emana orientamenti sui requisiti minimi per i contenuti della valutazione del rischio per l'intera attività elaborata dal soggetto obbligato a norma del paragrafo 1 e sulle fonti di informazioni supplementari da tenere in considerazione nello svolgimento della valutazione del rischio per l'intera attività.

Articolo 11

Funzioni di controllo della conformità

1. I soggetti obbligati nominano un membro dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, che è responsabile di garantire la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore («manager della funzione di controllo della conformità»).

Il manager della funzione di controllo della conformità garantisce che le politiche interne, le procedure e i controlli del soggetto obbligato siano coerenti con l'esposizione al rischio del soggetto e che siano messi in atto. Il manager della funzione di controllo della conformità garantisce altresì che a tale scopo siano destinate sufficienti risorse umane e materiali. Il manager della funzione di controllo della conformità è responsabile della ricezione di informazioni su carenze significative o rilevanti in tali politiche, procedure e controlli.

Qualora l'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione sia un organo con la responsabilità collettiva delle proprie decisioni, il manager della funzione di controllo della conformità è responsabile di assistere e fornire consulenza a tale organo, nonché di preparare le decisioni di cui al presente articolo.

2. I soggetti obbligati dispongono di un incaricato della funzione di controllo della conformità, nominato dall'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e con una posizione gerarchica sufficientemente elevata, che è responsabile delle politiche, delle procedure e dei controlli per l'espletamento quotidiano degli obblighi del soggetto obbligato AML/CFT, anche in relazione all'applicazione di sanzioni finanziarie mirate, e che è il punto di contatto per le autorità competenti. L'incaricato della funzione di controllo della conformità è inoltre responsabile della segnalazione delle operazioni sospette alla FIU a norma dell'articolo 69, paragrafo 6.

Nel caso di soggetti obbligati sottoposti a controlli sugli alti dirigenti o sui titolari effettivi a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2024/1640 o a norma di altri atti giuridici dell'Unione, gli incaricati per la funzione di controllo della conformità sono soggetti alla verifica del rispetto di tali obblighi.

Laddove giustificato dalla dimensione del soggetto obbligato e dal basso rischio posto dalle sue attività, un soggetto obbligato appartenente a un gruppo può nominare come incaricato della funzione di controllo della conformità una persona fisica che svolge tale funzione in un altro soggetto all'interno di tale gruppo.

L'incaricato della funzione di controllo della conformità può essere rimosso dall'incarico solo previa notifica all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione. Il soggetto obbligato notifica al supervisore la rimozione dall'incarico dell'incaricato della funzione di controllo della conformità, specificando se la decisione concerne lo svolgimento dei compiti assegnati a norma del presente regolamento. L'incaricato della funzione di controllo della conformità può, di sua iniziativa o su richiesta, fornire informazioni al supervisore in merito alla rimozione dall'incarico. Il supervisore può utilizzare tali informazioni per svolgere i propri compiti ai sensi secondo comma del presente paragrafo e ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1640.

3. I soggetti obbligati forniscono alle funzioni di controllo della conformità risorse adeguate, anche in termini di personale e tecnologia, commisurate alle dimensioni, alla natura e ai rischi del soggetto obbligato per l'efficace svolgimento dei loro compiti e assicurano che alle persone responsabili di tali funzioni sia conferito il potere di proporre le misure necessarie per garantire l'efficacia delle politiche, delle procedure e dei controlli interni del soggetto obbligato.

4. I soggetti obbligati adottano misure per garantire che l'incaricato della funzione di controllo della conformità sia protetto dalle ritorsioni, dalle discriminazioni e da qualsiasi altro trattamento iniquo e che le decisioni dell'incaricato della funzione di controllo della conformità non siano compromesse o indebitamente influenzate da interessi commerciali del soggetto obbligato.

5. I soggetti obbligati garantiscono che l'incaricato della funzione di controllo della conformità e la persona responsabile della funzione di revisione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), possano riferire direttamente, e in modo indipendente, all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione, qualora tale organo esista, e possano sollevare preoccupazioni e avvisare l'organo di amministrazione, qualora un'evoluzione specifica dei rischi interessi o possa interessare il soggetto obbligato.

I soggetti obbligati garantiscono che le persone partecipanti direttamente o indirettamente all'attuazione del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113 e degli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore abbiano accesso alla totalità delle informazioni e dei dati necessari allo svolgimento dei loro compiti.

6. Il manager della funzione di controllo della conformità riferisce periodicamente all'organo di amministrazione in merito all'attuazione delle politiche interne, delle procedure e dei controlli del soggetto obbligato. In particolare, il manager della funzione di controllo della conformità presenta una volta all'anno, o, se del caso, più frequentemente se del caso, all'organo di amministrazione una relazione sull'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni elaborati dall'incaricato della funzione di controllo della conformità e tiene informato tale organo in merito all'esito di eventuali riesami. Il manager della funzione di controllo della conformità adotta le misure necessarie per rimediare tempestivamente alle carenze individuate.

7. Se la natura dell'attività del soggetto obbligato, inclusi i suoi rischi e la sua complessità, e le sue dimensioni lo giustificano, le funzioni del manager e dell'incaricato della funzione di controllo della conformità possono essere svolte dalla stessa persona fisica. Tali funzioni possono essere cumulate con altre funzioni.

Se il soggetto obbligato è una persona fisica o una persona giuridica le cui attività sono svolte da un'unica persona fisica, tale persona è responsabile dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.

Articolo 12

Consapevolezza degli obblighi

I soggetti obbligati adottano misure per garantire che i loro dipendenti o le persone in posizioni comparabili la cui funzione lo richiede, inclusi i loro agenti e distributori, siano a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2023/1113 e dagli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore, nonché della valutazione del rischio per l'intera attività, delle politiche, delle procedure e dei controlli interni in vigore presso il soggetto obbligato, anche in relazione al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

Le misure di cui al primo paragrafo comprendono la partecipazione dei dipendenti o di persone in posizioni comparabili, inclusi gli agenti e i distributori, a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le operazioni che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi. Tali programmi di formazione sono adeguati alle loro funzioni o attività, nonché ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui il soggetto obbligato è esposto, e sono debitamente documentati.

Articolo 13

Integrità dei dipendenti

1. Qualsiasi dipendente, o persona in posizione comparabile, inclusi gli agenti e i distributori, che partecipa direttamente ai compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore è sottoposto a una valutazione commisurata ai rischi associati ai compiti svolti e il cui contenuto è approvato dall'incaricato della funzione di controllo della conformità in relazione a:

- a) capacità, conoscenze e competenze individuali per svolgere le proprie funzioni in maniera efficace;
- b) onorabilità, onestà e integrità.

La valutazione di cui al primo comma è eseguita prima dello svolgimento delle attività da parte del dipendente o della persona in posizione comparabile, inclusi gli agenti e i distributori, ed è ripetuta periodicamente. L'intensità delle valutazioni successive è determinata sulla base dei compiti affidati alla persona e dei rischi associati alla funzione che svolge.

2. I dipendenti, o le persone in posizioni comparabili, inclusi gli agenti e i distributori, cui sono affidati compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore, informano l'incaricato della funzione di controllo della conformità in merito a qualsiasi stretto rapporto privato o professionale instaurato con i clienti o potenziali clienti del soggetto obbligato e non possono svolgere compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato in relazione a tali clienti.

3. I soggetti obbligati dispongono di procedure per prevenire e gestire conflitti di interessi che possono incidere sullo svolgimento dei compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore.

4. Il presente articolo non si applica, se il soggetto obbligato è una persona fisica o una persona giuridica le cui attività sono svolte da un'unica persona fisica.

Articolo 14

Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

1. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴¹⁾ si applica alla segnalazione delle violazioni del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113 e degli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore, nonché alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.

2. I soggetti obbligati stabiliscono canali di segnalazione interni che soddisfano gli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2019/1937.

3. Il paragrafo 2 non si applica, se il soggetto obbligato è una persona fisica o una persona giuridica le cui attività sono svolte da un'unica persona fisica.

Articolo 15

Situazione di dipendenti specifici

Quando la persona fisica che appartiene a una delle categorie di cui all'articolo 3, punto 3), svolge un'attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nel presente regolamento si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

SEZIONE 2

Disposizioni applicabili ai gruppi

Articolo 16

Obblighi e requisiti a livello di gruppo

1. L'impresa madre assicura che gli obblighi e requisiti in materia di procedure interne, valutazione del rischio e personale di cui alla sezione 1 del presente capo si applichino in tutte le succursali e filiazioni del gruppo negli Stati membri e, per i gruppi la cui sede centrale è situata nell'Unione, in paesi terzi. A tal fine, l'impresa madre svolge una valutazione del rischio a livello di gruppo, tenendo conto della valutazione del rischio per l'intera attività svolta da tutte le succursali e filiazioni del gruppo, e stabilisce e mette in atto politiche, procedure e controlli a livello di gruppo, comprese sulla protezione dei dati e sulla condivisione delle informazioni per garantire che i dipendenti all'interno del gruppo siano a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente regolamento. I soggetti obbligati all'interno del gruppo mettono in atto tali politiche, procedure e controlli a livello di gruppo, tenendo conto delle rispettive specificità e dei rischi a cui sono esposti.

Le politiche, le procedure e i controlli a livello di gruppo e le valutazioni del rischio a livello di gruppo di cui al primo comma comprendono tutti gli elementi elencati agli articoli 9 e 10, rispettivamente.

Ai fini del primo comma, qualora un gruppo abbia stabilimenti in più di uno Stato membro e, per i gruppi la cui sede centrale è situata nell'Unione, in paesi terzi, l'impresa madre tiene conto delle informazioni pubblicate dalle autorità di tutti gli Stati membri o dei paesi terzi in cui sono ubicati tali stabilimenti del gruppo.

2. Le funzioni di controllo della conformità sono stabilite a livello del gruppo e comprendono un manager della funzione di controllo della conformità a livello del gruppo e, laddove giustificato dalle attività svolte a livello di gruppo, un incaricato della funzione di controllo della conformità. La decisione sulla portata delle funzioni di controllo della conformità è documentata.

Il manager della funzione di controllo della conformità di cui al primo comma riferisce periodicamente all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione dell'impresa madre in merito all'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli a livello di gruppo. Il manager della funzione di controllo della conformità trasmette almeno una volta all'anno una relazione in merito all'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni del soggetto obbligato e intraprende le azioni necessarie per rimediare tempestivamente alle carenze individuate. Qualora l'organo di

⁽⁴¹⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

amministrazione nella sua funzione di gestione sia un organo con la responsabilità collettiva delle proprie decisioni, il manager della funzione di controllo della conformità assiste e fornisce consulenza a tale organo e prepara le decisioni necessarie all'attuazione del presente articolo.

3. Le politiche, le procedure e i controlli relativi alla condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 1 impongono ai soggetti obbligati all'interno del gruppo di scambiarsi informazioni qualora tale condivisione sia pertinente ai fini dell'adeguata verifica della clientela e della gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La condivisione delle informazioni all'interno del gruppo riguarda in particolare l'identità e le caratteristiche del cliente, i suoi titolari effettivi o la persona per conto della quale agisce il cliente, la natura e lo scopo del rapporto d'affari e delle operazioni occasionali e i sospetti, corredati di analisi sottostanti e segnalati alla FIU a norma dell'articolo 69 salvo diversa istruzione di quest'ultima, che i fondi provengano da attività criminose o siano connessi al finanziamento del terrorismo.

Le politiche, le procedure e i controlli a livello di gruppo non impediscono ai soggetti all'interno di un gruppo che non siano soggetti obbligati di fornire informazioni a soggetti obbligati all'interno dello stesso gruppo, qualora tale condivisione sia pertinente per tali soggetti obbligati ai fini della conformità agli obblighi di cui al presente regolamento.

Le imprese madri mettono in atto politiche, procedure e controlli a livello di gruppo per garantire che le informazioni scambiate a norma del primo e del secondo comma siano soggette a garanzie sufficienti in termini di riservatezza, protezione dei dati e uso delle informazioni, anche per impedirne la divulgazione.

4. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano gli obblighi e i requisiti minimi delle politiche, procedure e controlli a livello di gruppo, incluse le norme minime per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, i criteri per l'individuazione dell'impresa madre nei casi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 42), lettera b), e le condizioni alle quali le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che fanno parte di strutture che condividono proprietà, gestione o controllo della conformità, tra cui reti o partenariati, nonché i criteri per l'individuazione dell'impresa madre nell'Unione in tali casi.

5. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

Articolo 17

Succursali e filiazioni in paesi terzi

1. Qualora succursali o filiazioni di soggetti obbligati siano ubicate in paesi terzi in cui gli obblighi minimi in materia di AML/CFT sono meno rigorosi di quelli stabiliti dal presente regolamento, l'impresa madre garantisce che tali succursali o filiazioni rispettino gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, inclusi quelli in materia di protezione dei dati, o obblighi equivalenti.

2. Qualora l'ordinamento di un paese terzo non consenta il rispetto del presente regolamento, l'impresa madre adotta misure supplementari per garantire che le succursali e le filiazioni in tale paese terzo gestiscano in maniera efficace il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e informa i supervisori del suo Stato membro d'origine di tali misure supplementari. Se ritengono che le misure supplementari non siano sufficienti, i supervisori dello Stato membro d'origine esercitano ulteriori azioni di supervisione, anche imponendo al gruppo di non avviare alcun rapporto d'affari, di porre fine a quelli esistenti o di non effettuare operazioni o di chiudere le sue attività nel paese terzo.

3. Entro il 10 luglio 2026 l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, inclusa l'azione minima che i soggetti obbligati devono intraprendere laddove l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle misure di cui all'articolo 16 e delle ulteriori azioni di supervisione richieste in tali casi.

4. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

SEZIONE 3

Esternalizzazione

Articolo 18

Esternalizzazione

1. I soggetti obbligati possono esternalizzare i compiti derivanti dal presente regolamento ai prestatori di servizi. Il soggetto obbligato notifica al supervisore l'esternalizzazione prima che il prestatore di servizi inizi a svolgere i compiti esternalizzati.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il prestatore di servizi è da considerarsi parte del soggetto obbligato, anche se i prestatori di servizi sono tenuti a consultare i registri centrali di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640 («registri centrali») ai fini dell'adeguata verifica della clientela per conto del soggetto obbligato.

Il soggetto obbligato rimane pienamente responsabile di qualsiasi azione, commessa od omessa, relativa ai compiti esternalizzati svolti dai prestatori di servizi.

Per ciascun compito esternalizzato, il soggetto obbligato è in grado di dimostrare al supervisore che comprende la motivazione alla base delle attività svolte dal prestatore di servizi e dell'approccio seguito nella loro attuazione e che tali attività mitigano i rischi specifici cui il soggetto obbligato è esposto.

3. I compiti esternalizzati a norma del paragrafo 1 del presente articolo non sono eseguiti in modo tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità delle politiche e delle procedure adottate dal soggetto obbligato per conformarsi agli obblighi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/1113 e dei controlli in vigore per la verifica di tali politiche e procedure. In nessun caso sono esternalizzati i compiti seguenti:

- a) la proposta e l'approvazione della valutazione del rischio per l'intera attività del soggetto obbligato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;
- b) l'approvazione delle politiche interne, delle procedure e dei controlli del soggetto obbligato a norma dell'articolo 9;
- c) la decisione sul profilo di rischio da attribuire al cliente;
- d) la decisione di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale con un cliente;
- e) la segnalazione alla FIU di attività sospette a norma dell'articolo 69 o segnalazioni basate su soglie a norma degli articoli 74 e 80, tranne nel caso in cui tali attività siano esternalizzate a un altro soggetto obbligato appartenente allo stesso gruppo e stabilito nello stesso Stato membro;
- f) l'approvazione dei criteri per la rilevazione di operazioni e attività sospette o anomale.

4. Prima di esternalizzare un compito a norma del paragrafo 1, il soggetto obbligato si assicura che il prestatore di servizi sia sufficientemente qualificato per svolgere i compiti da esternalizzare.

Qualora esternalizzi un compito a norma del paragrafo 1, il soggetto obbligato assicura che il prestatore di servizi, nonché eventuali prestatori di servizi successivi in caso di subesternalizzazione, applichi le politiche e le procedure adottate dal soggetto obbligato. Le condizioni per l'esecuzione di tali compiti sono stabilite in un accordo scritto tra il soggetto obbligato e il prestatore di servizi. Il soggetto obbligato effettua controlli regolari per accertare l'effettiva attuazione di tali politiche e procedure da parte del prestatore di servizi. La frequenza di tali controlli è determinata in funzione del carattere essenziale dei compiti esternalizzati.

5. I soggetti obbligati assicurano che l'esternalizzazione non sia effettuata in modo tale da mettere materialmente a repentaglio la capacità delle autorità di supervisione di controllare e documentare il rispetto da parte del soggetto obbligato del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/1113.

6. In deroga al paragrafo 1, i soggetti obbligati non esternalizzano i compiti derivanti dagli obblighi di cui al presente regolamento a prestatori di servizi residenti o stabiliti in paesi terzi individuati a norma del capo III, sezione 2, a meno che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il soggetto obbligato esternalizza compiti unicamente a un prestatore di servizi appartenente allo stesso gruppo;
- b) il gruppo applica politiche e procedure in materia di AML/CFT, misure di adeguata verifica della clientela e norme in materia di conservazione dei documenti pienamente conformi al presente regolamento o a norme equivalenti nei paesi terzi;

c) l'effettiva attuazione dell'obbligo di cui alla lettera b) del presente paragrafo è sottoposta a supervisione a livello di gruppo da parte dell'autorità di supervisione dello Stato membro d'origine conformemente al capo IV della direttiva (UE) 2024/1640.

7. In deroga al paragrafo 3, se un organismo di investimento collettivo è privo di personalità giuridica, o ha solo un consiglio di amministrazione e ha delegato l'elaborazione delle sottoscrizioni e la raccolta dei fondi definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 dagli investitori a un altro soggetto, esso può esternalizzare il compito di cui al paragrafo 3, lettere c), d) ed e), a uno dei suoi prestatori di servizi.

L'esternalizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo può avvenire solo previa notifica al supervisore da parte dell'organismo di investimento collettivo della sua intenzione di esternalizzare il compito a norma del paragrafo 1 e previa approvazione di tale esternalizzazione da parte del supervisore, tenendo conto:

- a) delle risorse, dell'esperienza e delle conoscenze del prestatore di servizi in relazione alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- b) della conoscenza, da parte del prestatore di servizi, del tipo di attività od operazioni svolte dall'organismo di investimento collettivo.

8. Entro il 10 luglio 2027 l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti:

- a) l'instaurazione di rapporti di esternalizzazione, compresi i rapporti di esternalizzazione successivi, a norma del presente articolo, la loro governance e le procedure per monitorare l'attuazione delle funzioni da parte del prestatore di servizi, in particolare quelle funzioni che devono essere considerate essenziali;
- b) i ruoli e le responsabilità del soggetto obbligato e del prestatore di servizi nell'ambito di un accordo di esternalizzazione;
- c) approcci di supervisione all'esternalizzazione e aspettative di supervisione per quanto riguarda l'esternalizzazione di funzioni essenziali.

CAPO III

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 19

Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela

1. I soggetti obbligati applicano misure di adeguata verifica della clientela nelle circostanze seguenti:

- a) quando instaurano un rapporto d'affari;
- b) quando procedono a un'operazione occasionale il cui valore è pari ad almeno 10 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate, o a un valore inferiore stabilito a norma del paragrafo 9;
- c) quando partecipano alla creazione di un soggetto giuridico, alla costituzione di un istituto giuridico o, per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a), b) o c), al trasferimento della titolarità di un soggetto giuridico, indipendentemente dal valore dell'operazione;
- d) qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- e) qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente;
- f) qualora vi siano dubbi sul fatto che la persona con cui interagiscono sia il cliente o la persona autorizzata ad agire per conto del cliente.

2. Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli enti finanziari, ad eccezione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, applicano adeguate misure di verifica della clientela quando avviano o eseguono un'operazione occasionale che costituisce un trasferimento di fondi quale definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2023/1113 il cui valore è pari ad almeno 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), i prestatori di servizi per le cripto-attività:

a) applicano misure di adeguata verifica della clientela quando eseguono un'operazione occasionale il cui valore è pari ad almeno 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate;

b) applicano almeno le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando eseguono un'operazione occasionale il cui valore è inferiore a 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

4. In deroga al paragrafo 1, lettera b), i soggetti obbligati applicano almeno le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando eseguono un'operazione occasionale in contanti il cui valore è pari ad almeno 3 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica se gli Stati membri dispongono, a norma dell'articolo 80, paragrafi 2 e 3, di un limite per i pagamenti in contanti di importo elevato pari o inferiore a 3 000 EUR, o l'equivalente in valuta nazionale, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, lettera b), di detto articolo.

5. Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo applicano le adeguate misure di verifica della clientela all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari almeno a 2 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

6. Ai fini del presente capo, i soggetti obbligati considerano loro clienti le seguenti persone:

a) nel caso dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere e), f) e i), e le persone che commerciano in beni di valore elevato di cui all'articolo 3, punto 3), lettera j), in aggiunta al loro cliente diretto, il fornitore di beni;

b) nel caso di notai, avvocati e altri liberi professionisti legali che fungono da intermediari di un'operazione e nella misura in cui siano gli unici notai, avvocati o altri liberi professionisti legali a fungere da intermediari di tale operazione, entrambe le parti dell'operazione;

c) nel caso degli agenti immobiliari, entrambe le parti dell'operazione;

d) in relazione ai servizi di disposizione di ordine di pagamento forniti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il commerciante;

e) in relazione ai fornitori di servizi di crowdfunding e agli intermediari di crowdfunding, la persona fisica o giuridica che chiede finanziamenti ed eroga finanziamenti attraverso la piattaforma di crowdfunding.

7. I supervisor possono, direttamente o in cooperazione con altre autorità in tale Stato membro, esentare i soggetti obbligati dall'applicare, integralmente o parzialmente, le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in relazione alla moneta elettronica sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura del prodotto, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni di mitigazione dei rischi:

a) lo strumento di pagamento non può essere ricaricato e l'importo memorizzato elettronicamente non supera 150 EUR o il controvalore in moneta nazionale;

b) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi forniti dall'emittente o nell'ambito di una rete di prestatori di servizi;

c) lo strumento di pagamento non è collegato a un conto di pagamento e non consente lo scambio degli importi memorizzati con contanti o cripto-attività;

d) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

8. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo possono soddisfare il loro obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), identificando il cliente e verificandone l'identità all'ingresso in una casa da gioco o in altri locali per il gioco d'azzardo, a condizione che dispongano di sistemi che consentano loro di attribuire le operazioni a clienti specifici.

9. Entro il 10 luglio 2026 l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano:

- a) i soggetti obbligati, i settori o le operazioni associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a cui si applica un valore inferiore al valore fissato al paragrafo 1, lettera b);
- b) i valori corrispondenti relative alle operazioni occasionali;
- c) i criteri da prendere in considerazione per individuare le operazioni occasionali e i rapporti d'affari;
- d) i criteri per individuare le operazioni collegate.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l'AMLA tiene debitamente conto dei livelli di rischio connessi ai modelli di impresa dei diversi tipi di soggetti obbligati; e della valutazione del rischio a livello di Unione elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640.

10. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

Articolo 20

Misure di adeguata verifica della clientela

1. Ai fini dell'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati applicano tutte le misure seguenti:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità;
- b) identificare i titolari effettivi e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo e di comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o delle operazioni occasionali, nonché comprenderli;
- d) verificare se il cliente o i titolari effettivi, sono oggetto di sanzioni finanziarie mirate e, nel caso di un cliente o di una parte di un istituto giuridico che sia un soggetto giuridico, se le persone fisiche o giuridiche oggetto di sanzioni finanziarie mirate controllano il soggetto giuridico o detengono oltre il 50 % dei diritti di proprietà di un soggetto o una partecipazione di maggioranza in tale soggetto giuridico, individualmente o collettivamente;
- e) valutare e, se del caso, ottenere informazioni sulla natura dell'attività dei clienti, e, nel caso di imprese, se queste svolgono attività, o sulla natura della loro professione od occupazione;
- f) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche effettuando una verifica sulle operazioni effettuate per tutta la durata del rapporto d'affari, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi;
- g) determinare se il cliente, il titolare effettivo del cliente e, se del caso, la persona o le persone per conto delle quali o a favore delle quali è realizzata un'operazione o un'attività sono persone politicamente esposte, familiari o soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami.
- h) qualora un'operazione o un'attività sia realizzata per conto o a beneficio di persone fisiche diverse dal cliente, identificano e verificano l'identità di tali persone fisiche;
- i) verificano che chiunque sostenga di agire per conto del cliente sia autorizzato in tal senso e identificano e verificano l'identità di tale persona.

2. I soggetti obbligati determinano la portata delle misure di cui al paragrafo 1 sulla base di un'analisi individuale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del cliente e del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale e prendendo in considerazione la valutazione del rischio per l'intera attività effettuata dal soggetto obbligato a norma dell'articolo 10, le variabili relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'allegato I e i fattori di rischio di cui agli allegati II e III.

Qualora identifichino un maggiore rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati adottano misure rafforzate di adeguata verifica in conformità della sezione 4 del presente capo. Qualora siano individuate situazioni a basso rischio, i soggetti obbligati possono applicare misure semplificate di adeguata verifica in conformità della sezione 3 del presente capo.

3. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA emana orientamenti sulle variabili di rischio e sui fattori di rischio che i soggetti obbligati devono prendere in considerazione quando avviano rapporti d'affari o effettuano operazioni occasionali.

4. I soggetti obbligati sono in grado di dimostrare in ogni momento ai loro supervisori che le misure adottate sono adeguate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.

Articolo 21

Incapacità di rispettare l'obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela

1. Il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare l'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela previste dall'articolo 20, paragrafo 1, si astiene dall'effettuare un'operazione o dall'avviare un rapporto d'affari, pone fine al rapporto d'affari e vaglia l'eventualità di segnalare, in relazione al cliente, un'operazione sospetta alla FIU a norma dell'articolo 69.

La cessazione di un rapporto d'affari a norma del primo comma del presente paragrafo non vieta di ricevere i fondi definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 dovuti al soggetto obbligato.

Se il soggetto obbligato ha il dovere di proteggere i beni del proprio cliente, la cessazione del rapporto d'affari non si intende come un obbligo di cessione dei beni del cliente.

Nel caso dei contratti di assicurazione sulla vita, i soggetti obbligati, se necessario come misura alternativa alla cessazione del rapporto d'affari, si astengono dall'effettuare operazioni per il cliente, compresi i pagamenti ai beneficiari, fino a quando non siano rispettate le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai notai, agli avvocati, ad altri liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, nella misura in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Il primo comma non si applica quando i soggetti obbligati ivi menzionati:

- a) sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto associati o nel finanziamento del terrorismo;
- b) forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; o
- c) sono a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. La conoscenza o il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive.

3. Il soggetto obbligato conserva le registrazioni delle azioni intraprese al fine di ottemperare all'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela, comprese le registrazioni delle decisioni adottate e le motivazioni e i documenti giustificativi pertinenti. I documenti, i dati o le informazioni in possesso del soggetto obbligato sono aggiornati ogniqualvolta l'adeguata verifica della clientela è riesaminata a norma dell'articolo 26.

L'obbligo di conservare le registrazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si applica anche alle situazioni in cui i soggetti obbligati rifiutino di instaurare un rapporto d'affari, cessare un rapporto d'affari o applicare misure alternative ai sensi del paragrafo 1.

4. Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti congiunti con l'Autorità bancaria europea in merito alle misure che possono essere adottate dagli enti creditizi e finanziari per garantire il rispetto delle norme in materia di AML/CFT nell'attuazione delle disposizioni della direttiva 2014/92/UE, anche in relazione ai rapporti d'affari maggiormente interessati dalle pratiche di eliminazione dei rischi.

Articolo 22

Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo

1. Ad eccezione delle situazioni a basso rischio cui si applicano le misure di cui alla sezione 3 e indipendentemente dall'applicazione di misure supplementari nelle situazioni ad alto rischio di cui alla sezione 4, i soggetti obbligati ottengono almeno le informazioni seguenti al fine di identificare il cliente, chiunque sostenga di agire per conto del cliente e le persone fisiche per conto della quale o a favore della quale è realizzata un'operazione o un'attività:

a) per una persona fisica:

- i) tutti i nomi e i cognomi;
- ii) luogo e data di nascita completa;
- iii) cittadinanze, o apolidia e status di rifugiato o di protezione sussidiaria, se del caso, e numero di identificazione nazionale, ove applicabile;
- iv) il luogo di residenza abituale o, in mancanza di un indirizzo fisso di residenza con residenza legittima nell'Unione, l'indirizzo postale al quale è possibile raggiungere la persona fisica e, se disponibile, il codice di identificazione fiscale;

b) per un soggetto giuridico:

- i) forma giuridica e nome del soggetto giuridico;
- ii) l'indirizzo della sede legale o ufficiale e, se diversa, la sede di attività principale, e il paese di creazione;
- iii) i nomi dei rappresentanti legali del soggetto giuridico nonché, se disponibili, il numero di registrazione, il codice di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica;
- iv) i nomi delle persone che detengono azioni o un incarico di amministrazione in forma fiduciaria, compreso il riferimento al loro status di azionisti o amministratori fiduciari.

c) per il trustee di un trust espresso o una persona che ricopra una posizione equivalente in un istituto giuridico affine:

- i) le informazioni di base sull'istituto giuridico, tuttavia, per quanto riguarda i beni detenuti nell'istituto giuridico o gestiti tramite quest'ultimo, sono individuati i soli beni che devono essere gestiti nel contesto del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale;
- ii) l'indirizzo di residenza dei trustee o delle persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine e, se diverso, il luogo da cui è amministrato il trust espresso o istituto giuridico affine, i poteri che disciplinano e vincolano gli istituti giuridici, nonché, se disponibili, il codice di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica;

d) per le altre organizzazioni dotate di capacità giuridica a norma del diritto nazionale:

- i) nome, indirizzo della sede legale o equivalente;
- ii) i nomi delle persone abilitate a rappresentare l'organizzazione nonché, se del caso, la forma giuridica, il codice di identificazione fiscale, il numero di registrazione, l'identificativo della persona giuridica e gli atti di associazione o equivalenti.

2. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo di un soggetto giuridico o di un istituto giuridico, i soggetti obbligati raccolgono le informazioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).

Se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione, nessuna persona fisica è identificata come titolare effettivo, o se sussistono dubbi sul fatto che le persone identificate siano i titolari effettivi, i soggetti obbligati registrano che nessun titolare effettivo è stato identificato e identificano tutte le persone fisiche che occupino posizioni dirigenziali di alto livello nel soggetto giuridico e ne verificano l'identità.

Qualora l'esecuzione della verifica dell'identità di cui al secondo comma possa indurre il cliente a ritenere che il soggetto obbligato nutra dubbi sulla titolarità effettiva del soggetto giuridico, il soggetto obbligato si astiene dal verificare l'identità dei dirigenti di alto livello e registra invece le misure adottate per accertare l'identità dei titolari effettivi e dei dirigenti di alto livello. I soggetti obbligati conservano le registrazioni delle azioni intraprese e delle difficoltà incontrate durante il processo di identificazione che li hanno indotti a ricorrere all'identificazione di un alto dirigente.

3. Gli enti creditizi e gli enti finanziari ottengono informazioni per identificare e verificare l'identità delle persone fisiche o giuridiche che utilizzano un IBAN virtuale da essi emesso e sul conto bancario o di pagamento ad esse associato.

L'ente creditizio o l'ente finanziario che gestisce il conto bancario o di pagamento sul quale un IBAN virtuale, emesso da un altro ente creditizio o ente finanziario, ridireziona i pagamenti, garantisce di poter ottenere dall'ente emittente dell'IBAN virtuale, senza indugio e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di tali informazioni, le informazioni che identificano e verificano l'identità della persona fisica che utilizza tale IBAN virtuale.

4. Nel caso di beneficiari di trust o di soggetti o istituti giuridici affini designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto obbligato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.

5. Nel caso di trust discrezionali, un soggetto obbligato ottiene informazioni sufficienti in merito ai beneficiari potenziali e ai beneficiari di default, perché esso possa stabilire l'identità del beneficiario al momento dell'esercizio da parte dei trustee del loro potere discrezionale o nel momento in cui i beneficiari di default diventano i beneficiari a causa del mancato esercizio da parte dei trustee del loro potere discrezionale.

6. I soggetti obbligati ottengono le informazioni, i documenti e i dati necessari per la verifica dell'identità del cliente e di chiunque sostenga di agire per suo conto mediante uno dei seguenti mezzi:

- a) la presentazione di un documento di identità, del passaporto o di un documento equivalente e, se del caso, l'acquisizione di informazioni da fonti affidabili e indipendenti, consultate direttamente o fornite dal cliente; oppure
- b) l'uso dei mezzi di identificazione elettronica che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda i livelli di garanzia «significativo» o «elevato» e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui a detto regolamento.

7. I soggetti obbligati verificano l'identità del titolare effettivo e, se del caso, delle persone per conto delle quali o a favore delle quali è realizzata un'operazione o un'attività attraverso una delle seguenti modalità:

- a) conformemente al paragrafo 6;
- b) adottando misure ragionevoli per ottenere le informazioni, i documenti e i dati necessari dal cliente o da altre fonti affidabili, compresi i registri pubblici diversi dai registri centrali.

I soggetti obbligati determinano la portata delle informazioni da consultare, tenendo conto dei rischi posti dall'operazione occasionale o dal rapporto d'affari e dal titolare effettivo, compresi i rischi relativi all'assetto proprietario.

Oltre agli strumenti di verifica di cui al primo comma del presente paragrafo, i soggetti obbligati verificano le informazioni sui titolari effettivi consultando i registri centrali.

Articolo 23

Tempi di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo

1. La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e di eventuali persone a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere h) e i), ha luogo prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione di un'operazione occasionale. Tale obbligo non si applica alle situazioni a basso rischio di cui alla sezione 3 del presente capo, a condizione che il basso rischio giustifichi il rinvio di tale verifica.

Per gli agenti immobiliari la verifica di cui al primo comma è effettuata dopo il momento in cui il venditore o il locatore accetta un'offerta e in ogni caso prima del trasferimento di fondi o beni.

2. In deroga al paragrafo 1, la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere effettuata durante l'instaurazione del rapporto d'affari, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività e se vi è basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente creditizio o un ente finanziario può aprire un conto, ivi compresi conti che permettono operazioni in valori mobiliari, su richiesta di un cliente, purché vi siano garanzie adeguate atte ad assicurare che né il cliente né altri per suo conto effettui operazioni fino al completo adempimento delle misure di adeguata verifica della clientela previsti all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Al momento di avviare un nuovo rapporto d'affari con un soggetto giuridico o con il trustee di un trust espresso o con la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine di cui agli articoli 51, 57, 58, 61 e 67 e fatta salva la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640, i soggetti obbligati raccolgono prove valide dell'avvenuta registrazione o un estratto di recente pubblicazione del registro che confermi la validità della registrazione.

Articolo 24

Comunicazione delle difformità dalle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi

1. I soggetti obbligati comunicano ai registri centrali eventuali difformità riscontrate tra le informazioni disponibili nei registri centrali e le informazioni raccolte a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 22, paragrafo 7.

Le difformità di cui al primo comma sono comunicate senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni di calendario dal loro rilevamento. Nel comunicare tali difformità, i soggetti obbligati corredano le loro comunicazioni con le informazioni che hanno ottenuto indicanti la difformità e le persone che essi ritengono essere i titolari effettivi e, se del caso, gli azionisti fiduciari e gli amministratori fiduciari.

2. In deroga al paragrafo 1, i soggetti obbligati possono astenersi dal comunicare le difformità al registro centrale e possono invece chiedere informazioni supplementari ai clienti, se le difformità individuate:

- a) sono limitate a errori tipografici, diverse modalità di traslitterazione o imprecisioni minori che non incidono sull'identificazione dei titolari effettivi o della loro posizione; o
- b) conseguono da dati obsoleti, ma i titolari effettivi sono noti al soggetto obbligato da un'altra fonte affidabile e non vi sono motivi per sospettare che sussista l'intenzione di nascondere alcuna informazione.

Se conclude che le informazioni sulla titolarità effettiva nel registro centrale non sono corrette, un soggetto obbligato invita i clienti a comunicare le informazioni corrette al registro centrale a norma degli articoli 63, 64 e 67 senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni di calendario.

Il presente paragrafo non si applica ai casi di rischio più elevato a cui si applicano le misure di cui alla sezione 4 del presente capo.

3. Se un cliente non ha comunicato le informazioni corrette entro il termine di cui al paragrafo 2, secondo comma, il soggetto obbligato comunica la difformità al registro centrale in conformità del paragrafo 1, secondo comma.

4. Il presente articolo non si applica a notai, avvocati, altri liberi professionisti legali, revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari in relazione alle informazioni che essi ricevono da un cliente od ottengono su un cliente nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei loro compiti di difesa o di rappresentanza di tale cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Tuttavia, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano quando i soggetti obbligati di cui al primo comma forniscono consulenza legale in una delle situazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma.

*Articolo 25***Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale**

Prima di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale, il soggetto obbligato si accerta di comprenderne lo scopo e la natura prevista. A tal fine, il soggetto obbligato ottiene, ove necessario, informazioni riguardanti:

- a) lo scopo e la motivazione economica dell'operazione occasionale o del rapporto d'affari;
- b) l'importo stimato delle attività previste;
- c) l'origine dei fondi;
- d) la destinazione dei fondi.
- e) l'attività commerciale o l'occupazione del cliente.

Ai fini del primo paragrafo, lettera a) del presente articolo, i soggetti obbligati di cui all'articolo 74 raccolgono informazioni al fine di determinare se l'uso previsto dei beni di valore elevato di cui a tale articolo sia a scopi commerciali o non commerciali.

*Articolo 26***Controllo costante del rapporto d'affari e controllo delle operazioni effettuate dai clienti**

1. I soggetti obbligati esercitano un controllo costante sui rapporti d'affari, comprese le operazioni effettuate dal cliente nel corso di ciascun rapporto d'affari, per accertarsi che tali operazioni siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, della sua attività commerciale e del suo profilo di rischio e, se necessario, con le informazioni sull'origine e la destinazione dei fondi, nonché per individuare le operazioni da sottoporre a una valutazione più accurata a norma dell'articolo 69, paragrafo 2.

Qualora i rapporti d'affari riguardino più di un prodotto o servizio, i soggetti obbligati assicurano che le misure di adeguata verifica della clientela interessino tutti i prodotti e servizi.

Qualora i soggetti obbligati appartenenti a un gruppo abbiano rapporti d'affari con clienti che sono anche clienti di altri soggetti all'interno di tale gruppo, siano essi soggetti obbligati o imprese non sottoposti agli obblighi in materia di AML/CFT, essi tengono conto delle informazioni relative a tali altri rapporti d'affari ai fini del controllo del rapporto d'affari con i loro clienti.

2. Nel contesto del controllo costante di cui al paragrafo 1, i soggetti obbligati assicurano che i documenti, i dati o le informazioni pertinenti del cliente siano tenuti aggiornati.

Il periodo di tempo tra gli aggiornamenti delle informazioni relative al cliente a norma del primo comma dipende dal rischio rappresentato dal rapporto d'affari e in ogni caso non è superiore a:

- a) un anno, per i clienti ad alto rischio ai quali si applicano le misure di cui alla sezione 4 del presente capo;
- b) cinque anni, per tutti gli altri clienti.

3. Oltre agli obblighi di cui al paragrafo 2, i soggetti obbligati riesaminano e, se del caso, aggiornano le informazioni relative al cliente qualora:

- a) intervenga un cambiamento nelle circostanze pertinenti di un cliente;
- b) il soggetto obbligato abbia l'obbligo giuridico, nel corso dell'anno civile in questione, di contattare il cliente allo scopo di riesaminare qualsiasi informazione pertinente ai titolari effettivi o di conformarsi alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio ⁽⁴²⁾;
- c) vengano a conoscenza di un fatto pertinente che riguarda il cliente.

⁽⁴²⁾ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

4. Oltre al controllo costante di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i soggetti obbligati verificano periodicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d). La frequenza di tale verifica è commisurata all'esposizione del soggetto obbligato e del rapporto d'affari ai rischi di mancata attuazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate.

Per gli enti creditizi e finanziari, la verifica di cui al primo comma è effettuata anche su eventuali nuove designazioni in relazione alle sanzioni finanziarie mirate.

I requisiti di cui al presente paragrafo non sostituiscono l'obbligo di applicare le sanzioni finanziarie mirate né le prescrizioni più rigorose previste da altri atti giuridici dell'Unione o dal diritto nazionale in materia di verifica della clientela rispetto agli elenchi delle sanzioni finanziarie mirate.

5. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA emana orientamenti sul controllo costante di un rapporto d'affari e sul controllo delle operazioni effettuate nel contesto di tale rapporto.

Articolo 27

Misure temporanee per i clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite

1. Nei confronti di clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite o controllati da persone fisiche o giuridiche o soggetti sottoposti a sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite, o in cui le persone fisiche o giuridiche o entità oggetto delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite detengono oltre il 50 % dei diritti di proprietà una partecipazione di maggioranza, individualmente o collettivamente, i soggetti obbligati conservano le registrazioni:

- a) dei fondi o degli altri beni che gestiscono per il cliente nel momento in cui le sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite sono rese pubbliche;
- b) delle operazioni tentate dal cliente;
- c) delle operazioni effettuate per conto del cliente.

2. I soggetti obbligati applicano il presente articolo tra il momento in cui le sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite sono rese pubbliche e il momento dell'applicazione delle pertinenti sanzioni finanziarie mirate nell'Unione.

Articolo 28

Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela

1. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano:

- a) gli obblighi che si applicano ai soggetti obbligati a norma dell'articolo 20 e le informazioni da raccogliere ai fini dell'esecuzione delle procedure standard, semplificata e rafforzata di adeguata verifica a norma degli articoli 22 e 25, dell'articolo 33, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 4, compresi gli obblighi minimi in situazioni a basso rischio;
- b) il tipo di misure semplificate di adeguata verifica che i soggetti obbligati possono applicare in situazioni a basso rischio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, comprese le misure applicabili a specifiche categorie di soggetti obbligati e di prodotti o servizi, tenuto conto dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640;
- c) i fattori di rischio associati a caratteristiche degli strumenti di moneta elettronica di cui i supervisori dovrebbero tenere conto nel determinare la portata dell'esenzione di cui all'articolo 19, paragrafo 7.
- d) le fonti affidabili e indipendenti di informazioni cui è possibile ricorrere per verificare i dati d'identificazione delle persone fisiche o giuridiche ai fini dell'articolo 22, paragrafi 6 e 7;
- e) l'elenco degli attributi che i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), devono possedere per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b) in caso di procedure standard, semplificate e rafforzate di adeguata verifica.

2. Gli obblighi e le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si basano sui criteri seguenti:

- a) il livello di rischio connesso al servizio prestato;
 - b) i rischi associati alle categorie di clienti;
 - c) la natura, l'importo e la frequenza dell'operazione;
 - d) i canali utilizzati per condurre il rapporto d'affari o effettuare l'operazione occasionale.
3. L'AMLA riesamina periodicamente le norme tecniche di regolamentazione e, se necessario, prepara e presenta alla Commissione il progetto di aggiornamento di tali norme, anche al fine di tenere conto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici.
4. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

SEZIONE 2

Politica per i paesi terzi e minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione

Articolo 29

Identificazione dei paesi terzi con carenze strategiche significative nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT

1. La Commissione identifica i paesi terzi che presentano carenze strategiche significative nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT e li designa come «paesi terzi ad alto rischio».
2. Per individuare i paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento qualora:
 - a) siano state individuate carenze strategiche significative nel quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo;
 - b) siano state individuate carenze strategiche significative nell'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o nel suo sistema di valutazione e mitigazione dei rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione;
 - c) le carenze strategiche significative individuate alle lettere a) e b) siano di natura persistente e non siano state adottate né siano in corso di adozione misure per mitigarle.

Tali atti delegati sono adottati entro 20 giorni di calendario dalla constatazione, da parte della Commissione, che sono soddisfatti i criteri di cui alla lettera a), b) o c) del primo comma.

3. Ai fini del paragrafo 2, la Commissione tiene conto degli inviti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica e misure supplementari di mitigazione («contromisure») da parte delle organizzazioni e degli enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, così come delle pertinenti valutazioni, relazioni o dichiarazioni pubbliche da essi elaborate.
4. Qualora un paese terzo sia individuato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, i soggetti obbligati applicano le misure rafforzate di adeguata verifica elencate all'articolo 34, paragrafo 4, in relazione ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche di tale paese terzo.
5. L'atto delegato di cui al paragrafo 2 individua tra le contromisure elencate all'articolo 35 le contromisure specifiche per mitigare i rischi specifici derivanti ciascun paese terzo ad alto rischio.
6. Qualora individui un rischio specifico di riciclaggio o finanziamento del terrorismo rappresentato da un paese terzo che la Commissione ha identificato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 e che non è affrontato dalle contromisure di cui al paragrafo 5, uno Stato membro può imporre ai soggetti obbligati stabiliti nel suo territorio di applicare contromisure supplementari specifiche per mitigare i rischi specifici derivanti da tale paese terzo. Il rischio individuato e le rispettive contromisure sono notificati alla Commissione entro cinque giorni dall'applicazione delle contromisure.

7. La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al paragrafo 2 per garantire che le contromisure specifiche individuate a norma del paragrafo 5 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.

Al ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 6, la Commissione valuta le informazioni ricevute per stabilire se tali rischi specifici per paese interessino l'integrità del mercato interno dell'Unione. Se del caso, la Commissione riesamina gli atti delegati di cui al paragrafo 2 aggiungendo le contromisure necessarie per mitigare tali rischi supplementari. Se ritiene che le misure supplementari specifiche applicate da uno Stato membro a norma del paragrafo 6 non siano necessarie per mitigare i rischi specifici derivanti da tale paese terzo, la Commissione ha facoltà di decidere, mediante un atto di esecuzione, che lo Stato membro ponga fine alla contromisura supplementare specifica.

Articolo 30

Identificazione dei paesi terzi con carenze di conformità nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT

1. La Commissione identifica i paesi terzi che presentano carenze di conformità nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT.

2. Per individuare i paesi terzi di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento qualora:

- a) siano state individuate carenze di conformità nel quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo;
- b) siano state individuate carenze di conformità nell'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per quanto riguarda la risposta ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o nel suo sistema di valutazione e mitigazione dei rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione.

Tali atti delegati sono adottati entro venti giorni di calendario dalla constatazione, da parte della Commissione, che sono soddisfatti i criteri di cui alla lettera a) o b) del primo comma.

3. Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto, come base di riferimento per la sua valutazione, delle informazioni sulle giurisdizioni soggette a un controllo rafforzato da parte di organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, così come delle pertinenti valutazioni, relazioni o dichiarazioni pubbliche da essi elaborate.

4. L'atto delegato di cui al paragrafo 2 individua le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica, tra quelle elencate all'articolo 34, paragrafo 4, che i soggetti obbligati applicano per mitigare i rischi connessi ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche del paese terzo.

5. La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al paragrafo 2 per garantire che le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica individuate a norma del paragrafo 4 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.

Articolo 31

Identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento identificando i paesi terzi ove, in casi eccezionali, lo ritenga indispensabile per mitigare una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno rappresentata da tali paesi terzi, e che non può essere mitigata a norma degli articoli 29 e 30.

2. Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:

- a) il quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente:

- i) la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - ii) le misure relative all'adeguata verifica della clientela;
 - iii) gli obblighi per la conservazione dei documenti;
 - iv) gli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette;
 - v) la disponibilità, per le autorità competenti, di informazioni precise e tempestive sulla proprietà effettiva di persone giuridiche o istituti giuridici;
- b) i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, incluse sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nonché la prassi del paese terzo nel campo della cooperazione e dello scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri;
- c) l'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Al fine di determinare il livello di minaccia di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'AMLA di adottare un parere volto a valutare l'impatto specifico sull'integrità del sistema finanziario dell'Unione dovuto al livello di minaccia rappresentato da un paese terzo.

4. Qualora ravvisi che un paese terzo diverso da quelli identificati a norma degli articoli 29 e 30 rappresenta una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione, l'AMLA può trasmettere alla Commissione un parere in cui presenta la minaccia individuata e i motivi per cui ritiene che la Commissione dovrebbe identificare il paese terzo a norma del paragrafo 1.

Qualora decida di non identificare il paese terzo di cui al primo comma, la Commissione fornisce una motivazione all'AMLA.

5. Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, in particolare, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

6. Se la minaccia specifica e grave individuata proveniente dal paese terzo interessato costituisce una carenza strategica significativa, si applica l'articolo 29, paragrafo 4, e l'atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo individua le contromisure specifiche di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

7. Se la minaccia specifica e grave individuata proveniente dal paese terzo interessato costituisce una carenza di conformità, l'atto delegato di cui al paragrafo 1 individua le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica, tra quelle elencate all'articolo 34, paragrafo 4, che i soggetti obbligati applicano per mitigare i rischi connessi ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche del paese terzo.

8. La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al paragrafo 1 per garantire che le contromisure di cui al paragrafo 6 e le misure rafforzate di adeguata verifica di cui al paragrafo 7 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.

9. La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, la metodologia per l'identificazione dei paesi terzi a norma del presente articolo. Tale atto di esecuzione stabilisce in particolare:

- a) le modalità di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 2;
- b) la procedura di interazione con il paese terzo oggetto di valutazione;
- c) la procedura di coinvolgimento degli Stati membri e dell'AMLA nell'identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

*Articolo 32***Orientamenti in materia di rischi, tendenze e metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**

1. Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA pubblica orientamenti che definiscono i rischi, le tendenze e i metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che interessano qualsiasi area geografica all'esterno dell'Unione, a cui sono esposti i soggetti obbligati. L'AMLA tiene conto, in particolare, dei fattori di rischio elencati nell'allegato III. Qualora siano individuate situazioni ad alto rischio, gli orientamenti includono misure rafforzate di adeguata verifica delle quali i soggetti obbligati valutano l'eventuale applicazione al fine di mitigare tali rischi.
2. L'AMLA riesamina gli orientamenti di cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni.
3. Quando emana e riesamina gli orientamenti di cui al paragrafo 1, l'AMLA tiene conto delle valutazioni o delle relazioni di istituzioni, organi e organismi dell'Unione, organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

SEZIONE 3

Procedura semplificata di adeguata verifica*Articolo 33***Misure semplificate di adeguata verifica**

1. Se, tenuto conto dei fattori di rischio di cui agli allegati II e III, il rapporto d'affari o l'operazione presenta un basso livello di rischio, i soggetti obbligati possono applicare le misure semplificate di adeguata verifica elencate di seguito:
 - a) verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo dopo l'instaurazione del rapporto d'affari, a condizione che il basso rischio specifico individuato giustifichi tale rinvio, ma in ogni caso non oltre 60 giorni dall'instaurazione del rapporto;
 - b) ridurre la frequenza degli aggiornamenti relativi all'identificazione del cliente;
 - c) ridurre la quantità di informazioni raccolte per identificare lo scopo e la natura prevista del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale o ricavarle dal tipo di operazioni o di rapporto d'affari instaurato;
 - d) ridurre la frequenza o il livello di verifica sulle operazioni effettuate dal cliente;
 - e) applicare qualsiasi altra pertinente misura semplificata di adeguata verifica individuata dall'AMLA a norma dell'articolo 28.

Le misure di cui al primo comma sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'attività e agli elementi specifici del basso rischio individuato. Tuttavia, i soggetti obbligati effettuano un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

2. I soggetti obbligati provvedono affinché le procedure interne stabilite a norma dell'articolo 9 contengano le misure specifiche di verifica semplificata da adottare in relazione ai diversi tipi di clienti che presentano un basso rischio. I soggetti obbligati documentano le decisioni di tener conto di fattori aggiuntivi di basso rischio.
3. Ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica di cui al paragrafo 1, lettera a), prima della verifica i soggetti obbligati adottano procedure di gestione del rischio per quanto riguarda le condizioni alle quali possono prestare servizi o effettuare operazioni per un cliente, anche limitando l'importo, il numero o i tipi di operazioni che possono essere eseguite o controllando le operazioni per garantire che siano in linea con le norme previste per il rapporto d'affari in questione.
4. I soggetti obbligati verificano periodicamente che continuino a sussistere le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica. La frequenza di tali verifiche è commisurata alla natura e alle dimensioni dell'attività e ai rischi posti dal rapporto specifico.
5. I soggetti obbligati si astengono dall'applicare le misure semplificate di adeguata verifica in una qualsiasi delle situazioni seguenti:

- a) i soggetti obbligati nutrono dubbi circa la veridicità delle informazioni fornite dal cliente o dal titolare effettivo nella fase di identificazione o rilevano incongruenze in merito a tali informazioni;
- b) i fattori che indicano un basso rischio non sono più presenti;
- c) il controllo delle operazioni del cliente e le informazioni raccolte nel contesto del rapporto d'affari escludono uno scenario a basso rischio;
- d) sussiste un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- e) vi è il sospetto che il cliente, o la persona che agisce per conto del cliente, stia tentando di eludere o evadere sanzioni finanziarie mirate.

SEZIONE 4

Misure rafforzate di adeguata verifica

Articolo 34

Ambito di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica

1. Nei casi di cui agli articoli 29, 30, 31 e da 36 a 46 nonché in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, i soggetti obbligati applicano misure rafforzate di adeguata verifica per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.
2. I soggetti obbligati esaminano l'origine e la destinazione dei fondi impiegati e la finalità di tutte le operazioni che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:
 - a) l'operazione è natura complessa;
 - b) l'operazione è di importo insolitamente elevato;
 - c) l'operazione è condotta secondo uno schema anomalo;
 - d) l'operazione non ha un chiaro scopo economico o legittimo.
3. Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 2 del presente capo, nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti da un rapporto d'affari o da un'operazione occasionale, i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori di alto rischio potenziale di cui all'allegato III e degli orientamenti adottati dall'AMLA a norma dell'articolo 32, nonché di qualsiasi altro indicatore di alto rischio, quali notifiche effettuate dalla FIU e risultati della valutazione del rischio per l'intera attività di cui all'articolo 10.
4. Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 2 del presente capo, nelle situazioni ad alto rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i soggetti obbligati applicano misure rafforzate di adeguata verifica, proporzionate ai rischi più elevati individuati che possono comprendere le misure seguenti:
 - a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sui titolari effettivi;
 - b) ottenere informazioni supplementari sulla natura prevista del rapporto d'affari;
 - c) ottenere informazioni supplementari sull'origine dei fondi e del patrimonio del cliente e dei titolari effettivi;
 - d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite e sulla loro coerenza con il rapporto d'affari;
 - e) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari;
 - f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame;
 - g) prescrivere che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto a norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste nel presente regolamento.

5. Quando un rapporto d'affari individuato come ad alto rischio comporta la gestione di beni con un valore di almeno 5 000 000 EUR, o del controvalore in moneta nazionale o estera, attraverso servizi su misura per un cliente che complessivamente detiene beni con un valore di almeno 50 000 000 EUR o del controvalore in moneta nazionale o estera in attività finanziarie, investibili o immobiliari, o una loro combinazione, ad esclusione della sua residenza privata, gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi relativi a società o trust applicano le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica, in aggiunta a qualsiasi misura rafforzata di adeguata verifica applicata a norma del paragrafo 4:

- a) misure e procedure specifiche comprese misure per mitigare i rischi associati ai servizi e ai prodotti su misura offerti al cliente in questione;
- b) ottenimento di informazioni supplementari sull'origine dei fondi del cliente in questione;
- c) prevenzione e gestione dei conflitti di interessi tra il cliente e gli alti dirigenti o i dipendenti del soggetto obbligato che svolgono compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato in relazione a tale cliente.

Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti in merito alle misure che gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi relativi a società e trust devono adottare per stabilire se un cliente detiene complessivamente beni con un valore di almeno 50 000 000 EUR, o del controvalore in moneta nazionale o estera in attività finanziarie, investibili o immobiliari e le modalità per determinare tale valore.

6. Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 2 del presente capo, gli Stati membri, qualora a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1640, anche in esito alle valutazioni del rischio specifiche per settore effettuate dagli Stati membri, individuino situazioni ad alto rischio, possono imporre ai soggetti obbligati di applicare misure rafforzate di adeguata verifica e, se del caso, specificare tali misure. Entro un mese dall'adozione gli Stati membri notificano alla Commissione e all'AMLA le proprie decisioni che impongono obblighi rafforzati di adeguata verifica ai soggetti obbligati stabiliti nel loro territorio, corredati di una giustificazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo alla base di tale decisione.

Qualora i rischi individuati dagli Stati membri a norma del primo comma provengano probabilmente dall'esterno dell'Unione e possano incidere sul sistema finanziario dell'Unione, l'AMLA, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, valuta l'opportunità di aggiornare gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 32.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento qualora individui ulteriori situazioni ad alto rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo che interessano l'Unione nel suo insieme e misure rafforzate di adeguata verifica che i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare in tali situazioni, tenuto conto delle notifiche degli Stati membri a norma del paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.

8. Le misure rafforzate di adeguata verifica non sono invocate automaticamente riguardo a succursali o filiazioni di soggetti obbligati stabiliti nell'Unione che siano ubicate in paesi terzi di cui agli articoli 29, 30 e 31, qualora tali succursali o filiazioni si conformino pienamente alle politiche, alle procedure e ai controlli a livello di gruppo a norma dell'articolo 17.

Articolo 35

Contromisure per mitigare le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione

Ai fini degli articoli 29 e 31, la Commissione può scegliere tra le contromisure seguenti:

- a) contromisure che i soggetti obbligati devono applicare alle persone e ai soggetti giuridici aventi legami con paesi terzi ad alto rischio e, se del caso, con altri paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione, comprendenti:
 - i) l'applicazione di elementi supplementari della procedura rafforzata di adeguata verifica;
 - ii) l'introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;
 - iii) la limitazione dei rapporti d'affari o delle operazioni con persone fisiche o soggetti giuridici di tali paesi terzi;

- b) contromisure che gli Stati membri devono applicare per quanto riguarda i paesi terzi ad alto rischio e, se del caso, altri paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione, comprendenti:
- i) rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati del paese interessato, o comunque considerare il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da un paese terzo che non dispone di adeguati regimi in materia di AML/CFT;
 - ii) vietare la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese terzo che non dispone di adeguati regimi in materia di AML/CFT;
 - iii) prescrivere una maggiore supervisione o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni di soggetti obbligati aventi sede nel paese terzo in questione;
 - iv) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni ubicate nel paese terzo in questione;
 - v) prescrivere che gli enti creditizi e gli enti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino rapporti di corrispondenza con enti rispondenti nel paese terzo interessato.

Articolo 36

Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri

In caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, compresi i rapporti instaurati per operazioni su titoli o trasferimenti di fondi, riguardanti l'esecuzione di pagamenti con un ente rispondente di un paese terzo, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, gli enti creditizi e gli enti finanziari sono tenuti, al momento dell'avvio di rapporti d'affari, a:

- a) raccogliere informazioni sufficienti sull'ente rispondente per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della supervisione;
- b) valutare i controlli in materia di AML/CFT applicati dall'ente rispondente;
- c) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare nuovi rapporti di corrispondenza;
- d) documentare le rispettive responsabilità di ciascun ente;
- e) per quanto riguarda i conti di passaggio, assicurarsi che l'ente rispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto ai suoi conti, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica su tali clienti e che sia in grado di fornire all'ente corrispondente, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

Gli enti creditizi e gli enti finanziari che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza transfrontalieri per motivi connessi alla politica AML/CFT, documentano la loro decisione.

Articolo 37

Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività

1. In deroga all'articolo 36, per quanto riguarda i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano la prestazione di servizi per le cripto-attività con un soggetto rispondente non stabilito nell'Unione e che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, quando avviano un rapporto d'affari, è necessario che:

- a) determinino se il soggetto rispondente è autorizzato o registrato;

- b) raccolgano informazioni sufficienti sul soggetto rispondente per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della supervisione;
- c) valutino i controlli in materia di AML/CFT applicati dal soggetto rispondente;
- d) ottengano l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare il rapporto di corrispondenza;
- e) documentino le responsabilità rispettive di ciascuna parte del rapporto di corrispondenza;
- f) per quanto riguarda i conti di passaggio di cripto-attività, si assicurino che il soggetto rispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto ai suoi conti, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica su tali clienti e che sia in grado di fornire al soggetto corrispondente, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi alla politica AML/CFT documentano e registrano la loro decisione.

Periodicamente, o qualora emergano nuovi rischi in relazione al soggetto rispondente, i prestatori di servizi per le cripto-attività aggiornano le informazioni sull'adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza.

2. I prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, al fine di determinare, in funzione del rischio, le misure appropriate da adottare per mitigare i rischi associati al soggetto rispondente.

3. Entro il 10 luglio 2027 l'AMLA emana orientamenti per specificare i criteri e gli elementi di cui i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto per condurre la valutazione di cui al paragrafo 1 e le misure di mitigazione del rischio di cui al paragrafo 2, inclusa l'azione minima che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono intraprendere quando individuano un soggetto rispondente che non è registrato o autorizzato.

Articolo 38

Misure specifiche per i singoli enti rispondenti di paesi terzi

1. Gli enti creditizi e gli enti finanziari applicano le misure di cui al paragrafo 6 del presente articolo in relazione a enti rispondenti di paesi terzi con cui intrattengono un rapporto di corrispondenza a norma degli articoli 36 o 37 e riguardo a ai quali l'AMLA formula una raccomandazione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2. L'AMLA trasmette una raccomandazione agli enti creditizi e finanziari qualora vi siano timori che gli enti rispondenti di paesi terzi si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) violano in maniera grave, ripetuta o sistematica gli obblighi in materia di AML/CFT;
- b) presentano carenze per quanto riguarda le politiche, le procedure e i controlli interni che potrebbero comportare violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi in materia di AML/CFT;
- c) dispongono di politiche, procedure e controlli interni non commisurati ai rischi di riciclaggio, reati presupposto associati e finanziamento del terrorismo cui è esposto l'ente rispondente del paese terzo.

3. La raccomandazione di cui al paragrafo 2 è trasmessa se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) sulla base delle informazioni disponibili nel quadro delle sue attività di supervisione, un supervisore finanziario, compresa l'AMLA nello svolgimento delle sue attività di supervisione, ritiene che un ente rispondente di un paese terzo rientri in una delle situazioni di cui al paragrafo 2 e possa incidere sull'esposizione al rischio del rapporto di corrispondenza;
- b) a seguito di una valutazione delle informazioni a disposizione del supervisore finanziario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i supervisori finanziari dell'Unione concordano sul fatto che l'ente rispondente del paese terzo rientri in una delle situazioni di cui al paragrafo 2 e possa incidere sull'esposizione al rischio del rapporto di corrispondenza.

4. Prima di formulare la raccomandazione di cui al paragrafo 2, l'AMLA consulta il supervisore del paese terzo responsabile dell'ente rispondente e gli chiede di presentare il proprio parere unitamente a quello dell'ente rispondente sull'adeguatezza delle politiche, delle procedure e dei controlli AML/CFT nonché delle misure di adeguata verifica della clientela messe in atto dall'ente rispondente per mitigare i rischi di riciclaggio, di reati presupposto associati e di finanziamento del terrorismo e le misure correttive da mettere in atto. Qualora non giunga alcuna risposta entro due mesi o se la risposta fornita non indica che l'ente rispondente del paese terzo è in grado di attuare politiche, procedure e controlli soddisfacenti in materia di AML/CFT nonché applicare opportune misure di adeguata verifica della clientela per mitigare i rischi ai quali è esposto che possono incidere sul rapporto di corrispondenza, l'AMLA procede con la raccomandazione.
5. L'AMLA ritira la sua raccomandazione di cui al paragrafo 2 non appena ritiene che un ente rispondente di un paese terzo in merito al quale ha adottato tale raccomandazione non soddisfi più le condizioni stabilite al paragrafo 3.
6. Per quanto riguarda gli enti rispondenti di paesi terzi di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli enti finanziari:
 - a) si astengono dall'avviare nuovi rapporti d'affari con l'ente rispondente del paese terzo, a meno che non concludano, sulla base delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 36 o 37, che le misure di mitigazione applicate al rapporto d'affari con l'ente rispondente del paese terzo e le misure in vigore nell'ente rispondente del paese terzo possono mitigare adeguatamente i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati a tale rapporto d'affari;
 - b) per i rapporti d'affari esistenti con l'ente rispondente del paese terzo:
 - i) riesaminano e aggiornano le informazioni sull'ente rispondente a norma degli articoli 36 o 37;
 - ii) cessano il rapporto d'affari, a meno che non concludano, sulla base delle informazioni raccolte a norma del punto i), che le misure di mitigazione applicate al rapporto d'affari con l'ente rispondente del paese terzo e le misure in vigore nell'ente rispondente del paese terzo possono mitigare adeguatamente i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati a tale rapporto d'affari;
 - c) informano l'ente rispondente delle conclusioni tratte in relazione ai rischi posti dal rapporto di corrispondenza a seguito della raccomandazione dell'AMLA e delle misure adottate a norma delle lettere a) o b).

Qualora l'AMLA abbia ritirato una raccomandazione a norma del paragrafo 5, gli enti creditizi e finanziari rivedono la loro valutazione al fine di stabilire se gli enti rispondenti di un paese terzo soddisfano una delle condizioni di cui al paragrafo 3.

7. Gli enti creditizi e gli enti finanziari documentano tutte le decisioni adottate a norma del presente articolo.

Articolo 39

Divieto di rapporti di corrispondenza con enti di comodo

1. Gli enti creditizi e gli enti finanziari non aprono né mantengono rapporti di corrispondenza con un ente di comodo. Gli enti creditizi e gli enti finanziari adottano misure adeguate atte a escludere la possibilità che siano aperti o mantenuti rapporti di corrispondenza con un ente creditizio o con un ente finanziario che notoriamente consente a un ente di comodo di utilizzare i propri conti.
2. Oltre al requisito di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività fanno in modo che i loro conti non siano utilizzati da enti di comodo per prestare servizi per le cripto-attività. A tal fine, i prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di politiche interne, procedure e controlli per individuare qualsiasi tentativo di utilizzare i loro conti per la prestazione di servizi per le cripto-attività non regolamentati.

Articolo 40

Misure di mitigazione dei rischi in relazione a operazioni con un indirizzo auto-ospitato

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti verso o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. A tal fine, i prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di politiche, procedure e controlli interni.

I prestatori di servizi per le cripto-attività applicano misure di mitigazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure di mitigazione possono includere una o più delle seguenti azioni:

- a) adottare misure basate sul rischio per identificare e verificare l'identità del cedente o del beneficiario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o a un titolare effettivo di tale cedente o beneficiario, anche facendo affidamento su terzi;
- b) richiedere informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attività;
- c) effettuare un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni con un indirizzo auto-ospitato;
- d) qualsiasi altra misura volta a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e di evasione di sanzioni finanziarie mirate.

2. Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti per specificare le misure di mitigazione di cui al paragrafo 1, tra cui:

- a) i criteri e i mezzi per identificare e verificare l'identità del cedente o del beneficiario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato, anche facendo affidamento su terzi, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici;
- b) i criteri e i mezzi per verificare se l'indirizzo auto-ospitato è posseduto o controllato da un cliente.

Articolo 41

Disposizioni specifiche concernenti i richiedenti il soggiorno nel quadro di programmi per investitori

Oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, per quanto riguarda i clienti che sono cittadini di paesi terzi che chiedono diritti di soggiorno in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimento, inclusi i trasferimenti, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e i contributi al bilancio statale, i soggetti obbligati applicano, come minimo, le misure rafforzate di adeguata verifica di cui all'articolo 34, paragrafo 4, lettere a), c), e) ed f).

Articolo 42

Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte

1. Per quanto riguarda le operazioni occasionali o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte, i soggetti obbligati applicano, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, le misure seguenti:

- a) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di effettuare operazioni occasionali o di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con persone politicamente esposte;
- b) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni occasionali con persone politicamente esposte;
- c) esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari.

2. Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti:

- a) i criteri per l'identificazione dei soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami;
- b) il livello di rischio associato a una particolare categoria di persone politicamente esposte, al familiare o a un soggetto con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami, compresi gli orientamenti sulle modalità di valutazione di tali rischi quando la persona non ricopre più un'importante carica pubblica ai fini dell'articolo 45.

*Articolo 43***Elenco delle importanti cariche pubbliche**

1. Ogni Stato membro pubblica e aggiorna un elenco indicante esattamente le funzioni che, conformemente alle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 34). Gli Stati membri impongono a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tale organizzazione internazionale ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 34). Tali elenchi includono inoltre tutte le funzioni che possono essere affidate a rappresentanti di paesi terzi e di organismi internazionali accreditati a livello degli Stati membri. Gli Stati membri notificano tali elenchi, così come le eventuali modifiche apportate, alla Commissione e all'AMLA.
2. La Commissione può stabilire, mediante un atto di esecuzione, il formato per la costituzione e la comunicazione degli elenchi delle importanti cariche pubbliche degli Stati Membri a norma del paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare l'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), qualora ai fini degli elenchi notificati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 siano individuate ulteriori e comuni categorie di importanti cariche pubbliche e tali categorie di importanti cariche pubbliche siano rilevanti per l'Unione nel suo insieme.

Nell'elaborare gli atti delegati a norma del primo comma, la Commissione consulta l'AMLA.

4. La Commissione redige e aggiorna l'elenco esatto delle funzioni che sono considerate importanti cariche pubbliche a livello dell'Unione. Tale elenco include inoltre tutte le funzioni che possono essere affidate a rappresentanti di paesi terzi e di organismi internazionali accreditati a livello dell'Unione.
5. La Commissione redige, sulla base degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, un elenco unico di tutte le importanti cariche pubbliche ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 34). La Commissione pubblica tale elenco unico nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'AMLA mette tale elenco a disposizione del pubblico sul suo sito web.

*Articolo 44***Persone politicamente esposte che sono beneficiari di polizze assicurative**

I soggetti obbligati adottano misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di una polizza di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, se del caso, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, della polizza. Laddove siano rilevati rischi più elevati, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, i soggetti obbligati:

- a) informano l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;
- b) eseguono controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con il contraente.

*Articolo 45***Misure per le persone che cessano di essere politicamente esposte**

1. Qualora una persona politicamente esposta non sia più investita di importanti cariche pubbliche dall'Unione, da uno Stato membro, da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale, i soggetti obbligati tengono conto del rischio persistente rappresentato da tale persona, a motivo della sua precedente carica, nella loro valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a norma dell'articolo 20.
2. I soggetti obbligati applicano una o più delle misure di cui all'articolo 34, paragrafo 4, per mitigare i rischi posti dalla persona politicamente esposta, fino a quando i rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno cessato di esistere, ma in ogni caso per non meno di 12 mesi dal momento in cui la persona non è più investita di importanti cariche pubbliche.
3. L'obbligo di cui al paragrafo 2 si applica di conseguenza quando un soggetto obbligato esegue un'operazione occasionale o instaura un rapporto d'affari con una persona che in passato era stata investita di importanti cariche pubbliche dall'Unione, da uno Stato membro, da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale.

*Articolo 46***Familiari di persone politicamente esposte e soggetti con i quali dette persone intrattengono notoriamente stretti legami**

Le misure di cui agli articoli 42, 44 e 45 si applicano anche ai familiari o ai soggetti che, notoriamente, intrattengono stretti legami con persone politicamente esposte.

SEZIONE 5

Disposizioni specifiche in materia di adeguata verifica della clientela*Articolo 47***Specifiche per il settore dell'assicurazione vita e di altre assicurazioni legate ad investimenti**

Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e il titolare effettivo, i soggetti obbligati applicano le seguenti misure di adeguata verifica della clientela sul beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato:

- a) nel caso di beneficiario identificato come una determinata persona o istituto giuridico, registrazione del nome;
- b) nel caso di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, oppure in altro modo, acquisizione di informazioni su di esso sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento.

Ai fini del primo comma, l'identità dei beneficiari e, se del caso, dei loro titolari effettivi è accertata al momento del pagamento. In caso di cessione a terzi, per intero o in parte, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, i soggetti obbligati a conoscenza della cessione identificano il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero all'istituto giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.

SEZIONE 6

Ricorso all'adeguata verifica della clientela effettuata da altri soggetti obbligati*Articolo 48***Disposizioni generali relative al ricorso ad altri soggetti obbligati**

1. I soggetti obbligati possono ricorrere ad altri soggetti obbligati, situati in uno Stato membro o in un paese terzo, per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c), a condizione che:
 - a) gli altri soggetti obbligati applichino gli obblighi di adeguata verifica della clientela e gli obblighi di conservazione dei documenti di cui al presente regolamento, o obblighi equivalenti quando gli altri soggetti obbligati sono stabiliti o risiedono o sono stabiliti in un paese terzo;
 - b) il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT da parte degli altri soggetti obbligati sia sottoposto a supervisione in conformità del capo IV della direttiva (UE) 2024/1640.

Il soggetto obbligato che ricorre a un altro soggetto obbligato mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

2. Nel decidere di ricorrere ad altri soggetti obbligati situati in paesi terzi, i soggetti obbligati tengono conto dei fattori di rischio geografico elencati negli allegati II e III e di eventuali informazioni od orientamenti pertinenti forniti dalla Commissione, dall'AMLA o da altre autorità competenti.
3. Nel caso dei soggetti obbligati appartenenti a un gruppo, la conformità agli obblighi del presente articolo e dell'articolo 49 può essere garantita mediante politiche, procedure e controlli a livello di gruppo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il soggetto obbligato ricorre a informazioni fornite esclusivamente da un soggetto obbligato appartenente allo stesso gruppo;
 - b) il gruppo applica politiche e procedure in materia di AML/CFT, misure di adeguata verifica della clientela e norme in materia di conservazione dei documenti pienamente conformi al presente regolamento o a norme equivalenti nei paesi terzi;
 - c) l'effettiva attuazione dell'obbligo di cui alla lettera b) del presente paragrafo è sottoposta a supervisione a livello di gruppo da parte dell'autorità di supervisione dello Stato membro d'origine conformemente al capo IV della direttiva (UE) 2024/1640 o del paese terzo conformemente alle norme di tale paese terzo.
4. I soggetti obbligati non ricorrono a soggetti obbligati stabiliti in paesi terzi identificati a norma della sezione 2 del presente capo. Tuttavia i soggetti obbligati stabiliti nell'Unione le cui succursali e filiazioni sono stabilite in tali paesi terzi possono ricorrere a tali succursali e filiazioni se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 49

Processo di ricorso a un altro soggetto obbligato

1. I soggetti obbligati ottengono dal soggetto obbligato cui fanno ricorso tutte le informazioni necessarie in merito alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c), o all'attività in corso di introduzione.
2. I soggetti obbligati che ricorrono ad altri soggetti obbligati adottano tutte le misure necessarie per garantire che il soggetto obbligato cui fanno ricorso fornisca, su richiesta:
 - a) copia delle informazioni raccolte per identificare il cliente;
 - b) tutti i documenti giustificativi o le fonti affidabili di informazioni utilizzate per verificare l'identità del cliente e, se del caso, dei titolari effettivi del cliente o delle persone per conto delle quali agisce il cliente, compresi i dati ottenuti mediante mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014; e
 - c) le informazioni raccolte sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari.
3. Il soggetto obbligato cui è fatto ricorso fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 senza indugio e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi.
4. Le condizioni per la trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono specificate in un accordo scritto tra i soggetti obbligati.
5. Se il soggetto obbligato ricorre a un soggetto obbligato appartenente al suo gruppo, l'accordo scritto può essere sostituito da una procedura interna stabilita a livello di gruppo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3.

Articolo 50

Linee guida sul ricorso ad altri soggetti obbligati

Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti:

- a) le condizioni che sono accettabili per i soggetti obbligati per fare affidamento sulle informazioni raccolte da un altro soggetto obbligato, anche nel caso di adeguata verifica della clientela a distanza;
- b) i ruoli e le responsabilità dei soggetti obbligati coinvolti in una situazione di ricorso a un altro soggetto obbligato;
- c) gli approcci di supervisione al ricorso ad altri soggetti obbligati.

CAPO IV

TRASPARENZA DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA

Articolo 51

Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici

I titolari effettivi di soggetti giuridici sono la persona fisica o le persone fisiche che:

- a) detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nella società; o
- b) controllano, direttamente o indirettamente, la società o un altro soggetto giuridico attraverso una partecipazione o con altri mezzi.

Il controllo con altri mezzi di cui al primo comma, lettera b), è individuato a prescindere dall'esistenza di una partecipazione o di un controllo attraverso una partecipazione, e in parallelo ad essa.

Articolo 52

Titolarietà effettiva attraverso una partecipazione

1. Ai fini dell'articolo 51, primo comma, lettera a), per «partecipazione nella società» si intende la proprietà diretta o indiretta di almeno il 25 % delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società, compresi i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione. La proprietà indiretta è calcolata moltiplicando le azioni o i diritti di voto o altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena di soggetti in cui il titolare effettivo detiene azioni o diritti di voto e sommando i risultati di tali diverse catene, a meno che non si applichi l'articolo 54.

Ai fini della valutazione dell'esistenza di una partecipazione nella società, si tiene conto di tutte le partecipazioni azionarie a ogni livello di proprietà.

2. Qualora, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2024/1640, gli Stati membri identifichino categorie di società esposte a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dei settori in cui operano, ne informano la Commissione. Entro il 10 luglio 2029, la Commissione valuta se i rischi associati a tali categorie di soggetti giuridici siano pertinenti per il mercato interno e, qualora concluda che una soglia inferiore è appropriata per mitigare tali rischi, adotta atti delegati in conformità dell'articolo 85 per modificare il presente regolamento individuando:

- a) le categorie di società che sono associate a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per le quali si applica una soglia inferiore;
- b) le relative soglie.

La soglia inferiore di cui al primo comma non supera il 15 % della partecipazione nella società, a meno che la Commissione non concluda, sulla base del rischio, che sarebbe più proporzionata una soglia più elevata, la quale in ogni caso è fissata a meno del 25 %.

3. La Commissione riesamina periodicamente l'atto delegato di cui al paragrafo 2 per garantire che individui le pertinenti categorie di società associate a situazioni ad alto rischio e che le relative soglie siano commisurate a tali rischi.

4. Nel caso di soggetti giuridici diversi dalle società per i quali, tenuto conto della loro forma e struttura, non è opportuno o possibile calcolare la proprietà, i titolari effettivi sono le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente, il soggetto giuridico con altri mezzi, a norma dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 57.

Articolo 53

Titolarietà effettiva attraverso il controllo

1. Il controllo su una società o un altro soggetto giuridico è esercitato attraverso una partecipazione o con altri mezzi.

2. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni seguenti:
- a) «controllo del soggetto giuridico»: la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all'interno del soggetto giuridico;
 - b) «controllo indiretto di un soggetto giuridico»: il controllo di soggetti giuridici intermedi nell'assetto proprietario o in varie catene dell'assetto proprietario, in cui il controllo diretto è individuato a ciascun livello della struttura;
 - c) «controllo attraverso una partecipazione nella società»: la proprietà diretta o indiretta del 50 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società.
3. Il controllo del soggetto giuridico con altri mezzi comprende comunque la possibilità di esercitare:
- a) nel caso di una società, la maggioranza dei diritti di voto nella società, sia essa condivisa o meno da \persone che agiscono di concerto;
 - b) il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del comitato o dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, o di funzionari analoghi del soggetto giuridico;
 - c) i pertinenti diritti di veto o di decisione connessi alla quota della società;
 - d) le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili del soggetto giuridico o che comportano una movimentazione patrimoniale nel soggetto giuridico.
4. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 3, il controllo del soggetto giuridico può essere esercitato con altri mezzi. A seconda della situazione particolare del soggetto giuridico e della sua struttura, tali altri mezzi di controllo possono comprendere:
- a) accordi formali o informali con i proprietari, i soci o i soggetti giuridici, disposizioni dello statuto, accordi di partenariato, accordi di sindacato o documenti o accordi equivalenti, a seconda delle caratteristiche specifiche del soggetto giuridico, nonché modalità di voto;
 - b) rapporti tra familiari;
 - c) il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.

Ai fini del presente paragrafo, «accordo formale di nomina fiduciaria»: un contratto, o un accordo equivalente, tra un fiduciante e un fiduciario, in cui il fiduciante è una persona giuridica o una persona fisica che incarica il fiduciario di agire per suo conto in una determinata veste, anche in qualità di amministratore o azionista o costituente, e il fiduciario è una persona giuridica o una persona fisica incaricata dal fiduciante di agire per suo conto;

Articolo 54

Coesistenza di partecipazione e controllo nell'assetto proprietario

Se le società sono detenute attraverso un assetto proprietario a più livelli e, in una o più catene di tale assetto, la partecipazione e il controllo coesistono in relazione a diversi livelli della catena, i titolari effettivi sono:

- a) le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o con altri mezzi, i soggetti giuridici che detengono una partecipazione diretta nella società, individualmente o cumulativamente;
- b) le persone fisiche che, individualmente o cumulativamente, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione nella società che controlla, attraverso una partecipazione o con altri mezzi, la società, direttamente o indirettamente.

*Articolo 55***Assetti proprietari che coinvolgono istituti giuridici o soggetti giuridici affini**

Qualora i soggetti giuridici di cui all'articolo 57 o gli istituti giuridici detengano una partecipazione nella società, individualmente o cumulativamente, o controllino, direttamente o indirettamente, la società attraverso una partecipazione o con altri mezzi, i titolari effettivi sono le persone fisiche che sono i titolari effettivi dei soggetti giuridici di cui all'articolo 57 o degli istituti giuridici.

*Articolo 56***Notifiche**

Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione entro il 10 ottobre 2027 un elenco dei soggetti giuridici esistenti a norma del proprio diritto nazionale che hanno beneficiari effettivi identificati a norma dell'articolo 51 e dell'articolo 52, paragrafo 4. Tale notifica include le categorie specifiche di soggetti, la descrizione delle caratteristiche e, se del caso, la base giuridica ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Essa reca inoltre l'indicazione, corredata di una motivazione dettagliata dei motivi, dell'eventuale applicazione del meccanismo di cui all'articolo 63, paragrafo 4, in ragione della forma e delle strutture specifiche dei soggetti giuridici diversi dalle società.

La Commissione comunica la notifica di cui al primo paragrafo agli altri Stati membri.

*Articolo 57***Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici affini ai trust espressi**

1. Nel caso di soggetti giuridici diversi da quelli di cui all'articolo 51, affini ai trust espressi, come le fondazioni, i titolari effettivi sono tutte le seguenti persone fisiche:

- a) i fondatori;
- b) i membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione;
- c) i membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione;
- d) i beneficiari, a meno che non si applichi l'articolo 59;
- e) qualsiasi altra persona fisica che controlli direttamente o indirettamente il soggetto giuridico.

2. Nei casi in cui i soggetti giuridici di cui al paragrafo 1 appartengono ad assetti di controllo a più livelli, qualora una qualsiasi delle posizioni elencate al paragrafo 1, sia ricoperta da un soggetto giuridico, i titolari effettivi del soggetto giuridico di cui al paragrafo 1 corrisponde:

- a) alle persone fisiche elencate al paragrafo 1; e
- b) al titolare effettivo dei soggetti giuridici che occupano una qualsiasi delle posizioni elencate al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 10 ottobre 2027 un elenco delle tipologie di soggetti giuridici i cui titolari effettivi sono identificati a norma del paragrafo 1.

La notifica di cui al primo comma è corredata di una descrizione dei seguenti elementi:

- a) la forma e le caratteristiche di base di tali soggetti giuridici;
- b) il processo attraverso il quale possono essere istituiti;
- c) il processo di accesso alle informazioni di base e alle informazioni sulla titolarità effettiva relative a tali soggetti giuridici;
- d) i siti web in cui possono essere consultati i registri centrali contenenti le informazioni sui titolari effettivi di tali soggetti giuridici, e le informazioni di contatto dei soggetti responsabili di tali registri.

4. La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un elenco delle tipologie di soggetti giuridici disciplinati dal diritto nazionale degli Stati membri che dovrebbero essere soggetti agli obblighi di cui al presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

Articolo 58

Identificazione dei titolari effettivi di trust espressi e di istituti giuridici affini

1. I titolari effettivi di trust espressi sono tutte le persone fisiche seguenti:
 - a) i costituenti;
 - b) i trustee;
 - c) i guardiani, se esistono;
 - d) i beneficiari, a meno che non si applichi l'articolo 59 o l'articolo 60;
 - e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust espresso attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi, anche attraverso una catena di controllo o di proprietà.
2. I titolari effettivi di altri istituti giuridici affini ai trust espressi sono le persone fisiche che ricoprono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui al paragrafo 1.
3. Qualora gli istituti giuridici appartengano ad assetti di controllo a più livelli e qualora una qualsiasi delle posizioni elencate al paragrafo 1, sia ricoperta da un soggetto giuridico, i titolari effettivi degli istituti giuridici corrispondono:
 - a) alle persone fisiche elencate al paragrafo 1; e
 - b) al titolare effettivo dei soggetti giuridici che occupano una qualsiasi delle posizioni elencate al paragrafo 1).
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 10 ottobre 2027 un elenco delle tipologie di istituti giuridici affini ai trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale.

La notifica è corredata di una descrizione dei seguenti elementi:

- a) la forma e le caratteristiche di base di tali istituti giuridici;
- b) il processo attraverso il quale tali istituti giuridici possono essere costituiti;
- c) il processo di accesso alle informazioni di base e alle informazioni sulla titolarità effettiva relative a tali istituti giuridici;
- d) i siti web in cui possono essere consultati i registri centrali contenenti le informazioni sui titolari effettivi di tali istituti giuridici, e le informazioni di contatto dei soggetti responsabili di tali registri.

La notifica è corredata da una motivazione che specifica le ragioni per le quali lo Stato membro ritiene che gli istituti giuridici notificati siano affini ai trust espressi e il motivo per cui abbia concluso che altri istituti giuridici disciplinati dal proprio diritto non siano affini ai trust espressi.

5. La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un elenco delle tipologie di istituti giuridici disciplinati dal diritto nazionale degli Stati membri che dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva applicati ai trust espressi, corredata delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

Articolo 59

Identificazione di una classe di beneficiari

1. Nel caso dei soggetti giuridici affini ai trust espressi di cui all'articolo 57 o, ad eccezione dei trust discrezionali, dei trust espressi e degli istituti giuridici affini di cui all'articolo 58, qualora i beneficiari debbano ancora essere determinati, si identificano la classe di beneficiari e le sue caratteristiche generali. I beneficiari appartenenti alla classe sono titolari effettivi non appena sono identificati o designati in quanto tali.

2. Nei seguenti casi sono identificate solo la classe di beneficiari e le sue caratteristiche:
 - a) schemi pensionistici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
 - b) regimi di partecipazione o di partecipazione finanziaria dei dipendenti, a condizione che gli Stati membri, a seguito di un'adeguata valutazione del rischio, abbiano concluso che presentino un basso rischio di uso improprio a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
 - c) i soggetti giuridici affini ai trust espressi di cui all'articolo 57, i trust espressi e gli istituti giuridici affini di cui all'articolo 58, a condizione che:
 - i) il soggetto giuridico, il trust espresso o l'istituto giuridico affine siano costituiti senza scopo di lucro o a fini filantropici; e
 - ii) a seguito di un'adeguata valutazione del rischio, gli Stati membri abbiano concluso che la categoria di soggetto giuridico, il trust espresso o l'istituto giuridico affine presentano un basso rischio di uso improprio a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie di soggetti giuridici, trust espressi o istituti giuridici affini di cui al paragrafo 2, unitamente a una giustificazione basata sulla valutazione del rischio specifico. La Commissione comunica tale notifica agli altri Stati membri.

Articolo 60

Identificazione dei beneficiari potenziali e dei beneficiari di default nei trust discrezionali

Nel caso di trust discrezionali, qualora i beneficiari debbano ancora essere selezionati, sono identificati i beneficiari potenziali e i beneficiari di default. I beneficiari tra i beneficiari potenziali sono titolari effettivi non appena sono selezionati in quanto tali. I beneficiari di default sono titolari effettivi quando i trustee non esercitano il loro potere discrezionale.

Se i trust discrezionali soddisfano le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 2, è individuata solo la classe dei beneficiari potenziali e dei beneficiari di default. Tali categorie di trust discrezionali sono notificate alla Commissione conformemente al paragrafo 3 di tale articolo.

Articolo 61

Identificazione dei titolari effettivi di organismi d'investimento collettivo

In deroga all'articolo 51, primo comma, e all'articolo 58, paragrafo 1, i titolari effettivi degli organismi d'investimento collettivo sono la o le persone fisiche che soddisfano una o più delle seguenti condizioni:

- a) detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 % delle unità detenute nell'organismo d'investimento collettivo;
- b) hanno la capacità di definire o influenzare la politica di investimento dell'organismo d'investimento collettivo;
- c) controllano le attività dell'organismo d'investimento collettivo con altri mezzi.

Articolo 62

Informazioni sulla titolarità effettiva

1. I soggetti giuridici e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini garantiscono che le informazioni sulla titolarità effettiva che detengono, forniscono ai soggetti obbligati nel contesto delle procedure di adeguata verifica della clientela in conformità del capo III o presentano ai registri centrali siano adeguate, accurate e aggiornate.

Le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al primo comma comprendono i seguenti elementi:

- a) tutti i nomi e i cognomi, il luogo e la data di nascita completa, l'indirizzo di residenza, il paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo, il numero del documento d'identità, quale passaporto o documento d'identità nazionale e, se esistente, il codice identificativo personale unico attribuito alla persona dal suo paese di residenza abituale, nonché una descrizione generale della fonte di tale numero;
- b) la natura e la portata dell'interesse beneficiario detenuto nel soggetto giuridico o nell'istituto giuridico attraverso una partecipazione o il controllo con altri mezzi, nonché la data a partire dalla quale l'interesse beneficiario è detenuto;
- c) informazioni sul soggetto giuridico di cui la persona fisica è il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso degli istituti giuridici di cui la persona fisica è il titolare effettivo, informazioni di base sull'istituto giuridico;
- d) se l'assetto proprietario e di controllo contiene più di un soggetto giuridico o istituto giuridico, una descrizione di tale assetto, compresi i nomi e, se esistenti, i codici identificativi dei singoli soggetti giuridici o istituti giuridici che fanno parte di tale assetto, nonché una descrizione dei rapporti tra di essi, compresa la quota dell'interesse detenuto;
- e) qualora sia identificata una classe di beneficiari a norma dell'articolo 59, una descrizione generale delle caratteristiche della classe di beneficiari;
- f) qualora siano identificati beneficiari potenziali e beneficiari di default a norma dell'articolo 60:
 - i) per le persone fisiche, il loro nome e cognome;
 - ii) per i soggetti giuridici e gli istituti giuridici, il loro nome;
 - iii) per una classe di beneficiari potenziali o beneficiari di default, la sua descrizione.

2. I soggetti giuridici e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini ottengono informazioni sulla titolarità effettiva adeguate, accurate e aggiornate entro 28 giorni di calendario dalla creazione del soggetto giuridico o dalla costituzione di un istituto giuridico. Tali informazioni sono aggiornate tempestivamente e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario da qualsiasi cambiamento, nonché su base annuale.

Articolo 63

Obblighi dei soggetti giuridici

1. Tutti i soggetti giuridici creati nell'Unione ottengono e mantengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva.

I soggetti giuridici forniscono ai soggetti obbligati, oltre alle informazioni sui loro titolari giuridici, informazioni riguardanti il titolare effettivo o i titolari effettivi, nel caso in cui i soggetti obbligati applichino misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III.

2. Un soggetto giuridico, senza indebito ritardo dopo la sua creazione, comunica le informazioni sulla titolarità effettiva al registro centrale. Qualsiasi modifica delle informazioni è comunicata al registro centrale senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario. Il soggetto giuridico verifica periodicamente di detenere informazioni aggiornate sulla sua titolarità effettiva. Come minimo, tale verifica è effettuata con cadenza annuale, come processo autonomo o nell'ambito di altri processi periodici, come la presentazione del bilancio.

I titolari effettivi di un soggetto giuridico nonché i soggetti giuridici e, nel caso degli istituti giuridici, i loro trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente che fanno parte dell'assetto proprietario o di controllo del soggetto giuridico, forniscono a tale soggetto giuridico I tutte le informazioni necessarie affinché il soggetto giuridico rispetti gli obblighi stabiliti dal presente capo o rispondano a eventuali richieste di informazioni supplementari ricevute a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1640.

3. Se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione a norma degli articoli da 51 a 57, nessuna persona è identificata come titolare effettivo, o se sussistono, per il soggetto giuridico, incertezze sostanziali e giustificate sul fatto che le persone identificate siano i titolari effettivi, i soggetti giuridici conservano le registrazioni delle azioni intraprese al fine di identificare i titolari effettivi.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, quando forniscono informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 20 del presente regolamento e dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640, i soggetti giuridici forniscono quanto segue:

- a) una dichiarazione che non vi è alcun titolare effettivo o che il titolare effettivo o i titolari effettivi non hanno potuto essere determinati, corredata di una giustificazione del motivo per cui non è stato possibile determinare il titolare effettivo a norma degli articoli da 51 a 57 del presente regolamento, e di un'indicazione degli elementi che generano incertezza in merito alle informazioni accertate;
- b) dati relativi a tutte le persone fisiche che occupano un posto di dirigente di alto livello nel soggetto giuridico equivalenti alle informazioni richieste a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento.

Ai fini del presente paragrafo, per «dirigenti di alto livello» si intendono le persone fisiche che sono membri esecutivi dell'organo di amministrazione, nonché le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in seno a un soggetto giuridico e sono responsabili della gestione quotidiana del soggetto e ne rispondono all'organo di amministrazione.

5. I soggetti giuridici mettono le informazioni raccolte a norma del presente articolo a disposizione delle autorità competenti, su richiesta e senza indugio.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono conservate per cinque anni dalla data in cui i soggetti giuridici sono sciolte o cessano altrimenti di esistere da persone designate dal soggetto per conservare i documenti o da amministratori, liquidatori o altre persone coinvolte nello scioglimento del soggetto. L'identità e le informazioni di contatto della persona responsabile di conservare le informazioni sono comunicate ai registri centrali.

Articolo 64

Obblighi del trustee

1. Nel caso di qualsiasi istituto giuridico amministrato in uno Stato membro o il cui trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine risiede o è stabilito in uno Stato membro, i trustee e le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine ottengono e mantengono le seguenti informazioni sull'istituto giuridico:

- a) informazioni di base sull'istituto giuridico;
- b) informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva, come previsto all'articolo 62;
- c) se i soggetti giuridici o gli istituti giuridici sono parti dell'istituto giuridico, informazioni di base e informazioni sulla titolarità effettiva di tali soggetti giuridici e istituti giuridici;
- d) informazioni su qualsiasi agente autorizzato ad agire per conto dell'istituto giuridico o a intraprendere qualsiasi azione in relazione a esso, e sui soggetti obbligati con i quali il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine avviano un rapporto d'affari per conto dell'istituto giuridico.

Le informazioni di cui al primo comma sono conservate per cinque anni dopo la cessazione del coinvolgimento nel trust espresso o in un istituto giuridico affine del trustee o della persona che ricopre una posizione equivalente.

2. Il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine ottiene e comunica al registro centrale le informazioni sulla titolarità effettiva e le informazioni di base sull'istituto giuridico senza indebito ritardo dopo la costituzione del trust espresso o degli istituti giuridici affini e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario. Il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine garantisce che qualsiasi cambiamento della titolarità effettiva o delle informazioni di base sull'istituto giuridico sia comunicato al registro centrale senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario.

Il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine verificano periodicamente che le informazioni da essi detenute sull'istituto giuridico a norma del paragrafo 1, primo comma, siano aggiornate. Tale verifica è effettuata almeno con cadenza annuale, come processo autonomo o nell'ambito di altri processi periodici.

3. I trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico di cui al paragrafo 1 rendono noto il proprio status e forniscono ai soggetti obbligati informazioni riguardanti i titolari effettivi nonché i beni degli istituti giuridici che devono essere gestiti nel contesto di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale, nel caso in cui tali soggetti applichino misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III.

4. I titolari effettivi di un istituto giuridico diverso dai trustee o dalle persone che ricoprono una posizione equivalente, i suoi agenti e i soggetti obbligati che gestiscono l'istituto giuridico, nonché qualsiasi persona e, nel caso degli istituti giuridici, i loro trustee, che fanno parte della struttura di controllo a più livelli dell'istituto giuridico, forniscono ai trustee o alle persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché i trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente ottemperino agli obblighi del presente capo.

5. I trustee di un trust espresso e le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine mettono le informazioni raccolte a norma del presente articolo a disposizione delle autorità competenti, su richiesta e senza indugio.

6. Nel caso di istituti giuridici le cui parti sono soggetti giuridici, se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione a norma degli articoli da 51 a 57, nessuna persona è identificata come titolare effettivo di tali soggetti giuridici, o se sussistono incertezze sostanziali e giustificate sul fatto che le persone identificate siano i titolari effettivi, i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini conservano le registrazioni delle azioni intraprese al fine di identificare il i titolari effettivi.

7. Nei casi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, quando forniscono informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 20 del presente regolamento e dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640, i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini forniscono quanto segue:

- a) una dichiarazione che non vi è alcun titolare effettivo o che i titolari effettivi non hanno potuto essere determinati, corredata di una giustificazione del motivo per cui non è stato possibile determinare il titolare effettivo a norma degli articoli da 51 a 57 del presente regolamento e di un'indicazione degli elementi che generano incertezza in merito alle informazioni accertate;
- b) i dati relativi a tutte le persone fisiche che occupano un posto di dirigente di alto livello nel soggetto giuridico parte di un istituto giuridico equivalenti alle informazioni richieste a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 65

Eccezioni agli obblighi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici

Gli articoli 63 e 64 non si applicano:

- a) alle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, a condizione che:
 - i) il controllo sulla società sia esercitato esclusivamente dalla persona fisica con i diritti di voto;
 - ii) nessun altro soggetto giuridico o nessun altro istituto giuridico faccia parte dell'assetto proprietario o di controllo della società; e
 - iii) per i soggetti giuridici stranieri di cui all'articolo 67 siano previsti dalle norme internazionali obblighi equivalenti a quelli di cui ai punti i) e ii) del presente punto;
- b) agli organismi di diritto pubblico quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴³⁾.

Articolo 66

Obblighi dei fiduciari

Gli azionisti fiduciari e gli amministratori fiduciari di un soggetto giuridico mantengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sull'identità del loro fiduciante e del titolare effettivo o dei titolari effettivi del fiduciante e comunicano tali informazioni, così come il loro status, al soggetto giuridico. Il soggetto giuridico comunica tali informazioni al registro centrale.

⁽⁴³⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

I soggetti giuridici comunicano le informazioni di cui al primo comma anche ai soggetti obbligati quando questi applicano misure di adeguata verifica della clientela conformemente al capo III.

Articolo 67

Soggetti giuridici stranieri e istituti giuridici stranieri

1. I soggetti giuridici costituiti all'esterno dell'Unione e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine che sono amministrati all'esterno dell'Unione o che risiedono o sono stabiliti all'esterno dell'Unione trasmettono le informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 62 al registro centrale dello Stato membro sul cui territorio essi:

- a) avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato;
- b) acquisiscono beni immobili, direttamente o tramite intermediari nell'Unione;
- c) acquisiscono, direttamente o tramite intermediari, uno dei seguenti beni da una persona che commercia di cui all'articolo 3, punto 3), lettere f) e j), nel contesto di un'operazione occasionale:
 - i) veicoli a motore a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - ii) natanti a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - iii) aeromobili a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- d) è loro aggiudicato un appalto pubblico per beni o servizi, o concessioni da un'amministrazione aggiudicatrice nell'Unione;

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), qualora i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione che avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato trasmettano le informazioni sulla loro titolarità effettiva al registro centrale quando:

- a) avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato associato a un rischio medio-alto o elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in base alla valutazione del rischio al livello dell'Unione o alla valutazione nazionale del rischio dello Stato membro interessato di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/1640; o
- b) la valutazione del rischio al livello dell'Unione o la valutazione nazionale del rischio dello Stato membro interessato individua che la categoria di soggetto giuridico o il settore in cui opera il soggetto giuridico creati all'esterno dell'Unione è associato, ove pertinente, a un rischio medio-alto o elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono accompagnate da una dichiarazione recante l'indicazione delle attività in relazione alle quali le medesime sono trasmesse, come anche da qualsiasi documento pertinente, e sono trasmesse:

- a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), prima dell'avvio del rapporto d'affari;
- b) nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), prima del completamento dell'acquisto;
- c) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), prima della firma del contratto.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i soggetti obbligati informano i soggetti giuridici qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 e richiedono un certificato attestante la registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro centrale per procedere al rapporto d'affari o all'operazione occasionale.

5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine che sono amministrati all'esterno dell'Unione o che risiedono o sono stabiliti all'esterno dell'Unione segnalano le modifiche apportate alle informazioni sulla titolarità effettiva trasmesse al registro centrale a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario.

L'obbligo di cui al primo comma si applica:

- a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), per l'intera durata del rapporto d'affari con il soggetto obbligato;
- b) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), finché la persona giuridica o l'istituto giuridico sia proprietario del bene immobile;
- c) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), per il periodo compreso tra la trasmissione iniziale delle informazioni al registro centrale e il completamento dell'acquisto;
- d) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), per l'intera durata del contratto.

6. Qualora il soggetto giuridico, il trustee del trust espresso o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine soddisfi le condizioni stabilite al paragrafo 1 in diversi Stati membri, un certificato attestante la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva in un registro centrale mantenuto da uno Stato membro è considerato una prova sufficiente della registrazione.

7. Qualora, al 10 luglio 2027, i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione o gli istituti giuridici amministrati all'esterno dell'Unione o il cui trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine risiede o è stabilito all'esterno dell'Unione stessa, direttamente o tramite intermediari le informazioni sulla titolarità effettiva di tali soggetti giuridici e istituti giuridici sono trasmesse al registro centrale e corredate da una motivazione per tale trasmissione entro il 10 gennaio 2028.

Tuttavia, il primo comma non si applica ai soggetti giuridici o agli istituti giuridici che abbiano acquisito beni immobili nell'Unione prima del 1° gennaio 2014.

Gli Stati membri possono decidere, sulla base del rischio, che sia applicata una data anteriore e darne notifica alla Commissione. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati membri.

8. Gli Stati membri possono, sulla base del rischio, estendere l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), ai rapporti d'affari con soggetti giuridici stranieri in corso al 10 luglio 2027 e darne notifica alla Commissione. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati membri.

Articolo 68

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente capo e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali norme relative alle sanzioni alla Commissione entro il 10 gennaio 2025 unitamente alla loro base giuridica e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica delle stesse.

2. Entro il 10 luglio 2026, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento, definendo:

- a) le categorie di violazioni soggette a sanzioni e le persone responsabili di tali violazioni;
- b) gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni soggette a sanzione;
- c) i criteri di cui tenere conto nel fissare il livello delle sanzioni.

La Commissione riesamina periodicamente l'atto delegato di cui al primo comma per garantire che siano individuate le pertinenti categorie di violazioni e che le relative sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO V

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Articolo 69

Segnalazione di sospetti

1. I soggetti obbligati e, se del caso, i loro amministratori e dipendenti collaborano pienamente con la FIU provvedendo tempestivamente a:

- a) segnalare alla FIU, di propria iniziativa, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi o le attività, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo o ad attività criminose e rispondendo, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;
- b) fornire alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie, comprese le informazioni sulle registrazioni delle operazioni, entro i termini imposti.

Devono essere segnalate a norma del primo comma tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, ivi compresi i sospetti generati dall'incapacità di applicare le misure di adeguata verifica della clientela.

Ai fini del primo comma, i soggetti obbligati rispondono a una richiesta di informazioni da parte della FIU entro cinque giorni lavorativi. In casi giustificati e urgenti, le FIU possono abbreviare tale termine anche fino a meno di 24 ore.

In deroga al terzo comma, la FIU può prorogare il termine di risposta oltre i cinque giorni lavorativi ove lo ritenga giustificato e a condizione che la proroga non comprometta l'analisi della FIU.

2. Ai fini del paragrafo 1, i soggetti obbligati valutano le operazioni o le attività svolte dai loro clienti sulla base e a fronte di qualsiasi fatto e informazione pertinente di cui siano a conoscenza o di cui siano in possesso. Se necessario, i soggetti obbligati danno priorità alla loro valutazione, tenendo conto dell'urgenza dell'operazione o dell'attività e dei rischi presenti nello Stato membro in cui sono stabiliti.

Il sospetto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), si basa sulle caratteristiche del cliente e delle sue controparti, sulle dimensioni e sulla natura dell'operazione o dell'attività, o sui relativi metodi e modelli, sul legame tra diverse operazioni o attività, sull'origine, sulla destinazione o sull'uso dei fondi o su qualsiasi altra circostanza nota al soggetto obbligato, compresa la coerenza dell'operazione o dell'attività con le informazioni ottenute a norma del capo III, come anche con il profilo di rischio del cliente.

3. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il formato da utilizzare per la segnalazione dei sospetti a norma del paragrafo 1, lettera a), e per la trasmissione delle registrazioni delle operazioni a norma del paragrafo 1, lettera b).

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo conformemente all'articolo 53 del regolamento (UE) 2024/1620.

5. Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti sugli indicatori di attività o comportamenti sospetti. Tali orientamenti sono aggiornati periodicamente.

6. L'incaricato della funzione di controllo della conformità nominato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è stabilito il soggetto obbligato che le trasmette.

7. I soggetti obbligati provvedono affinché l'incaricato della funzione di controllo della conformità nominato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, nonché qualsiasi dipendente o persona in una posizione comparabile, compresi gli agenti e i distributori, che partecipino all'esecuzione dei compiti di cui al presente articolo sia protetto dalle ritorsioni, dalle discriminazioni e da qualsiasi altro trattamento iniquo derivanti dallo svolgimento di tali compiti.

Il presente paragrafo fa salva la protezione a cui le persone di cui al primo comma possono avere diritto ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937.

8. Qualora le attività di un partenariato per la condivisione delle informazioni consentano di sapere, sospettare o avere motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati che hanno individuato i sospetti in relazione alle attività dei loro clienti possono designare fra loro l'incaricato di trasmettere una segnalazione alla FIU a norma del paragrafo 1, lettera a). La segnalazione recherà almeno il nome e le informazioni di contatto di tutti i soggetti obbligati che hanno partecipato alle attività all'origine della stessa.

Se i soggetti obbligati di cui al primo comma sono stabiliti in più Stati membri, le informazioni sono segnalate a ciascuna FIU pertinente. A tal fine, i soggetti obbligati provvedono affinché la segnalazione sia effettuata da un soggetto obbligato nel territorio degli Stati membri in cui la FIU è ubicata.

Qualora decidano di non avvalersi della possibilità di presentare un'unica segnalazione alla FIU a norma del primo comma, i soggetti obbligati includono nella loro segnalazione un riferimento al fatto che a destare il sospetto siano state le attività di un partenariato per la condivisione delle informazioni.

9. I soggetti obbligati di cui al paragrafo 8 del presente articolo conservano una copia di ogni segnalazione effettuata a norma di tale paragrafo, in conformità dell'articolo 77.

Articolo 70

Disposizioni specifiche per la segnalazione di sospetti da parte di talune categorie di soggetti obbligati

1. In deroga all'articolo 69, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), di trasmettere le informazioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, a un organo di autoregolamentazione designato dallo Stato membro.

L'organo di autoregolamentazione designato trasmette tempestivamente le informazioni di cui al primo comma alla FIU senza filtrarle.

2. I notai, gli avvocati, altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, nella misura in cui tale esenzione riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono su un cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'esenzione di cui al primo comma non si applica quando i soggetti obbligati ivi menzionati:

- a) sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto associati o nel finanziamento del terrorismo;
- b) forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; o
- c) sono a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; la conoscenza o il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive.

3. Oltre alle situazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, ove giustificato sulla base dei rischi più elevati di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo connesso a determinati tipi di operazioni, gli Stati membri possono decidere che l'esenzione di cui al paragrafo 2, primo comma, non si applichi a tali tipi di operazioni e, se del caso, imporre obblighi di segnalazione supplementari ai soggetti obbligati di cui al medesimo paragrafo. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi decisione adottata a norma del presente paragrafo. La Commissione comunica le decisioni agli altri Stati membri.

Articolo 71

Astensione dall'esecuzione di operazioni

1. I soggetti obbligati si astengono dall'eseguire un'operazione quando essi sanno o sospettano che sia collegata a proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo prima di aver presentato una segnalazione in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e di aver rispettato eventuali altre istruzioni specifiche impartite dalla FIU o dall'autorità competente in conformità del diritto applicabile. I soggetti obbligati possono eseguire l'operazione

in questione dopo aver valutato i rischi derivanti dalla sua esecuzione se non hanno ricevuto istruzioni contrarie dalla FIU entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione.

2. Qualora non sia possibile per un soggetto obbligato astenersi dall'eseguire un'operazione di cui al paragrafo 1 o qualora tale astensione possa ostacolare il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta, il soggetto obbligato informa la FIU dopo aver eseguito l'operazione.

Articolo 72

Comunicazione alla FIU

La comunicazione di informazioni alla FIU in buona fede da parte del soggetto obbligato o di un suo dipendente o amministratore in conformità degli articoli 69 e 70 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per il soggetto obbligato o per i suoi dipendenti o amministratori anche in circostanze in cui non erano precisamente a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata o meno posta in essere.

Articolo 73

Divieto di comunicazione

1. I soggetti obbligati e i loro amministratori, i dipendenti o le persone in posizione comparabile, inclusi gli agenti e i distributori, non comunicano al cliente interessato né a terzi che sono in corso di valutazione o sono state valutate operazioni o attività in applicazione dell'articolo 69, che sono in corso di trasmissione, saranno o sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 69 o 70 o che è in corso o può essere svolta un'analisi in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di autoregolamentazione quando svolgono funzioni di supervisione, né alla comunicazione ai fini di indagine e di perseguimento del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e di altre attività criminose.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione può avvenire tra soggetti obbligati appartenenti allo stesso gruppo o tra tali soggetti e le loro succursali e filiazioni stabilite in paesi terzi, a condizione che tali succursali e filiazioni si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, ai sensi dell'articolo 16, e che le politiche e le procedure a livello di gruppo siano conformi agli obblighi di cui al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione può avvenire tra soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), o soggetti di paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di una struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo della conformità, inclusi reti o partenariati.

5. Per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punti 1) e 2), e punto 3), lettere a) e b), nei casi relativi alla stessa operazione che coinvolgono due o più soggetti obbligati, nonché in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione può avvenire tra i soggetti obbligati in questione, a condizione che siano ubicati nell'Unione, o con soggetti di un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento e che siano soggetti a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali.

6. Non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo quando i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale.

Articolo 74

Segnalazioni basate su soglie in merito a operazioni su determinati beni di valore elevato

1. Le persone che commerciano beni di valore elevato segnalano alla FIU tutte le operazioni che comportano la vendita dei seguenti beni di valore elevato quando tali beni sono acquisiti a fini non commerciali:

a) veicoli a motore a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

- b) natante a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - c) aeromobile a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
2. Gli enti creditizi e gli enti finanziari che offrono servizi in relazione all'acquisto o al trasferimento di proprietà dei beni di cui al paragrafo 1 segnalano a loro volta alla FIU tutte le operazioni che effettuano per i propri clienti in relazione a tali beni.
3. Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate entro i termini imposti dalla FIU.

CAPO VI

CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 75

Scambio di informazioni nel quadro di partenariati per la condivisione delle informazioni

1. I membri di partenariati per la condivisione delle informazioni possono scambiare informazioni tra loro, ove strettamente necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al capo III e all'articolo 69 e nel rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali giudiziarie.
2. I soggetti obbligati che intendono partecipare a un partenariato per la condivisione delle informazioni ne informano le rispettive autorità di supervisione le quali, se del caso, consultandosi tra loro e con le autorità incaricate di verificare il rispetto del regolamento (UE) 2016/679, accertano che il partenariato per la condivisione delle informazioni disponga di meccanismi atti ad assicurare il rispetto del presente articolo e che sia stata effettuata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 4, lettera h). Tale accertamento ha luogo prima che abbiano inizio le attività del partenariato per la condivisione di informazioni. Se del caso, le autorità di supervisione consultano altresì le FIU.

La responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione o nazionale resta a carico dei partecipanti al partenariato per la condivisione delle informazioni.

3. Le informazioni scambiate nell'ambito di un partenariato per la condivisione delle informazioni si limitano a:
- a) informazioni sul cliente, comprese le informazioni ottenute nel corso dell'identificazione e della verifica dell'identità del cliente e, se del caso, del titolare effettivo del cliente;
 - b) informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale tra il cliente e il soggetto obbligato nonché, se del caso, sull'origine del patrimonio e sull'origine dei fondi del cliente;
 - c) informazioni sulle operazioni dei clienti;
 - d) informazioni sui fattori di rischio più elevato o più basso associati al cliente;
 - e) analisi dei rischi associati al cliente da parte del soggetto obbligato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2;
 - f) informazioni detenute dal soggetto obbligato a norma dell'articolo 77, paragrafo 1;
 - g) informazioni sui sospetti a norma dell'articolo 69.

Le informazioni di cui al primo comma sono scambiate solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione delle attività del partenariato per la condivisione delle informazioni.

4. Le seguenti condizioni si applicano alla condivisione delle informazioni nell'ambito di un partenariato per la condivisione delle informazioni:
- a) i soggetti obbligati registrano tutti i casi di condivisione delle informazioni nell'ambito del partenariato;
 - b) i soggetti obbligati non si attengono alle sole informazioni ricevute nel contesto del partenariato per l'adempimento degli obblighi del presente regolamento;

- c) i soggetti obbligati non traggono conclusioni né adottano decisioni aventi un'incidenza sul rapporto d'affari con il cliente o sull'esecuzione di operazioni occasionali per il cliente in base alle informazioni ricevute da altri partecipanti al partenariato per la condivisione delle informazioni, senza aver prima valutato tali informazioni; le informazioni ricevute nel contesto del partenariato e usate ai fini di una valutazione a seguito della quale è adottata la decisione di rifiutare o cessare un rapporto d'affari o di effettuare un'operazione occasionale sono incluse nelle registrazioni conservate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e tali registrazioni contengono un riferimento al fatto che le informazioni provengono da un partenariato per la condivisione delle informazioni;
- d) i soggetti obbligati effettuano la propria valutazione delle operazioni che coinvolgono i clienti al fine di valutare quali di queste possano essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o interessare i proventi di attività criminose;
- e) i soggetti obbligati mettono in atto adeguate misure tecniche e organizzative, comprese misure che consentono la pseudonimizzazione, per garantire un livello di sicurezza e di riservatezza proporzionato alla natura e alla portata delle informazioni scambiate;
- f) la condivisione delle informazioni è effettuata solo in relazione ai clienti:
- i) il cui comportamento o le cui attività nell'esecuzione di un'operazione sono associati a un alto rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, quale individuato in base alla valutazione del rischio al livello dell'Unione e della valutazione del rischio nazionale effettuate conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/1640;
 - ii) che rientrano in una delle situazioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e da 36 a 46 del presente regolamento; o
 - iii) per i quali i soggetti obbligati devono raccogliere informazioni supplementari al fine di determinare se sono associati a un livello più elevato di rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo;
- g) le informazioni generate con il ricorso all'intelligenza artificiale, a tecnologie di apprendimento automatico o ad algoritmi possono essere condivise solo se tali processi sono stati oggetto di un'adeguata sorveglianza umana;
- h) il trattamento dei dati personali è effettuato previa valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;
- i) le autorità competenti che sono membri di un partenariato per la condivisione delle informazioni ottengono, forniscono e scambiano informazioni solo nella misura necessaria all'esecuzione dei loro compiti a norma del pertinente diritto dell'Unione o nazionale;
- j) le autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettera c), del presente regolamento, che partecipano a un partenariato per la condivisione delle informazioni, ottengono, forniscono o scambiano dati personali e informazioni operative solo in conformità del diritto nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁴⁾ e delle disposizioni applicabili del diritto processuale penale nazionale, fra cui l'autorizzazione giudiziaria preventiva o qualsiasi altra garanzia procedurale nazionale, secondo necessità;
- k) lo scambio di informazioni sulle operazioni sospette a norma del paragrafo 3, lettera g), del presente articolo, ha luogo solo se la FIU cui è stata trasmessa la segnalazione delle operazioni sospette a norma degli articoli 69 o 70 ha acconsentito a tale comunicazione.

5. L'ulteriore trasmissione delle informazioni ricevute nel contesto di un partenariato per la condivisione delle informazioni non è ammessa, tranne se:

- a) le informazioni sono fornite a un altro soggetto obbligato a norma dell'articolo 49, paragrafo 1;
- b) le informazioni devono essere incluse in una segnalazione trasmessa alla FIU o fornite in risposta a una richiesta della FIU a norma dell'articolo 69, paragrafo 1;
- c) le informazioni sono fornite all'AMLA a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2024/1620;

⁽⁴⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

d) le informazioni sono richieste dalle autorità di contrasto o giudiziarie, fatte salve eventuali autorizzazioni preventive o altre garanzie procedurali previste dal diritto nazionale.

6. I soggetti obbligati che partecipano a partenariati per la condivisione delle informazioni definiscono le politiche e le procedure per la condivisione delle informazioni nelle loro politiche e procedure interne stabilite a norma dell'articolo 9. Tali politiche e procedure devono:

a) specificare la valutazione da effettuare per determinare la portata delle informazioni da condividere e, se pertinente per la natura delle informazioni o le garanzie giudiziarie applicabili, prevedere un accesso differenziato o limitato alle informazioni per i membri del partenariato;

b) descrivere i ruoli e le responsabilità delle parti nel partenariato per la condivisione delle informazioni;

c) individuare le valutazioni del rischio di cui il soggetto obbligato terrà conto per determinare le situazioni ad alto rischio in cui le informazioni possono essere condivise.

Le politiche e le procedure interne di cui al primo comma devono essere stabilite prima della partecipazione a un partenariato per la condivisione delle informazioni.

7. Ove ritenuto necessario dalle autorità di supervisione, i soggetti obbligati che partecipano a un partenariato per la condivisione delle informazioni commissionano un audit indipendente relativo al funzionamento di tale partenariato e ne condividono i risultati con le autorità di supervisione.

CAPO VII

PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Articolo 76

Treatmento di dati personali

1. Nella misura strettamente necessaria ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati di cui all'articolo 10 di tale regolamento, fatte salve le garanzie previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. I soggetti obbligati devono poter trattare i dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 a condizione che:

a) essi informino i loro clienti o potenziali clienti che tali categorie di dati possono essere trattate al fine di conformarsi agli obblighi del presente regolamento;

b) i dati provengano da fonti affidabili, siano accurati e aggiornati;

c) essi non adottino decisioni che diano luogo a risultati distorti e discriminatori sulla base di tali dati;

d) essi adottino misure che garantiscono un elevato livello di sicurezza a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare in termini di riservatezza.

3. I soggetti obbligati devono poter trattare i dati personali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 purché soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e purché:

a) tali dati personali riguardino il riciclaggio di denaro, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;

b) i soggetti obbligati dispongano di procedure che consentono di distinguere, nel trattamento di tali dati, tra accuse, indagini, procedimenti e condanne, tenendo conto del diritto fondamentale a un processo equo, dei diritti della difesa e della presunzione di innocenza.

4. I dati personali sono trattati dai soggetti obbligati sulla base del presente regolamento unicamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e non sono successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento a scopi commerciali è vietato.

5. I soggetti obbligati possono adottare decisioni risultanti da processi automatizzati, compresa la profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, o da processi che coinvolgono sistemi di IA quali definiti all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁵⁾ a condizione che:

- a) i dati trattati da tali sistemi siano limitati ai dati ottenuti a norma del capo III del presente regolamento;
- b) qualsiasi decisione di instaurare o rifiutare di instaurare, ovvero di mantenere, un rapporto d'affari con un cliente, o di eseguire o rifiutare di eseguire un'operazione occasionale per un cliente, o di estendere o limitare la portata delle misure di adeguata verifica della clientela applicate a norma dell'articolo 20 del presente regolamento, sia soggetta a un intervento umano significativo per garantire l'accuratezza e l'adeguatezza di tale decisione; e
- c) il cliente possa ottenere una spiegazione sulla decisione presa dal soggetto obbligato e possa impugnare tale decisione, fatta eccezione in relazione alla segnalazione di cui all'articolo 69 del presente regolamento.

Articolo 77

Conservazione dei dati

1. I soggetti obbligati conservano i documenti e le informazioni seguenti:

- a) la copia dei documenti e delle informazioni ottenuti nell'esercizio dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo III, comprese le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica;
- b) la registrazione della valutazione effettuata a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, comprese le informazioni e le circostanze considerate e i risultati di tale valutazione, indipendentemente dal fatto che tale valutazione dia luogo o meno alla segnalazione di operazioni sospette alla FIU, e una copia delle segnalazioni di operazioni sospette, ove effettuate;
- c) le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione;
- d) quando partecipano a partenariati per la condivisione delle informazioni a norma del capo VI, le copie dei documenti e delle informazioni ottenuti nel quadro di tali partenariati e le registrazioni di tutti i casi di condivisione delle informazioni.

I soggetti obbligati provvedono affinché non siano espunti i documenti, le informazioni e le registrazioni conservati a norma del presente articolo.

2. In deroga al paragrafo 1, i soggetti obbligati possono decidere di sostituire la conservazione di copie delle informazioni con la conservazione dei riferimenti a tali informazioni, a condizione che la natura e il metodo di conservazione di tali informazioni garantiscano che i soggetti obbligati possano fornire immediatamente le informazioni alle autorità competenti e che le informazioni non possano essere modificate o alterate.

I soggetti obbligati che si avvalgono della deroga di cui al primo comma definiscono nelle procedure interne elaborate a norma dell'articolo 9 le categorie di informazioni per le quali conserveranno un riferimento anziché la copia o l'originale, nonché le procedure per il recupero delle informazioni in modo da poterle fornire alle autorità competenti su richiesta.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto d'affari o dalla data di esecuzione dell'operazione occasionale, o dalla data del rifiuto di instaurare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale. Fatti salvi i periodi di conservazione dei dati raccolti ai fini di altri atti di diritto dell'Unione o del diritto nazionale in conformità del regolamento (UE) 2016/679, i soggetti obbligati cancellano i dati personali alla scadenza di tale periodo di cinque anni.

Le autorità competenti possono prescrivere, caso per caso, l'ulteriore conservazione delle informazioni di cui al primo comma, a condizione che tale conservazione sia necessaria a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale periodo di conservazione supplementare non eccede i cinque anni.

⁽⁴⁵⁾ Regolamento (UE) 2024/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

4. Se, al 10 luglio 2027, procedimenti giudiziari relativi alla prevenzione, all'individuazione, all'indagine o al perseguimento di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono pendenti in uno Stato membro e un soggetto obbligato detiene informazioni o documenti relativi a detti procedimenti pendenti, il soggetto obbligato può conservare tali informazioni o tali documenti per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 luglio 2027.

Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti per un ulteriore periodo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di un tale ulteriore periodo di conservazione al fine di prevenire, individuare, indagare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 78

Trasmissione dei dati alle autorità competenti

I soggetti obbligati predispongono sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioni della loro FIU o di altre autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto per un periodo di cinque anni da tale richiesta un rapporto d'affari con una data persona e quale ne sia o ne sia stata la natura, tramite canali sicuri e in modo tale da garantire la completa riservatezza delle richieste.

CAPO VIII

MISURE PER MITIGARE I RISCHI DERIVANTI DA STRUMENTI ANONIMI

Articolo 79

Conti anonimi e azioni al portatore e certificati azionari al portatore

1. Agli enti creditizi, agli enti finanziari e ai prestatori di servizi per le crypto-attività è fatto divieto di tenere conti bancari e di pagamento anonimi, libretti di risparmio anonimi, cassette di sicurezza anonime o conti di crypto-attività anonimi, nonché qualsiasi conto che consenta altrimenti l'anonimizzazione dell'intestatario del conto cliente ovvero l'anonimizzazione o un maggiore offuscamento delle operazioni, anche attraverso monete incentrate sull'anonimato.

I titolari e i beneficiari di conti bancari o di pagamento anonimi, libretti di risparmio anonimi, cassette di sicurezza anonime detenute da enti creditizi o finanziari o conti di crypto-attività anonimi sono soggetti a misure di adeguata verifica della clientela prima che tali conti, libretti di risparmio o cassette di sicurezza siano utilizzati in qualsiasi modo.

2. Gli enti creditizi e gli enti finanziari che agiscono in qualità di soggetti convenzionatori ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁶⁾ non accettano pagamenti effettuati con carte prepagate anonime emesse in paesi terzi, salvo altrimenti disposto nelle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 28 del presente regolamento sulla base del basso livello di rischio comprovato.

3. Le società non possono emettere azioni al portatore e convertono tutte le azioni al portatore esistenti in azioni nominative, le accentrano ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 909/2014 o le depositano presso un ente finanziario entro il 10 luglio 2029. Tuttavia le società i cui titoli sono quotati su un mercato regolamentato o le cui azioni sono emesse come titoli detenuti presso un intermediario mediante accentramento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), di tale regolamento o attraverso un'emissione diretta in forma dematerializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del medesimo regolamento sono autorizzate a emettere nuove azioni al portatore e a detenere quelle esistenti. Per le azioni al portatore esistenti che non sono convertite, accentrate o depositate entro il 10 luglio 2029, tutti i diritti di voto e i diritti di distribuzione connessi a tali azioni sono automaticamente sospesi fintantoché non saranno convertite, accentrate o depositate. Tutte tali azioni non convertite, accentrate o depositate entro il 10 luglio 2030 sono annullate, con conseguente diminuzione del capitale azionario pari all'importo corrispondente.

Alle società è fatto divieto di emettere certificati azionari al portatore che non siano detenuti presso un intermediario.

⁽⁴⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

Articolo 80

Limiti ai pagamenti in contanti di importo elevato in cambio di beni o servizi

1. Le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10 000 EUR o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.
2. Gli Stati membri possono adottare limiti inferiori previa consultazione della Banca centrale europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE del Consiglio ⁽⁴⁷⁾. Tali limiti inferiori sono notificati alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.
3. I limiti inferiori al limite di cui al paragrafo 1 già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi. Gli Stati membri notificano tali limiti alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.
4. Il limite di cui al paragrafo 1 non si applica:
 - a) ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione;
 - b) ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE e dei prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366.

I pagamenti o i depositi di cui al primo comma, lettera b), che siano al di sopra del limite, sono segnalati alla FIU entro i termini da essa imposti.

5. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure appropriate, compresa l'imposizione di sanzioni, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della loro professione e sono sospettate di una violazione del limite di cui al paragrafo 1 o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri.
6. Il livello complessivo delle sanzioni è calcolato, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, in modo da produrre risultati proporzionati alla gravità della violazione, scoraggiando così di fatto ulteriori reati dello stesso tipo.
7. Se, per cause di forza maggiore, diventano indisponibili a livello nazionale mezzi di pagamento tramite fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, diversi dalle banconote e dalle monete, gli Stati membri possono sospendere temporaneamente l'applicazione del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 2 del presente articolo e ne informano senza indugio la Commissione. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione in merito alla durata prevista dell'indisponibilità di mezzi di pagamento tramite fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, diversi dalle banconote e dalle monete e alle misure adottate dagli Stati membri per ripristinarne la disponibilità.

Se, sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro, ritiene che la sospensione dell'applicazione del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 2 non sia giustificata da un caso di forza maggiore, la Commissione adotta una decisione, di cui è destinatario tale Stato membro, con la quale chiede la revoca immediata di tale sospensione.

⁽⁴⁷⁾ Decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42).

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1

Cooperazione tra le FIU e l'EPPO

Articolo 81

Cooperazione tra le FIU e l'EPPO

1. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuna FIU comunica senza indebito ritardo all'EPPO i risultati delle proprie analisi e ogni altra informazione pertinente qualora vi siano ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di riciclaggio e altre attività criminose in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.

Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA, in consultazione con l'EPPO, elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il formato che le FIU devono utilizzare per la segnalazione di informazioni all'EPPO.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma del presente paragrafo in conformità dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2024/1620.

2. Le FIU rispondono tempestivamente alle richieste di informazioni dell'EPPO in relazione alle attività di riciclaggio e ad altre attività criminose di cui al paragrafo 1.

3. Le FIU e l'EPPO possono scambiarsi i risultati delle analisi strategiche, comprese le tipologie e gli indicatori di rischio, se tali analisi si riferiscono alle attività di riciclaggio e ad altre attività criminose di cui al paragrafo 1.

Articolo 82

Richieste di informazioni all'EPPO

1. L'EPPO risponde senza indebito ritardo alle richieste motivate di informazioni da parte di una FIU qualora tali informazioni siano necessarie per lo svolgimento delle funzioni della FIU a norma del capo 3 della direttiva (UE) 2024/1640.

2. L'EPPO può rinviare o rifiutare la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 qualora fornirle rischierebbe di pregiudicare il corretto svolgimento e la riservatezza di un'indagine in corso. L'EPPO comunica tempestivamente alla FIU richiedente il rinvio o il rifiuto di fornire le informazioni richieste, compresi i relativi motivi.

SEZIONE 2

Cooperazione tra le FIU e l'OLAF

Articolo 83

Cooperazione tra le FIU e l'OLAF

1. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁸⁾, ciascuna FIU trasmette senza ritardo all'OLAF i risultati delle proprie analisi e ogni altra informazione pertinente qualora vi siano ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di frode o corruzione ovvero ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione alle quali l'OLAF potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all'articolo 8 di tale regolamento.

⁽⁴⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

2. Le FIU rispondono tempestivamente alle richieste di informazioni dell'OLAF in relazione all'attività di frode o corruzione ovvero ad ogni altra attività illecita di cui al paragrafo 1.

3. Le FIU e l'OLAF possono scambiarsi i risultati delle analisi strategiche, comprese le tipologie e gli indicatori di rischio, se tali analisi si riferiscono alle attività di frode o corruzione ovvero ad ogni altra attività illecita di cui al paragrafo 1.

Articolo 84

Richieste di informazioni all'OLAF

1. L'OLAF risponde tempestivamente alle richieste motivate di informazioni da parte di una FIU qualora tali informazioni siano necessarie per lo svolgimento delle funzioni della FIU a norma del capo III della direttiva (UE) 2024/1640.

2. L'OLAF può rinviare o rifiutare la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 qualora fornirle rischierebbe di avere un impatto negativo su un'indagine in corso. L'OLAF comunica tempestivamente alla FIU richiedente tale rinvio o rifiuto, compresi i relativi motivi.

SEZIONE 3

Altre disposizioni

Articolo 85

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 29, 30, 31, 34, 43, 52 e 68 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 9 luglio 2024.

3. La delega di potere di cui agli articoli 29, 30, 31, 34, 43, 52 e 68 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29, 30, 31 o 34 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

7. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 43, 52 o 68 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 86***Procedura di comitato**

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2023/1113, indicato nel presente testo come «il comitato». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 87***Riesame**

Entro il 10 luglio 2032 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione.

Il primo riesame comprende una valutazione:

- a) dei sistemi nazionali di segnalazione dei sospetti a norma dell'articolo 69 e degli ostacoli e delle possibilità relativi all'istituzione di un sistema di segnalazione unico a livello dell'Unione;
- b) dell'adeguatezza del quadro in materia di trasparenza della titolarità effettiva al fine di mitigare i rischi associati ai soggetti giuridici e agli istituti giuridici.

*Articolo 88***Relazioni**

Entro il 10 luglio 2030 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni in cui valuta la necessità e la proporzionalità delle seguenti misure:

- a) ridurre la soglia fissata al 25 % per l'identificazione della titolarità effettiva dei soggetti giuridici attraverso una partecipazione;
- b) ampliare l'ambito di applicazione dei beni di valore elevato per includervi articoli e accessori di abbigliamento di valore elevato;
- c) ampliare l'ambito di applicazione delle comunicazioni basate su soglie di cui all'articolo 74 per includervi la vendita di altri beni, introdurre formati armonizzati per la segnalazione di tali operazioni sulla base dell'utilità di dette segnalazioni per le FIU e ampliare l'ambito di applicazione delle informazioni raccolte presso le persone che commerciano nelle zone franche;
- d) adeguare il limite per i pagamenti in contanti di importo elevato.

*Articolo 89***Relazione con la direttiva (UE) 2015/849**

I riferimenti al regolamento (UE) 2015/849 si intendono fatti al presente regolamento e alla direttiva (UE) 2024/1640 e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato VI del presente regolamento.

*Articolo 90***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 luglio 2027, salvo per quanto riguarda i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere n) e o), ai quali si applica a decorrere dal 10 luglio 2029.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 31 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

La presidente

H. LAHBIB

ALLEGATO I

Elenco indicativo delle variabili di rischio

Il seguente è un elenco non esaustivo delle variabili di rischio di cui soggetti obbligati tengono conto quando elaborano la valutazione del rischio a norma dell'articolo 10 e quando determinano in che misura applicare le misure di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 20:

- a) variabili di rischio relative alla clientela:
 - i) l'attività commerciale o professionale del cliente e del suo titolare effettivo;
 - ii) la reputazione del cliente e del suo titolare effettivo;
 - iii) la natura e il comportamento del cliente e del suo titolare effettivo;
 - iv) le giurisdizioni in cui hanno sede il cliente e il suo titolare effettivo;
 - v) le giurisdizioni che costituiscono le principali sedi di attività del cliente e del suo titolare effettivo;
 - vi) le giurisdizioni in cui il cliente e il suo titolare effettivo hanno legami personali pertinenti;
- b) variabili di rischio relative a prodotti, servizi o operazioni:
 - i) lo scopo del conto o del rapporto;
 - ii) la regolarità o durata del rapporto d'affari;
 - iii) il livello dei beni depositati dal cliente o il volume delle operazioni effettuate;
 - iv) il livello di trasparenza o di opacità del prodotto, del servizio o dell'operazione;
 - v) la complessità del prodotto, del servizio o dell'operazione;
 - vi) il valore o le dimensioni del prodotto, del servizio o dell'operazione;
- c) variabili di rischio relative ai canali di distribuzione:
 - i) la misura in cui il rapporto d'affari è condotto a distanza;
 - ii) la presenza di intermediari o intermediari di presentazione di cui il cliente potrebbe avvalersi e la natura del loro rapporto con il cliente;
- d) variabile di rischio relativa all'assicurazione vita e ad altre assicurazioni legate ad investimenti:
 - i) il livello di rischio presentato dal beneficiario della polizza assicurativa.

ALLEGATO II

Fattori indicativi di situazioni a basso rischio

Il seguente è un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicativi di situazioni potenzialmente a basso rischio di cui all'articolo 20:

- 1) fattori di rischio relativi alla clientela:
 - a) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione (ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi), che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
 - b) amministrazioni o imprese pubbliche;
 - c) clienti che sono residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al punto 3;
- 2) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:
 - a) contratti di assicurazione vita a basso premio;
 - b) contratti di assicurazione-pensione, a condizione che non comportino opzioni di riscatto anticipato e non possano servire da garanzia reale;
 - c) regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
 - d) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;
 - e) prodotti in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà (ad esempio alcuni tipi di moneta elettronica);
- 3) fattori di rischio geografici — registrazione, residenza, stabilimento nei paesi seguenti:
 - a) Stati membri;
 - b) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di AML/CFT;
 - c) paesi terzi che fonti credibili valutano essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;
 - d) paesi terzi che, sulla base di fonti credibili quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicati, hanno obblighi di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni riviste del GAFI e attuano tali obblighi in modo efficace.

ALLEGATO III

Fattori indicativi di situazioni ad alto rischio

Il seguente è un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicativi di situazioni potenzialmente ad alto rischio di cui all'articolo 20:

- 1) fattori di rischio relativi alla clientela:
 - a) rapporti d'affari o operazioni occasionali che sono condotti in circostanze anomale;
 - b) clienti che sono residenti nelle aree geografiche ad alto rischio di cui al punto 3;
 - c) soggetti giuridici o istituti giuridici qualificabili come società veicolo di intestazione patrimoniale;
 - d) società che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore;
 - e) attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di denaro contante;
 - f) assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività;
 - g) clienti cittadini di paesi terzi che chiedono diritti di soggiorno in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimento, inclusi i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività per il bene pubblico e i contributi al bilancio statale;
 - h) clienti che sono soggetti giuridici o istituti giuridici creati o istituiti in una giurisdizione in cui non hanno attività economiche reali, una presenza economica sostanziale o una motivazione economica apparente;
 - i) clienti che sono di proprietà diretta o indiretta di uno o più dei soggetti o istituti di cui alla lettera h);
- 2) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:
 - a) private banking;
 - b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
 - c) incasso di pagamenti ricevuti da terzi ignoti o non collegati;
 - d) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
 - e) operazioni relative a petrolio, armi, pietre o metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette;
- 3) fattori di rischio geografici:
 - a) paesi terzi soggetti a un controllo rafforzato o altrimenti identificati dal GAFI in ragione delle carenze di conformità nei loro sistemi AML/CFT;
 - b) paesi terzi che fonti credibili o processi riconosciuti, quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicati, riconoscono essere privi di efficaci sistemi di AML/CFT;
 - c) paesi terzi che fonti credibili o processi riconosciuti valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose;

- d) paesi terzi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, ad esempio, dall'Unione o dalle Nazioni Unite;
 - e) paesi terzi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali;
 - f) paesi terzi che fonti credibili o processi riconosciuti valutano favorire l'opacità finanziaria:
 - i) ponendo ostacoli alla cooperazione e allo scambio di informazioni con altre giurisdizioni;
 - ii) disponendo norme tassative in materia di segreto societario o bancario che impediscono agli enti e ai loro dipendenti di fornire alle autorità competenti informazioni relative ai clienti, anche mediante ammende e sanzioni;
 - iii) disponendo controlli insufficienti per la creazione di soggetti giuridici o per la creazione di istituti giuridici; o
 - iv) non prescrivendo la registrazione o la conservazione delle informazioni sulla titolarità effettiva in una banca dati o in un registro centrali.
-

ALLEGATO IV

Elenco dei beni di valore elevato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 54):

- 1) articoli di gioielleria o di oreficeria di valore superiore a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - 2) orologi di valore superiore a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - 3) veicoli a motore di prezzo superiore a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - 4) aeromobile di valore superiore a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - 5) natante di valore superiore a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
-

ALLEGATO V

Metalli preziosi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 55):

- a) oro
- b) argento
- c) platino
- d) iridio
- e) osmio
- f) palladio
- g) rodio
- h) rutenio

Pietre preziose di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 55):

- a) diamante
 - b) rubino
 - c) zaffiro
 - d) smeraldo
-

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Direttiva (UE) 2015/849	Direttiva (UE) 2024/1640	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	—	—
Articolo 1, paragrafo 2	—	—
Articolo 1, paragrafo 3	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)
Articolo 1, paragrafo 4	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)
Articolo 1, paragrafo 5	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)
Articolo 1, paragrafo 6	—	Articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2)
Articolo 2, paragrafo 1	—	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 2	—	Articolo 4
Articolo 2, paragrafo 3	—	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 4	—	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 5	—	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 6	—	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 7	—	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 8	—	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 9	—	Articolo 4, paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 6
Articolo 3, punto 1)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 5)
Articolo 3, punto 2)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 6)
Articolo 3, punto 3)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 4)
Articolo 3, punto 4)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 3)
Articolo 3, punto 5)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 47)
Articolo 3, punto 6)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 28)
Articolo 3, punto 6), lettera a)	—	Articoli da 51 a 55
Articolo 3, punto 6), lettera b)	—	Articolo 58
Articolo 3, punto 6), lettera c)	—	Articolo 57
Articolo 3, punto 7)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 11)
Articolo 3, punto 8)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 22)
Articolo 3, punto 9)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 34), e articolo 2, paragrafo 2

Direttiva (UE) 2015/849	Direttiva (UE) 2024/1640	Presente regolamento
Articolo 3, punto 10)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 35), e articolo 2, paragrafo 5
Articolo 3, punto 11)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 36)
Articolo 3, punto 12)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 40)
Articolo 3, punto 13)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 19)
Articolo 3, punto 14)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 12)
Articolo 3, punto 15)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 41)
Articolo 3, punto 16)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 17)
Articolo 3, punto 17)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 23)
Articolo 3, punto 18)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 7)
Articolo 3, punto 19)	—	—
Articolo 4	Articolo 3	—
Articolo 5	—	—
Articolo 6	Articolo 7	—
Articolo 7	Articolo 8	—
Articolo 8, paragrafo 1	—	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	—	Articolo 10, paragrafi 2 e 3
Articolo 8, paragrafo 3	—	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 4	—	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 5	—	Articolo 9, paragrafi 2 e 3
Articolo 9	—	Articolo 29
Articolo 10, paragrafo 1	—	Articolo 79, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	—	Articolo 79, paragrafo 3
Articolo 11	—	Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5
Articolo 12	—	Articolo 19, paragrafo 7, e articolo 79, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 1	—	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	—	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3	—	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 4	—	Articolo 20, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 5	—	Articolo 47
Articolo 13, paragrafo 6	—	Articolo 22, paragrafo 4

Direttiva (UE) 2015/849	Direttiva (UE) 2024/1640	Presente regolamento
Articolo 14, paragrafo 1	—	Articolo 23, paragrafi 1 e 4
Articolo 14, paragrafo 2	—	Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	—	Articolo 23, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 4	—	Articolo 21, paragrafi 1 e 2
Articolo 14, paragrafo 5	—	Articolo 26, paragrafi 2 e 3
Articolo 15	—	Articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 33
Articolo 16	—	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 17	—	—
Articolo 18, paragrafo 1	—	Articolo 34, paragrafo 1 e 8
Articolo 18, paragrafo 2	—	Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 3	—	Articolo 34, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 4	—	—
Articolo 18 bis, paragrafo 1	—	Articolo 29, paragrafo 4
Articolo 18 bis, paragrafo 2	—	Articolo 29, paragrafi 5 e 6, e articolo 35, lettera a)
Articolo 18 bis, paragrafo 3	—	Articolo 29, paragrafi 5 e 6, e articolo 35, lettera b)
Articolo 18 bis, paragrafo 4	—	—
Articolo 18 bis, paragrafo 5	—	Articolo 29, paragrafo 6
Articolo 19	—	Articolo 36
Articolo 20	—	Articolo 9, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 42, paragrafo 1
Articolo 20, lettera a)	—	Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e articolo 20, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 20, lettera b)	—	Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 20 -bis	—	Articolo 43
Articolo 21	—	Articolo 44
Articolo 22	—	Articolo 45
Articolo 23	—	Articolo 46
Articolo 24	—	Articolo 39
Articolo 25	—	Articolo 48, paragrafo 1
Articolo 26	—	Articolo 48

Direttiva (UE) 2015/849	Direttiva (UE) 2024/1640	Presente regolamento
Articolo 27	—	Articolo 49
Articolo 28	—	Articolo 48, paragrafo 3
Articolo 29	—	—
Articolo 30, paragrafo 1	—	Articolo 63, paragrafi 1, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 4, e articolo 68
Articolo 30, paragrafo 2	—	Articolo 63, paragrafo 5
Articolo 30, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 1	—
Articolo 30, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafi 7 e 10	Articolo 24
Articolo 30, paragrafo 5, primo comma	Articolo 11 e articolo 12, paragrafo 2	—
Articolo 30, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 30, paragrafo 5, terzo comma	—	—
Articolo 30, paragrafo 5 bis	Articolo 11, paragrafo 4, e articolo 13, paragrafo 12	—
Articolo 30, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3	—
Articolo 30, paragrafo 7	Articolo 61, paragrafo 2	—
Articolo 30, paragrafo 8	—	Articolo 22, paragrafo 7
Articolo 30, paragrafo 9	Articolo 15	—
Articolo 30, paragrafo 10	Articolo 10, paragrafi 19 e 20	—
Articolo 31, paragrafo 1	—	Articolo 58, articolo 64, paragrafo 1, e articolo 68
Articolo 31, paragrafo 2	—	Articolo 64, paragrafo 3
Articolo 31, paragrafo 3	—	Articolo 64, paragrafo 5
Articolo 31, paragrafo 3 bis	Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 67
Articolo 31, paragrafo 4, primo comma	Articolo 11 e articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 31, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 31, paragrafo 4, terzo comma	—	—
Articolo 31, paragrafo 4, quarto comma	Articolo 11, paragrafo 2	—
Articolo 31, paragrafo 4 bis	Articolo 11, paragrafo 4, e articolo 13, paragrafo 12	—
Articolo 31, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafi 7 e 10	Articolo 24
Articolo 31, paragrafo 6	—	Articolo 22, paragrafo 7
Articolo 31, paragrafo 7	Articolo 61, paragrafo 2	—
Articolo 31, paragrafo 7 bis	Articolo 15	—

Direttiva (UE) 2015/849	Direttiva (UE) 2024/1640	Presente regolamento
Articolo 31, paragrafo 9	Articolo 10, paragrafi 19 e 20	—
Articolo 31, paragrafo 10	—	Articolo 58, paragrafo 4
Articolo 31 bis	Articolo 17, paragrafo 1	—
Articolo 32, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1	—
Articolo 32, paragrafo 2	Articolo 62, paragrafo 1	—
Articolo 32, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma, paragrafi 4 e 5	—
Articolo 32, paragrafo 4	Articolo 21, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1, primo comma	—
Articolo 32, paragrafo 5	Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 32, paragrafo 6	Articolo 22, paragrafo 2	—
Articolo 32, paragrafo 7	Articolo 24, paragrafo 1	—
Articolo 32, paragrafo 8	Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma	—
Articolo 32, paragrafo 9	Articolo 21, paragrafo 4	—
Articolo 32 bis, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1	—
Articolo 32 bis, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2	—
Articolo 32 bis, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 3	—
Articolo 32 bis, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 5	—
Articolo 32 ter	Articolo 18	—
Articolo 33, paragrafo 1	—	Articolo 69, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 2	—	Articolo 69, paragrafo 6
Articolo 34, paragrafo 1	—	Articolo 70, paragrafo 1
Articolo 34, paragrafo 2	—	Articolo 70, paragrafo 2
Articolo 34, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 5	—
Articolo 35	—	Articolo 71
Articolo 36	Articolo 42	—
Articolo 37	—	Articolo 72
Articolo 38	Articolo 60, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, articolo 14 e articolo 69, paragrafo 7
Articolo 39	—	Articolo 73
Articolo 40	—	Articolo 77

Direttiva (UE) 2015/849	Direttiva (UE) 2024/1640	Presente regolamento
Articolo 41	Articolo 70	Articolo 76
Articolo 42	—	Articolo 78
Articolo 43	—	—
Articolo 44, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1	—
Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2	—
Articolo 44, paragrafo 3	—	—
Articolo 44, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafi 3 e 6	—
Articolo 45, paragrafo 1	—	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 45, paragrafo 2	—	Articolo 8, paragrafi 3, 4, e 5-
Articolo 45, paragrafo 3	—	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 45, paragrafo 4	Articolo 48	—
Articolo 45, paragrafo 5	—	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 45, paragrafo 6	—	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 45, paragrafo 7	—	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 45, paragrafo 8	—	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 45, paragrafo 9	Articolo 41, paragrafo 1	—
Articolo 45, paragrafo 10	Articolo 41, paragrafo 2	—
Articolo 45, paragrafo 11	Articolo 41, paragrafo 3	—
Articolo 46, paragrafo 1	—	Articoli 12 e 15
Articolo 46, paragrafo 2	Articolo 39, paragrafo 2	—
Articolo 46, paragrafo 3	Articolo 28, paragrafo 1	—
Articolo 46, paragrafo 4	—	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 47, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 1	—
Articolo 47, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 48, paragrafo 1	Articolo 37, paragrafo 1	—
Articolo 48, paragrafo 1 bis	Articolo 37, paragrafo 5, e articolo 62, paragrafo 1	—
Articolo 48, paragrafo 2	Articolo 37, paragrafi 2 e 6	—
Articolo 48, paragrafo 3	Articolo 37, paragrafo 7	—

Direttiva (UE) 2015/849	Direttiva (UE) 2024/1640	Presente regolamento
Articolo 48, paragrafo 4	Articoli 37, paragrafo 1, primo comma, articolo 46 e articolo 54, paragrafo 4	—
Articolo 48, paragrafo 5	Articolo 46, paragrafi 2 e 3, e articolo 47	—
Articolo 48, paragrafo 6	Articolo 40, paragrafo 1	—
Articolo 48, paragrafo 7	Articolo 40, paragrafo 2	—
Articolo 48, paragrafo 8	Articolo 40, paragrafo 4	—
Articolo 48, paragrafo 9	Articolo 37, paragrafo 3	—
Articolo 48, paragrafo 10	Articolo 40, paragrafo 3	—
Articolo 49	Articolo 61, paragrafo 1	—
Articolo 50	Articolo 63	—
Articolo 50 bis	Articolo 61, paragrafo 3	—
Articolo 51	—	—
Articolo 52	Articolo 29	—
Articolo 53	Articolo 31	—
Articolo 54	Articolo 33	—
Articolo 55	Articolo 34	—
Articolo 56	Articolo 30, paragrafi 2 e 3	—
Articolo 57	Articolo 35	—
Articolo 57 bis, paragrafo 1	Articolo 67, paragrafo 1	—
Articolo 57 bis, paragrafo 2	Articolo 67, paragrafo 2	—
Articolo 57 bis, paragrafo 3	Articolo 67, paragrafo 3	—
Articolo 57 bis, paragrafo 4	Articolo 44, articolo 46, paragrafo 1, e articolo 47, paragrafo 1	—
Articolo 57 bis, paragrafo 5	Articolo 51	—
Articolo 57 ter	Articolo 68	—
Articolo 58, paragrafo 1	Articolo 53, paragrafo 1	—
Articolo 58, paragrafo 2	Articolo 53, paragrafi 2 e 3	—
Articolo 58, paragrafo 3	Articolo 53, paragrafo 4	—
Articolo 58, paragrafo 4	—	—
Articolo 58, paragrafo 5	Articolo 53, paragrafo 5	—
Articolo 59, paragrafo 1	Articolo 55, paragrafo 1	—
Articolo 59, paragrafo 2	Articolo 55, paragrafo 2, e articolo 56, paragrafi 2 e 3	—
Articolo 59, paragrafo 3	Articolo 55, paragrafo 3	—
Articolo 59, paragrafo 4	Articolo 55, paragrafo 4	—

Direttiva (UE) 2015/849	Direttiva (UE) 2024/1640	Presente regolamento
Articolo 60, paragrafo 1	Articolo 58, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3.	—
Articolo 60, paragrafo 2	Articolo 58, paragrafo 2, terzo comma	—
Articolo 60, paragrafo 3	Articolo 58, paragrafo 4	—
Articolo 60, paragrafo 4	Articolo 53, paragrafo 6	—
Articolo 60, paragrafo 5	Articolo 53, paragrafo 7	—
Articolo 60, paragrafo 6	Articolo 53, paragrafo 8	—
Articolo 61	Articolo 60	—
Articolo 62, paragrafo 1	Articolo 59, paragrafo 1	—
Articolo 62, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 6	—
Articolo 62, paragrafo 3	Articolo 59, paragrafo 2	—
Articolo 63	—	—
Articolo 64	—	Articolo 85
Articolo 64 bis	Articolo 72	Articolo 86
Articolo 65	—	—
Articolo 66	—	—
Articolo 67	—	—
Articolo 68	—	—
Articolo 69	—	—
Allegato I	—	Allegato I
Allegato II	—	Allegato II
Allegato III	—	Allegato III
Allegato IV	—	—



2024/1640

19.6.2024

DIRETTIVA (UE) 2024/1640 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2024

relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva definisce un quadro giuridico completo, che la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ha ulteriormente rafforzato affrontando i rischi emergenti e aumentando la trasparenza della titolarità effettiva. Nonostante i risultati ottenuti nell'ambito di tale quadro giuridico, l'esperienza ha dimostrato che la direttiva (UE) 2015/849 dovrebbe essere ulteriormente migliorata per mitigare adeguatamente i rischi e individuare efficacemente i tentativi di abuso del sistema finanziario dell'Unione per scopi criminosi, nonché per migliorare l'integrità del mercato interno.
- (2) Dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2015/849 sono stati individuati vari settori in cui sussisterebbe la necessità di modifiche al fine di garantire la necessaria resilienza e la capacità del sistema finanziario dell'Unione di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
- (3) Nell'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 sono state individuate differenze significative nelle pratiche e negli approcci adottati dalle autorità competenti in tutta l'Unione, nonché la mancanza di meccanismi sufficientemente efficaci per la cooperazione transfrontaliera. È pertanto opportuno definire obblighi più chiari che dovrebbero contribuire ad agevolare la cooperazione in tutta l'Unione, consentendo nel contempo agli Stati membri di tenere conto delle specificità dei rispettivi sistemi nazionali.

⁽¹⁾ GU C 210 del 25.5.2022, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 152 del 6.4.2022, pag. 89.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2024.

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

- (4) La presente direttiva fa parte di un pacchetto completo volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo («AML/CFT»). La presente direttiva e i regolamenti (UE) 2023/1113⁽⁶⁾ (UE) 2024/1624⁽⁷⁾ e (UE) 2024/1620⁽⁸⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio costituiranno insieme il quadro giuridico che disciplina gli obblighi in materia di AML/CFT che devono essere soddisfatti dai soggetti obbligati e che sono alla base del quadro istituzionale dell'Unione in materia di AML/CFT, compresa l'istituzione di un'autorità per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AMLA).
- (5) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate a livello dell'Unione che non tengono conto del coordinamento e della cooperazione internazionali avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza le misure adottate in materia dall'Unione dovrebbero essere compatibili e altrettanto rigorose rispetto alle altre iniziative intraprese a livello internazionale. L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, i rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottate dal GAFI nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI») e alle successive modifiche di tali standard.
- (6) Le minacce, i rischi e le vulnerabilità specifici legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che colpiscono taluni settori economici a livello nazionale diminuiscono la capacità degli Stati membri di contribuire all'integrità e alla solidità del sistema finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri, una volta individuati tali settori e rischi specifici, di decidere di applicare gli obblighi in materia di AML/CFT a settori aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal regolamento (UE) 2024/1624. Al fine di preservare l'efficacia del mercato interno e del sistema di AML/CFT dell'Unione, la Commissione dovrebbe essere in grado, con il sostegno dell'AMLA, di valutare se l'applicazione prevista da parte degli Stati membri degli obblighi in materia di AML/CFT ad altri settori sia giustificata. Nei casi in cui, in relazione a settori specifici, gli interessi dell'Unione siano conseguiti al meglio intervenendo a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro che intende applicare gli obblighi in materia di AML/CFT a tali settori della sua intenzione di agire a livello dell'Unione e lo Stato membro dovrebbe astenersi dall'adottare le misure nazionali previste, salvo che non siano intese ad affrontare un rischio urgente.
- (7) Alcune categorie di soggetti obbligati sono soggette a obblighi di licenza o a requisiti normativi per la prestazione dei loro servizi, mentre per altre categorie di operatori l'accesso alla professione non è regolamentato. Indipendentemente dal quadro che si applica all'esercizio della professione o dell'attività, tutti i soggetti obbligati agiscono in qualità di custodi del sistema finanziario dell'Unione e devono sviluppare competenze specifiche in materia di AML/CFT per svolgere tale compito. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di offrire formazione alle persone che desiderano accedere alla professione di tali soggetti per consentire loro di svolgere le loro funzioni. Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione, ad esempio, l'inclusione di corsi in materia di AML/CFT nell'offerta accademica collegata a tali professioni o la cooperazione con le associazioni professionali per formare a tali professioni le persone agli esordi.
- (8) Qualora i soggetti obbligati non siano soggetti a specifici obblighi di licenza o di registrazione, gli Stati membri dovrebbero predisporre sistemi che consentano ai supervisori di conoscere con certezza l'entità della popolazione sottoposta alla loro supervisione al fine di garantire l'adeguata supervisione di tali soggetti obbligati. Ciò non significa che gli Stati membri debbano imporre obblighi di registrazione specifici in materia di AML/CFT qualora ciò non sia necessario per l'identificazione dei soggetti obbligati, come avviene ad esempio quando la registrazione ai fini dell'IVA consente l'identificazione degli operatori che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>).

- (9) I supervisori dovrebbero assicurarsi che le persone che gestiscono effettivamente attività di cambiavalute, di uffici per l'incasso di assegni, di prestatori di servizi relativi a società o trust o di prestatori di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi, nonché società di partecipazione miste finanziarie, soddisfino requisiti di onorabilità e agiscano con onestà e integrità e dispongano delle conoscenze e competenze necessarie per svolgere le loro funzioni. È opportuno che i criteri per stabilire il soddisfacimento di tali requisiti da parte di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare detti soggetti dall'essere sfruttati per scopi criminosi ad opera dei loro dirigenti o titolari effettivi. Al fine di promuovere un approccio comune alla verifica da parte dei supervisori del fatto che la dirigenza e i titolari effettivi dei soggetti obbligati soddisfino tali requisiti, l'AMLA dovrebbe emanare orientamenti sui criteri per valutare i requisiti di onorabilità, di onestà e di integrità e i criteri per valutare le di conoscenze e competenze.
- (10) Per valutare se le persone che ricoprono una funzione dirigenziale nei soggetti obbligati, o che in altro modo li controllano, siano adeguate all'incarico, qualsiasi scambio di informazioni in merito alle condanne penali dovrebbe essere effettuato conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio⁽⁹⁾ e alla decisione 2009/316/GAI del Consiglio⁽¹⁰⁾. Inoltre, i supervisori dovrebbero poter accedere a tutte le informazioni necessarie per verificare le conoscenze e le competenze degli alti dirigenti, nonché la loro onorabilità, onestà e integrità, comprese le informazioni disponibili attraverso fonti affidabili e indipendenti.
- (11) I programmi di soggiorno per investitori presentano rischi e vulnerabilità, in particolare in relazione al riciclaggio, all'evasione delle misure restrittive dell'Unione, alla corruzione e all'evasione fiscale, che in ultima analisi potrebbero comportare determinati rischi per la sicurezza dell'Unione. Ad esempio, le carenze nel funzionamento di taluni programmi, tra cui l'assenza di processi di gestione del rischio o l'attuazione carente di tali processi, possono creare opportunità di corruzione, mentre controlli carenti o applicati in modo incoerente sulle origini dei fondi e sulle origini del patrimonio dei richiedenti potrebbero comportare maggiori rischi che i programmi siano sfruttati dai richiedenti per scopi criminosi, con l'obiettivo di legittimare fondi ottenuti con mezzi illeciti. Al fine di evitare che i rischi derivanti dal funzionamento di tali programmi incidano sul sistema finanziario dell'Unione, gli Stati membri il cui diritto nazionale consente la concessione di diritti di soggiorno in cambio di qualsiasi tipo di investimento dovrebbero pertanto predisporre misure volte a mitigare i rischi associati di riciclaggio, reati presupposto associati e finanziamento del terrorismo. Tali misure dovrebbero includere un adeguato processo di gestione del rischio, compreso un monitoraggio efficace della sua attuazione, controlli sul profilo dei richiedenti, comprese l'acquisizione di informazioni sull'origine dei loro fondi e sulle origini del loro patrimonio e la verifica delle informazioni sui richiedenti rispetto alle informazioni detenute dalle autorità competenti.
- (12) La Commissione è nella posizione adatta per esaminare specifiche minacce transfrontaliere che potrebbero incidere sul mercato interno e che non possono essere identificate ed efficacemente contrastate dai singoli Stati membri. È quindi opportuno incaricarla di coordinare la valutazione dei rischi connessi ad attività transfrontaliere. Perché il processo di valutazione dei rischi sia efficace, è fondamentale il coinvolgimento degli esperti competenti, quali il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché i rappresentanti delle unità di informazione finanziaria (FIU) degli Stati membri e, dove appropriato, gli altri organi a livello dell'Unione, tra cui l'AMLA. Sia le valutazioni del rischio che le esperienze nazionali sono altresì una fonte importante di informazione per tale processo. Tale valutazione dei rischi transfrontalieri da parte della Commissione non dovrebbe comportare il trattamento di dati personali. In ogni caso, i dati dovrebbero essere resi completamente anonimi. Le autorità di supervisione preposte alla protezione dei dati, sia dell'Unione che nazionali, dovrebbero intervenire unicamente qualora la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo abbia un impatto sulla vita privata e sulla protezione dei dati delle persone. Per sfruttare al massimo le sinergie tra la valutazione dei rischi a livello dell'Unione e nazionale, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per applicare metodologie coerenti.
- (13) I risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione possono aiutare le autorità competenti e i soggetti obbligati a individuare, comprendere, gestire e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate. È quindi importante che i risultati della valutazione del rischio siano resi pubblici.
- (14) Gli Stati membri restano nella posizione migliore per individuare, valutare, comprendere e decidere come mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che li interessano direttamente. Pertanto ciascuno Stato membro dovrebbe adottare le misure appropriate al fine di individuare, valutare e comprendere correttamente i propri rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, e definire una strategia nazionale coerente per porre in essere azioni volte

⁽⁹⁾ Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

⁽¹⁰⁾ Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

a mitigare tali rischi. Tale valutazione nazionale del rischio dovrebbe includere una descrizione della struttura istituzionale e delle procedure generali del regime dello Stato membro in materia di AML/CFT, nonché delle risorse umane e finanziarie assegnate nella misura in cui tali informazioni sono disponibili. Al fine di mantenere un'interpretazione costante dei rischi, gli Stati membri dovrebbero aggiornare periodicamente la loro valutazione nazionale dei rischi e dovrebbero anche poter integrarla con aggiornamenti mirati e valutazione dei rischi associati a settori, prodotti o servizi specifici.

- (15) I soggetti giuridici e gli istituti giuridici possono fornire ai criminali uno strumento per nascondersi dietro un velo di legittimità e potrebbero pertanto essere utilizzati impropriamente per riciclare proventi illeciti, a livello nazionale o transfrontaliero. Per mitigare tali rischi, è importante che gli Stati membri comprendano i rischi associati ai soggetti giuridici e agli istituti giuridici che si trovano nel loro territorio, sia perché i soggetti vi sono stabiliti, sia perché i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini sono ivi stabiliti o vi risiedono, ovvero amministrano l'istituto giuridico da tale territorio. Nel caso di istituti giuridici, dato il diritto di scelta del costituente riguardo al diritto che disciplina l'istituto, è inoltre importante che gli Stati membri comprendano i rischi associati agli istituti giuridici che possono essere istituiti in virtù del loro diritto, indipendentemente dal fatto che le loro normative li regolamentino esplicitamente o che la loro creazione trovi la propria origine nella libertà contrattuale delle parti e sia riconosciuta dai giudici nazionali.
- (16) Date la natura integrata del sistema finanziario internazionale e l'apertura dell'economia dell'Unione, i rischi associati ai soggetti giuridici e agli istituti giuridici si estendono al di là di quelli che si trovano nel territorio dell'Unione. È quindi importante che l'Unione e i suoi Stati membri comprendano l'esposizione ai rischi derivanti da soggetti giuridici stranieri e istituti giuridici stranieri. Tale valutazione dei rischi non deve necessariamente riguardare ogni singolo soggetto giuridico straniero o istituto giuridico straniero che abbia un legame sufficiente con l'Unione, sia in virtù dell'acquisizione di beni immobili o dell'aggiudicazione di contratti a seguito di una procedura di appalto pubblica, sia a causa di operazioni con soggetti obbligati che consentono loro di accedere al sistema finanziario e all'economia dell'Unione. La valutazione dei rischi dovrebbe tuttavia consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di comprendere quale tipo di soggetti giuridici e istituti giuridici stranieri goda di tale accesso al sistema finanziario e all'economia dell'Unione e quali tipi di rischi siano associati a tale accesso.
- (17) I risultati delle valutazioni del rischio dovrebbero essere messi tempestivamente a disposizione dei soggetti obbligati per consentire loro di individuare, comprendere, gestire e mitigare i propri rischi. Tali risultati possono essere condivisi in forma sintetica e messi a disposizione del pubblico, e non dovrebbero includere informazioni classificate o dati personali.
- (18) Inoltre, ai fini di individuare, comprendere, gestire e mitigare i rischi in misura ancora maggiore a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili i risultati delle loro valutazioni del rischio agli altri Stati membri, alla Commissione e all'AMLA. Le informazioni classificate o i dati personali non dovrebbero essere inclusi in tali trasmissioni, a meno che non siano ritenuti strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti in materia di AML/CFT.
- (19) Al fine di mitigare in modo efficace i rischi individuati nella valutazione nazionale dei rischi, gli Stati membri dovrebbero garantire un'azione coerente a livello nazionale designando un'autorità che coordini la risposta nazionale o istituendo un meccanismo a tal fine. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'autorità designata o il meccanismo istituito disponga di poteri e risorse sufficienti per svolgere efficacemente tale compito e garantire una risposta adeguata ai rischi individuati.
- (20) Per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia provvedendo altresì a migliorarne la qualità. Al fine di aumentare la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione e l'AMLA dovrebbero seguire l'evoluzione della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in seno all'Unione e pubblicare sintesi periodiche.
- (21) Il GAFI ha elaborato norme che consentono alle giurisdizioni di individuare e valutare i rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione e di adottare misure per mitigare tali rischi. Le nuove norme introdotte dal GAFI non sostituiscono o compromettono gli attuali rigorosi obblighi che impongono ai paesi di applicare sanzioni finanziarie mirate per conformarsi alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative alla prevenzione, alla repressione e all'interruzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del relativo finanziamento. Gli obblighi vigenti, attuati

a livello dell'Unione dalle decisioni 2010/413/PESC⁽¹¹⁾ e (PESC) 2016/849⁽¹²⁾ del Consiglio nonché dai regolamenti (UE) n. 267/2012⁽¹³⁾ e (UE) 2017/1509⁽¹⁴⁾ del Consiglio, rimangono vincolanti per tutte le persone fisiche e giuridiche all'interno dell'Unione. Dati i rischi specifici derivanti dalla mancata applicazione e dall'evasione delle sanzioni finanziarie mirate cui l'Unione è esposta, è opportuno ampliare la valutazione dei rischi per includervi tutte le sanzioni finanziarie mirate adottate a livello dell'Unione. La natura sensibile al rischio delle misure in materia di AML/CFT connesse a sanzioni finanziarie mirate non elimina l'obbligo basato sulle norme che incombe su tutte le persone fisiche o giuridiche nell'Unione di congelare e di non mettere a disposizione di persone o entità designate fondi o altri beni.

- (22) Al fine di rispecchiare gli sviluppi a livello internazionale, in particolare le raccomandazioni riviste del GAFI, e garantire un quadro completo per l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate, la presente direttiva dovrebbe introdurre obblighi volti a individuare, comprendere, gestire e mitigare i rischi di una mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate a livello dell'Unione e degli Stati membri.
- (23) I registri centrali delle informazioni sulla titolarità effettiva («registri centrali») sono fondamentali per contrastare l'abuso dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici, le informazioni sugli accordi di nomina fiduciaria e le informazioni sui soggetti giuridici e sugli istituti giuridici stranieri siano conservate in un registro centrale. Per garantire che tali registri centrali siano facilmente accessibili e contengano dati di elevata qualità, è opportuno introdurre norme coerenti in materia di raccolta e archiviazione di tali informazioni da parte dei registri. Le informazioni conservate nei registri centrali dovrebbero essere accessibili in un formato facilmente utilizzabile e leggibile meccanicamente.
- (24) Allo scopo di promuovere la trasparenza al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano registrate in un registro centrale situato all'esterno del soggetto giuridico, in piena conformità con il diritto dell'Unione. A tal fine gli Stati membri dovrebbero utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. Gli Stati membri possono decidere che i soggetti obbligati siano responsabili di fornire determinate informazioni al registro centrale. È opportuno che gli Stati membri si assicurino che, in ogni caso, tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti e siano fornite ai soggetti obbligati quando applicano misure di adeguata verifica della clientela.
- (25) Le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust espressi e di istituti giuridici affini dovrebbero essere registrate ove i trustee e le persone che ricoprono una posizione equivalente in istituti giuridici affini sono stabiliti o risiedono, ovvero ove l'istituto giuridico è amministrato. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust espressi e di istituti giuridici affini, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri. L'interconnessione dei registri degli Stati membri relativi ai titolari effettivi di trust espressi e istituti giuridici affini dovrebbe rendere accessibili tali informazioni e garantire altresì che gli stessi trust espressi e istituti giuridici affini non siano registrati più volte nell'Unione.
- (26) È opportuno che l'accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva sia effettuato in modo tale da evitare qualsiasi rischio di divulgazione di informazioni riservate del soggetto giuridico, del trustee o della persona che ricopre una posizione equivalente interessati.
- (27) L'accuratezza dei dati contenuti nei registri centrali è fondamentale per tutte le autorità pertinenti e per le altre persone autorizzate ad accedere a tali dati e a prendere decisioni valide e legittime sulla base di tali dati. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli organismi responsabili dei registri centrali verifichino, entro un termine ragionevole dal momento della presentazione delle informazioni sulla titolarità effettiva e successivamente su base regolare, che le informazioni presentate siano adeguate, accurate e aggiornate. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che gli organismi responsabili dei registri centrali possano richiedere tutte le informazioni di cui hanno bisogno per verificare le informazioni sulla titolarità effettiva e le informazioni sugli accordi di nomina fiduciaria, nonché sulle situazioni in cui non esiste un titolare effettivo o in cui non è stato possibile determinare i titolari effettivi. In tali situazioni le informazioni fornite al registro centrale dovrebbero essere accompagnate da una

⁽¹¹⁾ Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

⁽¹²⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

motivazione comprendente tutti i documenti giustificativi pertinenti per consentire al registro di accertare se sia questo il caso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che gli organismi responsabili dei registri centrali dispongano di strumenti adeguati per effettuare le verifiche, comprese verifiche automatizzate, in modo da tutelare i diritti fondamentali ed evitare esiti discriminatori.

- (28) È importante che gli Stati membri conferiscano agli organismi responsabili dei registri centrali poteri e risorse sufficienti per verificare la titolarità effettiva e la veridicità delle informazioni fornite e per segnalare eventuali sospetti alla propria FIU. Tali poteri dovrebbero includere il potere di svolgere ispezioni nei locali aziendali dei soggetti giuridici e dei soggetti obbligati che agiscono in qualità di trustee di trust espressi o persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini, siano esse effettuate dagli organismi responsabili dei registri centrali o da altre autorità per loro conto. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano applicate garanzie adeguate qualora i trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine siano professionisti legali o i loro locali aziendali o le loro sedi legali corrispondano alla loro residenza privata. Tali poteri dovrebbero essere estesi ai rappresentanti di soggetti giuridici e istituti giuridici stranieri nell'Unione, qualora tali soggetti giuridici e istituti giuridici abbiano sede legale o rappresentanti nell'Unione.
- (29) Qualora una verifica delle informazioni sulla titolarità effettiva induca un organismo responsabile del registro centrale a concludere che vi sono incoerenze o errori in tali informazioni, ovvero qualora tali informazioni non soddisfino altrimenti i requisiti, l'organismo dovrebbe poter trattenere o sospendere la prova della registrazione nel registro centrale fino a quando le inosservanze non siano state corrette.
- (30) Gli organismi responsabili dei registri centrali dovrebbero svolgere le loro funzioni senza indebite influenze, comprese indebite influenze politiche o del settore in relazione alla verifica delle informazioni, all'imposizione di misure o sanzioni e alla concessione dell'accesso alle persone aventi un interesse legittimo. A tal fine, gli organismi responsabili dei registri centrali dovrebbero disporre di politiche per prevenire e gestire i conflitti di interessi.
- (31) Gli organismi responsabili dei registri centrali si trovano nella posizione ideale per identificare in modo rapido ed efficiente le persone che in ultima istanza possiedono o controllano soggetti giuridici e istituti giuridici, comprese le persone designate in relazione a sanzioni finanziarie mirate. L'individuazione tempestiva degli assetti proprietari e di controllo contribuisce a migliorare la comprensione dell'esposizione ai rischi derivanti dalla mancata applicazione e dall'evasione delle sanzioni finanziarie mirate e all'adozione di misure di mitigazione per ridurre tali rischi. È pertanto importante che tali organismi responsabili dei registri centrali siano tenuti a vagliare le informazioni sulla titolarità effettiva da essi detenute a fronte delle designazioni in relazione a sanzioni finanziarie mirate, sia immediatamente dopo tale designazione che, successivamente, su base periodica, al fine di accertare se i cambiamenti nell'assetto proprietario o di controllo del soggetto giuridico o dell'istituto giuridico comportino rischi di evasione delle sanzioni finanziarie mirate. L'indicazione nei registri centrali del fatto che i soggetti giuridici o gli istituti giuridici siano associati a persone o entità soggette a sanzioni finanziarie mirate dovrebbe contribuire alle attività delle autorità competenti e delle autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione.
- (32) La comunicazione delle difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali e le informazioni sulla titolarità effettiva a disposizione dei soggetti obbligati e, se del caso, delle autorità competenti rappresenta un meccanismo efficace per verificare l'accuratezza delle informazioni. Eventuali difformità individuate dovrebbero essere prontamente segnalate e risolte, in linea con gli obblighi in materia di protezione dei dati.
- (33) Qualora la comunicazione delle difformità da parte delle FIU e delle altre autorità competenti possa pregiudicare l'analisi di un'operazione sospetta o un'indagine penale in corso, le FIU o le altre autorità competenti dovrebbero rinviare la segnalazione delle difformità fino a che non verranno meno i motivi per cui non si è proceduto a detta segnalazione. Inoltre, le FIU e le altre autorità competenti non dovrebbero segnalare eventuali difformità qualora ciò sia contrario alle disposizioni del diritto nazionale in materia di riservatezza o costituisca un reato di divulgazione di informazioni riservate.
- (34) Per garantire parità di condizioni nell'applicazione del concetto di titolare effettivo, è fondamentale che in tutta l'Unione esistano canali e mezzi di segnalazione uniformi per i soggetti giuridici e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini. A tal fine, il formato per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai registri centrali pertinenti dovrebbe essere uniforme e offrire garanzie di trasparenza e certezza del diritto.

- (35) Per garantire condizioni di parità tra i vari tipi di assetti giuridici, anche i trustee dovrebbero essere tenuti a ottenere e mantenere informazioni sulla titolarità effettiva, nonché a comunicare tali informazioni a un registro centrale o una banca dati centrale.
- (36) È essenziale che le informazioni sulla titolarità effettiva restino a disposizione tramite i registri centrali e il sistema di interconnessione dei registri centrali per almeno cinque anni dopo che il soggetto giuridico è stato sciolto o l'istituto giuridico ha cessato di esistere. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere nel diritto nazionale ulteriori motivi per il trattamento delle informazioni sulla titolarità effettiva per scopi diversi da quelli in ambito AML/CFT, laddove tale trattamento risponda a un obiettivo di interesse pubblico e costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la finalità legittima perseguita.
- (37) FIU, altre autorità competenti e organi di autoregolamentazione dovrebbero avere accesso immediato, non filtrato, diretto e libero alle informazioni sulla titolarità effettiva a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. I soggetti obbligati dovrebbero inoltre avere accesso ai registri centrali allorché procedono all'adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri possono scegliere di subordinare l'accesso dei soggetti obbligati al pagamento di un corrispettivo. Tuttavia, tali corrispettivi dovrebbero essere strettamente limitati a quanto necessario per coprire le spese per garantire la qualità delle informazioni contenute in tali registri e mettere a disposizione le informazioni, e non dovrebbero compromettere l'effettivo accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
- (38) L'accesso diretto, tempestivo e non filtrato alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte delle autorità pubbliche nazionali è altresì cruciale per garantire la corretta attuazione delle misure restrittive dell'Unione, prevenire il rischio di mancata applicazione e di evasione delle misure restrittive dell'Unione nonché indagare in merito alle violazioni di tali misure. Per tali ragioni, le autorità competenti per l'attuazione di tali misure restrittive, individuate a norma dei pertinenti regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbero avere accesso diretto e immediato alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi.
- (39) Gli organi e gli organismi dell'Unione che svolgono un ruolo nel quadro dell'Unione in materia di AML/CFT dovrebbero poter accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva nell'esercizio delle loro funzioni. È il caso della Procura europea (EPPO), ma anche dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nello svolgimento delle sue indagini, come pure di Europol ed Eurojust allorché sostengono le indagini delle autorità nazionali. In qualità di autorità di supervisione, all'AMLA deve essere concesso l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva nello svolgimento delle attività di supervisione. Al fine di garantire che possa sostenere efficacemente le attività delle FIU, l'AMLA dovrebbe altresì poter accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva nel contesto di analisi congiunte.
- (40) Per limitare le ripercussioni sul diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali da parte del pubblico dovrebbe essere subordinato alla dimostrazione di un interesse legittimo. Approcci divergenti da parte degli Stati membri per quanto riguarda la verifica dell'esistenza di tale interesse legittimo possono ostacolare l'attuazione armonizzata del quadro in materia di AML/CFT e la finalità preventiva per la quale è consentito tale accesso da parte del pubblico. È pertanto necessario elaborare un quadro per il riconoscimento e la verifica dell'interesse legittimo a livello dell'Unione, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»). Laddove esista un interesse legittimo, il pubblico dovrebbe poter accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici e istituti giuridici. L'interesse legittimo dovrebbe essere presunto per determinate categorie di pubblico. L'accesso sulla base di un interesse legittimo non dovrebbe essere subordinato allo status giuridico o alla forma giuridica di chi richiede l'accesso.
- (41) Organizzazioni non governative, accademici e giornalisti investigativi hanno contribuito agli obiettivi dell'Unione nella lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Essi dovrebbero pertanto essere considerati come portatori di un interesse legittimo all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, che sono di vitale importanza per svolgere le loro funzioni ed esercitare un controllo pubblico, se del caso. La possibilità di accedere ai registri centrali non dovrebbe essere subordinata al mezzo o alla piattaforma attraverso cui svolgono le loro attività, né all'esperienza precedente nel settore. Per consentire a tali categorie di svolgere efficacemente le loro attività ed evitare rischi di ritorsioni, esse dovrebbero poter accedere alle informazioni sui soggetti giuridici e sugli istituti giuridici senza dover dimostrare un legame con tali soggetti o istituti. Come previsto dalle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, qualsiasi accesso da parte dei titolari effettivi alle informazioni sul trattamento dei loro dati personali non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il diritto alla sicurezza della persona. La comunicazione ai titolari effettivi del fatto che persone che agiscono a fini

giornalistiche od organizzazioni della società civile abbiano consultato i loro dati personali rischia di compromettere la sicurezza dei giornalisti e dei membri delle organizzazioni della società civile che svolgono indagini su potenziali attività criminose. Pertanto, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con la libertà di informazione e d'espressione per i giornalisti ai sensi dell'articolo 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾ e al fine di garantire il ruolo delle organizzazioni della società civile nella prevenzione, l'indagine e l'accertamento del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, gli organismi responsabili dei registri centrali non dovrebbero condividere con i titolari effettivi informazioni sul trattamento dei loro dati da parte di tali categorie di pubblico, bensì solo il fatto che persone che agiscono a fini giornalistiche od organizzazioni della società civile abbiano consultato i loro dati.

- (42) L'integrità delle operazioni commerciali è fondamentale per il corretto funzionamento del mercato interno e del sistema finanziario dell'Unione. A tal fine è importante che coloro che desiderano fare affari con soggetti giuridici o istituti giuridici nell'Unione possano accedere alle informazioni sui rispettivi titolari effettivi per verificare che i loro potenziali omologhi commerciali non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. Vi sono diffusi riscontri sul fatto che i criminali nascondano la propria identità dietro strutture societarie e consentire a coloro che potrebbero effettuare operazioni con un soggetto giuridico o un istituto giuridico di venire a conoscenza dell'identità dei titolari effettivi contribuisce a contrastare l'abuso dei soggetti giuridici o degli istituti giuridici a scopi criminosi. Un'operazione non è limitata ad attività di negoziazione o alla fornitura o all'acquisto di prodotti o servizi, ma potrebbe altresì comprendere situazioni in cui è probabile che una persona investa fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾ o crypto-attività nel soggetto giuridico o nell'istituto giuridico, ovvero acquisisca il soggetto giuridico. Pertanto, il requisito dell'interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva non dovrebbe essere considerato soddisfatto solo dalle persone che svolgono attività economiche o commerciali.
- (43) Data la natura transfrontaliera del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo, è opportuno riconoscere che le autorità dei paesi terzi hanno un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva riguardanti soggetti giuridici e istituti giuridici dell'Unione, qualora tale accesso sia richiesto da tali autorità nel contesto di indagini specifiche o analisi per svolgere i loro compiti in materia di AML/CFT. Analogamente, i soggetti cui si applicano gli obblighi in materia di AML/CFT in paesi terzi dovrebbero poter accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali dell'Unione allorché sono tenuti ad adottare misure di adeguata verifica della clientela a norma degli obblighi in materia di AML/CFT in tali paesi in relazione ai soggetti giuridici e agli istituti giuridici stabiliti nell'Unione. Qualsiasi accesso alle informazioni contenute nei registri centrali dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare al capo V del regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, i registri centrali dovrebbero altresì valutare se le richieste delle persone stabilite all'esterno dell'Unione possano rientrare nelle condizioni alle quali è possibile avvalersi di una deroga ai sensi dell'articolo 49 di tale regolamento. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia»), la lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo costituisce un obiettivo di interesse pubblico generale, come pure tali obiettivi di sicurezza pubblica ad esso connessi. Al fine di preservare l'integrità delle indagini e delle analisi condotte dalle FIU e dalle autorità di contrasto e giudiziarie di paesi terzi, i registri centrali dovrebbero astenersi dal divulgare ai titolari effettivi qualsiasi trattamento dei loro dati personali da parte di tali autorità nella misura in cui tale divulgazione avrebbe un impatto negativo sulle indagini e le analisi di tali autorità. Tuttavia, al fine di preservare i diritti degli interessati, i registri centrali dovrebbero astenersi solamente dal divulgare tali informazioni fino a quando tale divulgazione non metterebbe più a repentaglio un'indagine o un'analisi. Tale scadenza dovrebbe essere fissata a un periodo massimo di cinque anni e dovrebbe essere prorogata solo su richiesta motivata dell'autorità del paese terzo.
- (44) Al fine di garantire un regime di accesso sufficientemente flessibile e in grado di adattarsi all'emergere di nuove circostanze, gli Stati membri dovrebbero poter concedere l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso, a chiunque sia in grado di dimostrare un interesse legittimo legato alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sui casi di interesse legittimo che vanno oltre le categorie di cui alla presente direttiva e notificarli alla Commissione.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

- (45) I criminali possono abusare dei soggetti giuridici in qualsiasi momento della loro esistenza. Tuttavia, talune fasi del ciclo di vita dei soggetti giuridici sono associate a situazioni ad alto rischio, ad esempio nella fase di costituzione della società o in caso di cambiamenti nella struttura della società quali la trasformazione, la fusione o la scissione, che consentono ai criminali di acquisire il controllo del soggetto giuridico. Il quadro dell'Unione prevede la supervisione, da parte delle autorità pubbliche, delle suddette fasi dell'esistenza di un soggetto giuridico ai sensi della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾. Al fine di garantire che possano svolgere efficacemente le loro attività e contribuire a prevenire l'abuso dei soggetti giuridici per scopi criminosi, tali autorità pubbliche dovrebbero avere accesso alle informazioni contenute nei registri centrali interconnesso.
- (46) Al fine di assicurare la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione, le autorità dei programmi devono raccogliere le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione e conservarle nei loro sistemi di gestione e di controllo. È pertanto necessario garantire che le suddette autorità dei programmi negli Stati membri abbiano accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali interconnessi per svolgere le loro funzioni tese a prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi, a norma del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁸⁾.
- (47) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, le autorità degli Stati membri che attuano il dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁹⁾ dovrebbero avere accesso al registro centrale interconnesso per raccogliere le informazioni sulla titolarità effettiva riguardanti il destinatario dei fondi dell'Unione o l'appaltatore richieste a norma di tale regolamento.
- (48) La corruzione negli appalti pubblici lede l'interesse pubblico, mina la fiducia dei cittadini e ha un impatto negativo sulla loro vita. Considerata la vulnerabilità delle procedure di appalto pubblico alla corruzione, alla frode e ad altri reati presupposto, le autorità nazionali con competenze in materia di tali procedure dovrebbero poter consultare i registri centrali per accertare l'identità delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano gli offerenti e individuare i casi in cui vi è il rischio che dei criminali possano essere coinvolti nella procedura di appalto. L'accesso tempestivo alle informazioni contenute nel registro centrale è fondamentale per far sì che le autorità pubbliche responsabili delle procedure di appalto pubblico possano svolgere efficacemente le loro funzioni, anche individuando casi di corruzione in tali procedure. La nozione di autorità pubbliche in relazione alle procedure di appalto dovrebbe comprendere il concetto di amministrazioni aggiudicatrici negli atti giuridici dell'Unione in materia di procedure di appalto pubblico di beni e servizi, o concessioni, nonché qualsiasi autorità pubblica designata dagli Stati membri per verificare la legalità delle procedure di appalto pubblico che non sia un'autorità competente ai fini di AML/CFT.
- (49) Prodotti quali lo screening dei clienti offerto da fornitori terzi sostengono i soggetti obbligati nell'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela. Tali prodotti forniscono loro una visione olistica del cliente, il che consente loro di prendere decisioni informate in merito alla loro classificazione dei rischi, alle misure di mitigazione da applicare e agli eventuali sospetti riguardo alle attività dei clienti. Tali prodotti contribuiscono inoltre al lavoro delle autorità competenti nell'analisi delle operazioni sospette e nelle indagini su potenziali casi di riciclaggio, reati presupposto associati e finanziamento del terrorismo, integrando le informazioni sulla titolarità effettiva con altre soluzioni tecniche che consentano alle autorità competenti di avere una visione più ampia di piani criminali complessi, anche attraverso la localizzazione degli autori. Essi svolgono pertanto un ruolo cruciale nel tracciare i movimenti sempre più complessi e rapidi che caratterizzano gli schemi di riciclaggio. In virtù della loro funzione consolidata nell'infrastruttura di conformità, è giustificato ritenere che i fornitori che offrono tali prodotti abbiano un interesse legittimo ad accedere alle informazioni contenute nei registri centrali, a condizione che i dati ottenuti dal registro siano offerti solo ai soggetti obbligati e alle autorità competenti nell'Unione per lo svolgimento di compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.
- (50) Allo scopo di evitare approcci divergenti all'attuazione del concetto di interesse legittimo ai fini dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, è opportuno armonizzare le procedure per il riconoscimento di tale interesse legittimo. Tale armonizzazione dovrebbe includere modelli comuni per la domanda e il riconoscimento dell'interesse

⁽¹⁷⁾ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

legittimo, che faciliterebbero il riconoscimento reciproco da parte dei registri centrali in tutta l'Unione. A tal fine, è opportuno conferire alla Commissione alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire modelli e procedure armonizzati.

- (51) Per garantire che i processi per concedere l'accesso a coloro che hanno un interesse legittimo precedentemente verificato non siano indebitamente onerosi, l'accesso può essere rinnovato sulla base di procedure semplificate attraverso le quali l'organismo responsabile del registro centrale garantisce che le informazioni precedentemente ottenute a fini di verifica siano corrette, pertinenti e, se necessario, aggiornate.
- (52) Inoltre, allo scopo di garantire un approccio proporzionato ed equilibrato e di tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, gli Stati membri dovrebbero prevedere esenzioni dalla comunicazione delle informazioni personali riguardanti il titolare effettivo attraverso i registri centrali e l'accesso a esse, in circostanze eccezionali, qualora tali informazioni esponano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione. Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri prevedere la richiesta di registrazione online al fine di identificare tutte le persone che richiedano informazioni dal registro centrale, come pure il pagamento di un corrispettivo per l'accesso alle informazioni contenute nel registro da parte delle persone portatrici di un interesse legittimo. Tuttavia, tali corrispettivi dovrebbero essere strettamente limitati a quanto necessario per coprire le spese per garantire la qualità delle informazioni contenute nei registri centrali e mettere a disposizione le informazioni, e non dovrebbero compromettere l'effettivo accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
- (53) L'identificazione dei richiedenti è necessaria per garantire che solo le persone con un interesse legittimo possano accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva. Tuttavia, il processo di identificazione dovrebbe essere effettuato in modo tale da non comportare discriminazioni, comprese quelle basate sul paese di residenza o sulla cittadinanza dei richiedenti. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prevedere meccanismi di identificazione sufficienti, tra cui, ma non solo, regimi di identificazione elettronica, notificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁰⁾, e pertinenti servizi fiduciari qualificati, per consentire alle persone con un interesse legittimo di accedere efficacemente alle informazioni sulla titolarità effettiva.
- (54) Con la direttiva (UE) 2018/843 si è conseguita l'interconnessione dei registri centrali degli Stati membri contenenti informazioni sulla titolarità effettiva attraverso la piattaforma centrale europea istituita dalla direttiva (UE) 2017/1132. L'interconnessione si è rivelata essenziale per un effettivo accesso transfrontaliero alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte delle autorità competenti, dei soggetti obbligati e delle persone con un interesse legittimo. Sarà necessario uno sviluppo continuativo al fine di attuare i requisiti normativi aggiornati prima del recepimento della presente direttiva. È pertanto opportuno proseguire il lavoro sull'interconnessione con il coinvolgimento degli Stati membri nel funzionamento dell'intero sistema, che dovrebbe essere assicurato attraverso un dialogo periodico tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri in merito alle questioni relative al funzionamento del sistema e al suo futuro sviluppo.
- (55) Attraverso l'interconnessione dei registri centrali degli Stati membri, l'accesso sia nazionale che transfrontaliero alle informazioni sulla titolarità effettiva degli istituti giuridici contenute nel registro centrale di ciascuno Stato membro dovrebbe essere concesso sulla base della definizione di interesse legittimo, in virtù di una decisione adottata dall'organismo incaricato del pertinente registro centrale membro. Per garantire che le decisioni che limitano l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva possano essere riesaminate, è opportuno istituire meccanismi di ricorso avverso tali decisioni. Per garantire che la registrazione e lo scambio di informazioni siano coerenti ed efficienti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'organismo responsabile del registro centrale del proprio Stato membro collabori con i suoi omologhi negli altri Stati membri, anche condividendo le informazioni concernenti i trust e gli istituti giuridici affini disciplinati dal diritto di uno Stato membro e amministrati in un altro Stato membro o il cui trustee è stabilito o risiede in un altro Stato membro.
- (56) Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva. Le persone fisiche i cui dati personali sono conservati in registri centrali come titolari effettivi dovrebbero essere informate in merito alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Inoltre dovrebbero essere resi disponibili solo dati personali aggiornati e che corrispondono realmente ai titolari effettivi, i quali dovrebbero essere informati dei loro

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

diritti nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati, nonché delle procedure applicabili per esercitarli.

- (57) I ritardi nell'accesso da parte delle FIU e delle altre autorità competenti alle informazioni sull'identità degli intestatari di conti bancari, conti di pagamento, conti titoli, conti di cripto-attività e cassette di sicurezza ostacolano l'individuazione dei trasferimenti di fondi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È essenziale pertanto istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo centralizzato automatico, quale un registro o un sistema di reperimento dei dati, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità degli intestatari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari, conti di pagamento, conti titoli, conti di cripto-attività e cassette di sicurezza. Tali informazioni dovrebbero includere i dati storici relativi a intestatari di conti clienti, conti bancari e conti di pagamento (compresi gli IBAN virtuali), conti titoli, conti di cripto-attività e cassette di sicurezza chiusi. Nell'applicare le disposizioni in materia di accesso, è opportuno utilizzare i meccanismi già esistenti, purché le FIU nazionali possano accedere in modo immediato e non filtrato ai dati per i quali effettuano le indagini. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di alimentare tali meccanismi con altre informazioni ritenute necessarie e proporzionate al fine di raggiungere una mitigazione più efficace dei rischi di riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo. Le FIU, l'AMLA, nel contesto di analisi congiunte, e le autorità di supervisione dovrebbero garantire l'assoluta confidenzialità delle indagini e delle richieste di informazioni relative.
- (58) Gli IBAN virtuali sono numeri virtuali emessi da enti creditizi e enti finanziari che consentono di reindirizzare i pagamenti su conti bancari o di pagamento fisici. Sebbene gli IBAN virtuali possano essere utilizzati dalle imprese per scopi legittimi, ad esempio per semplificare il processo di raccolta e invio di pagamenti a livello transfrontaliero, essi sono altresì associati a maggiori rischi di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo, in quanto possono essere utilizzati per occultare l'identità dell'intestatario del conto, rendendo difficile per le FIU tracciare il flusso di fondi, individuare l'ubicazione del conto e imporre le misure necessarie, tra cui la sospensione o il controllo del conto. Al fine di mitigare tali rischi e facilitare il tracciamento e l'individuazione dei flussi illeciti da parte delle FIU, i meccanismi automatici centralizzati dovrebbero includere informazioni sugli IBAN virtuali associati a un conto bancario o di pagamento.
- (59) Per garantire il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini AML/CFT dovrebbero essere conservati in meccanismi automatici centralizzati per i conti bancari o conti di pagamento, i conti titoli e i conti di cripto-attività. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire quali dati aggiuntivi è utile e proporzionato raccogliere. In fase di recepimento delle disposizioni relative a tali meccanismi, gli Stati membri dovrebbero stabilire periodi di conservazione equivalenti al periodo di conservazione della documentazione e delle informazioni raccolte nell'ambito dell'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri dovrebbero poter prorogare in via eccezionale il periodo di conservazione, purché siano fornite buone ragioni. Tale periodo di conservazione supplementare non dovrebbe eccedere ulteriori cinque anni. Tale periodo non dovrebbe pregiudicare la normativa nazionale che fissa altri obblighi in materia di conservazione dei dati consentendo decisioni puntuali volte ad agevolare i procedimenti penali o amministrativi. L'accesso a tali meccanismi dovrebbe avvenire in base al principio della «necessità di sapere».
- (60) Grazie all'interconnessione dei meccanismi automatici centralizzati degli Stati membri, le FIU nazionali sarebbero in grado di ottenere rapidamente informazioni transfrontaliere sull'identità degli intestatari di conti bancari e **conti** di pagamento, conti titoli, conti di cripto-attività e cassette di sicurezza in altri Stati membri, il che rafforzerebbe la loro capacità di effettuare analisi finanziarie efficaci e di cooperare con i loro omologhi di altri Stati membri. L'accesso transfrontaliero diretto alle informazioni sui conti bancari e conti di pagamento, conti titoli, conti di cripto-attività e sulle cassette di sicurezza consentirebbe alle FIU di produrre analisi finanziarie in tempi sufficientemente brevi per tracciare fondi convogliati tramite vari conti, anche attraverso IBAN virtuali, per individuare potenziali casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e garantire un'azione di contrasto rapida. L'AMLA dovrebbe inoltre avere accesso diretto ai meccanismi automatici centralizzati interconnessi al fine di fornire sostegno operativo alle FIU in occasione di analisi congiunte. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che l'accesso diretto ai meccanismi automatici centralizzati interconnessi sia esteso alle autorità di supervisione per consentire alle stesse di svolgere efficacemente i propri compiti.
- (61) Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e di limitare l'impatto dell'accesso transfrontaliero alle informazioni contenute nei meccanismi automatici centralizzati nazionali, la portata delle informazioni accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB) sarebbe limitata al minimo necessario, conformemente al principio della minimizzazione dei dati, per consentire

l'identificazione di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento o conti bancari, conti di pagamento, conti titoli, conti di cripto-attività e cassette di sicurezza. Le FIU e l'AMLA, nonché le autorità di supervisione, dovrebbero poter accedere in modo immediato e non filtrato al SIRCB. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il personale delle FIU mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, sia di elevata integrità e disponga di competenze adeguate. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano la sicurezza dei dati secondo standard tecnologici elevati.

- (62) L'interconnessione dei meccanismi automatici centralizzati degli Stati membri (registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati) contenenti informazioni sui conti bancari e conti di pagamento, conti titoli, conti di cripto-attività e sulle cassette di sicurezza attraverso il SIRCB richiede il coordinamento di sistemi nazionali aventi caratteristiche tecniche diverse. A tal fine, dovrebbero essere elaborate misure e specifiche tecniche che tengano conto delle differenze tra i meccanismi automatici centralizzati nazionali.
- (63) I beni immobili sono una merce interessante per i criminali che riciclano i proventi delle loro attività illecite, in quanto consentono di occultare la vera origine dei fondi e l'identità del titolare effettivo. L'identificazione corretta e tempestiva dei beni immobili, nonché delle persone fisiche, dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici proprietari di beni immobili, da parte delle FIU e delle altre autorità competenti, è importante sia per l'individuazione degli schemi di riciclaggio sia per il congelamento e la confisca dei beni, come anche per il congelamento amministrativo ai fini dell'attuazione di sanzioni finanziarie mirate. È dunque importante che gli Stati membri forniscano alle FIU e alle altre autorità competenti un accesso immediato e diretto alle informazioni che consentono il corretto svolgimento di analisi e indagini su potenziali casi di rilevanza penale riguardanti beni immobili. Al fine di agevolare un accesso effettivo, tali informazioni dovrebbero essere fornite gratuitamente attraverso un punto di accesso unico, per via digitale e, ove possibile, in un formato leggibile meccanicamente. Le informazioni dovrebbero includere dati storici, tra cui la storia della titolarità del bene immobile, i prezzi ai quali il bene immobile è stato acquisito in precedenza e i relativi gravami nell'arco di un periodo passato definito, al fine di consentire alle FIU e alle altre autorità competenti di tale Stato membro di analizzare e individuare eventuali attività sospette relative a operazioni su beni immobili, inclusi terreni, che potrebbero costituire indizio di riciclaggio o di altri tipi di attività criminali. Tali dati storici riguardano i tipi di informazioni già raccolte nell'ambito di operazioni relative a beni immobili. Non sono quindi previsti nuovi obblighi a carico delle persone interessate, così da garantire il debito rispetto delle legittime aspettative degli interessati. Data la frequente natura transfrontaliera dei piani criminali che coinvolgono beni immobili, è opportuno individuare l'insieme minimo di informazioni cui le autorità competenti dovrebbero poter accedere e che dovrebbero poter condividere con i loro omologhi in altri Stati membri.
- (64) Gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, delle FIU autonome e operativamente indipendenti finalizzate alla raccolta e all'analisi delle informazioni, allo scopo di individuare le connessioni tra le operazioni e attività sospette e l'attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La FIU dovrebbe essere l'unità centrale nazionale unica responsabile per la ricezione e l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, delle segnalazioni sui movimenti fisici transfrontalieri di denaro contante mediante il sistema informativo doganale, delle comunicazioni su operazioni segnalate in caso di superamento di determinate soglie (comunicazioni basate su soglie), nonché di altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo presentate dai soggetti obbligati. L'indipendenza operativa e l'autonomia della FIU dovrebbero essere garantite conferendole l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di adottare decisioni autonome per quanto riguarda l'analisi, la richiesta e la comunicazione di informazioni specifiche. In tutti i casi la FIU dovrebbe avere il diritto indipendente di trasmettere o comunicare informazioni alle pertinenti autorità competenti. La FIU dovrebbe essere dotata di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate a garantirne l'autonomia e l'indipendenza e a consentirle di esercitare efficacemente il proprio mandato. La FIU dovrebbe essere in grado di ottenere e dispiegare le risorse necessarie per svolgere le proprie funzioni, su base individuale o ripetitiva, senza indebite influenze o ingerenze politiche, governative o del settore che potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa. Al fine di valutare il rispetto di tali requisiti e individuare le carenze e le migliori pratiche, all'AMLA dovrebbe essere conferito il potere di coordinare l'organizzazione delle valutazioni inter pares delle FIU.
- (65) Il personale delle FIU dovrebbe essere di elevata integrità e disporre di competenze adeguate, nonché mantenere standard professionali elevati. Le FIU dovrebbero disporre di procedure per prevenire e gestire efficacemente i conflitti di interessi. Data la natura delle loro attività, le FIU sono destinatarie di grandi quantità di informazioni personali e finanziarie sensibili e vi hanno accesso. Il personale delle FIU dovrebbe pertanto disporre di competenze adeguate per quanto riguarda l'uso etico degli strumenti analitici dei big data. Inoltre, le attività delle FIU potrebbero avere implicazioni per i diritti fondamentali delle persone, quali il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto

al rispetto della vita privata e il diritto di proprietà. Le FIU dovrebbero pertanto designare un responsabile dei diritti fondamentali che può essere un membro del loro personale in organico. I compiti del responsabile dei diritti fondamentali dovrebbero comprendere, senza ostacolare o ritardare le attività delle FIU, il monitoraggio e la promozione del rispetto dei diritti fondamentali da parte della FIU, la fornitura di consulenza e orientamenti alla FIU sulle implicazioni delle sue politiche e pratiche per i diritti fondamentali, l'esame della legittimità e dell'etica delle attività della FIU e l'emissione di pareri non vincolanti. La designazione di un responsabile dei diritti fondamentali contribuirebbe a garantire che, nello svolgimento dei loro compiti, le FIU rispettino e tutelino i diritti fondamentali delle persone interessate.

- (66) Le FIU dovrebbero poter comunicare informazioni alle autorità competenti incaricate di combattere il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Fra tali autorità dovrebbero intendersi incluse le autorità che rivestono un ruolo investigativo, penale o giudiziario. Negli Stati membri altre autorità rivestono ruoli specifici connessi alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo e anche a queste le FIU dovrebbero poter fornire i risultati delle loro analisi operative o strategiche, qualora ritengano tali risultati pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni. I risultati di tali analisi forniscono informazioni importanti per lo sviluppo di piste nel corso delle indagini e dell'azione penale. La fonte delle segnalazioni di operazioni o attività sospette non dovrebbe essere rivelata nelle comunicazioni. Tale divieto non dovrebbe tuttavia ostare alla comunicazione, da parte delle FIU, di informazioni pertinenti, quali, ad esempio, informazioni sui numeri IBAN e sui codici BIC o SWIFT. Inoltre, le FIU dovrebbero poter condividere altre informazioni in loro possesso, anche su richiesta delle altre autorità competenti. Nell'esercizio della loro autonomia e indipendenza, le FIU dovrebbero valutare in che modo il rifiuto di fornire informazioni possa incidere sulla cooperazione e sull'obiettivo più ampio di combattere il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. I rifiuti dovrebbero essere limitati a circostanze eccezionali, quando ad esempio le informazioni provengono da un'altra FIU che non ha dato il suo consenso all'ulteriore comunicazione delle informazioni o quando la FIU ha motivo di ritenere che le informazioni non saranno utilizzate ai fini per i quali sono state richieste. In tali casi la FIU dovrebbe motivare il suo rifiuto. Fra i motivi di rifiuto si annoverano il fatto che le informazioni non sono in possesso della FIU o che non è stato concesso il consenso all'ulteriore comunicazione.
- (67) Una cooperazione e uno scambio efficaci di informazioni tra le FIU e i supervisori sono di fondamentale importanza per l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Garantiscono un approccio globale e coerente alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, rafforzano l'efficacia del regime dell'Unione in materia di AML/CFT e proteggono l'economia dalle minacce poste dalle attività finanziarie illecite. Le informazioni in possesso delle FIU riguardanti, ad esempio, la qualità e la quantità delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti obbligati, la qualità e la tempestività delle risposte dei soggetti obbligati alle richieste di informazioni delle FIU, e le informazioni su tipologie, tendenze e metodi del riciclaggio, dei reati presupposto associati e dei finanziamenti del terrorismo, possono aiutare i supervisori a individuare i settori in cui i rischi sono più elevati o il rispetto è più carente e a capire così se la supervisione debba essere rafforzata in relazione a specifici soggetti obbligati o settori. A tal fine, le FIU dovrebbero fornire ai supervisori, spontaneamente o su richiesta, determinati tipi di informazioni che potrebbero essere pertinenti ai fini della supervisione.
- (68) Le FIU svolgono un ruolo importante nell'individuare le operazioni finanziarie delle reti terroristiche, soprattutto quelle transfrontaliere, e i loro finanziatori. Le informazioni finanziarie potrebbero essere di fondamentale importanza per smascherare le attività di sostegno dei reati terroristici, come pure le reti e le strutture di funzionamento delle organizzazioni terroristiche. Permangono differenze significative tra le FIU in termini di funzioni, competenze e poteri. Le differenze attuali non dovrebbero tuttavia incidere sulle attività delle FIU, e in particolare sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo e giudiziario e della cooperazione internazionale. Nell'esercizio dei loro compiti, è diventato essenziale individuare l'insieme minimo di dati cui le FIU dovrebbero avere rapido accesso e che dovrebbero essere in grado di scambiare senza ostacoli con i loro omologhi di altri Stati membri. In tutti i casi di sospetta attività di riciclaggio, reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, le informazioni dovrebbero circolare direttamente e rapidamente, tra le FIU, senza indebiti ritardi. Pertanto è essenziale rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle FIU, chiarendone le competenze e la cooperazione.

- (69) I poteri delle FIU comprendono il diritto di accedere, direttamente o indirettamente, alle informazioni «finanziarie», «amministrative» e «investigative» necessarie per contrastare il riciclaggio, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo. La mancanza di una definizione dei tipi di informazioni inclusi in queste categorie generali ha fatto sì che alle FIU sia stato concesso l'accesso a insiemi di informazioni notevolmente diversificati, il che ha un impatto sulle funzioni di analisi delle FIU e sulla loro capacità di cooperare efficacemente con i loro omologhi di altri Stati membri, compreso nell'ambito di analisi congiunte. È pertanto necessario definire gli insiemi minimi di informazioni «finanziarie», «amministrative» e «investigative» che dovrebbero essere messe a disposizione, direttamente o indirettamente, di ogni FIU in tutta l'Unione. Le FIU inoltre ricevono e conservano nelle loro banche dati le informazioni relative alle operazioni segnalate quando sono superate determinate soglie (segnalazioni basate su soglie), o possono accedere a dette informazioni. Tali segnalazioni costituiscono una fonte importante di informazione e sono ampiamente utilizzate dalle FIU nel contesto di analisi interne o congiunte. Pertanto, le segnalazioni basate su soglie rientrano tra i tipi di informazioni scambiate tramite FIU.net. L'accesso diretto è un presupposto importante per l'efficacia operativa delle FIU e la loro capacità di risposta. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter fornire alle FIU un accesso diretto a un insieme più ampio di informazioni rispetto a quello prescritto dalla presente direttiva. Al tempo stesso, la presente direttiva non impone agli Stati membri l'obbligo di creare nuove banche dati o registri nei casi in cui determinati tipi di informazioni, come ad esempio le informazioni sugli appalti, risultano sparsi in vari repertori di dati o archivi. In mancanza di nuove banche dati o registri, gli Stati membri dovrebbero adottare altre misure necessarie per garantire che le FIU possano ottenere celermente tali informazioni. Inoltre, le FIU dovrebbero poter ottenere rapidamente da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. La FIU dovrebbe inoltre poter ottenere queste informazioni a seguito della richiesta presentata da un'altra FIU e poter scambiare tali informazioni con l'unità richiedente.
- (70) L'accesso dovrebbe essere considerato diretto e immediato quando le informazioni sono contenute in una banca dati, un registro o un sistema elettronico di reperimento dei dati che consenta alla FIU di ottenerle direttamente, attraverso un meccanismo automatico, senza l'intervento di un intermediario. Se le informazioni sono detenute da un'altra entità o autorità, l'accesso diretto implica che tali autorità o entità le trasmettano celermente alla FIU senza interferire con il contenuto dei dati richiesti o con le informazioni da fornire. Le informazioni non dovrebbero essere sottoposte ad alcun filtro. In alcune situazioni, tuttavia, gli obblighi di riservatezza connessi alle informazioni potrebbero non consentire una comunicazione non filtrata delle informazioni. È il caso, ad esempio, in cui le informazioni fiscali possono essere fornite alle FIU solo previo accordo dell'autorità fiscale di un paese terzo o in cui l'accesso diretto alle informazioni investigative potrebbe compromettere un'indagine in corso, come anche il caso dei dati del codice di prenotazione raccolti a norma della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²¹⁾. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi con ogni mezzo per garantire alle FIU un effettivo accesso alle informazioni, anche consentendo loro di accedervi a condizioni analoghe a quelle concesse alle altre autorità a livello nazionale, al fine di agevolarne le attività di analisi.
- (71) Alla grande maggioranza delle FIU è stata conferita la facoltà di intraprendere azioni urgenti e di sospendere o rifiutare il consenso a un'operazione allo scopo di eseguirne l'analisi, confermare il sospetto e comunicare i risultati delle attività di analisi alle autorità competenti. Tuttavia, vi sono alcune differenze tra gli Stati membri in relazione alla durata dei poteri di sospensione, con ripercussioni non solo sul rinvio delle attività che hanno carattere transfrontaliero in virtù della cooperazione tra FIU, ma anche sui diritti fondamentali dei singoli. Inoltre, al fine di garantire che le FIU abbiano la capacità di bloccare tempestivamente i fondi o i beni criminali e prevenirne la dispersione, anche a fini di sequestro, le FIU dovrebbero avere il potere di sospendere l'uso di un conto bancario o di un conto di pagamento, un conto di cripto-attività o un rapporto d'affari allo scopo di analizzare le operazioni effettuate attraverso il conto o il rapporto d'affari, confermare il sospetto e comunicare i risultati dell'analisi alle pertinenti autorità competenti. Dato che tale sospensione avrebbe un impatto sul diritto di proprietà, le FIU dovrebbero poter sospendere le operazioni, i conti o i rapporti d'affari per un periodo limitato al fine di tutelare i fondi, eseguire le necessarie analisi e comunicarne i risultati alle pertinenti autorità competenti per l'eventuale adozione di misure appropriate. Poiché l'impatto è maggiore sui diritti fondamentali delle persone interessate, la sospensione di un conto o di un rapporto d'affari dovrebbe essere imposta per un periodo ancor più limitato, che dovrebbe essere fissato a cinque giorni lavorativi. Gli Stati membri possono definire un periodo di sospensione più lungo qualora, a norma del diritto nazionale, la FIU eserciti competenze nel settore del recupero dei beni e svolga funzioni di rintracciamento, sequestro, congelamento o confisca dei proventi di reato. In tali casi, dovrebbe essere garantita la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate e le FIU dovrebbero esercitare le loro funzioni nel rispetto delle opportune garanzie nazionali. Le FIU dovrebbero revocare la sospensione dell'operazione, del conto

(21) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

o del rapporto d'affari non appena tale sospensione non sia più necessaria. Qualora sia definito un periodo di sospensione più lungo, le persone interessate le cui operazioni o i cui conti o rapporti d'affari siano stati sospesi dovrebbero avere la possibilità di contestare la sospensione in sede giurisdizionale.

- (72) In circostanze specifiche, le FIU dovrebbero poter chiedere a un soggetto obbligato, per proprio conto o per conto di un'altra FIU, di monitorare per un determinato periodo le operazioni o le attività effettuate tramite un conto bancario o un conto di pagamento o un conto di cripto-attività o un altro tipo di rapporto d'affari in relazione a persone che presentano un rischio significativo di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. Un monitoraggio più approfondito di un conto o di un rapporto d'affari può fornire alla FIU ulteriori indicazioni sui modelli di operazione del titolare del conto e condurre all'individuazione tempestiva di operazioni o attività anomale o sospette che potrebbero giustificare ulteriori azioni da parte della FIU, tra cui la sospensione del conto o del rapporto d'affari, l'analisi delle informazioni raccolte e la loro comunicazione alle autorità responsabili delle indagini o dell'azione penale. Le FIU dovrebbero inoltre poter avvisare i soggetti obbligati in merito alle informazioni che sono pertinenti per l'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela. Tali avvisi possono aiutare i soggetti obbligati a informare le loro procedure di adeguata verifica della clientela e a garantirne la coerenza con i rischi, ad aggiornare opportunamente i loro sistemi di valutazione e gestione del rischio e a disporre di informazioni supplementari che potrebbero determinare la necessità di adottare misure rafforzate di adeguata verifica in relazione a taluni clienti o operazioni che presentano rischi più elevati.
- (73) Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità e per sensibilizzare maggiormente in merito alle loro attività, le FIU dovrebbero pubblicare relazioni di attività su base annua. Tali relazioni dovrebbero fornire almeno dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute e al seguito che vi è stato dato, al numero di comunicazioni effettuate alle autorità nazionali competenti e al seguito dato a tali comunicazioni, al numero di richieste presentate ad altre FIU e da queste ricevute, nonché informazioni sulle tendenze e le tipologie individuate. Tali relazioni dovrebbero essere rese pubbliche, ad eccezione delle parti che contengono informazioni sensibili e classificate.
- (74) Almeno una volta all'anno, la FIU dovrebbe fornire ai soggetti obbligati un riscontro sulla qualità delle segnalazioni di operazioni sospette, sulla loro tempestività, sulla descrizione del sospetto e sui documenti supplementari forniti. Tale riscontro può essere fornito a singoli soggetti obbligati o a gruppi di soggetti obbligati e dovrebbe puntare a migliorare ulteriormente la capacità di tali soggetti di individuare e accertare operazioni e attività sospette, migliorare la qualità delle segnalazioni di operazioni sospette, potenziare i meccanismi generali di segnalazione e fornire ai soggetti obbligati indicazioni importanti sulle tendenze, sulle tipologie e sui rischi connessi al riciclaggio, ai reati presupposto associati e al finanziamento del terrorismo. Nel determinare il tipo di riscontro e la sua frequenza, le FIU dovrebbero tenere conto il più possibile dei settori in cui le attività di segnalazione potrebbero necessitare di miglioramenti. Al fine di promuovere un approccio coerente tra le FIU e un riscontro adeguato ai soggetti obbligati, l'AMLA dovrebbe formulare raccomandazioni alle FIU sulle migliori pratiche e sugli approcci per fornire un riscontro. Ove non sia pregiudizievole per l'attività di analisi o investigativa, le FIU potrebbero considerare l'eventualità di fornire un riscontro sull'uso fatto delle segnalazioni, prese singolarmente o in forma aggregata, relative a operazioni sospette, o sul loro esito. Le FIU dovrebbero inoltre fornire, almeno una volta all'anno, alle autorità doganali un riscontro sull'efficacia e sul seguito dato alle segnalazioni sui movimenti fisici transfrontalieri di denaro contante.
- (75) La finalità delle FIU è quella di raccogliere e analizzare informazioni, allo scopo di individuare le connessioni tra le operazioni o le attività sospette e l'attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché di comunicare alle autorità competenti i risultati delle loro analisi e qualsiasi altra informazione, qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. La FIU non dovrebbe astenersi o rifiutare lo scambio di informazioni con un'altra FIU, spontaneo o su richiesta, per ragioni quali una mancata identificazione di un reato presupposto, le caratteristiche del diritto penale nazionale e le differenze tra le definizioni dei reati presupposto o l'assenza di un riferimento a determinati reati presupposto. Le FIU hanno segnalato difficoltà nello scambio di informazioni basate su differenze nelle definizioni nazionali di taluni reati presupposto, come i reati fiscali, che non sono armonizzate dal diritto dell'Unione. Tali differenze non dovrebbero limitare lo scambio reciproco, la comunicazione alle altre autorità competenti e l'utilizzo di tali informazioni. Le FIU dovrebbero assicurare la massima cooperazione internazionale alle FIU di paesi terzi, in modo rapido, costruttivo ed efficace, per quanto riguarda il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati applicabili ai trasferimenti di dati, alle raccomandazioni del GAFI e ai principi del gruppo Egmont in materia di scambio di informazioni tra unità di informazione finanziaria. A tal fine, le FIU dovrebbero essere incoraggiate a concludere accordi bilaterali e protocolli d'intesa con gli omologhi di paesi terzi, tenendo conto nel contempo di eventuali obblighi in materia di diritti fondamentali e della necessità di tutelare lo Stato di diritto.

- (76) La FIU può imporre determinate restrizioni e limitazioni all'ulteriore utilizzo delle informazioni fornite a un'altra FIU. La FIU destinataria dovrebbe utilizzare le informazioni solo ai fini per i quali sono state richieste o fornite. Affinché la funzione di comunicazione delle informazioni possa essere assolta efficacemente, la FIU dovrebbe fornire a un'altra FIU il proprio previo consenso alla trasmissione delle informazioni alle altre autorità competenti, indipendentemente dal tipo di reato presupposto eventuale e dal fatto che il reato presupposto sia stato individuato o meno al momento dello scambio. Tale previo consenso all'ulteriore comunicazione dovrebbe essere concesso tempestivamente e non dovrebbe essere rifiutato, a meno che non rientri nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di AML/CFT o non sia conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale. Le FIU dovrebbero circostanziare un eventuale rifiuto del consenso.
- (77) Le FIU dovrebbero avvalersi di strutture sicure, compresi i canali di comunicazione protetti, per la cooperazione e lo scambio di informazioni. A tale riguardo dovrebbe essere istituito un sistema per lo scambio di informazioni tra le FIU degli Stati membri («FIU.net»). Il sistema, la cui gestione e il cui hosting dovrebbero essere affidati all'AMLA, dovrebbe garantire il massimo livello di sicurezza e la cifratura integrale delle informazioni scambiate. FIU.net dovrebbe essere utilizzato dalle FIU per cooperare e scambiarsi informazioni e potrebbe anche essere utilizzato, se del caso e fatta salva la decisione dell'AMLA, per scambiare informazioni con le FIU di paesi terzi e con altre autorità e organi e organismi dell'Unione. Le FIU dovrebbero sfruttare appieno il potenziale delle funzionalità di FIU.net. Tali funzionalità dovrebbero consentire a ciascuna FIU di incrociare i propri dati con quelli delle altre FIU in forma pseudonomizzata, al fine di individuare in altri Stati membri soggetti che la interessano e rintracciarne proventi e fondi, assicurando nel contempo la completa protezione dei dati personali. Al fine di individuare le connessioni tra le informazioni finanziarie e l'intelligence criminale, le FIU dovrebbero inoltre poter sfruttare le funzionalità di FIU.net per incrociare in forma pseudonomizzata i propri dati con le informazioni detenute dagli organi e dagli organismi dell'Unione, nella misura in cui i controlli incrociati rientrino nei mandati giuridici di questi ultimi e siano effettuati nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
- (78) È importante che le FIU cooperino e si scambino le informazioni in modo efficace. L'AMLA dovrebbe fornire l'assistenza necessaria a tale riguardo, non solo coordinando le analisi congiunte delle segnalazioni di operazioni transfrontaliere sospette, ma anche elaborando progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione relative al formato da utilizzare per lo scambio di informazioni tra le FIU, il modello per la trasmissione di segnalazioni di operazioni sospette e i criteri di pertinenza e selezione da prendere in considerazione nel determinare se una segnalazione di operazioni sospette riguardi un altro Stato membro, nonché orientamenti in relazione alla natura, alle caratteristiche e agli obiettivi dell'analisi operativa e strategica e alle procedure da mettere in atto al momento della trasmissione e del ricevimento della segnalazione di operazioni sospette riguardante un altro Stato membro e il seguito da dare. L'AMLA dovrebbe inoltre istituire un processo di valutazione *inter pares* al fine di rafforzare la coerenza e l'efficacia delle attività delle FIU e agevolare lo scambio delle migliori pratiche tra le FIU.
- (79) Le FIU hanno la responsabilità di ricevere le segnalazioni di operazioni o attività sospette dai soggetti obbligati stabiliti nel territorio dei rispettivi Stati membri. Alcune segnalazioni di operazioni o attività sospette alle FIU potrebbero tuttavia riguardare le attività svolte dai soggetti obbligati in altri Stati membri, in cui essi operano senza uno stabilimento. In tali casi, è importante che le FIU comunichino tali segnalazioni al loro omologo dello Stato membro interessato dall'operazione o dall'attività, senza subordinare a condizioni l'uso di tali segnalazioni. Il sistema FIU.net consente la comunicazione di tali segnalazioni transfrontaliere. Al fine di migliorare tale funzionalità, il sistema è in via di aggiornamento per consentire la rapida comunicazione di tali segnalazioni e sostenere un intenso scambio di informazioni tra le FIU e pertanto l'efficace attuazione della presente direttiva.
- (80) Per garantire una cooperazione rapida, efficace e coerente sono necessari termini per lo scambio di informazioni tra le FIU. Occorre stabilire termini per assicurare che uno scambio efficace intervenga entro un termine ragionevole o che siano rispettati i vincoli procedurali. È opportuno prevedere termini più brevi in casi eccezionali, giustificati e urgenti in cui la FIU che riceve la richiesta è in grado di accedere direttamente alle banche dati in cui sono detenute le informazioni richieste. Nei casi in cui la FIU che riceve la richiesta non sia in grado di fornire le informazioni entro il termine stabilito, essa dovrebbe informarne la FIU richiedente.
- (81) La circolazione di denaro illecito attraversa le frontiere e può interessare diversi Stati membri. I casi transfrontalieri che coinvolgono più giurisdizioni stanno diventando sempre più frequenti e significativi, anche a causa delle attività svolte dai soggetti obbligati su base transfrontaliera. Al fine di trattare efficacemente i casi che riguardano più Stati membri, le FIU dovrebbero poter andare oltre il semplice scambio di informazioni per l'individuazione e l'analisi di operazioni e attività sospette e svolgere congiuntamente l'attività analitica stessa. Le FIU hanno segnalato alcune

questioni importanti che limitano o condizionano la loro capacità di effettuare analisi congiunte. L'analisi congiunta delle operazioni e delle attività sospette consentirà alle FIU di sfruttare potenziali sinergie, di utilizzare le informazioni provenienti da fonti diverse, di ottenere un quadro completo delle attività anomale e di arricchire l'analisi. Le FIU dovrebbero essere in grado di condurre analisi congiunte delle operazioni e delle attività sospette e di costituire squadre di analisi congiunta per scopi specifici e per un periodo limitato, e di partecipare alle stesse, con l'assistenza dell'AMLA. L'AMLA dovrebbe utilizzare il sistema FIU.net per poter inviare, ricevere e effettuare controlli incrociati sulle informazioni e fornire loro un sostegno operativo nel contesto delle analisi congiunte di casi transfrontalieri.

- (82) La partecipazione di parti terze, compresi organi e organismi dell'Unione, potrebbe essere determinante per il buon esito delle analisi delle FIU, comprese le analisi congiunte. Pertanto, le FIU possono invitare parti terze a partecipare all'analisi congiunta qualora tale partecipazione rientri nei rispettivi mandati di tali parti terze. La partecipazione di parti terze al processo di analisi potrebbe contribuire a individuare le connessioni tra l'intelligence finanziaria e le informazioni e l'intelligence criminali, arricchire l'analisi e determinare se vi siano indicazioni della commissione di un reato.
- (83) Una supervisione efficace di tutti i soggetti obbligati è essenziale per tutelare l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e del mercato interno. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero attuare una supervisione AML/CFT efficace e imparziale e stabilire le condizioni per una cooperazione efficace, tempestiva e duratura tra i supervisori.
- (84) Gli Stati membri dovrebbero assicurare una supervisione efficace, imparziale e basata sul rischio su tutti i soggetti obbligati, preferibilmente a opera delle autorità pubbliche per mezzo di un supervisore distinto e indipendente. I supervisori nazionali dovrebbero essere in grado di svolgere un'ampia gamma di compiti al fine di esercitare una supervisione efficace su tutti i soggetti obbligati.
- (85) L'Unione ha constatato in varie occasioni un atteggiamento lassista nei confronti della supervisione dei compiti dei soggetti obbligati in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. È pertanto necessario che i supervisori nazionali, nell'ambito del meccanismo di supervisione integrato istituito dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2024/1620, facciano chiarezza sui rispettivi diritti e obblighi.
- (86) Per valutare e monitorare in modo più efficace e regolare i rischi ai quali i soggetti obbligati sono esposti nonché le politiche, le procedure e i controlli interni che questi ultimi hanno posto in essere per gestire e mitigare tali rischi, nonché per attuare le sanzioni finanziarie mirate, è necessario chiarire che i supervisori nazionali hanno sia il diritto che l'obbligo di condurre tutti i necessari controlli extra situ, in situ e tematici, nonché qualsiasi altra indagine e valutazione che ritengano necessaria. Dovrebbero inoltre poter reagire senza indebito ritardo a qualsiasi sospetto di non conformità agli obblighi applicabili e adottare misure di supervisione adeguate per far fronte a presunte non conformità. Ciò non solo aiuterà i supervisori a decidere sui casi in cui i rischi specifici intrinseci a un settore sono chiari e compresi, ma fornirà loro anche gli strumenti necessari per comunicare ulteriormente le informazioni pertinenti ai soggetti obbligati affinché fungano da base per la loro comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- (87) Le attività di sensibilizzazione, compresa la comunicazione di informazioni da parte dei supervisori ai soggetti obbligati sottoposti alla loro supervisione, sono essenziali per garantire che il settore privato abbia una comprensione adeguata della natura e del livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto. Sono incluse le comunicazioni in merito alle designazioni nell'ambito delle sanzioni finanziarie mirate e delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite, che dovrebbero avvenire immediatamente una volta che tali designazioni sono effettuate al fine di consentire al settore di adempiere ai propri obblighi. Poiché l'attuazione degli obblighi in materia di AML/CFT da parte dei soggetti obbligati comporta il trattamento di dati personali, è importante che i supervisori siano a conoscenza degli orientamenti e delle altre pubblicazioni delle autorità preposte alla protezione dei dati, a livello nazionale o a livello dell'Unione attraverso il comitato europeo per la protezione dei dati, e che includano tali informazioni, se del caso, nelle loro comunicazioni ai soggetti sottoposti alla loro supervisione.
- (88) I supervisori dovrebbero adottare nelle loro attività un approccio basato sul rischio che consentirebbe loro di concentrare le proprie risorse laddove i rischi sono più elevati, garantendo nel contempo che nessun settore o soggetto sia lasciato esposto a tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine, i supervisori dovrebbero pianificare le loro attività su base annuale. In tal modo dovrebbero non solo garantire una copertura basata sul rischio dei settori sottoposti alla loro supervisione, ma anche assicurare una tempestiva reazione in caso vi siano indicazioni oggettive e significative di violazioni all'interno di un soggetto obbligato, anche, in particolare, a seguito di rivelazioni pubbliche o di informazioni trasmesse da informatori. I supervisori dovrebbero inoltre garantire la trasparenza in relazione alle attività di supervisione svolte, come i collegi di supervisione che hanno organizzato e a cui hanno partecipato, le azioni di supervisione in situ ed extra situ adottate, le sanzioni pecuniarie

imposte o le misure amministrative applicate. L'AMLA dovrebbe svolgere un ruolo guida nel promuovere un'interpretazione comune dei rischi e dovrebbe pertanto essere incaricata di sviluppare i parametri di riferimento e una metodologia per valutare e classificare il profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, nonché la frequenza con cui tale profilo di rischio dovrebbe essere riesaminato.

- (89) La comunicazione alle FIU di fatti che potrebbero essere connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo da parte dei supervisori è uno dei capisaldi di una supervisione efficiente ed efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e consente ai supervisori di far fronte alle carenze nel processo di segnalazione dei soggetti obbligati. A tal fine i supervisori dovrebbero poter segnalare alla FIU i casi sospetti che il soggetto obbligato ha omesso di segnalare o integrare le segnalazioni presentate dal soggetto obbligato con informazioni supplementari rilevate nel corso delle loro attività di supervisione. I supervisori dovrebbero inoltre poter segnalare sospetti di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo a carico di dipendenti dei soggetti obbligati, o da persone in una posizione equivalente, della dirigenza o dei titolari effettivi. È pertanto necessario che gli Stati membri mettano in atto un sistema che garantisca che le FIU siano adeguatamente e tempestivamente informate. La segnalazione di sospetti alla FIU non dovrebbe essere intesa come una sostituzione dell'obbligo per le autorità pubbliche di segnalare alle pertinenti autorità competenti qualsiasi attività criminosa da esse scoperta o di cui siano venute a conoscenza nell'assolvimento dei loro compiti. Nel contesto dei compiti di supervisione non dovrebbero essere raccolte o consultate informazioni coperte dal privilegio forense, tranne quando si applicano le esenzioni di cui al regolamento (UE) 2024/1624. Qualora i supervisori dovessero imbattersi in tali informazioni o venirne in possesso, non dovrebbero tenerne conto ai fini delle loro attività di supervisione o segnalarle alla FIU.
- (90) La cooperazione tra i supervisori nazionali è essenziale per garantire un approccio comune in materia di supervisione in tutta l'Unione. Per essere efficace, tale cooperazione deve essere utilizzata nella massima misura possibile e a prescindere dalla rispettiva natura o dal rispettivo status dei supervisori. Oltre alla cooperazione tradizionale, come la capacità di condurre indagini per conto di un'autorità di supervisione richiedente, è opportuno imporre l'istituzione di collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario in relazione ai soggetti obbligati che operano in vari Stati membri mediante stabilimenti e in relazione ai soggetti obbligati che fanno parte di un gruppo transfrontaliero. I supervisori del settore finanziario dei paesi terzi possono essere invitati a tali collegi a determinate condizioni, compresi obblighi di riservatezza equivalenti a quelli imposti ai supervisori del settore finanziario dell'Unione e il rispetto del diritto dell'Unione riguardo al trattamento e alla trasmissione dei dati personali. Le attività dei collegi di supervisione AML/CFT dovrebbero essere proporzionate al livello di rischio cui è esposto l'ente creditizio o l'ente finanziario e alla portata dell'attività transfrontaliera.
- (91) La direttiva (UE) 2015/849 prevedeva un obbligo generale di cooperazione per i supervisori dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante. Tale obbligo è stato successivamente rafforzato per impedire che lo scambio di informazioni e la cooperazione tra supervisori fossero vietati o indebitamente limitati. Tuttavia, in assenza di un quadro giuridico chiaro, l'istituzione dei collegi di supervisione AML/CFT si è basata su orientamenti non vincolanti. È pertanto necessario stabilire norme chiare per l'organizzazione dei collegi AML/CFT e prevedere un approccio coordinato e giuridicamente valido, riconoscendo la necessità di un'interazione strutturata tra i supervisori in tutta l'Unione. In linea con il suo ruolo di coordinamento e sorveglianza, l'AMLA dovrebbe essere incaricata dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscano le condizioni generali che consentono il corretto funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT.
- (92) Anche i soggetti obbligati che operano nel settore non finanziario potrebbero svolgere attività transfrontaliere o far parte di gruppi che svolgono attività transfrontaliere. È pertanto opportuno stabilire norme che definiscano il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT per i gruppi che svolgono attività sia finanziarie che non finanziarie e che consentano l'istituzione di collegi di supervisione nel settore non finanziario, tenendo conto della necessità di applicare garanzie supplementari in relazione ai gruppi o ai soggetti transfrontalieri che prestano servizi legali. Al fine di garantire un'effettiva supervisione transfrontaliera nel settore non finanziario, l'AMLA dovrebbe fornire sostegno al funzionamento di tali collegi e, con il progredire dell'attuazione del quadro favorevole previsto dalla presente direttiva, fornire regolarmente il suo parere in merito al loro funzionamento.
- (93) Per i soggetti obbligati che gestiscono stabilimenti in un altro Stato membro, anche attraverso una rete di agenti, il supervisore dello Stato membro di origine dovrebbe essere responsabile di supervisionare che il soggetto obbligato applichi le politiche e le procedure a livello di gruppo in materia di AML/CFT. Ciò potrebbe comportare visite in situ agli stabilimenti che si trovano in un altro Stato membro. Il supervisore dello Stato membro di origine dovrebbe

cooperare strettamente con il supervisore dello Stato membro ospitante e dovrebbe informarlo in merito a qualunque questione che possa incidere sulla sua valutazione del rispetto delle norme AML/CFT dello Stato membro ospitante da parte dello stabilimento.

- (94) Per i soggetti obbligati che gestiscono stabilimenti in un altro Stato membro, anche attraverso una rete di agenti, il supervisore dello Stato membro ospitante dovrebbe mantenere la responsabilità di far rispettare alla sede le norme AML/CFT, se necessario anche effettuando ispezioni in situ e un controllo extra situ nonché adottando misure appropriate e proporzionate per trattare le violazioni di detti obblighi. Lo stesso dovrebbe valere per altri tipi di infrastrutture dei soggetti obbligati che operano in regime di libera prestazione di servizi, qualora tale infrastruttura sia sufficiente per richiedere la supervisione da parte del supervisore dello Stato membro ospitante. Il supervisore dello Stato membro ospitante dovrebbe cooperare strettamente con il supervisore dello Stato membro di origine e dovrebbe informarlo in merito a qualunque questione che possa incidere sulla sua valutazione dell'applicazione da parte del soggetto obbligato delle politiche e delle procedure in materia di AML/CFT, per consentire al supervisore dello Stato membro di origine di adottare misure per far fronte a eventuali violazioni individuate. Tuttavia, qualora siano rilevate violazioni gravi, ripetute o sistematiche delle norme AML/CFT che richiedono un intervento immediato, il supervisore dello Stato membro ospitante dovrebbe poter applicare le misure correttive temporanee, di portata appropriata e proporzionata, che sarebbero applicabili in circostanze analoghe ai soggetti obbligati posti sotto la sua giurisdizione, per sanare tali violazioni gravi, ripetute o sistematiche ove opportuno, con l'assistenza del supervisore dello Stato membro di origine o in cooperazione con esso.
- (95) Nei settori che non sono armonizzati a livello dell'Unione, gli Stati membri possono adottare misure nazionali, anche se tali misure costituiscono restrizioni alle libertà del mercato interno. È il caso, ad esempio, delle misure adottate per disciplinare la prestazione di servizi di gioco d'azzardo, in particolare quando tali attività sono svolte online, senza alcuna infrastruttura nello Stato membro. Tuttavia, per essere compatibili con il diritto dell'Unione, tali misure devono mirare a conseguire un interesse generale, essere non discriminatorie e idonee a raggiungere tale obiettivo e devono limitarsi a quanto strettamente necessario per conseguirlo. Gli Stati membri che subordinano la prestazione di servizi disciplinati dal quadro dell'Unione in materia di AML/CFT a specifici obblighi di autorizzazione, come l'ottenimento di una licenza, dovrebbero essere responsabili anche della supervisione di tali servizi. L'obbligo di supervisione di tali servizi non pregiudica le eventuali conclusioni della Corte di giustizia sulla compatibilità delle misure nazionali con il diritto dell'Unione.
- (96) Alla luce delle vulnerabilità in materia di antiriciclaggio legate agli emittenti di moneta elettronica, ai prestatori di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, gli Stati membri dovrebbero poter imporre a tali prestatori stabiliti nel loro territorio in forma diversa da una succursale o mediante altri tipi di infrastruttura e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un punto di contatto centrale. Tale punto di contatto centrale, il quale agisce per conto dell'ente che lo ha nominato, dovrebbe assicurare il rispetto delle norme AML/CFT.
- (97) Per garantire un migliore coordinamento degli sforzi e contribuire efficacemente alle esigenze del meccanismo di supervisione integrato, è opportuno chiarire i rispettivi compiti dei supervisori in relazione ai soggetti obbligati che operano in altri Stati membri attraverso sedi o tipi di infrastrutture che giustificano la supervisione dello Stato membro ospitante e prevedere meccanismi di cooperazione specifici e proporzionati.
- (98) I gruppi transfrontalieri devono disporre di politiche e procedure di vasta portata a livello di gruppo. Per garantire che le operazioni transfrontaliere siano accompagnate da un'adeguata supervisione, è necessario stabilire norme di supervisione dettagliate che consentano ai supervisori dello Stato membro di origine e a quelli dello Stato membro ospitante di cooperare il più possibile tra loro, a prescindere dalla loro natura o dal loro status, e con l'AMLA al fine di valutare i rischi e monitorare gli sviluppi che potrebbero interessare i vari soggetti che fanno parte del gruppo, coordinare l'azione di supervisione e risolvere le controversie. Dato il suo ruolo di coordinamento, l'AMLA dovrebbe essere incaricata dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscano nel dettaglio i rispettivi compiti dei supervisori dei gruppi del paese d'origine e del paese ospitante e le modalità di cooperazione tra di essi. Il controllo dell'effettiva attuazione della politica collettiva in materia di AML/CFT dovrebbe avvenire in conformità dei principi e dei metodi di supervisione su base consolidata previsti dai pertinenti atti giuridici di settore dell'Unione.
- (99) Lo scambio di informazioni e la cooperazione tra i supervisori sono essenziali nel contesto di sistemi finanziari globali sempre più integrati. Da un lato, i supervisori dell'Unione, compresa l'AMLA, dovrebbero informarsi reciprocamente in merito ai casi in cui il diritto di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure previste dal regolamento (UE) 2024/1624. Dall'altro, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare i supervisori a concludere accordi di cooperazione che prevedano la cooperazione e lo scambio di informazioni

riservate con i loro omologhi di paesi terzi, nel rispetto delle norme applicabili ai trasferimenti di dati personali. Dato il suo ruolo di sorveglianza, l'AMLA dovrebbe prestare l'assistenza necessaria per valutare l'equivalenza degli obblighi di segreto professionale applicabili all'omologo di un paese terzo.

- (100) La direttiva (UE) 2015/849 consentiva agli Stati membri di affidare la supervisione di alcuni soggetti obbligati a organi di autoregolamentazione. Tuttavia, la qualità e l'intensità della supervisione esercitata da tali organi di autoregolamentazione sono state insufficienti, con un controllo pubblico assente o pressoché nullo. Se uno Stato membro decide di affidare la supervisione a un organo di autoregolamentazione, dovrebbe anche designare un'autorità pubblica affinché sorvegli le attività dell'organo di autoregolamentazione per garantire che lo svolgimento di tali attività sia conforme alla presente direttiva. Tale autorità pubblica dovrebbe essere un ente della pubblica amministrazione e dovrebbe svolgere le proprie funzioni senza indebite influenze. Le funzioni che devono essere esercitate dall'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione non implicano che l'autorità eserciti funzioni di supervisione nei confronti dei soggetti obbligati, né che adotti decisioni in singoli casi trattati dall'organo di autoregolamentazione. Tuttavia, ciò non impedisce agli Stati membri di attribuire compiti aggiuntivi a tale autorità, se lo ritengono necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Nel far ciò gli Stati membri dovrebbero garantire che i compiti aggiuntivi siano in linea con i diritti fondamentali e, in particolare, che non interferiscano con l'esercizio del diritto di difesa e con la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente.
- (101) L'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni pecuniarie e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2024/1624. È opportuno che gli Stati membri conferiscano ai supervisori nazionali il potere di applicare tali misure amministrative ai soggetti obbligati per porre rimedio alla situazione in caso di violazioni e, qualora la violazione lo giustifichi, di comminare sanzioni pecuniarie. A seconda dei sistemi organizzativi posti in essere negli Stati membri, tali misure e sanzioni potrebbero essere applicate anche in cooperazione tra supervisori e altre autorità, con delega dei supervisori ad altre autorità o con domanda dei supervisori alle autorità giudiziarie. Le sanzioni pecuniarie e le misure amministrative dovrebbero essere sufficientemente diversificate, per consentire agli Stati membri e ai supervisori di tener conto delle differenze tra i diversi soggetti obbligati, in particolare tra enti creditizi e enti finanziari e soggetti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche e natura delle attività.
- (102) Attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di sanzioni pecuniarie e misure amministrative per le violazioni delle vigenti disposizioni fondamentali di natura preventiva, così come un approccio incoerente per indagare e sanzionare le violazioni degli obblighi antiriciclaggio. Inoltre, non esiste un'intesa comune tra i supervisori su cosa debba costituire una violazione «grave» e pertanto non possono distinguere prontamente i casi che richiedono una sanzione pecuniaria. Tale diversità pregiudica gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la risposta dell'Unione è frammentaria. È pertanto opportuno stabilire criteri comuni per determinare la risposta di supervisione più adeguata alle violazioni e prevedere una serie di misure amministrative che i supervisori potrebbero applicare per porre rimedio alle violazioni, in combinazione con sanzioni pecuniarie o, quando le violazioni non sono sufficientemente gravi da essere punite con sanzioni pecuniarie, a sé stanti. Al fine di incentivare i soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624, è necessario rafforzare la natura dissuasiva delle sanzioni pecuniarie. Di conseguenza dovrebbe essere aumentato l'importo minimo della sanzione massima che può essere irrogata in caso di gravi violazioni del regolamento (UE) 2024/1624. Nel recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'imposizione di sanzioni pecuniarie e l'applicazione di misure amministrative e l'imposizione di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violino il principio del *ne bis in idem*.
- (103) Nel caso di soggetti obbligati che sono persone giuridiche, le violazioni degli obblighi in materia di AML/CFT si verificano a seguito di un'azione da parte o sotto la responsabilità delle persone fisiche che hanno il potere di dirigere le attività di tali soggetti, anche attraverso agenti, distributori o altre persone che agiscono per conto del soggetto obbligato. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione di supervisione in risposta a tali violazioni, il soggetto obbligato dovrebbe essere inoltre ritenuto responsabile delle azioni compiute da tali persone fisiche, intenzionalmente o per negligenza. Fatta salva la responsabilità delle persone giuridiche nei procedimenti penali, qualsiasi intenzione di trarre dalle violazioni un beneficio per il soggetto obbligato indica carenze più ampie delle politiche, delle procedure e dei controlli interni del soggetto obbligato per la prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo. Tali carenze compromettono il ruolo del soggetto obbligato in quanto custode del sistema finanziario dell'Unione. Qualsiasi intenzione di trarre benefici da una violazione dell'obbligo in materia di AML/CFT dovrebbe pertanto essere considerata una circostanza aggravante.

- (104) Gli Stati membri hanno posto in essere sistemi diversi per l'imposizione di sanzioni pecuniarie, l'applicazione di misure amministrative e l'irrogazione di penalità di mora. Inoltre, talune misure amministrative che i supervisori sono autorizzati ad applicare, come la revoca o la sospensione della licenza, dipendono dalla loro esecuzione da parte di altre autorità. Al fine di tenere conto di una gamma così diversificata di situazioni, è opportuno concedere flessibilità in merito ai mezzi messi a disposizione dei supervisori per imporre sanzioni pecuniarie, applicano misure amministrative e impongono penalità di mora. Indipendentemente dai mezzi scelti, spetta agli Stati membri e alle autorità interessate assicurare che i meccanismi attuati conseguano il risultato desiderato di ripristinare la conformità e impongono sanzioni pecuniarie effettive, dissuasive e proporzionate.
- (105) Al fine di garantire che i soggetti obbligati rispettino gli obblighi in materia di AML/CFT e mitigano efficacemente i rischi di riciclaggio, di reati presupposto associati e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, i supervisori dovrebbero poter imporre misure amministrative non solo per porre rimedio alle violazioni individuate, ma anche qualora riscontrino che le carenze nelle politiche, nelle procedure e nei controlli interni potrebbero comportare violazioni degli obblighi in materia di AML/CFT, o qualora tali politiche, procedure e controlli siano inadeguati a mitigare i rischi. La portata delle misure amministrative applicate e i tempi concessi ai soggetti obbligati per attuare le azioni richieste dipendono dalle specifiche violazioni o carenze individuate. Qualora siano individuate più violazioni o carenze, potrebbero essere applicati termini diversi per l'attuazione di ciascuna misura amministrativa. In linea con l'obiettivo punitivo ed educativo delle pubblicazioni, dovrebbero essere pubblicate solo le decisioni che applicano misure amministrative in relazione alle violazioni degli obblighi in materia di AML/CFT, ma non le misure amministrative applicate per prevenire una tale violazione.
- (106) L'osservanza tempestiva, da parte dei soggetti obbligati, delle misure amministrative ad essi applicate è essenziale per garantire un livello adeguato e uniforme di protezione dal riciclaggio, dai reati presupposto associati e dal finanziamento del terrorismo in tutto il mercato interno. Qualora i soggetti obbligati non si conformino alle misure amministrative entro il termine stabilito, è necessario che i supervisori siano in grado di esercitare una maggiore pressione sul soggetto obbligato per ripristinare la conformità senza indugio. A tal fine, i supervisori dovrebbero poter imporre penalità di mora a partire dal termine fissato per ripristinare la conformità, anche con effetto retroattivo quando la decisione che impone la penalità di mora è adottata in una fase successiva. Nel calcolare gli importi delle penalità di mora i supervisori dovrebbero tenere conto del fatturato complessivo del soggetto obbligato e del tipo e della gravità della violazione o della carenza oggetto della misura di supervisione, al fine di garantirne l'efficacia e la proporzionalità. Dato il loro obiettivo di esercitare pressione sul soggetto obbligato per spingerlo a conformarsi a una misura amministrativa, le penalità di mora dovrebbero essere limitate nel tempo e applicate per non più di sei mesi. Se da un lato i supervisori dovrebbero poter rinnovare l'imposizione di penalità di mora per un ulteriore periodo di massimo sei mesi, dovrebbero essere prese in considerazione misure alternative per far fronte a una situazione di prolungata non conformità, in linea con l'ampia gamma di misure amministrative che i supervisori possono applicare.
- (107) Qualora l'ordinamento giuridico dello Stato membro non consenta l'imposizione di sanzioni pecuniarie previste dalla presente direttiva con mezzi amministrativi, le norme in materia di sanzioni pecuniarie possono essere applicate in modo tale che la sanzione sia avviata dal supervisore e imposta dalle autorità giudiziarie. È pertanto necessario che tali Stati membri provvedano affinché l'applicazione delle norme e delle sanzioni pecuniarie abbia un effetto equivalente alle sanzioni pecuniarie imposte dai supervisori. Nell'imporre tali sanzioni pecuniarie le autorità giudiziarie dovrebbero tenere conto della raccomandazione del supervisore che avvia la sanzione. Le sanzioni pecuniarie imposte dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (108) I soggetti obbligati possono beneficiare della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento in tutto il mercato interno per offrire i loro prodotti e servizi in tutta l'Unione. Un sistema di supervisione efficace richiede che i supervisori siano consapevoli delle carenze nel rispetto delle norme AML/CFT da parte dei soggetti obbligati. È pertanto importante che i supervisori siano in grado di informarsi reciprocamente in merito alle sanzioni pecuniarie imposte e alle misure amministrative applicate ai soggetti obbligati, qualora tali informazioni siano pertinenti per altri supervisori.
- (109) La pubblicazione di una sanzione pecuniaria o di una misura amministrativa per violazione del regolamento (UE) 2024/1624 può avere un forte effetto dissuasivo contro la reiterazione di tale violazione. Informa inoltre gli altri soggetti dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati al soggetto obbligato sanzionato prima che sia avviato un rapporto d'affari e assiste i supervisori di altri Stati membri in relazione ai rischi associati a un soggetto obbligato quando opera nel loro Stato membro su base transfrontaliera. Per tali motivi dovrebbe essere confermato l'obbligo di pubblicare le decisioni sulle sanzioni pecuniarie avverso le quali non sia stato presentato ricorso e tale obbligo dovrebbe essere esteso alla pubblicazione di determinate misure amministrative applicate per porre rimedio a violazioni degli obblighi in materia di AML/CFT e alle penalità di mora. Tuttavia, tale pubblicazione dovrebbe essere proporzionata e, nell'adottare una decisione in merito alla pubblicazione di una sanzione pecuniaria o misura amministrativa, i supervisori dovrebbero tenere conto della gravità della violazione e dell'effetto dissuasivo

che la pubblicazione riuscirà probabilmente a conseguire. A tal fine, gli Stati membri potrebbero decidere di ritardare la pubblicazione delle misure amministrative avverso le quali è stato presentato ricorso quando tali misure sono applicate per porre rimedio a una violazione che non è grave, ripetuta o sistematica.

- (110) La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²²⁾ si applica alla segnalazione di violazioni della direttiva (UE) 2015/849 riguardo al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni, di cui alla parte II dell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937. Poiché la presente direttiva abroga la direttiva (UE) 2015/849, il riferimento alla direttiva (UE) 2015/849 nell'allegato II della direttiva (UE) 2019/1937 dovrebbe essere inteso come un riferimento alla presente direttiva. Nel contempo è necessario mantenere norme su misura relativamente alle segnalazioni di violazioni degli obblighi in materia di AML/CFT che integrino la direttiva (UE) 2019/1937, in particolare per quanto riguarda gli obblighi per i soggetti obbligati di stabilire canali di segnalazione interni e l'individuazione delle autorità competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni riguardanti violazioni delle norme relative alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
- (111) È fondamentale avere una nuova politica AML/CFT pienamente integrata e coerente a livello dell'Unione, con ruoli designati per le autorità competenti dell'Unione e nazionali, ha la finalità di garantirne una cooperazione agevole e costante. A tale riguardo, la cooperazione tra tutte le autorità nazionali e dell'Unione in materia di AML/CFT riveste la massima importanza e dovrebbe essere chiarita e rafforzata. Spetta agli Stati membri prevedere le norme necessarie per garantire che i responsabili delle decisioni politiche a livello nazionale, le FIU, i supervisori, compresa l'AMLA, e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT, nonché le autorità fiscali e le autorità di contrasto quando agiscono nell'ambito di applicazione della presente direttiva, dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi, anche attraverso un approccio restrittivo al rifiuto delle autorità competenti di cooperare e scambiare informazioni su richiesta di un'altra autorità competente. Indipendentemente dai meccanismi messi in atto, tale cooperazione nazionale dovrebbe tradursi in un sistema efficace per prevenire e combattere il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, nonché per prevenire i casi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate.
- (112) Al fine di agevolare e promuovere una cooperazione efficace e in particolare lo scambio di informazioni, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione e all'AMLA l'elenco delle loro autorità competenti e le relative informazioni di contatto.
- (113) Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo può essere individuato da tutti i supervisori responsabili degli enti creditizi. Le informazioni di natura prudenziale relative agli enti creditizi e agli enti finanziari, ad esempio informazioni circa la competenza e l'onorabilità di amministratori e azionisti, ai meccanismi di controllo interno, alla governance o alla conformità e alla gestione del rischio, sono spesso indispensabili per l'adeguata supervisione AML/CFT su tali enti. Analogamente, le informazioni AML/CFT sono a loro volta importanti per la vigilanza prudenziale su tali enti. Pertanto la cooperazione e lo scambio di informazioni con i supervisori AML/CFT e le FIU dovrebbero essere estesi a tutte le autorità competenti preposte alla supervisione di tali soggetti obbligati conformemente ad altri strumenti giuridici dell'Unione, quali le direttive 2013/36/UE⁽²³⁾, 2014/49/UE⁽²⁴⁾, 2014/59/UE⁽²⁵⁾ e 2014/92/UE⁽²⁶⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2015/2366. Per garantire l'attuazione efficace di tale cooperazione, gli Stati membri dovrebbero informare ogni anno l'AMLA degli scambi effettuati.

⁽²²⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

⁽²³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽²⁴⁾ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

⁽²⁵⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽²⁶⁾ Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

- (114) La cooperazione con altre autorità competenti per la vigilanza degli enti creditizi a norma delle direttive 2014/92/UE (UE) 2015/2366 può ridurre le conseguenze indesiderate degli obblighi in materia di AML/CFT. Gli enti creditizi potrebbero scegliere di interrompere o limitare i rapporti d'affari con clienti o categorie di clienti al fine di evitare, piuttosto che gestire, il rischio. Tali pratiche di riduzione dei rischi potrebbero indebolire il quadro in materia di AML/CFT e l'individuazione di operazioni sospette, in quanto spingono i clienti interessati a ricorrere a canali di pagamento meno sicuri o non regolamentati per soddisfare le loro esigenze finanziarie. Allo stesso tempo, le diffuse pratiche di riduzione dei rischi nel settore bancario potrebbero portare all'emarginazione finanziaria di talune categorie di enti di pagamento o di consumatori. I supervisori del settore finanziario sono nella posizione migliore per individuare le situazioni in cui un ente creditizio si è rifiutato di avviare un rapporto d'affari pur essendo eventualmente obbligato a farlo sulla base del diritto nazionale che recepisce la direttiva 2014/92/UE o la direttiva (UE) 2015/2366, e senza una giustificazione basata sull'adeguata verifica della clientela. Qualora si verificassero casi di questo tipo o, in conseguenza di pratiche di riduzione dei rischi, si ponga fine a rapporti d'affari, i supervisori del settore finanziario dovrebbero avvisare le autorità incaricate di garantire il rispetto, da parte degli enti finanziari, della direttiva 2014/92/UE o della direttiva (UE) 2015/2366.
- (115) La cooperazione tra i supervisori del settore finanziario e le autorità responsabili della gestione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in particolare le autorità designate per i sistemi di garanzia dei depositi e le autorità di risoluzione, è necessaria per conciliare gli obiettivi di prevenzione del riciclaggio a norma della presente direttiva e di tutela della stabilità finanziaria e dei depositanti a norma delle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE. I supervisori del settore finanziario dovrebbero informare le autorità designate e le autorità di risoluzione a norma di tali direttive di tutti i casi in cui individuano una maggiore probabilità di dissesto o l'indisponibilità di depositi per motivi di AML/CFT. I supervisori del settore finanziario dovrebbero altresì informare tali autorità di qualsiasi operazione, conto o rapporto d'affari sospeso dalla FIU per consentire lo svolgimento dei compiti delle autorità designate e delle autorità di risoluzione in caso di aumento del rischio di dissesto o di indisponibilità dei depositi, indipendentemente dal motivo di tale aumento del rischio.
- (116) Per agevolare tale cooperazione in relazione agli enti creditizi e gli enti finanziari, l'AMLA, in consultazione con l'Autorità bancaria europea, dovrebbe emanare orientamenti che specifichino gli elementi principali di tale cooperazione, comprese le modalità di scambio delle informazioni.
- (117) I meccanismi di cooperazione dovrebbero estendersi anche alle autorità preposte alla supervisione e alla sorveglianza dei revisori dei conti, in quanto tale cooperazione può migliorare l'efficacia del quadro dell'Unione in materia di antiriciclaggio.
- (118) Lo scambio di informazioni e la prestazione di assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri sono essenziali ai fini della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri non dovrebbero vietare tale scambio di informazioni o prestazione di assistenza, né dovrebbero imporre condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive in materia.
- (119) I supervisori dovrebbero poter cooperare e scambiarsi informazioni riservate, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. A tal fine dovrebbero disporre di una base giuridica adeguata per lo scambio di informazioni riservate e per la cooperazione. Lo scambio di informazioni e la cooperazione con altre autorità competenti per la supervisione o la sorveglianza dei soggetti obbligati a norma di altri atti giuridici dell'Unione non dovrebbero essere ostacolati involontariamente dall'incertezza giuridica che potrebbe derivare da una mancanza di disposizioni esplicite in questo settore. Il chiarimento del quadro giuridico è ancora più importante in quanto la vigilanza prudenziale è affidata in vari casi ad autorità di vigilanza, ad esempio la Banca centrale europea (BCE), che non sono supervisori AML/CFT.
- (120) Le informazioni in possesso dei supervisori potrebbero essere fondamentali per lo svolgimento delle attività di altre autorità competenti. Per garantire l'efficacia del quadro dell'Unione in materia di AML/CFT, gli Stati membri dovrebbero autorizzare lo scambio di informazioni tra i supervisori e le altre autorità competenti. Si dovrebbero applicare norme rigorose in relazione all'uso delle informazioni riservate scambiate.
- (121) L'efficacia del quadro dell'Unione in materia di AML/CFT si basa sulla cooperazione tra un'ampia gamma di autorità competenti. Per agevolare tale cooperazione, l'AMLA dovrebbe essere incaricata dell'elaborazione di orientamenti sulla cooperazione tra tutte le autorità competenti in coordinamento con la BCE, le autorità di vigilanza europee, Europol, Eurojust ed EPPO. Tali orientamenti dovrebbero inoltre descrivere in che modo le autorità competenti per la supervisione o la sorveglianza dei soggetti obbligati a norma di altri atti giuridici dell'Unione dovrebbero tenere conto delle preoccupazioni relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'esercizio delle loro funzioni.

- (122) Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾ si applica al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini della presente direttiva. La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta come avente importante interesse pubblico dagli Stati membri. Tuttavia, le autorità competenti incaricate di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o quelle che hanno la funzione di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato, dovrebbero rispettare le norme relative alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, compresa la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾.
- (123) È essenziale che l'allineamento della presente direttiva alle raccomandazioni riviste del GAFI sia effettuato in piena conformità con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati, comprese le norme sui trasferimenti di dati, e la tutela dei diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta. Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, l'analisi, la conservazione e la condivisione dei dati all'interno dell'Unione e con paesi terzi. Tale trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe essere consentito esclusivamente per gli scopi definiti nella presente direttiva e per le attività previste da essa, tra cui lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
- (124) Il diritto di accesso ai dati della persona interessata è applicabile ai dati personali trattati ai fini della presente direttiva. Tuttavia, l'accesso della persona interessata ad eventuali informazioni relative alla segnalazione di un'operazione sospetta comprometterebbe gravemente l'efficacia della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Potrebbero pertanto essere giustificate limitazioni ed eccezioni a tale diritto in conformità dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove appropriato, dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725. L'interessato ha il diritto di chiedere che un'autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 o, se del caso, il Garante europeo della protezione dei dati, verifichi la liceità del trattamento, nonché il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 79 di tale regolamento. L'autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 può procedere anche d'ufficio. Fatte salve le restrizioni al diritto di accesso, l'autorità di controllo dovrebbe poter informare la persona interessata dell'avvenuto espletamento di tutte le verifiche necessarie a suo carico e dell'esito riguardo alla liceità del trattamento in questione.
- (125) Al fine di garantire il proseguimento dello scambio di informazioni tra le FIU durante il periodo di istituzione dell'AMLA, la Commissione dovrebbe continuare a ospitare FIU.net su base temporanea. Per garantire il pieno coinvolgimento delle FIU nel funzionamento del sistema, la Commissione dovrebbe procedere a scambi periodici con la piattaforma delle unità di informazione finanziaria dell'UE («piattaforma delle FIU dell'UE»), un gruppo informale composto da rappresentanti delle FIU e attivo dal 2006, utilizzato per agevolare la cooperazione tra le FIU e scambiare opinioni su questioni connesse alla cooperazione.
- (126) Occorre che le norme tecniche di regolamentazione garantiscano un'armonizzazione coerente in tutta l'Unione. È opportuno incaricare l'AMLA, in quanto organo con competenza altamente specializzata, dell'elaborazione, per la presentazione alla Commissione, di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche.
- (127) Al fine di garantire approcci uniformi tra le FIU e tra i supervisor, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti al fine di definire gli indicatori per classificare il livello di gravità della mancata trasmissione di informazioni adeguate, accurate e aggiornate ai registri centrali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²⁹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽²⁸⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽²⁹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (128) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall'AMLA che specificano i criteri di pertinenza e selezione nel determinare se una segnalazione di operazione sospetta riguardi un altro Stato membro, stabiliscono i parametri di riferimento e la metodologia per valutare e classificare il profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati e la frequenza dei riesami del profilo di rischio; stabiliscono i criteri per determinare le circostanze della nomina di un punto di contatto centrale di taluni prestatori di servizi e le funzioni dei punti di contatto centrale, specificano i compiti dei supervisori del paese d'origine e del paese ospitante e le modalità di cooperazione tra di essi, specificano le condizioni generali per il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT e il funzionamento operativo di tali collegi, nel settore finanziario, il modello di accordo scritto che i supervisori del settore finanziario devono firmare, eventuali misure aggiuntive che i collegi devono attuare quando i gruppi comprendono soggetti obbligati nel settore non finanziario e condizioni per la partecipazione dei supervisori del settore finanziario in paesi terzi, specificano le condizioni generali per il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario, il modello di accordo scritto che i supervisori del settore non finanziario devono firmare, le condizioni per la partecipazione dei supervisori del settore non finanziario in paesi terzi e eventuali misure aggiuntive che i collegi devono attuare quando i gruppi comprendono enti creditizi o enti finanziari, stabiliscono indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni della presente direttiva, i criteri da prendere in considerazione nel fissare il livello delle sanzioni pecuniarie e nell'applicare misure amministrative e una metodologia per l'imposizione di penalità di mora. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) 2024/1620.
- (129) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire una metodologia per la raccolta di statistiche, determinare il formato per la presentazione delle informazioni sulla titolarità effettiva al registro centrale; definire specifiche tecniche e le procedure necessarie per l'esecuzione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva sulla base di un interesse legittimo da parte del registro centrale, stabilire il formato della presentazione delle informazioni ai meccanismi automatizzati automatici, stabilire le specifiche tecniche e le procedure per la connessione dei meccanismi automatizzati centralizzati degli Stati membri al SIRCB, stabilire le specifiche tecniche e le procedure necessarie per l'interconnessione dei registri centrali degli Stati membri, e stabilire le specifiche tecniche e le procedure necessarie per l'interconnessione dei meccanismi automatizzati centralizzati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁾.
- (130) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione sviluppate dall'AMLA che specifichino il formato da utilizzare per lo scambio di informazioni tra le FIU degli Stati membri nonché il modello da utilizzare per la conclusione degli accordi di cooperazione tra supervisori dell'Unione e omologhi di paesi terzi. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 53 del regolamento (UE) 2024/1620.
- (131) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e la libertà d'impresa.
- (132) La parità tra donne e uomini e la diversità sono valori fondamentali dell'Unione, che essa mira a promuovere in tutta la gamma delle sue azioni. Sebbene siano stati compiuti progressi in tali settori, occorre fare di più per conseguire una rappresentanza equilibrata nel processo decisionale, sia a livello dell'Unione che nazionale. Fatta salva l'applicazione primaria di criteri meritocratici, nel nominare i capi delle rispettive autorità nazionali di supervisione e FIU gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire l'equilibrio di genere, la diversità e l'inclusione e tenere conto, per quanto possibile, delle loro intersezioni. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire una rappresentanza equilibrata e inclusiva anche nella selezione dei loro rappresentanti presso i consigli generali dell'AMLA.
- (133) Al momento di elaborare una relazione sulla valutazione dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe prestare debita attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (134) La sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20, WM e Sovim SA contro Luxemburg Business Registers ⁽³¹⁾, ha annullato la modifica introdotta dalla direttiva (UE) 2018/843 all'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 in quanto obbligava gli Stati membri a provvedere affinché tali informazioni sulle titolarità effettive delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico. Al fine di garantire la certezza del diritto, è importante adattare tale disposizione chiarendo che solo persone o organizzazioni aventi interesse legittimo dovrebbero poter accedere tali informazioni. La stessa condizione si applica all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust o istituti giuridici affini. La direttiva (UE) 2015/849 dovrebbe pertanto essere modificata. Le implicazioni di tale sentenza vanno oltre l'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 e sono simili per le disposizioni che disciplinano l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva degli istituti giuridici. Al fine di assicurare che il quadro dell'Unione raggiunga il giusto equilibrio tra la tutela dei diritti fondamentali e il perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale quale la protezione del sistema finanziario dell'Unione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è pertanto opportuno introdurre modifiche all'articolo 31, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849. È opportuno concedere agli Stati membri un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva per mettere in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire tali modifiche. Considerata l'importanza di garantire un quadro AML/CFT proporzionato nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo per recepire tali modifiche il più presto possibile prima di tale termine.
- (135) Data la necessità di attuare con urgenza un approccio armonizzato all'accesso ai registri centrali sulla base della dimostrazione di un interesse legittimo, le disposizioni pertinenti dovrebbero essere recepite dagli Stati membri entro il 10 luglio 2026. Tuttavia, poiché il periodo iniziale del nuovo regime di accesso sulla base legittima della dimostrazione di un interesse legittimo vedrà probabilmente un picco di richieste che dovranno essere trattate dagli organismi responsabili dei registri centrali, i termini per la concessione dell'accesso non dovrebbero applicarsi per i primi quattro mesi di applicazione del nuovo regime. Gli Stati membri dovrebbero istituire punti di accesso unico per le informazioni sui registri immobiliari entro il 10 luglio 2029. Entro tale data dovrebbero essere interconnessi anche meccanismi automatici centralizzati che consentano l'identificazione dei titolari di conti bancari o di pagamento, di conti titoli, di conti di cripto-attività e delle cassette di sicurezza.
- (136) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente l'istituzione di un meccanismo coordinato e coerente e per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (137) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽³²⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (138) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 22 settembre 2021 ⁽³³⁾.
- (139) È opportuno pertanto abrogare la direttiva (UE) 2015/849,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁽³¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2022, WM e Sovim SA contro Luxemburg Business Registers, cause riunite C-37/20 e C-601/20, ECLI:EU: C-2022-912

⁽³²⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

⁽³³⁾ GU C 524 del 29.12.2021, pag. 10.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa norme concernenti:

- a) le misure applicabili ai settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello nazionale;
- b) gli obblighi relativi alla registrazione e all'identificazione degli alti dirigenti e dei titolari effettivi dei soggetti obbligati e ai controlli su di essi;
- c) l'individuazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione e degli Stati membri;
- d) l'istituzione dei registri della titolarità effettiva e dei conti bancari e l'accesso agli stessi, nonché l'accesso alle informazioni sui beni immobili;
- e) le responsabilità e i compiti delle unità di informazione finanziaria (FIU);
- f) le responsabilità e i compiti degli organismi coinvolti nella supervisione dei soggetti obbligati;
- g) la cooperazione tra autorità competenti e la cooperazione con le autorità contemplate da altri atti giuridici dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- 1) «supervisore del settore finanziario»: un supervisore incaricato degli enti creditizi e degli enti finanziari;
- 2) «supervisore del settore non finanziario»: un supervisore incaricato del settore non finanziario;
- 3) «settore non finanziario»: i soggetti obbligati elencati all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624.
- 4) «soggetto obbligato»: una persona fisica o giuridica elencata all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1624 che non è esentata a norma dell'articolo 4, 5, 6 o 7 di tale regolamento;
- 5) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui si trova la sede legale del soggetto obbligato o, se il soggetto obbligato non ha una sede legale, Stato membro in cui si trova la sua sede centrale;
- 6) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, nel quale il soggetto obbligato gestisce uno stabilimento, come una filiazione o una succursale, o dove il soggetto obbligato opera in regime di libera prestazione di servizi attraverso un'infrastruttura.

- 7) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁴⁾ e autorità competenti quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁵⁾;
- 8) «collegio di supervisione AML/CFT»: una struttura permanente per la cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della supervisione di un gruppo o di un soggetto che opera in uno Stato membro ospitante o paese terzo;
- 9) «progetto di misura nazionale»: il testo di un atto, sotto qualsiasi forma, che una volta adottato avrà effetti giuridici e che si trova in una fase di preparazione nella quale possono ancora essere apportate modifiche sostanziali;
- 10) «conto titoli»: un conto titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁾;
- 11) «titoli»: gli strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁷⁾.

SEZIONE 2

Misure nazionali nei settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Articolo 3

Identificazione dei settori esposti a livello nazionale

1. Qualora rilevi che, oltre ai soggetti obbligati, anche soggetti operanti in altri settori sono esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, uno Stato membro può decidere di applicare tutto o parte del regolamento (UE) 2024/1624 a tali soggetti aggiuntivi.
2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di applicare tutto o parte del regolamento (UE) 2024/1624 a soggetti operanti in altri settori. Tale notifica è corredata di:
 - a) una giustificazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla base di tale intenzione;
 - b) una valutazione dell'impatto che tale applicazione avrà sulla fornitura di servizi nel mercato interno;
 - c) gli obblighi del regolamento (UE) 2024/1624 che lo Stato membro intende applicare a tali soggetti;
 - d) il testo dei progetti di misure nazionali, nonché qualsiasi aggiornamento, a condizione che lo Stato membro abbia alterato significativamente la portata, il contenuto o l'attuazione di tali misure notificate.
3. Gli Stati membri rinviando l'adozione delle misure nazionali per sei mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2.

Il rinvio di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica nei casi in cui la misura nazionale mira ad affrontare una minaccia grave e attuale di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tal caso, la notifica di cui al paragrafo 2 è corredata di una motivazione che illustri il motivo per cui lo Stato membro non rinverrà l'adozione.

4. Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, la Commissione, previa consultazione dell'Autorità per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AMLA) istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 formula un parere circostanziato per stabilire se la misura prevista:

⁽³⁴⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽³⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).

⁽³⁶⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

⁽³⁷⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)

- a) sia idonea a far fronte ai rischi individuati dallo Stato membro, in particolare per quanto riguarda la questione se tali rischi riguardino il mercato interno;
- b) possa creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o dei capitali o alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nell'ambito del mercato interno che non sono proporzionati ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che la misura si propone di mitigare.

Il parere circostanziato di cui al primo comma indica inoltre se la Commissione intende proporre un'azione a livello dell'Unione.

5. Se la Commissione non ritiene opportuno proporre un'azione a livello dell'Unione, lo Stato membro interessato, entro due mesi dal ricevimento del parere circostanziato di cui al paragrafo 4, riferisce alla Commissione in merito all'azione che propone a tale riguardo. La Commissione commenta l'azione proposta dallo Stato membro.

6. Qualora la Commissione comunichi la propria intenzione di proporre un'azione a livello dell'Unione conformemente al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottare le misure nazionali di cui al paragrafo 2, lettera d), tranne quando tali misure nazionali sono intese a far fronte a una minaccia grave e attuale in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

7. Qualora al 9 luglio 2024 gli Stati membri abbiano già applicato le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 a settori diversi dai soggetti obbligati, essi possono applicare tutto o parte del regolamento (UE) 2024/1624 a tali settori.

Entro il 10 gennaio 2028, gli Stati membri notificano alla Commissione i settori individuati a livello nazionale a norma del primo comma del presente paragrafo cui si applicano gli obblighi del regolamento (UE) 2024/1624, corredando tale notifica con una giustificazione dell'esposizione di tali settori ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Entro sei mesi da tale notifica, la Commissione, previa consultazione dell'AMLA, formula un parere circostanziato a norma del paragrafo 4. Qualora la Commissione non ritenga opportuno proporre un'azione a livello dell'Unione, si applica il paragrafo 5.

8. Entro il 10 luglio 2028 e successivamente ogni anno, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un elenco consolidato dei settori ai quali gli Stati membri hanno deciso di applicare tutto o parte del regolamento (UE) 2024/1624.

Articolo 4

Obblighi relativi a determinati prestatori di servizi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni, nonché i prestatori di servizi relativi a società o trust, dispongano di una licenza o siano registrati.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soggetti a obblighi minimi di registrazione che ne consentano l'identificazione da parte dei supervisori.

Il primo comma non si applica se i soggetti obbligati diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggetti a obblighi di licenza o di registrazione in virtù di altri atti giuridici dell'Unione o di norme nazionali che disciplinano l'accesso alla professione o la subordinano a obblighi di licenza o di registrazione che ne consentono l'identificazione da parte dei supervisori.

Articolo 5

Obblighi relativi alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti

1. Gli Stati membri il cui diritto nazionale consente la concessione di diritti di soggiorno in cambio di qualsiasi tipo di investimento, come trasferimenti in conto capitale, acquisto o locazione di immobili, investimenti in titoli di Stato, investimenti in società, donazione o dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e contributi al bilancio statale, mettono in atto almeno le seguenti misure per mitigare i rischi associati di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo:

- a) un processo di gestione del rischio, comprendente l'individuazione, la classificazione e la mitigazione dei rischi sotto il coordinamento di un'autorità designata;

- b) misure che prevedono la mitigazione dei rischi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo associati ai richiedenti per la concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti, tra cui:
- i) controlli sul profilo del richiedente da parte dell'autorità designata, compresa l'acquisizione di informazioni sull'origine dei fondi e del patrimonio del richiedente;
 - ii) verifica delle informazioni sui richiedenti rispetto alle informazioni detenute dalle autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2024/1624, fatto salvo il rispetto del diritto processuale penale nazionale applicabile, e rispetto agli elenchi di persone ed entità soggette a misure restrittive dell'Unione;
 - iii) riesami periodici dei richiedenti a medio e alto rischio.
2. Gli Stati membri garantiscono il monitoraggio dell'attuazione del processo di gestione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera a), incluso mediante la sua valutazione su base annua.
3. Gli Stati membri adottano e attuano le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo coerente con i rischi individuati nell'ambito della valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 8.
4. Gli Stati membri pubblicano una relazione annuale sui rischi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo associati alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti. Tali relazioni sono rese pubbliche e comprendono le informazioni:
- a) sul numero di domande ricevute e sui paesi di origine dei richiedenti;
 - b) sul numero di permessi di soggiorno rilasciati o respinti e sui motivi di tali rifiuti;
 - c) su eventuali evoluzioni rilevate in materia di rischi di riciclaggio, di reati presupposto associati e di finanziamento del terrorismo associati alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti.
5. Entro il 10 luglio 2028 gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tale notifica include una spiegazione di tali misure basata sulla pertinente valutazione del rischio effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 8.
6. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le misure notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 5.
7. Entro il 10 luglio 2030 la Commissione pubblica una relazione che valuta le misure notificate a norma del paragrafo 5 in merito alla mitigazione dei rischi di riciclaggio, di reati presupposto e di finanziamento del terrorismo e, se necessario, formula raccomandazioni.

Articolo 6

Controlli sugli alti dirigenti e sui titolari effettivi di determinati soggetti obbligati

1. Gli Stati membri impongono ai supervisori di verificare che gli alti dirigenti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché società di partecipazione miste finanziarie, e i titolari effettivi di tali soggetti soddisfino requisiti di onorabilità e agiscano con onestà e integrità. Gli alti dirigenti di tali soggetti possiedono inoltre le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le loro funzioni.
2. Per quanto riguarda i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a), b), d), e), f) e da h) a o), del regolamento (UE) 2024/1624, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori adottino le misure necessarie per impedire che le persone condannate per riciclaggio, i reati presupposto o finanziamento del terrorismo o i loro complici siano accreditati professionalmente, svolgano una funzione di alto dirigente in tali soggetti obbligati o ne siano i titolari effettivi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori verifichino, in funzione del rischio, se gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 continuano a essere soddisfatti. In particolare, i supervisori verificano se gli alti dirigenti dei soggetti obbligati di cui paragrafo 1 soddisfano requisiti di onorabilità, agiscono con onestà e integrità e se possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni nei casi in cui vi siano fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione di riciclaggio o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, o qualora vi sia un aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo presso un soggetto obbligato.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori abbiano il potere di chiedere che le persone condannate per riciclaggio, per i relativi reati presupposto associati o per finanziamento del terrorismo siano sollevate dall'alta dirigenza dei soggetti obbligati di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori abbiano il potere di rimuovere gli alti dirigenti dei soggetti obbligati di cui al paragrafo 1, che secondo il loro giudizio non soddisfano requisiti di onorabilità, non agiscono con onestà e integrità o non possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le loro funzioni, o di imporre loro un'interdizione temporanea.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori abbiano il potere di dissociare persone condannate per riciclaggio, per i relativi reati presupposto associati pertinenti o per finanziamento del terrorismo che sono titolari effettivi di un soggetto obbligato di cui ai paragrafi 1 e 2, da soggetti obbligati, anche conferendo ai supervisori il potere di chiedere la cessione della partecipazione in soggetti obbligati da parte di tali titolari effettivi.

6. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al diritto nazionale, i supervisori o qualsiasi altra autorità competente a livello nazionale a valutare gli obblighi applicabili alle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo verifichino la banca data centrale AML/CFT a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1620 e l'esistenza o meno di una condanna pertinente nel casellario giudiziario della persona interessata. Ogni scambio di informazioni a tal fine avviene conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI e alla decisione 2009/316/GAI, così come attuate nel diritto nazionale.

7. Gli Stati membri assicurano che le decisioni adottate dai supervisori a norma del presente articolo siano soggette a effettive procedure di ricorso, anche giurisdizionale.

8. Entro il 10 luglio 2029, l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti:

- a) i criteri per valutare i requisiti di onorabilità e di onestà e integrità di cui al paragrafo 1;
- b) i criteri per valutare le conoscenze e le competenze di cui al paragrafo 1;
- c) l'applicazione coerente, da parte dei supervisori, del potere loro conferito a norma del presente articolo.

Nell'elaborare gli orientamenti di cui al primo comma, l'AMLA tiene conto delle specificità di ciascun settore in cui operano i soggetti obbligati.

9. Gli Stati membri applicano il presente articolo in relazione ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere n) e o), del regolamento (UE) 2024/1624 dal 10 luglio 2029.

SEZIONE 2

Valutazioni del rischio

Articolo 7

Valutazione del rischio a livello dell'Unione

1. La Commissione effettua una valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere.

2. Entro il 10 luglio 2028, la Commissione elabora una relazione che identifica, analizza e valuta tali rischi a livello dell'Unione. Successivamente la Commissione aggiorna tale relazione ogni quattro anni. Se del caso, la Commissione può aggiornare parti della relazione con maggiore frequenza.

Qualora, nell'aggiornare la sua relazione, la Commissione identifica nuovi rischi, può raccomandare agli Stati membri di prendere in considerazione la possibilità di aggiornare le rispettive valutazioni nazionali del rischio o di effettuare valutazioni settoriali del rischio a norma dell'articolo 8 al fine di valutare tali rischi.

La relazione di cui al primo comma è resa pubblica, ad eccezione delle parti che contengono informazioni classificate.

3. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) le aree e i settori del mercato interno esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- b) la natura e il livello dei rischi associati a ciascuna area e ciascun settore;
 - c) i mezzi più diffusi cui è fatto ricorso per riciclare proventi illeciti, compresi, se disponibili, quelli utilizzati in particolare per le operazioni tra Stati membri e paesi terzi, indipendentemente dall'identificazione di un paese terzo a norma del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624;
 - d) una valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati a soggetti giuridici e istituti giuridici, compresa l'esposizione ai rischi derivanti da soggetti giuridici e istituti giuridici esteri;
 - e) i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate.
4. La Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi individuati. Qualora decidano di non applicare alcuna delle raccomandazioni nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT, gli Stati membri lo notificano alla Commissione fornendo una motivazione dettagliata che illustra le loro ragioni per tale decisione.
5. Entro il 10 luglio 2030 e successivamente ogni due anni, l'AMLA, conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1620, emette un parere destinato alla Commissione sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che interessano l'Unione. L'AMLA può emettere pareri o aggiornamenti dei suoi precedenti pareri con maggiore frequenza, qualora lo ritenga opportuno. I pareri emessi dall'AMLA sono resi pubblici, ad eccezione delle parti che contengono informazioni classificate.
6. Nel condurre la valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione organizza il lavoro a livello dell'Unione, tiene conto dei pareri di cui al paragrafo 5 e coinvolge gli esperti degli Stati membri in materia di AML/CFT, i rappresentanti delle autorità nazionali di supervisione e delle FIU, l'AMLA e altri organi dell'Unione e, ove opportuno, altri pertinenti portatori di interessi.
7. Entro due anni dall'adozione della relazione di cui al paragrafo 2 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni intraprese sulla base dei risultati di tale relazione.

Articolo 8

Valutazione nazionale del rischio

1. Ciascuno Stato membro effettua una valutazione nazionale del rischio per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate che lo riguardano. Tiene aggiornata tale valutazione del rischio e la riesamina almeno ogni quattro anni.
- Qualora ritengano che la situazione di rischio lo richieda, gli Stati membri possono riesaminare la valutazione del rischio nazionale con maggiore frequenza o effettuare valutazioni settoriali del rischio *ad hoc*.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità o istituisce un meccanismo per coordinare la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L'identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità designate o dei meccanismi istituiti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Nel condurre le valutazioni nazionali del rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri tengono conto della relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, compresi i settori e i prodotti contemplati e le conclusioni di tale relazione.
4. Gli Stati membri utilizzano la valutazione nazionale del rischio per:
- a) migliorare i propri regimi in materia di AML/CFT, in particolare individuando i settori in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate in linea con un approccio basato sul rischio e, se del caso, specificando le misure da adottare;
 - b) individuare, se del caso, i settori o le aree di minore o maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - c) valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati a ciascun tipo di soggetto giuridico stabilito nel proprio territorio e a ciascun tipo di istituto giuridico disciplinato dal diritto nazionale, o amministrato nel proprio

territorio, o i cui trustee o persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini risiedono nel proprio territorio, e comprendere l'esposizione ai rischi derivanti da soggetti giuridici e istituti giuridici esteri;

- d) decidere in merito alla distribuzione e alla definizione delle priorità delle risorse da destinare al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché alla mancata applicazione e all'evasione delle sanzioni finanziarie mirate;
- e) garantire che sia predisposta una normativa adeguata per ogni settore o area in funzione del corrispondente rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- f) mettere tempestivamente a disposizione delle autorità competenti e dei soggetti obbligati le informazioni per facilitarne l'esecuzione delle valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché la valutazione dei rischi della mancata applicazione e dell'evasione delle sanzioni finanziarie mirate di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1624.

Nella valutazione nazionale del rischio, gli Stati membri descrivono la struttura istituzionale e le principali procedure del loro regime in materia di AML/CFT, inclusi le FIU, le autorità fiscali e i procuratori, i meccanismi di cooperazione con omologhi all'interno dell'Unione o in paesi terzi, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, nella misura in cui tali informazioni sono disponibili.

5. Quando effettuano la valutazione nazionale del rischio gli Stati membri assicurano l'adeguata partecipazione delle autorità competenti e dei pertinenti portatori di interessi.

6. Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni nazionali del rischio, compresi gli aggiornamenti e i riesami, a disposizione della Commissione, dell'AMLA e degli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro può fornire, se del caso, ulteriori informazioni pertinenti allo Stato membro che esegue la valutazione nazionale del rischio. Una sintesi delle conclusioni della valutazione è resa pubblica. Tale sintesi non contiene informazioni classificate. Qualsiasi documento divulgato o reso pubblico a norma del presente paragrafo non contiene alcuna informazione che consenta l'identificazione di qualsiasi persona fisica né contengono il nome di alcuna persona giuridica.

Articolo 9

Statistiche

- 1. Gli Stati membri tengono statistiche complete su questioni attinenti all'efficacia dei rispettivi quadri AML/CFT al fine di esaminarne l'efficacia.
- 2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono:
 - a) dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tra cui numero di persone fisiche e giuridiche e importanza economica di ciascun settore;
 - b) dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d'indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale in materia di AML/CFT, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla FIU e relativo seguito, informazioni sui trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante trasmesse alla FIU a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672 e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone perseguite, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁸⁾, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;
 - c) il numero e la percentuale di segnalazioni di operazioni sospette che si sono tradotte in comunicazioni ad altre autorità competenti e, se disponibile, il numero e la percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente alla relazione annuale elaborata dalle FIU a norma dell'articolo 27;

⁽³⁸⁾ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

- d) dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla FIU, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte;
- e) il numero di richieste di mutua assistenza giudiziaria o altre richieste internazionali di informazioni relative alla titolarità effettiva e ai conti bancari di cui al capo IV del regolamento (UE) 2024/1624 e al capo II, sezioni 1 e 2, della presente direttiva, effettuate a omologhi esterni all'Unione o ricevute dagli stessi, disaggregate per autorità competente e paese di controparte;
- f) le risorse umane assegnate ai supervisori nonché le risorse umane assegnate alla FIU per svolgere i compiti di cui all'articolo 19;
- g) il numero di azioni di supervisione in situ ed extra situ, il numero di violazioni individuate sulla base delle azioni di supervisione e le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora imposte o le misure amministrative applicate dalle autorità di supervisione e dagli organi di autoregolamentazione a norma del capo IV, sezione 4;
- h) il numero e il tipo di violazioni individuate in relazione agli obblighi di cui al capo IV del regolamento (UE) 2024/1624 e le sanzioni pecuniarie imposte o le misure amministrative applicate in relazione a tali violazioni, il numero di difformità segnalate al registro centrale di cui all'articolo 10 della presente direttiva, nonché il numero di controlli effettuati dall'organismo responsabile del registro centrale o per suo conto a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, della presente direttiva;
- i) le seguenti informazioni relative all'attuazione dell'articolo 12:
- i) il numero di richieste di accesso alle informazioni nei registri centrali sulla titolarità effettiva sulla base delle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
 - ii) la percentuale di richieste di accesso alle informazioni respinte per ciascuna categoria di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
 - iii) una sintesi delle categorie di persone cui è stato concesso l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma;
- j) il numero di ricerche nei registri dei conti bancari o nei meccanismi di reperimento dei dati effettuate dalle autorità competenti, suddivise per categoria di autorità competenti, e il numero di ricerche nell'interconnessione dei registri dei conti bancari effettuate dalle FIU e dalle autorità di controllo;
- k) i seguenti dati relativi all'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate:
- i) il valore dei fondi o degli altri beni congelati, ripartito per tipo;
 - ii) le risorse umane assegnate alle autorità competenti per l'attuazione e l'applicazione delle sanzioni finanziarie mirate.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le statistiche di cui al paragrafo 2 siano raccolte e trasmesse alla Commissione su base annua. Le statistiche di cui al paragrafo 2, lettere a), c), d) ed f), sono trasmesse anche all'AMLA.

L'AMLA conserva tali statistiche nella sua banca dati conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1620.

4. Entro il 10 luglio 2029, l'AMLA adotta un parere destinato alla Commissione sulla metodologia per la raccolta delle statistiche di cui al paragrafo 2, lettere a), c), d), f) e g).

5. La Commissione può stabilire, per mezzo di atti di esecuzione, la metodologia per la raccolta delle statistiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione e all'AMLA. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

6. Entro il 10 luglio 2030, e successivamente ogni due anni, la Commissione pubblica una relazione che riassume e illustra le statistiche di cui al paragrafo 2 e la pubblica sul suo sito internet.

CAPO II
REGISTRI

SEZIONE I

Registri centrali dei titolari effettivi

Articolo 10

Registri centrali dei titolari effettivi

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2024/1624, la dichiarazione a norma dell'articolo 63, paragrafo 4, di tale regolamento e le informazioni sugli accordi di nomina fiduciaria di cui all'articolo 66 di tale regolamento siano conservate in un registro centrale dello Stato membro in cui il soggetto giuridico è creato o in cui è stabilito o risiede il trustee di un trust espresso o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine, o da cui l'istituto giuridico è amministrato. Tale obbligo non si applica ai soggetti giuridici o agli istituti giuridici di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1624.

Le informazioni contenute nel registro centrale dei titolari effettivi di cui al primo comma («registro centrale») sono disponibili in un formato leggibile meccanicamente e sono raccolte conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6.

2. In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2024/1624 dei soggetti giuridici stranieri e degli istituti giuridici stranieri di cui all'articolo 67 di tale regolamento siano conservate in un registro centrale dello Stato membro conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 67 di tale regolamento. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché il registro centrale contenga un'indicazione della situazione di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624 di tale articolo che determina la registrazione dei soggetti giuridici stranieri o degli istituti giuridici stranieri.

3. Se i trustee di un trust espresso o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine sono stabiliti o risiedono in Stati membri diversi, un certificato di prova della registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva in un registro centrale tenuto da uno Stato membro è considerato sufficiente per ritenere adempiuto l'obbligo di registrazione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali siano autorizzati a chiedere ai soggetti giuridici, ai trustee di qualsiasi trust espresso e alle persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine, nonché ai loro titolari giuridici ed effettivi, tutte le informazioni necessarie per identificare e verificare i loro titolari effettivi, comprese le risoluzioni del consiglio di amministrazione e i verbali delle sue riunioni, gli accordi di partenariato, gli atti di costituzione di trust, le procure o altri accordi contrattuali e documentazione.

5. Se nessuna persona è identificata come titolare effettivo a norma dell'articolo 63, paragrafo 3 e articolo 64, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1624, il registro centrale include:

- a) una dichiarazione che non vi è alcun titolare effettivo o che i titolari effettivi non hanno potuto essere determinati, corredata di una giustificazione corrispondente a norma dell'articolo 63, paragrafo 4, lettera a) e dell'articolo 64, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1624;
- b) i dati relativi a tutte le persone fisiche che occupano un posto di dirigenti di alto livello nel soggetto giuridico equivalenti alle informazioni richieste a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1624.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al primo comma, lettera a), siano a disposizione delle autorità competenti, nonché dell'AMLA ai fini delle analisi congiunte a norma dell'articolo 32 della presente direttiva e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620, degli organismi di autoregolamentazione e dei soggetti obbligati. Tuttavia, i soggetti obbligati hanno accesso solo alla dichiarazione presentata dal soggetto giuridico o dall'istituto giuridico, se segnalino una difformità a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1624 o forniscano prove delle misure adottate per determinare i titolari effettivi del soggetto giuridico o dell'istituto giuridico, nel qual caso possono accedere anche alla giustificazione.

6. Entro il 10 luglio 2025 la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva, di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2024/1624, al registro centrale, compresa una lista di controllo dei requisiti minimi per le informazioni che l'organismo responsabile del registro centrale deve esaminare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2, della presente direttiva.

7. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali siano adeguate, accurate e aggiornate, e istituiscono meccanismi a tale scopo. A tal fine gli Stati membri applicano almeno gli obblighi seguenti:

- a) gli organismi responsabili dei registri centrali verificano, entro un termine ragionevole dal momento della presentazione delle informazioni sulla titolarità effettiva e successivamente su base regolare, che tali informazioni siano adeguate, accurate e aggiornate;
- b) le autorità competenti, se del caso e nella misura in cui tale obbligo non interferisce inutilmente con le loro funzioni, segnalano agli organismi responsabili dei registri centrali eventuali difformità rilevate tra le informazioni disponibili nei registri centrali e le informazioni di cui dispongono.

La portata e la frequenza della verifica di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, sono commisurate ai rischi associati alle categorie di soggetti giuridici e istituti giuridici individuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), e dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c).

Entro il 10 luglio 2028 la Commissione formula raccomandazioni sui metodi e sulle procedure cui devono fare ricorso gli organismi responsabili dei registri centrali per verificare le informazioni sulla titolarità effettiva e i soggetti obbligati e le autorità competenti per individuare e segnalare difformità in merito alle informazioni sulla titolarità effettiva.

8. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nei registri centrali comprendano qualsiasi modifica della titolarità effettiva di soggetti giuridici e istituti giuridici nonché degli accordi di nomina fiduciaria a seguito della loro prima iscrizione nel registro centrale.

9. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali verifichino se le informazioni sulla titolarità effettiva contenute in tali registri riguardano persone o entità designate in relazione a sanzioni finanziarie mirate. Tale verifica ha luogo immediatamente dopo una designazione in relazione a sanzioni finanziarie mirate e a intervalli regolari.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nei registri centrali includano l'indicazione che il soggetto giuridico è associato a persone o entità che sono oggetto di sanzioni finanziarie mirate in una delle situazioni seguenti:

- a) un soggetto giuridico o un istituto giuridico è oggetto di sanzioni finanziarie mirate;
- b) un soggetto giuridico o un istituto giuridico è controllato da una persona o un'entità che è oggetto di sanzioni finanziarie mirate;
- c) il titolare effettivo di un soggetto giuridico o un istituto giuridico è oggetto di sanzioni finanziarie mirate.

L'indicazione di cui al secondo comma del presente paragrafo è visibile a qualsiasi persona o entità cui è stato concesso l'accesso alle informazioni contenute nei registri centrali a norma degli articoli 11 e 12 e rimane valida fino alla revoca delle sanzioni finanziarie mirate.

10. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali intraprendano, entro 30 giorni lavorativi dalla segnalazione di una difformità da parte di un'autorità competente o da un soggetto obbligato, azioni adeguate per risolvere le difformità segnalate a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1624, compresa la modifica delle informazioni contenute nei registri centrali qualora l'organismo sia in grado di verificare le informazioni sulla titolarità effettiva. Una menzione specifica del fatto che vi sono difformità segnalate è inserita nei registri centrali fino a quando la difformità non sia risolta ed è visibile a qualsiasi persona o entità cui sia stato concesso l'accesso a norma degli articoli 11 e 12 della presente direttiva.

Se la difformità è di natura complessa e gli organismi responsabili dei registri centrali non possono risolverla entro 30 giorni lavorativi, essi registrano il caso e le misure che sono state adottate e adottano quanto prima le misure necessarie per risolvere la difformità.

11. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo responsabile del registro centrale sia abilitato, direttamente o mediante domanda a un'altra autorità, comprese le autorità giudiziarie, a effettuare controlli, comprese ispezioni in situ presso i locali aziendali o la sede legale dei soggetti giuridici, al fine di accertare l'attuale titolarità effettiva del soggetto e verificare che le informazioni trasmesse al registro centrale siano accurate, adeguate e aggiornate. Il diritto dell'organismo responsabile del registro centrale di verificare le informazioni sulla titolarità effettiva non è limitato, ostacolato o precluso.

Se il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente è un soggetto obbligato di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) 2024/1624, gli Stati membri provvedono affinché l'organismo responsabile del registro centrale sia anche autorizzato a effettuare controlli, comprese ispezioni in situ, presso i locali aziendali o la sede legale del trustee o della persona che ricopre una posizione equivalente. Tali controlli rispettano almeno le garanzie seguenti:

- a) per quanto riguarda le persone fisiche, se i locali aziendali o la sede locale corrispondono alla residenza privata della persona fisica, l'ispezione in situ è soggetta ad autorizzazione giudiziaria preventiva;
- b) è rispettata qualsiasi garanzia procedurale in vigore nello Stato membro per tutelare il privilegio forense e non è possibile accedere a informazioni protette dal privilegio forense.

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali siano autorizzati a richiedere informazioni da altri registri, anche nei paesi terzi, nella misura in cui tali informazioni sono necessarie per lo svolgimento delle funzioni di tali organismi.

12. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali dispongano dei meccanismi automatici necessari per effettuare le verifiche di cui al paragrafo 7, lettere a) e c), e al paragrafo 9, anche confrontando informazioni contenute in tali registri con le informazioni detenute da altre fonti.

13. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una verifica di cui al paragrafo 7, lettera a), sia effettuata al momento della presentazione delle informazioni sulla titolarità effettiva e tale verifica porti un organismo responsabile di un registro centrale a concludere che vi sono incoerenze o errori nelle informazioni sulla titolarità effettiva, l'organismo responsabile di un registro centrale possa trattenere un valido certificato di prova della registrazione o rifiutarne il rilascio.

14. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora la verifica di cui al paragrafo 7, lettera a), sia effettuata dopo la presentazione delle informazioni sulla titolarità effettiva e porti un organismo responsabile di un registro centrale a concludere che le informazioni non sono più adeguate, accurate e aggiornate, l'organismo responsabile del registro centrale possa sospendere la validità del certificato di prova della registrazione fino a quando ritiene che le informazioni sulla titolarità effettiva fornite siano in regola, salvo nel caso in cui le incoerenze siano limitate a errori tipografici, diverse modalità di traslitterazione o imprecisioni minori che non incidono sull'identificazione dei titolari effettivi o del loro interesse beneficiario.

15. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo responsabile del registro centrale sia autorizzato ad applicare, direttamente o mediante domanda a un'altra autorità, comprese le autorità giudiziarie, misure effettive, proporzionate e dissuasive o a imporre tali sanzioni pecuniarie in caso di mancata trasmissione, anche di natura ricorrente, al registro centrale di informazioni accurate, adeguate e aggiornate sulla titolarità effettiva.

16. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 al fine di integrare la presente direttiva definendo gli indicatori per classificare il livello di gravità della mancata trasmissione di informazioni adeguate, accurate e aggiornate ai registri centrali, anche in caso di mancata trasmissione ricorrente.

17. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali informino prontamente la FIU se, nel corso dei controlli effettuati a norma del presente articolo o in qualsiasi altro modo, scoprono fatti che potrebbero essere connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

18. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgimento dei loro compiti, gli organismi responsabili dei registri centrali svolgano le loro funzioni senza indebite influenze e affinché tali organismi applichino norme per i propri dipendenti in materia di risoluzione dei conflitti di interessi e rigorosa riservatezza.

19. I registri centrali sono interconnessi attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132.

20. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili tramite i registri centrali e il sistema di interconnessione dei registri centrali per cinque anni dopo che il soggetto giuridico è stato sciolto o l'istituto giuridico ha cessato di esistere.

Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, in casi concreti gli Stati membri possono autorizzare la conservazione di tali informazioni o chiedere che tali informazioni siano conservate, per un ulteriore periodo di massimo cinque anni, qualora gli Stati membri abbiano stabilito che tale conservazione sia necessaria e proporzionata al fine di prevenire, individuare, investigare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo conformemente alle norme applicabili.

Allo scadere di tale periodo di conservazione di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano cancellati dai registri centrali.

21. Entro il 10 luglio 2031, la Commissione pubblica una relazione contenente gli elementi seguenti:

- a) una valutazione dell'efficacia delle misure adottate dagli organismi responsabili dei registri centrali per garantire che tali registri contengano informazioni adeguate, aggiornate e accurate;
- b) una descrizione dei principali tipi di difformità individuate dai soggetti obbligati e dalle autorità competenti in relazione alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali;
- c) migliori pratiche e, se del caso, raccomandazioni in merito alle misure adottate dagli organismi responsabili dei registri per garantire che tali registri centrali contengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate;
- d) una panoramica delle caratteristiche di ciascun registro centrale istituito dagli Stati membri, comprese le informazioni sui meccanismi volti a garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva contenute in tali registri siano mantenute accurate, adeguate e aggiornate;
- e) una valutazione della proporzionalità dei corrispettivi imposti per l'accesso alle informazioni contenute nei registri centrali.

Articolo 11

Norme generali relative all'accesso ai registri dei titolari effettivi da parte delle autorità competenti, degli organi di autoregolamentazione e dei soggetti obbligati

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano accesso immediato, non filtrato, diretto e libero alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10 senza allertare il soggetto giuridico o l'istituto giuridico interessato.

2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è concesso:

- a) alle autorità competenti;
- b) agli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle funzioni di supervisione a norma dell'articolo 37;
- c) alle autorità fiscali;
- d) alle autorità nazionali cui sono attribuite responsabilità in materia attuazione delle misure restrittive dell'Unione di cui ai pertinenti regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 TFUE;
- e) all'AMLA ai fini delle analisi congiunte a norma dell'articolo 32 della presente direttiva e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620;
- f) all'EPPO;
- g) all'OLAF;
- h) a Europol ed Eurojust quando forniscono sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'adottare misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/1624, i soggetti obbligati abbiano accesso tempestivo alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10 della presente direttiva.

4. Gli Stati membri possono scegliere di mettere a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei loro registri centrali dietro pagamento di un corrispettivo, limitato a quanto strettamente necessario per coprire i costi per garantire la qualità delle informazioni contenute nei registri centrali e mettere a disposizione le informazioni. Tali corrispettivi sono stabiliti in modo tale da non compromettere l'effettivo accesso alle informazioni contenute nei registri centrali.

5. Entro il 10 ottobre 2026, gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione e le categorie di soggetti obbligati cui è stato concesso l'accesso ai registri centrali e il tipo di informazioni a disposizione dei soggetti obbligati. Gli Stati membri aggiornano tale notifica quando intervengono eventuali modifiche nell'elenco delle autorità competenti o nelle categorie di soggetti obbligati o nella portata dell'accesso accordato ai soggetti obbligati. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri le informazioni sull'accesso delle autorità competenti e dei soggetti obbligati, così come le eventuali modifiche pertinenti.

Articolo 12

Norme specifiche di accesso ai registri dei titolari effettivi per le persone aventi un interesse legittimo

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica o giuridica in grado di dimostrare un interesse legittimo nella prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo abbia accesso alle seguenti informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10, senza allertare il soggetto giuridico o l'istituto giuridico interessato:

- a) il nome del titolare effettivo;
- b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo;
- c) il paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo;
- d) per i titolari effettivi di soggetti giuridici, la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto;
- e) per i titolari effettivi di trust espressi o istituti giuridici affini, la natura dell'interesse beneficiario.

Oltre alle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, lettere a), b) ed e), abbiano accesso anche alle informazioni storiche concernenti la titolarità effettiva del soggetto giuridico o dell'istituto giuridico, compresi i soggetti giuridici o gli istituti giuridici che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei cinque anni precedenti, nonché a una descrizione dell'assetto proprietario o di controllo.

L'accesso a norma del presente paragrafo è concesso per via elettronica. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche e giuridiche in grado di dimostrare un interesse legittimo possano accedere alle informazioni anche in altri formati se non possono utilizzare mezzi elettronici.

2. Si considera che le persone fisiche o giuridiche seguenti abbiano un interesse legittimo ad accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1:

- a) persone che agiscono a fini giornalistici, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di espressione nei media, che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;
- b) organizzazioni della società civile, compresi le organizzazioni non governative e il mondo accademico, che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;
- c) persone fisiche o giuridiche che possono eseguire un'operazione con un soggetto giuridico o un istituto giuridico e che desiderano prevenire qualsiasi connessione tra tale operazione e il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;
- d) soggetti cui si applicano gli obblighi in materia di AML/CFT in paesi terzi, a condizione che possano dimostrare la necessità di accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1 in relazione a un soggetto giuridico o un istituto giuridico per eseguire l'adeguata verifica della clientela nei confronti di un cliente o potenziale cliente a norma degli obblighi in materia di AML/CFT in tali paesi terzi;

- e) omologhi di paesi terzi delle autorità competenti dell'Unione in materia di AML/CFT, a condizione che possano dimostrare la necessità di accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1 in relazione a un soggetto giuridico o un istituto giuridico per svolgere i loro compiti nell'ambito dei quadri AML/CFT di tali paesi terzi nel contesto di un caso specifico;
- f) autorità degli Stati membri incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II e III, della direttiva (UE) 2017/1132, in particolare le autorità incaricate dell'iscrizione delle società nel registro di cui all'articolo 16 di tale direttiva, e le autorità dello Stato membro incaricato di controllare la legalità delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni delle società di capitali a norma del titolo II di tale direttiva;
- g) autorità del programma individuate dagli Stati membri a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/1060, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione;
- h) autorità pubbliche che attuano il dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, in relazione ai beneficiari nell'ambito del dispositivo;
- i) autorità pubbliche degli Stati membri nell'ambito delle procedure di appalto pubblico, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto nell'ambito della procedura di appalto pubblico;
- j) fornitori di prodotti AML/CFT, rigorosamente nella misura in cui i prodotti sviluppati sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 o contenenti tali informazioni siano forniti solo ai clienti che sono soggetti obbligati o autorità competenti, a condizione che tali fornitori possano dimostrare la necessità di accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1 nel contesto di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorità competente.

Oltre alle categorie di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché sia concesso, caso per caso, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva anche ad altre persone in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.

3. Entro il 10 luglio 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione:

- a) l'elenco delle autorità pubbliche autorizzate a consultare le informazioni sulla titolarità effettiva a norma del paragrafo 2, lettere f), g) e h), e delle autorità pubbliche o delle categorie di autorità pubbliche autorizzate a consultare le informazioni sulla titolarità effettiva a norma del paragrafo 2, lettera i);
- b) qualsiasi ulteriore categoria di persone per le quali è stato accertato un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva identificate a norma del paragrafo 2, secondo comma.

Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica o aggiunta alle categorie di cui al primo comma senza indugio e in ogni caso entro un mese dal loro verificarsi.

La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i registri centrali tengano traccia delle persone che accedono alle informazioni a norma del presente articolo e siano in grado di divulgarle ai titolari effettivi in caso di richiesta a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679.

Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite dai registri centrali non conducano all'identificazione di qualsiasi persona che consulta il registro nei casi in cui tali persone siano:

- a) persone che agiscono a fini giornalistici, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di espressione nei media, che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;
- b) organizzazioni della società civile che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli organismi responsabili dei registri centrali si astengano dal divulgare l'identità di qualsiasi omologo di paesi terzi delle autorità competenti dell'Unione in materia di AML/CFT di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2024/1624, per tutto il tempo necessario per proteggere le analisi o le indagini di tale autorità.

In relazione alle persone di cui al secondo comma del presente paragrafo, lettere a) e b), gli Stati membri provvedono affinché, qualora i titolari effettivi presentino una richiesta a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, siano loro fornite informazioni sulla funzione o professione delle persone che hanno consultato le informazioni sulla titolarità effettiva che li riguardano.

Ai fini del terzo comma, quando richiedono l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a norma del presente articolo, le autorità indicano il periodo per il quale chiedono ai registri centrali di astenersi dal divulgare l'informazione, un periodo che non supera i cinque anni, e i motivi di tale limitazione, compreso il modo in cui la comunicazione dell'informazione comprometterebbe la finalità delle loro analisi e indagini. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i registri centrali non divulgano l'identità del soggetto che ha consultato le informazioni sulla titolarità effettiva, qualsiasi proroga di tale periodo sia concessa solo sulla base di una richiesta motivata dell'autorità del paese terzo, per un periodo massimo di un anno, al termine del quale tale autorità presenta una nuova richiesta motivata di proroga.

Articolo 13

Procedura per la verifica e il riconoscimento reciproco di un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali di cui all'articolo 10 adottino misure per verificare l'esistenza dell'interesse legittimo di cui all'articolo 12 sulla base di documenti, informazioni e dati ricevuti dalla persona fisica o giuridica che chiede l'accesso al registro centrale («richiedente») e, se necessario, sulla base delle informazioni di cui dispongono a norma dell'articolo 12, paragrafo 3.
2. L'esistenza di un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva è determinata prendendo in considerazione:
 - a) la funzione o la professione del richiedente; e
 - b) ad eccezione delle persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), il legame con gli specifici soggetti giuridici o istituti giuridici in merito ai quali si chiedono le informazioni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'accesso alle informazioni sia richiesto da una persona il cui interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva nell'ambito di una delle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, sia già stato verificato dal registro centrale di un altro Stato membro, la verifica della condizione di cui alla lettera a) del paragrafo precedente sia soddisfatta acquisendo la prova dell'interesse legittimo rilasciata dal registro di tale altro Stato membro.

Gli Stati membri possono applicare la procedura di cui al primo comma del presente paragrafo alle categorie supplementari individuate da altri Stati membri a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali verifichino l'identità dei richiedenti a ogni accesso. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili procedure sufficienti per la verifica dell'identità del richiedente, anche consentendo l'uso dei mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁹⁾.
5. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché i registri centrali predispongano meccanismi per consentire l'accesso ripetuto alle persone aventi un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva senza che sia necessario valutarne la funzione o la professione ogniqualvolta accedono alle informazioni.
6. A partire dal 10 novembre 2026 gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali effettuino la verifica di cui al paragrafo 1 e forniscano una risposta al richiedente entro 12 giorni lavorativi.

In deroga al primo comma, qualora vi sia un numero improvvisamente elevato di richieste di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a norma del presente articolo, il termine per fornire una risposta al richiedente può essere prorogato di 12 giorni lavorativi. Se alla scadenza della proroga il numero di richieste ricevute continua a essere elevato, tale termine può essere prorogato di ulteriori 12 giorni lavorativi.

Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi proroga di cui al secondo comma.

⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Qualora gli organismi responsabili dei registri centrali decidano di concedere l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, rilasciano un certificato che concede l'accesso per tre anni. Gli organismi responsabili dei registri centrali rispondono a qualsiasi richiesta successiva di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte della stessa persona entro sette giorni lavorativi.

7. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri respingono una richiesta di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva solo per uno dei motivi seguenti:

- a) il richiedente non ha fornito le informazioni o i documenti necessari a norma del paragrafo 1;
- b) non è stato dimostrato l'interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- c) se, sulla base delle informazioni in suo possesso, l'organismo responsabile del registro centrale nutre ragionevoli preoccupazioni che le informazioni non saranno utilizzate per gli scopi per i quali sono state richieste o che saranno utilizzate per scopi non connessi alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
- d) si applicano una o più situazioni di cui all'articolo 15;
- e) nei casi di cui al paragrafo 3, l'interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva concesso dal registro centrale di un altro Stato membro non si estende agli scopi per i quali sono chieste le informazioni;
- f) se il richiedente si trova in un paese terzo e rispondere alla richiesta di accesso alle informazioni non sarebbe conforme alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali prendano in considerazione la possibilità di chiedere al richiedente informazioni o documenti supplementari prima di respingere una domanda di accesso per i motivi di cui al primo comma, lettere a), b), c) ed e). Qualora gli organismi responsabili dei registri centrali richiedano informazioni supplementari, il termine per fornire una risposta è prorogato di sette giorni.

8. Qualora gli organismi responsabili dei registri centrali rifiutino di fornire l'accesso alle informazioni a norma del paragrafo 7, gli Stati membri esigono che i registri informino il richiedente dei motivi del rifiuto e del suo diritto di ricorso. L'organismo responsabile del registro centrale documenta le misure adottate per valutare la richiesta e ottenere informazioni supplementari a norma del paragrafo 7, secondo comma.

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali possano revocare l'accesso qualora uno dei motivi di cui al paragrafo 7 emerga o sia divenuto noto all'organismo responsabile del registro centrale dopo la concessione dell'accesso, anche, se del caso, sulla base della revoca dell'accesso da parte di un registro centrale di un altro Stato membro.

9. Gli Stati membri provvedono affinché esistano mezzi di ricorso giurisdizionali o amministrativi per impugnare il rifiuto o la revoca dell'accesso a norma del paragrafo 7.

10. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali possano ripetere la verifica della funzione o della professione di cui al paragrafo 2, lettera a), a intervalli di tempo e in ogni caso non prima di 12 mesi dalla concessione dell'accesso, tranne se l'organismo responsabile del registro centrale ha fondati motivi per ritenere che l'interesse legittimo non esista più.

11. Gli Stati membri impongono alle persone cui è stato concesso l'accesso a norma del presente articolo di notificare all'organismo responsabile del registro centrale i cambiamenti che possono determinare la cessazione di un interesse legittimo valido, compresi cambiamenti relativi alla loro professione o occupazione.

12. Gli Stati membri possono scegliere di mettere a disposizione dei richiedenti le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei loro registri centrali dietro pagamento di un corrispettivo, limitato a quanto strettamente necessario per coprire i costi per garantire la qualità delle informazioni contenute in tali registri e mettere a disposizione le informazioni. Tali corrispettivi sono stabiliti in modo tale da non compromettere l'effettivo accesso alle informazioni contenute nei registri centrali.

Articolo 14

Modelli e procedure

1. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure necessarie per l'attuazione, da parte dei registri centrali di cui all'articolo 10, dell'accesso sulla base di un interesse legittimo, compresi:

- a) modelli standardizzati per la richiesta di accesso al registro centrale e per la richiesta di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici;
 - b) modelli standardizzati che i registri centrali devono utilizzare per confermare o rifiutare una richiesta di accesso al registro o di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva;
 - c) procedure volte a facilitare il riconoscimento reciproco dell'interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei registri centrali in Stati membri diversi da quello in cui la richiesta di accesso è stata presentata e accettata per la prima volta, incluse procedure volte a garantire il trasferimento sicuro delle informazioni su un richiedente;
 - d) procedure che consentono ai registri centrali dei titolari effettivi di notificarsi reciprocamente le revoche dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 13, paragrafo 8.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

Articolo 15

Eccezioni alle norme di accesso ai registri dei titolari effettivi

In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 1, esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri prevedono un'esenzione a tale accesso a tutte o parte delle informazioni personali sul titolare effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché tali esenzioni siano concesse, caso per caso, previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze e la conferma che sussistono tali rischi sproporzionati. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di esenzione nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri che concedono esenzioni pubblicano dati statistici annuali circa il numero delle esenzioni concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione.

Le esenzioni accordate a norma del presente articolo non si applicano ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624 che sono funzionari pubblici.

SEZIONE 2

Informazioni sui conti bancari

Articolo 16

Registri dei conti bancari e sistemi elettronici di reperimento dei dati

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento o conti bancari identificati dall'IBAN, IBAN virtuali compresi, conti titoli, conti di cripto-attività, e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio o da un ente finanziario nel loro territorio.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di tali meccanismi nazionali nonché i criteri in base ai quali le informazioni sono incluse nei meccanismi nazionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nei meccanismi automatici centralizzati siano direttamente accessibili in modo immediato e non filtrato alle FIU, nonché all'AMLA ai fini delle analisi congiunte a norma dell'articolo 32 della presente direttiva e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620. Le informazioni sono altresì accessibili in modo tempestivo alle autorità di supervisione per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva.

3. Le informazioni seguenti sono accessibili e consultabili attraverso i meccanismi centralizzati automatici:

- a) per gli intestatari del conto cliente e ogni persona che sostenga di agire per conto di un intestatario del conto cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624 o a un numero di identificazione unico, nonché, se del caso, le date in cui la persona che sostenga di agire per conto del cliente ha iniziato e cessato di avere il potere di agire per conto del cliente;
- b) per i titolari effettivi dell'intestatario del conto cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624 o a un numero di identificazione unico, nonché la data in cui la persona fisica è divenuta e, se del caso, ha cessato di essere il titolare effettivo dell'intestatario del conto cliente;
- c) per i conti bancario di pagamento: il numero IBAN o, qualora il conto di pagamento non sia identificato da un numero IBAN, l'identificativo unico del conto e, se del caso, la data di chiusura del conto;
- d) per gli IBAN virtuali emessi da un ente creditizio o da un ente finanziario: il numero di IBAN virtuale, l'identificativo unico del conto verso il quale sono automaticamente reindirizzati i pagamenti indirizzati all'IBAN virtuale e la data di apertura e di chiusura del conto;
- e) per i conti titoli: l'identificativo unico del conto e le date di apertura e di chiusura del conto;
- f) per i conti di cripto-attività: l'identificativo unico del conto e le date di apertura e di chiusura del conto;
- g) per le cassette di sicurezza: il nome del locatario, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624 o a un numero di identificazione unico, e la data di inizio della locazione e, se del caso, la data di fine della locazione.

In caso di un IBAN virtuale, l'intestatario del conto cliente di cui al primo comma, lettera a), è l'intestatario del conto verso il quale sono automaticamente reindirizzati i pagamenti all'IBAN virtuale.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), il nome comprende per le persone fisiche, tutti i nomi e i cognomi e per i soggetti giuridici, gli istituti giuridici o altre organizzazioni aventi capacità giuridica, il nome con il quale sono registrati.

4. Alla Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, il formato per la trasmissione delle informazioni ai meccanismi centralizzati automatici. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri possono prescrivere che siano accessibili e consultabili attraverso i meccanismi automatici centralizzati ulteriori informazioni ritenute essenziali per le FIU, per l'AMLA ai fini delle analisi congiunte a norma dell'articolo 32 della presente direttiva e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620, e per le autorità di supervisione competenti ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva.

6. I meccanismi automatici centralizzati sono interconnessi attraverso i sistemi di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB) che sarà sviluppato e gestito dalla Commissione. La Commissione garantisce tale interconnessione in cooperazione con gli Stati membri entro il 10 luglio 2029.

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure per la connessione dei meccanismi automatici centralizzati degli Stati membri al SIRCB. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 3 siano disponibili attraverso il SIRCB. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare che siano rese disponibili attraverso i rispettivi meccanismi automatici centralizzati nazionali e attraverso il SIRCB soltanto le informazioni di cui al paragrafo 3 che sono aggiornate e corrispondono realmente al conto bancario e di pagamento, IBAN virtuale compreso, al conto titoli, al conto di cripto-attività e alla cassetta di sicurezza. L'accesso a tali informazioni è accordato conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.

Le altre informazioni che gli Stati membri ritengono essenziali per le FIU e le altre autorità competenti a norma del paragrafo 4 non sono accessibili e consultabili attraverso il SIRCB.

8. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sugli intestatari di conti bancari o di pagamento, IBAN virtuali inclusi, di conti titoli, di conti di cripto-attività e di cassette di sicurezza siano rese disponibili attraverso i rispettivi meccanismi automatici centralizzati nazionali e attraverso il SIRCB per un periodo di cinque anni dopo la chiusura del conto.

Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono, in casi specifici, autorizzare la conservazione di tali informazioni, o richiedere la conservazione di tali documenti, per un ulteriore periodo massimo di cinque anni, qualora gli Stati membri abbiano stabilito che tale conservazione sia necessaria e proporzionata al fine di prevenire, individuare, investigare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

9. Alle FIU e, ai fini delle analisi congiunte a norma dell'articolo 32 della presente direttive e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620, all'AMLA è concesso l'accesso immediato e non filtrato alle informazioni sui conti di pagamento e bancari, identificati dall'IBAN, compreso l'IBAN virtuale, sui conti titoli, sui conti di cripto-attività e sulle cassette di sicurezza in altri Stati membri disponibili attraverso il SIRCB. Alle autorità di supervisione è concesso l'accesso tempestivo alle informazioni disponibili attraverso il SIRCB. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare il presente paragrafo.

Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle FIU e delle autorità nazionali di supervisione che ha accesso al SIRCB mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, sia di elevata integrità e disponga di competenze adeguate.

Gli obblighi stabiliti al secondo comma si applicano anche all'AMLA nel contesto delle analisi congiunte e quando funge da supervisore.

10. Gli Stati membri provvedono affinché siano poste in essere misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati secondo standard tecnologici elevati ai fini dell'esercizio da parte delle FIU e delle autorità di supervisione del potere di accedere e consultare le informazioni disponibili attraverso il SIRCB a norma dei paragrafi 5 e 6.

Gli obblighi stabiliti al primo comma si applicano anche all'AMLA nel contesto delle analisi congiunte e quando funge da supervisore.

Articolo 17

Atti di esecuzione per l'interconnessione dei registri

1. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure necessarie a provvedere all'interconnessione dei registri centrali degli Stati membri conformemente all'articolo 10, paragrafo 19, per quanto riguarda:

- a) la specifica tecnica che definisce i dati tecnici necessari affinché la piattaforma svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l'utilizzo e la protezione di tali dati;
- b) i criteri comuni in base ai quali le informazioni relative alla titolarità effettiva sono disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, in funzione del livello di accesso accordato dagli Stati membri;
- c) i dettagli tecnici riguardanti il modo in cui rendere disponibili le informazioni sui titolari effettivi;
- d) le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione dei registri centrali;
- e) le modalità tecniche di attuazione dei diversi tipi di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva conformemente agli articoli 11 e 12 della presente direttiva, compresa l'autenticazione degli utenti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014;
- f) le modalità di pagamento qualora l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva sia soggetto al pagamento di un corrispettivo a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 12, tenendo conto dei sistemi di pagamento disponibili quali le operazioni di pagamento a distanza.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure necessarie a provvedere all'interconnessione dei meccanismi automatici centralizzati degli Stati membri di cui all'articolo 16, paragrafo 6, per quanto riguarda:

- a) la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione elettronica ai fini del SIRCB;
- b) la specifica tecnica relativa ai protocolli di comunicazione;
- c) le specifiche tecniche che definiscono la sicurezza dei dati, le garanzie in materia di protezione dei dati, l'uso e la protezione delle informazioni consultabili e accessibili mediante il SIRCB;
- d) i criteri comuni in base ai quali le informazioni sui conti bancari sono consultabili attraverso il SIRCB;
- e) i dettagli tecnici riguardanti il modo in cui le informazioni sono messe a disposizione attraverso il SIRCB, compresa l'autenticazione degli utenti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014;
- f) le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal SIRCB.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

3. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto della tecnologia e delle prassi consolidate. La Commissione garantisce che lo sviluppo e la gestione del SIRCB non comportino costi superiori a quanto assolutamente necessario per l'attuazione della presente direttiva.

SEZIONE 3

Punto di accesso unico alle informazioni sui registri immobiliari

Articolo 18

Punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano gratuitamente un accesso immediato e diretto alle informazioni che consentono l'identificazione tempestiva di qualsiasi bene immobile e delle persone fisiche o giuridiche o degli istituti giuridici che possiedono tale terreno o bene immobile, nonché alle informazioni che consentono l'identificazione e l'analisi delle operazioni relative a beni immobili. Tale accesso è fornito mediante un punto di accesso unico da istituire in ciascuno Stato membro che consenta alle autorità competenti di accedere, tramite mezzi elettronici, alle informazioni in formato digitale, che sono, ove possibile, leggibili meccanicamente.

L'accesso ai punti di accesso unico di cui al primo comma è concesso anche all'AMLA ai fini di analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della presente direttiva e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620.

2. Gli Stati membri provvedono affinché almeno le informazioni seguenti siano rese disponibili attraverso il punto di accesso unico di cui al paragrafo 1:

- a) informazioni sul bene immobile o terreno:
 - i) parcella catastale e riferimento catastale;
 - ii) ubicazione geografica, compreso l'indirizzo del bene immobile o terreno;
 - iii) superficie/dimensione del bene immobile o terreno;
 - iv) tipo di bene immobile o terreno, compresa l'indicazione se sia edificato o meno e la destinazione d'uso;
- b) informazioni sulla proprietà:
 - i) il nome del titolare e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente;

- ii) se il titolare è un soggetto giuridico, il nome e la forma giuridica del soggetto giuridico, nonché il numero di identificazione unico della società e il codice di identificazione fiscale;
 - iii) se il titolare è un istituto giuridico, il nome dell'istituto giuridico e il codice di identificazione fiscale;
 - iv) il prezzo al quale il bene immobile è stato acquisito;
 - v) se del caso, eventuali diritti o restrizioni;
- c) informazioni sui gravami riguardanti:
- i) ipoteche;
 - ii) restrizioni giudiziarie;
 - iii) diritti di proprietà;
 - iv) altre eventuali garanzie;
- d) storia della proprietà del bene immobile, prezzo e relativi gravami;
- e) documenti pertinenti.

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una parcella catastale comprenda più beni immobili, le informazioni di cui al primo comma siano fornite in relazione a ciascun bene immobile di tale parcella catastale.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati storici di cui alla lettera d), primo comma, coprano almeno il periodo dall'8 luglio 2019.

3. Gli Stati membri istituiscono meccanismi per garantire che le informazioni fornite attraverso il punto di accesso unico di cui al paragrafo 1 siano aggiornate e accurate.

4. Gli Stati membri adottano misure per garantire che le informazioni detenute per via elettronica siano fornite immediatamente all'autorità competente richiedente. Se tali informazioni non sono detenute per via elettronica, gli Stati membri provvedono affinché siano fornite in modo tempestivo e in modo da non compromettere le attività dell'autorità competente richiedente.

5. Entro il 10 ottobre 2029 gli Stati membri notificano alla Commissione:

- a) le caratteristiche del punto di accesso unico di cui al paragrafo 1 istituito a livello nazionale, compreso il sito web al quale è possibile accedere;
- b) l'elenco delle autorità competenti cui è stato concesso l'accesso al punto di accesso unico di cui al paragrafo 1;
- c) tutti i dati messi a disposizione delle autorità competenti in aggiunta a quelli elencati al paragrafo 2.

Gli Stati membri aggiornano tale notifica quando intervengono modifiche nell'elenco delle autorità competenti o nella portata dell'accesso alle informazioni accordato. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tali informazioni, così come le eventuali modifiche pertinenti.

6. Entro il 10 luglio 2032, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei punti di accesso unico di cui al paragrafo 1. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

CAPO III

FIU

Articolo 19

Istituzione della FIU

1. Ciascuno Stato membro istituisce una FIU per prevenire, individuare e combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
2. La FIU è l'unità centrale nazionale unica responsabile per la ricezione e l'analisi delle segnalazioni trasmesse dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2024/1624, delle segnalazioni trasmesse dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 74, e dell'articolo 80, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento, e eventuali altre informazioni collegate al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo, comprese le informazioni trasmesse dalle autorità doganali a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672, nonché le informazioni trasmesse dalle autorità di supervisione o da altre autorità.
3. La FIU ha la responsabilità di comunicare alle pertinenti autorità competenti i risultati delle sue analisi e qualsiasi altra informazione qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. Essa può acquisire informazioni ulteriori dai soggetti obbligati.

La funzione di analisi finanziaria della FIU consiste nel seguente:

- a) un'analisi operativa incentrata su singoli casi e ambiti specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, in ordine di priorità in base al rischio, al tipo e al volume delle informazioni ricevute e dell'uso cui esse sono preordinate dopo la comunicazione;
 - b) un'analisi strategica volta a individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e la relativa evoluzione.
4. Ogni FIU è autonoma e operativamente indipendente, il che significa che ha l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di decidere autonomamente di analizzare, richiedere e comunicare, conformemente al paragrafo 3, informazioni specifiche. È esente da indebite influenze o ingerenze politiche, governative o del settore.

Quando la FIU è ubicata all'interno della struttura esistente di un'altra autorità, le funzioni fondamentali della FIU sono indipendenti e operativamente separate dalle altre funzioni dell'autorità ospitante.

5. Gli Stati membri dotano le FIU di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati. Le FIU sono in grado di ottenere e impiegare le risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.
6. Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle rispettive FIU sia soggetto a obblighi di segreto professionale equivalenti a quelli di cui all'articolo 67 e mantenga standard professionali elevati, anche in materia di protezione dei dati, e sia di elevata integrità e adeguatamente qualificato in relazione al trattamento etico degli insiemi di big data. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU dispongano di procedure per prevenire e gestire i conflitti di interessi.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU dispongano di norme che disciplinano la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU dispongano di canali sicuri e protetti per comunicare e scambiare informazioni per via elettronica con le autorità competenti e i soggetti obbligati.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU siano in grado di concludere accordi con altre autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 46 sullo scambio di informazioni.

10. Entro il 10 luglio 2028, l'AMLA emana orientamenti indirizzati alle FIU sugli aspetti seguenti:

- a) le misure da mettere in atto per preservare l'indipendenza e l'autonomia operativa della FIU, comprese le misure volte ad evitare che i conflitti di interessi compromettano la sua indipendenza e autonomia operativa;

- b) la natura, le caratteristiche e gli obiettivi dell'analisi operativa e strategica;
- c) strumenti e metodi per l'utilizzo e il controllo incrociato delle informazioni finanziarie, amministrative e investigative cui le FIU hanno accesso; e
- d) le pratiche e le procedure per l'esercizio della sospensione o del rifiuto del consenso a un'operazione e per la sospensione o il controllo di un conto o di un rapporto d'affari a norma degli articoli 24 e 25.

Articolo 20

Responsabile dei diritti fondamentali

1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU designino un responsabile dei diritti fondamentali, che può essere un membro del loro personale in organico.
2. Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i compiti seguenti:
 - a) fornire consulenza al personale della FIU in merito a qualsiasi attività svolta dalla FIU qualora il responsabile dei diritti fondamentali lo ritenga necessario o su richiesta del personale, senza ostacolare o ritardare tali attività;
 - b) promuovere e monitorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte delle FIU;
 - c) fornire pareri non vincolanti sulla conformità delle attività delle FIU ai diritti fondamentali;
 - d) informare il capo della FIU in merito a possibili violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività della FIU.
3. La FIU garantisce che il responsabile dei diritti fondamentali non riceva alcuna istruzione in merito all'esercizio dei compiti del responsabile dei diritti fondamentali.

Articolo 21

Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU, indipendentemente dal loro status organizzativo, abbiano accesso alle informazioni di cui necessitano per svolgere i loro compiti, comprese le informazioni finanziarie, amministrative e investigative. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive FIU dispongano almeno:
 - a) dell'accesso immediato e diretto alle informazioni finanziarie seguenti:
 - i) le informazioni contenute nei meccanismi automatici centralizzati nazionali a norma dell'articolo 16;
 - ii) le informazioni fornite dai soggetti obbligati, comprese le informazioni relative ai trasferimenti di fondi quali definiti all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2023/1113 e ai trasferimenti di cripto-attività quali definiti all'articolo 3, punto 10), di tale regolamento;
 - iii) le informazioni su ipoteche e prestiti;
 - iv) le informazioni contenute nelle banche dati nazionali sulle valute e sui cambi;
 - v) le informazioni su titoli;
 - b) dell'accesso immediato e diretto alle informazioni amministrative seguenti:
 - i) i dati fiscali, compresi quelli detenuti dalle autorità fiscali e tributarie e i dati ottenuti a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio⁽⁴⁰⁾;
 - ii) le informazioni sulle procedure di appalto per beni o servizi o sulle concessioni;

⁽⁴⁰⁾ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

- iii) le informazioni provenienti dal SIRCB di cui all'articolo 16, nonché dai registri immobiliari nazionali o dai sistemi elettronici di reperimento dei dati e i registri fondiari e catastali;
 - iv) le informazioni di cui ai registri anagrafici nazionali delle persone fisiche;
 - v) le informazioni di cui ai registri nazionali dei passaporti e dei visti;
 - vi) le informazioni di cui alle banche dati sui viaggi transfrontalieri;
 - vii) le informazioni di cui alle banche dati commerciali, compresi i registri delle imprese e le banche dati delle persone politicamente esposte;
 - viii) le informazioni di cui ai registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto;
 - ix) le informazioni di cui ai registri nazionali della sicurezza sociale;
 - x) i dati doganali, compresi i trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante;
 - xi) le informazioni di cui ai registri nazionali delle armi;
 - xii) le informazioni di cui ai registri nazionali dei titolari effettivi;
 - xiii) i dati disponibili attraverso l'interconnessione dei registri centrali a norma dell'articolo 10, paragrafo 19;
 - xiv) le informazioni di cui ai registri delle organizzazioni senza scopo di lucro;
 - xv) le informazioni detenute dalle autorità nazionali di regolamentazione e dai supervisori del settore finanziario, conformemente all'articolo 61 e all'articolo 67, paragrafo 2;
 - xvi) le banche dati contenenti dati sullo scambio di quote di emissioni di CO₂ istituite a norma del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione ⁽⁴¹⁾;
 - xvii) le informazioni sui bilanci annuali delle società;
 - xviii) i registri nazionali relativi a migrazione e immigrazione;
 - xix) le informazioni in possesso dei tribunali commerciali;
 - xx) le informazioni conservate nelle banche dati dei fallimenti e in possesso dei curatori fallimentari;
 - xxi) le informazioni sui fondi e altri beni congelati o bloccati a seguito di sanzioni finanziarie mirate;
- c) dell'accesso diretto o indiretto alle informazioni investigative seguenti:
- i) qualsiasi tipo di informazioni o dati che sono già detenuti dalle autorità competenti nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento di reati;
 - ii) qualsiasi tipo di informazioni o dati che sono detenuti da autorità pubbliche o da soggetti privati nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento dei reati e che siano accessibili alle autorità competenti senza l'adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale.

Le informazioni di cui alla lettera c) del primo comma comprendono casellari giudiziari, informazioni su indagini, informazioni sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni su condanne e confische.

Gli Stati membri possono autorizzare, caso per caso, la limitazione dell'accesso alle informazioni investigative di cui alla lettera c) del primo comma, qualora la comunicazione di tali informazioni possa compromettere un'indagine in corso.

⁽⁴¹⁾ Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e (UE) n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

2. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è considerato diretto e immediato se le informazioni sono contenute in una banca dati informatica, un registro o un sistema di reperimento dei dati dai quali la FIU può estrarre le informazioni senza alcuna fase intermedia, o se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i soggetti o le autorità che detengono le informazioni le forniscono rapidamente alle FIU; e
- b) nessun soggetto, autorità o terzo è in grado di interferire con i dati richiesti o con le informazioni da fornire.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove possibile, alla FIU sia concesso l'accesso diretto alle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). Nei casi in cui alla FIU è accordato un accesso indiretto alle informazioni, il soggetto o l'autorità che detiene le informazioni richieste le fornisce tempestivamente.

4. Nell'ambito delle sue funzioni, ciascuna FIU può richiedere, ottenere e utilizzare informazioni da qualsiasi soggetto obbligato per espletare le proprie funzioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della presente direttiva, anche se non è stata trasmessa alcuna segnalazione preventiva a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, lettera a), o dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624. I soggetti obbligati non sono tenuti a soddisfare le richieste di informazioni presentate a norma del presente paragrafo se esse riguardano informazioni ottenute nelle situazioni di cui all'articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento.

Articolo 22

Risposte alle richieste di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU siano in grado di rispondere tempestivamente alle richieste motivate di informazioni, che sono motivate da preoccupazioni relative al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo, da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettere c) e d), del regolamento (UE) 2024/1624 nei rispettivi Stati membri, qualora tali informazioni siano già in possesso della FIU e siano necessarie caso per caso. La decisione di comunicare le informazioni spetta alla FIU.

Qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione avrebbe un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la FIU non è tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni.

In tali casi, la FIU fornisce i motivi per iscritto all'autorità richiedente.

2. Le autorità competenti forniscono un riscontro alla FIU in merito all'uso fatto e all'utilità delle informazioni fornite a norma del presente articolo e dell'articolo 19, paragrafo 3, nonché all'esito delle azioni intraprese e delle indagini svolte sulla base di tali informazioni. Tale riscontro è fornito quanto prima e in ogni caso, in forma aggregata, almeno una volta all'anno, in modo da consentire alla FIU di migliorare la sua funzione di analisi operativa.

Articolo 23

Comunicazione delle informazioni ai supervisori

1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU forniscano ai supervisori, spontaneamente o su richiesta, informazioni che possono essere pertinenti ai fini della supervisione a norma del capo IV, comprese almeno le informazioni riguardanti:

- a) la qualità e la quantità delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti obbligati;
- b) la qualità e la tempestività delle risposte fornite dai soggetti obbligati alle richieste della FIU a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624;
- c) i risultati pertinenti delle analisi strategiche effettuate a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), della presente direttiva, nonché tutte le informazioni pertinenti sul riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, sulle tendenze e sui metodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compresi i rischi geografici, transfrontalieri ed emergenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU notifichino ai supervisor ogniqualvolta le informazioni in loro possesso indichino potenziali violazioni da parte dei soggetti obbligati dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113.

3. Salvo ove strettamente necessario ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite dalle FIU a norma del presente articolo non contengano informazioni su specifiche persone fisiche o giuridiche né casi riguardanti persone fisiche o giuridiche oggetto di analisi o indagini in corso o che possano portare all'identificazione di persone fisiche o giuridiche.

Articolo 24

Sospensione o rifiuto del consenso

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita alle FIU la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere o rifiutare il consenso a tale operazione.

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata la necessità di sospendere o rifiutare il consenso a un'operazione sulla base di un sospetto segnalato a norma dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2024/1624, la sospensione o il rifiuto del consenso siano imposti al soggetto obbligato entro il periodo di cui all'articolo 71 di tale regolamento. Se la necessità di sospendere un'operazione si basa sull'attività di analisi della FIU, indipendentemente dal fatto che il soggetto obbligato abbia presentato una segnalazione preventiva, la sospensione è imposta quanto prima dalla FIU.

La sospensione o il rifiuto del consenso a un'operazione sono imposti dalla FIU al fine di tutelare i fondi, effettuare le sue analisi, compresa l'analisi dell'operazione, valutare se il sospetto sia confermato e, in caso affermativo, comunicare i risultati delle analisi alle pertinenti autorità competenti per consentire l'adozione di misure appropriate.

Gli Stati membri stabiliscono il periodo di sospensione o rifiuto del consenso applicabile all'attività di analisi delle FIU, che non supera i dieci giorni lavorativi. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo qualora, a norma del diritto nazionale, le FIU svolgano funzioni di rintracciamento, sequestro, congelamento o confisca dei proventi di reato. Qualora sia stabilito un periodo di sospensione o di rifiuto del consenso più lungo, gli Stati membri provvedono affinché le FIU esercitino la loro funzione nel rispetto di adeguate garanzie nazionali, quali la possibilità per la persona la cui operazione è stata sospesa di contestare tale sospensione in sede giurisdizionale.

Gli Stati membri provvedono affinché alle FIU sia conferita la facoltà di revocare la sospensione o il rifiuto del consenso in qualsiasi momento qualora concludano che la sospensione o il rifiuto del consenso non è più necessaria per soddisfare gli obiettivi stabiliti al terzo comma.

Gli Stati membri provvedono affinché alle FIU sia conferita la facoltà di sospendere o rifiutare il consenso di cui al presente paragrafo su richiesta della FIU di un altro Stato membro.

2. In presenza del sospetto che un conto bancario o di pagamento, un conto di cripto-attività o un rapporto d'affari siano collegati ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri provvedono affinché alla FIU sia conferita la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere l'uso di tale conto o sospendere il rapporto d'affari allo scopo di valutare se il sospetto sia confermato e, in caso affermativo, comunicare i risultati delle analisi alle pertinenti autorità competenti per consentire l'adozione di misure appropriate.

Gli Stati membri stabiliscono il periodo di sospensione applicabile all'attività di analisi delle FIU, che non supera i cinque giorni lavorativi. Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo qualora, a norma del diritto nazionale, le FIU svolgano funzioni di rintracciamento, sequestro, congelamento o confisca dei proventi di reato. Qualora sia stabilito un periodo di sospensione più lungo, gli Stati membri provvedono affinché le FIU esercitino la loro funzione nel rispetto di adeguate garanzie nazionali, quali la possibilità per la persona il cui conto bancario o di pagamento, conto di cripto-attività o rapporto d'affari è sospeso di contestare tale sospensione in sede giurisdizionale.

Gli Stati membri provvedono affinché alle FIU sia conferita la facoltà di revocare la sospensione in qualsiasi momento qualora concludano che la sospensione non è più necessaria per soddisfare gli obiettivi stabiliti al primo comma.

Gli Stati membri provvedono affinché alle FIU sia conferita la facoltà di sospendere l'uso di un conto o di sospendere un rapporto d'affari di cui al presente paragrafo su richiesta della FIU di un altro Stato membro.

3. L'applicazione della sospensione o del rifiuto del consenso in conformità del presente articolo non comporta responsabilità di alcun tipo per la FIU o i suoi amministratori o dipendenti.

Articolo 25

Incarico per il monitoraggio di transazioni o attività

Gli Stati membri provvedono affinché alle FIU sia conferito il potere di incaricare i soggetti obbligati di monitorare, per un periodo specificato dalla FIU, le operazioni o le attività effettuate tramite uno o più conti bancari o di pagamento o conti di cripto-attività o altri rapporti d'affari gestiti dal soggetto obbligato per persone che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le FIU siano autorizzate a incaricare il soggetto obbligato di riferire in merito ai risultati del monitoraggio.

Gli Stati membri provvedono affinché a tali FIU sia conferita la facoltà di imporre tali misure di monitoraggio di cui al presente articolo su richiesta della FIU di un altro Stato membro.

Articolo 26

Avvisi ai soggetti obbligati

1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU siano in grado di avvisare i soggetti obbligati in merito alle informazioni che sono pertinenti per l'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/1624. Tali informazioni comprendono:

- a) i tipi di operazioni o attività che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo;
- b) le persone specifiche che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo;
- c) le area geografiche specifiche che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono applicati per un periodo stabilito dal diritto nazionale, non superiore a sei mesi.

3. Le FIU forniscono su base annuale ai soggetti obbligati informazioni strategiche su tipologie, indicatori di rischio e tendenze in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Articolo 27

Relazione annuale della FIU

Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria FIU pubblichi una relazione annuale sulle sue attività. La relazione contiene statistiche riguardanti:

- a) il seguito dato dalla FIU alle segnalazioni di operazioni e attività sospette ricevute;
- b) le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti obbligati;
- c) le informazioni da parte dei supervisori e attraverso i registri centrali;
- d) le comunicazioni alle autorità competenti e il seguito dato a tali comunicazioni;
- e) le richieste presentate ad altre FIU e da queste ricevute;
- f) le richieste presentate alle autorità competenti e da queste ricevute, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), lettera c), del regolamento (UE) 2024/1624;
- g) le risorse umane assegnate;

h) i dati sui trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante trasmessi dalle autorità doganali a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672.

La relazione di cui al primo paragrafo contiene inoltre informazioni sulle tendenze e le tipologie individuate nei fascicoli distribuiti ad altre autorità competenti. Le informazioni contenute nella relazione non consentono l'identificazione di alcuna persona fisica o giuridica.

Articolo 28

Riscontro da parte della FIU

1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU forniscano ai soggetti obbligati un riscontro sulle segnalazioni di sospetti a norma dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2024/1624. Tale riscontro riguarda almeno la qualità delle informazioni fornite, la tempestività della segnalazione, la descrizione del sospetto e la documentazione fornita nella fase di presentazione.

Il riscontro di cui al presente articolo non si intende riferito a ciascuna segnalazione presentata dai soggetti obbligati.

La FIU fornisce un riscontro almeno una volta all'anno, sia esso fornito al singolo soggetto obbligato o a gruppi o categorie di soggetti obbligati, tenendo conto del numero complessivo di operazioni sospette segnalate dai soggetti obbligati.

Il riscontro è inoltre messo a disposizione dei supervisori per consentire loro di esercitare la supervisione basata sul rischio conformemente all'articolo 40.

Le FIU riferiscono annualmente all'AMLA in merito alla fornitura di riscontri ai soggetti obbligati a norma del presente articolo e forniscono statistiche sul numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate dalle categorie di soggetti obbligati.

Entro il 10 luglio 2028, l'AMLA formula raccomandazioni alle FIU in merito alle migliori pratiche e agli approcci per la fornitura di riscontri, anche per quanto riguarda il tipo e la frequenza di questi ultimi.

L'obbligo di fornire un riscontro non compromette le attività di analisi in corso svolte dalla FIU o qualsiasi indagine o azione amministrativa successiva alla comunicazione da parte della FIU e non pregiudica l'applicabilità degli obblighi in materia di protezione dei dati e riservatezza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU forniscano alle autorità doganali un riscontro, almeno una volta all'anno, sull'efficacia e sul seguito dato alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672.

Articolo 29

Cooperazione tra FIU

Gli Stati membri assicurano che le FIU cooperino tra loro nella misura più ampia possibile, a prescindere dal loro status organizzativo.

Articolo 30

Canali di comunicazione protetti

1. È istituito un sistema per lo scambio di informazioni tra le FIU degli Stati membri (FIU.net). FIU.net garantisce la comunicazione e lo scambio di informazioni sicuri ed è in grado di conservare una traccia scritta di tutte le attività di trattamento. FIU.net può essere utilizzato anche per le comunicazioni con le FIU di paesi terzi e con altre autorità e con organi e organismi dell'Unione. FIU.net è gestito dall'AMLA.

FIU.net è utilizzato per lo scambio di informazioni tra le FIU e l'AMLA ai fini delle analisi congiunte a norma dell'articolo 32 della presente direttiva e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU scambino informazioni a norma degli articoli 31 e 32 utilizzando FIU.net. In caso di guasto tecnico del sistema FIU.net, le informazioni sono trasmesse con un altro mezzo appropriato che garantisca un livello elevato di sicurezza dei dati e la protezione dei dati.

Gli scambi di informazioni tra le FIU e i loro omologhi dei paesi terzi che non sono connessi al sistema FIU.net avvengono attraverso canali di comunicazione protetti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla presente direttiva, le FIU cooperino il più possibile nell'applicazione di tecnologie d'avanguardia in conformità del diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le FIU cooperino il più possibile nell'applicazione delle soluzioni sviluppate e gestite dall'AMLA conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, lettera i), all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 47 del regolamento (UE) 2024/1620.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU siano in grado di utilizzare le funzionalità di FIU.net per effettuare controlli incrociati, su una base «hit/no hit», tra i dati che mettono a disposizione su FIU.net e i dati messi a disposizione su tale sistema da altre FIU e da altri organi e organismi dell'Unione, nella misura in cui tale controllo incrociato rientri nei rispettivi mandati di tali organi e organismi dell'Unione.

5. L'AMLA può sospendere l'accesso di una FIU, di un omologo di un paese terzo o di un organo o organismo dell'Unione a FIU.net se ha motivi per ritenere che tale accesso comprometterebbe l'attuazione del presente capo e la sicurezza e la riservatezza delle informazioni detenute dalle FIU e scambiate attraverso FIU.net, anche qualora sussistano preoccupazioni in relazione all'indipendenza e autonomia di una FIU.

Articolo 31

Scambio di informazioni tra FIU

1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU si scambino, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare loro utile per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato, anche se il tipo di reati presupposto eventualmente associato non è stato individuato al momento dello scambio.

La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta, le connessioni con il paese della FIU che riceve la richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni.

Quando riceve una segnalazione a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1624 che riguarda un altro Stato membro, la FIU trasmette tempestivamente la segnalazione, o tutte le informazioni pertinenti da essa ottenute, alla FIU di tale Stato membro.

2. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il formato da utilizzare per lo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 53 del regolamento (UE) 2024/1620.

3. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano i criteri di pertinenza e selezione nel determinare se una segnalazione presentata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1624 riguarda un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

4. Entro il 10 luglio 2028, l'AMLA emana orientamenti indirizzati alle FIU sulle procedure da mettere in atto al momento della trasmissione e del ricevimento di una segnalazione a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1624, che riguarda un altro Stato membro, e sul seguito da dare a tale segnalazione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la FIU cui è inviata una richiesta usi l'intera gamma dei poteri disponibili che utilizzerebbe di norma a livello nazionale per ottenere e analizzare le informazioni quando risponde alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 da parte di un'altra FIU.

Qualora la FIU cerchi di ottenere informazioni ulteriori da un soggetto obbligato stabilito in un altro Stato membro che opera nel territorio del suo Stato membro, la richiesta è indirizzata alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è stabilito il soggetto obbligato. Tale FIU ottiene le informazioni a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624, e trasmette le risposte tempestivamente.

6. Gli Stati membri provvedono affinché la FIU cui sia chiesto di fornire informazioni a norma del paragrafo 1 risponda alla richiesta quanto prima e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se la FIU è in possesso delle informazioni richieste o se le informazioni richieste sono conservate in una banca dati o in un registro direttamente accessibile alla FIU che riceve la richiesta. In casi eccezionali debitamente motivati, questo termine può essere prorogato a un massimo di dieci giorni lavorativi. Se non è in grado di ottenere le informazioni richieste, la FIU che riceve la richiesta ne informa la FIU richiedente.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, in casi eccezionali, giustificati e urgenti e, in deroga al paragrafo 6, qualora, a norma del paragrafo 1, alla FIU sia chiesto di fornire informazioni conservate in una banca dati o in un registro direttamente accessibili alla FIU che riceve la richiesta o che si trovano già in suo possesso, la FIU che riceve la richiesta fornisca tali informazioni entro un giorno lavorativo dal ricevimento della stessa.

Se non è in grado di rispondere entro un giorno lavorativo o non può accedere direttamente alle informazioni, la FIU che riceve la richiesta fornisce una giustificazione. Qualora la comunicazione delle informazioni richieste entro un giorno lavorativo comporti un onere sproporzionato, la FIU che riceve la richiesta può rinviare tale comunicazione. In tal caso la FIU che riceve la richiesta informa immediatamente la FIU richiedente di tale rinvio. La FIU che riceve la richiesta può prorogare fino a un massimo di tre giorni lavorativi il termine per rispondere a una richiesta di informazioni.

8. La FIU può rifiutare di scambiare informazioni solo in circostanze eccezionali, se lo scambio potrebbe essere contrario ai principi fondamentali del suo diritto nazionale. Tali circostanze eccezionali sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni indebite al libero scambio di informazioni per finalità di analisi.

Entro il 10 luglio 2028, gli Stati membri notificano alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al primo comma. Gli Stati membri aggiornano tali notifiche qualora intervengano variazioni delle circostanze eccezionali individuate a livello nazionale.

La Commissione pubblica l'elenco consolidato delle notifiche di cui al secondo comma.

9. Entro il 10 luglio 2029, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se le circostanze eccezionali notificate a norma del paragrafo 8 siano giustificate.

Articolo 32

Analisi congiunte

1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro FIU siano in grado di effettuare analisi congiunte delle operazioni e delle attività sospette.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le FIU interessate, assistite dall'AMLA a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620, istituiscono una squadra di analisi congiunta per una finalità specifica e per un periodo limitato, prorogabile di comune accordo, per effettuare analisi operative delle operazioni o delle attività sospette che coinvolgono una o più FIU che istituiscono la squadra.

3. Può essere istituita una squadra di analisi congiunta quando:

a) le analisi operative della FIU richiedono analisi difficili e impegnative che presentano collegamenti con altri Stati membri;

b) alcune FIU stanno conducendo analisi operative in cui le circostanze del caso giustificano un'azione concertata negli Stati membri interessati.

Una richiesta di istituire una squadra di analisi congiunta può essere presentata da una qualsiasi delle FIU interessate o dall'AMLA a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2024/1620.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il membro del personale della loro FIU assegnato alla squadra di analisi congiunta sia in grado, conformemente al diritto nazionale applicabile e nei limiti delle competenze del membro del personale, di fornire alla squadra le informazioni a disposizione della sua FIU ai fini dell'analisi condotta dalla squadra.

5. La squadra di analisi congiunta, qualora necessiti dell'assistenza di una FIU diversa da quelle che ne fanno parte, può chiedere a tale altra FIU di:

- a) unirsi alla squadra di analisi congiunta;
- b) trasmettere informazioni finanziarie alla squadra di analisi congiunta.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU possano invitare parti terze, compresi gli organi e gli organismi dell'Unione a partecipare alle analisi congiunte, se del caso ai fini delle analisi congiunte e qualora tale partecipazione rientri nei rispettivi mandati di tali parti terze.

Gli Stati membri provvedono affinché le FIU che partecipano alle analisi congiunte determinino le condizioni applicabili in relazione alla partecipazione di parti terze e mettano in atto misure che garantiscano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni scambiate. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni scambiate siano utilizzate esclusivamente ai fini per i quali è stata effettuata l'analisi congiunta.

Articolo 33

Utilizzo da parte delle FIU delle informazioni scambiate tra di esse

Le informazioni e i documenti ricevuti a norma degli articoli 29, 31 e 32 sono usati per lo svolgimento dei compiti delle FIU previsti dalla presente direttiva. Nello scambiare informazioni e documenti a norma degli articoli 29 e 31, la FIU che trasmette tali informazioni e documenti può subordinarne l'uso a limitazioni o condizioni, tranne nel caso in cui la trasmissione consista in una segnalazione presentata da un soggetto obbligato a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624, o in informazioni da essa derivate, che riguardano un altro Stato membro in cui il soggetto obbligato opera in regime di libera prestazione dei servizi e che non contengono alcuna connessione con lo Stato membro della FIU che trasmette le informazioni. La FIU che riceve le informazioni o i documenti rispetta tali limitazioni e condizioni.

Gli Stati membri provvedono affinché le FIU designino almeno una persona o un punto di contatto incaricato di ricevere le richieste di informazioni provenienti dalle FIU di altri Stati membri.

Articolo 34

Consenso all'ulteriore comunicazione delle informazioni scambiate tra le FIU

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni scambiate ai sensi degli articoli 29, 31 e 32 siano utilizzate solo ai fini per cui sono state richieste o fornite e affinché ogni comunicazione di tali informazioni da parte della FIU che le riceve ad altre autorità, agenzie o servizi, o qualsiasi impiego di tali informazioni per fini diversi da quelli originariamente approvati, avvenga subordinatamente al previo consenso della FIU che le fornisce.

Gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo non si applicano se le informazioni fornite dalla FIU consistono in una segnalazione presentata da un soggetto obbligato a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624, che riguarda un altro Stato membro in cui il soggetto obbligato opera in regime di libera prestazione dei servizi e che non contiene alcuna connessione con lo Stato membro della FIU che trasmette le informazioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto e dal fatto che il reato presupposto sia stato individuato o meno. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT o possa compromettere un'indagine o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato. I casi in cui le FIU possono rifiutare di concedere il consenso sono specificati in modo da evitare abusi o limitazioni indebite alla comunicazione di informazioni alle autorità competenti.

3. Entro il 10 luglio 2028, gli Stati membri notificano alla Commissione le circostanze eccezionali in cui la comunicazione non sarebbe conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri aggiornano tali notifiche qualora intervengano variazioni delle circostanze eccezionali individuate a livello nazionale.

La Commissione pubblica l'elenco consolidato delle notifiche di cui al primo comma.

4. Entro il 10 luglio 2029, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se le circostanze eccezionali notificate a norma del paragrafo 3 siano giustificate.

Articolo 35

Effetti delle disposizioni di diritto penale

Le differenze fra le definizioni di reato presupposto contemplate dal diritto nazionale non impediscono alle FIU di fornire assistenza a un'altra FIU e non limitano lo scambio, la diffusione e l'uso delle informazioni di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34.

Articolo 36

Riservatezza della segnalazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU dispongano di meccanismi per proteggere l'identità dei soggetti obbligati e dei loro dipendenti o persone in una posizione equivalente, compresi gli agenti e i distributori, che segnalano sospetti a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1624.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU non divulgino la fonte della segnalazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando rispondono alle richieste di informazioni delle autorità competenti a norma dell'articolo 22 o comunicano i risultati delle loro analisi a norma dell'articolo 19. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto processuale penale nazionale applicabile.

CAPO IV

SUPERVISIONE ANTIRICICLAGGIO

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 37

Poteri e risorse dei supervisori nazionali

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i soggetti obbligati stabiliti nel suo territorio, ad eccezione delle circostanze di cui all'articolo 38, siano sottoposti a un'adeguata ed efficace supervisione. A tal fine ciascuno Stato membro nomina uno o più supervisori incaricati di monitorare efficacemente l'osservanza, e di adottare le misure necessarie per garantirla, da parte dei soggetti obbligati dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113.

Qualora, per motivi imperativi di interesse generale, gli Stati membri abbiano introdotto specifici obblighi di autorizzazione per i soggetti obbligati affinché operino nel loro territorio in regime di libera prestazione di servizi, essi provvedono affinché le attività svolte dai soggetti obbligati nell'ambito di tali specifiche autorizzazioni siano soggette alla supervisione dei supervisori nazionali, indipendentemente dal fatto che le attività autorizzate siano svolte attraverso un'infrastruttura nel loro territorio o a distanza. Gli Stati membri assicurano inoltre che la supervisione di cui al presente comma sia notificata ai supervisori dello Stato membro in cui è ubicata la sede centrale del soggetto obbligato.

Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui l'AMLA agisce in qualità di supervisore.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dispongano di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri provvedono affinché il personale di tali autorità sia di elevata integrità e opportunamente qualificato e mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza, protezione dei dati e risoluzione dei conflitti di interessi.

3. Nel caso dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624, gli Stati membri possono consentire che la funzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia esercitata da organi di autoregolamentazione, a condizione che tali organi dispongano dei poteri di cui al paragrafo 6 del presente articolo e siano dotati di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché il personale di tali organi sia di elevata integrità e opportunamente qualificato e mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza, protezione dei dati e risoluzione dei conflitti di interessi.

4. Qualora uno Stato membro affidi la supervisione di una categoria di soggetti obbligati a più di un supervisore, esso garantisce che tali supervisori effettuino la supervisione di soggetti obbligati in modo coerente ed efficiente in tutto il settore. A tal fine, tale Stato membro nomina un supervisore capofila o istituisce un meccanismo di coordinamento tra tali supervisori.

Qualora abbia affidato la supervisione di tutti i soggetti obbligati a più di un supervisore, uno Stato membro istituisce un meccanismo di coordinamento tra tali supervisori per garantire che i soggetti obbligati siano oggetto di una supervisione efficace secondo gli standard più elevati. Tale meccanismo di coordinamento comprende tutti i supervisori, tranne nei casi in cui:

- a) la supervisione è affidata a un organo di autoregolamentazione, nel qual caso l'autorità pubblica di cui all'articolo 52 partecipa al meccanismo di coordinamento;
- b) la supervisione di una categoria di soggetti obbligati è affidata a diversi supervisori, nel qual caso il supervisore capofila partecipa al meccanismo di coordinamento; qualora non sia stato nominato un supervisore capofila, i supervisori designano un rappresentante tra loro.

5. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché i supervisori nazionali svolgano i compiti seguenti:

- a) comunicare le informazioni pertinenti ai soggetti obbligati a norma dell'articolo 39;
- b) decidere sui casi in cui i rischi specifici intrinseci a un settore sono chiari e compresi e non sono necessarie singole valutazioni documentate dei rischi a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1624;
- c) verificare l'adeguatezza e l'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni dei soggetti obbligati a norma del capo II del regolamento (UE) 2024/1624, nonché l'adeguatezza delle risorse umane assegnate allo svolgimento dei compiti previsti da tale regolamento, nonché, per i supervisori degli organismi di investimento collettivo, decidere in merito ai casi in cui l'organismo di investimento collettivo può esternalizzare la segnalazione di attività sospette a un prestatore di servizi a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1624;
- d) valutare e monitorare periodicamente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate cui sono esposti i soggetti obbligati;
- e) monitorare il rispetto, da parte dei soggetti obbligati, dei loro obblighi in relazione alle sanzioni finanziarie mirate;
- f) condurre tutte le necessarie indagini extra situ, le ispezioni in situ e controlli tematici, nonché qualsiasi altra indagine, valutazione e analisi necessaria per verificare che i soggetti obbligati rispettino il regolamento (UE) 2024/1624 e tutte le misure amministrative adottate a norma dell'articolo 56;
- g) adottare le misure di supervisione adeguate per far fronte a eventuali violazioni degli obblighi applicabili da parte dei soggetti obbligati individuate nelle valutazioni di supervisione e dare seguito all'attuazione di tali misure.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti di cui al paragrafo 5, compreso il potere di:

- a) esigere la comunicazione, da parte dei soggetti obbligati, di ogni informazione pertinente per il controllo e la verifica dell'osservanza del regolamento (UE) 2024/1624 o del regolamento (UE) 2023/1113 per eseguire verifiche, anche da parte di prestatori di servizi ai quali il soggetto obbligato ha esternalizzato parte dei suoi compiti per ottemperare agli obblighi di tale regolamento;

b) applicare misure amministrative opportune e proporzionate per porre rimedio alla situazione in caso di violazioni, anche mediante l'imposizione di sanzioni pecuniarie in conformità della sezione 4 del presente capo.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario e i supervisori responsabili dei prestatori di servizi di gioco d'azzardo dispongano di poteri aggiuntivi rispetto a quelli di cui al paragrafo 6, compreso il potere di condurre ispezioni nei locali aziendali del soggetto obbligato senza preavviso, qualora lo richiedano il corretto svolgimento e l'efficienza dell'ispezione, e affinché dispongano di tutti i mezzi necessari per svolgere tale ispezione.

Ai fini del primo comma i supervisori devono essere in grado almeno di:

- a) esaminare i libri e i documenti contabili del soggetto obbligato e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
- b) ottenere l'accesso a software, banche dati, strumenti informatici o altri mezzi elettronici di registrazione delle informazioni utilizzati dal soggetto obbligato;
- c) ottenere informazioni scritte o orali dai soggetti responsabili delle politiche, delle procedure e dei controlli interni in materia di AML/CFT o dai loro rappresentanti o dal loro personale, nonché dai rappresentanti o dal personale dei soggetti cui il soggetto obbligato ha esternalizzato i compiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1624, e organizzare audizioni per ascoltare altre persone che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.

Articolo 38

Supervisione delle forme di infrastrutture di taluni intermediari che operano in regime di libera prestazione dei servizi

1. Qualora le attività dei soggetti obbligati seguenti siano svolte nel loro territorio in regime di libera prestazione dei servizi tramite agenti o distributori, o altri tipi di infrastrutture, anche laddove tali attività siano svolte in virtù di un'autorizzazione ottenuta a norma della direttiva 2013/36/UE, gli Stati membri provvedono affinché tali attività siano oggetto di supervisione da parte dei rispettivi supervisori nazionali:

- a) emittenti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴²⁾;
- b) prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366; e
- c) prestatori di servizi per le cripto-attività.

Ai fini del primo comma, i supervisori dello Stato membro in cui si svolgono le attività monitorano efficacemente e garantiscono l'osservanza dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113.

2. In deroga al paragrafo 1, la supervisione degli agenti, dei distributori, o di altri tipi di infrastrutture, di cui a tale paragrafo è effettuata dal supervisore dello Stato membro in cui è ubicata la sede centrale del soggetto obbligato, a condizione che:

- a) non siano soddisfatti i criteri stabiliti nella norma tecnica di regolamentazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, e
- b) il supervisore dello Stato membro in cui sono ubicati tali agenti, distributori o altri tipi di infrastrutture notifica al supervisore dello Stato membro in cui è ubicata la sede centrale del soggetto obbligato che, considerando l'infrastruttura limitata del soggetto nel suo territorio, la supervisione delle attività di cui al paragrafo 1 deve essere svolta dal supervisore dello Stato membro in cui è ubicata la sede centrale del soggetto obbligato.

3. Ai fini del presente articolo, il supervisore dello Stato membro in cui è ubicata la sede centrale del soggetto obbligato e il supervisore dello Stato membro in cui il soggetto obbligato opera in regime di libera prestazione dei servizi tramite agenti o distributori, o tramite altri tipi di infrastrutture, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie per valutare se siano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), anche in merito a qualsiasi cambiamento delle circostanze del soggetto obbligato che possa avere un impatto sul soddisfacimento di tali criteri.

⁽⁴²⁾ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

4. Gli Stati membri provvedono affinché il supervisore dello Stato membro in cui è ubicata la sede centrale del soggetto obbligato informi il soggetto obbligato, entro due settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera b), del fatto che supervisionerà le attività degli agenti, dei distributori o di altri tipi di infrastrutture attraverso cui i soggetti obbligati operano in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro, nonché di qualsiasi successiva modifica della loro supervisione.
5. Il presente articolo non si applica nei casi in cui l'AMLA funga da supervisore.

Articolo 39

Comunicazione delle informazioni ai soggetti obbligati

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori mettano a disposizione dei soggetti obbligati sottoposti alla loro supervisione le informazioni sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - a) la valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell'articolo 7 e qualsiasi raccomandazione pertinente della Commissione sulla base di tale articolo;
 - b) le valutazioni nazionali o settoriali del rischio svolte a norma dell'articolo 8;
 - c) gli orientamenti, le raccomandazioni e i pareri pertinenti formulati dall'AMLA conformemente agli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2024/1620;
 - d) le informazioni sui paesi terzi individuati a norma del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624;
 - e) gli orientamenti e le relazioni elaborati dall'AMLA, da altri supervisori e, se del caso, dall'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione, dalla FIU o da qualsiasi altra autorità competente o da organizzazioni internazionali e organismi di normazione per quanto riguarda i metodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che potrebbero applicarsi a un settore e le indicazioni che possono facilitare l'individuazione di operazioni o attività che rischiano di essere collegate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in tale settore, nonché orientamenti con riguardo agli obblighi dei soggetti obbligati in relazione alle sanzioni finanziarie mirate.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori svolgano attività di sensibilizzazione, se del caso, al fine di informare i soggetti obbligati sottoposti alla loro supervisione in merito ai loro obblighi.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori mettano immediatamente a disposizione dei soggetti obbligati sottoposti alla loro supervisione le informazioni sulle persone o sui soggetti designati in relazione alle sanzioni finanziarie mirate e alle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite.

Articolo 40

Supervisione basata sul rischio

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori applichino un approccio alla supervisione basato sul rischio. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché essi:
 - a) comprendano chiaramente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel rispettivo Stato membro;
 - b) abbiano accesso a tutte le pertinenti informazioni sugli specifici rischi nazionali e internazionali associati a clienti, prodotti e servizi dei soggetti obbligati;
 - c) basino la frequenza e l'intensità della supervisione in situ, extra situ e tematica sul profilo di rischio dei soggetti obbligati e sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nello Stato membro.

Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, i supervisori elaborano programmi annuali di supervisione, che tengono conto delle tempistiche e delle risorse necessarie per reagire prontamente in caso vi siano indicazioni oggettive e significative di violazioni dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113.

2. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione stabiliscono i parametri di riferimento e una metodologia per valutare e classificare il profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, nonché la frequenza con cui tale profilo di rischio è riesaminato. Tale frequenza tiene conto degli eventi o sviluppi rilevanti nella gestione e nel funzionamento del soggetto obbligato, nonché della natura e delle dimensioni dell'attività.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1624.

3. Entro il 10 luglio 2028, l'AMLA emana orientamenti indirizzati ai supervisori sugli aspetti seguenti:

- a) le caratteristiche di un approccio alla supervisione basato sul rischio;
- b) le misure da mettere in atto tra i supervisori per garantire una supervisione adeguata ed efficace, inclusa per la formazione del loro personale;
- c) le azioni da intraprendere ai fini della supervisione in funzione del rischio.

Ove opportuno, gli orientamenti di cui al primo comma tengono conto dei risultati delle valutazioni effettuate a norma degli articoli 30 e 35 del regolamento (UE) 2024/1620.

4. Gli Stati membri assicurano che i supervisori tengano conto del margine di discrezionalità consentito al soggetto obbligato e riesaminino opportunamente le valutazioni del rischio sottostanti tale discrezionalità, nonché l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e dei controlli interni di tale soggetto.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori elaborino una relazione di attività annuale dettagliata e affinché sia resa pubblica una sintesi di tale relazione. Questa sintesi non contiene informazioni riservate e include:

- a) le categorie di soggetti obbligati sottoposti a supervisione e il numero di soggetti obbligati per categoria;
- b) una descrizione dei poteri conferiti ai supervisori e dei compiti loro assegnati e, se del caso, dei meccanismi di cui all'articolo 37, paragrafo 4, ai quali partecipano e, per il supervisore capofila, una sintesi delle attività di coordinamento svolte;
- c) una panoramica delle attività di supervisione svolte.

Articolo 41

Punti di contatto centrali

1. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, e dell'articolo 38, paragrafo 1, gli Stati membri possono imporre agli emittenti di moneta elettronica, ai prestatori di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi per le cripto-attività che operano stabilimenti nel loro territorio diversi da una filiazione o una succursale, o che operano nel loro territorio tramite agenti o distributori o tramite altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione dei servizi, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio. Tale punto di contatto centrale garantisce, per conto del soggetto obbligato, il rispetto delle norme AML/CFT e agevola la supervisione da parte dei supervisori, anche fornendo a questi ultimi documenti e informazioni su richiesta.

2. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione stabiliscono i criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna, ai sensi del paragrafo 1, la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di quest'ultimo.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

*Articolo 42***Comunicazione alle FIU**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori informino prontamente la FIU qualora, nel corso di ispezioni da essi effettuate presso soggetti obbligati oppure in qualsivoglia altro modo, vengano a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio, a reati presupposto associati o a finanziamento del terrorismo.
2. Gli Stati membri assicurano che i supervisori cui è conferita la facoltà di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino la FIU qualora vengano a conoscenza di informazioni che potrebbero essere correlate a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il rispetto degli obblighi del presente articolo non sostituisca l'eventuale obbligo, per le autorità di supervisione, di segnalare alle pertinenti autorità competenti qualsiasi attività criminosa da esse scoperta o di cui siano venute a conoscenza nel quadro delle loro attività di supervisione.

*Articolo 43***Comunicazione delle informazioni alle FIU**

Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori comunichino alla FIU almeno le informazioni seguenti:

- a) l'elenco degli stabilimenti che operano nel rispettivo Stato membro e l'elenco delle infrastrutture sottoposte alla loro supervisione a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, e di eventuali modifiche di tali elenchi;
- b) qualsiasi elemento rilevante che indichi gravi carenze nei sistemi di segnalazione dei soggetti obbligati;
- c) i risultati delle valutazioni del rischio effettuate a norma dell'articolo 40, in forma aggregata.

*Articolo 44***Principi generali riguardanti la cooperazione in materia di supervisione**

Gli Stati membri assicurano che i supervisori cooperino tra loro nella misura più ampia possibile, a prescindere dalla loro natura o dal loro status organizzativo. Tale cooperazione può includere la conduzione di indagini per conto del supervisore richiedente, entro i limiti dei poteri del supervisore che riceve la richiesta, come pure il successivo scambio delle informazioni acquisite attraverso le indagini, oppure l'agevolazione della conduzione di tali indagini da parte del supervisore richiedente.

*Articolo 45***Comunicazione delle informazioni in merito alle attività transfrontaliere**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dello Stato membro di origine informino i supervisori dello Stato membro ospitante quanto prima, e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento di una notifica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624, in merito alle attività che il soggetto obbligato intende svolgere nello Stato membro ospitante.

Qualsiasi successiva modifica notificata ai supervisori dello Stato membro di origine a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1624 è notificata ai supervisori dello Stato membro ospitante quanto prima e in ogni caso entro un mese dal suo ricevimento.

2. Gli Stati membri si assicurano che i supervisori dello Stato membro di origine condividano con i supervisori dello Stato membro ospitante le informazioni sulle attività effettivamente svolte dal soggetto obbligato nel territorio dello Stato membro ospitante che ricevono nel quadro delle loro attività di supervisione, comprese le informazioni trasmesse dai soggetti obbligati in risposta a questionari sulla supervisione, come pure tutte le informazioni pertinenti connesse alle attività svolte nello Stato membro ospitante.

Le informazioni di cui al primo comma sono scambiate almeno con cadenza annuale. Qualora tali informazioni siano fornite in forma aggregata, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dello Stato membro di origine rispondano prontamente a eventuali richieste di informazioni supplementari da parte dei supervisori dello Stato membro ospitante.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dello Stato membro di origine informino immediatamente i supervisori dello Stato membro ospitante, al ricevimento della notifica da parte dei soggetti obbligati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624, che le attività nello Stato membro ospitante sono iniziate.

Articolo 46

Disposizioni relative alla cooperazione nell'ambito della supervisione di gruppo

1. Nel caso di enti creditizi e di enti finanziari che sono parte di un gruppo, gli Stati membri garantiscono che, per le finalità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, i supervisori del settore finanziario dello Stato membro di origine e quelli dello Stato membro ospitante cooperino il più possibile tra loro, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. Essi cooperano inoltre con l'AMLA quando agisce in qualità di supervisore.

2. Salvo nei casi in cui l'AMLA agisce in qualità di supervisore, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario dello Stato membro di origine supervisionino l'effettiva attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli a livello di gruppo di cui al capo II, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i supervisori del settore finanziario dello Stato membro ospitante supervisionino il rispetto, da parte degli stabilimenti ubicati nel territorio del loro Stato membro, dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113.

3. Ai fini del presente articolo e ad eccezione dei casi in cui sono istituiti collegi di supervisione AML/CFT conformemente all'articolo 49, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario si comunichino reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei loro compiti di supervisione, su richiesta o di propria iniziativa. In particolare, i supervisori del settore finanziario si scambiano tutte le informazioni che potrebbero influenzare in modo significativo la valutazione dell'esposizione al rischio intrinseco o residuo di un ente creditizio o di un ente finanziario in un altro Stato membro, tra cui:

- a) l'identificazione della struttura giuridica, di governance e organizzativa del gruppo, incluse tutte le filiazioni e succursali;
- b) le informazioni pertinenti sui titolari effettivi e sugli alti dirigenti, compresi i risultati dei controlli sui requisiti di competenza e onorabilità, effettuati a norma della presente direttiva o di altri atti giuridici dell'Unione;
- c) le politiche, le procedure e i controlli in vigore all'interno del gruppo;
- d) le informazioni sull'adeguata verifica della clientela, compresi i fascicoli del cliente e le registrazioni delle operazioni;
- e) gli sviluppi negativi in relazione all'impresa madre, alle filiazioni o alle succursali che potrebbero avere gravi ripercussioni su altre parti del gruppo;
- f) le sanzioni pecuniarie che i supervisori del settore finanziario intendono imporre e le misure amministrative che i supervisori del settore finanziario intendono applicare conformemente alla sezione 4 del presente capo.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i supervisori del settore finanziario possano condurre, nei limiti dei rispettivi poteri, indagini per conto di un supervisore richiedente e condividere le informazioni ottenute da tali indagini, oppure agevolare la conduzione di tali indagini da parte del supervisore richiedente.

4. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano i rispettivi compiti dei supervisori del paese d'origine e del paese ospitante e le modalità di cooperazione tra di essi.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

5. I supervisori del settore finanziario possono rinviare all'AMLA le situazioni seguenti:

- a) quando un supervisore del settore finanziario non ha comunicato le informazioni di cui al paragrafo 3;
- b) quando una richiesta di cooperazione è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un termine ragionevole;

- c) quando vi è disaccordo, sulla base di ragioni oggettive, in merito alle violazioni individuate e alle sanzioni pecuniarie da imporre o misure amministrative da applicare al soggetto o al gruppo per porre rimedio a tali violazioni.

L'AMLA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1620. In tal caso l'AMLA fornisce il proprio parere sulla questione oggetto della richiesta entro un mese.

6. Gli Stati membri provvedono affinché il presente articolo si applichi anche alla supervisione di:

- a) gruppi di soggetti obbligati nel settore non finanziario;
- b) soggetti obbligati che operano in regime di libera prestazione dei servizi senza infrastrutture in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti, laddove la supervisione delle attività in tale altro Stato membro sia svolta dai supervisori di tale altro Stato membro a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma.

Qualora le situazioni di cui al paragrafo 5 si verifichino in relazione a supervisori del settore non finanziario, l'AMLA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2024/1620.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, nei casi in cui soggetti obbligati nel settore non finanziario facciano parte di strutture che condividono proprietà, gestione o controllo della conformità, comprese reti o partenariati, i supervisori del settore non finanziario cooperino e scambino informazioni.

Articolo 47

Cooperazione in materia di supervisione riguardante i soggetti obbligati che svolgono attività transfrontaliere

1. Laddove i soggetti obbligati che non fanno parte di un gruppo svolgano le attività transfrontaliere di cui all'articolo 54, paragrafo 1, e la supervisione sia condivisa tra i supervisori dello Stato membro di origine e quelli dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, e dell'articolo 38, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché tali supervisori cooperino il più possibile tra loro e si assistano reciprocamente nello svolgimento della supervisione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, e dell'articolo 38, paragrafo 1.

Ai fini del primo comma e ad eccezione dei casi in cui sono istituiti collegi di supervisione AML/CFT conformemente all'articolo 49, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori:

- a) si comunichino reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei loro compiti di supervisione, su richiesta o di propria iniziativa, comprese le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e d), qualora tali informazioni siano necessarie per lo svolgimento dei compiti di supervisione;
- b) si informino reciprocamente di eventuali sviluppi negativi in relazione al soggetto obbligato, ai suoi stabilimenti o tipi di infrastrutture, che potrebbero compromettere gravemente il rispetto, da parte del soggetto obbligato, degli obblighi applicabili, nonché delle sanzioni pecuniarie che intendono imporre o misure amministrative che intendono applicare conformemente alla sezione 4 del presente capo;
- c) possano condurre, nei limiti dei rispettivi poteri, indagini per conto di un supervisore richiedente e condividere le informazioni ottenute da tali indagini, oppure agevolare la conduzione di tali indagini da parte del supervisore richiedente.

Il presente paragrafo si applica anche nel caso di soggetti obbligati stabiliti in un unico Stato membro e che operano in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro senza alcuna infrastruttura, qualora la supervisione delle attività in tale altro Stato membro sia svolta dai supervisori di tale Stato membro a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma.

2. Qualora la supervisione del soggetto obbligato e di qualsiasi suo tipo di infrastruttura in altri Stati membri sia affidata ai supervisori dello Stato membro di origine a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dello Stato membro di origine informino regolarmente i supervisori dello Stato membro ospitante in merito alle misure in vigore in seno al soggetto obbligato e assicurino il rispetto, da parte di tale soggetto, degli obblighi applicabili, compresi quelli in vigore nello Stato membro ospitante. Qualora siano individuate violazioni gravi, ripetute o sistematiche, i supervisori dello Stato membro di origine informano senza indugio i supervisori dello Stato membro ospitante di tali violazioni nonché di eventuali sanzioni pecuniarie che intendono imporre e delle misure amministrative che intendono applicare per porvi rimedio.

Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dello Stato membro ospitante prestino assistenza ai supervisori dello Stato membro d'origine per garantire la verifica dell'osservanza, da parte del soggetto obbligato, degli obblighi giuridici. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dello Stato membro ospitante informino i supervisori dello Stato membro d'origine qualora nutrano seri dubbi in merito all'osservanza, da parte del soggetto obbligato, degli obblighi applicabili e condividano con i supervisori dello Stato membro d'origine tutte le informazioni in loro possesso al riguardo.

Il presente paragrafo si applica anche nel caso di soggetti obbligati stabiliti in un unico Stato membro e che operano in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro senza alcuna infrastruttura, tranne nei casi in cui la supervisione delle attività in tale altro Stato membro sia svolta dai supervisori di tale altro Stato membro a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma.

3. I supervisori sono in grado di rinviare all'AMLA le situazioni seguenti:
 - a) se un supervisore non ha comunicato le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), o al paragrafo 2, primo e secondo comma;
 - b) quando una richiesta di cooperazione è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un termine ragionevole;
 - c) quando vi è disaccordo, sulla base di ragioni oggettive, in merito alle violazioni individuate e alle sanzioni pecuniarie da imporre o misure amministrative da applicare al soggetto per porre rimedio a tali violazioni.

L'AMLA interviene conformemente ai poteri che le sono conferiti dagli articoli 33 e 38 del regolamento (UE) 2024/1620. L'AMLA fornisce il proprio parere sulla questione oggetto della richiesta entro un mese.

Articolo 48

Scambio di informazioni in relazione all'attuazione delle politiche a livello di gruppo nei paesi terzi

I supervisori, compresa l'AMLA, si informano reciprocamente in merito ai casi in cui il diritto di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli previsti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2024/1624. In tali casi i supervisori possono intraprendere azioni coordinate per giungere a una soluzione. Nel valutare quali paesi terzi non consentano l'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2024/1624, i supervisori tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche, procedure e controlli, tra cui il segreto professionale, un livello insufficiente di protezione dei dati e altri vincoli che limitano lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti a tal fine.

SEZIONE 2

Cooperazione all'interno dei collegi di supervisione AML/CFT e con gli omologhi di paesi terzi

Articolo 49

Collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario

1. Gli Stati membri provvedono affinché appositi collegi di supervisione AML/CFT siano istituiti dal supervisore del settore finanziario responsabile dell'impresa madre di un gruppo di enti creditizi o enti finanziari o della sede centrale di un ente creditizio o ente finanziario nelle situazioni seguenti:
 - a) quando un ente creditizio o un ente finanziario, ivi compresi gruppi di essi, si è stabilito in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è ubicata la sua sede centrale;
 - b) quando un ente creditizio o un ente finanziario di un paese terzo si è stabilito in almeno tre Stati membri.
2. I membri permanenti del collegio sono il supervisore del settore finanziario responsabile dell'impresa madre o della sede centrale, i supervisori del settore finanziario responsabili degli stabilimenti negli Stati membri ospitanti e i supervisori del settore finanziario responsabili dell'infrastruttura negli Stati membri ospitanti a norma dell'articolo 38.
3. Il presente articolo non si applica nei casi in cui l'AMLA agisce in qualità di supervisore.

4. Le attività dei collegi di supervisione AML/CFT sono proporzionate al livello dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposto l'ente creditizio o l'ente finanziario o il gruppo, e alla portata delle sue attività transfrontaliere.
5. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario individuino:
 - a) tutti gli enti creditizi o gli enti finanziari che sono stati autorizzati nel loro Stato membro e che hanno stabilimenti in altri Stati membri o in paesi terzi;
 - b) tutti gli stabilimenti creati da tali enti creditizi o enti finanziari in altri Stati membri o in paesi terzi;
 - c) gli stabilimenti creati nel loro territorio da enti creditizi o enti finanziari di altri Stati membri o di paesi terzi.
6. In situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 38, qualora enti creditizi o enti finanziari svolgano attività in altri Stati membri in regime di libera prestazione dei servizi, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro d'origine può invitare i supervisori del settore finanziario di tali Stati membri a partecipare al collegio in qualità di osservatori.
7. Se un gruppo di enti creditizi o enti finanziari include un soggetto obbligato nel settore non finanziario, il supervisore del settore finanziario che istituisce il collegio invita i supervisori di tali soggetti obbligati a partecipare al collegio.
8. Gli Stati membri possono consentire l'istituzione di collegi di supervisione AML/CFT qualora un ente creditizio o un ente finanziario stabilito nell'Unione abbia creato stabilimenti in almeno due paesi terzi. I supervisori del settore finanziario possono invitare i loro omologhi in tali paesi terzi a istituire un simile collegio. I supervisori del settore finanziario che partecipano al collegio concludono un accordo scritto che specifica le condizioni e le procedure della cooperazione e dello scambio di informazioni.
9. Gli Stati membri provvedono affinché i collegi siano utilizzati, tra l'altro, per lo scambio di informazioni, la mutua assistenza o il coordinamento dell'approccio di supervisione al gruppo o all'ente, compresa, se del caso, l'adozione di misure appropriate e proporzionate per far fronte a gravi violazioni dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113, rilevate a livello di gruppo o di ente creditizio o ente finanziario ovvero negli stabilimenti creati dal gruppo o dall'ente nella giurisdizione di un supervisore che partecipa al collegio.
10. L'AMLA può partecipare alle riunioni dei collegi di supervisione AML/CFT e ne agevola i lavori conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) 2024/1620. Qualora decida di partecipare alle riunioni di un collegio di supervisione AML/CFT, l'AMLA vi partecipa in qualità di osservatore.
11. I supervisori del settore finanziario possono consentire ai loro omologhi di paesi terzi di partecipare in qualità di osservatori ai collegi di supervisione AML/CFT nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), o qualora gruppi o enti creditizi o enti finanziari dell'Unione operino succursali e filiazioni in tali paesi terzi, a condizione che:
 - a) gli omologhi di paesi terzi presentino una richiesta di partecipazione e i membri del collegio concordino con la loro partecipazione, ovvero che i membri del collegio convengano di invitare tali omologhi di paesi terzi;
 - b) siano rispettate le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati per quanto riguarda i trasferimenti di dati;
 - c) gli omologhi di paesi terzi firmino l'accordo scritto di cui al paragrafo 8, terza frase, e condividano in seno al collegio le informazioni pertinenti di cui dispongono per la supervisione degli enti creditizi o enti finanziari o del gruppo;
 - d) le informazioni comunicate siano soggette a garanzie in ordine agli obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e siano utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento dei compiti di supervisione da parte dei supervisori del settore finanziario partecipanti o degli omologhi di paesi terzi.

Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario che istituiscono i collegi effettuino una valutazione del rispetto delle condizioni di cui al primo comma e la trasmettano ai membri permanenti del collegio. Tale valutazione è effettuata prima che l'omologo del paese terzo sia autorizzato a partecipare al collegio e può essere ripetuta in seguito se necessario. I supervisori del settore finanziario degli Stati membri d'origine possono chiedere il sostegno dell'AMLA per l'esecuzione di tale valutazione.

12. Se ritenuto necessario dai membri permanenti del collegio, possono essere invitati osservatori supplementari, a condizione che siano rispettati gli obblighi di riservatezza. Tra gli osservatori possono figurare le autorità di vigilanza prudenziale, compresa la BCE che agisce conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio⁽⁴³⁾, nonché le autorità europee di vigilanza e le FIU.

13. I membri di un collegio, qualora siano in disaccordo sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, possono rinviare la questione all'AMLA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1620.

14. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano:

- a) le condizioni generali per il funzionamento, in funzione del rischio, dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario, compresi i termini della cooperazione tra i membri permanenti e con gli osservatori, e il funzionamento operativo di tali collegi;
- b) il modello di accordo scritto che i supervisori del settore finanziario devono firmare a norma del paragrafo 8;
- c) eventuali misure aggiuntive che i collegi devono attuare quando i gruppi comprendono soggetti obbligati nel settore non finanziario;
- d) condizioni per la partecipazione dei supervisori del settore finanziario di paesi terzi.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

Articolo 50

Collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore non finanziario responsabili dell'impresa madre di un gruppo di soggetti obbligati nel settore non finanziario o della sede centrale di un soggetto obbligato nel settore non finanziario siano in grado di istituire appositi collegi di supervisione AML/CFT in una delle situazioni seguenti:

- a) quando un soggetto obbligato del settore non finanziario o un gruppo di essi si è stabilito in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è situata la sua sede centrale;
- b) quando un soggetto obbligato di un paese terzo cui si applicano gli obblighi in materia di AML/CFT diverso da un ente creditizio o da un ente finanziario si è stabilito in almeno tre Stati membri.

Il presente paragrafo si applica anche alle strutture che condividono proprietà, gestione o controllo della conformità, comprese reti o partenariati cui si applicano gli obblighi e i requisiti a livello di gruppo a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2024/1624.

I membri permanenti del collegio sono il supervisore del settore non finanziario responsabile dell'impresa madre o della sede centrale e i supervisori del settore non finanziario responsabili degli stabilimenti negli Stati membri ospitanti o della supervisione di tale soggetto obbligato in altri Stati membri nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il supervisore del settore non finanziario responsabile dell'impresa madre di un gruppo o della sede centrale di un soggetto obbligato non istituisca un collegio, i supervisori del settore non finanziario di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), possano presentare un parere secondo cui, tenuto conto sia dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto il soggetto obbligato o il gruppo sia dell'entità delle sue attività transfrontaliere, debba essere istituito un collegio. Tale parere è presentato da almeno due supervisori del settore non finanziario ed è indirizzato:

- a) al supervisore del settore non finanziario responsabile dell'impresa madre di un gruppo o della sede centrale di un soggetto obbligato;

⁽⁴³⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

- b) all'AMLA;
- c) a tutti gli altri supervisori del settore non finanziario.

Se il supervisore del settore non finanziario di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo è un organo di autoregolamentazione, tale parere è inoltre presentato all'autorità pubblica incaricata di sorvegliare tale organo di autoregolamentazione a norma dell'articolo 52.

3. Se, dopo la presentazione di un parere a norma del paragrafo 2, il supervisore del settore non finanziario responsabile dell'impresa madre di un gruppo o della sede centrale di un soggetto obbligato continua a ritenere che non sia necessario istituire un collegio, gli Stati membri provvedono affinché gli altri supervisori del settore non finanziario siano in grado di istituire il collegio, a condizione che sia composto da almeno due membri. In siffatti casi, tali supervisori del settore non finanziario decidono tra loro chi è il supervisore responsabile del collegio. Il supervisore del settore non finanziario responsabile dell'impresa madre di un gruppo o della sede centrale di un soggetto obbligato è informato delle attività del collegio e può aderire al collegio in qualsiasi momento.

4. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore non finanziario individuino:

- a) tutti i soggetti obbligati del settore non finanziario che hanno la loro sede centrale nel loro Stato membro e che hanno stabilimenti in altri Stati membri o in paesi terzi;
- b) tutti gli stabilimenti creati da tali soggetti obbligati in altri Stati membri o in paesi terzi;
- c) gli stabilimenti creati nel loro territorio da soggetti obbligati del settore non finanziario di altri Stati membri o di paesi terzi.

5. Qualora i soggetti obbligati del settore non finanziario svolgano attività in altri Stati membri in regime di libera prestazione di servizi, il supervisore del settore non finanziario dello Stato membro d'origine può invitare i supervisori del settore non finanziario di tali Stati membri a partecipare al collegio in qualità di osservatori.

6. Se un gruppo del settore non finanziario comprende enti creditizi o enti finanziari, ma la loro presenza nel gruppo non raggiunge la soglia per l'istituzione di un collegio a norma dell'articolo 49, il supervisore che istituisce il collegio invita i supervisori del settore finanziario di tali enti creditizi o enti finanziari a partecipare al collegio.

7. Gli Stati membri possono consentire l'istituzione di collegi di supervisione AML/CFT qualora un soggetto obbligato del settore non finanziario stabilito nell'Unione abbia creato stabilimenti in almeno due paesi terzi. I supervisori del settore non finanziario possono invitare i loro omologhi in tali paesi terzi a istituire un simile collegio. I supervisori del settore non finanziario che partecipano al collegio concludono un accordo scritto che specifica le condizioni e le procedure della cooperazione e dello scambio di informazioni.

Se il collegio è istituito in relazione ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 o a gruppi di essi, l'accordo scritto di cui al primo comma del presente paragrafo comprende anche procedure volte a garantire che nessuna informazione raccolta a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1624 sia condivisa, a meno che non si applichi il secondo comma dell'articolo 21, paragrafo 2.

8. Gli Stati membri provvedono affinché i collegi siano utilizzati, tra l'altro, per lo scambio di informazioni, la mutua assistenza o il coordinamento dell'approccio di supervisione al gruppo o al soggetto obbligato, compresa, se del caso, l'adozione di misure appropriate e proporzionate per far fronte a gravi violazioni dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113, rilevate a livello di gruppo o di soggetto obbligato ovvero negli stabilimenti creati dal gruppo o dal soggetto obbligato nella giurisdizione di un supervisore che partecipa al collegio.

9. L'AMLA può partecipare alle riunioni dei collegi di supervisione AML/CFT e ne agevola i lavori conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/1620. Qualora decida di partecipare alle riunioni di un collegio di supervisione AML/CFT, l'AMLA vi partecipa in qualità di osservatore.

10. I supervisori del settore non finanziario possono consentire ai loro omologhi di paesi terzi di partecipare in qualità di osservatori ai collegi di supervisione AML/CFT nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), o qualora i soggetti obbligati del settore non finanziario dell'Unione o gruppi di essi operino succursali e filiazioni in tali paesi terzi, a condizione che:

- a) gli omologhi di paesi terzi presentino una richiesta di partecipazione e i membri del collegio concordino con la loro partecipazione, ovvero i membri del collegio convengano di invitare tali omologhi di paesi terzi;
- b) siano rispettate le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati per quanto riguarda i trasferimenti di dati;
- c) gli omologhi di paesi terzi firmino l'accordo scritto di cui al paragrafo 7 e condividano in seno al collegio le informazioni pertinenti di cui dispongono per la supervisione del soggetto obbligato o del gruppo;
- d) le informazioni comunicate siano soggette a garanzie in ordine agli obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e siano utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento dei compiti di supervisione da parte dei supervisori del settore non finanziario partecipanti o degli omologhi di paesi terzi.

Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore non finanziario responsabili dell'impresa madre di un gruppo o della sede centrale di un soggetto obbligato o, nei casi di cui al paragrafo 3, del collegio, valutino se le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono soddisfatte e sottopongano tale valutazione ai membri permanenti del collegio. Tale valutazione è effettuata prima che l'omologo del paese terzo sia autorizzato a partecipare al collegio e può essere ripetuta in seguito se necessario. I supervisori del settore non finanziario responsabili della valutazione possono chiedere il sostegno dell'AMLA per l'esecuzione di tale valutazione.

11. Se ritenuto necessario dai membri permanenti del collegio, possono essere invitati osservatori supplementari, a condizione che siano rispettati gli obblighi di riservatezza. Gli osservatori possono includere le FIU.

12. I membri di un collegio, qualora siano in disaccordo sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, possono rinviare la questione all'AMLA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) 2024/1620. L'AMLA fornisce il proprio parere sulla questione oggetto del disaccordo entro due mesi.

13. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano:

- a) le condizioni generali per il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario, compresi i termini della cooperazione tra i membri permanenti e con gli osservatori, e il funzionamento operativo di tali collegi;
- b) il modello di accordo scritto che i supervisori del settore non finanziario devono firmare a norma del paragrafo 7;
- c) condizioni per la partecipazione dei supervisori del settore non finanziario di paesi terzi;
- d) eventuali misure supplementari che i collegi devono attuare qualora i gruppi comprendano enti creditizi o enti finanziari.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

14. Entro il 10 luglio 2029 e successivamente ogni due anni, l'AMLA emette un parere sul funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario. Tale parere comprende:

- a) una panoramica dei collegi istituiti dai supervisori del settore non finanziario;
- b) una valutazione delle azioni intraprese da tali collegi e del livello di cooperazione raggiunto, comprese le difficoltà incontrate nel funzionamento dei collegi.

Articolo 51

Cooperazione con i supervisori nei paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori siano in grado di concludere accordi di cooperazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate con i loro omologhi nei paesi terzi. Tali accordi di cooperazione sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati e sono conclusi sulla base della reciprocità e soggetti

a garanzie in ordine agli obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 67, paragrafo 1. Le informazioni riservate scambiate secondo detti accordi di cooperazione sono utilizzate solo ai fini dell'espletamento dei compiti di supervisione di dette autorità.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni scambiate sono comunicate solo con l'esplicito consenso del supervisore da cui sono state condivise e, se del caso, unicamente ai fini per i quali tale supervisore ha fornito il proprio consenso.

2. Ai fini del paragrafo 1 l'AMLA presta l'assistenza necessaria per valutare l'equivalenza degli obblighi di segreto professionale applicabili all'omologo di un paese terzo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori notifichino all'AMLA qualsiasi accordo sottoscritto a norma del presente articolo entro un mese dalla firma.
4. Entro il 10 luglio 2029, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il modello da utilizzare per la conclusione degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 53 del regolamento (UE) 2024/1620.

SEZIONE 3

Disposizioni specifiche relative agli organi di autoregolamentazione

Articolo 52

Sorveglianza sugli organi di autoregolamentazione

1. Gli Stati membri, qualora decidano, a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, della presente direttiva, di consentire agli organi di autoregolamentazione di esercitare la supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624, provvedono affinché le attività di tali organi di autoregolamentazione nell'esercizio di tali funzioni siano soggette alla sorveglianza di un'autorità pubblica.
2. L'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione è responsabile di garantire un sistema di supervisione adeguato ed efficace per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b) del regolamento (UE) 2024/1624, anche:
 - a) verificando che l'organo di autoregolamentazione che svolge le funzioni o aspira a svolgere le funzioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 3 di tale articolo;
 - b) emanando orientamenti per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1;
 - c) garantendo che gli organi di autoregolamentazione esercitino le loro funzioni a norma della sezione 1 del presente capo in modo adeguato ed efficace;
 - d) riesaminando le deroghe concesse dagli organi di autoregolamentazione all'obbligo di elaborare una valutazione individuale e documentata del rischio a norma dell'articolo 37, paragrafo 5, lettera b);
 - e) informando regolarmente gli organi di autoregolamentazione in merito a qualsiasi attività pianificata o compito svolto dall'AMLA che sia pertinente per lo svolgimento della loro funzione di supervisione, in particolare per la pianificazione delle valutazioni inter pares a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1620.
3. Gli Stati membri provvedono affinché all'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione siano conferiti poteri adeguati per esercitare le funzioni di cui al paragrafo 2. Come minimo gli Stati membri provvedono affinché l'autorità pubblica abbia il potere di:
 - a) esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza e l'effettuazione di verifiche, fatta eccezione per le informazioni raccolte dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, di detto regolamento, o per espletare i compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in

un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano state raccolte prima, durante o dopo il procedimento stesso;

- b) impartire istruzioni a un organo di autoregolamentazione al fine di porre rimedio a un mancato esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, o alla mancata osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 6 di tale articolo, o di prevenire tali inadempienze.

Nell'impartire le istruzioni a un organo di autoregolamentazione in conformità del primo comma, lettera b), l'autorità pubblica tiene conto di tutti gli orientamenti pertinenti che ha fornito all'AMLA o che sono stati forniti da quest'ultima.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione svolga le sue funzioni senza indebite influenze.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché il personale dell'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione sia soggetto a obblighi di segreto professionale equivalenti a quelli di cui all'articolo 67, mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza e protezione dei dati, e sia di elevata integrità. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione disponga di procedure per prevenire e gestire i conflitti di interessi.

5. Gli Stati membri possono prevedere misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancato rispetto da parte degli organi di autoregolamentazione di qualsiasi richiesta o istruzione o altra misura adottata dall'autorità a norma del paragrafo 2 o 3.

6. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione informi tempestivamente, direttamente o tramite la FIU, le autorità competenti a indagare e perseguire le attività criminose in merito alle violazioni oggetto di sanzioni penali che essa rileva nell'esercizio delle sue funzioni.

7. L'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione pubblica una relazione annuale contenente informazioni riguardanti:

- a) il numero e la natura delle violazioni rilevate da ciascun organo di autoregolamentazione e le sanzioni pecuniarie imposte o le misure amministrative applicate ai soggetti obbligati;
- b) il numero di operazioni sospette segnalate alla FIU dai soggetti obbligati sottoposti alla supervisione di ciascun organo di autoregolamentazione, siano esse presentate direttamente a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624 o trasmesse da ciascun organo di autoregolamentazione alla FIU a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, di tale regolamento;
- c) il numero e la descrizione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora imposte o delle misure amministrative applicate a norma della sezione 4 del presente capitolo, da ciascun organo di autoregolamentazione per garantire il rispetto, da parte dei soggetti obbligati, del regolamento (UE) 2024/1624 di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della presente direttiva;
- d) il numero e la descrizione delle misure adottate dall'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione a norma del presente articolo e il numero di istruzioni impartite agli organi di autoregolamentazione.

La relazione di cui al primo comma è resa disponibile sul sito internet dell'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione e presentata alla Commissione e all'AMLA.

SEZIONE 4

Sanzioni pecuniarie e misure amministrative

Articolo 53

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113 conformemente alla presente sezione.

2. Fatta salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni pecuniarie e alle misure amministrative e provvedono affinché i supervisori possano imporre dette sanzioni pecuniarie e applicare misure amministrative per le violazioni del regolamento (UE) 2024/1624 o del regolamento (UE) 2023/1113 e si assicurano che siano applicate. Le eventuali sanzioni imposte o misure applicate a norma della presente sezione devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

3. In deroga al paragrafo 2, se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in modo tale che la sanzione pecuniaria sia avviata dal supervisore e imposta da un'autorità giudiziaria, garantendo nel contempo che tali mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano un effetto equivalente alle sanzioni pecuniarie imposte dai supervisori. In ogni caso le sanzioni pecuniarie imposte sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri di cui al primo comma comunicano alla Commissione le misure di diritto interno che adottano a norma del presente paragrafo entro il 10 luglio 2027 e, senza ritardo, eventuali modifiche successive.

4. In caso di violazioni dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113, gli Stati membri provvedono affinché, laddove gli obblighi si applichino a persone giuridiche, sanzioni pecuniarie possono essere imposte e misure amministrative possano essere applicate non solo alle persone giuridiche, ma anche agli alti dirigenti e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i supervisori identifichino violazioni che sono soggette a sanzioni penali, ne informino in modo tempestivo le autorità competenti a indagare e perseguire le attività criminose.

5. In conformità della presente direttiva e del diritto nazionale, le sanzioni pecuniarie sono imposte e le misure amministrative sono applicate secondo una delle modalità seguenti:

- a) direttamente dai supervisori;
- b) in cooperazione tra supervisori e altre autorità;
- c) sotto la responsabilità dei supervisori con delega a dette altre autorità;
- d) con domanda dei supervisori alle autorità giudiziarie competenti.

Entro il 10 ottobre 2027, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'AMLA le informazioni relative alle modalità di imposizione delle sanzioni pecuniarie o di applicazione delle misure amministrative a norma del presente paragrafo, comprese, se del caso, le informazioni sull'eventualità che determinate sanzioni o misure richiedano il ricorso a una procedura specifica.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione pecuniaria o misura amministrativa, i supervisori tengano conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il numero di casi in cui la violazione è stata ripetuta;
- c) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
- d) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, anche alla luce del suo fatturato totale o del suo reddito annuo;
- e) il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;
- f) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
- g) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;
- h) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni del regolamento (UE) 2024/1624 o del regolamento (UE) 2023/1113 commesse per loro conto o a loro beneficio da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno a tale persona giuridica, basata su:

- a) il potere di rappresentare la persona giuridica;
- b) l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica;
- c) l'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.

8. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili qualora la mancata supervisione o il mancato controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 7 del presente articolo abbia reso possibile le violazioni del regolamento (UE) 2024/1624 o del regolamento (UE) 2023/1113, da parte di una persona soggetta alla loro autorità, per conto o a beneficio della persona giuridica.

9. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni pecuniarie e applicare misure amministrative, i supervisori cooperano attivamente e, se del caso, coordinano opportunamente le loro azioni con le altre autorità al fine di assicurare che tali sanzioni pecuniarie e misure amministrative producano i risultati desiderati e coordinano l'azione nei casi transfrontalieri.

10. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione stabiliscono:

- a) gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni;
- b) i criteri da prendere in considerazione nel fissare il livello delle sanzioni pecuniarie o nell'applicare misure amministrative a norma della presente sezione;
- c) una metodologia per l'imposizione delle penalità di mora a norma dell'articolo 57, compresa la loro frequenza.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

11. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA emana orientamenti sugli importi di base per l'imposizione di sanzioni pecuniarie in relazione al fatturato, ripartiti per tipo di violazione e categoria di soggetti obbligati.

Articolo 54

Misure di supervisione nei confronti degli stabilimenti dei soggetti obbligati e di talune attività svolte in regime di libera prestazione dei servizi

1. Nel caso di stabilimenti di soggetti obbligati che in quanto tali non sono considerati enti creditizi o finanziari, o di tipi di infrastrutture di soggetti obbligati che sono oggetto di supervisione da parte dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Qualora individuino violazioni degli obblighi applicabili, i supervisori dello Stato membro ospitante chiedono ai soggetti obbligati che operano attraverso gli stabilimenti o i tipi di infrastrutture di cui al paragrafo 1 di conformarsi agli obblighi applicabili e informano i supervisori dello Stato membro di origine delle violazioni individuate all'interno di tali soggetti obbligati e della richiesta di conformità.

3. Se i soggetti obbligati non adottano le misure necessarie, i supervisori dello Stato membro ospitante informano di conseguenza i supervisori dello Stato membro di origine.

I supervisori dello Stato membro di origine agiscono tempestivamente e adottano tutte le misure appropriate per garantire che il soggetto obbligato interessato ponga rimedio alle violazioni rilevate nei suoi stabilimenti o tipi di infrastrutture nello Stato membro ospitante. I supervisori dello Stato membro di origine informano i supervisori dello Stato membro ospitante in merito alle misure adottate a norma del presente paragrafo.

4. In deroga al paragrafo 3, in situazioni di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, da parte di soggetti obbligati che operano attraverso stabilimenti o altri tipi di infrastrutture nel loro territorio di cui al paragrafo 1, che richiedono un intervento immediato, i supervisori dello Stato membro ospitante sono autorizzati ad adottare di propria iniziativa misure appropriate e proporzionate per far fronte a tali violazioni. Dette misure sono temporanee e cessano quando sono sanate le violazioni individuate, anche tramite l'assistenza dei supervisori dello Stato membro di origine del soggetto obbligato oppure cooperando con essi.

Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dello Stato membro ospitante informino immediatamente il supervisore dello Stato membro di origine del soggetto obbligato non appena siano individuate violazioni gravi, ripetute o sistematiche e al momento dell'adozione di qualsiasi misura a norma del primo comma, tranne quando le misure sono adottate in cooperazione con i supervisori dello Stato membro di origine.

5. I supervisori dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, qualora siano in disaccordo sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, possono rinviare la questione all'AMLA e richiederne l'assistenza conformemente agli articoli 33 e 38 del regolamento (UE) 2024/1620. L'AMLA fornisce il proprio parere sulla questione oggetto del disaccordo entro un mese.

Articolo 55

Sanzioni pecuniarie

1. Gli Stati membri provvedono affinché ai soggetti obbligati siano imposte sanzioni pecuniarie per violazioni gravi, ripetute o sistematiche, commesse intenzionalmente o per negligenza, degli obblighi di cui alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 indicate di seguito:

- a) capo II (politiche, procedure e controlli interni dei soggetti obbligati);
- b) capo III (adeguata verifica della clientela);
- c) capo V (obblighi di segnalazione);
- d) articolo 77 (conservazione dei dati).

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché possano essere imposte sanzioni pecuniarie qualora i soggetti obbligati non si siano conformati alle misure amministrative ad essi applicate a norma dell'articolo 56 della presente direttiva o per violazioni che non sono gravi, ripetute o sistematiche.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, le sanzioni pecuniarie massime che possono essere imposte ammontino almeno all'importo più elevato tra il doppio dell'importo del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, e 1 000 000 EUR.

Per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore di cui al primo comma è il corrispondente valore in valuta nazionale al 9 luglio 2024.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga al paragrafo 2, se il soggetto obbligato interessato è un ente creditizio o un ente finanziario, si possano imporre anche le sanzioni pecuniarie seguenti:

- a) nel caso di persone giuridiche, sanzioni pecuniarie massime pari almeno al valore più elevato tra 10 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 9 luglio 2024, e il 10 % del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione; se il soggetto obbligato è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che è tenuta a preparare bilanci finanziari consolidati conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁴⁾, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, in conformità del pertinente regime contabile, risultante negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre apicale;
- b) nel caso di persone fisiche, sanzioni pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 9 luglio 2024.

4. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a imporre sanzioni pecuniarie superiori agli importi di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, si tenga conto della capacità del soggetto obbligato di pagare la sanzione e che, qualora la sanzione pecuniaria possa incidere sul rispetto della regolamentazione prudenziale, i supervisori consultino le autorità competenti a vigilare sul rispetto, da parte dei soggetti obbligati, dei pertinenti atti giuridici dell'Unione.

⁽⁴⁴⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

*Articolo 56***Misure amministrative**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori siano in grado di applicare misure amministrative a un soggetto obbligato qualora riscontrino:
 - a) violazioni del regolamento (UE) 2024/1624 o del regolamento (UE) 2023/1113, in combinazione con sanzioni pecuniarie per violazioni gravi, ripetute e sistematiche o come misure a sé stanti;
 - b) carenze per quanto riguarda le politiche, le procedure e i controlli interni del soggetto obbligato che potrebbero comportare violazioni degli obblighi di cui alla lettera a), e le misure amministrative possono prevenire il verificarsi di tali violazioni o ridurre il rischio;
 - c) che il soggetto obbligato dispone di politiche, procedure e controlli interni che non sono commisurati ai rischi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo cui il soggetto è esposto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori siano in grado almeno di:
 - a) formulare raccomandazioni;
 - b) imporre ai soggetti obbligati di conformarsi, anche per quanto riguarda l'attuazione di misure correttive specifiche;
 - c) rilasciare una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;
 - d) emanare un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
 - e) circoscrivere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti che compongono il soggetto obbligato, o esigere la diversificazione delle attività;
 - f) ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, revocare o sospendere l'autorizzazione;
 - g) esigere modifiche della struttura di governance.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori, mediante le misure amministrative di cui al paragrafo 2, siano in grado, in particolare, di:
 - a) esigere la fornitura di dati o informazioni necessari per svolgere i propri compiti a norma del presente capo senza indebito ritardo, richiedere la presentazione di documenti, o imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti;
 - b) esigere il rafforzamento delle politiche, delle procedure e dei controlli interni;
 - c) esigere che il soggetto obbligato applichi una politica o obblighi specifici in relazione a singoli clienti, operazioni, attività o canali di distribuzione, o a loro categorie, che presentano rischi elevati;
 - d) esigere l'attuazione di misure volte a ridurre i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo intrinseci alle attività e ai prodotti del soggetto obbligato.
 - e) imporre un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato che sono state ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione.
4. Le misure amministrative di cui al paragrafo 2 sono accompagnate, se del caso, da termini vincolanti per la loro attuazione. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori diano seguito e valutino l'attuazione, da parte del soggetto obbligato, delle azioni richieste.
5. Gli Stati membri possono autorizzare i supervisori ad applicare altri tipi di misure amministrative oltre a quelle di cui al paragrafo 2.

*Articolo 57***Penalità di mora**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i soggetti obbligati non rispettino le misure amministrative applicate dai supervisori a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, lettere b), d), e) e g), entro i termini applicabili, i supervisori possano infliggere penalità di mora al fine di imporre la conformità a tali misure amministrative.
2. Le penalità di mora sono effettive e proporzionate. Le penalità di mora sono imposte fino a quando il soggetto obbligato o la persona interessata non si conforma alle pertinenti misure amministrative.
3. Nonostante il paragrafo 2, in caso di persone giuridiche, l'importo della penalità di mora non supera il 3 % del loro fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio finanziario precedente o, per le persone fisiche, tale importo non supera il 2 % del loro reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente.
4. Le penalità di mora sono imposte unicamente per un periodo che non supera i sei mesi dalla decisione del supervisore. Se allo scadere di tale periodo il soggetto obbligato non si è ancora conformato alla misura amministrativa, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori possano imporre penalità di mora per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
5. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione che impone una penalità di mora possa essere adottata a decorrere dalla data di applicazione della misura amministrativa.

La penalità di mora si applica a decorrere dalla data di adozione di tale decisione.

*Articolo 58***Pubblicazione delle sanzioni pecuniarie, delle misure amministrative e delle penalità di mora**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori pubblichino sul loro sito internet, in un formato accessibile, le decisioni che impongono sanzioni pecuniarie, applicano misure amministrative di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere da c) a g), a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), o penalità di mora.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 1 siano pubblicate dal supervisore immediatamente dopo che le persone responsabili della violazione sono state informate di tali decisioni.

In deroga al primo comma, se la pubblicazione riguarda misure amministrative avverso le quali è stato presentato ricorso e che non mirano a porre rimedio a violazioni gravi, ripetute e sistematiche, gli Stati membri possono autorizzare il rinvio della pubblicazione di tali misure amministrative fino alla scadenza del termine per la presentazione di un ricorso.

Qualora la pubblicazione riguardi decisioni avverso le quali è stato presentato ricorso, i supervisori pubblicano immediatamente sul loro sito internet anche tale informazione e qualsiasi informazione successiva sul ricorso e sul suo esito. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullano una decisione precedente di imporre una sanzione, applicare una misura amministrativa o imporre una penalità di mora.

3. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, nonché, per le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora, il loro importo. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente comma alle decisioni che applicano misure amministrative di natura investigativa o che sono adottate a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e c).

Laddove, a seguito di una valutazione caso per caso, i supervisori ritengano sproporzionata la pubblicazione dell'identità delle persone responsabili di cui al primo paragrafo o dei dati personali di tali persone o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, i supervisori:

- a) rinviando la pubblicazione della decisione fino a che cessano i motivi che giustificano la mancata pubblicazione;
- b) pubblicando la decisione in forma anonima in conformità del diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali in questione; in tal caso la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino;

- c) non pubblicano la decisione nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare una delle condizioni seguenti:
- i) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;
 - ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle sanzioni pecuniarie e alle misure amministrative per violazioni ritenute di scarsa entità.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul sito internet dei supervisori per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione. Tuttavia i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito internet dei supervisori soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati personali e in, ogni caso, per non più di cinque anni.

Articolo 59

Scambio di informazioni sulle sanzioni pecuniarie e sulle misure amministrative

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro supervisori e, se del caso, l'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle loro funzioni di supervisione informino l'AMLA di tutte le sanzioni pecuniarie imposte e misure amministrative applicate in conformità della presente sezione, compresi eventuali ricorsi in relazione ad esse e il relativo esito. Tali informazioni sono condivise anche con altri supervisori quando la sanzione pecuniaria o la misura amministrativa riguarda un soggetto che opera in due o più Stati membri.
2. L'AMLA mantiene sul suo sito internet i link alla pubblicazione effettuata da ciascun supervisore delle sanzioni pecuniarie imposte e delle misure amministrative applicate a norma dell'articolo 58 e indica la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.

SEZIONE 5

Segnalazione delle violazioni

Articolo 60

Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

1. La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla segnalazione di violazioni dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113 e della presente direttiva, nonché alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni e delle persone coinvolte in tali segnalazioni.
2. Le autorità di supervisione sono le autorità competenti per stabilire canali di segnalazione esterna e dare seguito alle segnalazioni per quanto riguarda gli obblighi applicabili ai soggetti obbligati, conformemente alla direttiva (UE) 2019/1937.
3. Le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione di cui all'articolo 52 sono le autorità competenti per stabilire canali di segnalazione esterna e dare seguito alle segnalazioni degli organi di autoregolamentazione e del loro personale per quanto riguarda gli obblighi applicabili agli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle funzioni di supervisione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di supervisione del settore non finanziario riferiscano annualmente all'AMLA quanto segue:
- a) il numero di segnalazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e informazioni sulla quota di segnalazioni cui è stato dato o si sta dando un seguito, compreso se sono ancora in corso o concluse, e di segnalazioni archiviate;
 - b) i tipi di irregolarità segnalate;
 - c) ove sia stato dato seguito alle segnalazioni, una descrizione delle azioni intraprese dal supervisore e, per le segnalazioni ancora in corso, delle azioni che intende intraprendere;
 - d) ove le segnalazioni siano state archiviate, i motivi della loro archiviazione.

Le segnalazioni annuali di cui al primo comma non contengono informazioni sull'identità o la professione delle persone segnalanti, né altre informazioni che potrebbero condurre alla loro identificazione.

CAPO V
COOPERAZIONE

SEZIONE 1
cooperazione in materia di AML/CFT

Articolo 61

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili delle decisioni politiche, le FIU, i supervisori, compresa l'AMLA, e le altre autorità competenti, nonché le autorità fiscali, dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di prevenire la mancata applicazione e l'evasione delle sanzioni finanziarie mirate, anche al fine di adempiere gli obblighi che ad essi incombono a norma dell'articolo 8.
2. Per quanto riguarda le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dalle autorità competenti a norma del capo IV del regolamento (UE) 2024/1624 e del capo II, sezione 1, della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano in grado di fornire prontamente e gratuitamente tali informazioni alle autorità competenti omologhe degli altri Stati membri o di paesi terzi.
3. Gli Stati membri non vietano lo scambio di informazioni o di assistenza tra le autorità competenti e i loro omologhi, né impongono condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive in materia ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i motivi seguenti:
 - a) la richiesta è ritenuta inerente anche a questioni fiscali;
 - b) il diritto nazionale impone ai soggetti obbligati l'obbligo di segretezza o di riservatezza, fatti salvi i casi in cui l'informazione richiesta sia protetta dal privilegio forense o si applichi il segreto professionale forense di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1624;
 - c) nello Stato membro che riceve la richiesta è in corso un accertamento, un'indagine, un procedimento o un'analisi della FIU, fatto salvo il caso in cui l'assistenza possa ostacolare detto accertamento, indagine, procedimento o analisi della FIU;
 - d) la natura o lo status della competente autorità omologa richiedente è diverso da quello dell'autorità competente che riceve la richiesta.

Articolo 62

Comunicazione dell'elenco delle autorità competenti

1. Al fine di agevolare e promuovere un'efficace cooperazione, e in particolare lo scambio di informazioni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'AMLA:
 - a) l'elenco dei supervisori responsabili di vigilare sul rispetto, da parte dei soggetti obbligati, del regolamento (UE) 2024/1624, nonché, se del caso, il nome dell'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle loro funzioni di supervisione ai sensi della presente direttiva, e le loro informazioni di contatto;
 - b) le informazioni di contatto delle loro FIU;
 - c) l'elenco di altre autorità nazionali competenti.
2. Ai fini del paragrafo 1 sono fornite le informazioni di contatto seguenti:
 - a) un punto di contatto o, in mancanza, il nome e il ruolo di una persona di contatto;
 - b) l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del punto di contatto o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono professionali della persona di contatto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite alla Commissione e all'AMLA a norma del paragrafo 1 siano aggiornate non appena interviene una modifica.

4. L'AMLA pubblica sul suo sito internet un registro delle autorità di cui al paragrafo 1 e agevola lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 tra le autorità competenti. Le autorità figuranti nel registro, nei limiti delle loro competenze, fungono da punto di contatto per le autorità competenti omologhe. Le FIU e le autorità di supervisione fungono altresì da punto di contatto per l'AMLA.

Articolo 63

Cooperazione con l'AMLA

Le FIU e le autorità di supervisione cooperano con l'AMLA e le forniscono tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i propri compiti a norma della presente direttiva e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620.

SEZIONE 2

Cooperazione con altre autorità e scambio di informazioni riservate

Articolo 64

Cooperazione in relazione agli enti creditizi o agli enti finanziari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario, le FIU e le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sugli enti finanziari a norma di altri atti giuridici dell'Unione cooperino strettamente tra loro entro i limiti delle rispettive competenze e si comunichino reciprocamente le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Tale cooperazione e scambio di informazioni non interferiscono con qualsiasi accertamento, indagine, procedimento o analisi della FIU in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui ha sede il supervisore del settore finanziario o l'autorità investita di competenze per la vigilanza sugli enti creditizi o sugli enti finanziari a norma di altri atti giuridici e non pregiudicano gli obblighi in materia di segreto professionale di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario, qualora individuino carenze nel sistema di controlli interni in materia di AML/CFT e nell'applicazione degli obblighi del regolamento (UE) 2024/1624 da parte di un ente creditizio che aumentano in modo sostanziale i rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, ne informino immediatamente l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'autorità o l'organismo che vigila sull'ente creditizio conformemente alla direttiva 2013/36/UE, inclusa la BCE quando agisce ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

In caso di potenziale aumento del rischio, i supervisori del settore finanziario sono in grado di cooperare e scambiare informazioni con le autorità di vigilanza dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE e di elaborare una valutazione comune della cui notifica all'ABE provvederà il supervisore che per primo l'ha informata. L'AMLA è tenuta al corrente di tali notifiche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i supervisori del settore finanziario accertino che un ente creditizio si è rifiutato di stabilire o ha deciso di cessare un rapporto d'affari, ma l'adeguata verifica della clientela documentata di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 non giustifica tale rifiuto, essi ne informino l'autorità responsabile di garantire il rispetto da parte di tale ente creditizio delle direttive 2014/92/UE o (UE) 2015/2366.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario cooperino con le autorità di risoluzione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE o con le autorità designate quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE.

I supervisori del settore finanziario informano le autorità di cui al primo comma se, nell'esercizio delle loro attività di supervisione, accertano, per motivi di AML/CFT, una delle situazioni seguenti:

a) una maggiore probabilità che i depositi diventino indisponibili;

b) il rischio che un ente creditizio o un ente finanziario sia considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.

Su richiesta delle autorità di cui al primo comma del presente paragrafo, qualora sussista una maggiore probabilità che i depositi diventino indisponibili o il rischio che un ente creditizio o un ente finanziario sia considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, i supervisori del settore finanziario informano tali autorità di qualsiasi operazione, conto o rapporto d'affari gestito dall'ente creditizio o dall'ente finanziario in questione che sia stato sospeso dalla FIU a norma dell'articolo 24.

5. I supervisori del settore finanziario riferiscono annualmente all'AMLA in merito alla loro cooperazione con le altre autorità a norma del presente articolo, anche per quanto riguarda il coinvolgimento delle FIU in tale cooperazione.

6. Entro il 10 luglio 2029, l'AMLA, in consultazione con l'ABE, emana orientamenti sulla cooperazione tra i supervisori del settore finanziario e le autorità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, anche per quanto riguarda il livello di coinvolgimento delle FIU in tale cooperazione.

Articolo 65

Cooperazione in materia di revisori dei conti

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori responsabili dei revisori dei conti e, se del caso, le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione di cui al capo IV della presente direttiva, le rispettive FIU e le autorità pubbliche competenti a sorvegliare i revisori legali e le imprese di revisione contabile a norma dell'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁵⁾ e dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁶⁾ cooperino strettamente tra loro entro i limiti delle rispettive competenze e si comunichino reciprocamente le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Le informazioni riservate scambiate a norma del presente articolo sono utilizzate dalle autorità di cui al primo comma unicamente per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della presente direttiva o degli altri atti giuridici dell'Unione di cui al primo comma e nel contesto di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni.

2. Gli Stati membri possono vietare alle autorità di cui al paragrafo 1 di cooperare qualora tale cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, interferisca con un accertamento, un'indagine, un procedimento o un'analisi della FIU in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui hanno sede le autorità.

Articolo 66

Cooperazione con le autorità incaricate dell'attuazione di sanzioni finanziarie mirate

1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori, le loro FIU e le autorità incaricate dell'attuazione di sanzioni finanziarie mirate cooperino strettamente tra loro entro i limiti delle rispettive competenze e si comunichino reciprocamente le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Le informazioni riservate scambiate a norma del presente articolo sono utilizzate dalle autorità di cui al primo comma unicamente per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della presente direttiva o di altri atti giuridici dell'Unione e nel contesto di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni.

2. Gli Stati membri possono vietare alle autorità di cui al paragrafo 1 di cooperare qualora tale cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, interferisca con un accertamento, un'indagine o un procedimento in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui hanno sede le autorità.

⁽⁴⁵⁾ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

⁽⁴⁶⁾ Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

*Articolo 67***Obblighi di segreto professionale**

1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto dei supervisori e delle autorità pubbliche di cui all'articolo 52, nonché ai revisori dei conti o agli esperti incaricati da tali supervisori o autorità, l'obbligo di rispettare il segreto professionale.

Fatti salvi i casi oggetto di indagini e azioni penali secondo il diritto dell'Unione e nazionale e le informazioni fornite alle FIU a norma degli articoli 42 e 43, le informazioni riservate che le persone di cui al primo comma ricevono nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva possono essere divulgate solo in forma sommaria o globale, in modo tale che non si possano individuare i singoli soggetti obbligati.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non osta allo scambio di informazioni tra:

- a) i supervisori, sia all'interno di uno Stato membro che in Stati membri diversi, compresa l'AMLA quando agisce in qualità di supervisore o le autorità pubbliche di cui all'articolo 52 della presente direttiva;
- b) i supervisori, nonché le autorità pubbliche di cui all'articolo 52 della presente direttiva e le FIU;
- c) i supervisori, nonché le autorità pubbliche di cui all'articolo 52 della presente direttiva e le autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, punto 44), lettere c) e d), del regolamento (UE) 2024/1624;
- d) i supervisori del settore finanziario e le autorità preposte alla vigilanza degli enti creditizi e finanziari ai sensi di altri atti giuridici dell'Unione relativi alla vigilanza degli enti creditizi e degli enti finanziari, inclusa la BCE quando agisce ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'interno di uno Stato membro o in Stati membri diversi.

Ai fini della lettera c) del presente paragrafo, lo scambio di informazioni è soggetto agli obblighi di segreto professionale di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità e gli organi di autoregolamentazione che ricevono informazioni riservate a norma del paragrafo 2 utilizzano tali informazioni soltanto:

- a) nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva o di altri atti giuridici dell'Unione nell'ambito dell'AML/CFT, della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi e sugli enti finanziari, compresa l'imposizione di sanzioni;
- b) nel ricorso avverso una decisione dell'autorità o dell'organo di autoregolamentazione, anche nell'ambito di procedimenti giudiziari;
- c) nell'ambito di procedimenti giudiziari avviati a norma di disposizioni speciali previste dal diritto dell'Unione e adottate nell'ambito della presente direttiva o della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi e sugli enti finanziari.

*Articolo 68***Scambio di informazioni tra i supervisori e con altre autorità**

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1624, gli Stati membri autorizzano lo scambio di informazioni tra:

- a) i supervisori e le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione a norma del capo IV della presente direttiva, nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi;
- b) le autorità di vigilanza e le autorità preposte per legge alla vigilanza dei mercati finanziari nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza;
- c) i supervisori responsabili dei revisori dei conti e, se del caso, le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione a norma del capo IV della presente direttiva, e le autorità pubbliche competenti a sorvegliare i revisori legali e le imprese di revisione contabile a norma dell'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE e dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 537/2014, comprese le autorità di Stati membri diversi.

Gli obblighi di segreto professionale di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 3, non ostano a lo scambio di informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

Le informazioni riservate scambiate a norma del presente paragrafo sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio delle funzioni delle autorità interessate e nel contesto di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni. Le informazioni ricevute sono in ogni caso soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di alcune informazioni ad altre autorità nazionali responsabili per legge della vigilanza sui mercati finanziari o cui sono attribuite responsabilità nel settore della lotta o delle indagini in materia di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. Gli obblighi di segreto professionale di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 3, non ostano a tale comunicazione.

Tuttavia le informazioni riservate scambiate ai sensi del presente paragrafo sono utilizzate esclusivamente ai fini dell'espletamento delle funzioni giuridiche delle citate autorità. Le persone che hanno accesso a tali informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di determinate informazioni relative alla supervisione dei soggetti obbligati ai fini del regolamento (UE) 2024/1624 a commissioni parlamentari di inchiesta, corti dei conti e altre entità preposte all'effettuazione di indagini, nel loro Stato membro, alle condizioni seguenti:

- a) le entità abbiano un mandato preciso a norma del diritto nazionale di indagare o esaminare le azioni dei supervisori o delle autorità responsabili della normativa relativa a detta supervisione;
- b) le informazioni siano strettamente necessarie per l'esercizio del mandato di cui alla lettera a);
- c) le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli di cui al paragrafo 1;
- d) le informazioni, quando provengono da un altro Stato membro, non siano comunicate se non previo consenso esplicito del supervisore che le ha fornite e unicamente per i fini da esso autorizzati.

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare la comunicazione di informazioni a norma del primo comma del presente paragrafo alle commissioni temporanee d'inchiesta costituite dal Parlamento europeo a norma dell'articolo 226 TFUE e dell'articolo 2 della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽⁴⁷⁾, qualora tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle attività di tali commissioni.

SEZIONE 3

Orientamenti in materia di cooperazione

Articolo 69

Orientamenti sulla cooperazione in materia di AML/CFT

Entro il 10 luglio 2029, l'AMLA, in cooperazione con la BCE, le autorità europee di vigilanza, Europol, Eurojust e l'EPPO, emana orientamenti su:

- a) la cooperazione tra le autorità competenti di cui alla sezione 1 del presente capo, le autorità di cui alla sezione 2 del presente capo e le autorità responsabili dei registri centrali, al fine di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- b) le procedure che le autorità competenti per la supervisione o la sorveglianza dei soggetti obbligati a norma di altri atti giuridici dell'Unione devono utilizzare per tenere conto delle preoccupazioni relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi di tali atti giuridici dell'Unione.

⁽⁴⁷⁾ Decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1).

CAPO VI

PROTEZIONE DEI DATI*Articolo 70***Trattamento di determinate categorie di dati personali**

1. Nella misura necessaria ai fini della presente direttiva, le autorità competenti possono trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati di cui all'articolo 10 di tale regolamento, fatte salve garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, oltre alle garanzie seguenti:
 - a) il trattamento di tali dati è effettuato solo caso per caso dal personale di ciascuna autorità competente specificamente designato e autorizzato a svolgere tali compiti;
 - b) il personale delle autorità competenti mantiene standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, è di elevata integrità e dispone di competenze adeguate, anche in relazione al trattamento etico degli insiemi di big data;
 - c) sono messe in atto misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati secondo standard tecnologici elevati.
2. Le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche al trattamento, ai fini della presente direttiva, delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati di cui all'articolo 11 di tale regolamento da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 71***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 9 luglio 2024.
3. La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 72***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, istituito dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2023/1113. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 73***Gestione transitoria di FIU.net**

Entro il 10 luglio 2027, la Commissione trasferisce all'AMLA la gestione di FIU.net.

Fino al completamento di tale trasferimento, la Commissione fornisce l'assistenza necessaria per il funzionamento di FIU.net e lo scambio di informazioni tra le FIU all'interno dell'Unione. A tal fine la Commissione convoca periodicamente riunioni della piattaforma delle FIU dell'UE, composta da rappresentanti delle FIU degli Stati membri, allo scopo di sovrintendere al funzionamento di FIU.net.

*Articolo 74***Modifiche della direttiva (UE) 2015/849**

La direttiva (UE) 2015/849 è modificata come segue:

- 1) All'articolo 30, paragrafo (5), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:

- a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
- b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela conformemente al capo II;
- c) a qualsiasi persona od organizzazione che ha dimostrato un interesse legittimo.

Le persone o le organizzazioni di cui al primo comma, lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese e all'anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura e all'entità dell'interesse beneficiario detenuto.»

- 2) All'articolo 31, paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine siano accessibili in ogni caso:

- a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
- b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
- c) a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Le informazioni accessibili alle persone fisiche o giuridiche di cui al primo comma, lettera c), comprendono il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, così come la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto.»

*Articolo 75***Modifica della direttiva (UE) 2019/1937**

Nell'allegato, parte II, sezione A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/1937 è aggiunto il sottopunto seguente:

«iii) regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).».

*Articolo 76***Riesame**

Entro il 10 luglio 2032 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

*Articolo 77***Abrogazione**

La direttiva (UE) 2015/849 è abrogata a decorrere dal 10 luglio 2027.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2024/1624 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 78***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 luglio 2027. Ne informano senza ritardo la Commissione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 74 entro il 10 luglio 2025, agli articoli 11, 12, 13 e 15 entro il 10 luglio 2026 e all'articolo 18 entro il 10 luglio 2029. Essi ne informano senza ritardo la Commissione.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 79***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 80***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Direttiva (UE) 2015/849	Presente direttiva	Regolamento (UE) 2024/1624
Articolo 1, paragrafo 1	—	—
Articolo 1, paragrafo 2	—	—
Articolo 1, paragrafo 3	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)
Articolo 1, paragrafo 4	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)
Articolo 1, paragrafo 5	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)
Articolo 1, paragrafo 6	—	Articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2)
Articolo 2, paragrafo 1	—	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 2	—	Articolo 4
Articolo 2, paragrafo 3	—	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 4	—	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 5	—	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 6	—	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 7	—	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 8	—	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 9	—	Articolo 4, paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 6
Articolo 3, punto 1)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 5)
Articolo 3, punto 2)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 6)
Articolo 3, punto 3)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 4)
Articolo 3, punto 4)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 3)
Articolo 3, punto 5)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 47)
Articolo 3, punto 6)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 28)
Articolo 3, punto 6), lettera a)	—	Articoli da 51 a 55
Articolo 3, punto 6), lettera b)	—	Articolo 58
Articolo 3, punto 6), lettera c)	—	Articolo 57
Articolo 3, punto 7)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 11)
Articolo 3, punto 8)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 22)
Articolo 3, punto 9)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 34), e articolo 2, paragrafo 2
Articolo 3, punto 10)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 35), e articolo 2, paragrafo 5

Direttiva (UE) 2015/849	Presente direttiva	Regolamento (UE) 2024/1624
Articolo 3, punto 11)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 36)
Articolo 3, punto 12)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 40)
Articolo 3, punto 13)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 19)
Articolo 3, punto 14)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 12)
Articolo 3, punto 15)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 41)
Articolo 3, punto 16)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 17)
Articolo 3, punto 17)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 23)
Articolo 3, punto 18)	—	Articolo 2, paragrafo 1, punto 7)
Articolo 3, punto 19)	—	—
Articolo 4	Articolo 3	—
Articolo 5	—	—
Articolo 6	Articolo 7	—
Articolo 7	Articolo 8	—
Articolo 8, paragrafo 1	—	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	—	Articolo 10, paragrafi 2 e 3
Articolo 8, paragrafo 3	—	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 4	—	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 5	—	Articolo 9, paragrafi 2 e 3
Articolo 9	—	Articolo 29
Articolo 10, paragrafo 1	—	Articolo 79, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	—	Articolo 79, paragrafo 3
Articolo 11	—	Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5
Articolo 12	—	Articolo 19, paragrafo 7, e articolo 79, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 1	—	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	—	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3	—	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 4	—	Articolo 20, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 5	—	Articolo 47
Articolo 13, paragrafo 6	—	Articolo 22, paragrafo 4
Articolo 14, paragrafo 1	—	Articolo 23, paragrafi 1 e 4
Articolo 14, paragrafo 2	—	Articolo 23, paragrafo 2

Direttiva (UE) 2015/849	Presente direttiva	Regolamento (UE) 2024/1624
Articolo 14, paragrafo 3	—	Articolo 23, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 4	—	Articolo 21, paragrafi 1 e 2
Articolo 14, paragrafo 5	—	Articolo 26, paragrafi 2 e 3
Articolo 15	—	Articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, e Articolo 33
Articolo 16	—	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 17	—	—
Articolo 18, paragrafo 1	—	Articolo 34, paragrafi 1 e 8
Articolo 18, paragrafo 2	—	Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 3	—	Articolo 34, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 4	—	—
Articolo 18 bis, paragrafo 1	—	Articolo 29, paragrafo 4
Articolo 18 bis, paragrafo 2	—	Articolo 29, paragrafi 5 e 6, e articolo 35, lettera a)
Articolo 18 bis, paragrafo 3	—	Articolo 29, paragrafi 5 e 6, e articolo 35, lettera b)
Articolo 18 bis, paragrafo 4	—	—
Articolo 18 bis, paragrafo 5	—	Articolo 29, paragrafo 6
Articolo 19	—	Articolo 36
Articolo 20	—	Articolo 9, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 42, paragrafo 1
Articolo 20, lettera a)	—	Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e articolo 20, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 20, lettera b)	—	Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 20 -bis	—	Articolo 43
Articolo 21	—	Articolo 44
Articolo 22	—	Articolo 45
Articolo 23	—	Articolo 46
Articolo 24	—	Articolo 39
Articolo 25	—	Articolo 48, paragrafo 1
Articolo 26	—	Articolo 48
Articolo 27	—	Articolo 49
Articolo 28	—	Articolo 48, paragrafo 3
Articolo 29	—	—

Direttiva (UE) 2015/849	Presente direttiva	Regolamento (UE) 2024/1624
Articolo 30, paragrafo 1	—	Articolo 63, paragrafi 1, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 4, e articolo 68
Articolo 30, paragrafo 2	—	Articolo 63, paragrafo 5
Articolo 30, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 1	—
Articolo 30, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafi 7 e 10	Articolo 24
Articolo 30, paragrafo 5, primo comma	Articolo 11 e articolo 12, paragrafo 2	—
Articolo 30, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 30, paragrafo 5, terzo comma	—	—
Articolo 30, paragrafo 5 bis	Articolo 11, paragrafo 4, e articolo 13, paragrafo 12	—
Articolo 30, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3	—
Articolo 30, paragrafo 7	Articolo 61, paragrafo 2	—
Articolo 30, paragrafo 8	—	Articolo 22, paragrafo 7
Articolo 30, paragrafo 9	Articolo 15	—
Articolo 30, paragrafo 10	Articolo 10, paragrafi 19 e 20	—
Articolo 31, paragrafo 1	—	Articolo 58, articolo 64, paragrafo 1, e articolo 68
Articolo 31, paragrafo 2	—	Articolo 64, paragrafo 3
Articolo 31, paragrafo 3	—	Articolo 64, paragrafo 5
Articolo 31, paragrafo 3 bis	Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 67
Articolo 31, paragrafo 4, primo comma	Articolo 11 e articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 31, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 31, paragrafo 4, terzo comma	—	—
Articolo 31, paragrafo 4, quarto comma	Articolo 11, paragrafo 2	—
Articolo 31, paragrafo 4 bis	Articolo 11, paragrafo 4, e articolo 13, paragrafo 12	—
Articolo 31, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafi 7 e 10	Articolo 24
Articolo 31, paragrafo 6	—	Articolo 22, paragrafo 7
Articolo 31, paragrafo 7	Articolo 61, paragrafo 2	—
Articolo 31, paragrafo 7 bis	Articolo 15	—
Articolo 31, paragrafo 9	Articolo 10, paragrafi 19 e 20	—
Articolo 31, paragrafo 10	—	Articolo 58, paragrafo 4
Articolo 31 bis	Articolo 17, paragrafo 1	—
Articolo 32, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1	—

Direttiva (UE) 2015/849	Presente direttiva	Regolamento (UE) 2024/1624
Articolo 32, paragrafo 2	Articolo 62, paragrafo 1	—
Articolo 32, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma, paragrafi 4 e 5	—
Articolo 32, paragrafo 4	Articolo 21, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1, primo comma	—
Articolo 32, paragrafo 5	Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 32, paragrafo 6	Articolo 22, paragrafo 2	—
Articolo 32, paragrafo 7	Articolo 24, paragrafo 1	—
Articolo 32, paragrafo 8	Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma	—
Articolo 32, paragrafo 9	Articolo 21, paragrafo 4	—
Articolo 32 bis, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1	—
Articolo 32 bis, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2	—
Articolo 32 bis, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 3	—
Articolo 32 bis, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 5	—
Articolo 32 ter	Articolo 18	—
Articolo 33, paragrafo 1	—	Articolo 69, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 2	—	Articolo 69, paragrafo 6
Articolo 34, paragrafo 1	—	Articolo 70, paragrafo 1
Articolo 34, paragrafo 2	—	Articolo 70, paragrafo 2
Articolo 34, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 5	—
Articolo 35	—	Articolo 71
Articolo 36	Articolo 42	—
Articolo 37	—	Articolo 72
Articolo 38	Articolo 60, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, articolo 14 e articolo 69, paragrafo 7
Articolo 39	—	Articolo 73
Articolo 40	—	Articolo 77
Articolo 41	Articolo 70	Articolo 76
Articolo 42	—	Articolo 78
Articolo 43	—	—
Articolo 44, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1	—
Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2	—

Direttiva (UE) 2015/849	Presente direttiva	Regolamento (UE) 2024/1624
Articolo 44, paragrafo 3	—	—
Articolo 44, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafi 3 e 6	—
Articolo 45, paragrafo 1	—	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 45, paragrafo 2	—	Articolo 8, paragrafi 3, 4, e 5-
Articolo 45, paragrafo 3	—	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 45, paragrafo 4	Articolo 48	—
Articolo 45, paragrafo 5	—	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 45, paragrafo 6	—	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 45, paragrafo 7	—	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 45, paragrafo 8	—	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 45, paragrafo 9	Articolo 41, paragrafo 1	—
Articolo 45, paragrafo 10	Articolo 41, paragrafo 2	—
Articolo 45, paragrafo 11	Articolo 41, paragrafo 3	—
Articolo 46, paragrafo 1	—	Articoli 12 e 15
Articolo 46, paragrafo 2	Articolo 39, paragrafo 2	—
Articolo 46, paragrafo 3	Articolo 28, paragrafo 1	—
Articolo 46, paragrafo 4	—	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 47, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 1	—
Articolo 47, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 48, paragrafo 1	Articolo 37, paragrafo 1	—
Articolo 48, paragrafo 1 bis	Articolo 37, paragrafo 5, e articolo 62, paragrafo 1	—
Articolo 48, paragrafo 2	Articolo 37, paragrafi 2 e 6	—
Articolo 48, paragrafo 3	Articolo 37, paragrafo 7	—
Articolo 48, paragrafo 4	Articoli 37, paragrafo 1, primo comma, articolo 46 e articolo 54, paragrafo 4	—
Articolo 48, paragrafo 5	Articolo 46, paragrafi 2 e 3, e articolo 47	—
Articolo 48, paragrafo 6	Articolo 40, paragrafo 1	—
Articolo 48, paragrafo 7	Articolo 40, paragrafo 2	—
Articolo 48, paragrafo 8	Articolo 40, paragrafo 4	—
Articolo 48, paragrafo 9	Articolo 37, paragrafo 3	—

Direttiva (UE) 2015/849	Presente direttiva	Regolamento (UE) 2024/1624
Articolo 48, paragrafo 10	Articolo 40, paragrafo 3	—
Articolo 49	Articolo 61, paragrafo 1	—
Articolo 50	Articolo 63	—
Articolo 50 bis	Articolo 61, paragrafo 3	—
Articolo 51	—	—
Articolo 52	Articolo 29	—
Articolo 53	Articolo 31	—
Articolo 54	Articolo 33	—
Articolo 55	Articolo 34	—
Articolo 56	Articolo 30, paragrafi 2 e 3	—
Articolo 57	Articolo 35	—
Articolo 57 bis, paragrafo 1	Articolo 67, paragrafo 1	—
Articolo 57 bis, paragrafo 2	Articolo 67, paragrafo 2	—
Articolo 57 bis, paragrafo 3	Articolo 67, paragrafo 3	—
Articolo 57 bis, paragrafo 4	Articolo 44, articolo 46, paragrafo 1, e articolo 47, paragrafo 1	—
Articolo 57 bis, paragrafo 5	Articolo 51	—
Articolo 57 ter	Articolo 68	—
Articolo 58, paragrafo 1	Articolo 53, paragrafo 1	—
Articolo 58, paragrafo 2	Articolo 53, paragrafi 2 e 3	—
Articolo 58, paragrafo 3	Articolo 53, paragrafo 4	—
Articolo 58, paragrafo 4	—	—
Articolo 58, paragrafo 5	Articolo 53, paragrafo 5	—
Articolo 59, paragrafo 1	Articolo 55, paragrafo 1	—
Articolo 59, paragrafo 2	Articolo 55, paragrafo 2, e articolo 56, paragrafi 2 e 3	—
Articolo 59, paragrafo 3	Articolo 55, paragrafo 3	—
Articolo 59, paragrafo 4	Articolo 55, paragrafo 4	—
Articolo 60, paragrafo 1	Articolo 58, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3.	—
Articolo 60, paragrafo 2	Articolo 58, paragrafo 2, terzo comma	—
Articolo 60, paragrafo 3	Articolo 58, paragrafo 4	—
Articolo 60, paragrafo 4	Articolo 53, paragrafo 6	—

Direttiva (UE) 2015/849	Presente direttiva	Regolamento (UE) 2024/1624
Articolo 60, paragrafo 5	Articolo 53, paragrafo 7	—
Articolo 60, paragrafo 6	Articolo 53, paragrafo 8	—
Articolo 61	Articolo 60	—
Articolo 62, paragrafo 1	Articolo 59, paragrafo 1	—
Articolo 62, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 6	—
Articolo 62, paragrafo 3	Articolo 59, paragrafo 2	—
Articolo 63	—	—
Articolo 64	—	Articolo 85
Articolo 64 bis	Articolo 72	Articolo 86
Articolo 65	—	—
Articolo 66	—	—
Articolo 67	—	—
Articolo 68	—	—
Articolo 69	—	—
Allegato I	—	Allegato I
Allegato II	—	Allegato II
Allegato III	—	Allegato III
Allegato IV	—	—